


DEL VERO
DIRITTO DELLA NATURA.
E DELLE GENTI

E de i Mezzi , che ci conducono alla più facile
cognizione di esso.

DISSERTAZIONE APOLOGETICA

DEL SIGNOR
D. DAMIANO ROMANO
AVVOCATO NAPOLETANO.



IN NAPOLI MDCCLVII.
PRESSO ANTONIO MIGLIACCIO.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

BY [Name]

DATE

19[Year]

CHICAGO, ILL.

19[Year]

PHILOSOPHY DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

BY [Name]

DATE

19[Year]

CHICAGO, ILL.

19[Year]

EMINENTISS. SIGNORE.

Antonio Migliaccio, Pubblico Stampatore, supplicando umilmente espone all' E. V., come desidera dare alle Stampe la Dissertazione Apologetica dell'Avvocato D. Damiano Romano, che tratta *del Vero Diritto della Natura, e delle Genti, e de' Mezzi, che ci conducono alla più facile cognizione di esso*. Pertanto la prega a commetterne la rivisione a Chi meglio le pare, e l'avrà a grazia ut Deus &c.

Rev. Dom. D. Bartholomaeus Amoroso S. Th. Doctor & Magister, Curiae Archiepiscopalis Examinator revideat & inscriptis referat. Datum Neap. die 20. Julii 1756.

J. Episcopus Philadelphiensis. Vic. Gen.

Joseph Sparanus Can. Deput.

EMINENTISSIME PRINCEPS.

Librum inscriptum *del Vero Diritto della Natura, e delle Genti, e de' Mezzi, che ci conducono alla più facile cognizione di esso*, Auctore U. J. D. D. Damiano Romano, Em. Tua mandante, non festinante oculo, sed seria animi attentione, legi, atque perpendi; Cum in eo veram Ideam Juris Naturae, atque Gentium tradat Auctor, & veluti prae oculis ponat, non juvenibus tantum, ut sanam juris notitiam ex non corrupto fonte possint haurire, sed & omnibus, ut Heterodoxorum fucatas veritates possint effugere. Opus sane dignum; ut publica luce donetur, cum in eo omnia Fidei, Morumque Regulis consonent. Datum Neapoli xii. Calendas Julij. Anno Reparatae Salutis 1757.

*Humillimus Adiectis. Obsequentis. famulus
Bartholomaeus Amoroso.*

Antea relatione Domini Revisoris Imprimatur. Datum Neapoli Kalendis Augusti Anno Domini 1757.

J. Episcopus Philadelphiensis. Vic. Gen.

Joseph Sparanus Can. Deput.

S.R.M.

S. R. M.

SIGNORE

Antonio Migliaccio, Pubblico Stampatore; supplicando espone a V.M., come desidera di dare alle Stampe una Dissertazione Apologetica dell'Avvocato D. Damiano Romano, che tratta del vero *Diritto della Natura, e delle Genti, e de' Mezzi, che ci conducono alla più facile cognizione di esso*; E perchè non è stata ancora riveduta, Ricorre perciò alla M. V., e con ogni ossequio la supplica a degnarsi di commetterne la rivisione a Chi meglio le pare, e piace, e l'avrà a grazia *ut Deus &c.*

U. J. D. D. Thomas Tagliatela Regius Professor revideat, & in scriptis referat. Die 30. mensis Decembris 1756.

NICOLAUS DE ROSA EPISCOP. PUT. CAP. MAJ.

S. R. M.

Suprascriptum Opus Typis dari posse censeo: Neapoli 23. Aprilis 1757.

Thomas Tagliatela Regius Sac. Theologiae Primarius Professor.

Die 4. Mensis Maj 1757.

Visto Rescripto Suae Regalis Majestatis sub die 3. currentis Mensis & anni, ac relatione U. J. D. D. Thomae Tagliatela de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine Praefatae Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma praesentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris, verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

CASTAGNOLA: GAETA: PORCINARI:

Illustri Marchio Danza Praeses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus, & Illustri Marchio Fraggianni non interfuit.

Reg. fol. 75.

Carulli.

Athanasius:

PRE-

P R E F A Z I O N E.



Vvegnache il *Diritto della Natura* si faccia a noi palese per mezzo del lume della *Ragione*, purnondimeno non effendo altro questa *Ragione*, che la Potenza, e la Forza, ch'è nell'Intelletto di raziocinare, o sia di argomentare, cioè, di dedurre una cosa dall'altra, un' vero dall'altro, una conseguenza da un' Principio, o sia da una Massima Generale, non dee perciò prendersi (come scrive il dottissimo *Muratori*, di cui son' le parole, e i sentimenti, co i quali ora mi spiego) per una tale Maestra innata nell'Uomo, proprio di cui sempre sia, subito che l'è rappresentato qualche Oggetto, il conoscere, e decidere, se l'abbia esso da dire vero, o falso, buono, o cattivo, bello, o brutto, o pure più buono, e più bello, che non è un'altro Oggetto. V'hà certamente dell'Umane Azioni, le quali non sì tosto verrebbero vedute da un' Fanciullo, o da un'Uomo, allevato soletto in un' Bosco, o in qualche prigione, che senz'altra fatica la Ragion' gli direbbe, esser' elle disordinate, biasimevoli, e cattive, come farebbe il mirare un'Uomo uccidere altro Uomo innocente, un' Figliuolo battere fieramente il Padre, il maledire Dio, di cui col lume della retta ragione si concepisce, ch' egli ci hà messi, e ci mantiene nel Mondo, il calunniare un' Servo dabbene, il rapire per forza la roba altrui, e cose simili. Lo stesso accade all'udire certi Assiomi infallibili, come farebbe, *Che il tutto è maggior' di una parte: Essere impossibile, che una cosa sia, e non sia nel medesimo tempo*, ed altri di questa fatta, i quali si riconoscono tosto per verissime, e certissime Proposizioni. Ma ordinariamente questa *Ragione* abbisogna di studio, affinche ci scuopra ciò, ch'è Bene, o Male, e ciò, che conviene all'Uomo, o disconviene. Ci dà ella zappe, badili, e picconi, per cavar' terreno, e giugnere a trovar' tesori; ma questi tesori non li troveremo mai, se non aggiugneremo a tali strumenti la fatica, ed opera nostra. Voglio dire, per iscoprire il Vero; guardarci dal Falso, ravvisare ciò, ch'è Buono, o Meglio per noi, sia per conto dell'Anima, o sia del Corpo, e ciò, ch'è, o men' Buono, o pure più Dannoso, ci vuole dell'applicazion' della mente, della *Riflessione*, e dell'esame: Ch'è quanto dire, usare con diligenza della *Ragione*, o sia del Raziocinio, combinando le buone Massime apprese co' i particolari. In questa maniera potrà apparire, se sia da eleggere, o non eleggere un' tale Oggetto, da fare, o non fare una tale Azione.

Or' Chiunque vuol' battere la via della sola *Riflessione*, per conos-

A

cere

scere le leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, intorno alle quali l'*Etica Naturale*, o sia il *Diritto della Natura* rigirasi, hà da fare un cammino lungo, e faticoso, e corre rischio di urtare in molti errori; Imperciòche concentrandosi l'Uomo in sè stesso, e meditando, ora sù'l Vero, ora sull'Onesto, ed ora sù'l Giusto, dovrà consumare de' mesi, e degli anni, per avvistar' tutto ciò, che il *Diritto della Natura* prescrive o vieta. Di alcune Operazioni Morali sì evidente è la Deformità, o la Bellezza, che basta vederle, per lodar' tosto le prime, e ripruovar' le seconde. Necessaria è *Riflessione* maggiore, per iscandagliare il Buono, ed il Cattivo dell'altre; E finalmente tanto è astrusa la *Moralità* di certe altre, che anc' i più Dotti son' divisi di parere, allorche prendono a determinare, se sieno lecite, od illecite, giuste, od ingiuste, essendo difficile lo stabilire una linea sempre sicura frà i limiti del Vizio, e della Virtù. Siasi (e lo confesso anc' io), che da ciò non siegua, che la *Ragione Umana* non abbia gran' polso, per giugnere a scorgere l'ordine, e'l disordine, la Virtù, e'l Vizio nelle sue, o nelle altrui operazioni. Infatti *Socrate* coll'andar solamente interrogando i Giovani, non punto esperti nelle Scienze, e delle stesse appena tinti, faceva, ch'eglino da per sè medesimi discoprissero il Vero, e'l Falso, il Buono, e'l Cattivo, il Bello, e il Brutto di moltissime cose, ed azioni. Se mercè della *Ragione* l'Uomo hà saputo, e sà truovare, riconoscere, e, per così dire, dissotterrare infinite verità, cagioni, virtù, relazioni de' Corpi pel sostentamento, pel comodo, e infino per la magnificenza della vita animale, e civile, se inventar' tante Arti, e tanti mirabili Artifici, se formare un' sì vasto Capitale di Scienze, Chi dirà, che non possa del pari collo stesso mezzo, ed ajuto ravvisar' tutto ciò, che costituisce ordinati, o disordinati i suoi proprj costumi? Vogliasi pur' cercare, e si truoverà.

Si truoverà, è verissimo: Ma è innegabile ancora, che l'Uomo nasca col pendio verso il male, nasca nello Stato dell'ignoranza, e nasca finalmente coll'avversione alla fatica, e colla propensione all'Ozio. Quindi primieramente avviene, che usino i Mortali una gran' disattenzione, e trascuraggine nel cercare, e ravvisare, qual sia la volontà di Dio espressa nel *Diritto della Natura* per quel, che concerne l'operare, e non operare in questa vita, ne qual via conduca alla vera Felicità, ne quali Azioni convengano, o disconvengano ad una Ragionevol' Creatura; Cioè, non considerano ciò, che sia Virtù, o Vizio, ne i premj, o i gastighi, che per lo più vanno congiunti anche in questa vita, e indubitatamente poi nell'altra, con essa Virtù, o con esso Vizio. Avviene inoltre, che ricevano, quando l'età è molto tenera, delle impressioni forti

forti , e gagliarde , o dal cattivo esempio altrui , o dall'educazione non buona , e difficilmente non contraggano de' pregiudizj per certe Massime ridicole , ispirate loro , o da' Domestici , o da' Maestri , o dall'uso del Paese . Avviene finalmente , che la inclinazione al male sovente li tiri fuor' di strada , inorpellando il vizio , e vestendo d'orrore , e di salvatichezza la virtù . Onde , senzache se ne accorgano , vanno ad urtar' nel Pecoreccio , e mentre credono , che col loro riflettere , e meditare abbiano scorso da capo a fondo il Regno vastissimo dell'*Etica Naturale* , e che sieno giunti alla perfetta cognizione del giusto , e dell' Onesto , si truovino involuppati fra le caligini di molti errori .

Così non succede però , quando la *Riflessione* della Mente viene assistita , ed ajutata da' soccorsi esterni , e quando la *Ragione* non medita , per rintracciare le Massime dell'Onestà , e della Giustizia Naturale , ma per indagare , se ciò , che Altri an' pensato , ed operato , sia , o no uniforme al *Diritto della Natura* . Con molta facilità si penetra in questo caso ne' ripostigli più reconditi della Morale , e con pochissimo travaglio si arriva alla cognizione del giusto , e dell' onesto ; Imperciocchè sempr'è costata , e costa maggior' fatica il ritrovare , che l'esaminar le cose , e le Massime già ritrovate .

Conobbe questa verità il rinomatissimo *Ugone Grozio* , e perciò ne' *Prolegomeni* al Trattato *de Jure Belli , & Pacis* non ommise di additare que' mezzi , per i quali agevolmente si possono apprendere i Dettami , e le Leggi del Diritto della Natura , e delle Genti . Quindi scrisse , che dopo le Sacre Scritture si debbano leggere gli Autori *Ebrei* , come quelli che più di ogn'altro an' saputo i costumi della lor' Nazione , la quale prima della venuta del Messia avanzò tutte l'altre nelle buone Massime della Morale . Soggiunse , che si abbiano per le mani i Filosofi antichi , e principalmente *Aristotele* , quantunque avesse questi errato nel circoscrivere i confini della Virtù . Aggiunse anco esser' necessaria la lettura degli Antichi Storici Greci , e Latini , ed utile lo Studio de' Poeti dell'una , e dell'altra Nazione . Disse parimente , che sarebbe moltissimo giovata la notizia de' Canoni de' Concilj , e del Diritto Canonico . Affermò altresì , che le Opere de' Santi Padri , farebbono profittevolissime a farci acquistare le vere Massime dell'*Etica Naturale* , e Cristiana . Scrisse inoltre , che dopo i Santi Padri si debbano leggere i Teologi *Scolastici* , come quelli , che sono forniti di uno ingegno elevato , e sottile , benchè per essere fioriti ne' tempi , ne' quali l'ignoranza delle più culte discipline crassava , non an' potuto dilucidare a dovere tutte le cose , degni perciò di compatimento , e di scusa . Tanto maggiormente , perchè *ubi in re morum consentiant, vix est, ut errent* . Conchiuse finalmente , doverli

4
 in trè Classi dividere i Professori della Scienza del Romano Diritto : Nella prima entrare coloro , i nomi , e l'industria de' quali è molto celebre nelle Pandette , e ne' Codici di *Teodosio* , e di *Giustiniano* , e nelle Novelle : Nella seconda quegli altri , che fiorirono da *Irnerio* in poi , come sono *Accursio* , e *Bartolo* , e i loro Seguaci ; Nella terza finalmente i Scolastici , che si son' rigitati colle loro sottigliezze intorno alle Leggi Romane , e gli Eruditi , i quali an' congiunto collo studio delle Leggi Civili Romane la cultura delle Lettere Umane . Protestò, che aveva egli deferito non poco all'autorità de' Primi , non già perch' erano stati pienamente intesi del Diritto della Natura , e delle Genti, ma perche *Et rationes saepe optimas suppeditant ad demonstrandum id, quod juris est Naturae , Et eidem juri neque minus Gentium juri testimonium saepe praebent*, e con questa protesta, siccome li dichiarò non inutili per l'acquisto della Scienza dell'*Etica* Naturale , così non volle farsi credere per Maestri irreprensibili dell'Onesto, e del Giusto. Ne poteva fare altrimenti , perche avendo egli medesimo dimostrato nel libro primo al capitolo 1. sotto il paragrafo undecimo del suo trattato *de Jure Belli, Et Pacis*, qual sia il vero Diritto della Natura, non potè a meno non riprovare la diffinizione di *Ulpiano*, il quale lo aveva reso agli Uomini comune, ed alle Bestie. Circo stanza, che da sè sola ci fa conoscere gli errori gravissimi, che presero i Giuriconsulti Romani nelle Massime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale . Come invero può seguir' la traccia della vera , e buona Morale , Chi affatto ignora , che voglia dire il Diritto della Natura ? Ne questo solo truovò *Ugone Grozio* in che riprendere i Giuriconsulti sudetti , ma li riprese ancora ne' *Prolegomeni* , perche *ipsi non minus , quam alii nomina haec (Juris Naturæ , & Gentium) saepe misceant, imo Et Jus Gentium saepe vocent id , quod quorundam dumtaxat Populorum est , nec tanquam ex condicito, sed quod alii aliorum imitatione , aut fortuito receberunt . Sed Et quæ verè Juris sunt Gentium, saepè tractant promiscue , Et indiscretè cum his , quæ juris sunt Romani , ut ex titulo de captivis , Et postliminio apparet .*

Maraviglia non è , se qualche volta i medesimi Giuriconsulti Idolatri diedero ottime ragioni , colle quali si può dimostrare ciò , che il Diritto della Natura commanda , o vieta : Imperciocchè furono essi allievi della *Stoica* Filosofia , e gli *Stoici* , quando le loro Massime si pigliano distaccate da' que' Principj , che insegnano (Principj erronei, ed empj, perche ammettono l'*Archèa* Universale, e la Materia fluida di *Eràclito*) appaiono, come scrive il *Buddeo* nella sua *Isagoge* , salutevoli , e giuste, anche perche l'*Archèa* Universale li portò a credere esistente tra gli Uomini una Società universale , o di Animo , o di Corpo . Volentieri Chi
 pre-

presuppone, ed hà per vera questa Società, colpisce qualche volta al segno, cioè, stabilisce certe Regole, che, considerate da sè sole, e senz'alcuna relazione al loro Principio, si uniformano a i dettami del Giusto, e dell'Onesto; Ma non per questo si può dire, che abbia una giusta idèa del Diritto della Natura, sì perche la sudetta Società Universale è una mera favola, come altrove si è detto (a), come perche le Massime, per essere intrinsecamente buone, devono dipendere da un' Principio veramente buono, stabile, e fermo, qual non è, ne fù mai quello della *Stoica* Filosofia. Conobbero questa verità gli antichi Ebrèi, e perciò caduti sotto il Signoraggio de' Romani, non vollero mai accettarne le leggi, anzi le mettevano in non cale, come attesta lo stesso Poeta *Giuvendale*, dicendo,

*Romanas autem soliti contemnere leges
Judaicum ediscunt, & servant, & metuunt jus
Tradidit arcano quodcumque volumine Moses.*

Sino a i tempi di *Cujacio* non vi era stato Interpretre, o Comentatore delle Leggi Romane, il quale avesse ardito di negare, che i Romani Giuriconsulti non avevano veramente creduto, che il Diritto della Natura fosse agli Uomini Comune, e alle Bestie. Talmente si diffuse questa sciocca opinione per le Provincie, al Romano Impero soggette, che anche dopo di averne esse scosso il giogo, pure la ritennero, come Massima incontrastabile, e certa. Quindi *Dagoberto Rè* di Francia, avendo voluto persuadere a i suoi Figliuoli la unione tra esso loro, non seppe di altra ragione valersi, che della legge, e Religion' Naturale, obbligante, come all'ora credevasi, non meno le Creature Ragionevoli, che le Irragionevoli. (b) *Vos autem, boni Filii, considerantes primam Naturae Religionem, cujus gratia etiam Bestias ligat, manete fratres.* Narra il Celeberrimo Presidente, ed Istoric, *Tuano*, che i Borgognoni compilarono un processo criminale contro de' Sorci, che infestavano le loro case, per poterli giudiziariamente punire (c), ed il *Tommaso de noxa Animalium* aggiugne (d), che i medesimi fecero altri processi contro delle *Locuste*, volgarmente *Grilli*, chiamate, ed il Padre *Le Brun* attesta, che il Magistrato di *Lione*, precedente sentenza, che interpose nel Secolo XV. dopo aver pienamente intesi gli Avvocati, da esso scelti, per difendere la causa de' Bruti, querelati dal Popolo per i tanti danni, che gli erano stati da' medesimi inferiti, procedè al di loro gastigo con molta severità,

e con

(a) Vedi la mia Dissertazione Apologetica dell'Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti part. 2. §. 1.

(b) *Aimoino lib. 4. Hist. capit. 30.*

(c) *Libr. 6. Histor.*

(d) *Capit. 27.*

è con molto rigore (a). Candidamente lo stesso *Cujacio* scrisse, che la definizione del Diritto Naturale, comune agli Uomini, e alle Bestie secondo il sentimento di *Ulpiano* nella *leg. 1. ff. de justit. & jure*, aveva obbligato gl'Interpetri, e Chiosatori a dire delle cose assai mostruose, e sconce, *Nihil foedius*, sono le di lui parole (b) *Scriptis Doctorum ad hunc titulum*. Ma perche l'ignorare, qual sia il vero Diritto della Natura, necessariamente porta con sè l'ignoranza delle vere Massime della Giustizia. Onde a torto si sarebbe tanto, e poi tanto ingrandito il merito degli antichi Giuriconsulti Romani Idolatri, perciò pose egli in campo il grande acume del suo ingegno, e niente ommise, per far' comparire tutt'altra la definizione sudetta. Questo suo sforzo però non potè indurre *Ugone Grozio* a tradire il suo sentimento: Meglio fatto stimò Costui il palesar' sinceramente di *Ulpiano* l'errore, che l'andarlo con isforzata interpretazione scusando. Forse per questo motivo ancora nel far' motto de' Dottori della Terza Classe, passò in silenzio il mentovato *Cujacio*, essendo stato questi ammirabile sì per la sua vastissima erudizione, greca, e latina, ma impegnato più tosto a palpare, e scusare gli errori massicci de' Giuriconsulti antichi, che ad indicarne i Sentimenti, e le Massime.

Passò poi lo stesso *Grozio* a parlare de' Dottori della seconda Classe, cioè di Coloro, che fiorirono da *Irnerio* in poi, e li trattò, come veramente furono, di poco versati nel *Gius Divino*, e nella Storia. La Barbarie de' tempi, ne' quali vissero, li obbligò tutti a delirare, perciòche non ebbero ritegno di regolare, e decidere le Controversie delle Successioni de' Regni, e de' Popoli colle Leggi Romane, e qualche volta ancora colla disposizione del *Gius Canonico*. Ebbero dell'attività, e della destrezza, per indagare la Natura del Buono, e dell'Equo, ma non ebbero i lumi necessarj, per intendere a dovere le Leggi delle Pandette, e del Codice, Quindi avvenne, che *saepe optimi sint condendi juris Auctores, etiam tunc cum conditi juris mali sunt Interpetres*, cioè, come, chiosando sè stesso, disse il medesimo *Grozio* nelle sue Note, *rectissimè tradent, quid sit juris, & si ad id malè applicent, & obtorto collo trahant veterum Jurisconsultorum loca, unde id colligunt*. Potrebbero però non essere inutili, e servir' di pruova per il moderno Diritto delle Genti, allorche fanno testimonianza di quelle Costumanze, o introdotte, o praticate ne' tempi loro, le quali l'hanno stabilito tra noi.

Fi-

(a) *L'Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses par le Pere le Brun*, ed il di lui Sommario dans le *Novuelles de la Republique des Lettres* del mese di Luglio dell'anno 1702. artic. 2. pag. 63. Vedi Gottfrido Mascovio nelle note ad *Pufendorf. de Jur. Natur. & Gent. libr. 2. cap. 3. n. 10.*

(b) *Comment. ad titulum Digestor. de Justit. & Jur. tom. 7. Edit. Neapol. pag. 13.*

Finalmente ragionò de i Giuriconsulti della Terza Classe, cioè degli *Scolastici*, e degli *Eruditi*, i quali si contengono fra i confini delle sole leggi Civili Romane, e colle interpretazioni loro, o non mai, od appena entrarono nell'esame del Diritto della Natura, a tutto il Genere Umano comune, e candidamente confessò, che le Opere loro sono quasi dell' intutto inutili per la Scienza dell'*Etica Naturale*. Confessione, che diede un' scacco matto a tutta l'antica Giurisprudenza Romana, mentre se fosse vero, che questa aveva seguite le tracce dell' Onesto, e Giusto, non potrebbe la Lettura degli'Interpetri, e *Scolastici*, ed *Eruditi*, che l' an' rischiarata a maraviglia, non essere di giovamento grandissimo a Chi vuol' fare acquisto della Scienza del Diritto della Natura, e delle Genti.

Ora il Barone di *Pufendorff*, siccome non seppe, ne volle approvare, quanto aveva Costui immaginato intorno al Diritto delle Genti, essendo in sentimento suo il Diritto delle Genti lo stesso, che il Diritto della Natura, e, come tale, indipendente da tutto ciò, che i Storici rapportano, essere stato da tutte, o quasi tutte le Nazioni praticato, così all'incontro riconobbe la diffinizione, che aveva data *Ulpiano*, del Gius Naturale, per insufficiente, e falsa. Per tale ancora la riconobbe l' *Eineccio* nel suo Prodotto intitolato *Elementa Juris Naturae, & Gentium*, quantunque avesse dell'impegno grandissimo, per sostenere il credito, e la fama de' Giuriconsulti Romani.

Ma qual'è quella verità, che non possa richiamarsi nel dubbio? *Ulrico Ubero*, celeberrimo Scrittore del *Diritto Pubblico*, avendo preso a male, che *Ulpiano* per la sua diffinizione del Gius della Natura comparisse ignorante delle Leggi Naturali, mosse ogni pietra nella sua *Economia Romana*, per iscagionarlo di macchia sì grave, e procurò di adattare altro senso alla diffinizione sudetta. Più oltre passò *Arrigo Cocceio*, Consigliero di Stato di S. M. *Prussiana*, e non solo obliquò le di lui parole, facendole significare quel, che gli venne in testa, ma scrisse ancora, che il vero Diritto della Natura si ritruovava ne' Responsi, e nelle Sentenze de' Giuriconsulti Romani, gli uni, e l'altre nelle nostre Pandette racchiusi. Lo seguì *Samuele* suo figlio, non sò, se meno ardito, o più accecato del Padre; E quantunque l' *Eineccio* per la grande obbligazione, che professava all'uno, ed all'altro, non avesse avuto lo spirito di ritrattare svelatamente il sentimento suo, pur nondimeno nel Proemio alle *Prelezioni* del Trattato *de Officio Hominis, & Civis* del Barone di *Pufendorff* si avanzò a dare alle Bestie, il volere, e 'l desiderare, vale a dire, un'Anima Spirituale, mentr' è proprio della volontà il desiderare, e la volontà non è, se non una delle Potenze dell' Anima Ragionevole, ch'è puro Spirito, e non già della Materia, e del Corpo. Il che se fosse vero, non avrebbe avuto gran torto *Ulpiano* di giudicare il Diritto della Natura

ra

ra esser' quello, che la Natura medesima aveva agli Uomini, ed alle Bestie insegnato . Prima dell' *Eineccio* anc' il *Magalotti* Fiorentino aveva già sostenuto , esser' l'Anima de' Bruti spirituale, e tra questi, e le Creature Ragionevoli passar' dell'Armonia , e della Società .

Evvi anche di più : Evvi , che il *Barbeyrac* , il *Buddeo*, e lo stesso *Eineccio* , Scrittori tutti Eterodosi del *Diritto Pubblico* , si scagliarono a più non posso contro della Morale de' Santi Padri , accagionandola di molti errori, e dichiarandola inutile per la Scienza del Diritto della Natura, e delle Genti . Si tentò parimente da questi, e da altri di diroccare l'Autorità , e la Fede de' Canoni degli stessi Concilj Generali , e per tal' effetto che non si pensò , che non si disse in pregiudizio della Cristiana Pietà? Scempio orribile ancora si fece de' nostri Teologi Scolastici , e del Diritto Canonico: In una parola, Canoni, Decretali, Opere de' Santi Padri , Libri de' Moralisti in sentimento de' Protestanti, che an' trattato in questi ultimi tempi del *Diritto Pubblico* , sono lacune impurissime, nelle quali invece dell'Onestà, e della Giustizia Naturale si bevono gli Errori, e le Massime eterogenee , ed empie . Dio Immortale ! Tant'osa, e tanto intraprende la Temerità degli Eretici, e la Perfidia de' Miscredenti? Possibile , che per mantenere in credito *Ulpiano* , e gli altri Giuriconsulti Idolatri non abbiano avuto, ne abbiano ribrezzo i Novatori, e Protestanti di mettere in lambicco i loro Cervelli, per trovar' maniera, come inorpellarne le scempiaggini, e gli errori, e sieno giunti, e giungano sin'anche a volerli far' credere Maestri irreprensibili della buona Morale , e trattandosi poi, o de' Concilj, che diffiniscono, o de' Padri, che insegnano, o de' Pontefici, che decidono, o de' Teologi, che illuminano, tutto in sentimento loro si hà da credere erroneo, tutto magagnato, e guasto? Possibile , che tanto prevalga in essi la libertà di pensare , che non si fan' Scrupolo, per addentare, e ridurre in brani la fama de' Teologi , la Santità de' Padri , l'autorità de' Pontefici , e la infallibilità de' Concilj Generali , o di obliquare i sensi , o di troncarne le parole , o di alterarne i periodi , o di corromperne la mente ?

Abbia la Giurisprudenza Romana i pregi suoi , sieno stati , e sieno *Scevola*, *Ulpiano*, *Paolo*, *Papiniano* , e gli altri Giuriconsulti antichi Uomini grandi , ed insigni nel Genere loro , Racchiudano le Pandette un' gruzzo di non poche savie leggi , no 'l contrasto nò , anzi l'approvo, e lo confesso anc'io. Ma non ecceda l'impegno della loro Difesa i limiti del Dovere ; Non si scusino, con palparne gli errori: Non si lodino, con esagerarne il merito: Questo eccesso è peggiore di quella Superstizione , che detestò tanto *Fulgosio* negli Avvocati del tempo suo, i quali , per seguir

re

re il sentimento delle Chioſe antiche , laſciavano in dietro la verità (a), e provoca la naufea agli ſteſſi Eterodoffi più culti . Scriveſi di *Gherardo Nood* , quel celeberrimo Giuriſconſulto Ollandefe , il quale per mezzo della Giuriſprudenza Romana ſi acquiſtò una rinnomanza grandiffima , e giunſe alle più alte Vette del Miniſtero , che (b) *Talem nimirum ſe praebebat Jurisconſultum , qui non abripi mentem paſſus eſſet nimia illa Antiquitatis admiratione ; quam Opinio praedjudicata temere parit , nec minus ſibi caviffet ab ea quidam deceptione , qua fit ; ut ſuam Quiſque artem ultra modum aeſtinet , ac extollat . Non dubitabat ille agnoſcere bona fide , ſi quos defectus , aut vitia obſervaret , tum in veteris Juris collectione a Triboniano , & Sociis concinnata , tum in ipſis Jurisconſultis vetuſtioribus , quorum fragmentis melior , & maxima pars illius Corporis conſtat . Viros magnos , quantum quiſquam alius , pro merito aeſtimabat , & laudabat , ſed non eo uſque ut totidem quaſi Deos ſibi fingeret , religioſo quodam cultu , ut multis ferè videtur venerandos . Anzi avendo egli nelle Opere fue ſcoperto , e confutato tra gli altri un'errore graviffimo di Ulpiano , ſi fè a dire così (c) *Praefagit mihi mens mea , fore quibus ea , quae hoc ſcripſi Capite , paſſim diſplicitura ſint , non aliam ob cauſam , quam quia exiſtimant , non coli ſatis comiter Majeſtatem Civilis Sapientiae , ſi quis vel in Tribonianum , vel Prudentum aliquem interdum cecidiſſe humani quidpiam autumet , non tam odio ductus eorum , aut novandi libidine , quam ratione , & ſtudio veritatis , ad quam omnes bonos colimare , fas , juſque eſt . Sed hi , velim res ſuas ſibi habeant , & ſi Diis placet , ſanctè tueantur errores veterum : Ego interim curabo , ne facile Superſtitioni donem artem pulcherrimam .**

Così hà ſcritto un' Moderno Giuriſconſulto Ollandefe , il quale non aveva del zelo per la Religione Cattolica Romana , e comunemente ſi ſà , qual ſia la Religione , che i Moderni Ollandefi profeſſano . Or' che deve dire un' Cattolico Romano , quando vede , che i Proteſtanti , e Novatori ſon' tutt' intenti a ſcuſare gli errori de' Giuriſconſulti Idolatri , e a decantarli per Prototipi delle vere Maſſime dell' Oneſto , e del Giuſto , e poi mettono a terra , e dichiarano erronea la Morale de' Santi Padri , le regole di ben' vivere inculcate da i Sacri Canoni , e la norma di ſfuggire

B

il

(a) Nella *leg. ſi ſolutum Cod. de obligat. & action. i. vi* , *Noſtis quanta ſit Auctoritas Gloſſatoris : Nam heri dixit Cynus , Gloſſam timendam propter praepſcriptam Idolatriam per Advocatos , ſignificans , quod ſicut Antiqui adorabant Idola pro Diis , ita Advocati adorant Gloſſatores pro Evangeliftis .*

(b) Giovanni Barbeyrach *in vita Gerardi Nood* .

(c) *Probabil. Juris libr. 1. cap. 9. in fin.*

il Male , e di seguire il Bene prescritta , e comandata da i Romani Pontefici ? Deve dire certamente , che questa sia una tracotanza la più esecranda, che mai , degna più tosto di esser' compianta a lagrime di sangue , che di destare ammirazione , e stupore .

Mia intenzion'è (se mi assiste Iddio colla sua Divina Grazia , e mi conserva la salute , e la vita) di dare tra pochi anni la Scienza del *Diritto Pubblico* , purgata da ogni errore, e coerente colla Morale da Dio rivelata nel vecchio , e nuovo Testamento . Ma perche alcuni punti abbisognano di matura, e lunga discussione , Onde il trattarli nel progresso dell'Opera riuscirebbe di nausea, e di fastidio a' Leggitori, perciò hò stimato di anticipare alcune *Dissertazioni* , come Preliminari di essa . Trè ne sono già uscite alla luce ; Rimane la quarta , ch' è questa , in cui mi hò prefisso di esaminare non solo qual sia il vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti*, ma ben' anche i mezzi, per i quali si ottiene più facilmente la Cognizione del giusto, e dell'Onesto. L'intralciarla nell'Opera sarebbe lo stesso, che interrompere il di lei corso, e fare un'Episodio lunghissimo contra le regole dell'Arte, e contra il moderno buon'gusto; Onde prima di mettermi in cammino , è stato necessario , che la dessi alla luce . Divisa ella è in trè Parti . Nell'una esamino in primo luogo , qual sia il vero *Diritto della Natura*. II. Qual sia il vero *Diritto delle Genti*. III. Se diafi un' altro *Diritto delle Genti*, che abbia avuta la sua Origine unicamente dell'Industria , e dalla Invenzione dell' Uomo. IV. Qual sia il *Diritto della Natura* in sentimento di *Ulpiano* , e degli altri Giuriconsulti Idolatri Romani. V. Quale in sentimento de' medesimi sia il *Diritto delle Genti*. VI. Come surse la insufficiente distinzione di *Diritto Naturale Primiero* , e *Secondario* , e di *Diritto delle Genti Primiero* , e *Secondario*. VII. Se l'Anima de' Bruti sia Spirituale , o nò . VIII. Se passi alcuna Società tra gli Uomini , e le Bestie . IX. Se i Bruti pensino , ed abbiano, o nò la volontà, e i desiderj di essa. X. Qual peso abbia la interpretazione di *Cujacio* , scusante la diffinizione di *Ulpiano*. XI. Se debba ammetterfi la Interpretazione di *Ulrico Ubero* , che volle anc'esso scusarla. XII. Finalmente che conto debba farfi della Interpretazione di *Arrigo Cocceio*. Nell'altra mi farò a ragionare de' mezzi, che possono condurci al più facile acquisto della Scienza del *Diritto della Natura*, e *delle Genti* , cioè del vecchio, e nuovo Testamento , degli Scrittori Ebrei , degli Storici , Oratori, e Poeti, de' Filosofi, de' Santi Padri, de' Canoni de' Concilj, del *Diritto Canonico*, de' Teologi Scolastici, e de' Dottori della Legge Civile . Nella Terza finalmente risponderò ad una obbiezione, che si è fatta, e si fa da i Giuriconsulti Protestanti, per mantenere in credito la Morale di *Ulpiano*, e degli altri Giurisperiti dell'antica Roma Pagana .

DEL

11

D E L V E R O
DIRITTO DELLA NATURA.
E DELLE GENTI
DISSERTAZIONE APOLOGETICA

P A R T E I.



Linio il Vecchio da una osservazione verissima, ch'egli fece a' tempi suoi, (e concorde in ciò ebbe anche *Plutarco* con lui) tirò appresso una conseguenza, non degna di un Filosofo, qual egli fù, o quale almeno si figurava di essere, cioè, osservò, aver' la Natura somministrato agli Uccelli, e a i Quadrupedi il loro natural vestito, a molti la loro abitazione, ad altri una vista acutissima, e forza, ed armi per la loro difesa, e tutti addottrinati in ciò, che riguarda la conservazione de' loro Individui, e la propagazione della loro Specie; laddove l' Uomo fa la sua comparsa nel Mondo senza vesti, privo di abitazione, disarmato, inferiore in vigoria di sensi a tante altre Creature, e quel, ch'è più, con una totale ignoranza. Il perche si avvisò egli, che la Natura avesse operato da Madre con tanti Animali, e da Matrigna coll' Uomo.

Falsa conseguenza, ingiusta accusa. L'Autor'della Natura Iddio con aver'dato all' Uomo la Mente, o sia l' Intelletto, e la Ragione, gli diede tutto. Mandisi un' Servo in lungo viaggio, senza somministrargli comodità alcuna, purchè il Padrone gli dia l'occorrente somma di danaro, Chi non vede, che in questo danaro gli dà, e cavalli, e sedia, e letto, e vitto per quanto richiede la durata del suo cammino? Lo stesso possiam dire del Divino Artefice: L'aver provveduto l' Uomo di quella mirabil forza, che chiamiamo Mente, Intendimento, Ragione, questo fù un' tacitamente dargli in mano una Chiave, per aprir' mille forzieri, dove stanno rinchiusi i tesori della Natura, e le Leggi santissime dell'onesto, e del giusto. Nulla di più occorre, per procacciare al mantenimento nostro non solo il bisognevole, ma fin' le delizie, e per menare una vita, che ci distingue nell'Operare da' Brutti. La Mente è a noi Pane, a noi Casa, e Vesti, a noi armi da difesa, ed a noi finalmente scorta, e guida, per non incef-

pare fra le spine del vizio, e degli errori, e per penetrare nel Regno bellissimo della virtù . Ο' διαφέρων λογισμῶ παντ' ἔχει, *Cuncta habet*, cui mens adest, lo confessò anche *Menandro*, Poeta Idolatra, e *Sofocle* nel suo *Aiace* aggiunse 'ΑΛΛ' οἱ φρονῦντες ἐν κρατῦσι πανταχῶ, *Sed mente quisquis praestat, imperium obtinet*. Da essa le Scienze, e le Arti, e la Serie sterminata di quelle Verità, e Notizie, tanto scientifiche, che pratiche, per cui quell'Uomo, nato cotanto ignorante, diviene, o può divenire in maravigliose forme dotto, ed accorto, e da essa ancora si scopre, e si manifesta quel Diritto della Natura (di cui ora intraprendo a ragionare), che rende le Creature ragionevoli quasi simili a Dio, perche le fa operare secondo i dettami dell'Onestà, e della Giustizia, e le incammina per il sentiero della vera Felicità, e del vero Bene. Onde non abbiamo motivo di querelarci di Dio, ma dobbiam' sempre colla faccia per terra ringraziarlo, e benedirlo.

Del vero Diritto della Natura :

§. I.

IL vero Diritto della Natura quello è, che riconosce per suo Autore, e Legislatore Iddio, il quale per mezzo del lume della retta Ragione manifesta, ed addita al Genere Umano ciò, che intrinsecamente è buono, per doverfi seguire (a), o intrinsecamente è malo, per doverfi abborrire (b). Quindi non a torto *Filone Ebreo* scrisse (c) Νόμος δὲ ἀψευδής ὁ ὀρθὸς λόγος, ἔχ' ὑπὸ τῷ δέῖνος, ἢ τῷ δέῖνος θυητῶ φθαρτός, οὐκ ἐν χαρπιδίοις ἢ στήλαις ἀψυχοῖς ἀλλ' ὑπ' αὐθανά του φύσεως ἀχοῖς φθαρτός ἐν αὐθανάτω διανοῖα τυπωτεῖς. *Lex mentiri nescia est recta Ratio, quae lex, non ab hoc, aut illo mortali mortalis, non in chartis, aut columnis examinim*

(a) *Origene*, le di cui parole in *Philocaliam* relatae sunt, e sono appunto le seguenti, Παρά δὲ πάντα λέγεται νόμος ὁ κατὰ τὰς κοῖνας ἐνοίας ἐνσπαρμένος τῇ ψυχῇ, καὶ ὡς ὀνομάζει ἡ γραφή ἐγγεγραμμένος τῇ καρδίᾳ λόγος, προστάτικός, μὲν ὡν ποιητῶν, ἀπαγορευτικός δὲ ὡν ἐ ποιητῶν. *Ad haec Lex illa quoque ratio dicitur, quae communiter omnium animis insita, Et, ut Scriptura loquitur, inscripta cordi facienda imperat, vetat quae fieri non licet.*

(b) *Persio Satyr. 5. vers. 96. ivi,*
Stat contra ratio, Et secretam gannit in aurem
Nec liceat facere id, quod quis vitiabit agendo :

(c) Nel Libro, intitolato *omnem virum bonum liberum esse :*

nimis exanimā , sed corrumpi nescia, quippe ab immortalī Natura insculpta in immortalī intellectu . E comeche fra tutte le Creature animate di questo Globo terracqueo il solo Uomo hà il lume della Ragione, ed egli solo giugne a conoscere , e a distinguere il vero dal falso , il giusto dall'ingiusto, e l'onesto dal turpe , perciò il Diritto Naturale non per altri fù fatto da Dio, che unicamente per lui . *νόμω μὲν γὰρ καὶ δικαίω*, disse *Plutarco* nella vita di *Catone* , *πρὸς ἀνθρώπους μόνου χρησται πεφύκαμεν* , *Lege, & Justitia adversus Homines tantum Natura utimur* . Quindi non può non essere dissonante , ed empio l'asserire, che il Diritto della Natura sia anc' alle Bestie comune . Verrebbe in questa maniera l'Uomo ad esser' pura materia, come i Bruti, ovvero i Bruti sarebbero forniti d'intelligenza , e di ragione, come l'Uomo. Proposizioni amendue , che direttamente vanno a distruggere ciò, che la Religion'Naturale , e molto più la Rivelata insegnano . Volentieri m'inoltrarei a recarne le pruove, se non ne fossero appieno persuasi anche coloro , che hanno intrapreso a scusare *Ulpiano*, che colla sua diffinizione a questa verità direttamente si oppose. Il Poeta *Esiòdo* non ostante, che fosse Idolatra, pure col nudo e semplice lume della Ragione giunse a conoscere , che il Diritto della Natura era stato dato solamente al Genere Umano, e perciò candidamente confessò, che i Bruti ne stavano di senza (a). Confessione, che approvarono tutti que' Filosofi antichi, i quali non concorsero nel strano sentimento di Coloro , i qual' insegnavano , che le Bestie avessero il Raziocinio al pari dell' Uomo .

Del vero Diritto delle Genti :

§. II.

PER Diritto delle Genti si è inteso , e s'intende oggi comunemente un' Diritto , che sia stato , e che sia a tutte le Nazioni comune . Or' que-

- (a) *Ober. & Dier. vers. 274. & sca. ivi*
Τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίωσ
Ἰχθυοσι γὰρ καὶ πρὸς καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς
Ἐσθίμεν ἀλλήλους . ἐπεὶ δὲ δίκη ἐστὶ μετ' αὐτῶν
Ἀνθρώποισι δ' ἔδωκε δίκην , ἣ πολλὸν ἀρίστη .
Namque hanc Hominibus legem posuit Saturnius ;
Piscibus quidem & Feris , & avibus volucris
Se mutud ut devorent , quandoquidem Justitia carent :
Hominibus autem dedit Justitiam , quæ multò optima est :

questo non è, ne puol'essere altro, che il Diritto della Natura, variante il nome, perche viene a variare l'Oggetto: Imperciòche, se da esso si prescinde, non v'è, ne vi è stato mai un' Gius, il quale sia stato noto, ed osservato da tutte le Popolazioni del Mondo.

Cristiano Tommasio, ed Altri opinarono, esservi state alcune Leggi positive Divine Universalì, promulgate da Dio nello Stato della Natura, e che per via di tradizione passarono da Padre a Figlio, e per lunghissimo tempo si mantennero immutabili, e ferme, ma questo pensiero si riduce ad una semplice opinione, ed opinione, che si fonda in debolissime congetture; Motivo per cui non hà più spaccio presso i medesimi Protestanti, ed oltre ad essere stata contraddetta dal *Buddeo*, siccome hò accennato altrove, (a), il medesimo *Tommasio* in altra opera sua non ne hà tenuto più conto,

Essendo necessario, per obbligare i Popoli, che il Legislatore abbia sopra di essi della giurisdizione, e dell' autorità, non poteva certamente alcun'altro stabilire un' Gius positivo, che fosse a tutte le Nazioni comune, se non quel Dio, ch'è Padrone assoluto dell'Universo. Quindi, se fosse certo, che Iddio dopo la caduta di *Adamo*, o almeno, quando si riempì di Abitatori la Terra, non ommise di promulgare certe leggi per il regolamento di tutto il Genere Umano, non potrebbe non ammettersi un' Diritto delle Genti, che fosse stato dal Naturale diverso. Ma ciò non seguì certamente, mentre non avrebbe intralasciato *Mosè* di riferirlo nella sua laconica, e verace Istoria della Creazione del Mondo; Onde i Precetti, che i Scrittori dell'Ebraismo, il *Seldeno*, *Ugone Grozio*, ed Altri Moderni an'figurato, che fossero stati dati da Dio ad *Adamo* dopo il peccato, ed a *Noè* dopo il Diluvio Universale, e che dall'uno, e dall'altro si tramandarono alla loro Posterità, non sono altro, che una di quelle moltissime Tradizioni popolari, che al Volgo degli Ebrei, troppo credulo, e superstizioso, piacque, oltre alle vere, e legittime, di appruovare senza l'appoggio di qualche autentico documento, e senza l' autorità di Testimonio sincrono, o quasi sincrono, che accertata l'avesse. Veggansi intorno a ciò la *Dissertazione* prima, e seconda dell' Erudito Giovanni Frischmuth *de Septem Noachi Praeceptis*, l'Osservazione terza dell'*Osandro* (b), e la terza *Dissertazione* Proemiale del *Cocceio*.

Or' quando si toglie Iddio da mezzo, il quale, come Padrone assoluto di tutto il Genere Umano, poteva promulgare un' gruzzo di Leggi positive-

(a) Vedi la mia Difesa Apologetica della *Morale de' Santi Padri* part. I. §. I.

(b) *Ad Hugonem Grotium de jur. Bell. & Pac. libr. I. cap. I. §. 16.*

positive Divine, ed obbligare tutte le Nazioni del Mondo all' osservanza di esse, non è, se non da Fernetico il pretendere, che vi fosse stato un' Gius positivo, chiamato il *Diritto delle Genti*, a tutte le Popolazioni comune. Chi invero potè vantare il dominio sopra tutto il Globo terraqueo, e riconoscere per suoi Vassalli gli Abitatori tutti dell'Europa, dell' Africa, dell'Asia, e dell'America?

Per la fermezza, e validità delle Leggi fà di mestiere, che vengano esse promulgate di Chi esercita il Sommo Impero, ovvero, che i Capi delle Famiglie, non avezzi ancora alla Società Civile, si radunino in forma di Concilio, e concordemente prescrivano tutto ciò, che sembra loro utile, e vantaggioso alla Tranquillità del Genere Umano. Senza presupporre, o un' Principe, che abbia già l'Imperio di tutto il Mondo, o la Unione de' Capi di tutte le Famiglie Umane raccolti in forma di Assemblea, o di Concilio Universale, vano è 'l pretendere, che vi sia un' Gius positivo, obbligante tutte, e cadauna Nazione del Mondo; Imperciòchè ne Legge si dà senza Legislatore, ne obbligazione di osservare, ed eseguire la legge, quando non è stata fatta da Coloro, che hanno la facoltà di costringere i riottosi alla osservanza di essa. Conobbero gli stessi Savj del Gentilesimo, e particolarmente i *Stoici* quest' innegabile verità, e perciò si figurarono essi, che tosto, che i Primi fra gli Uomini cominciarono a lasciare la vita selvaggia, avessero pensato a far quelle leggi, che prevalsero presso tutte, o quasi tutte le Nazioni del Mondo, e che costituiscono quel Gius, che *Diritto delle Genti* si appella. Vivamente *Marco Aurelio Antonino* Imperadore, fido Seguace, ed Allievo della Stoica Filosofia, l'espressè colle seguenti parole (a) *πέλος λογικῶν ζῶων, ἐπέδται τῷ τῆς πόλεως, καὶ πολιτείας τῆς πρεδβυτάτης λύγω, καὶ θεσμῶ* *Finis Animantium ratione utentium, sequi legem, ac normam Civitatis, ac Reipublicae omnium antiquissimae*; Norma, e Legge, disse, di quella Città, e Repubblica, ch'era stata la più antica di tutte, perche da quelle Teste, le quali furono le prime a spogliarsi de' costumi ferini, e da quei primi Capi di Famiglia, che radunati insieme pensarono a stabilire una unione tranquilla tra esso loro, credè egli, che si fossero fatti que' stabilimenti, che poi i Giurisconsulti Romani decantarono per Leggi delle Genti. Ma quest'Assemblea, e Concilio Universale è un mero sogno, siccome sogno ancor'è il figurarsi, che vi fosse stato un' Uomo, avente il Sommo Impero sopra tutte le Nazioni del Mondo, il quale avesse fatto delle leggi positive, che osservate in ogn' angolo della Terra vennero a costituire quel Gius delle Genti, che per

Se-

(a) *Libr. 2. de se ipso ad se ipsum* :

Se dunque il Diritto delle Genti , a tutte le Nazioni comune , non hà potuto sorgere, o dal comando di un' solo Principe universale, o dal consenso , e stabilimento di tutt' i Capi delle Famiglie , che componevano le tante , e varie Popolazioni di questa Terra , per necessaria illazione ne siegue , ch' esso non sia altro , che il *Diritto della Natura*, variante nel Nome , quando viene a variare l' Oggetto .

Disse *variante nel nome*, mentre nella sostanza è stato , e sarà sempre lo stesso ; Imperciòche qualunque Nazione si truova nel Mondo, non può negarsi, che sia un' Gruzzo di Creature ragionevoli, e, come tale avente il lume della Ragione , cioè la potenza , e la forza , ch' è nell' Intelletto umano , di raziocinare , o sia di argomentare , cioè , di dedurre una cosa dall' altra , un' vero dall' altro , ed una conseguenza da un' Principio , o sia da una Massima Generale . Or' siccome per mezzo del lume della Ragione ogn' Uomo particolare ravvisa i dettami del Giusto , e dell' Onesto , o sieno le Leggi Santissime del Diritto della Natura, così vengono a scoprirsi i medesimi da qualunque Nazione per lo stesso mezzo , essendo certissimo , che il lume della Ragione sia a tutte le Nazioni comune . Onde il *Diritto delle Genti* , cioè , quel Gius , ch' è comune a tutt' i Popoli , non è altro in sostanza , che il *Diritto della Natura* .

Varia però di nome , perche viene a variare l' Oggetto ; merchè quello , cioè il *Diritto della Natura* hà per oggetto il regolamento delle azioni di ciascheduno Individuo del Genere Umano , e questo , cioè , il *Diritto delle Genti* hà per oggetto il regolare le azioni degli Uomini per quel , che riguarda il vivere in tranquilla unione tra esso loro ; Onde giustamente si diffinisce , *jus Gentium est ipsum jus Naturale, vitae Hominis sociali , negotiisque societatis , atque integrarum Gentium applicatum* (a) .

Se dissi un' altro Diritto delle Genti, che abbia avuta la sua origine unicamente dall' industria , e dalla invenzione dell' Uomo ?

§ III.

Quando il *Diritto delle Genti* si prende nel proprio , e genuino suo senso , cioè , per quel Gius , che hà forza , e vigore in tutte le Nazioni del Mondo , e che da sè , e per sè obbliga sempre , ed im-

(a) Eineccio *Element. jur. Natur. & Gent. libr. I. cap. §. 21.*

immutabilmente ognuno ad osservarne le Leggi , non hà , ne può avere la sua origine dall'industria , ed invenzione dell'Uomo : Imperciòche tutto ciò , che dipende dal volere , e pensamento dell'Uomo , con variarfi la volontà di costui , può , anc'esso , renderfi mutabile , e vario; Il che distrugge la Bontà , e Santità intrinseca del vero Diritto delle Genti :

Oltrecche non si è dato mai un' Diritto delle Genti , stabilito , ed introdotto dagli Uomini , che avesse , o prima , o dopo la dispersione del Genere Umano obbligate le Nazioni tutte del Mondo a praticarne le Leggi ; Chiarissima n'è , ed evidente la pruova : Imperciòche a potere una, o più Leggi obbligare validamente gli Individui tutti della Schiatta Umana , necessaria cosa è , che Chi le fa , abbia diritto , e ragione di poterle fare , onde deve avere il libero esercizio del Sommo Impero sopra Coloro, per gli quali le promulga, o pure fa di mestiere, che i Capi delle Famiglie , gli quali vivono segregati nel Mondo , si uniscano insieme , e formino quelle Leggi , che stimano profittevoli alla quiete di esso loro , con espresso patto, che si abbiano a comunicare le Forze contro di Colui , che si mostra riottofo nell'osservarle . Or' le Storie antiche , e lo stesso Mosè , che scrisse il *Pentateuco* coll'assistenza del Divino lume , non solo non ci ragguagliano , che vi fosse stato un' Principe, il quale avesse avuto il dominio sopra tutte le Nazioni del Mondo , o che i Capi delle Famiglie prima, o dopo la dispersione del Genere Umano si fossero uniti , ed applicati a dare un' regolamento generale per i più importanti affari della Società , ma ben'anche ci accertano , che a tutt'altro pensarono fuor' , che a questo , e che i Regni , e l'Imperj furono separati , e distinti , e quel , ch'è più , ci assicurano , che la Maggior parte di essi ebbe la sua origine dall'invasione , e dalla forza , Circo stanza , che affatto esclude l'Unione di un'Assemblèa Generale di tutt'i Maggiorenti delle Famiglie , e delle Popolazioni del Mondo : Anzi Chi hà scritto in questi ultimi tempi dell'Origine della Società Civile , o sia dell'unione di più Famiglie in Corpo di Città , attesta , che le prime Città (benche non tutte) furono fabbricate per asilo de' Facinorosi, affinche dopo le prede fatte avessero avuto Costoro un ricovero , dove custodire la roba rubata , ed assicurare la propria vita contro della giusta vendetta degli Offesi , e Depredati . Onde hà dell'incredibile , che i Capi di tutte le Famiglie , disperse nello Stato Naturale per il vasto giro della Terra , avessero potuto unirsi insieme , e fare un' gius , che fosse di norma ad ogni Popolo , per viver' bene , e tranquillamente ne' suoi Paesi .

Ma se poi il *Diritto delle Genti* si piglia *impropriamente* , cioè per quel

quel costume , che cominciò in un' luogo , e tra due , o poche Città confinanti , e poi si diffuse col tratto del tempo per molte altre Nazioni, o perche queste andarono, come Colonie ad abitare in altri luoghi , ritenendo le Leggi , i Riti , e Costumi della Città matrice , o perche divennero suddite del medesimo Principe , il quale le obbligò all' osservanza delle Leggi , da lui fatte , o perche piacque alle medesime, vivendo nella loro indipendenza , di approvarle , e di eseguirle , in questo caso benissimo si può dare , e si dà un' *Diritto delle Genti* , il quale riconosca la sua origine dall' Industria , ed Invenzione umana , senza però che sia per sè stesso, ed intrinsecamente immutabile, e perpetuo, com'è quello , che niente differisce nella sostanza dal Diritto della Natura . In una delle sudette maniere dovette al riflettere del medesimo *Ei-neccio* nella Prefazione ad *Elementa Juris Germanici* accadere ciò , che *Strabone* riferisce de' *Celti* (a) , e de' *Francesi* (b) i quali si regolarono colle medesime leggi degli *Alemanni* .

Dissi senza però , che sia per sè stesso , ed intrinsecamente immutabile , e perpetuo , e lo dissi con ragione , mentre , quantunque non si possa frastornare ciò , ch'è nato dal consenso de' Popoli , o sia dall' Industria , ed Invenzione dell' Uomo , pur nondimeno questa immutabilità non è per sè stessa , cioè , intrinseca alla cosa ritruovata , e stabilita , com'è intrinseca quella , che deriva dal vero Diritto delle Genti , variante solo nel nome dal Diritto della Natura , ma estrinseca , e dipendente dalla volontà de' Popoli , e dall' arbitrio de' Regnanti ; Imperciò che concorrendo tutte le Parti Interessate ad abolire , o mutare una risoluzione , per secoli , e secoli approvata , ed ammessa , subito ella perde il suo vigore , e più non è quella , ch'era . Vaglia per esempio la division' de' *Dominj* , ond'è derivato il *meum* , e *tuum* , praticata per l'addietro , e tuttavia osservata da quasi tutte le Nazioni del Mondo. Sempreche in una Città , in una Provincia , e presso alcuni Popoli, questa divisione hà luogo , non può non esser' reo. Chi non contento del suo v' ad occupare l'altrui ; Ma se accade , che una intiera Nazione , o più Nazioni insieme risolvano di far' Cassa comune, come la fanno certi Popoli dell' America , i quali sono nello Spirituale , e nel Temporale go-

ver-

(a) *Geograph. lib. 7. τὰλλα τε παραπλησίως κ' μορφαῖς , κ' ἔθουσιν*
 κ' βίοις ὄντας , οἷος εἰρήκαμεν τὸς κιλτὸς *Cum aliis rebus , cum forma, mo-*
tibus , Ἔ videtur simillimos sibi esse Celtas , Germanosque omnes .

(b) *Geograph. lib. 4. κ' τῆ φύσει , κ' τοῖς πολιτεύμασιν ἰμφορίας εἶναι*
 κ' συγγένιας ἀλλήλοισ , Ἔ *Natura , Ἔ moribus vitaeque institutis* (*Ger-*
manos , Gallosque) *invicem esse simillimos .*

vernati dagli Esemplarissimi, e Dottissimi Padri della Compagnia di Gesù, all'ora questo Stabilimento delle Genti intorno alla divisione de' Dominj diventa un' nome vano, ed un'ombra senza Corpo. Così però non può dirsi del vero *Diritto delle Genti*: Ogni cosa, ch'esso prescrive, o vieta, sarà sempre intrinsecamente buona, o intrinsecamente mala, ancorche non vogliano i Popoli, ancorche commandino i Principi, che non si abbia per tale. Le Leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, ond'è composto il vero *Diritto delle Genti*, sono state, sono, e saranno sempre per loro stesse immutabili, e perpetue.

Quindi si conosce l'errore dell'*Einuccio*, il quale confondendo il vero *Diritto delle Genti* con quello, che impropriamente è tale, si avanzò a dire, che le prerogative degli Ambasciatori, dette *Legatorum jura*, si possano assai bene spiegare con i Dettami, e Leggi della Natura, senza riflettere, che mai può divenir' Legge di Natura quel, che ave avuto il suo essere dall'industria, ed invenzione umana. Non sapevano gli stessi antichi Romani per qual motivo gli Ambasciatori venendo in Roma si portavano dirittamente al Tempio di *Saturno*, e facevano scrivere i loro nomi a i Prefetti dell'Erario. Benche Alcuni stimassero, che ciò avveniva per il gius inviolabile della Ospitalità, pur nondimeno questo motivo non parve vero a *Plutarco* nel libro erudito, intitolato *Κεφαλαίων καταγραφή Ρωμαϊκά Quaestionum solutio: Quaestiones Romanae*, onde scrisse. *Διὰ τὴν δὲ οἱ προσβουοντες εἰς Ρώμην ὁ ποτενοῦν, ἐπὶ τὸν τῶ Κρόνου ναὸν βαδιζοντες, ἀπογράφονται πρὸς τὰς ἐπάρχους τοῦ ταμείου πότερον ὡς ξένου γενομένου, ἢ διὰ τὸ τοῖς ξένοις γαίροντος: ἢ ἢ τὸ τοῦ λυεταί τῆ ἱστορία. τὸ γὰρ παλαιὸν (ὡς εἴοικεν) οἱ ταμιαὶ ξένια τοῖς προσβουοισιν ἐπέμπον (ἐκαλεῖτο δὲ λαύτεια τὰ πεμπόμενα) ἢ νοσοῦτων ἐπεμέλοντο, ἢ τελευτήσαντας ἔταπτον ἐκ δημοσίου. νῦν δὲ ὑπὸ πλείστοις τῶν ἀφικνουμένων πρὸς βεῶν ἐκλείπεται τὸ τῆς δαπάνης, μένει δὲ ἐπὶ τὸ τοῖς ἐπάρχοις τῶ ταμείου προωτυγαίνειν διὰ τῆς ἀπογραφῆς, Cur Legati, undecumque Romam missi, ad Saturni aedem accedunt, ibique nomina sua dant Praefectis Aerarii? An hoc fit eo, quod Saturnus cum fuerit peregrinus, hospitibus gaudeat? Aut historia potius quaestionem solvit? Antiquitas enim ut apparet, Quaestores Legatis munera mittebant, quae lauteia dicebantur, aegrotantium curam suscipiebant, mortuisque funus ἐ publico faciebant. Nunc autem ob multitudinem Legatorum, qui veniunt, sumtu omisso id tamen servatur, ut Legati accedant Praefectos Aerarii, qui eorum nomina in tabulas referunt.* Lo spedire Ambasciatori fù un'ritrovato dell'accortezza, e della prudenza dell'Uomo, per potere intavolare le paci, e per ridurre a concordia due Popoli, e due Potenze fra di loro adizzate, e nemiche. Sino a tanto, che non venne da quasi tutte

le Nazioni approvato, si leggono de' tragici Esempi nelle Storie, che dimostrano il poco conto, che si fece di essi, e delle Repubbliche, e Principi, che l'inviarono; Ma quando concorsero colla loro approvazione, tacita, o espressa gli altri Popoli a garantirlo, le Persone degli Ambasciatori si resero riguardevoli a segno, che furono anche dalle stesse Genti barbare, ed incolte in somma venerazione tenuti (a). Ma non perche appoco appoco l'Introduzione degli Ambasciatori fù universalmente approvata, ed ammessa, perciò non è ella di Diritto positivo, e, come tale soggetta (se così piace a i Regi, ed alle Città libere) ad essere abolita, e spenta, In fatti da qualche Secolo in quà le Paci si sono trattate, e concluse indipendentemente dagli Ambasciatori delle Potenze, guerreggianti tra loro, e l'impiego di essi è tutt'altro oggi da quel, che fù nella sua prima Istituzione, ed Origine: Cambiamento, che non avrebbe potuto farsi, se non avesse avuto il suo principio dall'industria, ed invenzione Umana.

Qual sia il Diritto della Natura in sentimento di Ulpiano, e degli altri Giuriconsulti Romani Idolatri.

§. IV.

IN sentimento di Ulpiano, e degli altri Giuriconsulti Romani Idolatri il Diritto della Natura non è quello, che il Signore Iddio comunicò al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione, ma bensì tutto ciò, che gli Uomini hanno di comune colle Bestie, e le Bestie cogli Uomini. Gli Uomini, dico, ma riguardo alla parte materiale, o sia all'Appetito sensitivo, risvegliato in essi, e reso contumace, e riottofo per il peccato di Adamo, non già alla parte nobile, e ragionevole, ch'è l'Anima Umana. Non occorre l'andar' tergiversando questa Verità, confessata pur' troppo da tutti gl'Interpetri delle Leggi Romane sino a Cujacio, e dopo di lui confessata ancora da Ugone Grozio, dal Barone di Pufendorff, dall'Eineccio, e da altri Scrittori del Diritto Pubblico. Le parole, con cui quegli si spiegò, e per mezzo delle quali concepì la sua diffinizione, sono troppo evidenti, e chiare, e, come tali, escludono ogni interpretazione, ed ogni spiega, *Jus naturale est*, disse (b), *quod Natura omnia Animalia docuit. Nam jus illud non Humani Generis proprium*

(a) Totila presso Procopio *libr. 3. Gothic.* *ivi. πᾶσι μὲν, ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἄπειν, νόμος βαρβάρων, τὸ χρῆμα τῶν πρεσβέων σέβειν, omnibus, ut generatim loquar, Barbaris mos est Legatos venerari;*

(b) *Leg. 1. ff. de Justit. Et Jure.*

prium, sed omnium Animalium, quae in Terra, quae in Mari nascuntur; Avium quoque commune est.

Ma, quando anche potessero essere d'interpretazione capaci, scrissi nella mia Dissertazione dell' *Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti*, che doveva questa Interpretazione regularsi dal considerare, che *Ulpiano*, e gli altri Giurisconsulti Romani erano stati della Setta *Stoica*, avevano professata la falsa Religione del Gentilefimo, ed avevano nudrito un' Odio vatiniano, e novercale contro della Fede di *Gesù Cristo* (a). Gli *Stoici*, non è, che avessero creduto, che gli Uomini erano nati, come le Bestie, ma essendo soliti i Giurisconsulti di questa Setta di ricedere dal sentimento de' loro Maestri, per adattarsi all'interesse dello Stato, e non essendo l'Origine del Genere Umano, come i *Stoici* l'insegnavano, uniforme al Regolamento Civile, perche intronizzavano il Fato nel Mondo, e con esso toglievano la libertà dell'arbitrio alle Creature Ragionevoli, siccome ha dimostrato chiaramente il *Buddeo de erroribus Stoicorum in Philosophia Morali* (b), ed in altre Opere ancora (c), Onde non potevano giustamente i Principi gastigare i Delinquenti, perche questi da interna necessità costretti non potevano non essere facinorosi, Opinione sempr'esosa a' Regnanti, e sempre Madre feconda di tragiche conseguenze, perciò essi, posta questa da parte, si appigliarono a quella di *Anassimandro*, già ricevuta, ed appruovata in Roma, siccome coll'autorità di *Orazio Flacco*, e di *Cicerone*, i quali insegnato avevano, che una stessa origine era stata quella degli Uomini, e delle Bestie, e che gli uni, e l'altre avevano osservato da principio lo stesso tenore di vita, dimostrai nella stessa mia Dissertazione dell' *Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti*.

Ne sò, come si debba, e si possa altrimenti pensare, una volta, che il medesimo *Ulpiano* nella *Leg. 38. §. 1. Et 2. ff. de Aedilit. Edict.* agguagliò a i Giumenti gli Schiavi, e tanto il Bestiame, quanto i Servi furono compresi sotto una stessa disposizione di Legge (d), anc' in sentimento degli altri Giurisconsulti Romani, e particolarmente di *Gajo*, le di cui parole son' queste (e). *Lex Aquilia Servis nostris exaequat Quadrupedes.*

(a) *Part. 3. §. 3.*

(b) *§. 8. Et sequent.*

(c) *In Analect. Histor. Philosoph. pag. 164. Et seq. e nella Storia del Testamento Vecchio period. 1. sect. 2. §. 8.*

(d) *Leg. 27. §. 3. ff. ad Leg. Aquilianam.*

(e) *Leg. 2. §. ultimo ff. ad Leg. Aquilianam.*

pedes , quae pecudum numero sunt , & gregatim habentur , velati oves , caprae , equi , boves , muli , asini ; Ed è innegabile, che i Romani antichi si fossero serviti de' loro Schiavi , come di tanti Asini , e Giumenti , perche *Luciano* , testimonio di veduta , chiaramente l'attesta (a). Or' che strano modo di filosofare sarebbe stato mai codesto ? La Schiavitù rende (è vero) un' Uomo assai meno pregevole di Chi vive in libertà , e nella sua propria Patria , ma è vero ancora , che non lo spogli del suo essere , cioè , della Natura Umana , e del lume della Ragione . Per qual motivo adunque paragonarlo alle Bestie , e degradarlo fino alla condizione vilissima , e sporchissima de' Giumenti , e degli Asini ? Il motivo fù appunto quello , che stà nella diffinizione del Gius Naturale espresso; Imperciocchè , non potendo gli Schiavi goder' del beneficio delle Leggi Civili Romane , riguardantino il favore, e comodo degl'Ingenui , e Cittadini , e credendo all'incontro *Ulpiano* , e gli altri Giuriconsulti Idolatri , che il Diritto Naturale fosse così ad essi , come alle bestie comune , li considerarono perciò sotto quelle leggi , per le quali non vi è tra gli uni , e l'altre differenza alcuna , e seguentemente queste a quelli , e quelli a queste paragonarono .

Aggiungasi , che *Costantino* il Grande Imperadore non così tosto si dichiarò a favore della Religion' Cristiana , che *Lattanzio Firmiano* cacciò alla luce le sue *Istituzioni Divine* , e con queste il libro *de Justitia* , con cui fece conoscere , che i Legislatori , e Giuriconsulti Romani , come privi della Religione del vero Dio , non avevano affatto potuto conoscere i veri Dettami del Giusto , e dell'Onesto. Non ostante , che in molto credito all'ora fosse il Diritto de' Romani , pure Alcuno non vi fù , che avesse ardito di rintuzzarlo , e facilmente avrebbe potuto rintuzzarlo , se veramente que' Prototipi delle Leggi Civili avessero avvistate le vere Leggi della Natura , e sù di esse avessero fondate le loro sentenze . Che impegno non ebbero ancora i Savj del Gentilefimo , per esimere la loro falsa Religione dalle giuste accuse , che facevano i Cristiani contro delle Massime insegnate da questa , e contro della vita corrotta , e rilasciata de' loro Numi ? E pure si sà , che non ebbero lo Spirito , o di appigliarsi a quelle

(a) *In Cynico*, ivi , ὑμεῖς οἱ τοῖς ἀνθρώποις ἄτε ὑποζυγίοις χρῆσθε . κελύετε δὲ αὐτοὺς ὡς περ ἄμαξας τὰς κλίνας τοῖς τρακῆλοις ἄγειν αὐτοὶ δὲ ἄνω κατὰλειστε τρυφῶντες , καὶ ἐκεῖθεν ὡς περ ὄνους ἠνιοχοῖτε τοὺς ἀνθρώπους , ταύτην ἀλλὰ μὴ ταύτην τρεπεῖσθαι κελεύοντες , Vos , qui Hominihus , tanquam Jumentis utimini ; Nam eos jubetis ledticas tanquam currus in cervicibus ferre , ipsi vero in sublimi residetis delicati , atque illinc , ut asinos , Homines aurigamini , imperantes , ut hac , non illac eant .

quelle regole del giusto, e dell'onesto, che avevano stabilite i Giuriconsulti, e Legislatori Idolatri, o di avvalersi delle Opinioni de' Stoici, che avevano dato lo Spirito, e l'Essere alla Giurisprudenza Romana. La Filosofia, che portarono avanti, e con cui credettero di potersi scagionare degli errori di Morale, e di Dogma, che loro s'imputavano da Cristiani, fù la *Platonica*, siccome l'accerta l'Erudito *Mosheimio* nella sua Dissertazione *de turbata per Platonicos Ecclesia*: Ond'è troppo chiaro, che *Ulpiano*, e la Schiera tutta degli altri Giuriconsulti Idolatri non conobbero mai qual fosse l'*Etica Naturale*, o sia, il vero *Diritto della Natura*.

Ed infatti, se conosciuta l'avessero, non avrebbero gastigato, e ricolmato d'infamia il marito, che non prendeva vendetta della moglie adultera, e molto meno l'Erede, che lasciava in pace Chi aveva il Testatore Ucciso. Si sarebbero avveduti ancora, che non era uniforme a i Dettami dell'Onestà l'uso delle Concubine, e molto più l'averne molte nel medesimo tempo, senzacche queste, essendo Liberte, avessero potuto dipartirsi dagli amplessi de' loro Padroni, e contrarre con altro legittimo matrimonio. Avrebbero altresì ravvisato, che il Vincolo Conjugale sia insolubile per sua natura, e che i Divorzj, da essi ammessi, erano contrarj al Diritto della Natura. Non avrebbero parimente fatte servir' le pene de' rei per solazzo de' Spettatori, i quali nel combattimento de' Condannati *ad Bestias* godevano, e tripudiavano nello scempio della Carne Umana, e molto meno avrebbero in certi casi scusata, ed in certi altri lodata la Morte volontaria, perche ripugna alle leggi naturali, che uno si compiaccia dello scempio altrui, o che si affretti colle mani sue la morte. Sarebbono stati guardigni, e trattenuti nell'accordare il matrimonio agli Eunuchi, ed a tutti coloro, che per difetto organico, o volontario erano inabili a procreare la prole, mentre non permette, anzi vieta il Diritto della Natura, che prenda moglie Chi non è atto a generare de' figli. Finalmente non avrebbero garentite le Usure, la frequenza de' Giuramenti, la frode ne' contratti di affitto, e della Compera, e Vendita, il giudicare il Padre nella causa del figlio, ed il figlio nella causa del Padre, ed il portare alla Divinità per mezzo di una mostruosa *Apoteosi* gl'Imperadori, ed Imperadrici Romane, Mostri tutti di crudeltà, di avarizia, e di libidine, essendo tutte queste cose, ed altre, che ometto per brevità (ma sono state da mè dimostrate nella terza parte dell'*Apologetica difesa della Morale de' Santi Padri*, e nella Dissertazione *dell'Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti*) contrarie al lume della Ragione, e seguentemente contrarie alle leggi santissime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Onde non è da negarsi, che *Ulpiano*

piano , e gli altri Giurisperiti Romani ebbero per leggi naturali , non già le regole dell' *Etica Naturale* , a noi manifestate per mezzo del lume della retta Ragione , ma le inclinazioni dell' *Umana Natura* corrotta , le quali poco , o niente differiscono dagli *Istinti naturali de' Brutti* , e perciò diffinirono essi , che il *Diritto della Natura* fosse agli *Uomini* , e alle *Bestie* comune .

Qual sia il Diritto delle Genti in sentimento di Ulpiano , e degli altri Giurisperiti Romani Idolatri .

§. V.

NON si sognò mai *Ulpiano* , mai i *Giurisperiti Romani* di prendere il *Diritto delle Genti* nel suo proprio , e genuino senso , cioè , per quel *Diritto* , che niente nella sostanza differisce dal *Vero Diritto della Natura* , ma per quel *Gius* , che impropriamente *delle Genti* si chiama , perchè ebbe la sua Origine dalla volontà dell' *Uomo* , ne fù nel suo nascimento universale , ma proprio di pochi Paesi , donde appoco appoco si andò poi per altri Luoghi , e Nazioni dilatando . Le parole , con cui si spiegò il *Primo* , e gli *Esempi* , de' quali si avvalsero i *Secondi* , per metterlo in chiaro , hanno una evidenza tale , che ogni dubbiezza , ed esitazione escludono , *Jus Gentium est* , disse *Ulpiano* (a) , *quo Gentes Humanæ utuntur , quod a Naturali recedere facile intelligere licet , quia illud omnibus Animalibus , hoc solis Hominibus inter se commune est* . Il *Diritto* adunque delle *Genti* in sentimento di *Costui* , e degli altri *Giurisperiti Romani* , è quello , che si allontana , e non ha niente che fare col *Diritto della Natura* , *quod a Naturali recedere facile intelligere licet* , e per conseguente non è , ne può esser quello , che nella sostanza è lo stesso , che questo .

Confermasi questa verità dagli *Esempi* , che recarono essi , per indicare qual fosse il *Diritto delle Genti* , di cui aveva *Ulpiano* parlato . Il primo è quello , che *Ulpiano* medesimo registrò sotto il medesimo titolo , quando disse (b) *Manumissiones quoque Juris Gentium sunt : Est autem manumissio de manu datio : Nam quamdiu quis in servitute est , manui , & potestati suppositus est , & manumissus liberatur potestate : Quæ res a jure Gentium originem sumit , utpotè cum jure Naturali omnes Homines liberi nascerentur , nec esset nota manumissio , cum servitus esset incognita* .

(a) *Leg. 1. ff. Justit. & Jur.*

(b) *Leg. 4. ff. de Justit. & Jur.*

cognita ; Sed posteaquam jure Gentium seruitus invasit , secutum est beneficium manumissionis , & cum ano Nataraali nomine Homines appellarentur , Jure Gentium tria Genera esse coeperunt , Liberi , & iis Contrarium Servi , & tertium Genus Libertini , qui desiderant esse Servi . Se la Manomissione de' Schiavi ebbe la sua origine dalla volontà de' Popoli , i quali potevano , e non potevano dar' la libertà a Coloro , ch'erano stati presi in guerra , e potrebbero oggi abolirla , e dar' altro Sistema intorno a i debellati , e vinti , siccome già l' an' dato quasi tutte le Potenze Europee Cristiane , le quali non hanno più in conto di Schiavi que' Cristiani , che restano in balia de' Vincitori , ma li riguardano , come semplici Prigionieri di guerra , e , se questo Stabilimento è uno di quei , che dal Gius delle Genti a tenore della definizione di *Ulpiano* dipende , è più , che certo , certissimo , che Costui , e gli altri Giuriconsulti Romani non riconobbero altro Diritto delle Genti , se non quello , che introdusse , e truovò l'invenzione dell' Uomo .

Il secondo Esempio fù allegato dal Giuriconsulto *Ermogeniano* , il quale disse (a) *Ex hoc jure Gentium introducta sunt Bella* . Hà preteso *Tommaso Obbes* , che gli Uomini nascano inimici l'uno dell'altro , e perciò lo Stato Naturale sia il vero Stato delle risse , e delle discordie . Ma oltrech'egli non ave amMESSA alcuna intrinseca Moralità del Bene , e del Male , e si è riso dell'Onestà , e della Giustizia Naturale , onde hà prese per leggi naturali le inclinazioni della Natura Umana Corrotta , le quali poco , o niente differiscono dagl'Istinti naturali delle Bestie , questo suo sentimento è stato impugnato da quasi tutt' i Scrittori della sua medesima Nazione , e molto più dal Barone di *Pufendorf* . La Guerra non è stata certamente comandata , o voluta dal vero Diritto della Natura , ch'è proprio , e solo dell'Uomo , comunicatogli da Dio per mezzo del lume della retta ragione , ma bensì introdotta , ed inventata dall'Uomo , per dar' pabolo alla sua libidine , o alla sua avarizia , o alla sua ambiziosa superbia (b) . Onde potrebbero benissimo le Nazioni tutte render-

D

la

(a) *Leg. 5. ff. de Justitia , & Jure*

(b) *Plutarco de Stoicorum Enarrationibus Contradictionibus* ivi , εδειξεν γαρ φησιν ανθρωποις πολεμος ανευ κακίας . αλλά τον μιν φιληδονια , τον δε πλεονεξια , τον δε φιλοδοξια η η φιλαρχια συρρηγνυσι , *Nullum inter Homines Bellum non ex vitio nascitur , Aliud ex voluptatum cupiditate , Aliud ex avaritia , Aliud ex honorum , aut Imperii nimio studio conflatur* . *Filone Ebreo ad Decalogum* , ivi , χρημάτων ερος , η γυναικός , η δόξης , η προς αιδης των ηδονών απεργαζομένων , άραγε μικρών κ' των των χών

la un' nome vano , ed un'Ente Chimerico , se si risolvessero di proposito a fare il loro dovere , e a seguire i Dettami dell'Onestà , e della Giustizia Naturale , εἰ γὰρ ἅπαντες , avvalora il mio sentimento il gran Dotto- re della Chiesa Greca San' GianGrisostomo (a) , ἡγάπων , καὶ ἡγαπῶντο ἕδεν ἂν ἠδίχθησαν ἕδεις , ἀλλὰ καὶ Φόνοι καὶ μαχαι καὶ πόλεμοι , καὶ στάσεις καὶ ἀρπαγαὶ καὶ πλεονεξίαι , καὶ πάντα ἂν ἐκποδῶν ἐγεγόνει τὰ πονηρά , Nam si mutuo se diligerent Homines , Nemo alterum afficeret injuria , procul essent caedes , & pugnae , & bella , & seditiones , & rapinae , & defraudationes , & quidquid est malorum .

Lo stesso Ermogeniano ne diede altri, allorché soggiunse dopo le accennate parole , *discretae Gentes , Regna condita , Dominia distincta , Agris termini positi , Aedificia collata , Commercia , Emptiones , Venditiones , Locationes , Conduktiones , Obligationes institutae , exceptis quibusdam , quae jure Civili introductae sunt* . Chi invero può mettere in controversia , che il Sommo Impero , per cui sursero , e Repubbliche , e Monarchie , che la division' de' dominj , e la confinazione de' campi , che le Fabbriche degli Edificj , e l'una a canto all' altra , che i Commercj , le Compere , e Vendite , ed i Contratti di Affitto , e che finalmente la maniera , come possa , e debba uno validamente obbligarsi , non sieno cose tutte , le quali riconoscano il loro essere dalla invenzione Umana , e che potrebbero non esistere , o potrebbero mutarsi , se gli Uomini dapprincipio avessero diversamente pensato , o i Popoli , e Principi , che l'hanno approvate , ed ammesse , fossero concordi nell'abolirle , e nel pensarne

ne

χόντων αἴτιος γίνεται κακῶν , εἰ διὰ τῆτο συγγένειαι μὲν ἀλλοτριούνται τὸν φυσικὴν εὐνοίαν μεταρροζόμεναι πρὸς ἀνήκεστον ἔχτραν . χωραὶ δὲ μεγάλαι καὶ πολυάνθρωποι στάσεις ἐμφυλίους ἐρημῶνται , γῆ δὲ καὶ θάλαττα πληρῶνται τῶν καινεργημένων αἰε συμφορῶν , ναυμαχίαις καὶ πεζαῖς στραπαῖς οἱ γὰρ ἐλλήνων καὶ βαρβάρων πρὸς τε ἑαυτὸς καὶ πρὸ ἀλλήλων τραγωδητέες πόλεμοι πάντες ἀπὸ μιᾶς πηγῆς ἐρρύθησαν ἐπιθυμίας ἢ χρημάτων ἢ δόξης ἢ ἡδονῆς , *Pecuniarum amor , aut Foeminae , aut gloriae , aut alicujus demum rei , quae voluptatem pariat an parvorum dumtaxat , & vulgarium malorum causa est? Ob hoc alienantur a cognatis cognati naturali benevolentia in odium insanabile mutata : Regiones autem magnae , & foecundae Populorum Civilibus vastantur discordiis , tum verò Terra , & Mare implentur calamitatibus assiduis per pedestres , navalesque Acies . Nam Bella illa Graecorum , Barbarorumque aut inter se , aut horum in illos , etiam tragoeidiis decantata , ab uno fluxere cupiditatis , sive illa divitiarum , sive gloriae , sive voluptatum fuit .*

(a) I. Corint. XIII. 3.

ne altre di nuovo? Meglio poi si farebbe forse il mentovato Giurisperito spiegato a rispetto della separazion' delle Genti, se avesse avuto per le mani il *Pentateuco*, il quale ci fa sapere, che contra lor' voglia i Capi delle Famiglie si dovettero separare dopo la Confusion' delle Lingue nella Torre di Babilonia, perche Iddio ordinò, e volle così. Onde la prima dispersione del Genere Umano dopo il Diluvio Universale, per cui le Genti si cominciarono a disunire, non ebbe la sua Origine dal Diritto delle Genti, introdotto dall'industria, e prudenza umana, ma da un' Miracolo, che operò il Supremo Facitore del Tutto. Così deve credere Ogn'uno, che hà lume di Fede, e, che non vuol' delirare in pregiudizio della sua eterna salute.

Aggiungasi, che ciò, che dipende dalla Volontà dell'Uomo, o dalle inclinazioni della Natura Umana corrotta, si può tutto frastornare, e mutare, o almeno correggere, ed emendare in parte da Chi esercita il Sommo Impero in questo Mondo sopra le Creature Ragionevoli; All' incontro tutto ciò, che prescrive, o vieta il *Diritto della Natura*, o quel *Diritto delle Genti*, che varia solamente nel nome, e non già nella sostanza dal *Diritto della Natura*, non è affatto ad alcuna mutazione soggetto (a). Fù tale nella prima Creazione del Mondo, Tal' è stato fino a' tempi nostri, e Tale sarà per tutto il giro de' Secoli. Principi, Republiche, Pontefici, Imperadori, e tutte le Nazioni insieme, e fin'anche il medesimo Dio non potranno mai fare, che diventi intrinsecamente buono ciò, che intrinsecament'è malo, o che l'uno si muti nell'altro, e l'altro nell'uno, siccome con molta profondità di erudizione, e di dottrina hà dimostrato il sottilissimo *Cudovort* nella sua *Dissertazione de aeternis justis, & injustis notionibus*. Quindi Chi asserisce, che possa l'Autorità Civile de' Regnanti mutare in tutto, o in parte il *Diritto della Natura, e delle Genti*, o egli non conosce, ne ammette, che vi sia un' Diritto immutabile, ed eterno, comunicato all'Uomo, ed a tutte le Nazioni Umane per mezzo del lume della retta Ragione, o egli prende per Diritto della Natura le inclinazioni dell' Umana Natura corrotta, ed i moti della Concupiscenza, per i quali l'Uomo si rende simile alle Bestie, o assai peggiore di esse, e per Diritto delle Genti quell'altro, che hà avuta la sua Origine dalla Volontà Umana, e che tale impropriamente si appella. Or'egli è certo, che *Ulpiano*, e gli altri Giurisperiti Romani

D 2

vollero,

(a) Andronico Rodiotto, *κατ' ανθρωποις τοις τε ορθως, κ' υγιως εχουσιν, εστι δικαιον αιωνιον, ο φυσικον λεγεται, Apud Homines recta, sanaque mente praeditos immutabile est jus illud Naturae quod dicitur.*

vollero , che il Gius Civile, o sia la Podestà Legislativa degl'Imperadori Romani potesse in parte mutare il Diritto della Natura , e delle Genti, avendo perciò diffinito il Gius Civile nella maniera, che siegue (a) *Jus Civile est , quod neque in totum a Naturali , vel Gentium recedit , neque per omnia ei servit : Itaque cum aliquid addimus , vel detrahimus juri communi , jus proprium, idest , Civile effecimus* . Dunque Ulpiano , e gli altri Giuriconsulti Romani ebbero in conto di Leggi Naturali le inclinazioni dell'Umana Natura Corrotta , e non conobbero altro *Diritto Delle Genti* , se non quello , ch'ebbe il suo essere dall'industria , e dalla invenzione dell'Uomo .

Ma quì certi Moderni Interpreti alzano le grida fino al Cielo , ed esclamano, dicendo, come *Ulpiano*, e Compagni non ammisero altre leggi delle Genti , che quelle solamente , ch'erano state fatte dalle Nazioni del Mondo, quando immediatamente dopo la di lui diffinizione del Gius delle Genti, soggiunse Pomponio (b) *Veluti erga Deum Religio, ut parentibus, & patrie pareamus ?* La Religione verso Dio, e l'ossequio dovuto a' Genitori non hanno certamente avuto il loro principio dall' industria , ed invenzione dell'Uomo, ma bensì da quel Diritto delle Genti, che differisce nel solo nome dal vero Diritto della Natura , a tutte le Nazioni Comune . Come i sudetti Giuriconsulti poterono ignorare qual fosse il vero Diritto della Natura, e delle Genti, quando il Giuriconsulto *Florentino* immediatamente dopo Pomponio soggiunse (c), *Ut vim atque injuriam propulsemus : Nam jure hoc (Gentium) evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit , jure fecisse existimetur ; Et cum inter nos cognationem quandam Natura constituit , consequens est , Hominem Homini insidiari nefas esse ?* La difesa della vita , ed il resistere alla forza colla forza , è uno de' dettami del vero Gius delle Genti , cioè di quel Diritto, che nella sostanza non differisce affatto dal Naturale, ed è a tutto il Genere Umano Comune .

Adagio , adagio : Questi Testi appunto confermano maggiormente quel , che hò detto poc'anzi , cioè , aver' errato stranissimamente i Giuriconsulti Romani Idolatri nella cognizione dal vero *Diritto della Natura* , e delle Genti , e la ragion' è chiara , perch' essi riportarono la Religione verso Dio , l' ossequio dovuto da' Figli a' Genitori , e la difesa della propria vita a quel Gius delle Genti , che impropriamente tale si appella , e che riconosce la sua Origine dall' industria , ed invenzione dell'.

(a) *Leg. 6. ff. de Justit. & Jure*

(b) *Leg. 2. ff. de Justitia, & Jure .*

(c) *Leg. 3. ff. de Justitia , & Jure :*

dell' Uomo . Ne può dubitarsi di questa Verità , mentre da quel medesimo Diritto delle Genti, dal quale nacquero la Manomissione de' Schiavi , le Guerre , i Regni , la Division' de' dominj , la Confinazione de' Campi , le Fabbriche degli Edificj , e l'una a canto all' altra , le Compere , e Vendite , ed i Contratti di Affitto , dipende in sentimento loro la difesa della propria vita , l' ossequio dovuto da' figli a' Genitori , e la Religione verso Dio . Ora è certissimo , che la Manomissione de' Schiavi , le Guerre , la Division' de' Dominj &c. ebbero la lor' origine dalla Volontà , ed industria umana . Dunque da quest' ancora derivò la Religione verso Dio , l' Ossequio de' figli verso i Genitori , e la Difesa della propria vita .

Ne potevano altrimenti sentirla i Giurisperiti Romani , e perche tale fù sempre il sentimento de' *Politici Statisti* antichi , quali essi erano , e perch'erano della Setta *Stoica* , e perche ammettevano l'*Apoteosi* , e perche finalmente professavano , e sostenevano l' Idolatria . Come *Politici Statisti* necessariamente dovevano insegnare , che la Religione fosse una invenzione Umana , mentre in altro caso non avrebbero potuto il loro Senato , e molto meno i loro Cesari far delle innovazioni circa di essa , o con ammettere nuove Deità , o con introdurre nuovi Sacrifizj , o con abolire gli antichi . Sia stato *Crisia* , o pure *Euripide* l' autore di que' versi , che presso *Sesto Empirico* si leggono (a) , egli è certo , che i *Politici Statisti* non davano altro Principio alla Religione , se non quello dell' Accortezza , e della Prudenza Umana . Immaginarono essi , che ne' primi tempi avevano gli Uomini menata una vita selvaggia al par' delle Fiere , senza che vi fosse premio alla Virtù , o gastigo al Vizio stabilito , e prescritto : Che indi cominciarono le leggi a promulgarfi , mettendo freno alla ribalderia de' Facinorosi colla severità delle pene ,
ed

(a) Plutarco *de Placitis Philosoph.* lib. 1. cap. 7. pag. 880. tom. 1. Oper. ed Eusebio Cesariense *Praeparat. Evangel.* lib. 14. cap. 16. vogliono , che i Versi, da mè nella seguente pagina trascritti, sieno di *Euripide* nella Tragedia di *Sisifo* : All'incontro *Sesto Empirico* lib. 8. *advers. Mathem.* §. 54. pag. 562. è di sentimento, che fossero di *Crisia*, Tiranno Ateniese. Samuel *Petito* *Miscellanear. observat.* lib. 1. pag. 5. siegue l'opinione di *Plutarco*, ed aggiunge , che i Codici di *Sesto Empirico* sieno corrotti , mutilati , e tronchi . Contro di lui scrive fortemente il *Bayle* *Diction. Histor. Critiq.* tom. 1. voce *Crisias* pag. 937. Ma *Lorenzo Moshemio* nelle sue Annotazioni al *Sistema Intellettuale di Radulfo Cadwort* con ragione convincente dimostra più vero il sentimento del *Petito* , che quel del *Bayle* capit. 5. sect. 1. §. 36. not. 2.

ed animando i meno Cattivi alle azioni virtuose colla promessa del guiderdone ; e che non bastando tutto ciò a rendere tranquilla la Società umana , e ad impedire le scelleraggini , diedero ad intendere i primi Legislatori , che vi era una Potenza invisibile , ed eterna , la quale fù appellata *Dio* , vegliante contro de' Malvagi , per punirli severamente , se non in questa vita , indubitatamente nell' altra ,

Ἦν χρόνος , ὅτ' ἦν ἀτακτος ἀνθρώπων βίος

Καὶ θηριώδης , ἰσχύος δ' ὑπέρτης .

Ὅτ' ἔθεν ἄεθλον ἕτε τοῖς ἐσθλοῖσιν ἦν ,

Ὅυτ' αὖ κόλασμα τοῖς κακῶς ἐγίνετο .

Κάπειτ' αὖ μοι δοκᾶσιν ἀνθρώποι νόμος

Θεῖσται κολαστᾶς

Ἐντεῦθεν ἔν τὸ Θεῖον εἰσηγήσατο

Ὡς ἐστὶ δαίμων ἀφ' ἑἴπω θάλλων βίω

Νῶν τ' ἀκῶν , καὶ βλέπων , φρονῶν τ' ὑφ' ἑ

Πᾶν μὲν λεχθὲν ἐν βροτοῖς ἀκῆται

Ὅς δρῶμενον δὲ πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται

Οὕτω δὲ πρῶτον ὀιομαι πείσαι τινα

Θνητὸς νόμιζειν δαιμόνων εἶναι γένος .

Fuit illud olim tempus , exlex cum fuit ,

Ferinaque Hominum vita , vim dominam ferens :

Honos nec ullus tunc habebatur bonis ,

Supplicia nec tunc ulla terrebant malos .

Post mihi videtur condita a mortalibus

Censura legum

Induxit ideo Numinis reverentiam :

Florere nempe vita perpetua Deum ,

Natura cui sit potior , Ἐ cui mens vigil ,

Quaecumque fiunt , curet , atque intelligat .

Hominum profata qui repente exaudiat

Actusque cernet , nescius falli arbiter .

Hoc aliquis astu , sic reor , mortalibus

Persuasit , esse ut crederent primum Deos ?

Per fondare questo lor' sentimento intorno all'origine della Religione verso Dio , e per dimostrarla derivata dall' industria , ed invenzione umana , ne accerta *Platone* , che allegavano per pruova la diversità de' Numi secondo la diversità de' Paesi . Non sarebbe ciò accaduto (essi dicevano) se il Diritto della Natura , manifestato al Genere Umano per mezzo del lume della ragione , avesse insegnato agli Uomini il culto di Dio . In ogni Città , in ogni Provincia , e per tutte le Parti del Mondo

i Dei

i Dei farebbono gli stessi (a). Secondo l' avviso dell' erudito *Mosheimio* sono in gran' copia que' Scrittori, i quali attestano, che quanto i Romani, e i Greci stabilirono intorno al culto, e l' adorazione de' loro Numi, tutto fù Arte, e Politica, per tenere in timore la Plebe (b) Onde de' Savj dell'una, e dell' altra Nazione può crederfi essere stato il sentimento, che riferisce *Sesto Empirico*, cioè, che la Politica avesse intronizzati i Numi nel Regolamento dell' Universo, e la Credenza di esservi l' Inferno nell' altro Mondo (c). In fatti parlando de' Romani del tempo suo *Giuvendale* li dipinge in una delle sue Satire per increduli, e senza rimorso di Religione verso Dio.

Molto più bisogna dire, che i Giuriconsulti Romani Idolatri avessero tenuto per certo, che la Religione aveva avuto il suo Principio dalla Politica Umana, se si considera, che furono essi Allievi tutti, o quasi tutti della *Stoica* Filosofia. Oltre di avere i *Stoici* riempito di un numero senza numero di Deità il Cielo, il Mare, e la Terra, siccome altrove si è detto (d), non sapevano essi medesimi, che cosa fosse il loro Dio; Motivo, per cui non hà potuto lo stesso Protestante *Giovan' Francesco Buddeo* non esclamare, dicendo *Quem tandem Deum? Ipsi hoc cre-*

(a) *Libr. 10. de Leg. pag. 666.*, ivi, Θεὸς, ὃ μακάριε, εἶναι πρῶτον φασιν ἢ τοὶ τέκνη, ἢ φύσει, ἀλλὰ τισὶ νόμοις, καὶ τῶν ἄλλων ἄλλοις, ὅπη ἕκαστος συνωμολόγησαν νομοθετήμενοι, Deos, o beate Vir, primum affirmant non natura esse, sed arte unice, ac legibus constitutos, hincque fieri, ut singulis Regionibus, & Populis proprii Dii sint pro diverso eorum, qui leges rogarunt Civitatum, ingenio, & indole.

(b) *In Notis ad Systema Intellectuale Radulphi Cudwort Capit. 5. sect. 1. C. 36. in fin.*, ivi, Quod si eos ex Graecis, & Latinis nominandos esse in hoc loco ducerem, qui nihil veriti sunt scribere, quae de Diis inter Graecos, & Romanos constituta olim, & legibus sancita fuerunt, ad multitudinem in officio continendam unice a viris sapientibus inventa esse, multo plures laudare liceret Auctores.

(c) *Libr. 8. advers. Mathematic. pag. 551.* ivi: Ἐπιτοὶ τοῖνον ἔφασαν, τὰς πρῶτας τῶν ἀνθρώπων προστάνας καὶ τὸ συμφέρον τῷ βίῳ σχεψαμένους πάνυ συνέτις οὕτως ἀναπλασαι τὴν περὶ τῶν Θεῶν ὑπόνοιαν, καὶ τὴν περὶ τῶν ἐν ἄδῃ μυθεομένων δόξαν, Nonnulli dicant, eos, qui primi prae fuerunt Hominibus, & quid humanae vitae conferret, considerarunt, cum essent intelligentes, ac prudentes, finxisse eam, quae de Diis habetur, suspensionem, & fabulosam de Inferno opinionem.

(d) Nella Dissertazione della Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti part. 3. §. penultimo.

credo nesciebant Stoici , tam dubiè , tam obscurè de Deo suo loquebantur. Omnia tamen ed redibant , esse Deum Animam Mundi cum materia artificialissimo vinculo colligatam , eundem fati ineluctabilis legibus subiectum. I Seguaci del *Materialismo*, come furono i *Stoici*, non possono non avere la Religione verso Dio per una semplice invenzione della Politica Umana, quale l'ebbero appunto l'*Obbes*, lo *Spinoza*, il *Toland*, ed Altri, che non riconobbero altro, che la semplice Materia, come prima, ed unica cagione di ogni cosa.

Ne' primi anni, quando mi applicai alla lettura delle nostre Pandette, essendomi imbattuto nel sudetto Testo di *Pomponio*, il quale contò trà i primi stabilimenti del Diritto delle Genti, derivante dall'industria, e volontà Umana *Religionem erga Deum*, mi diedi a credere, che *Triboniano*, il quale aveva avuta gran parte nel compilarle, invece di registrarlo, come cantava, *Erga Deos Religio*, avesse mutato il *Deos* in numero singolare, con trascriverlo, come oggi si legge, *Ergo Deum Religio*, non altrimenti, che aveva fatto nel registrare le leggi penali, in cui essendo stata posta tra le pene la Croce, questa parola *Croce* fù suppressa da lui, ed in luogo di essa surrogata la parola *furca*, perchè più non era ne' tempi suoi in uso il supplicio della Croce, siccome avvertono *Revardo (a)*, e *Schultingio (b)*. Credei ciò, perchè *Pomponio* Giuriconsulto era stato Idolatra, e, come tale, non avea potuto restringere la Divinità ad un' Dio solo, con servirsi del numero del meno, ma aveva dovuto avvalersi del numero del più. Con essermi però internato ne' libri de' *Stoici*, venni in cognizione, che poteva il Testo cantar', come canta, atteso, che i *Stoici* ebbero per costume di esprimere la Divinità ora col numero del meno, ed ora col numero del più, siccome hò divisato altrove (c). Onde *Triboniano* non vi aveva posto niente del suo, quantunque in altri Testi si avesse presa questa libertà, per cui n'è stato più d'una volta ripreso da *Cujacio*, da *Nood*, e da Altri.

Ma cheche sia di ciò, egli è certo, che i Romani Giuriconsulti ebbero per fermo, ed indubitato, che la Religione fosse nata dall'industria, e dalla prudenza umana, non solo per i motivi già detti, ma ben'anche per l'*Apoteosi*, troppo celebre, ed usuale a' tempi loro. Di essa ancor'oggi abbiamo i Vestigi nelle nostre Pandette, indicati da quelle parole *Divi Fratres, Divus Antoninus, Divus Hadrianus &c.* Titoli, che rite-

(a) *Coniectan. libr. 16.*

(b) *Antiquit. Antejustinian. pag. 506.*

(c) Vedi la mia Dissertazione dell' *Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti par. 3. §. penultimo.*

che ritenevano i Cesari , dappoiche il Senato li aveva arrollati fra il numero de' Dei , con prescrivere Tempj , Sacerdoti , e Sacrifizj al loro Nome . Se la Religione avesse avuto il suo principio in sentimento loro dal vero *Diritto delle Genti* , che nel solo nome , e non già nella sostanza differisce dal vero *Diritto della Natura* , non avrebbero potuto riconoscer' per Dio una Creatura , e molto meno un Mostro di crudeltà , di avarizia , e di libidine , quale per lo più era l'Imperadore , o la Imperadrice , che veniva annoverata tra la Schiera de' Dei , ed era onorata con culto , ed ossequio alla Divinità dovuto; Imperciòche niente più ripugna al lume della retta ragione , per cui si manifesta a noi il vero *Diritto della Natura , e delle Genti* , che l'adorare una Creatura per Dio , ed una Creatura, ch'è stata la Peste del Genere Umano ; Ma perchè la Religione aveva avuta la sua Origine in sentimento de' Giurisperiti Romani dal consenso , e voler delle Genti , il quale poteva ricevere dell'accrescimento , e della mutazione dalle leggi particolari di ciascheduna Città , perciò essi non avevano ritegno di dare la Divinità ad un Uomo , ed il più delle volte al più indegno tra gli Uomini ; Il che giustamente diede motivo a *Tertulliano* , testimonio di veduta , di ripigliarli nel suo *Apologetico* , e di schernirli , dicendo , *Facit , & hoc ad causam nostram , quod apud vos de humano arbitrio Divinitas pensatur: Nisi Homini Deus placuerit , Deus non erit , Homo jam Deo propitius esse debet* . Parole , che meritano di esser' scolpite a caratteri d'oro, mentre non solo fanno arrossire Chiunque ardisce di voler' decantare gli antichi Giurisperiti Romani Idolatri , per Maestri irriprensibili della vera Onestà , e Giustizia Naturale , ma ben'anche fanno chiaramente conoscere , quanto sia temeraria l'intrapresa di *Arrigo* , e *Samuele Coccejo* , i quali si sono avanzati a scrivere , che nelle nostre Pandette si trovi il vero *Diritto della Natura , e delle Genti* .

Sopra tutto però dimostra , che la Religione in sentimento di *Ulpiano* , e degli altri Giurisperiti Romani derivò dall'industria , ed invenzione Umana , il saperli , che furono essi Idolatri , e Difensori acerri della falsa , e bugiarda Religione del Gentilesimo . Vissero tutti , e cavalcarono i primi posti della Toga sotto que' Cesari , i quali perseguitarono a morte i Cristiani della Primitiva Chiesa . *Ulpiano* medesimo si recò a gloria il raccorre gli Editti Imperiali , ch'erano stati promulgati contro de' Seguaci del Redentore , e per i quali si era fatto scempio orribile di tanti , che oggi adoriamo per Martiri della nostra Santa Fede . Con darli luogo al lume della retta Ragione , non può , non esser' uno il Dio , Creatore del Cielo , e della Terra , e Rimuneratore del Bene , e del Male . Con questo solo argomento della Unità numerica di Dio , ricavata dal

E

giuf-

giusto , e sano raziocinio , combatterono i primi Eroi del Cristianesimo contro della falsa Sapienza degl' Idolatri . Conoscendo molto bene Costoro la forza di esso , altro asilo non ebbero, per non arrendersi alla Religione del vero Dio, che di ricorrere al Consenso de' Popoli , ed all'uso inveterato di molti Secoli, ne' quali si era professata l'Idolatria . Questa risposta , che per altro era vera nel fatto , non avrebbe potuto esimerli dal confessare il loro errore, se avessero ammesso per vero , come lo dovevano ammettere , che la Religione verso Dio sia indipendente dal volere dell'Uomo , il quale voglia , o non voglia deve riconoscerlo per suo Creatore , e per eterno suo Giudice . Ma perche facendo nascere la Religione da quel vero *Diritto delle Genti* , che niente differisce nella sostanza dal vero *Diritto della Natura*, l'Idolatria sarebbe andata a cader da sè , perch'è contraria al lume della retta Ragione , perciò essi la fecero derivare da quel Gius delle Genti , che impropriament'è tale , e che non altrond' ebbe la sua origine , che dall'industria ed invenzione umana . Ond'essendo stati i Giurisconsulti Romani Idolatri , e Difensori acerrimi dell'Idolatria , la quale all'ora può sostenersi , quando si ammette , che gli Uomini ritruovarono , ed introdussero la Religione nel Mondo , non può , non esser' vero , che i medesimi riconobbero la Religione verso Dio per una pura , e semplice invenzione umana .

Ma se ciò è certo , com' è certissimo , a rispetto della Religione secondo il sentimento de' Giurisconsulti sudetti , molto più è indubitato a rispetto dell'Ubbidienza dovuta da' figli a' Genitori: Giusta il vero *Diritto delle Genti* , variante solo nel nome dal vero *Diritto della Natura* deve ogni figlio venerare , ed offequare il Padre , e la Madre, ed in virtù di questa venerazione , ed offequio non può , ne deve preterirne i cenni , qual' ora non sono irragionevoli , ed ingiusti , non può , ne deve lasciarli in abbandono ne' loro bisogni , e molto meno può , e deve contrarre matrimonio senza il loro legittimo consenso, ma non possono affatto pretendere i Genitori , che i figli ubbidiscano ad essi nelle cose ingiuste (a),
che

(a) Sopatro , ἴδει , φησι , κείσθῃναι τῷ πατρὶ ἢ μὲν κατὰ νόμους, καλῶς ἢ δὲ παρὰ τὸ πρέπον οὐκ εὐλογον *Patri parendum est* , *si quidem intra jura , rectè , sin ultra honestum . non convenit* . San' Paolo *Enistol. ad Ephesios cap.6. vers.1.* τα τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ *Nati obedite parentibus vestris in Domino* , cioè , in tutto quello , che non lede la legge Divina , e Naturale , *Peccatum filiorum est* , così comenta le sudette parole San' Girolamo , *non obedire parentibus , Et quia poterant parentes aliquid imperare perversum , adiunxit in Domino* . E San' Gio.

che fuori del bisogno possano appropriarsi tutto ciò , che i Figli acquistano , che contraggano le nozze con quelle Donzelle , verso le quali il loro genio non concorre , e che dipenda dal loro arbitrio il venderli , l'esporgli , e 'l levare ad essi la vita . Quando fra questi confini si restringe l'ubbidienza de' Figli , è indubitato , che il *Diritto delle Genti* , niente difforme nella sostanza dal vero *Diritto della Natura* , l'abbia comandata , e prescritta ; ma quando all'incontro si esce da essi , all' ora il *Diritto delle Genti* non è quello , che la retta Ragione dimostra , e che nel solo nome varia dal vero *Diritto della Natura* , ma bensì è quell'altro , che trae la sua origine dall' industria , ed invenzione umana ; Ora fù legge antichissima in Roma , la quale dettava così , *In liberos supremam Patrum auctoritas esto , venundare , occidere licet* : *Si Pater ter venundavit , filius a Patre liber esto* ; Legge , che in sentimento di *Sesto Empirico* agguagliava la patria podestà a quella , che avevano i Padroni sopra i loro Schiavi , e che veniva da altri , che meglio la discorrevano , per tirannica riputata (a) ; Ne può negarsi , che i Giurisconsulti Romani Idolatri dietro la scorta di essa regolarono le loro sentenze , e le loro risposte : In fatti *Ulpiano* , fondato nella Ubbidienza cieca , che deve sempre , ed in ogni caso il Figlio al Padre , non ebbe ritegno di stabilire per Massima , che involontario sia tutto ciò , che opera l'uno per espresso comando dell' altro (b) , e che il delitto , commesso da quello in esecuzione

E 2

del

Giovan' Gristomo spiegando , che voglia dire *in Domino* scrisse così ; *τυτέσταιν ἐν οἷς μὴ προσκρούτης Θεῷ* , cioè , *in quibus Deum offensurus non es* . e scrivendo *ad Patrem Infidelem* soggiunse , *οὐ γὰρ δὴ μικρὸς ἡμῶν κείται μιστος τοῖς τοῦς γεγενηκότας τιμῶσιν ἀλλ' ὡς δεσπότης αὐτοῦς ὑγείσται κελυόμετα* , *λόγο τε καὶ ἔργω θεραπεύειν* , *ούταν μὴ δὴ τὰ τῆς εὐσεβείας παραβλάπτηται* , *Non enim exigua nobis merces proposita est , si honorem exhibeamus parentibus , sed , ut Dominos eos habere jubemur , verbisque , Et rebus obsequium ipsis praestare , extra quam si Pietas laudanda est* .

(a) *Libr.3. Pyrrhonicorum* , ivi , οἱ Ρωμαίων νομοῦνται τοὺς παῖδας ὑποχειρίους καὶ δούλους τῶν πατέρων κεινύσσειν εἶναι , καὶ τῆς οὐσίας τῶν παίδων μὴ κυριεύειν τοὺς παῖδας , ἀλλὰ τοὺς πατέρας , ἕως ἂν ἐλευτερίας οἱ παῖδες τύχῳσι κατὰ τοὺς ἀργυρωτήτας . παρ' ἐτέροις δὲ ὡς τυραννικὸν τοῦτο ἐκβέβληται , *Legum Romanarum Auctores liberos in manu Parentum ad instar servorum esse voluerunt , suorum bonorum ipsos non esse Dominos , sed Parentes , donec manumittantur eo modo , quo mancipia solent , quod alii , ut tyrannicum repudiant* .

(b) *Leg.4. ff. de Regulis juris* , ivi , *velle non creditur , qui obsequitur imperio Patris , vel Domini* .

del volere paterno , non si debba in lui , ma bensì in questo punire (a). Il Giurisconsulto *Celso* si avanzò a dire , non essere invalido quel matrimonio , che il Figlio hà contratto *cogente Patre* , e che non avrebbe mai contratto , se non fuisse stato forzato dal Padre (b) , e tutti gli altri Giurisconsulti Romani concordemente affermarono , che il Figlio non abbia niente del suo , ma quanto acquista , sia del Padre . Determinazione , che conosciuta pregiudiziale all'interesse dello Stato , fù in varie maniere moderata , e ristretta dalla Politica degl' Imperadori colla introduzione del *Peculio Castrense* , o *quasi Castrense* , *Adventizio* , e *Profettizio* , come ogn' uno ben sà . Onde come può negarsi , che questi Prototipi dell' antica Giurisprudenza Romana , parlando del Gius delle Genti , e facendo da esso discendere l' ubbidienza , che devono i figli al loro Padre , intesero parlare di quel *Diritto delle Genti* , che derivò unicamente dall' invenzione Umana , soggetto a mutazione secondo più , o meno tornava in grado a Chi badava all'interesse dello Stato ?

Del-

(a) *Leg. 11. §. Et si talis ff. de his, qui notant. infam.:* ivi, *Excusatur , qui jussu ejus , in cujus potestate erat , duxerit , Et ipse , qui passus est , ducere , notatur . Utrumque rectè , nam Et qui obtemperavit , venia dignus est , Et qui passus est ducere , notatur infamia .* Alcuni Interpreti moderni si sono avanzati a dire , che il figlio sia scusato ne' delitti leggieri , e commessi per esecuzione del Volere paterno , ma non già ne' delitti gravi secondo le Massime della Giurisprudenza Romana . Il che non giova affatto ad esimere *Ulpiano* , e Compagni dall'errore , in cui vissero , sì perche non può , ne deve il figlio scusarsi tanto ne' delitti gravi , quanto ne' leggieri , ubbidendo al Padre in cose ingiuste , sì anche , perche assolutamente *Ulpiano* disse , *velle non creditur , qui obsequitur imperio patris , vel Domini* , e finalmente perche *Cornelio Tacito lib. 9. Annalium* ci assicura , che *Tiberio* , Imperador' crudelissimo , dovette assolvere *Pisone* , reo di congiura , e di fellonia , perche *Patris jussu detractare non potuit* ; era egli entrato nella congiura , per espresso comando del Padre . La fellonia , come ogn'uno ben' sà , non solo è delitto grave , ma gravissimo ancora . Onde , se *Pisone* non incorse nella pena de' Felloni , e fù assoluto da *Tiberio* Imperadore , non per altro motivo , che per avere ubbidito al Padre , egli è troppo evidente , e chiaro , che secondo le leggi Romane era in obbligo il figlio di eseguire qualunque comando , giusto , o ingiusto , che fosse , del Genitore .

(b) *L. 22. ff. de ritu Nuptiarum* , ivi , *si patre cogente duxit uxorem , quam non duceret , si sui arbitrii esset , contraxit tamen matrimonium , quod inter invitos non contrahitur , maluisse hoc videtur .*

Della stessa maniera non poterono mai *Ulpiano*, e *Compagni* credere, che 'l sospingere colla forza la forza, e 'l difendere la propria vita dipendesse da quel Diritto delle Genti, il quale varia solo nel nome dal vero Diritto della Natura, perche confusero essi la vendetta colla difesa, ed ebbero per criminoso il perdon' delle offese, e delle ingiurie. Il vero Diritto della Natura, siccome odia la violenza in Chi la fa, così condanna ancora la vendetta in Chi la soffre. Il difendersi, per essere uniforme alle Leggi della Giustizia Naturale, e, come tale, approvato dal Diritto della Natura, non deve eccedere i limiti *inculpatæ tutelæ*. Allora un'Uomo può legittimamente usar' contro della forza la forza, ed ammazzare il suo Aggressore, quando corre rischio evidente della vita, ne gli è altrimenti permesso di poter sfuggire il pericolo, in cui involontariamente si truova. Se poi questo rischio cessa, e molto più, se in altra maniera può sottrarsi al pericolo, in tal caso usando la forza, e togliendosi d' avanti il nemico, con opprimerlo, o con privarlo di vita, la sua azione non sarà di difesa, ma di vendetta. Certo parimente egli è, che, proibendo il Diritto della Natura la vendetta, non lascia di comandare, e d' inculcare nel medesimo tempo il perdono delle ingiurie ricevute, particolarmente, se l' Offensore non è più in istato di nuocergli, ovvero è pronto a risarcirgli qualunque danno, gli ave accagionato. Diversamente operandosi, non si viene certamente ad osservare ciò, che il vero Diritto della Natura, e delle Genti prescrive, ma bensì si appagano i moti della Natura Umana corrotta, i quali niente differiscono dagl' Istinti delle Bestie, e perciò confondendosi dall' Operante questi moti, i quali sono comuni alle Creature ragionevoli, ed irragionevoli colle vere leggi naturali, non può esso non credere, che le Azioni dettate dalla Concupiscenza, niente difforni dalle operazioni de' Bruti, sien' Dettami di quel Diritto Naturale, che i sudetti *Ulpiano*, e *Compagni* vollero, che fosse agli Uomini comune, ed alle Bestie, e per conseguente viene ad ammettere un Diritto delle Genti, da quel della Natura, sostanzialmente diverso.

Si esami ora, e si esami senza passione quel, che intorno a questo punto determinarono gli antichi Giurisconsulti Idolatri di Roma, e con molta chiarezza anderassi a conoscere, che non poterono essi far' derivare giammai la difesa del proprio Individuo da quel Gius delle Genti, che in niente dal Naturale dipartesi, ma bensì da quell' altro, che impropriamente tale si appella, e ch' ebbe il suo essere dall' industria, ed invenzione dell' Uomo: Volle in fatti il Giurisconsulto *Florentino*, che qualunque cosa operarebbesi in difesa del Corpo, fosse ragio-

nevo-

nevole , e giusta (a) , *Nam jure hoc (Gentium) evenit , ut quod quisque ob tutelam Corporis sui fecerit , jure fecisse existimetur* . Proposizione , che solo puol' reggere nella maniera vaga , e generale , con cui fù proferita , quando si esclude il vero Diritto della Natura , e la ragion' è chiara , perche rende giusta , legittima , e ragionevole quella vendetta , che tanto la Giustizia naturale abborrisce , e detesta . Per ordinario Chi si vendica , lo fa , perche teme , che il suo Nemico un' giorno non gli faccia del male , o non gli tolga la vita ; Onde *ob tutelam sui Corporis facit* . La vendetta dunque è necessaria , e non può non essere in sentimento suo ragionevole , e giusta . Ne diversamente l' intese il Giurisconsulto Gajo , il quale diffinì , che potesse impunemente uccidersi il Servo ladro , il quale ordirebbe ad altrui delle insidie , e trame , e lo diffinì appunto , perch' ebbe per vero , che la ragion' naturale , che introdusse , e costituì il Gius delle Genti , indistintamente permette , che ogn' uno possa , e debba difendersi contro del pericolo , che gli sovrafa . (a) . La ragion naturale , disse , e non già il vero Diritto della Natura , non essendo l' una , e l' altro una medesima cosa , come da qui a poco dirò . Se bastasse il semplice pericolo a canonizzar la difesa , quasi sempre la vendetta sarebbe plausibile , e giusta , e molto più sarebbe tale , se non richiedesse altro , che l' esser uno sicuro , che se gli tramino insidie contro alla vita . Nello Stato naturale , cioè in quello Stato , in cui l' Uomo non riconosce la superiorità del Principe , e del Magistrato , non è da seguirsi crudamente la opinione di Demostene , e di Procopio , il primo de' quali scrisse (b) *Ὁ γάρ, οἷς ἂν ἐγὼ ληστεῖην, ταῦτα πράττων ἢ κατασκευαζόμενος, ἔτος ἐμοὶ πολεμεῖ καὶ μὴ πω βάλλη, μὴ δὲ τοξεύη, Qui enim, quibus ego capiar, ea agit, Et instruit, is bellum tecum gerit, et si me nondum vel jaculis, vel sagittis petit* , e l'altro soggiunse (c) *Δύσει τῶν εἰρήμων ἐχ' δι' ἂν ἐν ὄπλοις γένοιτο πρῶτος, ἀλλ' οἱ ἂν ἐπιβελίοντες ἐν σπονδαῖς τοῖς πέλας αἰλοῖεν. Τό γάρ ἐγκλημα τῷ εὐχεχερηκόσι, καὶ ἀπὴ τὸ κατορθῶν, πέπρακται, Pacem rescindunt, non qui arma capiunt primi, sed qui pacis tempore in aliqua adversus vicinos machinatione depræhenduntur. Nam quisquis aggressus est scelus, optato licet successu careat, jam id patravit*, perche involge sotto il manto della difesa anche la

(a) *Leg. 3. ff. de Justitia, & Jure.*

(b) *Leg. 4. ff. ad leg. Aquilianam, i vi; Itaque si servum tuum latronem, mihi insidiantem occidero, securus ero, nam adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere.*

(c) *Philippica 3. pag. 46. Editionis Geneven.*

(d) *De bello Persico libr. 2. cap. 3.*

la vendetta, pensate, che debba dirsi del sentimento di *Florentino*, e di *Gajo*, i quali parlarono nella maniera, che si è detto, in mezzo allo Stato Civile, in cui la legittima Difesa fù ristretta fra confini più angusti per l'esistenza del Principe, e del Magistrato; a cui deve ogn'uno ricorrere, quando sà, che qualche Malabbiato gl'insidia la roba, e la vita. Ma molto più convince, che i Romani Giuriconsulti fecero discendere la difesa dal gius delle Genti, introdotto, e stabilito dalle medesime Genti, il considerate, ch'essi condannarono il perdon' dell'ingiuria; Onde vollero, che il Legatario perdesse il lascio, e l'Erede l'eredità, se non accusarebbono gli Uccisori del Testatore, e che il Marito, ed il Padre fossero puniti colla pena del lenocinio, se non ammazzarebbono, o querelarebbono gli Adulterj della Moglie, e della Figlia. Come di grazia avrebbero potuto riputare ingiusto; e degno di pena il perdono dell'ingiuria, se avessero riguardata la Difesa secondo il vero Diritto delle Genti, che non è da quel della Natura sostanzialmente diverso?

Finalmente ricorrono gl' Interpreti delle Leggi Romane alle parole del Giuriconsulto *Gajo*, il quale, avendo, anc'esso, difinito il Gius delle Genti (a), *Quod verà naturalis ratio inter omnes Homines constituit, id apud omnes peraequè custoditur, vocaturque Jus Gentium, quasi quo jure omnes Gentes utuntur*. Se il Diritto delle Genti quello è, che la Ragion' naturale hà introdotto, e stabilito fra tutti gli Uomini, come si può negare, che i Giuriconsulti Romani non avessero conosciuto il vero Diritto delle Genti, cioè, quello, che nel solo nome, e non già nella sostanza è dal Diritto della Natura diverso? E se conobbero essi il vero Diritto delle Genti, il qual'è sostanzialmente lo stesso, che il Diritto della Natura, come può dirsi, che non avessero sapute le vere Leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale?

Ma, o non intendono, o fingono di non intendere, che cosa sia il Vero Diritto della Natura, e delle Genti, affincbe possano palparsi volontariamente, o farsi beffe dell'altrui Semplicità. L'uno, e l'altro Diritto non è altro, che una norma costante, infallibile, e certa, comunicata da Dio al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione, affincbe possa Ognuno regolare a dovere le sue libere azioni, e non ismarrire la Strada, che conduce al suo ultimo Fine. Dio adunque, e non già la ragion' naturale fù, ed è il fonte, e l'origine del Vero, dell'Onesto, e del Giusto. Onde, se *Gajo* Giuriconsulto Idolatra disse, che il Gius delle Genti era quello, che aveva la Ragion' naturale introdotto, e costituito fra tutti gli Uomini, troppo chiaro egli è, che non parlò, ne
potè

(a) *Leg. 9. ff. de Justitia, & Jure.*

potè parlare del Vero Diritto delle Genti, il quale riconosce altro Principio, ed altro Legislatore, che il lume della Ragione.

Tanto ciò vero, che avendo *Triboniano* registrato nelle *Istituta Civili* il sentimento di *Gajo*, e registratolo con i di lui medesimi accenti, immediatamente soggiunse (b), *Et Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium Hominum jure utitur*, Parole, che chiaramente additano, che il Gius delle Genti, di cui aveva *Gajo* ragionato, non era quello, che nel solo nome varia dal vero Diritto della Natura, ma bensì l'improprio, cioè, quell'altro, che trae la sua origine dall'industria, ed invenzione Umana; e la ragion'è chiara, perchè il Diritto delle Genti, che niente nella Sostanza differisce dal vero Diritto della Natura, non è temporale, e mutabile, ma perpetuo, ed immutabile, e, come tale, non avrebbe potuto il Popolo Romano in una parte osservarlo, e nell'altra no. Se dunque *Gajo* di quel Gius delle Genti parlò, che stava a mutazione soggetto, e che il Popolo Romano non aveva obbligo di osservarlo in tutto, forza è confessare, che anch'esso prese per Diritto delle Genti quel Gruzzo di Leggi, che aveva avuto il suo essere dalla Volontà dell'Uomo.

Aggiungasi, che, se mai ciò, che la Ragion' naturale introdusse, e stabilì fra gli Uomini, bastasse a mettere in piè il vero Diritto delle Genti; cioè, quel Gius immutabile, e perpetuo, che anche *Naturale* si appella, e che ha forza, e vigore di obbligare qualsivoglia Ceto, e Persona, ancorche una, o più Nazioni non vogliano, ed ancorche il Principe, ed il Magistrato ordinino il contrario, quanto vi è oggi nel Mondo, e di Arti meccaniche, e liberali, e quanto si è pensato sin'ora per il maggior' comodo, e sicurezza dell'Uomo, tutto, e poi tutto sarebbe Diritto inviolabile della Natura. Chi infatti, se non il lume della Ragion' Naturale persuase a i Padri di Famiglia lo abandonar' lo Stato Naturale, e l'unirsi in Corpo di Città, sottoponendosi all'Imperio de' Regi; ed all'autorità de' Magistrati? Forse lo stesso lume non l'indusse alla Confinazione de' Territorj, alla Division' de' dominj, ad aprire il Commercio colle Nazioni straniere, a far' delle Confederazioni, e delle Leghe, a ritruovar' la Maniera di convertire le Uve in Vino, il Grano in Farina, la Farina in Pane, il Ferro in Aratri, e Zappe per lavorare la Terra, la Lana in Panni, e cose simili? Forse il medesimo lume non li portò a rintracciare i *Fenomeni* più astrusi, e difficili, ad indagare il Corso de' Pianeti, e del Sole, ed a penetrar' finalmente ne' ripostigli più impenetrabili

(a) *Libr. 1. Instit. capit. 2. de Jure Naturali Gentium, & Civili §. 1.*

bili della Natura? Evvi però Chi si è sognato, o si sogna di dire, che tutte queste cose, scoperte dal lume della ragion' naturale, non sieno state, e non sieno Invenzioni dell'Uomo? Perche la ragion' naturale quella fù, che le introdusse, e le costituì nel Genere Umano, perciò appunto non si dicono, ne si possono dire Leggi, e Dettami del Diritto Santissimo della Natura, il quale non da essa, ma da Dio riconosce la sua Esistenza, e la sua Origine.

Sopra tutto però merita riflessione, che *Gajo* anc'esso visse, e fiorì ne' tempi del Paganesimo. *Antonio Vacca*, e *Francaſco Ottomano* sospettarono, che foss'egli vivuto nell'età di *Giustiniano* Imperadore, e, come tale, imbevuto, e nudrito della Cristiana Religione, e lo sospettarono, perche quel *Cesare* lo chiamò *Gajum suum*. Ma questa Congettura è senza fondamento alcuno, mentre negli avanzi, che abbiamo delle di lui Opere, niente vi è, che odori di Cristianesimo, siccome non hà potuto negarlo il medesimo *Eineccio* (a), e, secondo scrive il celeberrimo *Everardo Ottone* (b) quella espressione fù di *Triboniano*, il quale nel compilare le *Istituta Civili* si avvalse appunto dell'*Istituta di Gajo*, e perciò *Gajum suum* l'appellò, e quel ch'è più, ripugna la opinione del *Vacca*, e dell'*Ottomano* alla Cronologia de' tempi. Dal testo nella *leg. 7. ff. de rebus dubiis* chiaramente appare, che *Gajo* visse sotto *Adriano* Imperadore, e viveva ancora ne' tempi dell'Imperadore *Antonino Pio*, perch' egli medesimo nella *leg. 9. ff. ad Senatus Consultum Tertullianum* lo chiamò *Sacratissimum Principem suum*; E quantunque *Jacopo Revaro* (c), e *Francesco Corrado* avessero prolungata la di lui vita fino a i tempi dell'Imperador' *Caracalla* (d), purnondimeno scrive l'*Eineccio*, che si sono ingannati coloro, i quali l'an' fatto vivere ancora nell'età di *Diocleziano*, sì perche *Pomponio* Giurisconsulto, il quale fiorì sotto *Marco Antonino Pio* Imperadore lo appellò suo *familiaritatis jure* nella *l. 39. ff. de stip. serv.*, come perche da i tempi di *Adriano* fino a quelli di *Diocleziano* vi passarono niente meno, che cenquarantasette anni, e fino all'Imperio di *Giustiniano* trecentottantanove anni. Onde chiaramente si vede, che fiorì nel bollore del Paganesimo, e fù agl'Idolatri Imperadori ben' caro. Come Idolatra dovette seguire quell'*Apoteosi*, per cui sovente alla Divinità portavasi una semplice Creatura, e tal volta, come si è detto, la più infame, ed esecranda tra esse; Onde non potè mai aver' per vero, che il Culto della Di-

F

vinità

- (a) *Libr. 1. Histor. Jur. Roman. Germanici cap. 4. §. 313. in notis.*
- (b) *Praefat. tom. 1. Thesaur. Juris*
- (c) *Conject. libr. 3. cap. 19.*
- (d) *Vedi Acta Erudit. Lipsiens. ann. 1727. Mense Februarii.*

vinità fosse indipendente dall'arbitrio Umano , mentre se per tale l'avesse stimato, non avrebbe adorate le bugiarde Deità del Gentilefimo, e molto meno avrebbe riconosciute le Creature per Dei. Or' è credibile, ch' essendo Iddio il vero , ed unico Legislatore del Diritto della Natura, e delle Genti , si fosse questo Diritto conosciuto da lui , che non aveva la giusta idèa della Divinità ? Come si può presumere , che non avesse errato intorno alle vere leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, non avendo conosciuto il vero Legislatore di esse ? Colpisce forse al segno , e tira le conseguenze legittime Chi adotta , e sostiene un'Principio erroneo, e falso ? *Si prava est regula prima* , cantò il Poeta Lucrezio (a), e cantò con ragione ,

*Normaque si fallax rectis regionibus exit ,
Et libella aliqua si ex parti claudicat hilum:
Omnia mendosè fieri , atque obstipa necesse est ,
Prava , cubantia , prona , supina , atque absona tecta
Jam ruere , ut quaedam videantur velle , ruantque
Prodita judiciis fallacibus omnia primis .*

Come surse la insufficiente distinzione di Diritto Naturale , primiero , e secondario , e di Diritto delle Genti primiero , e secundario .

S. VI.

I Romani Giuriconsulti Idolatri , come si è detto , presero per leggi Naturali le inclinazioni , che hà il Genere Umano nello Stato della Natura Umana corrotta , ed i moti della Concupiscenza , che produce in noi la parte materiale , niente differenti dagl'istinti naturali delle Bestie , e per i quali l' Uomo poco , o niente si allontana dalle operazioni de' Brutti , e i Brutti dalle operazioni dell'Uomo ; Onde con questo presupposto falsissimo non poterono a meno diffinire , che il Diritto della Natura fusse agli Uomini Comune , ed alle Bestie . Tanto maggiormente , che , ignorando essi la vera Creazione dell'Uomo , furono costretti a crederla , quale *Anassimandro* Filosofo l'aveva spacciata , simile in tutto a quella de' Brutti, per non urtare nel Fato della lor' Setta, e togliere all' Uomo la libertà dell' Arbitrio, Punto di gelosia grandissima per gl'Imperadori di Roma . Gli stessi Giuriconsulti , siccome ancora si è detto, non riconobbero altro *Diritto delle Genti* , se non quello che impropriamente è tale , e che trasse la sua Origine dalla Invenzione Umana :

Ma

(a) *De rer. nat. libr. 4. vers. 515. & seq.*

Ma questa Verità diede agli occhi di *Triboniano*, Uomo venale, e di Religione corrotta, perche ben' vedeva, che le Leggi Romane, tenute fin'allora in pregio, avrebbero un' giorno tutta la loro riputazione perduta in confronto di quell'*Etica Naturale*, che aveva il Vangelo ristabilita, e rischiarata colle spieghe, fatte da *Cristo*, e dagli Apostoli suoi in esclusiva delle sinistre interpretazioni de' Dottori dell'Ebraismo, e delle Massime erronee de' Savj del Gentilesimo, Spieghe fantissime, e di eterna Verità, per le quali veniva Ogn'uno a conoscere, quanto strana, e sconciamente avevano i sudetti Giuriconsulti del vero *Diritto della Natura, e delle Genti* ragionato, e per conseguente era chiarissimo, che non avevano essi seguitate nelle loro decisioni, e risposte le vere regole dell'Onestà, e della Giustizia Naturale; Onde andò fantasticando in che maniera potesse mettere le traveggole agli Occhi altrui, e far' sì, che *Ulpiano*, e *Compagni*, tenuti in molto credito dagl' Idolatri, comparissero anc'in appresso al Cospetto del Mondo per Prototipi della Giustizia, e dell'Onestà, e che le Massime della Religione Paganica, adottate, e sostenute da essi, fossero nel Cristianesimo approvate, e seguite.

Preveggo quì, che difficilmente Taluni si anderanno a ricredere di questa di lui astuzia, se si metterà ella in chiaro colla sola testimonianza de' Storici. Non ostante, ch' *Esichio Illustrio* (a), e *Suida* ne avessero fatto un' Carattere da destare orrore a Chiunque hà vero Zelo per la Religione Cattolica (b), Non ostante ancora, che lo *Stravio*, celeberrimo Giuriconsulto, ed Istoricò, avesse procurato coll'autorità di moltissimi Scrittori Contemporanei, di far' conoscere l'indole perversa, e malvagia, che mostrò egli nel regolar' la Mole dell' Imperio Romano sotto gli Auspicj di *Giustiniano* Imperadore, niente a lui dissimile nella Malvagità (c), e non ostante finalmente, che lo stesso *Cujacio*, e diversi altri Interpreti eruditi delle leggi Romane lo avessero accagionato di molti difetti, purnondimeno altri Autori, e Sincroni, e Posteriori, non hanno intralasciato di tessergli lodi, ed encomj, e di paragonarlo agli Uomini più rinomati, ed insigni. Libero a ciascheduno resta l'arbitrio di credere fra la varietà de' Storici a quello, o a quelli, che meglio gli aggra-

F 2

dano

(a) *De Vitis Philosoph.* pag. 63. chiamò *Triboniano* ἑλληνα, ἢ ἄθεον, Paganum, & Atheum.

(b) Nella parola *Τριβωνιανός* scrisse, ἑλληνα, ἢ ἄθεον, ἀλλότριον κατὰ πάντα πῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως, Paganum, & impium. & a *Christianorum Fide prorsus alienum*, e poco dopo, κόλακάτε, ἢ ἀπατεῖντα, adulatorem, & impostorem.

(c) *Histor. Juris Justinian.* §. 5.

dano . Per isgombrare adunque ogn'incertezza , e per potermi aprire la Strada a dimostrare una Verità , che importa assaiissimo per la Scienza del Vero Diritto della Natura , e delle Genti , senza che Alcuno la possa più richiamare nel dubbio , ne prenderò io la pruova da quelle medesime leggi , che furono compilate da lui , e tosto , che per mezzo di esse , le quali sono argomenti evidenti , e chiari , avrò fatto conoscere, che *Triboniano* nudrì un'animo avverso alla vera Pietà Cristiana , facilissimamente potrà indi dimostrare l'inganno , e l'astuzia , ch'egli usò , per inorpellare il sentimento sconcio , ed erroneo de' Giurisperiti Romani intorno alle vere leggi della Natura , che sono a tutte le Nazioni Comuni . L'affunto hà bisogno di qualche lunghezza , per essere charito a dovere ; Onde prego Chi legge a condonarmi la prolissità, di cui fò uso nel presente *Paragrafo* .

Fù legge di *Romolo* , che la Suprema Podestà sopra le Cose della Religione fosse presso del Principe , e che i Patrizj ne avessero solamente l'esercizio , e la custodia , *Sacrorum omnium Potestas sub Regibus esto : Sacra Patres peragunto , & Custodiunto* : Incompatibile non era all'ora secondo la Politica degl'Idolatri , che il Sommo Sacerdozio andasse alla Regia Autorità unito . Voleva in fatti ogni Sovrano , che fossero i Sacerdoti subordinati al suo volere , perche sovente col pretesto della Religione otteneva da' Vassalli ciò , che non avrebbe da questi , o colla forza, o col comando conseguito : Chi mediocrementè è versato nella Storia antica , e particolarmente nella Romana, ben' sà , che i Pontefici aderendo di soppiatto alle voglie del Senato , o di altro Magistrato Superiore , persuasero alla Plebe di fare , o non fare ciò , che a questo , od a quello tornava in grado , o dispiaceva . Ne per altro , allorchè Roma cambiò aspetto , e da Repubblica divenne Monarchia di nuovo , vollero i Cesari assumere tra gli altri Titoli , e Dignità quella di Sommo Sacerdote , e di Pontefice Massimo , che , per far' parlare gli Aruspici , e gl' Indovini a modo loro , e per accomodare i riti , le feste , ed ogn'altra cosa Sacra al bisogno dello Stato . Ma comeche per la Unione dell'autorità Regia, e Pontifizia, Temporale, e Spirituale, si faceva un Mercato sozzissimo della Divinità , ed ordinariamente la Podestà de' Sacerdoti Idolatri s'impiegava da i Principi della Gentilità , e da i Supremi Magistrati del Paganesimo in opprimere la Verità , ed in sorprendere , ed ingannare la Semplicità del Volgo, perciò il nostro amabilissimo Redentore *Gesù* , volendo ovviare a tanti disordini, separò colla sua Legge di Grazia i Confini del Sacerdozio , e dell'Imperio , lasciando a i Principi Secolari il temporale , e concedendo a *Pietro* , ed agli altri Apostoli la cura delle cose Sacre , e Spirituali , con che però queste due Potenze , Regia , ed Eccle-

Ecclesiastica, fossero state in tale armonia, e concordia tra esso loro, che l'una aiutando l'altra, avessero guidati i loro Sudditi, e le loro Pecorelle per le vie della Virtù, e per i pascoli odorosi dell'Onestà, e dell'Amor di Dio, e del Prossimo. Quindi è, che 'l Principe Cristiano Secolare potrà ben'esso invigilare, che si osservi inviolabilmente la Legge di Dio, e tutto ciò, che i Sacri Canoni hanno Santamente stabilito, e prescritto, potrà altresì far' leggi, e bandi in conferma dell'una, e degli altri, potrà in somma ordinare, che niente si tenti contro delle Massime del Vangelo, e contro della concorde opinione de' Santi Padri, e de' decreti de' Concilj Generali, ma non potrà affatto diffinire le controversie di Fede, e farsi Arbitro, e Giudice di tutto ciò, che al Foro Spirituale si appartiene. Decidere i dubbj, che intorno a i Dogmi della nostra Religione insorgono, e'l determinare, se una azione sia, o nò intrinsecamente buona, o mala, spetta al Sacerdozio, il quale in queste cause non hà alcuna dipendenza dall'Autorità Regia, e Temporale (a). *Nefas enim est*, così si spiegò l'Imperador Teodosio il Giovane col Conte *Candidiano*, quando lo destinò ad assistere nel Concilio Efesino (b), *eum, qui Sanctissimorum Episcoporum Catalogo adscriptus non est, Ecclesiasticis negotiis, & consultationibus sese immiscere*.

Ma, quantunque abbracciata, che fù la Religion' Cristiana dagl' Imperadori Romani, vi fosse stato Chi pose in non cale la Massima inculcata dalla Legge di *Romolo*, per mille, e più anni osservata da Roma pagana, pur' nondimeno non mancò qualche altro, il quale la volle ritenere in pregiudizio grandissimo della Chiesa, e del Vangelo, con promulgare alcune leggi, e con far' certe dichiarazioni, le quali portarono l'Autorità Regia dentro i Confini del Sacerdozio, ed alterarono le Massime più Sacrosante della Santa Fede. Molto poco importerebbe, che queste Leggi si fossero fatte, se si trovassero solamente registrate nelle Storie, perche Ogn'uno le leggerebbe, come si leggono le scempiaggini del Gentilismo, e si detestarebbono, come effetti di un Potere tirannico, e superbo. Ma il punto stà, che *Triboniano* le trascrisse nel nostro Codice, il quale gira per le mani di Ogn'uno, ch'esercita la Professione legale

(a) *Sinesio* ὅτι πολιτικὴν ἀρετὴν ἱερουδὴν συνάπτειν, τῷ κλύσειν ἴσθαι τὰ ἀσύγκλωστα, *connectere Potestatem civilem cum Sacerdotio est sociare dissociabilia*. Vedi Papa Felice *Epistola ad Zenonem*, Sant' Ambrosio *libr. 5. epist. 35*. San' Gregorio Nanziazeno *orat. 17*. Isidoro Pelusiotta *libr. 3. epist. 249*, e San' Giovan' Grisostomo *Homil. 15. ad 2. Cor.*

(b) Vedi i Prolegomini del libro di Pietro di Marca *de Concordia Sacerdotii, & Imperii*.

legale , e gira con quel credito , che ben si sà , quasi sia la parte più pura della Giurisprudenza Romana , ond'è facile , che sieno esse riputate per stabilimenti legittimi , e giusti , siccome le riputarono i *Grozj* , e moltissimi altri *Novatori* , i quali scrissero *de Summa Imperii potestate circa Sacra* .

Questo punto , comeche tocca l'interesse della nostra Santa Fede, la quale dev'essere il prim'Oggetto de' nostri pensieri , e lo Scopo principale delle nostre azioni , perciò è necessario , che si esami a spiluz-zico , acciòche Ogn'uno vadi a conoscere quali leggi , e quante (regis-trate da *Triboniano* nel Codice *Giustiniano*) furono dagl' Imperadori Cristiani promulgate in pregiudizio grandissimo dell'Autorità Spirituale, come il supremo arbitrio , dato da *Romolo* a i Regi di Roma sopra le cose della Religione , fù con empietà manifesta esercitato da quelli anche dopo, che la Legge Evangelica aveva i Confini della Podestà Regia, ed Ecclesiastica separati , e distinti , e come *Triboniano* medesimo procurò di portarlo a galla , per far' trionfare in mezzo al Cristianesimo le Massime degl'Idolatri .

Negarono dunque , siccome tuttavia negano i Greci Scismatici il Primato del Romano Pontefice , Punto importantissimo , e , starei per dire , il più necessario per il sostegno della nostra Religione , mentre, se il Primato del Papa non fosse di Gius Divino , ma dipendesse dall'arbitrio , e volere de' Cesari , a' quali appartenesse il determinare , qual' de' Patriarchi sia il primo nella Gerarchia Ecclesiastica , tutta la Religione sarebbe presso di loro , e la ragion' è chiara , perche il Romano Pontefice fa la figura di primo Maestro nel Cristianesimo , e Chi ne segue gli Oracoli , proferiti *ex Cathedra* può star' sicuro , che opera senza errore di Morale , e di Dogma . Onde qualora un'Imperadore potesse privarlo del suo Primato , e trasferirlo al Patriarca di Costantinopoli , o ad altro Vescovo del Cristianesimo (Il che certamente farebbe , quando così ricercasse l'Interesse dello Stato, o volesse proteggere , come tante volte è accaduto, l'altrui Eresie) , non potrebbe all'ora non restar'esposto alle insidie de' Lupi Infernali l'Ovile di Cristo . Tanto maggiormente , perche Chi riconosce da un' Sovrano la sua preminenza , difficilmente non ne asseconda le voglie , per timore di non essere degradato , o di scemare la sua Autorità . L'errore de' Greci fù intutto appruovato , e sostenuto , siccome tuttavia si appruovava , e si sostiene da' *Luterani* , e *Calvinisti* , i quali empivamente credono, che questo Primato del Papa sia di Diritto umano, non già d'Istituzione Divina . *Lutero* , che dopo *Giovanni Hus* , condannato , com'Eresiarca nel Concilio di *Costanza* , seminò questa zizania per la Lama-gna,

gna ; non una , ma più volte asseverantemente disse , che il Papa faceva la prima figura nell'ordine Ecclesiastico , perche , contendendo il Patriarca *Ciriaco* di Costantinopoli col Pontefice *Bonifacio III.* intorno al Primato , *Foca* Imperadore l'avea data per vinta al Papa , con formarne una Costituzione apposta , la qual'è molto celebre nella Storia *Bizantina* (a) , senza riflettere l'Uomo maligno , che quel Cesare non avea già diffinita la Superiorità a favore del Romano Pontefice, ma avea bensì dichiarato quello stesso , che avea stabilito il Vangelo, ed era stato da' Santi Padri appruovato , ed ammesso . Per insinuazione dello stesso *Lutero* passò così empia dottrina nella Confessione *Augustana* , secondo la quale si vantano di vivere i moderni Protestanti della *Germania* , e del *Nort* : E forse per far' cosa grata al suo Maestro, *Filippo Melantone*, di lui discepolo , la tradusse in Greco , e la mandò al Patriarca *Giuseppe* di Costantinopoli , con disegno , come scrivono *Stanislao Socolovio*, *Guglielmo Lindano*, *Giovan' Battista Fiklero* , ed Altri , di fargliel' appruovare , e di ricevere i Protestanti nella Comunione della sua Chiesa , e quest' anche fù la mira de' Teologi eterodossi di *Wittemberga* con quel lungo carteggio , che tennero per molti anni con *Geremia* , Patriarca anch' esso di Costantinopoli , benche poi , per non essere tacciati da Eretici , quali veramente sono , negarono di aver' essi l' accennata Comunione richiesta , e la negarono , dappoiche fù loro dal sudetto Patriarca negata (b) . Sia però , come si voglia , egli è certo , che il Primato del Romano Pontefice fù istituito , ed ordinato da Cristo , allorchè prescelse San^o Pietro , e lo costituì Capo Visibile del Collegio Apostolico , e Base fondamentale della sua Chiesa , siccome chiaramente lo additano quelle parole , che il Redentore medesimo disse al lodato Apostolo , quando egli pubblicamente confessò di esser' *Cristo Nazarenò* il vero Figliuolo di Dio (c) *Κ' αγω' δέ επί ταυτη τῇ πέτρα οἰκοδομήσω με τὴν ἐκκλησίαν* , *Et ego dico tibi super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam* . Ne sò capire , come possa trovarsi tra' *Luterani* , e *Calvinisti* Chi abbia l'ardire d'interpretare *super hanc Petram* , non già per *Pietro* , ma per lo stesso *Cristo* , quan-

(a) Vedi il Buddeo *Miscellanzar. Sacrar. tom.2. pag. 110. & 111.*

(b) Vedi la Prefazione de' Teologi Eterodossi di *Wittemberga* , che stà nel libro intitolato , *Acta, & Scripta Theologorum Wirtembergensium, & Patriarchae Hieremiae, quae utriusque ab anno 1576. ad annum 1581. de Augustana Confessione inter se miserunt* , stampato in *Wittemberga* nel 1584. Vedi ancora il libro intitolato *Nova Librariorum collectio fasc. 3. pag. 408. & seq.*

(c) *Matth. cap. 16. vers. 18.*

quando il medesimo *Ugone Grozio*, perfido Calvinista, non potè non intenderle per quello, non già per questo (a); E quantunque *Cristo* nostro Signore avesse parlato di *Pietro*, senza nominare affatto i di lui Successori, tuttavolta però abbisognerebbe, che Uno non avesse affatto raziocinio, per non accorgersi, che questa Primazia gli fù conferita, non già estinguibile colla persona, ma trasmissibile a Chiunque gli farebbe succeduto nel Posto. Volle in fatti l'Umanata Divina Sapienza, che *Pietro* avesse avuta la Cura della sua Chiesa Universale, ma non volle, che questa Chiesa fosse andata a finire colla di lui morte; Anzi si spiegò chiaramente, che doveva ella durare fino agl'ultimi periodi del Mondo; Onde, non potendo stare la Chiesa senza un'Capo visibile, necessariamente ne siegue, che siccome costituì *Pietro* vivente Capo di essa, così dovette dopo la di lui morte lasciarne a' Successori la Cura, e colla Cura la preminenza della Dignità, e del Potere. Quindi fin' da i primi Secoli dell' Era Christiana fù il Papa riguardato, come il Primo in tutto l' Ordine della Gerarchia Ecclesiastica, e come Vescovo Superiore ad ogni Vescovo; Tanto ciò vero, che i Padri del Concilio di *Sardica* nella Lettera Sinodale, che scrissero a *Giulio* Primo, Sommo Pontefice, non poterono fare a meno di dire, *Hoc optimum, & valdè congruentissimum esse videbatur, si ad Caput, idest ad Petri Apostoli Sedem de singulis quibusque Provinciis referant Domini Sacerdotes*. Più non mi dilungo in questo punto, perch' è stato a spiluzzico, e con somma Erudizione, e Dottrina trattato dal Cardinal *Bellarmino* nelle sue *Controversie*, da *Pietro di Marca*, Arcivescovo di Parigi, nel suo libro *de Concordia Sacerdotii, & Imperii*, dal P. *Natale d' Alessandro* nella sua Dissertazione *de' Santi Patri, & Romanorum Pontificum Primatu*, e nel Secolo corrente dal Cardinal *Gotti*, e da Monsignor *Barone*, Vescovo de' Marfi, in occasione di aver'essi dovuto rispondere all'Eretico *Piccinino*.

Ma due Imperadori Cristiani, quali furono *Arcadio*, ed *Onorio*, riputando, che da essi, come Arbitri assoluti delle Prerogative Ecclesiastiche, e come Sovrani Conoscitori de' punti più importanti della Religione, dovesse dipendere lo stabilimento del Primato tra i Vescovi del Cristianesimo, non ebbero ritegno con una lor' Costituzione di torlo al Romano Pontefice, e di accordarlo al Patriarca di Costantinopoli, con imporre a tutte le Provincie del loro Dominio, che in ogni Caso, che farebbe inforto qualche dubbio intorno alla Tradizione, ed agli antichi Canon della Chiesa, fossero non già al Papa, ma bensì al sudetto Patriarca

(a) *Comment. in Matthaeum cap. 16. vers. 18.*

triarca , come Interpretre delle Leggi Divine , ricorse (a). Per motivo allegarono (e questo motivo maggiormente dimostra , che stava loro fissa in mente la Massima, che il Regnante sia il Giudice Supremo delle Cose Sacre), che la Città di Costantinopoli , dove *Costantino il Grande* aveva trasferita del Romano Imperio la Sedia , godeva delle stesse prerogative, che aveva la Città di Roma prima di questa traslazione goduto , come se fosse una medesima cosa il Sacerdozio, e l'Imperio, e, come se la Chiesa scemasse intrinsecamente , o avanzasse di credito , e di stima per la presenza , o per l'assenza dell'Imperadore . Or' questa legge, che meritava certamente di essere cancellata dalla memoria de' Posterì , si perche distrugge il Primato del Papa , ch' è un' Dogma importantissimo della nostra Santa Fede , come perche hà per vero , che il Sommo Sacerdote non sia più tale , quando piace all' Imperadore di trasferire altrove il suo Trono (Il che sconvolge l'Ordine Ecclesiastico , e quella bell'armonia , che fù stabilita da *Cristo*), piacque a *Triboniano* d'inferire nel Codice *Giustiniano*, e di farla passare alla memoria de' Posterì , come documento autentico di quell'antica idolatrica prerogativa , che goderono gl' Imperadori di Roma Pagana sopra le cose della loro falsissima Religione; affincbe ogn'uno avesse creduto, che gli Augusti, con essere divenuti Cristiani, non aveano perduta la loro autorità suprema sulle Materie Spirituali del Cristianesimo . Ond' è troppo chiaro , che *Triboniano* non ebbe affatto amore , e Zelo per la Religione del Vero Dio .

Questa Verità maggiormente si v' a conoscere , se si considera, che la Chiesa Romana fù , è , e farà sempre il fonte limpido , e chiaro della Santa Fede , e la Madre Universale di tutti coloro , i quali furono, sono, e saranno fidi Seguaci dell'Evangeliche Verità . Ne certi abusi di disciplina, o di costume, che talora si sono osservati in qualcheduno di quegli Ecclesiastici, i quali risiedono in essa , an' potuto giammai farle perdere, o scolorare il candore purissimo di que' dogmi infallibili, che *San' Pietro*, e gli Apostoli avevano ricevuti dalla bocca santissima del Redentore, e da essi erano stati alla medesima, che li hà serbati sempre intatti fedelmente, lasciati ; In faccia agli stessi Greci, i quali non ebbero spirito di repli-

G

care

(a) *Leg. 6. Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis, ivi, Omni innovatione cessante Vetustatem , & Canones pristinos Ecclesiasticos , qui usque nunc tenuerunt etiam per omnes Illyrici Provincias, servari praecipimus , ut si quid dubietatis emerferit , id oporteat non absque scientia Reverendissimi Sacrosanctae Legis Antistitis Ecclesiae Urbis Constantinopolitanae , QUI ROMAE VETERIS PRAEROGATIVA LAETATUR , Conventui Sacerdotali , sanctoque judicio reservari .*

care , furono lette nel Sesto Concilio Ecumenico , celebrato in Costantinopoli nell'anno 680. sotto l'Imperador' *Costantino Pogonate* la lettera di *Agatone* , Sommo Pontefice , il quale tra le altre cose attestò , *Apostolicam Romanam Ecclesiam nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexisse* ; E quantunque *Alberto Pighio* si fosse baldanzosamente impegnato a dimostrare , che gli Atti di quel Concilio sieno apocrifi , e spurj , o che non fù esso Concilio veramente legittimo , ed Ecclesiastico, purnondimeno il celeberrimo Padre *Combesis* nella sua dotta , ed erudita *Dissertazione Apologetica pro actis Sextae Synodi* l'hà rintuzzato, e confutato a maraviglia , avendo fatta chiaramente conoscere la fallacia de' di lui argomenti , e la insuffistenza delle di lui ragioni . La Chiesa di Roma è stata sempre combattuta dal livore di certi Cervelli torbidi , ed inquieti , i quali an' creduto di poterla avvallare colla forza de' loro Sofismi , o col veleno delle loro Calunnie , ma non mai ella hà patito naufragio alcuno nella Verità de' Dogmi Evangelici , o fra le persecuzioni acerbissime degl'Idolatri , o fra le marè formidabili de' Miscredenti , o fra le bave velenose de' Temerarij . Gli stessi Goti della Spagna, che sotto il Dominio dell'empio Rè *Leovigildo* stesero un' libello famoso in discredito della di lei Dottrina, costretti poi dalla Verità , e pentiti della loro baldanza , lo detestarono pubblicamente nel terzo Sinodo di *Toledo*, dove nell'anno 589. il Rè *Reccaredo* abiurò solennemente i suoi errori, come nel *Canone sedicesimo* dello stesso Sinodo si legge .

Ma non l'intesero così gl' Imperadori *Leone* , ed *Antemio* , i quali da i loro Ministri Aulici (e forse Idolatri) erano portati a credere, che la loro Autorità Imperiale potesse , e dovesse dar' la prerogativa d'infalibile , e di Madre Universale a quella Chiesa, che aveva la Sorte di esser onorata dalla loro presenza ; Onde con due altre Costituzioni dichiararono, che la Chiesa di Costantinopoli era il Fonte della Santa Fede, e la Madre Universale di tutt'i Fedeli (a) . Costituzioni , che provocano la nausea agli stomachi più imperversati nella malizia ; Imperciocchè, se oggi si sà, era molto più noto all'ora , perche più fresche erano le memorie , che molti di que' Patriarchi, i quali per l'addietro avevano governata la Chiesa di Costantinopoli erano stati Fautori , o Promotori dell'

(a) *Leg. 14. Cod. de Sacrosanct. Eccles. ivi , ut sicut ipsa (Ecclesia Costantinopolitana) Religionis, & Fidei Mater perpetua est &c. , e nella Leg. decernimus 15. Codic.eodem titulo , ivi , Sacrosanctam quoque hujus Religiosissimae Civitatis Ecclesiam , & MATREM NOSTRAE PIETATIS , & CHRISTIANORUM ORTHODOXAE RELIGIONIS OMNIUM , & ejusdem Regiae Urbis Santissimam Sedem .*

dell'Eresia (a). Infatti eretico era stato il Patriarca *Macedonio*, il quale l'aveva governata in tempo d' *Costanzo* Imperadore, perche aveva favorito i *Semiariani*, ed aveva impugnato i Sacrosanti Canoni *Niceni*; Anzi, essendo stato per le sue scelleraggini dallo stesso Imperadore deposto, aveva più tosto ambito di comparir' più grande nell'empietà, con essersi fatto Capo di nuova Fazione, ed inventor' di nuova Eresia, che umile, e pentito de' suoi errori. Gli Eresiarchi, che lo avevano preceduto bastantemente avevano offeso il Divin' Padre, ed il Divino Figliuolo, ma non avevano ardito di attaccare lo Spirito Santo. Egli pensò d'investirlo, affinché tutto Dio, ed il Mistero tutto dell'Augustissima, e Santissima Trinità rimanesse alla malvagità dell' Eresia esposto; Quindi disse (ed in poche parole compendì un' gran' cumulo di bestemmie, e di errori), che lo Spirito Santo non era Dio, ma Ministro, e Servo di Dio, come sono tutti gli Angeli del Paradiso. Eretico ancora *Eudossio*, che fù Patriarca dopo di lui, e tale appunto si diede a conoscere fin' dal primo istante, che assunse il governo di quella Chiesa; Imperciocché nella prima Predica, che fece al Popolo, propose di pruovare, come Assunto ingegnoso, e nuovo, ὁ μὴ κατὰ αἵρεσίν, ὅτι οὐδένα σέβει, ὁ δὲ υἱὸς εὐσεβῆς, ὅτι πατέρα σέβει, *Pater quidem impius est, propterea quod neminem colit, Filius vero pius, quia colit Patrem* (b), e con ciò pose in ludibrio, qual sagralego Commediante, con scenici motti il più tremendo, e Sacrosanto Mistero della nostra Religione. Negò parimente con *Aezio* ogni qualunque similitudine del Divino Figliuolo col' Eterno suo Padre, e fatta alleanza con *Eunomio*, il qual'era stato Segretario, e Scrivano del sudetto *Aezio* (c), l' animò a propagare con indegnissime Scritture tutte le sue Massime ereticali, ed empie; Onde non a torto San' *Basilio* scrisse di lui (d), *Princeps, atque Defensor totius haeresis appellari concupivit*; Ne Contento di tanta empierà, indusse finalmente l'Imperador' *Valente* ad abbracciare l'Eresia Ariana, ed a far' scempio di tutti coloro, che seguivano le orme del Venerando Concilio di *Nicèa*. Eretico in somma era stato *Demofilo*, il quale così ostinatamente professò l'*Arianismo*, che, morto l'accennato Imperador' *Valente*, e succeduto gli nel Trono di Oriente *Teodosio* il Grande, comeche questi gli fè intendere,

G 2

dere,

(a) Roberto Tuitier *de Divinis offic. libr. 2. cap. 22.*, ivi *Constantinopolitana* (Ecclesia) *non solum haereticos, sed Haeresiarcas protulit multos.*

(b) Sozomeno *Histor. Eccl. libr. 4. cap. 26.*

(c) Socrate *lib. 4. Histor. Eccl. cap. 7.*

(d) *Adversus Eunomium libr. 1.*

dere, che, o avesse lasciata l'Eresia, o il governo della sua Chiesa, si contentò più tosto di ritirarsi a far' vita privata, che di deporre l' odio novercale contro della Consostanzialità del Verbo eterno col Divino suo Padre (a). Chi è versato nella Storia Ecclesiastica ben' sà, quanto costò a San' Gregorio Nanzianzeno, ed a San' Giovan' Grisostomo, che l'un' dopo l'altro, benchè non immediatamente, tennero il Patriarcato di quella Metropoli, lo sbarbicare dalle radici l' *Arianismo*, troppo abbarbicato nell'animo degli Orientali per il malo esempio, e per la rea Dottrina de' loro Pastori. Narra *Socrate* nella sua *Storia Ecclesiastica*, che a' tempi di San' Giovan' Grisostomo andavano di notte tempo vagando alcuni Giovani temerarij, ed insolenti, i quali, beffandosi de' Cattolici, alternativamente cantavano una tal' canzone, che terminava ogni strofa in queste parole (b) *καὶ εἰσὶν οἱ λεγόντες τὰ τρία μίαν δύναμιν, ubi sunt hi, qui tria unam dicunt esse substantiam*. Onde con manifesta falsità gl'Imperadori *Leone*, ed *Antemio* diffinirono, che la Chiesa di Costantinopoli era il vero Fonte della Pietà Cristiana, e la Madre Universale di tutt' i Fedeli. Ma, comeche a *Triboniniano* importava poco, che la Religione di *Gesù Cristo* prendesse norma da una Chiesa, solita ad essere infetta delle più gravi Eresie, e godeva internamente, che fosse regolata da Chi poteva dare l'ultimo Scrollo alla Santa Fede, con arrogarsi quel Primato, che *de jure Divino* spettava, e spetta al Romano Pontefice, mantenendo quella Scisma Orribile, che oggi al dire dell' Autore della Dissertazione intitolata *Ecclesia Rhetena cum Romana irreconciliabilis*, la quale v'è impressa nel secondo tomo delle *Miscellanee* del *Buddeo*, si è resa instinguibile tra la Chiesa Greca, e Latina, non solo inserì nel Codice *Giustiniano* le Costituzioni sudette, le quali meritavano di essere seppellite nelle tenebre dell' oblianza, ma non ebbe ritegno ancora in una delle *Novelle* Costituzioni, che fece l'Imperador' *Giustiniano*, di riconoscere, e confessare il Patriarca di Costantinopoli per il Vescovo Universale della Chiesa (c).

Inoltre scrivendo San' Paolo a i Cristiani di *Corinto*, li aveva tutti esortati a non unirsi cogl'Infedeli (d) *Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγῶντες ἀπίστοις τὴν γὰρ μετοχὴν δικαιοσύνης καὶ ἀνομίας, Nolite iugum ducere cum Infidelibus: Quae enim participatio Justitiae cum iniquitate?* Parole, che, avendo

rice-

(a) Sozomeno *lib.7. Hist. Eccl. cap.5.*

(b) *Libr.6. Hist. Eccl. cap.8.*

(c) *Novell.87., ivi, Petiti sumus a Menna Dei amabili Archiepiscopo hujus Fidelissimae Civitatis, Et Universali Patriarcha.*

(d) *Epistol. ad Corynth. cap.6. vers.14.*

ricevuto delle varie interpretazioni , diedero motivo a i Teologi di disputare , se il matrimonio del Gentile colla Cristiana , e del Cristiano colla Donna Pagana fosse , o nò dalla Legge Evangelica vietato , e se la disparità del Culto Idolatrico , e Cristiano fosse impedimento dirimente , o impediante delle nozze . *Gasparro Giovenino* , Prete dell'Oratorio , e Teologo del Cardinal di *Novaglies* hà questa controversia tra gli altri con somma dottrina , ed erudizione trattata . Se spettasse a mè il deciderla , non istarei guari , e la diffinirei per la nullità del matrimonio , essendo fortissime le ragioni di que' Teologi , che insegnano , non essere un' tal matrimonio a tenore della Legge Evangelica . Ma cheche sia di ciò , egli è certo , che , tosto , che la Sperienza dimostrò , la disparità del Culto Idolatrico , e Cristiano aver' cagionato delle stranezze gravissime tra' Coniugati , onde si rese prossimo quel pericolo di prevaricazione , che taluno credeva rimoto , i più zelanti Ecclesiastici incominciarono a scagliarsi contro a Coloro , che simiglianti matrimonj contraevano , condannando questi , come contrarj alle Leggi Santissime del Vangelo . *Tertulliano* , il quale fiorì verso la fine del secondo Secolo della Chiesa , fù il primo , o tra i primi almeno , che li dichiarò illeciti , e nulli (a) ; Così li dichiararono ancora *San Cipriano* (b) *San' Girolamo* (c) , ed altri . Quindi nell'anno 365. gl'Imperadori *Valentiniano* , e *Valente* ordinarono , che , contraendo i Cristiani le nozze colle Donne Pagane , e le Cristiane cogl'Idolatri , fossero colla pena capitale puniti (d) ; E nel Concilio Ecu- menico di Calcedonia celebrato nell'anno 451. fù stabilito espressamente , che , allora si potesse trattar' matrimonio tra una Persona Cristiana , ed un'altra Pagana , quando questa prometterebbe di passare alla Religion' Cristiana (e) , ed eseguirebbe la promessa , come lo *Zonara* attesta , prima di solennizzarsi le nozze , non avendo mai il lodato Concilio avuto in mente , che la Conversione potesse , o dovesse dopo la loro celebrazione seguire . Costantemente afferma il mentovato *Gasparro Giovenino* , che al cominciar' del V. Secolo incominciò ancora nelle Città , e Province tutte , al Romano Imperio soggette , ad averfi per irrite , illecite , e nulle le nozze tra Coloro contratte , che non erano della medesima Religion' Cristiana (f) ; Ma la Massima di *Romolo* troppo abbarbi-

cata

- (a) *Libr. 2. ad Uxorém ; & libr. 5. contra Marcionem cap. 13.*
- (b) *In libro de lapsis .*
- (c) *Libr. 1. contra Jovinianum capit. 5.*
- (d) *Libr. 1. Codic. Theodosiani de Naptiis Gentilium :*
- (e) *Concil. Calcedonense can. 14.*
- (f) *Dissert. 10. de Matrimonio quaest. 7. capit. 6. artic. 2. §. 2.*

cata nel cuore di *Leone*, ed *Antemio* Imperadori, che il Principe abbia la podestà suprema sopra gli affari della Religione, l'indusse a stabilire il contrario; Onde vollero, che all'ora fosse solamente nullo il matrimonio, quando la diversità della Religione sarebbe, o alla Sposa, o a i di lei Parenti ignota (a). Certamente, se *Triboniano* fosse stato Cristiano, e non avesse avuto impegno di fare andare a galla le Massime della Politica del Paganesimo, nel compilare il Codice di *Giustiniano*, invece di questa Costituzione, che ha dell'empio, perche diffinisce valido il matrimonio tra due di diversa Religione contratto, vi avrebbe inserita quell'altra, che non solo l'annulla, ma ben anche lo dichiara delitto capitalissimo, e degno della pena di morte. Così fa Ogn'uno, che ha sentimento di Pietà Cristiana, ed antepone a qualunque bene mondano la gloria di Dio, e l'osservanza della di lui Santissima Legge. Ma perche tale non fù giammai *Triboniano*, perciò ad onta del Concilio di *Calcedonia*, e del concorde sentimento de' Santi Padri, allogò nel sudetto Codice quella Legge, che non solo non puniva, ma aveva per legittimo ancora il matrimonio tra uno Idolatra, ed una Cristiana contratto. Come dunque si può negare, che avesse avuto impegno grandissimo di sostenere, se non direttamente, almeno indirettamente l'Idolatria, che professava?

Evvi anche di più: Evvi, ch'egli nel medesimo Codice inserì quelle Leggi, le quali il *Sincretismo*, o sia l'Indifferenza di qualunque Setta, e Religione approvano, purch'espressemente non sia stata essa dall'Imperadore vietata. In fatti sotto il titolo *de Haereticis*, & *Manichaeis* registrò la Costituzione dell'Imperador' *Graziano*, la quale dice così (a) *Omnes vetitae legibus Divinis, & Imperialibus haereses perpetuò conquiescant*. A prima vista sembra ella, e plausibile, e pia: Ma, considerata a fondo, non può essere più empia di quella, ch'è; Imperciòche non volle l'Imperador' *Graziano*, che l'Eresie tutte fino all'età sua dalla Santa Chiesa condannate, restassero in una profonda obblivione sepolte, ma quelle tutte solamente, ch'erano state, così dalla Chiesa, come da' Cesari proibite, e proscriette: Sicche non essendo una Setta, una Religione, ed una Eresia condannata dall'Imperadore, potrà insegnarsi

(a) *Leg. 16. Cod. Episcop. & Clericis*, ivi, *si legibus prohibita non sunt speratae Nuptiae, & post arrhas sponsalicias Sponsa Coniugium Sponsi propter Religionis diversitatem recusaverit, si quidem probatum fuerit, ante datas easdem sponsalicias arrhas hoc idem mulierem, vel parentes ejus cognovisse, sibi debeant imputare.*

gnarsi , tenerli , e professarsi , ancorche la Chiesa rilutti , ancorche co' suoi anathemi la bandisca . Che questa , e non altra fosse stata di quell' Augusto la mente , ce ne assicura *Ermià Sozomeno* , Istoricò di que' tempi , con addurre il motivo per cui la sudetta Costituzione si fece . Le sue parole son' queste (a) *Γρατιανός δὲ ἅμα τῷ ἀδελφῷ πᾶσαν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν διέπων , οὐκ ἐπαινέσας τὸν θεῖον τῆς γνώμης , ἢν περὶ τοὺς ἐτέρως αὐτῷ δοξαζούτας διετέλεσεν ἔχων , πᾶσι τοῖς ἐπ' ἐκείνου διὰ τὴν θρησκείαν φεύγειν καταδικαστέοις πῦν κάτοδον ἀπέδωκε . καὶ νόμον ἔπειτο , μετὰ ἀδείας ἕκαστους θρησκεύειν ὡς βούλονται , καὶ ἐκκλησιάζειν πλὴν Μανιχαίων , καὶ πῶν τὰ φωτεινῶν , καὶ Εὐνομῶν φρονούντων , Gratianus vero , qui jam cum fratre universum Romanorum Imperium gubernabat , cum Patruis sui acerbitatem erga eos , qui in Religione ab ipso dissentiebant , nunquam probasset , omnibus , qui Religionis causas in exilium ab illo pulsati fuerant , reditum concessit . Legem quoque tulit , ut singuli , quamcumque vellent , Religionem sectarentur , utque omnes colligendi copiam haberent , praeter Manichaeos , & Photini , atque Eunomii Sectatores . Or' che altro è questo , che far' dipendere la Religione dal voler' di Chi regna ?*

Ne diverso fù lo scopo degl'Imperadori *Leone*, ed *Antemio* , i quali nel tempo stesso , che vollero ostentare la loro Pietà , rivocando tutti gli Editti , che si erano fatti da i Tiranni *contra Venerabiles Ecclesias*, fecero conoscere a' loro Vassalli , che non si doveva aver' per Eretico , anzi per un Patriarca Religiosissimo quell' *Acacio*, le di cui Eresie erano state condannate dalla Chiesa , ma non già disapprovate da loro , nominandolo col titolo di *Beatissimo*, e *Religiosissimo Vescovo*, e di *Patriarca Direttore della Credenza , e della Pietà del Romano Imperio* (a) . Or' ora vedremo Chi questo *Acacio* fù . Viveva egli certamente , quando la Costituzione si promulgò , ma era da più , e più anni all'altra vita passato , quando *Triboniano* l'inferì nel Codice *Giustinianèo* , ed era nota per l'Oriente , e per l'Occidente la rea dottrina , che professata aveva : Ma perche questa in sentimento suo non poteva dirsi rea , e malvagia , non essendo stata da alcuno de' Cesari condannata , perciò non ebbe ritegno di registrarla col nome stesso di *Acacio* , e colla Derrata di que' titoli , che solo ad un' Vescovo , veramente Santo , ed Ortodosso si devono .

Acacio fù Patriarca di Costantinopoli , Successore di San' *Gennadio*, Patriarca Santissimo , e Zelantissimo dell'onor di Dio , e della Chiesa . Dicesi , che una Larva orribile , apparendo a *Gennadio* poche ore prima del-

(a) *Histor. Eccl. libr. 7. cap. 1.*

(b) *Leg. 2. Cod. de Haereticis & Manichaeis*

della sua morte , avesse con suono spaventevole in voce Umanā queste parole proferite , ὡς αὐτῆ μὲν ἀπζῶντος ἐνδίδωσιν ὕστερον δε λυμανεῖσται πάντως τὴν ἐκκλησίαν , *se ipso quidem superstite quiescere , postea verò Ecclesiam penitus vastaturum* , come Teodoro Lettore riferisce , ed attesta. (a) Io non sò , se veramente questa Visione accadde; Sò bene però , che *Acacio* , quanto più si vedde sollevato dalla nuova dignità , tanto più si rese orgoglioso , ed audace : Mercè che con ogn'impegno pretese , che la sua Sedia dovesse'essere la prima fra tutte le Patriarcali dell'Oriente . Gli ostacoli , che incontrò per questa sua pretensione , furono molti , e furono forti , sì presso i Vescovi Orientali , come presso il Romano Pontefice , il quale non poteva , ne doveva tollerare la di lui superbia . Quindi per vendicarsi di Papa *Simplicio* , che non aveva secondate le ambiziose sue voglie , indusse gli accennati Imperadori a fare quelle Costituzioni , che poc'anzi hò rimembrate , dichiaranti la Chiesa di Costantinopoli la Prima fra tutte le Vescovali , e la Madre Universale di tutt' i Fedeli. In virtù di esse non solo incominciò a riguardare il Romano Pontefice , come inferiore a sè , ed a trattarlo con dispregio , e villania , ma ben'anche si dichiarò Protettore di due gran'Empj del tempo suo . Uno di questi si chiamava *Pietro* , che dall'arte , che aveva esercitata di Tintor' di Panni , fù da' Latini denominato *Fullone* , e dagli Greci *Gnafeo*. Visse un tempo fra i Monaci *Vigilanti* , che i Greci dissero *Acemeti*, perche nel loro Monistero in cadauna ora del giorno , e della notte qualcheduno di essi vegliava , sempre orando nella Chiesa ; Ma vi visse , come un' *Giuda* fra gli Apostoli , mentre (b) *Sanctam , & Venerandam Synodum Chalcedonensem adversabatur, & Dogmatis Euthichiani erat Propugnator*. Perlocche fù scacciato vituperevolmente da quel Sacro Chiostro , e reciso da quel sano Corpo , qual membro putrido , ed infetto . Tornato al Secolo , ebbe maniera per mezzo de' suoi laidissimi costumi d'insinuarli nell'amicizia di *Zenone* , che di fresco era stato dichiarato Conte dell'Oriente dal suo Suocero *Leone* Imperadore , e con lui si portò in Antiochia , dove , subornato il Popolo , e calunniato il Patriarca San' *Martirio* colla taccia di *Nistoriano* , finalmente ottenne , che il Santo Vescovo , per esimersi dagl'insulti di *Zenone* , rinunciasse il Vescovato con queste tremendissime parole , proferite da lui sull'Altare (c) , κλήρω ἀνυποτάκτου, καὶ λαῶ ἀπειτεῖ , καὶ ἐκκλησία ἐρρύπωμενὴ ἀποτάσσεται , φυλάττων ἑμαυτὸ τὸ τῆς ἱερῶσύνης ἀξίωμα , *Clero contumaci , & Populo immorigero , &*
Ec-

- (a) *Histor. Eccles. libr. I. num. 26. Editionis Cantabrigiae :*
 (b) Vedi il Surio tom. 2.
 (c) Teodoro Lettore *Histor. Eccl. num. 21.*

Ecclesiae contaminatae renuncio, servata michi Sacerdotii dignitate. Ciò fatto, immediatamente lo intronizzò Zenone in quella Chiesa, dando in man di un' Lupo rapacissimo l'Ovile di Gesù Cristo. Ma l'Imperador' Leone non tollerò l'ingiuria, e la violenza, che si era inferita al lodato Patriarca San' Martirio; Onde non ostante l'impegno del suo Genero, relegò in Oase lo Gnafeo, come il principale Autore di tanti scandali (a). Breve però fù il tempo, e la pena del suo esilio, mentre succeduto Zenone al regolamento dell'Imperio, lo richiamò dalla Relegazione, con reintegrarlo nel Vescovato (b); ed allora fù, che pieno d'izza, e di livore meditò la vendetta contro di tutt'i Cattolici, e la eseguì spietatamente, con farne scempio orribile, e con trucidare San' Stefano, sostituito a San' Martirio nel Patriarcato, in quel medesimo Altare, dove si truovava celebrando la Messa, buttando gli avanzi del di lui Corpo dilacerato, per maggiore obbrobrio, e dispregio nell'acque prossime del fiume Oronte (c); Ed essendosi con questa violenza, e carneficina rassodato nel possesso di quella Chiesa, divulgò quelle proposizioni ereticali, per le quali fù giustamente creduto Ristoratore di più Eresie, cioè, Eutichiano, perche asseriva una Natura in Cristo, Apollinarista, e Valentiniano, perche diceva la di lui Carne discesa dal Cielo, e convertita nel Verbo, e Sabelliano, perche credeva una sola persona nella Santissima Trinità, ed egualmente, come i Patropassiani, attribuiva la passione del Figliuolo al Padre, ed allo Spirito Santo. L'altro si nominava Timoteo Eluro, che in lingua greca suona lo stesso, che nell'italiana Gatto. Comeche nella Città di Alessandria eran' concorsi a far fazione tutt' i Monaci più scandalosi dell'Oriente, per sostenere il partito degli Eretici Eutichiani, si accompagnò con essi l'Eluro, il quale desideroso di rendersi celebre fra gli Empj in quella confusione di animi, e di cose, inventò, ed eseguì una trappola, che nel credito, il qual'ebbe, potè veramente dirsi inusitata, e promossa dal Diavolo; poiche per altro renderebbesi degna di riso, e di dispregio a Chi considerar' ne volessè la insuffistenza, il modo, e la ragione. Si vestì egli in una notte di nera gramaglia in forma di Spirito tra maestoso, e spa-

H

ven-

(a) Teodoro Lettore *loc.citat.*

(b) Liberio Diacono in *Breviar. cap. 18.* Arrigo Valesio *observation. Ecclesiast. libr. 1. cap. 3.*

(c) Arrigo Valesio *observat. Eccles. libr. 1. cap. ivi, Stephanus cum per anni circiter spatium Antiochenam Ecclesiam gubernasset, ab Hæreticis crudeliter in Ecclesia interfestus est. Cadaver ejus tractum per Urbem, & in Orontem fluvium projectum est.*

ventevole , e picchiando ad una ad una le Celle de' Monaci , e chiamandoli pel proprio nome , fecesi a tutti , come fuggendo , vedere , ed a tutti , che 'l richiesero , Chi egli fosse , con suon' di voce terribile (a) ἔλεγεν ὅτι εἰς μετὰ εἴη τῶν λειτουργικῶν πνεύματων ἀπεσταλῆ δὲ πᾶσιν εἶπεν , ἵνα Προτερίῳ μετὰ τὴν κοινωνίαν φεύζωνται . Τιμότειον δὲ τὸν Ἀϊλουρον ἐπίσκοπον προχειρίζονται , ἑαυτῶν δὴλον πᾶσι ποιῶν , *Ipse unum ex Angelis se esse dicebat , adhoc missum , ut singulis denunciaret , ne Proterio communicarent , sed ut Timotheum Aelurum Episcopum eligerent , semetipsum cunctis manifestè designans* . Gli riuscì così felicemente l'inganno , che nel giorno seguente i Monaci , fatta adunanza di altra gente maliziosa , e torbida lo collocarono nel Trono Patriarcale di Alessandria , quasi fosse stato eletto , e mandato da Dio per sostegno di quella Chiesa , e dell'Egitto tutto (b) . Accettò con affettato ritegno l'invito , e la Dignità ; Ma non così tosto si vide in possesso della sudetta Chiesa , che ordinò a i suoi Satelliti di scacciare *Proterio* (era questi il legittimo Patriarca) , per togliersi d' avanti quel gran Competitore , e quel rimprovero vivo , e vero de' suoi misfatti . Correva il Giovedì , Anniversario della Cena del Signore , quando , sforzate le porte , entrarono ostilmente nella Chiesa i Sicarij , e Carnefici , i quali , preso il Santo Patriarca , lo strascinarono dal Sacro Battisterio sino alla metà del Tempio , e quivi con sacrilego eccesso a colpi di asta l'uccisero , dando principio con questo atto , che poteva essere l'ultimo di ogni *Neroniana* crudeltà , ad uno spettacolo , di cui rari si leggono nelle Storie più detestabili , ed esecrandi . Conciosiacosache il Clero Alessandrino , che nella lettera a *Leone* Imperadore lo riferì , soggiunse , *Circumducentes ejus ubique Cadaver vulneratum , crudeliterque trahentes per omnia penè Civitatis loca , insensibile corpus plagis sine misericordia verberabant , dividentes membratim eum , & neque parcentes , interiora more Canum gustare illius viri , tradentesque reliquum ejus Corpus igni , etiam dispergebant ejus Cineres in ventos , ferocitatem bestiarum omnium transcendentis* . Passando poi *Timoteo* dallo scempio del Corpo all'abolizione della di lui medesima memoria , fè cassare da i Sacri Registri di quella Chiesa il nome di *Proterio* , ponendovi quello di *Dioscoro* , diffamato Eresiarca , e' l suo . Quindi nella pubblica Piazza bruciata la Sedia Vescovale , scomunicò il Papa , i due Patriarchi di Antiochia , e di Gerusalemme , il Patriarca di Costantinopoli , che allora era San' *Gennadio* , e generalmente tutt' i Catoli-

(a) Teodoro Lettore *Histor. Eccles. libr. i. num. 8.*

(b) Vedi la lettera del Clero Alessandrino , scritta a *Leone* Imperadore presso il Cardinal Baronio *ann. 457. num. 14. & seq.*

tolici , e tutti que' , che sostenevano , o difendevano in alcun' modo il Sacro Concilio Ecumenico di Calcedonia , e fin'anche la Venerabile ricordanza de' due gran' Ecclesiastici di Alessandria San' *Teofilo* , e San' *Cirillo* , assegnando per dispregio delle cose sacre i proventi di quella Chiesa al sostentamento de' Sicarj , ed agli ornamenti , e vezzi delle Concubine . Il Clero Cattolico disperso , ed afflitto spedì il doloroso avviso di questa funesta Tragedia all'Imperador' *Leone* con suppliche di provvedimento , e con precise istanze , che , se essi , per trovarsi sbandati , e nascosti , non avrebbero potuto portarsi a Roma , ne inviar' colà i loro Messi , si fosse Sua Maestà Cesarea degnata di farne con sollecitudine avvistato il Romano Pontefice , avanti al quale avrebbe da sè medesimo perorato il semplice racconto del barbaro avvenimento. Ricevuta *Leone* la lettera , tardò qualche tempo a reprimere l' orgoglio , e la temerità dell'*Eluro* , ma reso certo alla perfine della verità , lo confinò nel Chersoneso , affinché in un penoso Esilio avesse pagato il fio de' suoi misfatti . *Gennadio* scrive , che anc'in questo luogo avess'egli composto un'lungo trattato in difesa dell'Eresia *Eutichiana* , e l'avesse mandato all'Imperadore in dono , conchiudendo (a) *Nunc ipsum libellum noscendi gratia ego rogatus a fratribus in latinum trastuli , & cavendum praetitulavi* . Ma morto *Leone* , e succedutogli *Zenone* , tosto Costui lo richiamò alla Chiesa di Alessandria , ed *Acacio* , che molto lo favoriva , permise , che portatosi il medesimo a Costantinopoli , gli fossero usciti all'incontro con sontuosa Processione tutt' i Seguaci di *Eutiche* , intonando alternativamente a Coro quella Evangelica acclamazione, *Benedictus qui venit in nomine Domini &c.* Or' questi è quell'*Acacio* , che per opera di *Triboniano* ancor' oggi ritiene nel nostro Codice il titolo di *Beatissimo* , e *Religiosissimo Vescovo* , e di *Patriarca della Pietà Cristiana* .

Evvi anche di più : Non solo fù Protettore *Acacio* degli Empj , ma si segnalò anc'esso nell'empietà , con professare apertamente l'Eresia. L'*Enotico* di *Zenone* Imperadore , che fè tanto strepito nell'Oriente , e nell'Occidente , fù steso , e dettato da lui , e con sommo impegno ei lo promosse , lo sostenne , e lo fè approvare da tutt' i Vescovi dell'Asia. Ma perche il sudetto *Enotico* ristabiliva l'Eresia *Eutichiana* , già condannata dal Concilio Ecumenico di Calcedonia , perciò il Sommo Pontefice *Felice III.* in un' Sinodo di Vescovi , che radunò in Roma , ed a cui assistè di persona , lo anatematizzò , citando *Acacio* a disculparsi de' delitti , che gli s'imputavano , e deponendo il Patriarca di Antiochia

H 2

(a)

(b) *Capit. 7.*

(a) . Indi spedì trè Legati a Cesare, affine avesse il suo *Enotico* rivotato . Ma appena giunsero questi nella Città di Costantinopoli , che *Acacio* colle sue trappole li pervertì , e *Zenone* Imperadore colla sua crudeltà , e prepotenza li oppresse , *Itum est Constantinopolim* , disse de' sudetti Legati *Liberio* Diacono (b) *Et praedicti Episcopi* , come se fossero entrati , non in una Città di Cristiani , ma in una boscaglia di Fiere , e fra una Masnada di Assassini , *in custodiam sunt redacti , chartis sublati* , schiaffeggiati , battuti , spogliati , resi ludibrio delle Squadre , giuoco , e trastullo della Plebaglia , fra catene trattiene in segretissimo carcere ; Onde avviliti , e sedotti con macchia eterna de' loro Nomi , ed obbrobrio del Ministero Sacerdotale , si diedero per vinti Chi alle minacce , Chi alle persuasive , e contro delle istruzioni avute , e contro di ogni ragion' di giustizia comunicarono pubblicamente con *Pietro Mogo* (era questi l'intruso Patriarca di Alessandria) , ed assistendo alla recitazione del di lui nome , fù da *Acacio* nella di loro presenza registrato ne i Sacri Libri di quella Chiesa . Ciò fatto , furono essi a prezzo della propria debolezza , e fellonia contro della Santa Sede liberati dalla prigione , e l'Imperador' *Zenone* rispose al Papa in termini generali , ma molto fermi nella protezione del *Mogo* , e nell'avversione contro di *Giovanni Taleida* , ch'era il legittimo Patriarca Alessandrino , provveduto poi dal Papa del Vescovato di Nola nella Campagna felice (c) . Ma non così tosto giunse a Roma la notizia di sì tragici avvenimenti , che il Pontefice radunò un'altro Sinodo di settantaquattro Vescovi Italiani , nel quale furon' di comun' parere i Legati deposti da i loro Vescovati , separati dalla Comunione de' Fedeli , e discacciati vituperevolmente dal Conforzio , e Commercio de' Popoli . Poscia lo stesso Pontefice con eccesso di paterna amorevolezza replicò le ammonizioni ad *Acacio* per mezzo di una lettera comminatoria , e gravida di Apostolico zelo , il di cui principio vien' riferito da *Liberio Diacono* in queste parole , *Peccasti , ne adicias , Et de prioribus supplica* &c. Ma fù egli così lontano dal supplicare il perdono de' passati misfatti , e dal non aggiugnere nuovi , che sfacciatamente operando , come a dispetto del Papa , e de' Sacri Canonì , assunse di proprio moto al Vescovato di *Tiro* il Vescovo di *Apamea* , poc' anzi scomunicato da quello , e con solennità di funzione confermò *Pietro Mogo* nella Sedia Patriarcale di *Alessandria* , e cassò ancora dal ruolo de' Fedeli il nome del Romano Pontefice , portandosi verso di lui col più esecrabil di-

(a) Vedi il Cardinal Baronio *ann. 483. num. 16. Et seq.*

(b) *Capit. 18.*

(c) *Evagrio Hist. Eccl. libr. 3. cap. 10.*

dispregio, che usar' possa un'Uomo iniquo, e disperato . Perlocche parve finalmente a i Padri dell' accennato Sinodo ignominiosa la dilazione di maggior' tolleranza ; Onde procedendo colla formal sentenza della condanna, enunciati i Capi tutti delle di lui scelleraggini, i quali si riducevano all'aver' protetto lo *Gnaseo* , l'*Eluro* , ed altri Eretici, all'aver' dettato , e consigliato l'*Enotico* di *Zenone* , all'aver' cooperato alla seduzione de' Legati Apostolici , ed all'aver' finalmente intrusi Vescovi Miscredenti nelle Chiese dell'Oriente, fù egli dal Patriarcato deposto , e con una lettera formidabile, che mandò il Papa per *Tito*, Difensore della di lui medesima Chiesa di Costantinopoli, scomunicato, e, qual Lupo rapace, dalla Comunione delle Pecorelle di Gesù Cristo escluso. Ma non riuscì a *Tito* di eseguire la commissione impostagli colla presentazione della Condanna, mentre *Acacio* (a) *patrociniò fultus Imperatoris eam non suscepit*: Onde fù necessario, che un' Monaco animoso degli *Acemeti* gliel'attaccasse al Manto, come seguì , allorchè fra la Calca del Popolo entrò egli un' giorno in Chiesa, per celebrare i Divini Ufizj . Ma questa lodevole ardittezza diè motivo agli Eretici , che infuriassero generalmente Contro di tutt'i Monaci, uccidendone molti, e molti maltrattandone , e quei particolarmente, ch'erano del Monistero , fondato in Costantinopoli da quel celebre Archimandrita , chiamato *Dio* , ascritti tutti dalla Chiesa al novero de' Martiri, per essere stati ammazzati, e perseguitati in odio della Vera Pietà Cristiana (b) . Or' questi fatti erano già accaduti , e troppo noto era per l'Oriente , che *Acacio* fosse stato scomunicato dal Papa per i suoi gravissimi delitti contro della Religione commessi, quando *Triboniano* si accinse alla Compilazione del Codice; Onde, se fosse stato veramente Cristiano, ed avesse nutrito del Zelo verso il Cattolicismo, si sarebbe astenuto di registrare in esso la sudetta Costituzione , o almeno ne avrebbe tolti via i titoli di *Beatissimo* , e *Religiosissimo* , dati ad *Acacio* ; sfacciatissimo Eretico, e Protettor' degli Eretici, non essendo permesso ad un' vero Seguace del Vangelo il dar' titoli indicanti Santità, e Pietà a Chi non è morto in grembo di Santa Chiesa , ed hà lacerata in vita la veste inconsutile di Cristo. Ma perch'egli ebbe per vero, che i Regnanti fossero gli Arbitri della Religione de' loro Vassalli , e che quelle Sette , ed Eresie si dovessero abborrire, Che sono anche da' Cesari condannate, Onde ciò, che questi approvano, ancorche lo proscriva la Chiesa, debba averfi, e tenerfi per vero, non essendo stato pertanto l'*Enotico*, compilato da *Acacio* , contraddetto dagl'Imperadori , anzi approvato , ed ammesso,

non

(a) Liberio Diacono *capit. 18.*

(b) Niceforo *libr. 16. Histor. Eccl. cap. 17.*

non ebbe ritegno di registrare la Costituzione sudetta , e d' inferirla nel Codice con que' titoli , che fann' oltraggio alla Chiesa , al Vangelo , e al Papa .

Lo Spirito Santo poi per bocca dell'Apostolo San' *Paolo* insinuò , e prescrisse a i veri Seguaci del Vangelo, che, qualora taluno colle sue false, ed empie Dottrine avrebbe discordato dalle Massime della Santa Fede, l'avessero due volte ammonito , e corretto, e , riuscendo queste due ammonizioni , e correzioni senza profitto , lo avessero fuggito , ed evitato (a). Riflette saggiamente *Ugone Grozio*, che, intanto il Divino Oracolo non ordinò, che si fossero gli Eretici scomunicati, in quanto la scomunica è Compagna indivisibile dell'Eresia, ne si dà Eretico, che nello stesso tempo sia tale, e non sia maledetto da Dio; Conciosiacosache non così tosto uno nella Miscredenza trabocca, ed avvertito dell'Empierà sua non cura di detestarla, che da sè stesso si scevera , e si divide dalla *Communione* de' Fedeli , e dal Grembo di Santa Chiesa (b) . Memore di questo Precetto Divino la nostra Santa Madre , non solo per mezzo de' Romani Pontefici, e de' Concilj sgombrò via in ogni tempo dall' Ovile di Gesù Cristo le Pecorelle infette di Eresia col fulmine tremendo delle Censure Ecclesiastiche, ma si guardò ancora di far' uso di certe voci , quantunque prima usate in ottimo senso , quando la Perfidia de' Miscredenti cominciò a trarne argomento in sostegno de' loro errori, come fù delle parole *Cristocoton, Homo Deifer* , e di altre simili : Anzi , se un Rito veramente Cattolico dava qualche apparente difesa ad un' Dogma Ereticale, si contentò più tosto di abolirlo in qualche luogo, dove crassava l'Eresia, che di farlo continuare da' suoi Fedeli, acciòche non pareffe , che i suoi veri Figli convenissero cogli Eretici , e col fatto almeno ne approvassero l' Empierà , siccome lo manifesta quell' esempio , che San' *Gregorio Magno* riferisce, ed approva (c) . Ne lo Spirito Santo con ordinare, che i Cattolici avessero schivato gli Eretici prescrisse una cosa , che la stessa Legge di Natura non iscolpì , ed impresse nell'Anima nostra . Siccome per

(a) *Epistol. ad Titum capit. 3. vers. 10.*, ivi. Αἰρετικὸν ἀνθρώπου μετὰ μίαν ἢ δευτέραν ὑπερίστασιν παραιτῆς, *Haereticum Hominem post unam, & secundam correptionem devota.*

(b) *Adnot. ad Epistol. Titi cap. 3. vers. 10.*, ivi, *Non dixit Excommunicata, nam ipsi ultro Communionem deserunt ; Ergo tales monendi sunt semel, atque iterum ex praecepto Christi Matth. XVI. 16. 17. 18. Id si non proficit abrumpenda cum eis Consuetudo , ut Corinth. v. 9. παραιτῆς devota , idest, ἀποστρέφει averfare .*

(c) *Epistol. 41. libr. 1.*

per Principio innato Ogn' Uomo è in obbligo di non ledere la quiete altrui, così per lo stesso Principio non può, ne deve macchiarne colle sue suggestioni il Costume, e pervertirne la Fede, mentre la felicità, e la quiete si perde affatto, quando è prevaricata la Volontà. Riflette lo stesso *Eineccio* Protestante, ch', essendo l'Anima incomparabilmente più nobile del Corpo, sia perciò più stretto l'obbligo Naturale dell' Uomo di non offendere la Mente, che i beni temporali, e la Vita del Prossimo (a). Quindi con somma ragione il Filosofo *Epitteto* si scagliò contro di coloro, i quali credevano, che solamente allora sarebbero in danno, quando fossero offesi nella Stima, nella Roba, o nel Corpo, e non già, quando la loro Volontà per le lusinghe, e suggestioni altrui perdesse affatto il bel Candore dell'Innocenza (b). Senzache il Diritto della Natura quello è, che nel comandare internamente all'Uomo, che conservi il suo Individuo, e sfugga tutto ciò, che può distruggerlo, gli comanda ancora (e con ragione più forte) che schivi qualunque cosa, la quale può pregiudicare alla Salute dell'Anima sua, la di cui perdita avanza di gran lunga la Vita, e la Salute del Corpo. Essendo l' Eresia quel Malore pestifero, e nero, che avvelena lo Spirito, e che dirittamente lo mena alla dannazione eterna, non può perciò il Cristiano senza violare la legge della Natura aver' commercio con Chiunque può sedurlo nelle Massime della Fede, ed involargli il bel pregio di Cattolico Romano. Gli stessi Filosofi del Gentilesimo, i quali sentirono la forza di quest' obbligo naturale, non poterono a meno non dire, che i Pertinaci nella loro Malizia (come sono appunto gli Eretici) si dovessero separare dal Commercio de' Buoni, *διαλυτεον ε̄ π̄ασιν*, Così scrisse ne' suoi Morali *Aristotele*, *ἀλλά τοῖς ἀνιάτοις διὰ τὴν μοχθηρίαν*, *Divortium faciendum non ab omnibus, sed ab iis, quorum insanabilis est malitia*. Forse, e senza forse non avrebbe il Cristianesimo sofferta dagl' Imperadori Idolatri qualche persecuzione di più, se i Cristiani della Primitiva Chiesa non si fossero divisi in varie Sette, lacerando con i loro errori ereticali, e colle loro false dottrine l'unità della Fede Cattolica, e la bella pace di Santa Chiesa (c).

Ma *Valentiniano*, e *Teodosio* Imperadori, che non vollero scordarsi della Massima di *Romolo*, e che riputarono la Religione, come pedissequa dell'Interesse dello Stato, per non privarsi de' Soldati Veterani, che servivano nella loro Milizia, infetti di errori, e di Eresie, e, per non sostituire altri Curiali in luogo de' Miscredenti, facendola da Interpreti della

Legge

(a) *Element. Jur. Natur. & Gent. libr. 1. §. 178.*

(b) *Arriano Dissert. Epicteti. 2. 10.*

(c) *Eusebio Cerariense Histor. Eccl. lib. 8. cap. 17.*

Legge Evangelica, espressamente ordinarono , che gli Eretici dovessero continuare nel loro impiego (a) non ostante , che quindi derivasse un' frequente , e continuo conversare de' Cattolici cogli Eretici , e degli Eretici coi Cattolici; Ne la ragione , ch'essi addussero , per colorire il loro attentato, fà sì, che si possa formare un' giudizio men' svantaggioso della loro inorpellata Pietà ; Anzi a pensarla giustamente non è meno nuocevole alla nostra Santa Fede la ragion' della Costituzione, che la Costituzione medesima; Imperciocchè , se questa non hà per illegittimo il Conversar' de' Cattolici cogli Eretici , quell' all' incontro esenta gli Eretici da ogni pena di Corpo afflittiva; Ond'è, che l'Eresia, se non viene avvallata dal fulmine delle pene temporali più gravi , non può non alzare rigogliosa la cresta , e stendere smisuratamente i suoi confini, *Ne videamur*, così essi si spiegano , *Homnibus execrandis contumelioso ambitu immunitatis beneficium praestitisse , quos volumus hujus Constitutionis auctoritate damnari* . Gli Eretici adunque sono in sentimento de' mentovati Imperadori *Homines execrandi* , e , come tali degni di condanna , e di pena; *Volumus hujus Constitutionis auctoritate damnari* . Ma qual' è la condanna ? La pena qual'è ? La condanna, e la pena è la continuazione del proprio impiego, o nella Curia , o nella Milizia . Sicche l'Eresia è un' delitto talmente leggiero , che non è punibile con una di quelle pene, che 'l Furto qualificato, o l'Omicidio Volontario si gastiga da' Tribunali. Politica veramente plausibile, e gloriosa! Vorrebbero per altro i Miscredenti , per non aver' freno alla loro baldanza, che si praticasse così; Ma la Massima di non punirsi l'Eretico con pena grave, troppo chiaramente inculcata con questa Legge, e molto più nelle altre, che si leggono sotto del Codice *de Haereticis, & Manichaeis* (b), hà fatto, e farà sempre andare

(a) *Leg.7.C.de Haereticis, & Manichaeis, ivi, Curiales omnium Civitatum, onerosis , quin etiam Militiae , seu Diversis officiis facultatum, & personalium Munerum obligatos, suis Ordinibus , Cujuscumque Sectae sint , inhaerere censemus .*

(b) Nel Codice di Giustiniano sotto il titolo *de Haereticis, & Manichaeis* si fà menzione di moltissime Sette , che nel III. , IV., V., e VI. Secolo dell'Era Cristiana avevano turbata colle loro Empie Massime la Religione Cattolica ; Ma a riserva degli Eretici *Donatisti* , e *Manichèi*, contro degli Miscredenti non si praticò affatto alcuna pena Corporale. *Sozomeno*, Istoric Ecclesiastico del V.Secolo, quantunque nel *libr.7. Hist. Eccl. cap.12. in fin.* riferisca , che Teodosio Imperadore aveva ordinato, che gli Eretici si fossero mandati in esilio, restando notati d'infamia, pur non-

dare a galla l'Eresia con pregiudizio grandissimo della vera Pietà Cristiana . Or' questa Costituzione , che non era degna di essere registrata nel Codice, perche non può, ne deve un' Principe Zelante dell' Onor' di Dio, e della Chiesa permettere , che l'Eretico stia in mezzo a' Cattolici, ed il Cattolico in mezzo agli Eretici , fù da *Triboniano* intralciata in esso, affinche fosse d'esempio al suo Sovrano di riguardare con occhio indifferente, come riguardò , la Mescolanza de' veri , e de' falsi Cristiani . Qual argomento più chiaro , ch'egli occultamente si beffasse del Vangelo , e della Santa Legge di Dio ?

E quì mi si para d'avanti un'altra Costituzione , inserita ancora da *Triboniano* nel Codice *Giustinianèo* , la quale finisce di compier la tela, ordita da lui, affinche la Podestà Regia dal nome in fuori , e tolta l'amministrazione de'Sagramenti, fosse la Suprema nella stessa Ecclesiastica Gerarchia. Gl'Imperadori Idolatri portavano anc' il titolo di Pontefici Massimi, ma forse, e senza forse non istendevano tant' oltre nelle Controversie appartenenti alla loro falsa Religione la propria autorità, quanta colle leggi, che raccolse *Triboniano* ne fù esercitata da certi Imperadori Cristiani di nome , ma non di fatti . Che importa, che non abbia Cesare il titolo di Pontefice Massimo, quando ne usurpa la Giurisdizione , e la Carica? Che serve il Papa , se dall' Imperadore dipende il togli il Primato tra' Vescovi, e renderlo ad altro Patriarca soggetto? Che giova , che in Roma sia la Sedia Apostolica , Onde prende norma, e lume il Cristianesimo , se non piace a Chi sede nel Soglio Augusto , che la Chiesa Roma-

I

na

nondimeno soggiugne, ch'egli medesimo non volle ; che si fosse eseguita la pena , καὶ κατέκαις τοῖς νόμοις ἐπιγραφῆς πμωρίας . ἀλλ' οὐκ ἐπέζηει . ἢ γὰρ πμωρεῖσται , ἀλλ' εἰς δέος καπστῶν τοῦς ὑπηκόοις ἐσποῦδαζεν , ὅπως ὁμόφροντες αὐτῶ γενεῖντο περὶ τό θεῖον . ἐπεὶ καὶ τοῦς ἔκοντι μεταπτεμενυς ἐπῆνει , *Et graves quidem poenas legibus suis ascripsit : Haudquaquam tamen executioni mandavit ; Neque enim punire Subditos , Sed terrere tantummodo studebat , ut idem cum ipso de Divinitate sentirent ; Nam Et illos laudabat , qui sua Sponte converterentur*: Ed intanto fù stabilita, e praticata la pena di Morte contro de' *Manichei* , e de' *Donatisti* , inquanto i Primi con i due Principj Coeterni distruggevano ogni Religione , e toglievano la libertà dell'Arbitrio ; Onde i Principi ingiustamente castigavano i Delitti de' loro Vassalli ; Ed i Secondi negavano l'Ubbidienza all' Imperadore , e non riconoscevano alcun'autorità di Magistrato . Quindi *Antonio Mattei* , celeberrimo Giuriconsulto Tedesco , ma perfido Calvinista, costantemente affermò , che per le leggi del Codice non si potevano affatto gli Eretici colla pena Corporale punire .

na sia il Fonte della Vera Credenza, e la Madre Univerfale di tutt'i Fedeli? Che però, che *Cristo*, diede a *Pietro*, ed agli Apostoli, e per essi al Romano Pontefice, ed a' Vescovi la Cura del suo Ovile, Onde potesse Ogn'uno esser' certo de' Dogmi Evangelici, se gli Augusti interpretano a loro modo la Legge Divina, ed approvano ciò, che viene condannato da quelli? Che vale finalmente, che i Vescovi, e 'l Papa abbiano ricevuta, e ricevano la loro Autorità dal Redentore, se può il Sovrano, ch' esercita il Sommo Impero Civile, deporre i primi, e non riconoscere il Secondo per Capo Visibile della Chiesa? Meno male sarebbe stato, se i primi Imperadori Cristiani avessero ritenuto il titolo di Pontefice Massimo, come lo ritenevano gl'Imperadori Idolatri, ed avessero lasciata la Giurisdizione Spirituale all'Ecclesiastica Gerarchia, che non fregiarsi di quello, e fare assai più, che non potrebbe fare il Capo della Chiesa nelle Cose Spirituali, e Sacre. *Triboniano* non ebbe certamente lo Spirito di fare assumere al suo Cesare il Pontificato, perche ben'vedeva, che avrebbe dato agli occhi di tutti, e si sarebbe manifestato, qual' era internamente, un' perfido Idolatra, con pericolo di restar' vittima del giusto furore del Popolo; Ma non per questo non trovò la maniera, come scuotere da' fondamenti tutta la Religione Cattolica, e di burlarsi del Vangelo, della Chiesa, e di Gesu Cristo. Che altro infatti fù, se non un' tratto di Politica Idolatrica il raccorre tutte quelle Costituzioni, Onde potesse *Giustiniano* esercitare impunemente la Giurisdizione Spirituale, e farsi Giudice di tutte quelle Controversie, che per loro Natura alla Podestà Ecclesiastica si appartengono? Forse non è Dogma di Fede il Primato del Papa? Forse il Matrimonio non è Sacramento della Legge di Grazia? Forse non corre rischio di perdere la Religione del Vero Dio, Chi contrae con una Pagana le nozze? Forse il fuggire la Conversazion' degli Eretici non è stato dal Vangelo comandato, e prescritto? Forse il determinare, se un' Dogma sia Cattolico, o Smpio, dipende più tosto dall'arbitrio di Cesare, che dall'Oracolo della Chiesa? Siccome in questi punti stà quasi tutta compendiata la Giurisdizione Spirituale, così il riceverne la decisione dalla Podestà Imperiale è lo stesso, che riconoscere l' Imperadore, ed ogn'altro Principe, ch'è indipendente nel suo Stato, per Sommo Sacerdote, e per Capo Visibile della Chiesa; Il che non importa meno, che distruggere il Vangelo, e ridurre al Verde tutta la Religione del vero Dio.

Disfi quasi tutta compendiata la Giurisdizione Spirituale, perche oltre di essi vi è la Conoscenza di quelle Cause, che riguardano l'autenticità de' libri Canonici, e veri, e la valida, o invalida Ordinazione de' Vescovi, e Sacerdoti, e che per loro Natura sono del Foro della Chiesa, e dell'

dell'Ispezione del Romano Pontefice ; Ma, acciòche anche queste fosserò di Cesare , e senza ribrezzo alcuno avesse potuto *Giustiniano* deporre a suo talento i Vescovi , siccome li depose , non volle *Triboniano* ommettere una Costituzione di *Teodosio*, la quale dice così (a) , *Ἐπισκοπῶν Εἰρηναίου τῶν παλαιῶν διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην παρ' ἡμῶν ἀναγκαστικῶς ὑβόβλη θέντα , καὶ μετὰ τοῦτο, οὐκ ἴσμεν ὅπως μετὰ δύογαίους , ὡς μεμαθηκαμένον, παρά τοὺς ἀποστολικούς κακόντας τῆς Τυρίων πόλεως ἐπίσκοπον γέγονοτα, τῆς μὲν ἐν Τύρῳ ἀγίας ἐκκλησίας , ἐβληθῆναι , ἐν δὲ τῇ αἰδοῦ μόνῃ πατρίδι διάγειν ὀσυχάζοντα παντελῶς τοῦ χήματος , καὶ τὸ ὀνόματος τοῦ ἱερέως ἐστειρημένον. Ταῦτα τοίνυν ἡσὴ μεγάλο πρέπεια ἀκολουθεῖσα τῷ σκόπῳ τῆς ἡμετέρας εὐσεβείας παραφύλαξαι , καὶ πέραν παραδοῦναι σπουδάσει, *Jubemus Irenaeum, qui quondam propter hanc causam in offensionem nostram incurrit, Et postea (ut nos quidem intelleximas) post secundas nuptias, nescio quomodo CONTRA CANONES APOSTOLORUM Tyrionum Urbis Episcopatum adeptus est, a Sancta quidem Ecclesia, quae est in Tyro, exterminari, in sua autem sola Patria vitam obscure , Et cum silentio transigere, DIGNITATE, Et TITULO SACERDOTIS ORBATUM : Itaque Magnificentia tua in scopum Pietati nostrae propositum intuens , seque ad eum dirigens ; haec uti observentur , Et ad effectum perducantur , studiosè curabit ;* E molto meno un'altra degl'Imperadori *Valentiniano*, e *Marciano*, i quali avevano stabilito, che non potessero i Vescovi infetti dell' Eresia di *Apolinare*, e di *Eutiche* ordinar' Chierici, e Sacerdoti , o consacrar' Vescovi sotto la pena dell'Esilio , e della Confiscazione de' loro beni , nella quale farebbono incorri anche gli Ordinati, o Consacrati da essi, qual'ora avessero ardito *impositum sibi nomen Sacerdotale retinere* (a) , ch'è quanto dire , avevano stabilito , che l' Ordine Sacro conferito dagli Eretici fosse, non già illecito , ma nullo, e conseguentemente non imprimeffe Carattere ; Imperciòche Colui solamente non può , ne deve ritenere il nome di Sacerdote , il quale non hà alcun' Carattere impresso , siccome si fa chiaro col fatto d'*Ischira* da *Soerato* nella sua storia Ecclesiastica rapportato (b) .*

I 2

Teodo-

(a) *Leg. 3. Cod. de Haereticis, Et Manichaeis :*

(b) *Libr. 1. cap. 27. ivi, Ἰσχυράς τις ἔτι καλέμενος προῖμαυπέδου πολλῶν τανάθων ἄξων οὐδε πώποτε γάρ ἱεροσύνης τυχών, τὸ τῷ πρεσβυτέρῳ ἔνομα ἑαυτῷ περιπέμενος, τὰ ἱερέως πράττειν ἐτόλμησε, *Ischyras quidam ita dictus, facinus haudquaquam simplici morte dignum aggressus est : Cum enim ad Sacerdotium nunquam promotus fuisset, imposito sibi met ipsi Praesbyteri nomine, Sacerdotis munus obire ausus est.* Riputossi delitto gra.*

Teodosio adunque ordinato avea , ch' , essendo stato *Irenèo* consacrato Vescovo di *Tiro* dopo avute due Mogliere , dovesse spogliarsi della sua Dignità , e sbandarsi da quella Chiesa , per essere stata nulla , ed invalida la di lui elezione a tenore de' *Canon* degli *Apostoli* , e lo avea ordinato in una Maniera molto irregolare , ed impropria , cioè , senza sentirlo , e senza ne pure ammetterne le Difese: Onde nel medesimo tempo fè quattro ferite mortali all'Autorità Spirituale dell' Ecclesiastica Gerarchia . La prima , perch'ebbe per autentico , e canonico il libro de' *Canon* *Apostolici* , giacche secondo questi *Canon* regolò la sua Sentenza . La seconda , perche venne a dichiarare , e stabilire , che la Irregolarità , nascente dalla Bigamia , e chiamata da' Teologi Scolastici *Irregularitas ex defectu significationis* rendesse , non già illecita , ma nulla , ed invalida la Collazione dell'Ordine Sacro . La terza , perche mostrò di credere , e lo supposè certissimo (mentre in altro caso non avrebbe potuto giudicare) che la Podestà Regia fosse Giudice competente di simili cause . La Quarta finalmente , perche lo decise senza sentire il Vescovo *Irenèo* , e senza dargli luogo di difesa alcuna. Cose tutte , le quali , se potessero sussistere , farebbono sì , che ogni Monarca nel suo Stato avrebbe la Suprema Autorità Spirituale , e farebbe il Pontefice Massimo de' suoi Vassalli , come lo furono gl'Imperadori Idolatri di Roma . Ogni Principe Sovrano ave la facoltà di cacciar' via dal suo Reame quegli Ecclesiastici , o Vescovi , che sono perturbatori dello Stato , ma non può arrogarsi l'autorità di degradarli , e di conoscere la validità , o invalidità delle loro Ordinazioni .

Per quanto tocca alla prima , egli è certo , che solamente alla Chiesa , e per essa , o al Romano Pontefice , o a i Concilj generali legittimamente convocati , spetta il determinare quali libri sieno canonici , e veri , e quali nò . L'ammettere per Canonico un libro , che non è tale , importa niente meno , che la rovina , e la distruzione della Santa Fede . In fatti , perche ne' primi Secoli dell' *Era Cristiana* si smaltirono per Canonici

gravissimo , che avesse *Ischyra* assunto il nome di Sacerdote , e succedevolmente avess'esercitate le Funzioni Sacerdotali , senza essere stato prima all' Ordine Sacro promosso. Onde Chi non hà carattere impresso , non può dirsi Sacerdote , o Vescovo , e conseguentemente Chi non può ritenere il nome di Sacerdote , come in virtù della Costituzione di *Valentiniano* , e *Marciano* Imperadori non potevano ritenerlo gli Ordinati , e Consacrati da i Vescovi *Apollinaristi* , ed *Eutichiani* , non hà carattere impresso; Perlocche l'Ordinazione , e Consacrazione fatta dagli Eretici non solo è illecita secondo la medesima Costituzione , ma nulla ancora .

nonici certi Vangeli , e certi Libri , fabbricati nella Fucina dell'Impostura , fursero perciò innumerabili errori a scompigliare le Verità Cattoliche , e a denigare il candore purissimo della Pietà Cristiana , come gli Eruditi ben' fanno . In qual Secolo cominciassè a girare il libro de' suddetti *Canoni Apostolici* , e quanti essi *Canoni* allora fossero , non si può diffinire di certo . Molto , e poi molto intorno a questo punto si è ragionato , e scritto : Il mio Istituto non porta , che abbia a perdere il tempo in simili *Questioni Critiche*; Onde lasciando tutto ciò da parte , dico solamente, ch'essendosi seriamente esaminata nel Concilio Romano dell'anno 494. la materia de' libri canonici , e de' libri apocrifi , i quali all'ora giravano per le mani de' Cristiani , non solo non furono i *Canoni Apostolici* tra i Codici autentici , e canonici annoverati , ma dichiarati ancora spurj, ed illegittimi , e , come tali , tra gli apocrifi allogati, e posti, non ostante, che alcuni de' suddetti *Canoni* contenessero de' stabilimenti ragionevoli, e buoni . *Gelasio* Papa, che assisteva in quel Concilio, ebbe giusto motivo di determinare così cogli altri Vescovi in esso adunati , mentre truovò in quelli de' stabilimenti , che distruggono le vere Massime della Religione Cattolica; Il che chiaramente dimostra, che non poterono i Santi Apostoli promulgarli . Vogliono in fatti, che il Battesimo conferito secondo il rito Cattolico dagli Eretici, si debba reiterare ; E pure la Santa Fede insegna il contrario, come lo dichiarò *Stefano I.*, Sommo Pontefice, circa l'anno 250., e lo dichiarò ancora il Sacrosanto Concilio di *Nicèa*. Vogliono parimente, che, se mai un' Chieffastico digiuna nel Sabato, abbia a deporrsi dall'Ordine Sacerdotale , ed , essendo Laico , debba separarsi dalla Comunion' de' Fedeli ; E pure ciò non è niente affacevole all'esercizio della Pietà Cristiana. La Chiesa Cattolica, quantunque avesse qualche volta detestato il Digiuno *Sabbatico* , la di lei detestazione però non nacque , perche lo avevano i Santi Apostoli proibito , ma perche *Simon Mago* , attribuendo al Dio Malo il gran' lavorio del Mondo, perfezionato nel Sabato, ordinò, che questo giorno si fosse passato in digiuno , ed in lagrime , come giorno infausto , in cui erano già uscite alla luce le Creature, e la Carne . Ma quando cessò il motivo, che i Cristiani, digiunando in quel giorno, avessero potuto appruovare col fatto le scempiaggini , e le bestemmie orribili del suddetto Eresiarca, non solo non l'esecrò, ma l'insinuò ancora a i suoi Fedeli , come cosa pia , lodevole , e santa . In fatti verso la fine del quarto Secolo era solenne in Roma il Digiuno *Sabbatico* , come ne fanno testimonianza Sant' *Ambrosio* , Sant' *Agostino*, *Cassiano*, e *Socrate*. Quindi nella gran' disputa , che il Cardinale *Umberto* ebbe con *Niceta Pettorato* , Greco dottissimo , il quale accagionava la Chiesa Latina di errore, perche ammetteva il Digiuno *Sabbatico*, rispose
sag-

faggiamente quel Porporato, che s'ingannava a partito, mentre il suo raziocinio prendeva unicamente forza, e vigore *ex apochriphis libris, & Canonibus pari sententia Sanctorum Patrum repudiatis*. Per questi motivi adunque, e per altri, che tralascio per brevità, giustamente *Gelasio* Papa, ed il Concilio Romano dichiararono, che que' Canoni non erano stati dagli Apostoli promulgati, e, che non si doveessero tra i libri canonici annoverare. Onde con averli avuti per veri *Teodosio* Imperadore, e con averli posti in esecuzione contro del Vescovo *Irenèo*, non fè altro, che arrogarsi quell'autorità, ch'è propria della Chiesa, e del Romano Pontefice. Ne giova il dire, che il Decreto del Concilio Romano fù promulgato dopo di essa Costituzione, e per conseguente quel Cesare peccò più tosto per errore d'Intelletto, che di Volontà; Imperciòcche i *Canoni Apostolici* non ancora erano stati posti in uso, quando il sudetto Imperadore regnava. Onde con aver'egli deciso a tenore di essi, fù lo stesso, che metterli in credito, ed obbligare i Vassalli a riconoscerli per genuini, e veri. Oltrecche questa scusa non può affatto valere per *Triboniano*, il quale compilò il Codice *Giustinianèo* quarant'anni dopo il decreto di *Gelasio* Papa, vale a dire, in tempo, che già i sudetti *Canoni Apostolici* erano stati dichiarati apocrifi, e spurj; Onde non poteva, ne doveva inferire in esso una Costituzione, la qual'era caduta da sè, perche fondati sopra un' piedestallo non vero. Ma perche a lui premeva, che il Cristianesimo avesse accettati per Canonici que' libri, che venivano tali riputati dal proprio Principe, affincbe la Volontà del Regnante fosse la norma della Religione de' Sudditi secondo la Massima di *Romolo*, tenacemente abbracciata, ed eseguita dagli Imperadori Idolatri di Roma, perciò, non ostante, che il Romano Pontefice aveva dichiarati apocrifi i Canoni sudetti, egli registrò tra le altre la Costituzione sudetta, affincbe Ogn'uno li avesse creduti legitimi, e veri. Ne andò fallito il suo disegno, mentre dal Sesto Secolo in poi (Tempo in cui la compilazione del Codice *Giustinianèo* seguì) ebbero i medesimi *Canoni* la lor'osservanza presso gli Orientali, siccome il celeberrimo *Natale d' Alessandro* ha dimostrato (a).

Riguardo poi alla seconda, fù molti Secoli a dietro gravissima la Controversia, se il Sacramento dell'Ordine conferito da un' Simoniaco, o da uno Eretico, ma col rito Cattolico fosse invalido, o pure illecito, della quale dovrò ragionare in appresso: Ma niuno de' Teologi Ortodossi ardì mai d'insegnare, che fosse invalida, e nulla l' Ordinazione di un' Vescovo Bigamo fatta da' Vescovi Cattolici. La irregolarità, che nasce dal-

(a) *Histor. Eccl. Saecul. 1. dissert. 8. proposit. 1.*

dalla Bigamia, fà, che illecitamente si conferisca l'Ordine Sacro, ma non fà, che l'Ordinato non resti consacrato, E quantunque San' Paolo avesse detto (a) *Δὲ ἐν τῶν ἐπίσκοπων ἀνίληκτον εἶναι μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα*, *Oportet ergo Episcopum irreprehensibilem esse, unius Uxoris virum*, tuttavolta però non fù questo un' Precetto Divino, ma bensì un' semplice Precetto Ecclesiastico, mentre San' Paolo non lo comandò, come Apostolo, ma lo prescrisse, come uno de' primi Vescovi della Chiesa (b). Lo stesso *Morino* conobbe, ed ebbe per indubitata questa Verità, quantunque nel suo Comentario *de Sacris Ordinationibus* si fosse impegnato a dimostrare, che in certi tempi si ebbe per vero, e si approvò col fatto, che *Ordinatio data in Ecclesia, sed contra Canones ejusdem Ecclesiae characterem non impresserit*. Del che ne fù ripreso, e confutato a maraviglia dal dottissimo *Giovenino* (c) Ma siccome in tempo de' Gentili i Pontefici idolatri, i quali erano deposti dagl'Imperadori non ritenevano affatto alcun' carattere, ed in niente più si distinguevano dagl'altri del Popolo, Onde, per non perdere le loro prerogative, dipendevano in tutto, e per tutto da i cenni di quelli, così volendo *Triboniano*, che la stessa subordinazione si avesse da' Vescovi Cattolici al loro Cesare, secondo la Massima della Politica Gentilesca, seguitata, ed approvata da *Teodosio* colla Costituzione sudetta, non ommise di registrarla coll'altre nella compilazione del Codice, dove ancor'oggi si legge: Ond'è troppo chiaro, che avess'egli cercato in ogni maniera di confondere la Polizia del Vangelo colle Massime del Gentilesimo. Tanto maggiormente, perche nelle Diocesi Orientali, allorchè seguì l'ingiusta detronizzazione del Vescovo *Irenèo*, non vi era alcuno stabilimento Ecclesiastico, che inficiasse le Ordinanze de' *Bigami*; Anzi vi era Consuetudine in contrario di potersi i *Bigami* ordinar' Sacerdoti, e consacrar' Vescovi, secondo appare da ciò, che scrisse in que' tempi il dottissimo *Teodoreto* per l'Ordinazione, e consacrazione del medesimo *Irenèo* (d); Circostanza, che, siccome fà cessare in questo caso l'ipotesi del *Morino*: così rende sempre più certo, che *Teodosio*, e molto più *Triboniano* vollero, che all'ora i Vescovi, e Sacerdoti fossero membri dell'Ecclesiastica Gerarchia, quando l'Imperadore non li avrebbe detronizzati, e deposti.

Toc-

(a) *Epistol. I. ad Timotheum cap. 3:*(b) *Gasparo Giovenino Dissert. 12. de censur. quant. 6. de irregularitate artic. 6.*(c) *Dissertat. 8. de Sacramento Ordinis in Genere quaest. 6. cap. 2.*(d) *Epist. 110. Vedi Giovenino dissert. 12. de Censuris quaest. 6. de Irregularitate cap. 1. artic. 6.*

Toccante alla terza , non è da metterfi in controversia, che le cause delle deposizioni de' Vescovi, privatamente spettino al Foro della Chiesa, la quale può solo, e deve conoscere, se sono stati essi, o nò legittimamente eletti, se canonicamente, o nò è stata la loro Consacrazione fatta, e se le macchie, ad essi imputate, bastino, o nò a privarli del loro esercizio, e della lor'carica. San' *Cipriano*, Vescovo di Cartagine, per mezzo di un' Sinodo di Vescovi, che radunò, depose *Fortunato*, Vescovo Eretico, ed alcuni Chierici, siccom'egli stesso l'andò a San' *Cornelio* Papa in una delle sue lettere divisando (a). I Vescovi *Basilide*, e *Martiano* furono, anc'essi, com'Eretici, deposti dagli altri Vescovi adunati nel Concilio Provinciale della *Betica* di Spagna, la quale allora comprendeva i Vescovi di *Leon*, di *Astorga*, e di *Merida* (b); E nel Concilio dell'anno 447. tenuto in *Sardica*, detta da i Greci *Sofia*, la Metropoli della *Bulgaria* (qual Concilio, come pruovò il dottissimo *Natale d'Alessandro* nella sua Storia Ecclesiastica (c), fù Ecumenico) non solo si ebbe per vero, che le cause delle deposizioni de' Vescovi si dovessero esaminare, e decidere dagli altri Vescovi, e di questo Diritto privato dell'Autorità Spirituale della Chiesa si parlò, come di cosa giammai posta per l'addietro in controversia, ma si stabilì ancora, che, se mai il Vescovo condannato, e deposto si sentirebbe gravato, potesse al Romano Pontefice, come a Giudice Superiore, ricorrere (d). Il che non fù un' stabilire all'ora il gius delle Appellazioni in beneficio della Santa Sedia Romana, come hà preteso dimostrare *Pier' di Marca* Arcivescovo di Parigi (e), ma riconoscere quella Podestà Suprema, ch'è stata sempre appo il Romano Pontefice nelle Controversie Spirituali, ed Ecclesiastiche secondo dottamente è stato additato dal Cardinal *Perrone* (f), e dal lodato *Natale d'Alessandro* (g). Ma *Teodosio*, a cui stava troppo fissa nel cuore la Massima di *Romolo*, ed a cui i Ministri Antici facevano credere, che il suo Arbitrio dovesse regolare gli affari più rimarchevoli della Spirituale, ed Ecclesiastica Gerarchia, non volle, che l'elezione del Vescovo

Irenèò

- (a) *Epistol. 55. ad Cornelium Episcopum Romanum :*
- (b) Vedi San *Cipriano Epist. 68.*
- (c) *Saecul. 4. Dissert. 27. artic. 3. Propositione unica :*
- (d) Concilio Sardicense canon. 3. § 7.
- (e) *De Concordia Sacerdotii, & Imperii libr. 7.*
- (f) In replicatione *ad Responsonem Serenissimi Magnae Britanniae Regis capit. 3.*
- (g) *Histor. Eccl. Saecul. 4. Dissert. 28. quaest. unica : Propositione 2.*

Irenò si fosse da' Vescovi esaminata, affinché ogn'uno l'avesse riconosciuto per Giudice Supremo, non meno nel Temporale, che nello Spirituale; Onde di suo moto lo detronizzò, e dal Vescovato l'escluse, obbligandolo a menar' vita privata, ed a far' numero tra gli altri Laici del suo Paese. *Triboniano*, che più di lui desiderava, che il volere di Cesare fosse la regola, e la norma delle Materie Spirituali, affinché le Massime del Gentilesimo avessero prevaluto tra i medesimi Cristiani, non solo racchiuse nel Codice *Giustiniano* la Costituzione sudetta, affinché avesse autenticato coll'esempio l'assoluto potere del Principe sopra le Controversie Spirituali, ma regolando a suo talento l'arbitrio di *Giustiniano*, l'indusse a conservarsi in questo illegittimo, e violento possesso, con deporre più Vescovi legittimi, Contraddittori dell'Eresia degli *Incorrotticoli*, adottata, e sostenuta da lui, siccome da qui a poco dirò. Onde non arrivo a comprendere, come mai si voglia far' credere, ch'egli avesse avuto del zelo per la Religione del vero Dio.

Rispetto finalmente alla quarta, non credo, che vi sia Chi possa negare, che operi da Tiranno quel Principe, il quale, non solo si usurpa l'Autorità Spirituale, ma ne fa ancora manifestissimo abuso in pregiudizio dell'altrui decoro. Anche quando i Vescovi, Giudici competenti delle Cause Spirituali, an'giudicato in esse, non si è tollerato da' Romani Pontefici, che avessero deposto qualche Prelato senza sentirlo, e senza esaminarne a spiluzzico le ragioni. Celebre nella Storia Ecclesiastica è la risoluzione, che prese *Giulio Primo*, Sommo Pontefice, allor' che seppe, che quattro Vescovi dell'Oriente erano stati dagli altri Vescovi precipitosamente deposti. Egli, come attesta *Socrate* nella sua Storia Ecclesiastica (a) li reintegrò subito ne' loro Vescovati, e fece una in-

K

vet-

(a) *Libr. 2. cap. 15. iní, κατ' αὐτό δι' καὶ Παῦλος, ὁ τῆς Κωνσταντίνου πόλεως, καὶ Ἀσκληπῆος Γαζης, καὶ Μάρκελλος Ἀγκύρας τῆς μικρῆς Γαλατίας, καὶ Λύκιος Ἀδριανπόλεως, ἄλλος δὲ ἄλλο κατηγορηθέντες, καὶ τῶν ἐκκλησιῶν ἐξελατύντες, ἐν τῇ βασιλευσῆι Ῥώμῃ εὐρίσκονται. γυωρίζουσιν ὅτι τῷ ἐπιωκότῳ Ῥώμης Ἰβλίῳ τὰ κατ' ἑαυτὸς ὁ δὲ, ἄτε πρόνομια τῆς ἐν Ῥώμῃ ἐκκλησίας ἐχούσης, παρρησιατικῶς γραμμασιῶν ὠχύρωσεν αὐτὸς, καὶ ἐπὶ τῆν ἀνατολήν ἀποπέμψαι, τὴν οἰκείον ἐκάστῳ τόπον ἀποδιδούς, καὶ καταπτόμενος τῶν προπετῶς κατελόντων αὐτὸς, οἱ δὲ ἀναζεύξαντες ἐκ τῆς Ῥώμης, καὶ τοῖς τύποις τοῦ ἐπισκόπου Ἰβλίου θαρροῦντες, τὰς ἑαυτοῦ ἐκκλησίας καταλαμβάνουσι, καὶ τὰς ἐπιστολάς πρὸς οὓς ἐγράφησαν διαπίμπουται, *Eodem tempore Paulus quoque Constantinopolis Episcopus, Asclepas Gazae, Marcellus Ancyrae, quae urbs est minoris Galatiae, Lucius deni-**

vettiva acerbissima a Coloro , che detronizzati li avevano . Ma non volendo *Teodosio* limiti alla sua Podestà, e credendosi sciolto da ogni Legge Naturale , e Divina , come per altro avevano insegnato *Ulpiano* , e gli altri Giurisconsulti Idolatri , depose *Irenè* dal Vescovato senza sentirlo, e senza dargli luogo di legittima difesa , che il Diritto Divino , e Naturale a ciascun'Uomo concede , acciòche la sua violenta , ed ingiusta risoluzione si fosse prima eseguita , ch'esaminata . Mal volentieri avrebbe mentovata la di lui Costituzione, o, per meglio dire, l'avrebbe con tutto lo spirito detestata , e nell'oblivione sepolta Chiunque non avesse nutrito sentimenti opposti al Diritto della Natura , e del Vangelo ; Ma perche questi sentimenti non furono mai in *Triboniano* , perciò egli , e l'inserì nel Codice di *Giustino* , ed essendo Arbitro del di lui volere, indusse *Giustino* medesimo a seguirne l'esempio: Coll'occasione, che a' tempi suoi surse l'Eresia degl' *Incorrotticoli* , i quali asserendo , che il Corpo di *Gesù Cris*ta era stato incorruttibile anche prima , che fosse dal Sepolcro risorto , distruggevano il Dogma della di lui Santissima, e Dolorosissima Passione , *Giustino* Imperadore , che in tutto si consigliava con esso *Triboniano* , facendola da Pontefice Massimo , la decise con uno Editto a favore de' sudetti Eretici ; E perche il Santo Patriarca *Eutichio* non volle sottoscriverlo , perciò lo depose dal Patriarcato , e lo mandò in esilio (a) . Ne contento di sì sacrilego attentato, passò ad obbligare gli altri Vescovi , acciòche approvato l'avessero (b) , ed avendo Costoro replicato , di volerne sentire il parere di *Anastasio* , Patriarca Santissimo , e Dottissimo , di Costantinopoli (c) , il quale , perche si op-

po-

denique Hadrianopolis : Alius aliam ob causam accusati , & Ecclesiis suis pulsati , in Urbem Regiam adventant . Ubi cum Julio Romanae Urbis Episcopo causam suam exposuissent , ille (quae est Romanae Ecclesiae praerogativa) liberioribus literis eos communitos in Orientem remisit , singulis sedem suam restituens, simulque perstringens illos , qui supradictos Episcopos temerè deposuissent: Itaque illi Roma digressi , & Julii Episcopi literis freti , suas quisque Ecclesias , occuparunt , & Epistolas ad eos , quibus scriptae fuerunt, miserunt .

(a) *Acta Sancti Eutychie die 6. Aprilis apud Surium : Procopio libr. 1. de aedific. Justin. Imper.*

(b) *Evagrio libr. 4. Histor. Eccl. cap. 39. editionis Cantabrigiae, ivi, οἱς οὐραίνεν τοὺς ἐκαστοὺς ἱερέας κατηνώχευε, omnes utique Episcopos per vim cogere instituit , ut huic opinioni assentirentur .*

(c) *Evagrio libr. 4. Hist. Eccl. cap. 40. ivi, τοὺς ὄντας τινὲς δυσαν-*

λω-

pose fortemente al sudetto Editto , e colla sua opposizione fè sì , che molti Vescovi dichiarassero empia , ed ereticale la di lui decisione , perciò egli risolse di deporli tutti , e di mandarli in esilio, ed avrebbe questa sua risoluzione eseguita , se non fosse morto all'improvviso (a) , andando a pagare , come riflette a proposito *Evagrio* , Istoric Contemporaneo (b) , il fio della sua boria , ed empietà nelle fiamme inestinguibili dell' Inferno . Chi intanto può contrastare , che *Triboniano* , per non vedere abbattuta l'Idolatria , avesse cercato in mille maniere di squarciare la veste inconsutile di Cristo , ristabilendo nel Cristianesimo la Massima, introdotta da *Romolo* , e praticata dagli Etnici Imperadori di Roma ?

Marciano poi , e *Valentiniano* Imperadori , come si é detto , non solo vollero, che le Ordinazioni fatte da un' Vescovo Eretico fossero illecite , ma nulle ancora , e con ciò si arrogarono la Suprema Ecclesiastica Podestà , a cui spetta solo il determinare sì fatte controversie , e diedero anche mossa a quell'errore, che l'Ordine Sacro non imprima Carattere, e che il Carattere impresso non sia indelebile: Errore, che avendo ricevuto il suo principio da Chi aveva, e forza, ed impegno di sostenerlo, non potè non dilatarsi per l'Oriente , ed insinuarsi ancora nell'Occidente . Al che se avesse riflettuto il dottissimo *Morino* , non si sarebbe certamente meravigliato , come mai parecchi Autori fino a cinquecento anni prima,

K 2

che

ἄνωγν τὴν γὰρ ὁ Ἰουστινιανὸς προσβάλλει παντοίας μηχανὰς ἐπιστήσας, ἐνοῶν ὡς εἰ τῶντων κατασεισῆι, κίνος οὐδεὶς λελεῖψεται τὴν πόλιν ἰλεῖν ἀνδραποδίσαι τε τὰ ὄρτὰ τῶν δογματῶν, καὶ αἰχμαλωτὰ λαβεῖν τὰ πρόβατα τοῦ χριστοῦ, *Hunc igitur (Anastasium), tanquam inexpugnabilem murum omni machinarum genere oppugnare adortus est Justinianus, id scilicet secum ipse cogitans, se, si hoc propugnaculum subruisset, urbem posthaec nullo negotio capturum esse, Et rectae fidei doctrinam in servitutem redacturam: Denique oves Christi captivas abducturam esse.*

(a) *Evagrio lib. 4. Hist. Eccl. cap. 41. ivi. ὁ γὰρ Ἰουστινιανὸς τὴν Ἀναστασίω καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν ἱερῶν τὴν ἐξορίαν ὑπαγορεύων, ἀοράτως πρῶταις τὸν τῆδε κατέσπευε βίον, Etenim Justinianus, dum adversus Anastasium, Et Sacerdotes, qui cum illo erant, deportationis sententiam dīctaret, invisibili plaga ictus ex hac luce migravit.*

(b) *Evagrio libr. 5. Hist. Eccl. cap. 1. ivi, οὐ τῶ μὲν δὴ Ἰουστινιανὸς ἀπαξάπαντα ταραχῆ καὶ τορῶβων πληρώσας, καὶ τὰ πικρὰ τούτων πρὸς τῶ πέρματι τῆ βίῃ κομισάμενος, ἐς τὰ κατώτατα μετεχώρησε δικαιώρια, Hunc igitur in modum Justinianus, cum cuncta tumultu, Et perturbationibus implevisset, Et pro his factis congruam mercedem sub exitum vitae retulisset, ad parata apud Inferos supplicia migravit.*

che avesse egli scritto in questo articolo , si fossero appigliati al medesimo errore , e molto meno avrebbe fantasticato , che questo si era innuato per l'autorità di qualche Teologo di rango , il quale dappriocipio si era impegnato a sostenerlo (a) . Crebbe, e divenne esso Gigante, perche due Imperadori lo accreditarono , e *Triboniano* , che volle abbattere l'Autorità Spirituale , registrò la Costituzione nel Codice , e fè , che questo Codice avesse la sua esecuzione in tutte le Provincie, al Greco Romano Imperio, subordinate, e soggette . Semprecche il Vescovo Eretico fa le Ordinanze Sacre secondo la forma usata , e prescritta dalla Chiesa Cattolica Romana , l'Ordinato non perde mai più il Carattere Sacerdotale (b) .

Non è però , che *Triboniano* volle far' trionfare la Massima sola di *Romolo* , praticata dagli'Imperadori Idolatri di Roma , con dare a' Regnanti per mezzo delle accennate Costituzioni il Supremo arbitrio sopra le materie più importanti della Religione , ma si avanzò ancora ad intronizzare nel Cristianesimo quasi tutte le altre Massime dell'*Etica* scellerata , ed empia del Gentilesimo . Lunga sarebbe la materia , se volessi annoverarlo tutte ; Ma perche di molte hò fatte io menzione nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri* , e nella *Difertazione Apologetica dell'Esistenza del Diritto della Natura , e delle Gentì* , e di molte altre dovrò ragionare nella seconda parte di questa medesima *Difertazione* , perciò di trè solo farò motto in questo luogo .

Dicevano i Savj del Paganesimo (e questa è la prima) , e molto più l'inculcavano i *Stoici* , esser' cosa molto dura , ed iniqua il non permettere al Genere Umano , che si appigli a quelle cose , le quali sembrano a lui , e per lui salutevoli , ed utili. Chiaramente *Marco Aurelio Antonino* Filosofo Imperadore ne canonizzò il sentimento , dicendo (c) , Πῶς ἄλ' ὠμὸν ἔστι μὴ ἐπιτρέπειν τὰς ἀνθρώποις ὀρμῶν ἐπὶ τὰ φαινόμενα αὐτοῖς καὶ συμφέροντα , *Nonne durum est , Hominibus non permittere , ut ad ea convertantur , quae ipsis utilia , & salutaria videantur?* Con questa Massima , la quale riguardava il solo utile , venivano ad esser permesse , e lecite molte azioni intrinsecamente male , e per conseguente veniva a crollare il vero Diritto della Natura , il quale vieta , e proibisce qualunque azione intrinsecamente mala, ancorche si faccia per utile

(a) *De Sacris Ordinationibus exercit. 5. capit. 8. num. 8.*

(b) *Morino de Sacris Ordinationibus part. 3. exercit. 5. cap. 8. num. 7. Allier in tradt. de Sacris Ordinat. & Electionibus. Giovenino dissert. 8. quaest. 6. de effectu Sacrar. Ordination.*

(c) *De se ipso ad se ipsum libr. 6. §. 27.*

utile proprio , o per vantaggio del Prossimo, Divieto , che *Cristo* nostro Signore, Interpretre fedele delle Leggi naturali, più volte rinnovò nel suo Vangelo . Quindi , sebbene i Principi Idolatri si scagliarono forte contro de' Maghi , quando impegnarono questi la loro scienza diabolica in pregiudizio altrui , siccome scrive il *Vandale* nella sua Erudita Dissertazione *de Origine , & progressu Idolatriae* , così per contrario li lasciarono nella loro quiete , anzi l'ebbero cari , quando l'adoperarono in utile , e vantaggio del Genere Umano . Da ciò , che scrisse *Apuleio* (a) si viene in cognizione , che l'uso degl'Incantesimi era in tempo di Roma Pagana riputato lecito , semprecchè si fosse praticato per guarire le infermità , e per bene del Prossimo ; e molto più ciò si ravvisa , e da quel , che lasciò scritto il dottissimo *Filescio* (b) , e del sapersi , che *Teofilo*, Patriarca di Alessandria nella seconda lettera , che scrisse a i Vescovi dell'Egitto intorno agli errori di *Origene* , detestò appunto la di lui opinione , che voleva lecito l'uso della Magia nera , qual'ora si fosse esercitata , non già per ledere il Genere Umano , ma per giovargli . Quindi *Costantino* Imperadore , che non sempre fù stabile , e fermo a favore della Religione Cristiana , volendo far'cosa grata agl'Idolatri , ordinò , che gl'Incantatori , e i Maghi si dovessero severamente punire , quante volte impiegarebbono la loro Arte a danno della Società Umana, ma che fossero esenti da ogni pena , qualora la metterebbono in pratica a vantaggio di essa (c) . Confessa candidamente il Padre *Le Brun* nella sua *Storia Critica*

ca

(a) *In Apologia*, ivi, *Veteres quidam Medici etiam Carmina , remedia vulnerum norant , ut omnis vetustatis certissimus auctor Homerus docet , qui facit Ulyssi de vulnere profluentem Sanguinem sisti Cantamine: Nihil enim , quod ferenda salutis gratia , criminofum est.*

(b) *De Idolatria Magica* §.5. pag. 30. ivi, *verumtamen ut de tota ista re aliquid certi statuamus , fatebor lubens , olim , non modo apud Barbaros , verum etiam Graecos , & Romanos verborum istorum , & Carminum in morbis , aut curandis , aut leniendis usum innoxium fuisse .*

(c) *Leg. eorum Cod. de Maleficis, & Mathematicis*, ivi, *Eorum est Scientia punienda , & severissimis merito legibus vindicanda , qui MAGICIS ADCINCTI ARTIBUS , aut contra Hominum moliti salutem , aut pudicos ad libidinem deflexisse animos detegentur : Nullis verò Criminacionibus implicanda sunt remedia humanis quaesita Corporibus , aut in in agrestibus locis , ne maturis vindemiis metuerentur imbres , aut ruentis grandinis lapidatione quaterentur , innocenter adhibita suffragia, quibus*

ta delle Superstizioni (a), che fù questa Costituzione lavorata sulle Massime degl'Idolatri, ed il Bekkero nel suo *Mondo incantato* (b), per ismentir' le inezie di cert' Interpreti, e Chiosatori delle Leggi Romane (c), non lascia di avvertirci con queste parole „ egli sembra, che Costantino non abbia voluto toccare il punto del Paganesimo, perciocchè „ che il Paganesimo era ancora molto potente; e che per questa ragione „ ne abbia stimato stabilir' quelle Massime, che il Paganesimo medesimo „ non poteva contrastare.

In fatti subito, che prese maggior' forza, e vigore il Cristianesimo Costanzo Imperadore fece una legge, recata da *Ammiano Marcellino* (d), la quale fù eseguita sì puntualmente, che *Valentiniano* punì colla mor-

bus non cuique salus, aut existimatio laederetur, sed quorum proficerent actus, ne Divina munera, & labores Hominum sternerentur.

(a) *Tom. I. lib. 3. cap. 2.*

(b) *Libr. 3. cap. 13.*

(c) Teodoro Fuldeno *comment. in leg. 4. Cod. de Malefic. & Mathematicis* scrisse, che Costantino non aveva affatto permesso, e stabilito l'uso della Magia benefica, ma solamente aveva avuta idèa di togliere la occasione, che prendevano i Livorosi di tessere calunnie all'innocenza altrui. Interpretazione da provocare il riso alla medesima Serietà: Imperciocchè chiaramente il Legislatore parlò della Magia, *Magiis adinstiti artibus*, e senza equivoco distinse le varie maniere, colle quali si praticava, o per offendere, o per giovare al Prossimo. Lo Brunemanno *comment. ad dictam legem* opinò, che Costantino Imperadore non aveva parlato degl'Incantesimi, ma delle lustrazioni de' Campi, le quali si facevano per mezzo delle Litanie, e delle Processioni solenni. Inezie, Delirj, Vaneggiamenti! Dove mai si è inteso, che le Litanie, e le Processioni solenni, istituite dalla Chiesa per placare l'izza di Dio, vengano sotto il nome delle *Arti magiche*? Lo stesso Cujacio, impegnatissimo a sostenere le leggi della Giurisprudenza Romana non potè nel *Comment. ad tit. Codicis de maleficis, & mathematicis*, non confessare, che la legge di Costantino puzzava di Paganesimo, *Quod autem permittitur in leg. 4. hoc titulo*, sono le di lui parole, *ut iis malis artibus uti liceret salutis faerendae causa, frugum a calamitate servandarum causa quos Seneca vocat χαλαροφύλακας*, quasi observatores grandinum, *hoc recepit Paganismus, ut liceat improbatas artibus salutis faerendae causa uti, & meritò etiam hujus legis pars est abrogata Novella Leonis Philosophi 65.*

(d) *Libr. 19. Histor. & libr. 16.*

morte una Vecchia , che guariva le febbri intermittenti colle parole , e fece decapitare un' Giovane , che , toccando un' membro, pronunciava sette lettere dell'Alfabeto , per guarire il mal' di Stomaco ; Ed il medesimo *Costanzo* al riferire dello stesso *Ammiano Marcellino* (a) giudicò degni di morte Coloro , i quali tenevano al collo i preservativi , che li guardavano dalla quartana , e da altri malori ; Esempi tutti , che, siccome dimostrano ad evidenza, non essere stata fatta per altro la sudetta Costituzione da *Costantino* , che , per tener' contenuti , e soddisfatti gl'Idolatri , così fan' vedere l'allucinamento del Consigliere *Grimaldi* , Uomo per altro Dottissimo nella interpretazione di essa (b) . Ma *Triboniano* , che di mala voglia soffriva , che le Massime del Gentilesimo si fossero abolite , e spente , invece di registrare nel Codice *Giustiniano* le leggi di *Costanzo* , e degli Imperadori Cristiani , i quali avevano tolto via l'uso della Magia nera , ancorche seguisse per vantaggio della Società Umana , avendo avuto per vero , che non si debba fare il male , acciocchè ne venga il bene , inserì in esso la Costituzione sudetta, affinché ad onta dell'*Etica* naturale , e Cristiana andasse a galla la Morale corrotta , e guasta dal Paganesimo . Il che avendo recato gran' danno al Cristianesimo , obbligò nel IX. Secolo dell'Era Cristiana l'Imperador *Leone* il Filosofo a correggere ciò , che aveva in questa parte *Costantino* prescritto , e *Giustiniano* nel suo Codice approvato (c) . Evvi ora Chi può

(a) *Libr. 19. Histor.*

(b) Il Consigliere *Grimaldi* nella Dissertazione *delle Trè Magie*, che dopo la di lui morte fù stampata dall'Avvocato *D. Ginnesio Grimaldi*, suo figlio , portò opinione , che *Costantino* Imperadore aveva in quella legge parlato de' Medicamenti Naturali . Ma s'ingannò per più motivi . Il primo , perche non era necessario , che si fosse fatta una legge , acciocchè si fossero praticati i Medicamenti , che ci somministra la Natura . Il secondo , perche appena si dilatò il Cristianesimo , che *Costanzo* di lui figlio non tenne più conto , anzi abolì la legge del Padre . Il terzo , perche *Leone* Imperadore avendola trovata nella sua osservanza, quando egli fù assunto al trono , la rievocò . Segno evidente , e chiaro, che aveva ella de' medicamenti , ritrovati dalla Magia nera , parlato . Il quarto finalmente , perche riforte di nuovo le Leggi *Giustiniane* nella nostra Italia , tutti gl' Interpreti , e *Bartolini* , ed *Accursiani* l'avevano riconosciuta per fautrice della Magia nera benefica , e solamente si erano ristretti a dire , che aveva luogo nel Foro Civile , non già Ecclesiastico :

(c) *Novella 65. Vedi Cujacio ad titulum Codicis de Maleficis & Mathematicis in fine .*

può dubitare, non essere stato *Triboniano* predominato dallo Spirito dell'*Etrnicismo* ?

Era inoltre (ed è la seconda Massima) ferma , e costante Regola de' Politici Idolatri , che la stima , e'l decoro del Magistrato dovesse alla Giustizia prevalere , in guisa tale, che non sarebbe da impedirsi l'esecuzione ad una sentenza del Pretore , ancorche fosse iniqua , perche trattandosi l'esecuzione vi andrebbe da sotto la stima di esso ; Onde fù assioma del Giurisperito Paolo (a) *Praetor jus quoque reddere dicitur, etiam cum iniquè decernit* ; Ne quell' *iniquè* importava solo una decisione fatta *contra Juris aequitatem* , come fantastico l'*Ubero* nella sua *Economia Romana*; Imperciocchè chiaro è 'l testo di *Papiniano*, il quale volle, che qualunque sentenza , la quale si farebbe , o per errore , o per ambizione interposta, eseguir'si dovesse (b). Ma non così comanda l'*Etica Naturale* , e *Cristiana* , la quale impone , che il Giudice debba giudicare senza passione , e senza boria , e , conoscendo di aver' fatto errore, sia in obbligo preciso di ritrattarlo , e d'impedire , che una sua sentenza ingiusta in esecuzione si metta . A *Triboniano* non piaceva affatto , ne poteva piacergli , che i Magistrati fossero stati soggetti a i Dettami del Diritto della Natura , ed alle Leggi Santissime del Vecchio , e Nuovo Testamento , che avevano rischiarati i precetti dell'Onestà , e della Giustizia Naturale , perch'egli il primo, siccome gli stessi suoi Parteggiani lo attestano , aveva mutate , e fatte varie leggi per motivo di ambizione, e di avarizia . Onde nel compilar le *Pandette* non ebbe altro impegno, che di registrarvi i Testi di *Papiniano* , e di *Paolo* con altri della medesima fatta , affincbe avesse avuto di che gloriarsi l'Idolatria anche dopo di essere stata dal Vangelo debellata , e vinta . Espediente niente improprio per Chi non conosceva altro , che il suo ingrandimento , e l'interesse dello Stato .

La terza finalmente riguarda l'uso delle Fornicarie, e Concubine. Ancorche si volesse ammettere per vero (Il che non è, siccome hò dimostrato nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri* , e nella *Difertazione Apologetica dell'Esistenza del Diritto della Natura , e delle Genti* ,) che la semplice Fornicazione non sia stata dal Diritto della Natura vietata , pur nondimeno non potrebbe negarsi , essere stata dalla legge

(a) *Leg. 11. ff. de Just. & Jure*

(b) *Leg. 65. §. 2. ff. ad Senatusconsultum Trebellianum, ivi, cum Praetor causa cognita per errorem , vel per ambitionem juberet haereditatem, ut ex fideicommissis restitui , etiam publice interest restitui propter rerum judicatarum auctoritatem .*

Legge Evangelica condannata , e proscritta, e , come tale, contraria alla Legge Divina positiva , a cui non può non ubbidire Chiunque non ha il Vangelo per favola . Gl'Idolatri la sentivano diversamente, e perciò volevano, che la Fornicazione fosse un'sfogo legittimo, e necessario ; Tantoche *Ulpiano* giunse a dire , ch'era cosa più onesta l'aver' per Concubina una Schiava fatta libera, che una Donna ingenua (a) . Ne facevano essi differenza tra l'ammogliato , e l'Uomo libero , volendo , ch'egualmente potesse avere una , o più concubine non meno Chi aveva moglie, che Chi ne stava di senza . *Costantino* Imperadore , che non volle in tutto , e per tutto disgustare gl'Idolatri , pensò di non proibire affatto l'uso delle Concubine , ma di restringerlo solamente al solo caso , che uno non avesse moglie , con che però non ardì di tenerne due nel medesimo tempo (b) ; Ed in questa maniera tolse il maggiore abuso , ma non mantenne salva , ed intatta del Vangelo la Legge ; Ond'ebbe poco di che attristarsi l'Idolatria , perche vide andare a galla la sua Massima di non essere la semplice fornicazione intrinsecamente mala , e di potersi praticare , se non sempre , almeno quando non si fosse avuta la moglie, non ostante , che il Gius Divino positivo l'aveva già esclusa , e proibita; Ebbe però molto di che rammaricarsi la nostra Santa Fede, mentre vede , che un' Cesare , il quale si era già dichiarato a favor' della Religion' Cristiana , faceva delle leggi , che andavano a contrariare il Vangelo , ed a secondar' la Morale degl'Idolatri . *Triboniano* , che nudrì sentimenti , troppo svantaggiosi per la Fede di Gesù Cristo , e vantaggiosissimi per le Massime Idolatriche , non ommise di trascrivere nel Codice *Giustiniano* la legge sudetta , e , quel ch'è più , indusse il suo *Giustiniiano* a chiamare il Concubinato *legitimam Consuetudinem* , ed a dichiarare , che menì vita da casto Chi tiene la concubina a fianco (c).

Essendosi ormai posto in chiaro, non già colla testimonianza de' Storici , la quale potrebb'essere a qualch' eccezione soggetta , ma con quelle medesime leggi , le quali furono compilate , o consigliate da lui, che tale veramente fù *Triboniano* , quale *Suida* lo disse , *Pagano*, ed *Empio*, non è difficile , anzi facilissimo il far' conoscere, come incominciò a forgere la non vera distinzione del Diritto Naturale *Primiero* , e *Secondario* , e del Diritto delle Genti *Primiero* , e *Secondario* . Vedeva ben'egli , che in confronto dell' *Etica* Naturale , e Cristiana si sarebbe oscurata affatto la Morale del Gentilesimo , e la gran' fama dell'equità , e giustizia delle antiche Leggi Romane, nata più tosto dall'

L

Adu.

(a) *Leg. I. ff. de Concubinis*(b) *Lege unica Cod. de Concubinis* :(c) *Novella 18. cap. 15.*

Adulazione , che dalla Verità , sarebbe andata a finire col solo considerarsi, che *Ulpiano*, e Compagni avevano reso comune il Diritto della Natura agli Uomini , ed alle Bestie , ne avevano ammesso altro Diritto delle Genti, se non quello , che le Genti medesime si avevano stabilito, e prescritto, e quel ch'è peggio, avevano dichiarato il Diritto della Natura, e delle Genti mutabile, e vario , con renderlo subordinato alle Leggi Civili , cioè , alla Podestà Legislativa di Colui , ch' esercita il Sommo Impero Civile ; Onde per mettere le traveggole agli occhi altrui, compìò le *Istituta Civili*, e nel compilarle sconvolsè l'Ordine, che avevano gli antichi Giuriconsulti osservato, e tenuto, e fra questo viluppo procurò di sparger' semi , che potessero produrre delle scuse, o delle difese a prò di essi, senza però lasciare di aggiugnere nuovi errori a quelli , che avevano gl'Idolatri divulgati , e sparsi .

Ulpiano, e gli altri Giuriconsulti Idolatri, come si è detto, non ammisero, se non il Diritto della Natura , il Diritto delle Genti , ed il Diritto Civile. Per Diritto della Natura non pigliarono essi quelle Leggi dell' Onesto , e del Giusto , che il Signore Iddio aveva comunicate al Genere Umano per mezzo del lume della Retta Ragione , ma bensì le inclinazioni della Natura Umana corrotta , ed i moti della Concupiscenza, per i quali l'Uomo poc', o niente si distingue dalla Bestia, e la Bestia dall' Uomo ; Onde vollero, che il Diritto Naturale fosse alle Creature Ragionevoli , ed Irragionevoli egualmente comune. Per Diritto poi delle Genti non prefero quelle stesse Leggi dell'Onestà , e della Giustizia Naturale, che lo stesso Dio per il lume medesimo della Ragione , a tutte le Nazioni Comune , manifestò ad ogni Popolo , ed obbligò ogni Adunanza di Gente, scarfa, o noverosa, che fosse , all'osservanza di esse, indipendentemente da qualsivoglia industria, stabilimento, o convenzione Umana, ma bensì quelle altre, che conobbero il loro essere , ed il loro principio dalla Volontà delle Genti, e dalla Prudenza , e Politica delle Nazioni ; Onde si figurarono un' Diritto delle Genti a modo loro , mentre ciò , che gli Uomini stabiliscono , mai nel suo principio può esser' Comune a tutte le Nazioni , siccome hò negli antecedenti *paragrafi* dimostrato , e molto meno sono state , e sono concordi tutte le Popolazioni del Mondo nell'osservare, e praticare le medesime cose . Finalmente per Diritto Civile indicarono quel Gruzzo di Leggi, che ciascheduna Nazione fa per il Regolamento interiore de' suoi medesimi Cittadini, parte uniforme a quel Diritto della Natura , e delle Genti , ch'essi si figurarono, e parte nò , e da questo Diritto Civile fecero discendere que' trè Precetti, *Honestè Vivere, Alterum non laedere, suum cuique tribuere*, per i quali i nostr'Interpetri crederono, o vollero fingere di credere, che i medesimi avessero additato
quel

quel Gius Naturale , ch'è proprio dell'Uomo .

Non così *Triboniano*: Costui dopo avere nelle *Istituta Civili* indicato il Diritto della Natura tale, quale era stato difinito da *Ulpiano*, comune agli Uomini , ed alle Bestie , passò a parlare del Diritto Civile, e delle Genti, dicendo, che il Diritto Civile, si divideva in questo modo: Tutt'i Popoli, i quali si regolano colle Leggi, e colle Consuetudini, per una parte si servono del proprio gius, e per l'altra di quello, ch'è a tutti gli Uomini comune. Servendosi di quelle Leggi, le quali Ciascheduna Nazione hà stabilite per sè , queste appunto costituiscono il Gius Civile di cadauna Città, quasi sia il gius proprio, e solo di essa. Ma quel, che la ragion' naturale stabilì fra tutti gli Uomini, ciò da tutti egualissimamente si custodisce, e si mantiene, e Gius , o Diritto delle Genti si appella , quasi un certo gius, del quale tutte le Nazioni si avvalgono. Quindi il Popolo Romano parte del suo proprio gius, e parte del Comune a tutti gli Uomini si serve , *Jus autem Civile, vel Gentium* , sono le di lui parole (a) *ita dividitur ; Omnes Populi , qui legibus , & moribus reguntur , partim suo proprio, partim Communi omnium Hominum jure utuntur . Nam quod quisque Populus ipse sibi jus constituit , id ipsius Civitatis proprium est, Vocaturque jus Civile, quasi Jus propriam ipsius Civitatis. Quod verò naturalis ratio inter omnes Homines constituit , id apud omnes peraequè custoditur, vocaturque Jus Gentium , quasi quo jure omnes Gentes utantur. Et Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium Hominum jure utitur . Quod singula , qualia sint , suis locis proponuntur .*

Non contento di aver così involuppato le cose , tornò di nuovo a parlare del Gius Civile , e del Gius delle Genti . Disse adunque , che il Gius Civile riceveva la sua denominazione da ciascheduna Città , come per esempio il Gius Civile degli Ateniesi ; Imperciòcche non errerebbe Chiunque volesse appellare le leggi di *Solone* , o di *Dragone* il gius Civile degli Ateniesi , e della stessa maniera , se denominar' volesse le leggi, delle quali si serve il Popolo Romano , il gius Civile de' Romani , o de' *Quiriti*, essendo stati i Romani *Quiriti* da *Quirino* denominati. Ben' verò però qualora si nominasse il gius Civile senza spiegarfi la Città, dovrebbe antonomasticamente intendersi del Civile *Romanorum* , non altrimenti, che il Poeta tra' Greci si piglia per *Omero*, e tra' Latini *Vergilio* . Ma il Diritto delle Genti è a tutto il Genere Umano Comune ; Imperciòcche portando così l'uso, e così richiedendo la necessità Umana, le Nazioni

L 2

ni

(a) *Libr. I. Instit. cap. 2. de Jure Naturali , Gentium , & Civili §. 1.*

ni furono costrette a farsi alcune leggi, e da questo gius delle Genti derivano le Guerre, la Servitù, e quasi tutt'i Contratti. (a) *Sed jus quidem Civile ex unaquaque Civitate appellatur, veluti Atheniensium: nam si quis velit Solonis, vel Draconis leges appellare jus Civile Atheniensium, non erraverit. Sic enim Est jus, quo Populus Romanus utitur, jus Civile Romanorum appellamus, vel jus Quiritum, quo Quirites utuntur: Romani enim Quirites a Quirino appellantur. Sed quoties non addimus nomen, cujus sit Civitatis, nostrum jus significamus; sicuti cum Poetam dicimus, nec addimus nomen, subauditur apud Graecos egregius Homerus, apud nos Virgilius. Jus autem Gentium Humano Generi commune est. Nam usu exigente, Est humanis necessitatibus, Gentes humanae quaedam sibi constituerunt: Bella etenim orta sunt, Est Captivitates sequutae, Est Servitutes, quae sunt naturali juri contrariae. Jure enim naturali omnes Homines ab initio liberi nascebantur. Et ex hoc jure Gentium omnes poene contractus introducti sunt, ut emptio, venditio, locatio, conductio, societas, depositum, mutuum, Est alii innumerabiles.*

Per saldare l'altro errore de' Giuriconsulti antichi, e particolarmente di *Ulpiano*, il quale aveva voluto, che il Diritto della Natura, e delle Genti fosse mutabile, e vario, soggiunse, che certe leggi Naturali, le quali si conservano egualissimamente presso tutte le Nazioni del Mondo, come sono state costituite per una certa Provvidenza di Dio, non possono esse in conto alcuno mutarsi (b) *Sed naturalia quaedam jura, quae apud omnes Gentes peraeque servantur, Divina quaedam Providentia constituta, semper firma, atque immutabilia permanent.* Ora dall'aver' due volte *Triboniano* parlato del Diritto delle Genti, e parlatone in diversa maniera, l'una quando disse, *Quod verò naturalis ratio inter omnes Homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur, vocaturque jus Gentium, quasi quo jure omnes Gentes utantur*, e l'altra quando soggiunse, *Jus autem Gentium humano Generi commune est, nam usu exigente, Est humanis necessitatibus, Gentes Humanae quaedam sibi constituerunt*, cominciò a sorgere la non vera distinzione di Diritto delle Genti Primiero, e Secondario, tanto poi applaudita alla cieca, ed inculcata dagl'Interpetri, e Chiosatori delle Leggi Romane. Testimonio di questa verità, e di ogni eccezione maggiore, perche acerrimo Difensore degli antichi Giuriconsulti Idolatri di Roma, si è *Arrigo Cocceio*, quel medesimo, che tanto si fè trasportare dalla passione verso le leggi civili di Roma Pagana, che giunse nel suo nuovo Sistema del *Diritto della Natura,*

(a) *Libr. 1. Instit. cap. 2. de Jur. Nat. Gent. Est Civil. §. 2.*

(b) *Libr. 1. Instit. §. 11.*

ura, e delle Genti a sostenere, che ne' responsi, diffinizioni, e determinazioni di Ulpiano, e Compagni si truovino espresse le vere leggi dell' Onestà, e della Giustizia Naturale. Costui adunque nella Dissertazione Proemiale quarta al Capitolo secondo sotto il §. 37. candidamente confessò, Ipse Tribonianus, qui nova sua definitione causam huic errori dedit, e sotto il §. 46. dello stesso Capitolo soggiunse, Et denique aperte demonstravimus, errorem Triboniani causam dedisse Monstro Juris Gentium Secundarii.

Ma se *Triboniano* diede il primo moto a questo errore, non è, che gl'Interpetri delle Pandette, e del Codice non abbiano anch'essi urtato nel pecoreccio, credendo, o fingendo di credere, che i Giuriconsulti Romani Idolatri avessero avuto per certo, che il Diritto delle Genti fosse quel vero Diritto della Natura, ch'è proprio del Genere Umano, e che sempr'ò stato, e farà a tutte le Nazioni Comune; Per poco, che uno scorra il titolo delle Pandette *de justitia, & jure*, si accorge benissimo di questa Verità. L'hò io già dimostrata negli antecedenti *paragrafi*, ne ometterò di darne anche qualche altra pruova in questo; Ma prima è necessario, che metta in chiaro gli altri Errori, che andò *Triboniano* medesimo insinuando, con avere nelle *Istituta Civili* del Diritto della Natura, o delle Genti sconciissimamente parlato.

Primieramente non diede altra diffinizione del Diritto della Natura, se non quella medesima, che aveva data *Ulpiano*, allorché disse, il Diritto Naturale esser' quello, che la Natura aveva agli Uomini, ed alle Bestie insegnato, e per conseguente essere agli uni, ed all'altre comune. Che poteva dir' di peggio un' Uomo senza Religione, e senza Fede? Errò, è vero, *Ulpiano*, ed errò senza misura: ma allaperfine nacque, e si educò nella Idolatria, e nell'età adulta professò la *Stoica* Filosofia, l'una, e l'altra capace ad oscurargli quelle prime nozioni, che sono impresse dal Divino Artefice nell'Anima Umana, e per le quali può ogn'uno, se vuole, andare a conoscere, se non tutte, almeno le Verità principali, e le Massime più evidenti del Diritto Santissimo della Natura. Ma *Triboniano*, quando compilò la *Istituta Civili* non poteva ignorare la vera origine del Genere Umano, perché si era molto dilatato il Vangelo, ed era ben' noto il Testamento Vecchio, e quel, ch'è più, faceva da primo Ministro presso uno Imperadore, che vantavasi di essere Cristiano; Onde ad occhi aperti volle travedere nel proporre alla Gioventù inesperta i primi rudimenti della Giurisprudenza Romana: Errore, che tanto meno è degno di compatimento, quanto che fù insegnato da Chi sapeva, e conosceva la Verità. Chiaramente adunque si vede, che non ebbe egl'idèa di portare avanti la Scienza del Giusto, e dell'Onesto, ma di stabilire le Massime

me

me del Gentilefimo , affine il suo Sovrano avesse poste le mani , come le pose, sùlle Divine, ed Umane Cose. Uno *Istitutista* del Secolo passato, qual fù *Francesco Oinotomo* , candidamente confessò, che la diffinizione del Diritto Naturale , data da *Ulpiano* , e rinnovata da *Triboniano* , era comunemente ripruovata; Ma egli medesimo, conoscendo , che poco poteva sperarsi di buono da una Scienza , che aveva la sua Origine da un' Principio erroneo, ed empio , mise in campo, la distinzione che prima di lui avevano già messa altri, di Diritto Naturale *Primiero*, e *Secondario*, volendo, che il Primiero indicasse le inclinazioni Naturali , ed i moti della nostra Natura, che sono anche alle Bestie comuni, ed il Secondario quello, che a noi si manifesta per mezzo del lume della ragione , unica , e propria dell'Uomo . Semprecche avessero distinto così, accusando di *Ulpiano*, e di *Triboniano* l'errore , ed ammonendo la Gioventù inesperta a star' guardigna nel di più, che in segueta di esso si truova nel Codice, e nelle Pandette registrato , non potrebbe non essere compatibile in qualche maniera il loro impegno; Ma il punto stà, com'egli medesimo l'attesta , che *Doctores hanc definitionem substinere conantur , & dicunt jus Naturale esse , quod Natura omnia animalia docuit , scilicet quodlibet in suo Genere, & suo quoquo modo , quo conditum est a Deo , secundum Fabrum hic* . Il che non è confessare l'errore , ma difenderlo , e portarlo a galla in pregiudizio della Verità , e di tutta l'*Etica* Naturale . Dissi in qualche maniera compatibile il loro impegno , ma non dissi , ne dirò mai lodevole la distinzione, inventata da loro, sì perche *Ulpiano*, e Compagni effettivamente crederono , che il vero Diritto della Natura fosse quello , che *Natura omnia animalia docuit* , siccome negli antecedenti *paragrafi* hò dimostrato , sì anche perche Chi dice *gius*, vuol significare un' gruzzo di leggi, che portano con sè l'obbligazione di essere osservate, mentre non si dà *gius* senza leggi, ne legge senz'obbligazione . Per essere poi taluno obbligato ad osservare le leggi, è necessario , che abbia la libertà di operare, e di fare , o non fare una cosa , e che conosca altresì essere la tale azione buona, o mala , mentre se non hà questa cognizione , e molto più s'è costretto da una Necessità essenziale, e preveniente a fare , o non fare una cosa , all'ora non può esservi per lui il *Gius* , e quel gruzzo di Leggi , onde il *Gius* si compone . Ora i Brutì non fanno quel, che fanno, perche conoscono, che la tale azione sia intrinsecamente buona , o mala, ma lo fanno, perche sono costretti da una Necessità insita nella loro Natura a farlo, necessità preveniente , e che toglie ad essi la libertà di operare. Quindi ammettendosi un'*Gius*, che regoli le loro azioni , è lo stesso, che fingere un'nome *sine re*, simile a quegli Enti chimerici, de' quali abbonda la Fantasia de' Sfaccendati. Ma quel ch'è peggio, si è, che facendosi

doſi queſto Gius anche agli Uomini comune , non può non venirne in conſeguenza , che l' Uomo almeno in quelle azioni , che fanno i Bruti ſecondo i loro iſtinti, e che, come Umane, entrano ſotto la diſciplina della Morale, abbiano una neceſſità eſſenziale, e preveniente di farle. Come invero potrebbe attribuirſi a peccato , ſe l' Uomo ſi laſciaſſe rapire dall' aſpetto di una leggiadra Donzella, e ne cercaſſe anche ſenza il Matrimonio la Copola? Come riputarſi ingiuſto l'involare l'altrui? Come crederſi irragionevole la Vendetta , e coſe ſimili, quando alla giornata ſi vede, che le Beſtie vanno in traccia di ſfogare, or' con queſta , ed or' con quell' altra Belva della loro medefima ſpecie la propria libidine? Quando a viva forza rapifcono i cibi , al loro palato guſtoſi? E quando finalmente avendo occaſione di vendicarſi dell' ingiuria ricevuta , incontanente ſi vendicano? Ne in queſti caſi giovarebbe all' Uomo il lume della ragione, mentre intanto il lume della ragione gli è di freno , inquanto ſappiamo di certo , che niuna neceſſità eſſenziale , e preveniente l' obbliga a fare, o non fare una coſa, ma quando attenta la diſtinzione ſudetta l' Uomo non differiſce dalle Beſtie per quel , che riguarda le inclinazioni , e moti della ſua Natura , non può non dirſi , che operi neceſſariamente, cioè, indotto da una Neceſſità eſſenziale, e preveniente, che diſtrugge, ed annichila la libertà del di lui Arbitrio. Ecco adunque in quali delirj , e frenesie ci fa dare il ſupporre due Diritti Naturali , l' uno proprio dell' Uomo , e l' altro agli Uomini comune, ed alle Beſtie . Per Carità richiamo noi a noi ſteſſi, e conoſciamo una volta per ſempre , che il difendere uno errore con impegno è lo ſteſſo, che far' ſervire l'Intelletto Umano alle altrui ſcempiaggini, e non ſolo metterlo in iſtato di perdere il giuſto, e ſano raziocinio, ma ſpogliarlo ancora del lume ſoprannaturale della Fede .

Triboniano inoltre dopo aver' parlato del Gius Civile, venne a diſfinire il Gius delle Genti , e ſi ſervì delle medefime parole del Giurifconſulto *Gajo*, dicendo, *quod verò Naturalis ratio inter omnes Homines conſtituit , id apud omnes peraequè cuſtoditur , vocaturque Jus Gentium ; quaſi quo jure omnes Gentes utantur* , e queſta è quella diſſinizione di *Gajo* , che hà fatto dire agli *Interpetri* delle leggi Romane , che i Giurifconſulti antichi conobbero il vero Diritto della Natura , al ſolo Genere Umano comune; Onde an fatta la diſtinzione tra il Diritto delle Genti *Primiero*, ed il Diritto delle Genti *Secondario*, quello in niente diverſo dal vero Diritto della Natura , manifefſtato da Dio per mezzo del lume della ragione a tutto il Genere Umano comune, e queſto dipendente dalla volontà dell' Uomo, e dal conſenſo de' Popoli .

Ma troppo ſemplice , ed ignorante biſogna, che ſia un' Uomo, per farſi

farfi ingannare, e deludere. Il vero Diritto della Natura non è, ne può esser' quello, che la Ragion' naturale introdusse, e costituì nel Genere Umano, ma bensì quell'altro, che riconosce per Autore, e Legislatore Iddio, il quale si servi, e si serve del lume della ragione, per renderlo al Genere Umano manifesto, e conto. Di questo non intese affatto parlare il Giurisperito *Gajo*, ne poteva parlarne, perche non conobbe il vero Dio, ed immerso nell'Idolatria, ignorò la vera origine del Genere Umano. Se veramente avesse avvisato il vero Diritto della Natura, che riconosce per suo Legislatore il nostro Unico, e Sommo Bene, non avrebbe potuto non detestare il Paganesimo, come quello, che può cadere in mente a Chi vuol' vivere da Bruto, e molto meno assecondare la stolidezza degl'Imperadori Idolatri di Roma. Credè egli, che questo Gius delle Genti costituito dalla Ragion' Naturale fosse mutabile, e vario, e con lui lo crederono ancora *Ulpiano*, e *Compagni*, non solo perche così l'espressero nella *leg. 6. ff. de Justitia, Et Jure*, ma ben'anche perche *Triboniano* dopo averne riferite le parole immediatamente soggiunse, *Et Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium Hominum jure utitur*. Come di grazia poteva il Popolo Romano osservare in parte, e in parte nò il vero Diritto delle Genti, che non è dal vero Diritto della Natura sostanzialmente diverso, quando di questo Diritto avesse *Gajo* parlato, e ne avesse conosciuto per Autore, e Legislatore Iddio?

Disse, che *il vero Diritto della Natura non è, ne può esser' quello, che la Ragion' Naturale introdusse, e costituì nel Genere Umano*, e lo dissi con ragione, mentre ogni Legge presuppone il suo Legislatore, e presuppone ancora, che il Legislatore abbia legitima autorità di comandare, o proibire quelle cose, ch'egli colle sue leggi vieta, ed impone, ed in caso di contravvenzione può punire i Trasgressori de' suoi divieti. Or questa prerogativa non è, ne può essere nella Ragion' Naturale, perche non è ella un' Ente Superiore, il quale può gastigare l'Uomo, se non ubbidisce a i Comandi suoi. Ancorchè sia ella il pregio principale dell'Anima Umana, anzi l'Anima stessa, che il Corpo informa, pur nondimeno non eccede l'Ordine delle Creature, e, come tale, non può vantars' da sè la podestà legislativa. Tanto più, che, se si volesse fingere il contrario, si andrebbe ad urtare in gravissimi assurdi, e l'Uomo, farebbe nel medesimo tempo, Suddito, e Padrone di sè medesimo. Onde il Diritto della Natura non è, ne può esser' quello, che la Ragion' Naturale costituì, ed introdusse fra le Nazioni del Mondo.

Aggiungasi, che, se la Ragion' Naturale avesse forza, e vigore d'introdurre, e costituire nel Genere Umano il Diritto della Natura, facilmente

mente potrebbe accadere, che il Vizio diventasse Virtù , e la Virtù Vizio ; Imperciocchè è certissimo, che l'Uomo, quando non ha buona educazione nella sua tenera età , o dagli anni più freschi incomincia a vedere, e sentire delle cose sconce, o nasce in un' Paese, dove le leggi sono inique, ed ingiuste, certamente all'ora perde la traccia del Vero, dell'Onesto , e del Giusto, ed avvezzo a discorrere secondo quello, che ha imparato, o veduto praticare , crede, che non possano andare altrimenti le cose; Onde la ragion' naturale, pervertita , ed oscurata , non gli fa facilmente conoscere altro, che l'apparenza del Bene, ma non già il Bene vero , e reale . Crescendo le Nazioni in questo Stato , in cui più d'una , e forse quasi tutte si ritrovavano prima della venuta del Redentore, qual'azione inonesta non sarebbe sembrata onesta, se la Ragion' naturale fosse stata la Legislatrice del Diritto della Natura, e lo avesse potuto costituire, ed introdurre nelle diverse Popolazioni del Mondo? Forse per Secoli non fù il ladronccio , e la pirateria esercitata in quasi tutte le parti della Terra ? Forse non l'ebbero i Popoli in conto di azione egualmente gloriosa , che buona ? Ma perchè ciò? Non per altro motivo, se non perchè la Ragion' naturale, resa già corrotta, e guasta, faceva lor' credere, che non fosse intrinsecamente malo l'involare l'altrui . A torto dunque gl' Interpreti , e Chiosatori delle Leggi Romane pretendono , che il Giurisperito Gajo avesse parlato del vero Diritto delle Genti, che niente nella sostanza differisce dal vero Diritto della Natura, allorchè disse , *Quod verò Naturalis ratio inter omnes Homines constituit , id apud omnes peraeque custoditur , vocaturque jus Gentium , quasi quo jure omnes Gentes utantur* , e più tosto le di lui parole ci fan' perdere la giusta idèa , che dobbiamo avere dell'uno, e dell'altro , che la ci dinotano ; Imperciocchè non è la Ragion' Naturale, come si è detto, che introdusse, e costituì il Diritto Naturale, a tutto il Genere Umano comune , ma bensì quel Dio medesimo, che credè, e pose l'Uomo nel Mondo.

Soggiunse Triboniano (e fù la seconda volta, che parlò del Gius delle Genti) soggiunse, dico, *Jus autem Gentium Humano Generi commune est; Nam usu exigente, & humanis necessitatibus, Gentes Humanae quaedam sibi constituerunt* &c. avendo per vero, che tutte le Genti per soccorrere a i loro bisogni, o dalla propria necessità costretti, dovertero stabilire alcune cose , le quali fossero a tutte le Nazioni comuni . Pensò egli, ma non pensò bene , che i Popoli , o almeno i Capi di essi si fossero adunati insieme , ed avessero fatto delle leggi , necessarie per la loro tranquillità , e per il mantenimento della lor' vita ; Ipotesi , che hà del favoloso all'ultimo segno , siccome nel secondo , e nel terzo paragrafo hò dimostrato . Vuole il Cocceio , che quindi surse , o almeno quindi

M

pre-

prefero motivo gl'Interpetri , e lo stesso *Ugone Grozio* di distinguere il Gius delle Genti in primiero , e secondario , e che il darli un' Gius delle Genti sostanzialmente diverso dal vero Diritto della Natura , derivato dal consenso de' Popoli , sia un' Mostro da fare orrore a Chiunque non hà perduto il giusto raziocinio , e sano . Ma non sò qual sia il Mostro maggiore , se il suo , con cui figurò , che i Giuriconsulti Romani avevano avuto per Gius delle Genti lo stesso , che noi diciamo vero Diritto della Natura , niente nella sostanza diverso dal vero Diritto delle Genti , o pure quello di *Triboniano* , che fè nascere il Gius delle Genti dall'industria , ed invenzione dell'Uomo . *Triboniano* errò nel disegnare la maniera , come questo Gius delle Genti improprio , ed abusivamente detto così , si fosse insinuato presso le Nazioni del Mondo , perche suppose quello stesso , che avevano i *Stoici* supposto , di esservi stata una Unione universale , per risolvere ciò , ch'era espediente alla Tranquillità , e Bisogno del Genere Umano, Unione , che hà del poetico , e capriccioso , ma non errò nel credere , che vi fossero alcune Leggi a tutte , o quasi tutte le Nazioni comuni , le quali , come hò detto nel *paragrafo terzo*, incominciarono tra pochi , e poi appoco appoco si dilatarono presso gli altri , o perche il Popolo , che l'introdusse , divenne Padrone di altre Città , e Provincie , dove le stabilì , o perche le Genti , che n'ebbero la notizia , giudicatele affacenti al più comodo , e quieto mantenimento de' loro Cittadini, ne abbracciarono , e ne seguirono l'esempio . Se non si pensa così , non può in altra maniera concepirsi , come i Contratti di mutuo , di deposito, di affitto , e di compera , e vendita , i quali certamente furono inventati dall'Uomo , passarono da un' Popolo all'altro , e furono , e sono oggi a quasi tutte le Nazioni comuni . All'incontro con dirsi , come hà detto il *Cocceio* , che i Giuriconsulti Romani parlando del Gius delle Genti intesero parlare di quel Diritto delle Genti , ch'è proprio del Genere Umano , e che niente differisce nella sostanza dal vero Diritto della Natura , è lo stesso , che inficiare l'evidenza medesima , e negare quel , che ne' testi da mè rapportati ne' *paragrafi quarto , e quinto* a chiare note si legge . Frappoco in occasione di rispondere agli argomenti del *Cocceio* ne dovrò dire qualche cosa di più . Intanto non bisogna interrompere il filo dell'incominciato *Criterio* .

Triboniano adunque conoscendo per ultimo , che i Giuriconsulti Romani nel diffinire il Gius Civile , avevano chiaramente insegnato, che il Diritto Naturale fosse mutabile , e vario , il che maggiormente faceva conoscere , ch'essi non avevano avuta alcuna idèa dell'Onestà , e della Giustizia Naturale, le di cui leggi, avendo il loro essere dalla San-
tità,

tità , e Sapienza di Dio , non possono non essere immutabili , e perpetue , siccome immutabile , ed eterna è la Sapienza , e Santità del medesimo Dio , perciò si avanzò a dire nelle *Isticuta Civili* , *sed Naturalia quaedam jura , quae apud omnes Gentes peraeque servantur , Divina quadam Providentia constituta , semper firma , atque immutabilia permanent* , e credette in questa maniera di mettere le traveggole agli occhi altrui , e di sanare l'insanabile stranezza de' Giuriconsulti Idolatri , de' quali esso ne faceva andare in trionfo la fama . Ma s'ingannò a partito , mentre l'immutabilità , che assegnò alle Leggi Naturali è peggiore di quella mutabilità , che diedero ad esse *Ulpiano*, e Compagni . Questi allaperfine errarono nel solo Principio , perch'ebbero per vero, che il Diritto Naturale fosse quello, che *Natura animalia docuit*, Onde avendo prese per leggi naturali le inclinazioni della umana Natura corrotta , ed i moti della Concupiscenza , i quali poco , o niente differiscono dagli istinti naturali de' Brutti , necessariamente dovettero suggerarli all'arbitrio de' Legislatori , affinché li avessero regolati , e ristretti secondo l'utile , e vantaggio dello Stato , e della Umana Società . Guardi il Cielo , che l'Uomo fosse lasciato in balia di sè medesimo , e potesse a suo bell'agio seguire le inclinazioni della sua Natura corrotta , e gl'incentivi del senso, che sarebbe una Belva indomita , libidinosa , e feroce ! Con riguardarsi le sudette inclinazioni, e gl' incentivi sudetti, come leggi naturali, si viene a commettere un'errore gravissimo, perche si muta l'essenza del vero Diritto della Natura, ma posto, che uno li abbia riguardati così, è minor male, che li sottoponga all'autorità del Principe, il quale colle sue leggi positive li moderi, li raffreni, ed in qualche parte li muti, che li creda immutabili, e s'odi. Di quella maniera si spiegono i Giuriconsulti Idolatri di Roma, e perciò, se sono riprensibili nella prima parte, non possono non scusarsi nell'altra . Ma *Triboniano* non può in quella, ed in questa essere in conto alcuno scusato; Imperciocchè egli al pari di *Ulpiano*, e Compagni difinì il Diritto Naturale *quod Natura omnia animalia docuit*, e per conseguente ebbe per vero, che le inclinazioni dell'Umana Natura corrotta, ed i moti della Concupiscenza, per i quali gli Uomini non sono dissimili dalle Bestie, e le Bestie dagli Uomini, fossero leggi tutte naturali , e costituenti quel Gius, che *Naturale* si appella. Ma nel medesimo tempo, che adottò un tal errore, si fè a dire, che *Naturalia quaedam jura semper firma, atque immutabilia permanent*, Sentimento da fare orrore alla medesima Gentilità. Come invero si possono caratterizzare per immutabili alcune delle inclinazioni della Natura corrotta, ed alcuni moti della Concupiscenza, vale a dire, necessarj ad eseguirsi dall'Uomo, senza mandarsi per l'aria la libertà

dell'Arbitrio , e senza farsi Iddio , se non sempre , almeno qualche volta Autore del Male ?

Evvi anche di più : Evvi , che , ancorche si volesse supporre , non essere stato sì empio *Triboniano* , come da queste diffinizioni si scorge, pure sarebbe da crederfi un' pessimo Scopritore del Diritto Santissimo della Natura , sì perche disse , che erano ferme , ed immutabili alcune leggi Naturali , *quae apud omnes peraeque servantur* , come perche soggiunse , *Divina quadam providentia constituta* . Stimare in fatti , esser leggi naturali quelle , che si osservano egualissimamente da tutte le Nazioni del Mondo , che altro è , se non distrugger l'Esistenza del Diritto della Natura , e renderlo ancora trastullo , e favola delle Genti ? Scorgete da capo a fondo l'antica Storia , così Sacra , come Profana , e non vedrete affatto , che un' solo de' Precetti Naturali fù costantemente osservato da tutte , o quasi tutte le Nazioni del Mondo . Da *Caino* , e da *Seth* , l'uno iniquo , e l'altro giusto diramaronsi quelle Genti Antidiluviane , le quali ingombarono il vasto giro della Terra , ed Ogn'uno ben sà , che siccome i Discendenti dal primo andarono per il dirupevole di ogni vizio , così i Rampolli dell'altro per qualche tempo si mantennero illibati , e Santi , ma poi per i matrimonj , che contrassero colle Femmine della razza di *Caino* , e de' suoi Discendenti, traboccarono in quell'abisso d'iniquità, per cui il Signore Iddio, a nostro modo d'intendere, fù obbligato di allagare tutto il Mondo con un Diluvio Universale , affin' di purgarlo dal lezzo puzzolentissimo della libidine, e della stomachevole, e rabbiosa avidità della roba , e del Sangue altrui . Ritornato il Genere Umano a propagarsi per mezzo de' Figli di *Noè* , e cresciuta in qualche numero la Schiatta delle Creature ragionevoli , è troppo noto , che si rivoltò contro di Dio , con fabbricare una Torre , che passar' doveva l'altezza delle Nuvole . Notissimo ancora , che dopo la Confusion' delle lingue andarono le Famiglie a popolare diverse Regioni del Mondo , e cominciò da per tutto a spargere le sue caligini l'Idolatria . Gli stessi Ebrei fino a tanto , che vissero nella Schiavitù di Egitto , poco , o niente conobbero il vero Dio . Con esso loro portarono per il Diserto la propensione verso le bugiarde Deità del Gentilesimo : Onde con somma ingratitude verso il Sommo Bene , più di una volta idolatrarono . Se valesse il sentimento di *Triboniano* , il quale volle , che quelle leggi naturali fossero immutabili , e ferme , *quae apud omnes Gentes peraeque servantur* , Chi non potrebbe dire , che l'Idolatria praticata prima del Decalogo da tutte le Nazioni del Mondo , a riserva di que' pochi , che si mantennero saldi , e costanti nell'ossequio verso il vero Dio , fù una delle leggi più certe del Diritto della Natura ? Forse, e senza forse volle

le

le ad essa alludere il mentovato *Statista*, con accordare l'immutabilità a quelle leggi Naturali, le quali ebbero la lor' osservanza presso tutte le Nazioni del Mondo. Dal Decalogo in poi i soli Israeliti non vissero al *Politeismo* addetti, e si regolarono con Leggi, e Divieti, che, se non in tutto, almeno nella maggior' parte erano uniformi all'Onestà, e Giustizia naturale; Ma tutte le altre Nazioni, immerse nella Idolatria, non ferono altro, che portare a galla le Massime più stravolte, che mai, e se una abborrì qualche vizio, l'altra lo riguardò con occhio indifferente, o pure l'ebbe tra le cose lecite, ed oneste. Verità, che a lungo è stata dimostrata dal *Pufendorffio*, e da molti altri Scrittori del *Diritto Pubblico*: Onde lo stesso è dire, che sieno leggi naturali, *quae apud omnes Gentes peraequè servantur*, che negare affatto la loro Esistenza, perche mai tutte le Nazioni furono concordi nell'osservanza de' Precetti Naturali, ovvero ammettere per leggi naturali que' costumi, che lo distruggono affatto, mentre le Popolazioni Gentilesche ebbero in uso quelle azioni, che non convengono affatto a i Dettami della retta ragione. Oltrecche Chi si è fidato ancora, e si fida di poter'essere istruito appieno di ciò che si praticò da tutte le Nazioni del Mondo dalla Creazione dell'Uomo fino al Diluvio Universale? Breve, e laconica è la Storia di *Mosè*, e fuor' di questa niuna ve n'è, che con verità abbia parlato delle Nazioni Antidiluviane, avendo il tempo divorato tutte quelle memorie, le quali si poterono scrivere da Chi fiorì poco dopo quella Tragedia, con aver le notizie, o da *Noè*, o da i di lui Figliuoli degli avvenimenti, che la precederono. *Sanconiazone*, *Manetone*, *Abideno*, *Beroso*, ed *Eratostene* sono Scrittori antichissimi a rispetto dell'Età nostra, e forse anche tali potevano dirsi a tempo di *Giustiniano* Imperadore, quando *Triboniano* compilò le *Istituta Civili*; Ma non possono dirsi tali, se si riguarda l'Epoca del Diluvio Universale, e molto meno, se si mette la loro Età in confronto della Creazione del Mondo. Quantunque *Porfirio* Filosofo (a) *Eusebio Cesariense* (b) e *Teodoreto* (c) avessero portata opinione, che il primo visse circa il tempo della Guerra *Trojana*, purnondimeno il loro abbaglio è manifesto, mentr'egli parlò di *Tiro*, come di una Città molto antica, quandoch'è certo, essere stata ella edificata non più, che anni 91. prima della distruzione di *Troja*: Scrisse, è vero, la sua Storia dell'Origine del Mondo, e del Genere Umano,

(a) Libr.4. advers. Christianos

(b) Libr.1. Praeparat. Evangel.

(c) De Curat. Graecar. affect. pag. 28.

no , ma la scrisse con disegno di formare una Scrittura Apologetica per l'Idolatria , e perciò invece di tirare il fil della Storia , come fece *Mosè*, da *Adamo* nella linea di *Seth* , i di cui Discendenti furono gli Adoratori del vero Dio , egli, secondo la *Ipotesi* del *Cumberland*, regò la sua Storia dalla linea Idolatrìca di *Caino* , affinché la Religione, la quale questo Autore, o Coloro, dagli quali prese le notizie, si erano impegnati a patrocinare , apparisse avere il vanto di una Discendenza più antica , stimata per avventura da esso loro per una circostanza , la quale potesse recarle non picciol lustro , e riputazione ; Onde non servirebbe ad altro la testimonianza di questo Autore intorno a i costumi antichi delle prime Nazioni del Mondo , che a stabilire per legge naturale immutabile , e ferma secondo il sentimento di *Triboniano* , che dall'osservanza universale dedusse la immutabilità de' Precetti Naturali, la falsa Religione del Gentilismo , e con essa le scempiaggini tutte , dagl'Idolatri praticate . Il Secondo fiorì ne'tempi di *Tolomeo Filadelfo*, e scrisse la Storia di Egitto, traducendo dall'Egiziana Favella nella Greca le Sacre Memorie , ch'erano state commesse alla sua Cura . Di qual credito sia , non occorre farne motto , essendo stato questo punto lunga , ed eruditamente da' Critici esaminato , senzache si possa dire con verità , se preponderi maggiormente la opinione vantaggiosa , o svantaggiosa per lui . Comunque sia, il più , che si può da esso dedurre , è la notizia de' costumi degli Egiziani , e qualche contezza de' Greci , ch'ebbero con essi commercio, l'una , e l'altra di poco profitto per la cognizione de' costumi degli altri Popoli , e di sommo danno per la esistenza , ed immutabilità del Diritto della Natura , sì perche porta a galla la Superstizione, e l'Idolatria , come perche non ci accerta di alcuna Legge , la quale fosse stata in osservanza tanto appo i Greci , e gli Egiziani , quanto presso tutte le altre Nazioni del Mondo , sicche si potesse verificare colla di lui testimonianza quel *apud omnes Gentes peraeque servantur* , espresso da *Triboniano*, per indicare quali sono le leggi immutabili della Natura . Il terzo poi compose la Storia dell'Imperio de' *Caldèi* , della quale non n'è rimasto altro presentemente , che pochi Frammenti in *Eusebio* , in *Cirillo* , ed in *Sincello* . Sono stati essi illustrati dallo *Scaligero* con dotte Note nel suo libro *de Emendatione temporum*, e secondo il ragguaglio , che ne abbiamo dagli Antichi , questa di lui Storia non comprende altri , che que' Popoli , foggogati da' *Caldèi* , e ch'ebbero con essi commercio , ed amicitia , e quantunque si stendesse più in là dal tempo , in cui si fabbricò la Torre di Babele , e la Confusion' delle lingue accadde , pur nondimeno egli è certo , che col suo racconto rovesciò da capo a fondo la Storia di *Mosè* . Onde non solo non è testimonio fedele di ciò , che praticarono le Nazio-

Nazioni del Mondo prima del Diluvio , ma ne pure può far' pruova della maggior' parte di que' riti , ed istituta , che osservarono i Popoli, ne confederati , ne sudditi de' *Caldèi* . Il quarto inoltre fiorì sotto *Antioco Sotero* , o sotto il di lui Figlio *Antioco Theos* , e non al tempo di *Mosè* , siccome Alcuni, sbagliando all'ingrosso, hanno immaginato. Scrisse in trè libri la Storia *Caldaica* , e *Babilonica* , nella quale vi comprese ancor' quella de' *Medi* . Presentemente non avanza altro di essa , che pochi Frammenti , citati da *Giuseppe Ebreo* ne suoi libri contro di *Aplone* , e da *Alessandro Polistore* ; poicche il *Beroso* , pubblicato da *Annio da Viterbo* , è fuor' di ogni dubbio , che sia uno squarcio apocrifo , e spurio . Il lodato *Giuseppe Ebreo* dice , che si accorda egli con *Mosè* ne' Ragguagli del Diluvio , della caduta dell'Uomo , nella Costruzione dell' Arca, in cui si salvò il Ristauratore del Genere Umano; E soggiugne ancora , che fa menzione de' Discendenti di *Noè*, e delle loro rispettive età fino a *Nabulassar*, Rè di *Babilonia* , e che, rapportando le gesta di questo Principe , ragioni della presa , e dell'incendio di *Gerusalemme* , fatta da *Nabuchodonosor* di lui Figlio, nella quale occasione scrive, che i Giudei furono menati schiavi in *Babilonia* , donde seguì la desolazione di quella Città per lo spazio di settant'anni fino al Regno di *Ciro* . Quantunque Alcuni si fossero impegnati a dimostrare , che i dieci Rè di *Babilonia* , i quali in sentimento suo regnarono in *Babilonia* prima del Diluvio , battano colle dieci Generazioni, dalla Creazione dell' Uomo fino al Diluvio , purnondimeno la cosa è intralciata di molte Spine , e fuori di alcune semplici conjetture non hà niente di sodo . Onde non fù, ne può'essere testimonio idoneo di quel , che si osservò costantemente da tutte , o quasi tutte le Nazioni , prima , e dopo il Diluvio . Il quinto finalmente fù Conservatore della famosa Libreria di *Alessandria*, ed uno de' più favoriti presso il Rè *Tolomeo Evergete* , di ordine del quale scrisse la Storia de i Rè di *Tebe* di *Egitto* . Tralasciando di dire , che si regolò secondo il calcolo favoloso degli Egiziani , il quale avanza di gran' lunga la Creazione del Mondo, poc', o niente parlò di tant', e tante altre Nazioni , che ingombravano anc' a' tempi suoi il vasto giro della Terra: Perlocche , quando anche oggi esistesse la di lui Storia , ne pure potrebbe giovarci a sapere i costumi di tutto il Genere Umano , per poter' dire , questo , e non quello , è legge immutabile della Natura, perche costantemente osservato da tutte le Nazioni del Mondo . Sicche avendo *Triboniano* ristretta la immutabilità delle leggi Naturali a quelle, le quali *apud Omnes Gentes peruequè servantur* , fù lo stesso , che rendere il Diritto della Natura trastullo , e favola delle Genti, mentr'è impossibile, che si possa dimostrare , che un' Precetto Naturale sia stato sempre , ed ogni

ogni tempo osservato in ogni Angolo , e Regione del nostro Globo Ter-
racqueo , sì perche gli Uomini sono stati sempre proclivi al male , sì an-
che perche mancano a noi le Storie della prima Età , e di tutte le anti-
che Nazioni del Mondo .

Considerandosi finalmente quell'altre di lui parole *Divina quadam
Providentia constituta* , maggiormente verremo in cognizione , ch' egli
non ebbe alcuna idèa del Diritto Santissimo della Natura . Imperciocchè
secondo il sentimento del medesimo *Ulrico Ubero* , Scrittore impegnatissi-
mo per la Difesa della Giurisprudenza Romana , non solo volle , che
la immutabilità delle leggi Naturali nascesse dalla Determinazione Divi-
na , e non già , perch' elle sono essenzialmente tali , ma stimò ancora, che
questa Determinazione non fosse incontrastabile , e certa , tanto appunto
indicando quella parola *quadam* (a) .

Con asserirsi , che il Diritto della Natura non sia invariabile per sè
stesso , cioè , perche intrinsecamente è Santo , ma perche Iddio hà volu-
to , e determinato così , è lo stesso , che affermare , non essere il vizio
malo , e buona la virtù in sè stessa , ma questa , e quello esser' tale, per-
che il Signore Iddio ave loro sopramposte le sudette qualità , e per con-
seguente potere Iddio , se vuole , mutare in Vizio la Virtù , e nella Vir-
tù il Vizio ; Proposizione , la quale , sebben' è stata difesa da *Giovanni
Szydlovio* (b), dall' *Essenio* (c) dal *Pufendorffio* (d), e dall' *Ubero* (e), Scrit-
tori tutti delle Sette *Calviniana* , e *Luterana* , pur nondimeno sempr'è
stata ella abborrita dalla Chiesa Cattolica , la quale seguendo le orme,
calcate dagli antichi Concilj , e Santi Padri , hà tenuto sempre , e tut-
tavia tiene per indubitato, e certo, che l'Onesto, e'l Giusto, l'osceno, e l'in-
giusto sieno intrinsecamente tali , senzache variar si possano , siccom'è
invariabile la Santità di Dio , il quale non può non odiar' sempre il Vi-
zio , sempre non può non amar' la Virtù . Gli stessi *Eterodossi* , qualora
non sono stati tirati , o dal genio di adulare i loro Principi , o dall'impe-
gno di sostenere le scempiaggini degli antichi Giuriconsulti Idolatri , si
sono , anc'essi , fortemente opposti al sentimento contrario . In fatti
Ugone Grozio , che adottò alcune Massime di *Soccino* , e di *Calvino* can-
didamente confessò , essere talmente immutabile il Diritto della Natu-
ra,

- (a) *Eunomia Romana pag. 23. num. 3.*
- (b) *In vindiciis quaestionum aliquot difficultium*
- (c) *Tract. de subjecl. Christian. ad legem Dei cap. 2. §. 12. & seq.*
- (d) *De jure Natur. & Gent. libr. 2. cap. 3. §. 3. & seq.*
- (e) *Eunomia Romana pag. 23.*

ra , che dallo stesso Dio non può rendersi mutabile , e variò (a). E perchè i Difensori dell'opposta sentenza si fondavano nel dire , che sovente nelle Sacre Scritture aveva il Signore Iddio ordinato , che si fosse tolta a questo , ed a quell'altro la vita , e che il suo Popolo d'Israello si avesse portati via i vasi di argento degli Egiziani , onde pareva , che l'Omicidio , e'l Furto , i quali sono dal Diritto Naturale vietati , avessero perduta la loro malvagità in que' casi , che il Creatore aveva voluto così , e per conseguente intrinseca la loro pravità non fosse , ma bensì soprapposta dal di lui comando , perciò dileguando egli queste fallacie , saggiamente rispose , che la mutazione non era accaduta , ne potè accadere ne' Precetti Naturali ; ma unicamente in quelle cose , intorno alle quali alcune Leggi Naturali rigiransi ; quale mutazione non fa , che l'Illecito diventi Lecito , e che il Male si muti in Bene : Opera bensì , che l'uccidere non sia omicidio , e che il rapire l'altrui non sia più furto. Concorrendovi l'espresso comando di Dio , non è , che l'Uomo ammazzi un'altro Uomo , o che si pigli la roba altrui , ma diventa un' puro Ministro suo , e mette in esecuzione quel gius *vitae* , e *nece* , eh'egli ha sopra tutte le Creature , e quell'assoluto dominio , che tiene sopra tutte le cose create , Onde non viene a pigliarsi quel , ch'è di *Tizio* , ma quel , eh'è di Dio , vero Padrone della roba di *Tizio* (b). Non altrimenti l'intese il Celebre *Radulfo Cudwort* , contuttoche fosse un' perfido *Sacramentario* , nella sua dotta , ed erudita Dissertazione *de aeternis justis, & injustis notionibus* , e *Mascovio* , Scrittore della vita di *Samuele Pufendorfio* , attesta , che lo scrocio grandissimo , fatto contro di esso *Pufendorfio* per il Prodotto *de Jure Naturae, & Gentium* da quasi tutte le Accademie de' Protestanti , non altronde derivò , che dall'aver' egli asserito , non essere per sè stesso malo il male , e buono il bene , ma bensì l'uno, e l'altro esser' tale *ex impositione Dei*. *Guglielmo Amesio*, *Giovan' Francesco Buddeo* , e quasi tutt'i Protestanti concordemente oggi ammettono , che Iddio non possa mutare la virtù in vizio , e'l vizio nella virtù. Or se così è , come non sarà di raccapriccio il sentimento di *Triboniano* , il quale non solo colle sue parole inculcò , che la immutabilità delle leggi Naturali dipenda *ex impositione Dei* , ma disse ancora , che questa imposizione , o sia Provvidenza di Dio abbia dell'incertezza , e del dubbio. *Divina quaedam Providentia constituta sunt?*

N

Utri-

(a) *De jure Bell. & Pac. libr. I. cap. I. §. 10. num. 5.*(b) *De jure Belli, & Pacis loc. citato num. 6.*

Ulrico Uero, Scrittore del *Diritto Pubblico*, quantunque avesse conosciuto, e confessato il torto, che aveva fatto *Triboniano* per mezzo di questa incertezza, e dubbiezza, con cui aveva parlato, alla immutabilità intrinseca delle Leggi Naturali, pur nondimeno per sostenerne la stima, volle difenderlo, e scagionarlo. Gran' male non sarebbe stato, se ne avesse fatta la difesa, con isforzarne solamente le parole, mentre Ogn'uno si sarebbe avveduto, ch'era l'impegno, che lo faceva parlare così; Ma il punto stà, che lo difese, e lo scagionò per mezzo di una Interpetrazione, che direttamente si oppone all'*Etica Naturale*, e *Cristiana*: Avendo detto, che intanto *Triboniano* aveva dubitativamente parlato della immutabilità del Diritto della Natura, in quanto non è nell'Anima Ragionevole tutto ciò impresso, che basta a far' discernere all'Uomo una per una le azioni oneste, o turpi, e per qual cagione sieno esse tali, *Qua in re fatendum est*, sono le di lui parole (a), *non omne inesse, quod ad clarum, et distinctam perceptionem exple ndam, vel ad demonstrandum in singulis rebus, an, et quare actiones objectae sint turpes, aut honestae, sufficiat*. Il che non è vero affatto, mentre l'Uomo per mezzo del lume della retta ragione può benissimo distinguere in qualsivoglia azione il Male dal Bene, e schivar' l'uno, per attenersi all'altro. Verità, che lo Spirito Santo ce la fé anche intendere per bocca dell'Apостоfo, allorché disse *τοῦ ἀνομιώτατου ποιεῖσαι τὴν γνῶσιν τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν, ut honesti, et inhonesti notitia nihil eget institutionis alienae*. E quantunque non ammetta dubbio, che bisogna talvolta riflettere, tornare a riflettere, e raziocinare con qualche lunghezza, per avvisare l'intrinseca bontà, o malizia di certe azioni, tuttavolta però è anche certo, certissimo, che tanto le Leggi Naturali per sé stesse chiare, ed evidenti, quanto quell'altre, che si vanno a chiarire per mezzo del raziocinio, non sono affatto ad alcuna mutazione soggette, e di tutte può istruirsi l'Uomo, con coltivare il lume della ragione, e con deporre ogni pregiudizio, che gl'ingombra la mente, *Nūc iuxta ἀπὸ σταυρῆ φησὶς*, scrisse il *Boccadoro*, *ὅτι οὐι πρᾶξιόν η̄ ὅτι οὐα mentem habens ex se ipso cognosces, quid faciendum, et quomodo*.

Sarebbe ormai tempo che io ponessi fine a questo *Paragrafo*, avendo già dimostrato, come, e perché si pose in campo la non vera distinzione del Diritto Naturale Primiero, e Secondario, e del Diritto delle Genti, anche Primiero, e Secondario, come, e perché *Triboniano* due volte, e con diverse frasi parlò del Diritto delle Genti, ed abusatosi dell'

al-

(a) *Eunomia Romana* pag. 23. num. 3.

altrui Semplicità, non tanto incorpello le difalte di *Ulpiano*, e degli altri Giuriconsulti Idolatri, quanto cercò destramente d'insinuare le Massime del Gentilefimo in pregiudizio notabile della Morale Evangelica, e Naturale, e giunse fin'anche ad abbattere la immutabilità delle Leggi Santissime del Diritto della Natura, con mostrare in apparenza di confessarla, e d'inculcarla; Ma sono costretto a profeguirlo, perche *Arrigo Cocceio*, e *Samuele*, suo figlio, con ostinazione, degna della loro corrotta, e falsa Dogmatica, an'preteso nel loro nuovo Sistema del Diritto della Natura, e delle Genti di farci credere, che *Ulpiano*, e Compagni per Gius delle Genti non intesero altro, che quel Diritto, ch'è proprio, e solo del Genere Umano, comunicatogli da Dio per mezzo del lume della Ragione, e per conseguente il vero, e genuino Diritto della Natura, non già alle Bestie, ma alle sole Nazioni Umane Comune; Intrapresa, che ha del Sorprendente a segno, che fa arrossire la medesima Temerità; Imperciocche per incontrare qualche credenza bisognarebbe, che si cancellasse dalle nostre Pandette il titolo *de Justitia, Et Jure*, dove stanno impresse, e registrate le diffinizioni, e gli esempi, che i mentovati Giuriconsulti diedero, ed arrecarono del Gius della Natura, comune agli Uomini, e alle Bestie, e del Diritto delle Genti, introdotto, e stabilito dall'industria, ed invenzione dell'Uomo, e molto più sarebbe necessario, che s'ignorasse la loro qualità, Idolatrica, e Stoica, per cui erano incapaci di penetrare col loro intelletto nel Sacrario dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Convien pertanto, che mi faccia carico di ciò, ch'essi an' pensato, e scritto in difesa del loro Assunto, affinché la Gioventù inesperta non dia nel Pecoreccio, maggiormente perche sù questa base si sono inostrati a stabilire, che le vere Leggi Naturali si ritruovino nelle sentenze, diffinizioni, e risposte de' sudetti Giuriconsulti, Cosa, che non può senza orrore ascoltarfi; essendo ben' noto, che non ostante, che in buona parte furono esse moderate, e corrette dagli Imperadori Cristiani per mezzo di alcune di quelle Costituzioni, che nel Codice *Giustiniano* si leggono, e da ciascheduno Monarca Cattolico nel suo proprio Regno per mezzo di que' Statuti, Capitoli, e Prammatiche, che in ogni Reame si osservano, pure vi è molto, che correggere, e moderare.

An' detto primieramente, che i Giuriconsulti Romani diffinirono il Gius delle Genti esser' quello, che *Naturalis ratio inter omnes Homines constituit*, o pure, *quod divina quodam Providentia constitutam est*; Onde non è da dubitare, che in sentimento loro il vero Diritto delle Genti sia quello, che varia nel nome, e non già nella sostanza dal vero Diritto della Natura (a).

N 2

Ma

(a) *Dissertation. Proemial. 4. cap. 2. §. 29.*

Ma an' traveduto ad occhi aperti , e la passione li ave accècati in maniera, che li hà resi incapaci di distinguere il loglio dal grano . Dove, di grazia, ed in qual legge delle Pandette si truova scritto, che il Diritto delle Genti sia quello , che *Divina quadam Providentia constitutum est* ? Avendolo io lette, e rilette da capo a fondo, e con ogni esattissima diligenza, non mi è riuscito affatto di rinvenirlo : Come adunque non osservandosi nelle Pandette, dove sono racchiuse le risposte, diffinizioni, e sentenze de' sudetti Giuriconsulti, le accennate parole , si può dire, che in sentimento loro il Gius delle Genti non sia altro ; che quel Diritto, il quale *Divina quadam Providentia constitutum est* ? Si truovano queste , ma non così nude, e schiette , siccome le hanno essi trascritte , nelle *Istituta Civili* , ma le *Istituta Civili* non an' niente, che fare colle Pandette , mentre furono dettatura di *Triboniano* , il quale procurò di colorire la scempiagine di quelli, e ne disse delle più sconce . Oltrecche non si sognò affatto *Triboniano*, quando proferì le sudette parole , di parlare del Gius delle Genti, ma di disegnare, quali leggi naturali dovessero averfi per immutabili, e perpetue , onde disse , *Sed Naturalia quaedam jura , quae apud omnes Gentes peraequè servantur, Divina quadam Providentia constituta, semper firma, atque immutabilia permanent* ; Sentimento , che , come hò dimostrato , distrugge in tutto , e per tutto l'esistenza, e la immutabilità delle Leggi Santissime della Natura . *Triboniano* medesimo parlando del Gius delle Genti, e trascrivendo appunto la diffinizione del Giuriconsulto *Gajo* , della quale an' fatto uso *Arrigo*, e *Samuele Cocceio* , lo dichiarò vario , e mutabile , perche immediatamente soggiunse, *Et Populus itaque Romanus partim suo proprio , partim communi omnium Hominum jure utitur* ; Ed in questo non vi aggiunse niente del suo, mentre i Giuriconsulti Romani , e particolarmente *Ulpiano* nella *leg. 6. ff. de Justit. Et Jure* sempre lo avevano riputato tale, Onde, diffinendo il Gius Civile , dissero , *Jus Civile est , quod neque in totum a Naturali , vel Gentium recedere, neque per omnia ei servit: Itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus Juri Communi jus proprium, idest Civile, efficiamus*. Sicchè è falso , falsissimo , che i Giuriconsulti sudetti avessero avuto per Diritto delle Genti quello, che *Divina quadam Providentia constitutum est* , le quali parole rapportandosi a *Triboniano* , anc'è falso, falsissimo, che fossero indicative di quel Diritto delle Genti, che varia nel nome , e non già nella sostanza dal vero Diritto della Natura . Tanto maggiormente, che gli antichi Giuriconsulti Romani , per essere della Setta *Stoica* non solo non conobbero la Provvidenza infinita di Dio, ma ben'anche la riputarono favolosa, ed apocrifa, sì perche i *Stolci* ammettevano la materia fluvi-

da di *Erachto*, la quale dirittamente conduce all'Ateismo, (a) come perche intronizzarono il Fato nel regolamento dell'Universo (b). Onde non arrivo a comprendere con qual fronte abbiano potuto *Arrigo*, e *Samuele Cocceio* scrivere nel loro Sistema del Diritto della Natura; e delle Genti, che *Ulpiana*, e Compagni avessero preso per Diritto delle Genti quel, che *Divina quadam Providentia constitutum est*.

Verissimo, e lo confesso anc'io, che il Giurisperito *Gajo* disse, esser' quello il Gius delle Genti *quod Naturalis ratio inter Omnes Homines constituit*, Ma è verissimo ancora, che queste parole appunto, siccome hò dimostrato poc'anzi, fan' chiaramente conoscere, che il Diritto delle Genti in sentimento suo, e degli altri Giurisperiti Romani non era, ne poteva essere il vero Diritto della Natura; Imperciocchè questo non riconosce per sua fonte, ed origine la Ragion' Naturale, ma bened Iddio, il quale per mezzo del lume della Ragione lo comunicò al Genere Umano. All'incontro dalla Ragion' naturale dipende quel Gius delle Genti, che impropriamente è tale, e che da principio ebbe da pochi il suo essere, e poi si andò da un'Popolo all'altro dilatando. Conciosiacosà che la Mente, che pensa bene, quella è, che hà trovata, e trova le maniere da rendere più agiata, e meno torbida, e procellosa la Società Umana.

An' detto in secondo luogo, che *Ulpiano* dichiarò il Gius delle Genti esser' nato collo stesso Genere Umano (c) *Antiquum Jus Gentium cum ipso Genere Humano proditum est*. Se dunque la sua Origine è così rimota, che agguaglia il nascimento dell'Umana Profapia, come non si hà da credere, che avesse inteso del vero Diritto della Natura, variante nel solo nome da quello delle Genti, allorchè viene a variare l'Oggetto?

Ma prima di rispondere, è necessario, che si abbia sotto gli occhi l'intero Testo di esso, mentre giammai si può capire il vero senso dello

Scrit.

(a) Vedi Cicerone *de Natura Deorum* lib. 3. cap. 14. pag. 30679 tom. 9. Operum, e Lorenzo Moshemio *Notis ad Systema Intellect. Cudworth* cap. 3 §. 28. not. 5.

(b) Plutarco *de Placitis Philosophorum* lib. 1. capit. 7. pag. 881., ivi: *Οι Στωικοί κενότερον Θεόν αποφαίνονται τῶν τεχνικῶν ἔδω βαδίζοντι γὰρ πέσει κόσμῳ, ὑπεριυλόμενος πάντας τὰς σπερματικὰς λόγους, ἀπὸ τοῦ ἑαυτοῦ κατ' ἐπιμαρτυρίαν γίνεσθαι, Stoici communiter Deum pronuntiant, esse ignem artificiosum, vi progredientem ad Mundi procreationem, qui Mundus in se contineat omnes seminales formas, ex quibus singula fato nascuntur.*

(c) *Leg. 1. ff. de acquir. rer. dominio;*

Scrittore, se non si legge tutta la giacitura del suo discorso: Tronche, e mutilate se le di lui parole si allegano, non servono ad altro, che per insampognare l'altrui Semplicità. Il testo dunque è questo, *Quarundam rerum Dominium nanciscimur jure Gentium, quod ratione naturali inter omnes Homines paraequè servatur. Quarundam jure Civili, idest, jure proprio Civitatis nostrae. Et quia antiquum Jus Gentium cum ipso Genere Humano proditum est, opus est, ut de hoc prius referendum sit. Omnia igitur Animalia, quae Terra, Mari, Coelo capiuntur, idest, ferae bestiae, volucres, pisces, Capiuntur fiunt;* Ed è degno di saperli ancora, come il suddetto Testo si trovava registrato nella Rubrica delle Pandette *de Acquirendo rerum Dominio*.

Ciò premesso la stessa Rubrica in primo luogo dimostra, che *Ulpiano* non parlò del vero Diritto delle Genti, cioè, di quel Gius, che nella sostanza è lo stesso, che il vero Diritto della Natura, ma bensì dell'*improprio*, o sia di quell'altro, che trasse la sua Origine dall'industria, ed invenzione Umana, e che incominciò tra pochi, ed indi si dilatò da una Famiglia all'altra, e da questa Nazione a quella; Imperciòche, disegnando ella le varie maniere, come un Uomo possa acquistare la proprietà delle cose create, necessariamente questa si deve rapportare all'industria, ed invenzione Umana, non avendo il Diritto Naturale stabilito, che un' Uomo avesse il fondo *Cornellano*, ed un'altro il *Pompejano*, e molto meno, che più tosto in questa, che in quella maniera ne acquistasse il dominio, *in quod quaeritur*, scrive il *Pufendorffio* (a), *utram Proprietas rerum sit à Natura, an vero ex Instituto? Nam manifestum est, eandem provenire ab impositione Hominum, ac sive accedat rebus proprietas, sive detrahatur, physicam eorumdem substantiam nihil mutationis habere.*

In secondo luogo il Testo medesimo di *Ulpiano* quello è, che addita di aver ei parlato del Gius delle Genti *improprio*, il quale riconosce il suo essere dalla prudenza, ed invenzione dell'Uomo. Imperciòche ragione del come si acquisti, o si possa acquistare il dominio delle cose di quaggiù. Questo dominio, che noi diciamo *privativo quoad alios*, gli stessi Idolatri conobbero, ch'era derivato dalla convenzione, e non già dalla Natura, e perciò a piena bocca confessarono, che dapprincipio non vi era *Meum, & Tuum*, ma tutte le Cose erano a ciascheduno comuni. Avvisano ancora, che de' beni temporali il Dominio vero non era presso l'Uomo, ma presso l'Author' della Natura, il quale ne aveva al Genere Umano concesso il solo, e semplice usufrutto, da ripigliarselo, sempre che

gli ..

(a) *De Jure Natur. & Gent. libr. 3. §. 1. in fine.*

gli farebbe piaciuto (a). Se dunque il dominio privativo *quod alios* non ebbe la sua origine dal vero Diritto della Natura, ma dall'invenzione dell' Uomo, per cui surse quel Gius, che impropriamente *delle Genti* si appella, e se al Gius delle Genti *Ulpiano* medesimo rapportò il sudetto Dominio, forza è confessare, che non conobbe altro Diritto delle Genti, se non l'improprio, che niente ha, che fare col vero Diritto della Natura. Ne perche disse, *quod ratione naturali inter omnes Homines peraeque servatur*, ed indi soggiunse, *Et quia antiquum Jus Gentium cum ipso Genere Humano proditum est*, perciò ne siegue, che avesse preso per Gius delle Genti quello, che varia solo nel nome dal vero Diritto della Natura: La cosa, di cui tratta, fa vedere primieramente, che non possa esser così, Imperciocchè l'asserire, che il Dominio privativo *quod alios* sia stato dal Diritto Naturale ordinato, e prescritto, è lo stesso, che mettere in campo una proposizione, la quale sconvolge da capo a fondo tutti i principj dell'antica Giurisprudenza Romana, e sognare quel, che non cadde mai in testa ad *Ulpiano*, e agli altri Giuriconsulti di asserire. Come potevano essi credere, che il Diritto della Natura avesse stabilito il *meum*, e *taum*, quando concordemente affermarono, che dappprincipio tutte le cose erano state comuni? Inoltre riportando al Gius delle Genti la Massima, che le Bestie feroci, i Pesci, e gli Uccelli sieno di Coloro, che ne fanno la preda, chiaramente esclude, che ciò provvenga dal Diritto della Natura, e la ragion'è chiara, perche a far' queste prede, è necessario, che si presupponga, che l'Uomo abbia già trovata l'arte di predare i pesci nel Mare, e ne' fiumi, di attrappolare le Belve ne' Boschi, e di condurre gli Uccelli alla rete. Inutilmente si farebbe convenuto, che *ferae bestiae, pisces, & volucres capientium fiant*, se prima gli Uomini non avessero trovata la maniera di poterli pigliare. Essendosi dunque in seguela di ciò, che l'Uomo inventò, stabilito, e prescritto, che fossero essi in pieno dominio de' Capianti, non può non dirsi, che questo Gius delle Genti, onde surse la sudetta Massima, e di cui *Ulpiano* ragiona, sia il Diritto delle Genti *improprio*, differenza non già nel nome, ma nella sostanza dal vero Diritto della Natura. Necessariamente poi dovette intervenire

(a) Eurinide *Phoenissis* vers. 553., ivi

Ουτοι τε χρηματ' ιδία κειντου βροτι

Τα των θεων ε'χοντες επιμελειμετα.

Οταν δε χρησος, αυτα αφαιρουνται ταλω,

Usumfructum tantum rerum Homines habent, & administrationem eorum bonorum, quae eis a Diis suppeditantur, qui ea etiam pro lubrica auferunt.

il Consenso degli altri, affinché il Capiente ne avesse acquistato il pieno dominio, mentre in altro caso ci non ne avrebbe avuto, se non che il semplice mantenimento suo, e tutto il di più avrebbe dovuto lasciarlo all'uso altrui (a). *Naturali ratione inter omnes Homines praequè servatur* non vuol dire altro, che gli Uomini col lume della ragione introdussero la maniera, come si potesse acquistare il dominio delle cose create, e che questa introduzione si osservava a' tempi suoi fra tutte le Nazioni del Mondo, e quell' *Et quia antiquum jus Gentium cum ipso genere Humano proditum est* dinota, che tosto che gli Uomini lasciarono la vita selvaggia, e ferina (Opinione, che come hò detto altrove era ferma, e stabile presso i Romani Idolatri (b)), e divenarono Umani, pensarono seriamente a stabilire quelle cose, che giovarebbono a mantenerli in tranquilla unione, come fù tra le altre la introduzion' del Dominio privato, affinché ogn'uno fosse stato contento del suo: Secondo hò scritto nel S. II., era costante sentimento degli Antichi, i quali furono privi del lume della Fede, che vi era stata un'Assemblea Generale, nella quale, incominciatosi a dirozzare il Genere Umano, aveva il medesimo atteso a prescrivere delle Massime affacenti alla sua quiete, chiamata dall'Imperadore Antonino Città, e Repubblica la più antica di tutte. Onde non è maraviglia, se Ulpiano disse, che l'antico Gius delle Genti aveva avuta la sua origine *cum ipso Genere Humano*.

Così in fatti doveva dire, anche perche la causa principale, Onde gli Uomini si alienarono dal Costume delle Fiere, e si resero trattabili ed umani, fù in sentimento della maggior parte de' Filosofi Idolatri il Traffico, ed il Commercio, che quelli ebbero fra loro per cagione del Mare; Guardi il Cielo (dicevano i Mentovati Filosofi) che l'Uomo non avesse avuto il Commercio Marittimo, perche mai sarebbe divenuto Umano, e sempre sarebbe stato intrattabile, e selvaggio. Così nel Li-

bro

(a) Mascovio in notis ad Pufendorffium de Jur. Natur. Et Gent. libr. 4. cap. 3. not. 3. ivi, *Non ab initio statim Meum, Tuumque fuit singulari: Ex quo enim auctum est Genus Humanum, singulis in omnia ex concessione divina jus par competit, nimiram, ut rebus in Medio positis uterentur, quoad necessarium esset, ac utile, sufficiente quippe omnibus Naturae ubertate, ad vitam si non suaviter, at commodè saltem; Et qualiter qualiter transigendam. Itaque Nemini integrum erat; ire ereptum rem ab altero occupatam, quò tam finito usu, si res talis esset, ut utendo non absumeretur, neminem alium ab usu ejus arcere poterat.*

(b) Vedi la mia Dissertazione Apologetica dell' Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti.

bro περί τῆ πότερον ὕδωρ ἢ πῦρ χρησιμώτερον, *Aqua ne, an ignis sit utilior*, lo riferisce, e lo attesta il rinomato *Plutarco*, ἄγριον οἶνον ἡμῶν ὄντα, Eccone le parole, καὶ ἀσύμβολον τὸν βίον τῆτο τό στοιχεῖον συνῆψε, καὶ τέλειον ἐποίησε, διορθούμενον ταῖς παρ' ἀλλήλων ἐπικουρίαις, καὶ ἀντιδόσει κοινωνίαν ἐργαζόμενον καὶ φιλίαν. Ἡράκλειτος μὲν οἶνον, εἰ μὴ ἥλιος (φησὶν) ἦν, εὐφρόνη αὖ ἦν. ἔστι δὲ εἰπεῖν, ὡς εἰ μὴ θάλαττα ἦν πάντων ἀγριώτατον ζῶον, καὶ ἀναιδίστατος, ὁ ἄνθρωπος ἦν, *Vitam enim nostram agrestem alioquin, & Commerciorum expertem hoc Elementum (Aquae) conjunxit, ac perfecit, Mutuis auxiliis directam, ac permutationibus Communitatem, amicitiasque conciliantem. Heracliti est, si Sole careremus, noctem nobis futuram perpetuam. Licet autem nobis eodem modo dicere: Si absque Mare fuisset, animal fuisset Homo Omnium Animalium ferissimum, & impendentissimum*. Se dunque l' Uomo allora diventò Umano secondo la Filosofia Barbarica, e Greca, quando si aprì il traffico, ed il commercio per mezzo della Navigazione colle Nazioni Ultramarine, e se questo traffico, e commercio non ebbe, ne potè avere la sua Origine, se non dall'industria, ed invenzione umana, o sia dal Gius delle Genti *improprio*, per necessaria illazione ne siegue, che quel *cum ipso Genere Humano proditum est* si debba riferire, non già al tempo, in cui fù l'Uomo posto nel Mondo, ma bensì a quell'altro, nel quale credevano (bench'erroneamente) gl' Idolatri, che l'Uomo aveva lasciata la vita selvaggia, e ferina, ed era Socievole, ed Umano diventato.

Ma quando anche qualche dubbio potesse insorgere intorno alle divisate parole (Il che non credo), non per questo dovrebbe dirsi, che *Ulpiano* per Gius delle Genti intese parlare di quel Diritto delle Genti, che nel nome, e non già nella sostanza varia dal vero Diritto della Natura; Imperciocchè secondo le regole dell'*Ermeneutica* un' Testò oscuro di qualche Autore si hà da interpretare con un' altro Testò chiaro, e sfavillante del medesimo Autore, e non già si hà da ritenere l' oscuro, per rendere equivoco lo sfavillante, e chiaro. Ora chiaramente *Ulpiano* sotto il titolo delle *Pandette de justitia*, & *jure* diffinì, qual'era quel Gius delle Genti, ch'era proprio del Genere Umano, e nel diffinirlo apertamente disse *quod a Naturali recedit*. Se dunque il Diritto delle Genti in sentimento di *Ulpiano* quello è, che si scosta, e si diparte dal Naturale, come si può pretendere, che *Ulpiano* medesimo l' avesse creduto lo stesso, che quello? Inoltre *Ulpiano* fù quegli, che in conferma della sua diffinizione, portò per esempio la Manomissione de' Schiavi, ed *Ermogeniano* la Introdution' del Dominio, la Monarchia, la Confinazione de' Campi, e cose simili. Tutto ciò essendo derivato dalla Invenzione Umana, e non potendosi negare, che i mentovati Giurisperiti lo riportarono al Gius delle

O

Genti,

Genti, che *a Naturali recedit*, forza è confessare, che non conobbero essi altro Diritto delle Genti, che l'improprio, e non già quello, che non è dal vero Diritto della Natura sostanzialmente diverso. Tanto maggiormente, perchè insegnarono, che il Gius Civile l'aveva in qualche parte diminuito, e mutato (a) Circo stanza, che da sè sola basta a far' conoscere, che il Gius delle Genti in sentimento de' Giuriconsulti sudetti non fù mai quello, che varia solo nel nome, e non già nella Sostanza dal vero Diritto della Natura: Imperciò che questo non è, ne farà mai ad alterazione soggetto, avendo avuto il suo principio, e la sua esistenza da quel Dio, la di cui Santità, e Sapienza è stata, e sarà sempre la stessa. Il di più, che si ricava da quelle leggi delle Pandette, che si oppongono direttamente al vero Diritto della Natura, e delle Genti, e dalla Setta, e Religione Idolatrica di *Ulpiano*, e Compagni. Onde non può affatto crederfi, che avessero avuta una giusta idèa dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, e per conseguente traveddero nella Cognizione delle vere leggi naturali, a tutte le Nazioni Comuni, quantunque confermi a maraviglia la Verità, che hò dimostrata, e smentisca affatto i due *Coccej*, pur nondimeno lo passo in silenzio, per averne abbastanza ragionato nel *Paragrafo IV.*, e *V.* della presente *Dissertazione*, e nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri (b)*, e nell'altra *Dissertazione Apologetica dell'Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti (c)*.

Finalmente an' soggiunto, che i Giuriconsulti ufaronò, come Sinonimi il Gius delle Genti, ed il Gius della Natura, ed avendo l'uno per la stessa Cosa dell'altro, ora dissero, che l'Incesto era proibito dal Diritto delle Genti, come si legge nel Testo della *leg. penult. in fine ff. de ritu Nuptiarum*, ed ora dal Diritto della Natura, siccome si osserva nel Testo della *leg. 1. 4. §. 2. ff. eod.* Avendo dunque conosciuto, che l'Incesto si opponga al Diritto della Natura, e perciò da esso abborrito, e vietato, ed avendo all' incontro riportato il di lui divieto al Diritto delle Genti, come si può mai negare, che non avessero pigliato il Gius delle Genti per quello appunto, ch'è variante nel nome, e non già nella Sostanza dal vero Diritto della Natura?

Ma questo Testo appunto, ch'essi allegano, per pruovare, che i sudetti Giuriconsulti ebbero per certo, che l'Incesto fosse dal vero Diritto della Natura vietato, quello è, che li smentisce, e li obbliga a coprirsi di rossore il volto; Mercè che insegna, non essere l'Incesto al Diritto Naturale contrario. Il Testo è di *Ulpiano*, il quale, esaminando la Controversia,

fo

(a) *Leg. 6. ff. de justit. Et jure.*

(b) *Part. 3. §. 2. 3. 6. Et seq.*

(c) *Part. 1. §. 2. Et part. 2. §. Et part. 3. §.*

se il Padrè naturale possa aver' per Moglie la figlia, che gli è nata da una pubblica Meretrice, la risolvè negativamente, non già perchè l'Incesto era in sentimento suo al Diritto della Natura contrario, ma perchè un tal matrimonio gli era di rossore, e di vergogna. Le parole, con cui ei si spiegò, mostrano ad Evidenza, che teneva per certo, che se nel Matrimonio si dovesse aver' la mira al solo Diritto della Natura, non potrebbe impedirsi al Padre il contrarre colla sua Figliuola le nozze. E così doveva dire, mentre secondo il *Diritto Naturale*, comune in sentimento suo agli Uomini, ed alle Bestie, non hà da ricercarsi altro, chè il Maschio colla Femmina si congiunga, affinche ne venga la procreazion' delle Prole; *Unde nec vixit quaesitam Pater Naturalis potest Uxorem ducere, quoniam in contrahendis matrimoniis naturale jus, & pudor inspiciendas est. Contra Pudorem autem est filiam suam uxorem ducere.* Confessò adunque, che nè matrimonj si debbano riguardare due cose, il Diritto della Natura, ed il proprio decoro: Secondo quello non è proibito il matrimonio del Padre colla Figlia, ma secondo questo sì. Ondè non si sognò di dire *Contra jus Naturale est filiam suam uxorem ducere*, ma bensì disse *Contra Pudorem est*, e fù lo stesso, che confermare quel, che gli altri Giuriconsulti avevano detto, che l'incesto era proibito *de jure Gentium*. Allorchè in una Città, è molto più allorchè in molte Nazioni si è introdotto il costume di non farsi un'azione, questa, se quivi si fa, riesce di vergogna, e di rossore, perchè la Gèntè guarda con disdegno, e con ribrezzo quel, quel chè l'uso hà condannato, e proscritto; Ma non per questo ne siegue, ch'essendo vergognosa un'azione secondo il costume di una, o di più Nazioni, perciò debba crederci per questo solo riflesso dal Diritto della Natura vietata. Se mai giudicar' si volesse della Moralità intrinseca delle Azioni Umane dall'uso, e costumanza delle Genti, si perderebbe affatto l'idèa delle Leggi Naturali, e potrebbe benissimo un'azione non esserè oscena, o ingiusta, quantunque fosse tale in sè stessa, giusta gli esempi, chè ne hà recati a larga mano il *Pufendorffio* (a). Ne *Ulpiano*, e gli altri Giuriconsulti Romani poterono mai credere, che l'incesto fosse intrinsecamente malo, e, come tale, al Diritto Naturale contrario, sì perchè diffinirono il gius della Natura esser' quello, che *Natura omnia animalia docuit*, e dà questo Diritto, comune agli Uomini, ed alle Bestie; e che non distingue i gradi della Cognazione; e dell'Affinità, fecèro discendere la congiunzion' del Maschio, e della Donna, cothè perchè furono della Setta *Stoica*, ed i Confalonieri di questa Filosofia *Zenone*, e *Crisippo*, giusta la testimonianza del *Pufendorffio* (b),

O 2

eb.

(a) *De jure Natur. & Gent. libr. 2. cap. 3. § 8.*(b) *De jure Natur. & Gentium loc. citato.*

ebbero non solo per cosa indifferente l'incesto , ma per lecita ancora. Sicche resta pienamente pruovato , che i Giuriconsulti Romani non conobbero affatto il vero Diritto della Natura e delle Genti , ma per Leggi Naturali presero le inclinazioni della Natura Umana corrotta , ed i moti della Concupiscenza , per i quali l'Uomo niente differisce dalle Bestie , e le Bestie dall'Uomo , e per Diritto delle Genti usurparono quelle Leggi , e quei costumi , ch'erano stati introdotti , e stabilite da tutte le Nazioni del Mondo , avendo supposto (il ch'è falso) , che , avendo il Genere Umano lasciata la vita selvaggia , e ferina , si fosse radunato , come in un' Concilio , a prescrivere alcune cose , utili , e necessarie al mantenimento della vita socievole , e tranquilla . Il *Feldeno* , acerrimo Contraddittore di *Ugone Grozio* , portò opinione , che i Giuriconsulti Romani avevano pigliato il Gius delle Genti per quella facoltà , che competeva agli Esteri , e Pellegrini di poter' fare certi atti , e negozj nella Città di Roma , e cogli stessi Cittadini Romani , ed il gius Civile per quelle Leggi , ch'erano proprie del Popolo Romano , esclusive de' Forastieri (a). Onde avvenne , che i Matrimonj , ed i Testamenti *dicerentur juris Civilis* , ed i contratti *Juris Gentium* . Sentimento , che piacque un tempo ad *Arrigo Cocceio* , com'egli stesso l'attesta (b) ; Ma poi quando entrò nell'impegno di fare un' nuovo Sistema del Diritto della Natura , e delle Genti , e di far' credere al Volgo degl'Ignoranti , che i Giuriconsulti Romani avevano seguitate le vere leggi dell'Onestà , e della Giustizia Naturale , a tutte le Nazioni comuni , e che nelle *Pandette* , dove le loro Diffinizioni , Sentenze , e Risposte si racchiudono , stava tutto epilogato , e ristretto il vero Diritto della Natura , e delle Genti , lo ripruovò , e lo smentì . E sso nondimeno non parve improprio al *Pufendorffio* (c) , il quale pesò con altra bilancia il merito de' Giuriconsulti sudetti , e non parerà anche tale a Chiunque considera , che il Gius delle Genti positivo , come questi lo vollero , non potè mai dappprincipio essere universale per le ragioni da mè considerate nel *paragrafo II* , e *III* , e molto meno fù tale appresso , perche la Storia antica ci fa sapere , che non tutte le Nazioni si regolarono con quelle leggi , le quali furono dagli stessi Giuriconsulti al Gius delle Genti positivo attribuite , e per non uscire dall'esempio , che abbiám' sotto gli occhi , l'Incesto stesso dimostra ad evidenza questa Verità . *Euripide* nella sua Tragedia intitolata l'*Andromaca* per bocca di *Ermione* , ci rag-

gua.

(a) *Ad Grotium libr. 2. cap. 2. §. 20. Et cap. 8. §. 1.*

(b) *Dissertat. Procemiali 4. cap. 1. §. 4.*

(c) *De jure Nat. Et Gent. libr. 2. cap. 3. §. 23.*

guaglia , che tutte le Nazioni, fuorchè la Greca, non avevano a' tempi suoi ribrezzo alcuno di maritarsi la Madre col Figlio, la Figlia col Padre, ed il Fratello colla Sorella,

————— Τυῖτον πᾶν τὸ βαρβαρον γένος

Πατρὶν τε θυγατρὶ , παῖς μητρὶ μιγνυται

Χόρη δ' ἀδελφῶ . διὰ Φόνου οἱ φιλατοταί

Χωρῶσι κ' τῶν δ' ἑδὲν ἐξέρχεται νόμος

————— *Hujusmodi totum Barbarorum Genus*

Pater filiae , filius Matri miscetur ,

Et Soror Fratri , per caedem verò Charissimi

Feruntur , & Horum nihil prohibet lex .

Barbarorum genus chiamavano i Greci tutti Coloro , i quali non erano nati nella Grecia. Onde dall'aver'detto *Euripide* τοῖτον πᾶν τὸ βαρβαρον γένος , *Hujusmodi totum Barbarorum Genus* volle intendere, che ogni Nazione , fuorchè la Greca , non istimava illecita , ed incestuosa la copola carnale nella linea retta degli Ascendenti , e Discendenti , e tra i Collaterali del primo grado . Comentando ancora *Ugone Grozio* la Sacra Scrittura , e riflettendo particolarmente sopra il fatto delle figlie di *Loth*, le quali ebbero commercio carnale col loro Padre, appostatamente imbrociato da esse , scrive, che a commettere tanta enormità si mossero, perche si lusingarono , che l'Incesto non fosse peccato, mentre gli *Arabi* , e i *Persiani* lo praticavano (a) . San' *Girolamo* poi nell'ultimo libro *contra Jovinianum* rapporta , che gli *Etiopi* , gl'*Indiani* . e i *Medi* furono tutti addetti a simili incestuose nozze , e l'erudito *Freinshem* rapporta lo stesso di altri Popoli (b) . Anzi in Roma stessa ne lasciò un'esempio memorando l'Imperador' *Caracalla*, che si congiunse in matrimonio colla propria madre , la quale lo persuase ad accettarla per moglie , perche , come Imperadore , non era all'osservanza di questa legge tenuto. Il che fa chiaramente vedere , che i Romani non avevano l'incesto , come intrinsecamente malo , e che l'uso delle Nazioni non era stato, ne era uniforme nel detestarlo .

Se

(a) *Annot. ad Genesim cap. 19. num. 33.*

(b) *Ad libr. 8. Curtii cap. 2. num. 19.*

Se l'Anima de i Bruti sia , o no Spirituale ?

§. VII.

Plù d'uno degli antichi Filosofi sostennero ; che sieno i Bruti , e di ragione , e d'intelligenza forniti : *Plutarco* tra gli altri talmente di questa opinione si compiacque , che nel fine del suo libro *de Animalium solertia* non ebbe ritegno di dire a Coloro, i quali si erano riscaldati a favore della Razionalità delle Bestie , *optimè decertatis πρὸς τὸς τὰ ζῶα λόγῳ καὶ συνίστην ἀποσπεύοντες* , *Contra illos , qui animantibus rationem, & intelligentiam adimunt* : Ed in questo Secolo di là da' Monti , dove si è introdotto in alcune Città Protestanti il libertinaggio di pensare , non è mancato Chi abbia sostenuto , che non solo i Bruti abbiano il lume della Ragione al par dell'Uomo , ma ne facciano ancora miglior'uso dell'Uomo . L'intrapresa è stata di *Girolamo Rorario* , come gli Eruditi ben' fanno . Grande (ed oh quanto grande !) farebbe la galloria di *Ulpiano* , e *Compagni* , se potessero rizzare il capo dal tumolo , e vedere , che ancor'oggi in mezzo dal Meriggio chiarissimo della Santa Fede si studia , e si travaglia da certi Lunatici , per fare andare le loro diffinizioni a galla . Come invero potremmo accagionarli di errore , per aver' diffinito il Diritto Naturale , *quod Natura omnia Animalia docuit* , se gli Uomini , e le Bestie fossero egualmente del lume della ragione dotati ?

Ma poco men' di Costoro si sono inoltrati certi Moderni i quali dentro i Confini della nostra Italia an' voluto sostenere , che l'Anima de' Bruti sia un' mero Spirito . Non potrebbe non dirsi con ragionevole fondamento , che l'Uomo abbia avuto , ed abbia comune colle Bestie il Diritto della Natura , se mai la faccenda andasse così . Maggiormente perchè in seguela di questa Massima si sono avanzati ancora a scrivere , che qualche Società passi trà l'uno , e l'altre .

Richiede il mio Istituto , che non lasci andare a galla un' tal'errore , come quello , che abbarbicandosi nel cuore Umano , gli farebbe perdere appoco appoco l'idèa , che deve avere della Immortalità dell'Anima sua , e della Preminenza incomparabile , di cui gode la sua Natura sopra quella de' Bruti . L'andrò adunque colla possibile brevità in questo *Paragrafo* confutando :

Primieramente , se l'Anima delle Bestie fosse un' puro , e semplice Spirito , farebb'ella incorporea , e , come tale , non potrebbe in conto alcuno morire : Imperciocchè quel , che non hà parti , ed è priva di Corpo , com'è lo Spirito , non puol'essere ad alcuna naturale distruzione
sug-

soggetto . Scioglonsi le parti , la materia quella è , che si corrompe , ma non si può sciogliere lo Spirito , perche stà di senza di queste parti , e non hà niente , che fare colla materia . Ne vale il dire , che la morte abbia due significati , l'uno , che indica lo scioglimento delle Parti , e l'altro , che dinota il cessare di essere , e di vivere , onde mal' si convenga all'Anima de' Bruti la morte , se si piglia nel primo senso , perche veramente non può morire lo Spirito , ma le sia affaccevole , se nel secondo si usurpa , perche benissimo può lo Spirito cessare di essere , e di vivere . Sottilissima , ma fallacissima obbiezione ; Imperciocchè tutta intorno ad un' falso presupposto si aggira . Sono , e saranno sempre , a parlar sanamente la *Immortalità* , e la *Immaterialità* cose annesse , e connesse tra loro . Onde Chi esiste , e non hà Corpo , ne parti materiali , deve per sua natura essere immortale , e perpetuo . La ragion'è chiara , perche non è mai tale l'*Immortalità* , se non si può dalla materia separare , ed esser'esistente senza di essa . In fatti questa è la differenza , che passa tra la forma dipendente , ed indipendente dalla Materia . La dipendente hà bisogno preciso della Materia , per avere la sua Esistenza nell'Ordine naturale delle cose ; Onde se questa non esistesse , ne pur'essa vi sarebbe . All'incontro la forma indipendente dalla materia non hà precisa necessità di lei , per avere il suo essere , ma può stare da sè , ed esistere , ancorche la materia manchi , o cessi di essere . Chiaramente tutto ciò si osserva nell'Anima dell'Uomo , la quale non dipende assolutamente dal Corpo , ne hà bisogno del Corpo , per potere secondo la sua Natura esistere : Quantunque , per produrre , e per fare quelle azioni , le quali *comuni* , cioè , di tutto l'Umano Composto , si appellano , abbia bisogno del Corpo , pur nondimeno non hà necessità del medesimo *ad operandum simpliciter* , siccome accade , quando da lui si separa ; Anzi nel tempo stesso , ch'è ammantata di Corpo , conosce il suo essere indipendente da esso , siccome hà pruovato a lungo il *Cartesio* nella sua *meditazione seconda* , e con chiare dimostrazioni l'hà posto in chiaro il *Gassendi* nel *libro 9. de Mente, seu Intellectu* al *capit. 2.* Quindi è , che potendo una cosa per una sol volta esistere senza la materia , dove la medesima aver' sempre l'esistenza sua , perche niuna virtù creata può distruggere , e levar' l'essere a quel , che non è materiale , e corporeo . Sicche ammettendosi , che l'Anima de' Bruti sia un' puro Spirito , non può non concedersi ancora , che sia dal Corpo indipendente , e come tale , avendo una volta avuta da Dio la sua esistenza , non possa più naturalmente finire di essere , e per conseguente farà perpetua , ed immortale .

Secondo, posto per vero, che l'Anima de' Bruti sia immortale , non può

può non seguirne ciò , ch'è bestemmia orrenda a proferirsi, che gli Oracoli dell'Eterna Verità sieno menfognieri, e fallaci : Imperciòcche chiaramente nelle Sacre Scritture si dice , che il Giumento finisca di essere , e muoja in tutto col morire del Corpo , ed in altro luogo si afferma, che il sangue stia in luogo dell'Anima ne' Corpi delle Bestie . Proposizioni tutte, le quali ad evidenza dimostrano, che l'Anima de' Bruti ne immortale sia, ne immateriale. Oltrecche andrebbe a cadere la diffinizione di Fede, che fecero i due Concilj Ecumenici, di *Vienna*, e di *Laterano*, i quali dichiararono (e la lor'dichiarazione fù dettata dalla Spirito Santo, il quale parla per bocca de' Concilj Generali), che la sola Anima ragionevole, come puro Spirito , non sia alla Morte soggetta . E comeche *verum vero non opponitur*, perche Iddio è la Fonte, e l'Autore di ogni Verità Naturale, e Soprannaturale, ne può fare, che il vero non sia sempre vero, o che il vero nel falso si muti , essendo ciò ripugnevole alle di lui infinita , ed immutabile Santità , perciò non può mai verificarsi , che l'Anima de' Bruti sia un' puro, e semplice Spirito .

Terzo con ammetterfi , che sia Spirituale l' Anima delle Bestie , e che, ciò non ostante , finisca ella di essere colla Morte del Corpo, si viene per altro verso a distruggere la immortalità dell' Anima Ragionevole, ch'è 'l più fermo, e stabile piedestallo, non meno della Religion' Cattolica, che della Società Civile , e Naturale ; La ragion'è chiara , perche, se non ripugna naturalmente, che lo Spirito, non ostante che non abbia parti, pure perda la sua esistenza , e dia fine al suo essere , non già per via di scioglimento della Materia, ma per effetto di un' totale annichilamento, questo stesso potrebbe dirsi , che accada all'Anima ragionevole, essendo anc'essa una Sostanza incorporea, e puro Spirito (a). Gli *Epicurei* intanto, e la Bordaglia tutta de' *Materialisti* ci farebbono (e con ragione) le ghignate, dicendo, poco, o niente importa, che si nieghi la Materialità dell'Anima Umana, se l'esser' essa Spirituale non fa , che necessariamente secondo l'Ordine naturale debba al Corpo sopravvivere . Sempre l'effetto farà lo stesso, o si dica, che si sciolgano le parti, o si affermi , che finisca ella di essere, facendo ritorno al primiero suo nulla .

Ne osta il dire, che un' tale annichilamento siegua nelle Anime de' Bruti, per commandamento di Dio, il quale, secondo vuole il sottilissimo *Cudworth*, potè imporre questa legge alle Anime irragionevoli, cioè, che

ter-

(a) Vedi *Giovanni Sperlette*, Professor' di Filosofia nell'*Haja Physicae Novae part. 4. disput. 2. sect. unica*, dove chiaramente dimostra , che le Anime Umane perdano la loro immortalità , se si ammette , che le Anime de' Bruti non sieno materiali, ma Spirituali ;

terminassero la loro Esistenza col morire de' Corpi; Imperciòche non si controverte , che possa Iddio colla sua Onnipotenza ridurre al niente gli Enti incorporei, come sono i puri Spiriti; Ma si controverte solamente, se quest'annichilazione possa farsi senza un' continuo Miracolo , e senza turbar' l'Ordine Naturale . Dandosi luogo al giusto , e sano raziocinio, non può a meno non dirsi, che annichilando Iddio le Anime de' Bruti, che si vogliono Incorporee, e Spirituali , debba farlo con un' positivo Miracolo, e Miracolo continuato , mentre l'esser' di Spirito , e d' Incorporeo esige per sua Natura una perpetua durevolezza, ed appunto ciò, che si opera fuor' dell'Ordine Naturale , non può in altra maniera succedere, che per un' mero Miracolo, da operarsi da Dio, che per la sua Onnipotenza può mutare l'Ordine della Natura . Ora in qual luogo della Sacra Scrittura , ed in qual Concilio Ecumenico stà registrato, che Iddio abbia fatto, e faccia questo Miracolo ?

Finalmente Chi vuole, che l'Anima de' Bruti sia Spirituale , e che termini il suo essere colla vita del Corpo , non può non ammettere , che la immortalità dell'Anima ragionevole sia una Verità , che a noi venga unicamente dalla Rivelazione; Imperciòche se crede, che anche col lume della retta ragione (siccome io credo, e tengo per fermo) si renda ella manifesta, e conta, deve aver'per vero ancora che la renda tale il non essere materiale, e corporea . Circo stanza, che da sè sola basta a mandare per l'Aria il suo Sistema: Imperciòche se l'essere puro Spirito ci obbliga naturalmente a credere immortale l'Anima ragionevole, questa stessa ragione ci costringe a credere , che non sia puro Spirito l'Anima dello Bruto, mentre se fosse tale, dovrebbe, anc'essa, essere perpetua, ed immortale . Supposto adunque, che in sentimento suo l'immortalità dell'Anima Umana sia una semplice Verità rivelata, dimando io da lui, che n'è dell'Anima di *Caino*, e di tutti quegli *Empj*, che vissero nello Stato della Natura, a i quali non abbiamo dal *Pentateuco* , che avesse Iddio rivelata la immortalità dell' Anime loro? Sono essi dannati , o no? Vivono, o non vivono nell'altro Mondo ? Se mi risponde , che vivano, e penino eternamente nel Fuoco, come lo ripiglio io , si affa colla Giustizia irriprensibile di Dio, il punire con pena eterna Coloro, i quali non sapevano, che la lor'Anima non morisse col Corpo ? Se all'incontro dice , che colla morte del Corpo la loro Anima finì di esistere, come non sarà vero l'empio sentimento del *Dodovello* (detestato , ed abborrito da i medesimi Protestanti) che il Battesimo sia quello, che rende immortale l' Anima ragionevole, e per conseguente non sopravvivano al Corpo Coloro, che professano l'Alcorano , e che stanno immersi nella Idolatria ? Ecco dunque in quali scempiaggini si vada ad urtare, con volere asserire , che l'Anima de'

P.

Bruti

Bruti non sia materiale, e corporea, ma puro Spirito. Scempiaggini, che ci fanno filosofare da' Bruti, e che ci portano a delirare in pregiudizio delle Massime più certe, e più Sacrosante del Diritto della Natura, e del Vangelo.

Ma come v'è, che i Bruti conoscano, e che abbiano la reminiscenza? Non è la Memoria secondo *Aristotele* una Potenza dell' Anima ragionevole, ch'è puro Spirito? Non è la Cognizione effetto della Potenza Intellettiva, Potenza Spirituale della stessa Anima ragionevole? O dunque si ha per vero, che la Cognizione, e la Memoria, sieno atti provenienti dallo Spirito, e sarà senza dubbio Spirituale l'Anima delle Bestie, o si nega, che sieno tali, e sarà anche materiale l'Anima Ragionevole. Questo è l'Achille de' Moderni, che an' preso a sostenere la Causa de' Bruti. Ma questo Achille mette paura a Chi non ha gustato ancora i primi rudimenti della buona Filosofia, non già a Coloro, che sono versati in essa. Sempre non è il Ricordarsi, non è sempre il Conoscere operazione della Potenza Spirituale. L'uno, e l'altro può benissimo derivare, siccome spesso deriva dalla Materia. Non niego già, che da' *Peripatetici* s'insegni, che le Facoltà essenziali dell'Anima Ragionevole sieno la Memoria, l'Intelletto, e la Volontà, tutt', e trè, una dall'altra, realmente distinte, perchè altro è 'l Ricordarsi, altro l'Intendere, altro il Volere; Ma dico bensì, che volendosi immaginar' nell' Anima Ragionevole tante diverse Facoltà, quanta è la Diversità delle di lei Azioni, non trè sole, ma moltissime altre converrebbe supporre. L'apprendere, il riflettere, l'astrare, il giudicare, il raziocinare, e simili altre operazioni dell'Anima nostra, si dovrebbero attribuire a diverse Facoltà della medesima, e per conseguente si verrebbero a moltiplicar' gli Enti senza necessità. Quindi non a torto il dottissimo *Lodovico Antonio Muratori* v'è riflettendo nel Trattato della *Forza della Fantasia Umana*, che ritenendosi per nostro modo d'intendere le due Facoltà, e Potenze, come cose chiaramente distinte nell'Anima Nostra, cioè, l'*Intelletto*, e la *Volontà*, e giovando l'uso di tal distinzione a ravvisar' meglio le differenti azioni, e i principali diversi Oggetti di essa, giustamente si può dire, che 'l Ricettacolo delle Idèe, e Specie delle cose non sia nella medesima, e per conseguente la Memoria non sia una real Facoltà nell'Anima dalle altre due separata, e distinta. Concorde nell'insegnare è il Coro di quasi tutt'i Filosofi Moderni, che le Immagini, e Specie delle Cose si vadino ad imprimere nel Cerebro, e che appunto nelle Unioni di queste Immagini, consista la Fantasia, in cui la Memoria, o sia la Ritentiva tiene fisicamente la sua Sede riposta. Quindi andando le idèe, che si acquistano per la Via de' Sensi a conficcarsi, non già nell'Anima, ma nel Cerebro, parte Materiale del nostro Corpo,

be.

benissimo la Memoria può il più delle volte dipendere ; siccome dipende dalla forza , e dalla efficacia della Fantasia, senzacche vi abbia parte alcuna la nostra Mente . Verità, che primieramente si dimostra con ciò, che a taluni nel sonno accade . L'Anima, allorchè l'Uomo dorme, stà inceppata in maniera , che non hà l' uso del giudizio , e molto meno della Volontà. Convengono i Filosofi, e Teologi, che ordinariamente non è volontario tutto ciò, che nel profondo del Sonno succede . Ma non ostante, che la Volontà non operi dormendo, pure a i Dormienti la memoria non manca . Molti in fatti nel Sonno si ricordano di quanto nel giorno antecedente hanno operato , e pensato , e fil' filo lo vanno nel medesimo sonno raccontando . Il che non solo fa vedere, che la ricordanza non è sempre azione della Mente, ma addita essere insufficiente ancora, ed erroneo il sentimento di *Elia Camerario* Tedesco, il quale nel suo libro intitolato *Medicinae, ac Physicae Specimina* impugnò l' Esistenza della Fantasia , e la impression' delle Immagini , o sieno Idèe nel Cerebro nostro . Che se *Giovanni Locke* nel suo libro dell' *Intendimento Umano* attribuì anc'esso all'Anima la ritenzion' delle Idèe, e volle, che tutto il loro apparato fosse nell'Intelletto, non è da farsene maraviglia , perch'egli hà dato forte sospetto di essere stato *Materialista* , e di aver'creduta Corporea l' Anima nostra . Chiunque vive in questa falsa, ed empia credenza, non hà certamente necessità di ammettere la Fantasia , per Ricettacolo delle Idèe, acquistate per la via de' Sensi , perche col suo erroneo , ed esecrando principio esclude ogni Sostanza, e Facoltà Spirituale, ed il tutto riconosce, e fa derivare dalla Materia . Dimostrasi in secondo luogo con quello, che suole allo spesso accadere a Coloro , che sono per lungo uso avvezzi a recitare alcune Orazioni Vocali , o pure il Divino Ufizio , senza bisogno di legger' l'une ne' Libriccini Spirituali , e l'altro nel Breviario. Nel meglio, ch'essi stanno facendo quest'atto di Divozione , la mente si astrae , ed a considerate altre idèe si fissa : Ma non per questo la lingua cessa di pronunciar' bene le sudette Orazioni, o i Salmi, che hà cominciati a recitare. Come potrebbe ciò accadere , se il ricordarsi fosse sempre operazione dell'Anima, o della Memoria, Potenza Spirituale della medesima ? Dimostrasi finalmente con que' tragici avvenimenti , che producono le infermità a i Corpi Umani . Evvi qualche Malore , e qualche Febbre sì stravagante, e maligna, che spoglia l'Infermo di tutto lo Scibile, che aveva acquistato colle sue fatiche, e lo rende ignorante , ed immemore a segno, che hà bisogno di tornar' da capo, per apprendere i primi rudimenti delle Lettere Umane. Se le idèe, che si acquistano per il Canale de' Sensi , e quelle ancora, che forma l'Intelletto per mezzo del raziocinio, dell' astrazione, e della riflessione, si andassero tutte a conficcare nell'Anima, e

non già nel Cerebro, parte materiale del Corpo nostro, non potrebbe certamente il Morbo sgombrarle via, e scancellarle, senza distruggere nel medesimo tempo l'Anima stessa, o le Potenze di essa. E perchè l'Anima, e le Potenze dell'Anima, come Cose Spirituali, non possono essere da qualsivoglia Causa Naturale annichilate, e distrutte, perciò necessariamente ne siegue, che il ricordarsi non sia sempre operazion' della Mente, ma il più delle volte della Fantasia, comune agli Uomini, ed alle Bestie,istente nel Cerebro, ch'è un' Ente Materiale, e Corporeo. Quindi è, che 'l ricordarsi de' Bruti non porta con sè, che abbiano essi un' Anima Spirituale, e che informi il loro Corpo un' Spirito incorporeo, e sforzato di parti, e di Materia.

In conferma di ciò giova sapere, come in questo Secolo il Fenomeno della Memoria è stato a spiluzzico esaminato da *Giovanni Sperlette*, Cattedratico di Filosofia nell'Haja di Magdeburgo. Dopo avere Costui fatta una breve Notomia del Cerebro, passa in primo luogo a dire, che la Memoria sia meramente Corporea, e lo pruova così (a) *Dico primo memoriam merè corpoream esse quamdam facilitatem, quae inest poris ventriculorum Cerebri, ut iterum aperiantur. Probatur, quia Memoria merè corporea nihil aliud est, quam facilitas iterum excitandi in Cerebro species corporeas, ex quarum iterata productione oritur actus memoriae in Anima: Atqui ut evidens est, ista facilitas easdem species reiterandi consistit tantum in facilitate, quam habent Pori Cerebri, olim aperti, ut iterum aperiantur, si quidem ut primum a quacumque causa denuo aperiantur, tunc Spiritus animales versus ipsos glandem inclinant, sicque rerum Species Corporeas iterant. Ergo &c. Quid autem sit illa facilitas, constat satis ex notato, ex quo planum est, filamenta Cerebri semel plicata facilius eodem modo disponi, & aperiri posse.* E questa è quella Memoria, che hanno i Bruti, e ch'è comune anc'agli Uomini, considerati per la semplice parte materiale, e corporea. Passa poi a divisare qual sia la Memoria, ch'è propria dell'Anima ragionevole, e che Potenza Spirituale può dirsi, ed attesta esser' quella, che stà nell'Anima stessa, cioè la facoltà di risvegliare le idèe meramente intellettuali, ovvero la potenza, o sia l'atto di ricordarsi, e di rinnovare le Specie Corporee, che sono nel Cerebro *Dico secundum, Memoriam in Anima consideratam esse Potentiam, quae ipsi inest, vel ut in se iterum excitet ideas rerum merè intellectualium, vel ut Species Corporeas rerum sensibilium renovet in Cerebro: Unde eadem Cogitationes iterentur. Clara est haec propositio: Sed, quod spectat ad*
Po-

(a) *Physicae novae part. 4. artic. ultimo de Memoria, & Reminiscencia:*

*Potentiam, quae inest Animae, ut easdem intellectualium rerum ideas iterum in se excitet, non crediderim in alio consistere, quam in eo, quod huiusmodi rerum Species, seu ideae sint animabus nostris innatae. Unde mirum non est, quod eas, quoties libuerit, revocet; eorumque objecta pro beneplacito suo sibi repraesentet. Et certè, quod aliquarum rerum ideae fuerint nobis a Natura concessae, non dubitabit, qui inter suas ideas advertet, plures esse, quas nullo studio, nec ullo labore sibi comparavit; Sed quarum ope caeteras rerum sensibilibus ideas acquisivit, & perfecit. Tales sunt ideae Veritatis, Falsitatis, Dubitationis, Affirmationis, Volitionis &c.; quas ita Naturaliter habemus, ut, quid ipsae sint, clarius edoceri non possumus. Quod autem attinet ad Potentiam Animae, quae rerum sensibilibus Species in se potest iterare, consistit, ut supra docuimus, in ea virtute, quam habet Anima, Spiritus Animales determinare, & inflectere versus quos libuerit Cerebri poros. Unde cum Anima recordari intendit alicujus rei sensibilibus, V.G. Alicujus Hominis, tunc eam Cerebri partem, in qua residet successivè inclinatur versus diversas ejusdem Cerebri partes, donec ei occurrat, in qua impressa sunt vestigia objecti, quod occurrit; Tunc enim Spiritus Animales in ea vestigia influentes, iterumque ob eandem causam, apertos olim Cerebri poros denuo aperientes, excitant in Anima eandem ipsius perceptionem, & ideam, quae ut ex dictis intelligitur, cum tali Spirituum motu prius conjuncta fuerat. Finalmente adduce la differenza che passa tra la Memoria Materiale, e la Spirituale, ch'egli *Reminiscenza* appella per ciò, che riguarda le idè sensibili e dice, che questa è diversa da quella, perche prima di ricordarsi l'Anima riflette, che il Tale Oggetto altra volta è stato lo Scopo del suo pensare, o almeno ave avuto luogo tra i suoi pensieri, ch'è quanto dire, si ricorda, perche vuole ricordarsi; Il che non si verifica della Memoria Materiale, che stà nella Fantasia dell'Uomo, e de' Bruti, *Quaeres primo quid sit, & in quo a Memoria differat?* Respondeo, *Reminiscenciam esse Potentiam, quae inest Animae, ut vel iterum easdem rerum intellectualium ideas in se excitando, vel easdem renovando rerum Corporearum Species in Cerebro, advertat, se jam olim de ipsius rebus cogitasse, in qua sola advertentia differt memoria a Reminiscencia.* Affinche dunque il ricordarsi de' Bruti si possa riportare ad una Potenza Spirituale, e quindi inferirsi, che l'Anima loro sia un' puro Spirito, non basta, che la Sperienza ci dimostri, che il Bue si ricorda del suo Presepe, il Cavallo della sua Stalla, e il Cane del suo Padrone, ma è necessario, che si additi, che le Bestie si ricordano, perche vogliono ricordarsi, e, che prima di ricordarsi, riflettano, che quegli Oggetti sono stati altra volta lo Scopo de' Pensamenti loro. Or' questa pruova, e questa dimostrazione dov'è?*

Pen

Per quel , che poi riguarda la *Cognizione* , onde maggiormente si pretende desumere la Spiritualità dell'Anima de' Bruti , manifesto è l'equivoco , che si piglia ; Imperciòche si considera il *Conoscere* , come sola , e semplice azion' della Mente , quando egli è , per servirmi de i termini delle Scuole , un' Genere , che *permisive se habet ad Materiale , & ad Spirituale* . Vero è , che la *Cognizion'* Spirituale , o sia l'*Intelligenza* non possa da altro Principio derivare , se non da quello , ch'è Spirituale , ed Incorporeo . Ma è falso , falsissimo , che la *Cognizione* materiale tragga dallo stesso Principio la sua Origine . Chiaramente questa Verità è stata tra gli altri dimostrata dal celeberrimo *Pier'Gassendi* nella sua Filosofia sotto il Capitolo *de Instinctu Brutorum* (a). *Democrito* stesso , secondo attesta *Sesto Empirico* (b) , quantunque fosse nemico arrabbiatissimo della Divinità , non potè a meno non confessare , che la *Cognizione* altra sia dal Senso , ed altra dalla Mente ; Onde il pretendere , che sia Spirituale l'Anima de i Bruti , perche questi conoscono l'Oggetto nuocevole , e gustoso , è lo stesso , che riportare alla Mente quel , ch'è proprio del Senso , e confondere le operazioni della Materia colle operazioni dell'Intelletto contro del sentimento degli antichi Filosofi , e moderni , e contro dell'Autorità infallibile dello Spirito Santo , il quale avendo detto per bocca del Salmista , *Nolite fieri sicut Equus , & Mulus , quibus non est Intellectus* , chiaramente insegnò , che la *Cognizione* de' Bruti non abbia connessione alcuna colla Mente , vera facoltà , e po-

tenza

(a) *Physicae sect. 3. Membr. Poster. libr. 3. cap. 5.*

(b) *Lib. 1. contra Logicos §. 138 pag. 400. ivi. Εν δὲ τοῖς κανοσι δύο φησὶν εἶναι γνώσεις, τὴν μὲν διὰ τῶν αἰσθήσεων, τὴν δὲ διὰ τῆς διανοίας, ὧν τὴν μὲν διὰ τῆς διανοίας γνώσιν καταγει προσηματωρῶν αὐτῇ τὸ πιστὸν εἰς ἀληθείας κρίσιν, τὴν δὲ διὰ τῶν αἰσθήσεων σκοτίνην ὀνομάζει, ἀφαιρέμενος αὐτῆς τὸ πρὸς διαγνώσιν τῆ ἀλητῆς ἀπλάνει, λεγει δὲ κατὰ λέξιν. Γνώμης δὲ δύο εἰσιν ἰδέαι, ἡ μὲν γνησίω, ἡ δὲ σκοτίνη. καὶ σκοτίνη μὲν τὰ δὲ δὲ σύμπαντεν Ὀψις, Ἀκοή, Ὀσμὴ, Γεῦσις, Ψαῦσις. ἡ δὲ γνησίω ἀποκεχυμένη δὲ ταύτης. In regulis (Democritus) duas esse aie cognitiones: Alteram quidem per sensus: Alteram verò per cogitationem. Ex quibus cognitioni quidem per cogitationem tribuit iudicium veritatis, & genuinam, ac fide dignam testatur: Cognitionem autem per sensus nominat tenebricosam, eripitque ei hoc, quod in vero discernendo errare nequeat. Dicit autem ad verbum: Cognitionis duae sunt species, altera genuina, altera tenebricosa. Et tenebricosae quidem sunt haec omnia; Visus, Auditus, Olfactus, Gustus, Tactus: Genuina autem, quae est ab eo secreta.*

senza di un'Anima Spirituale . Diffusamente di questo argomento ha trattato il sottilissimo *Rudolfo Cudovort* non meno nel suo *Sistema Intellettuale* , che nella sua erudita , e dotta Dissertazione *de Aeternis Justis , & Honestis Notionibus* , dove potrà ricorrere Chiunque vorrà instruirsi a pieno di ciò , che importa Cognizione, proveniente dal Senso, e dalla Materia , e Cognizione nascente dall'Intelletto , e dalla Mente .

Senzacche , se mai la Cognizione delle Creature irragionevoli derivasse da una Anima Spirituale , non potrebbe non dirsi , che sieno i Bruti , di ragione , e d' intelligenza forniti , e la ragion' è chiara , perche San' *Tommaso* , e quasi tutt' i Teologi più tosto suppongono , che pruovano , essere intelligente quella Sostanza creata , ch'è puro , e semplice Spirito , e perciò insegnano , che sieno intelligenti gli Angeli , perche sono nell'Essere Spirituale simili a Dio , e che quanto più sono puri nello Spirito , tanto maggiormente si rendano perspicaci , e perfetti . Sant' *Agostino* ancora chiaramente scrisse , che ogni Sostanza incorporea , ed immateriale sia *intellettiva* (a) , stimando necessaria connessione l'intelligenza colla immaterialità , siccome avverte il dotto Padre *Suarez* della *Cospicua* , ed *Esemplare Compagnia di Gesù* (b) , e questo medesimo gran' Teologo quegli è , che con sode ragioni ha pruovato , che non possa la Sostanza Spirituale non essere *intellettiva* . Gli Eretici *Socciniani* , che an' dato il bando al lume della ragione , ed alle Verità rivelate , si sono avanzati a credere , che le Bestie sieno dotate di ragione , e di mente . Ma questa loro empia Sentenza non ha avuto dello gran' spaccio fra i medesimi *Luterani* , e *Calvini* , anzi è stata dagli stessi Protestanti abborrita , e confutata , come come assicura il medesimo Protestante *Federigo Mayer* nella sua erudita Dissertazione *de Peccatis , & Poenis Brutorum* . Or' quanto maggiormente deve ciò fare orrore ad un' vero Cattolico Romano ?

Se passa , o nò qualche Società tra gli Uomini , e le Bestie ?

S. VIII.

CHi ha sostenuto , e difeso , che l'Anima de' Bruti sia Incorporea , e Spirituale , ha voluto ancora , che tra certe Specie di Animali irragionevoli , e gl' Individui della Schiatta Umana passì qualche Società , per cui quelle a questi , e questi a quelle sono attaccati , ed uniti . La
me.

(a) *Libr. 2. de Genesi capit. 10.*

(b) *Sectione 3. de Attributis Intelligentiarum .*

medesima opinione è stata in questi ultimi tempi dall' Autore delle *Lettere Critiche* appruovata , e seguita . Or' se mai fosse vera , molto torto non avrebbe avuto *Ulpiano* di ammettere un' Diritto di Natura , che sia agli uni , e agli altri comune ; Imperciòcche vi deve essere un' Principio , che regoli questa Società , e che faccia conoscere alle Bestie il loro dovere verso l'Uomo , e all'Uomo verso le Bestie . Forse , e senza forse i Romani Idolatri ne dovettero essere appieno persuasi , giacche la loro Storia non lascia di somministrarcene le pruove. Scrive in fatti *Plinio* , che , avendo un Calzolajo ammazzato quel Corvo , il quale svolazzava ogni mattina verso i Rostri del Foro Romano , e quivi fermatosi , non solo salutava *Tiberio* , *Germanico* ; e *Druso* , che si portavano nel Senato , ma ogn'altro Cittadino Romano ancora , che di là passava , incontrò talmente l'izza del Popolo , che sloggiatolo dalla Regione , dove abitava , lo rese Vittima del suo furore , e siccome il di lui Funerale non ebbe alcuna estrinseca pompa , che lo facesse noto , così per contrario , con molta solennità furono l'Essequie di quello Uccello celebrate (a). *Plutarco* attesta , ch'essendo morta una Murena , che *Lucio Crasso* teneva nella sua Peschiera , la pianse per più giorni , e sì amaramente , che pareva d'aver perduta la propria Figlia (b) . Si sà per rapporto di *Svetonio* , che *Tiberio Cesare* amava teneramente un' Dragone , e lo cibava colle sue proprie mani , e che *Antonino Vero* Imperadore , non solo apprestava dell'uve secche , e dell'orzo ben'condito al suo Destriero nella Stalla , e non mai permetteva , che uscisse a passeggiare senza essere ammantato di preziosissima porpora , ma essendo morto , gli rizzò un' funtoso Sepolcro nel Vaticano. *Stazio* con istilo molto leggiadro descrive la Statua del Cavallo di *Giulio Cesare* (c) , il quale *ante Veneris Genitricis aedem marmorea fuit effigie consecratus* (d) , e siccome volle *Cesare Augusto* , che il suo Corsiero , essendo già morto , fosse onorato con un' superbo Avello (e) , così l'Imperadore *Adriano* , al suo Palafreno , nominato *Boristene* , allorche finì di vivere , *monumentum aedificavit , erexitque Columnam inscripto Epigrammate*, secondo la testimonianza di *Sifilino* , e di *Dione* . Costume , che in tempo della superstiziosa Idolatria fù usualissimo alle Nazioni Gentilesche , e particolarmente a i *Persiani* , ed a i *Molossi* , gli uni avvezzi a celebrar' l'Essequie de i loro Cavalli , e gli

- (a) *Libr. 10. Hist. Natur. cap. 43*
- (b) *In Animantium comparatione*
- (c) *Libr. 1. Sylvorum*
- (d) *Plinio libr. 8. Histor. cap. 42.*
- (e) *Plinio libr. 8. Hist. Natur. cap. 42.*

gli altri de i loro Cani ; Onde *Stazio* cantò (a).

————— *gemit inter bella peremptum*
Parthus equum , fidosque canes flevit Molossi,
Et volucres habuere rogam , cervusque Maronis.

Difficilmente farebbono caduti in simili debolezze , che oggi provocano le ghignate a Chi le ascolta , e le legge , se non avessero creduto , che le Bestie fossero qualche Cosa di più di quel , che compariscono al di fuori , maggiormente perche in ogn'anno solevano i Romani ammazzare un' *Cane* , e portare in trionfo un' *Oca* in ricordanza , che le *Oche* , e non i *Cani* , erano state quelle , che avevano ne' primi tempi di Roma avvertite le Sentinelle della Sorpresa , che i *Galli Senoni* volevano fare del Campidoglio . Siccome questi Fatti sono innegabili , così ci rendono sempre più certi , che *Ulpiano* , e gli altri Giurisperiti Idolatri dovevano avere una idèa molto guasta , e corrotta del Diritto della Natura. Noto agli Eruditi ben'è , che prevalse sotto di *Cesare Augusto* la Filosofia *Pitagorica* , di cui principalissimo Dogma era la *Μετεμψυχωσις* , o sia la *Trasmigrazione* dell'Anime , così degli Uomini , come de' Bruti da un' Corpo all'altro . Del che chiaro vestigio abbiamo ancora nelle stess' *Eneide* di *Vergilio* , Poeta , che fiorì sotto il mentovato Imperadore . In virtù di questa Trasmigrazione voleva quel Filosofo , che le Anime de' Bruti passassero ad informare i Corpi Umani , e le Anime Umane ad informare i Corpi de' Bruti : Anzi *Empedocle* la portò tant'oltre , che volle ancora , che l'une , e l'altre passassero ad animare le Piante . *Dio-gene Laerzio* , che ci hà serbati alcuni di lui versi , ci accerta di questa Verità , mentre da essi appare , ch'*Empedocle* di sè medesimo attestò , che aveva fatte varie figure in varj tempi nel Mondo , di Uomo , di Femmina , di Pesce , di Uccello , e di Albero (b) . Onde non è maraviglia , se il Rè *Serse* , avendo incontrato per istrada un' gran Platano fronzuto , e gaio , donò al medesimo una ricchissima Collana di gemme , ed ordinò ad uno de' suoi Maggiorenti , che ne avesse tenuta esattissima cura (c) . Pare a prima giunta , che quel Savio Rè avesse dato in frenesia con una generosità sì sconcia , ma Chi riflette alla sudetta Me-

Q

tem-

(a) *Libr. 2. Sylvar.* Vedi *Plinio lib. 8. Hist. Natur. cap. 42.* , dove rapporta , che gli Agrigentini *Sepulcra Equis* , *Et Pyramides erexere* . Simili esempj si leggono presso *Diodoro Siciliano lib. 1. Biblioth. cap. 7.* presso *Pontano cap. 36. de liberalitate* , e presso *Celio Rhodigino lib. 17. antiq. test. cap. 28.*

(b) *Libro 8. Segm. 78. pag. 359.*

(c) Vedi *Erodoto lib. 7.*

tempericosi, troppo generalmente abbarbicata negli animi delle Nazioni Gentilesche, viene subito in cognizione, che potè sovvenirgli annidare in quella Pianta l'Anima di qualche suo Antenato. Tanto più, che attesta *Plutarco* nel suo libro, intitolato *Αἰτιαὶ φυσικαὶ Quaestiones Naturales*, che *Platone*, *Anassagora*, e *Democrito* riputarono le piante essere Animali terrestri, ζῶν γὰρ ἐγγεὼν τῷ φυτῷ εἶναι οἱ περὶ Πλάτωνα καὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον οἰοῦνται, Nam *Plato*, *Anaxagoras*, & *Democritus* putant *Plantas Animalia esse terrestria*. Opinione che a spada tratta difese il mentovato *Empedocle*, siccome attesta lo stesso *Plutarco* nel libro v. al Capitolo xxvi. περὶ τῶν ἀρισκόντων τοῖς φιλοσόφοις de *placitis Philosophorum*. Se mai i moderni Difensori delle Belve avessero procurato con questi esempj di stabilire la loro pretesa Società tra le Belve, e gli Uomini, non avrebbero fatto gran breccia nell'animo di Coloro, i quali sono versati nell'antica Filosofia, Barbarica, e Greca, mentre fanno molto bene il motivo, per il quale si mostrò dagl'Idolatri dell'affezione grandissima verso le Bestie. Perciò an'creduto, e credono di poterla dimostrare con ricorrere alla Sacra Scrittura, o per meglio dire, con fare abuso di essa. Quindi avendo il Signore Iddio nel *Genesi* detto, *Sanguinem enim Animarum vestrarum requiram de manu cunctarum Bestiarum* asseriscono essi, che in queste parole si truovi espressa la sudetta Società, mentre come potrebbe trovarsi l'Uomo in poter' delle Belve, se non fossero Socievoli tra esso loro? Considerano in secondo luogo la legge registrata nell'*Esodo*, la quale ordina, che subito si ammazzi quel Bue, che avrà colle sue corna ucciso un'Uomo. Pena irragionevole, ed ingiusta, se quella Bestia non avesse niente che fare col Genere Umano, e non avesse dell'attacco con esso. Finalmente riflettono all'altro Precetto Divino, espresso nel *Levitico*, con cui si comanda, che incontanente si faccia morire quello Bruto il quale avrà copola carnale con qualcheduna delle Creature Ragionevoli. Come si può venire a questa congiunzione carnale, se non si presuppone, che l'Uomo sia socievole colla Belva, e la Belva coll'Uomo? Come si può avere per illecita una Copola tra due, se prima non si hà per vero, che l'uno ami l'altra, e l'altra l'uno, e che questo amore derivi dal vincolo della Società?

Strana maniera di pensar' è questa, e non posso non attristarmi al sommo, veggendo, che nella nostra Italia, che più da vicino riceve i lumi, che sfavillano dalla Cattedra di San' Pietro, sitente in Roma, si vada introducendo quella libertà di pensare, che hà ripieno di tenebre, e di battucherie il Settentrione. Niuno de' mentovati Testi della Sacra Scrittura può essere affacente alla sussistenza della nuova Repubblica, che si è truoyata in questo Mondo tra l'Uomo, e la Bestia. Se si parla del

del primo ; hà ricevuto esso delle varie interpretazioni , e tutt' esclusive della sognata , e capricciosa Società , ne di tante interpretazioni si può dire con asseveranza quale mai abbia colpito al segno , e solamente è certo, che la parola *Sanguis* per la maniera del parlar' degli *Ebrei*, imitata ancora da i Greci , dinoti la morte , lo scempio , o la strage, e che l' altra parola *Anima* in virtù del *Tropo* , che i Rettorici chiamano *Synecdoche* , significhi l' Uomo , come avverte lo *Drusio* (a) , nel qual senso ancora fù dagli Scrittori Greci , e Latini usurpata , siccome *Tommaso Gataker* l' accerta (b) .

Scrive l'Interprete *Samaritano* , che , avendo detto Iddio *Sanguinera enim Animarum Vestrarum requiram de manu cunctarum Bestiarum*, vollè con questa metafora alludere a que' Tiranni , i quali abusansi della loro potenza , ed ingiustamente fanno ammazzare i loro Vassalli . Al par' de' Greci dividono i Savj dell' Ebraismo il Genere degli Animali in *λόγιον* cioè, Animale, che parla , qual' è l' Uomo appunto, ed in *ἀλογον*, Animale , che non parla , qual' è lo Bruto . E perche il nome *Θηρίον*, cioè , *Bestia* , hà due significati , proprio l' uno , per cui son' dinotate le Creature irragionevoli , e l' altro improprio, il quale addita Chiunque *ἀνοία intellectus affectata infamis est*, e a riserva del volto, e delle fattezze umane niente differisce nell' operare da' Brutti (nel qual senso metaforico San' Paolo Apostolo chiamò *Θηρία* i Cretenfi , *Demostene* fù appellato da *Eschine* *Θηρίον* (c) , e gli Eretici furono nominati da Sant' Ignazio martire (d) *Θηρία ἀπ' ἀνθρώπων*), perciò il sudetto Interprete crede , che avesse il Signore Iddio parlato di que' Principi , i quali sono inumani , e feroci , e con crudeltà assai peggior di quella, che si osserva nelle Belve , fanno scempio orribile delle vite altrui , per renderli formidabili , e temuti .

All' incontro stimano i *Rabbini* (e) , e lo conferma *Ugone Grozio* (f); che avendo per costume gli Uomini Antidiluviani di nutricar' Mastini ferocissimi , affin' di avvalersene contro di Coloro , che non andavano a seconda de i loro disegni , credendo in questa maniera di non poter' essere accagionati di omicidio innanzi al Cospetto di Dio, fè ad essi intendere Iddio , che prenderebbe vendetta , e vendetta asprissima di quegli

Q₂

omi-

- (a) *Praeteritor. lib.2. pag.74.*
- (b) *De Stylo Novi Testamenti cap.10. pag.103.*
- (c) *De falsa legatione , & contra Ctesiphontem :*
- (d) *In Epistola ad Smyrnenses .*
- (e) *In Bereschit Rabba Parasch.*
- (f) *Adnotat. ad Genes. capit.9. vers.5:*



omicidj , che avrebbero per mezzo de' sudetti Mastini commessi :

Comunemente poi i Santi Padri insegnano , che per mezzo delle accennate parole additò lo stesso Dio il futuro risorgimento de' Corpi in tempo del Giudizio Universale , quando colla Onnipotenza sua farà risorgere tutti Coloro , i Corpi de' quali sono stati divorati , o dalle Belve terrestri , o da i Mostri del Mare (a) .

Evvi finalmente *Federigo Mayer* , Protestante di Setta , il quale nella sua erudita Dissertazione *de peccatis , & poenis Brutorum* afferma, che la Divina Giustizia si volle spiegare così , per far' conoscere agli Uomini antidiluviani , che avrebbe punite le Bestie micidiali , non già perche sono esse capaci di premio, e di pena, come sciocca, ed empicamente asseriscono tra gli altri gli Eretici *Socciniani* , ma perche sono istrumenti dello scempio umano, dovendo essere a cuore di Chi governa lo sbarbicar' tutto ciò , che può cagionar' discordia , e disordine alla quiete de' suoi Vassalli . Interpretazione , che prima di lui pose in campo il Barone di *Pufendorff* , e l'andò con varj esempj storici confermando (b) .

Se dunque le parole sudette in tutte le maniere , che sono state interpretate , vanno ad escludere la pretesa Società degli Uomini colle Belve , e delle Belve cogli Uomini , come si hà lo spirito di farle servire di piedestallo a un' pensamento sì strano ?

Della stessa maniera gli altri due Testi , presi dall' *Esodo* , e dal *Levitico* , sebbene an' ricevuto delle varie spieghè , purnondimeno niuna di esse v' a sostenere l'idèa de' Moderni , impegnati ad accomunare le Bestie col Genere Umano , a riserva di quella , che qualche Fanatico Scrittor' dell' Ebraismo , o gli empj Seguaci dell' Eresiarca *Soccino* an' posta in campo , per fare andare a galla la loro stranissima Opinione , di essere i Brutti al pari degli Uomini capaci di premio , e di pena ; Se la Santa Chiesa Cattolica Romana mi permette , che alle interpretazioni de' Padri possa intralciarvi anche la mia , dirò , che intanto il Signore Iddio prescrisse la morte del Bue , uccisore dell' Uomo , e la morte della Belva , che avrebbe commercio carnale con qualche Individuo della Schiatta Umana , inquanto volle tener' lontano il Popolo d' Israele dal culto superstizioso degl' Idolatri . Gli Ebrei , come si ricava dal *Pentateuco* , e come si testifica dagli stessi loro Istoricj , ebbero della propensione grandissima verso l'Idolatria , e forse , e senza forse fù questa la passione predominante in essi . Or' niente più , che l'Omicidio , e la
Copola

(a) Vedi Teodoreto *quaest. 44. in Genesim tom. 1. Oper. Editionis Syrmundi .*

(b) *De Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 3. §. 3.*

Copola mostruosa faceva andare a galla il Gentilesimo; Imperciòche gl' Idolatri dell'età favolosa non aveano in conto di delitto gravissimo l'ammazzare il Prossimo; anzi dicevano, che i Micidiali godevano il favore di una Fortuna prospera, e felice, perch'erano secondati da *Giove*, venerato da essi per il Padre, e Sovrano di tutt' i Dei, ed erano secondati appunto per esser' egli stato il primo a metterlo in opera: E per potere impunemente spargere il Sangue umano non aveano ritegno di dire, che ciò era di piacere, e gradimento a i Numi, siccome hò dimostrato nella Dissertazione Apologetica *dello Stato Naturale, insufficiente per la sicurezza dell' Uomo dopo la Prevaricazione di Adamo (a)*. Conveniva adunque, che per distaccarli dalla bugiarda Religione del Paganesimo, che riguardava, come cosa poco men', che indifferente, l'omicidio, avesse il Signore Iddio non solo imposta la pena di morte naturale contro degli Uccisori, ma ben' anche punito l'omicidio nelle stesse Bestie, prive d'intelligenza, e di ragione, affinc'he avessero conosciuto gl' Israeliti, che male sia l'ammazzarsi un' Uomo dall' altro Uomo, e quanto si allontani dalla Morale della vera Religione l' Idolatria. Ritruovato bellissimo della di lui Sapienza infinita, mentre non può meglio capirsi l' atrocità di un' misfatto, ne meglio intendersi la dissonanza dell' *Etica* de' Paganisti, che quando si osserva un' delitto appruovato, o non abborrito da questa, essere dal vero Dio severamente castigato anche in Coloro, che lo commettono senza penetrarne l'intrinfeca malizia, come sono i Buoi.

E per lo stesso motivo fù stabilita la morte contro di quella Belva, che avrebbe commercio Carnale con qualche Creatura ragionevole. Non solo i Gentili ebbero per costume di far' comparire le Femmine colle divise da Uomo in onore di Marte, e gli Uomini colle vesti femminili in onore di Venere (qual cambiamento di spoglie dicevasi *γενέσεως ἐναλλαγή* *Sexus permutatio*, che *Sirachida* annoverò tra i Riti del Paganesimo; Onde lo stesso Dio lo proibì espressamente al suo Popolo d'Israele (b)) Ma tenevano per certo ancora, che i loro Dei, per isfogar' la libidine si trasformassero in Bestie, ond'è celebre la favola di *Giove*, il quale ora prese la figura di *Toro*, ora quella di *Cigno*, ed ora l'altra di *Satiro*, per divertirsi sozzamente colle sue Amasie. Ad imitazione de' bugiardi lor' Numi le Nazioni Gentilesche avevano soventi fiato commercio carnale con varie Belve, senz'aver' per illecita, e turpe questa Venere mostruosa, che fa orrore alla medesima Impudicizia, come appare dagli esempi, che rapportano *Pindaro*, *Erodoto*, *Strabone*, *Celio Rhodigino*, ed altri. Dal che

AVVE-

(a) *Part. I. pag. 47. & 48.*

(b) *Deuteron. capit. 25. vers. 5.*

avveniva , che se mai per effetto di una tal Congiunzione ne nasceva qualche Rampollo Umano (Cosa , che i Moderni Filosofi, i quali hanno per vero, che il Feto nasca *ex Ovo*, e che nel Uovo vi sia in compendio la Specie del proprio Individuo, riputano insufficiente, favolosa, ed apocrifia, ma la Sperienza hà dimostrato il contrario , secondo l'esempio ultimo rapportato dal celebre *Foyiòd* Spagnuolo, il quale per altro era stato dello stesso sentimento de' Moderni (a)) subito la portavano alla Divinità, e l'adoravano per Dio (b) . Un' delitto adunque , che aveva della somma Connessione coll'Idolatria , e per cui maggiormente l'Idolatria cresceva, e dilatavasi, fù d'Uopo, che il Signore Iddio, il quale vedeva, quanto gl'Israeliti erano alla medesima addetti, l'avesse anche ne' Bruti con severità punito , affinché si fosse in quelli destato un' giusto orrore contro di essa , ed avessero appreso dalla punizione de' Bruti a non praticare le stranezze degl'Idolatri. Qual'è dunque quella Società, che le Sacre Scritture an' riguardata tra gli Uomini, e le Bestie? Non è abusarsi de' Divini Oracoli il raziocinare così ?

Siasi, che talvolta l'Uomo si affezioni coi Cani , cogli Uccelli, o con qualche altra Belva domestica , non per questo ne siegue , che una tale affezione sia indicio di quella Società, che pretendesi tra l'uno, e gli altri di stabilire. Fino a tanto , ch'ella non passa i limiti del dovere , sarà una passione innocente, che non disconviene all'essere di Ragionevole . Comeche certe Specie di Bruti sono state da Dio create per nostro divertimento , o per nostro comodo , perciò non è disdicevole , che l'Uomo , il quale non può non amare sè stesso, e conseguentemente non può non desiderare tutto ciò, che Iddio hà creato, per ricrearlo, e per tenerlo agiato in questo Mondo, ami il suo divertimento ne' Cani, e negli Uccelli, e' l' suo utile, e comodo nelle Berbici, e ne' Cavalli . Ma quando questa passione eccede, e giugne all'estremo, sicche il Cane, l'Uccello, il Cavallo, e la Berbice occupi tutto il suo Cuore, all'ora si rende viziosa a segno , che merita d'esser' guarita coll'elleboro di *Licinio*, ovvero con i farmachi più vigorosi della Divina, ed Umana Giustizia. Veggonfi, è vero, queste *Metamorfosi* alla giornata, per le quali le Bestie tirano a sè l'amore fregolato dell'uno, e dell'altro Sesso ragionevole, ma tanto è lontano, che quindi possa nascere la pruova della pretesa Società tra gli Uomini , e i Bruti, che anzi ne surge un' argomento evidentissimo della Volontaria Umana Mentecattaggine. Se mai dall'affezione, che l'Uomo porta alle Bestie, potesse

(a) Nelle lettere Critiche Spagnuole *letter. 30.*

(b) Vedi Plutarco *cap. 55. Parall. Agefilao libr. 3. rer. Italicar. e Celio Rhodigino Antiquar. lection. libr. 24. cap. 32.*

tesse giustamente inferirsi, che siene socievoli tra esso loro, potrebbe con maggior ragione dedursi, che una più perfetta Società passi tra le cose insensate, e l'Uomo; Imperciòcche nel gran Teatro del Mondo si osserva ben' spesso, che un' Giovane Ganimede si compiaccia, ed abbia sempre fisso il pensiero in quella Veste gaia, e pomposa, che gli adorna le membra, Che una Femmina vana, e superba non pensi ad altro, che a que' vezzi gemmati, che le abbigliano il Crine, le Orecchie, e 'l Collo, che un' Antiquario abbia dell'amore straordinario verso le Medaglie, Statuette, Vasi, Ordigni, ed altri Strumenti adoperati dall' Antichità, e da lui con somma spesa, o fatica raccolti, per fornirne i suoi *Musèi*, e che un' Grande, vago di tener' ben' disposte, e ben guernite le Gallerie del suo Palazzo, abbia dell'affezione grandissima verso quelle Dipinture, che sono uscite dal Pennello Maestro de' i più rinomati Pittori. Ma Chi è, che l'hà pensata mai, e la pensa così? Troppo adunque è strano il dire, che qualche Società tra gli Uomini, e le Belve si dia, e perciò non si deve dare orecchio a proposizione sì sconcia, che degrada la Natura Umana, ed ingentilisce quella de' Bruti.

*Se i Bruti pensino, ed abbiano, o nò la volontà;
e i desiderj di Essa?*

Giovanni Einoccio nelle sue Prelezioni ad *Pufendorffium de officio Hominis, & Civis* non ave avuto ritegno di dire, che i Bruti pensino, conoscano, vogliano, bramino, ed abbiano dell'avversione, e dell'odio al par' dell'Uomo, *Prae Brutis*, sono le di lui parole (a), *ne id quidem habemus praecipuum, quod aliquid cogitamus, cognoscimus, volumus, averfamur, nam, & Brutis eandem virtutem esse observamus*. Sentimento, che accordando a i Bruti le prerogative dell' Anima Ragionevole, non può non rendere probabilissima la diffinizione di *Ulpiano*, che hà fatto comune agli Uomini, e alle Bestie il Diritto della Natura; Imperciòcche, non essendo le Bestie semplici *Enti* materiali, è necessario, che vi sia una Norma, la quale regoli le azioni, che non sono moti della sola Materia.

Ma troppo l'Einoccio hà delirato in pregiudizio delle Verità Filosofiche, e Rivelate, mentre l'accordare a i Bruti il pensare, il conoscere, il volere, e 'l desiderare non è altro, che renderli ragionevoli al par' dell'Uomo; Il che non meno alla buona Filosofia, che alla Sacra Scrittura ripugna. Ripugna alla buona Filosofia, perche, se mai avessero le Belve

(a) *Libr. I. cap. I. de actione humana §. 3.*

la cognizione, e la facoltà cogitativa, avrebbero la Coscienza, la Cognizione riflessa, e 'l Raziocinio. Imperciòche Chi pensa è consapevole de' pensamenti suoi, e per conseguente hà la Coscienza: Pensando ave ancora la Cognizione riflessa, perche conosce più cose, e discerne in che l'una differisca dall'altra, e per conseguente hà il giudizio, o sia la Cognizione riflessa. Con questa non può non avere ancora il Raziocinio, mentre l'eleggere, o il rifiutare una cosa, la quale giova, o è di ostacolo al fine, a cui si hà la mira, importa un vero discorso, e raziocinio. Ora in buona Filosofia non regge, che le Bestie abbiano la Coscienza, la Cognizione riflessa, e 'l Raziocinio; Mercèche non sono esse capaci d' intendere quel, che fanno, e di conoscere, e giudicare, se le loro azioni sieno buone, o male: Dunque non è vero, che pensino, e che abbiano la Cognizione vera, e distinta. Così argomenta lo *Sperlette*, Cattedratico Eterodosso di Filosofia nell'*Haja di Magdeburgo*, e le sue parole son' queste (a) *Probatur secundo, quia si cognitio, seu cogitatio Brutis inest, in his similiter erit admittenda primò Conscientia, secundò Cognitio reflexa, tertio Ratiocinatio. Atqui haec omnia sunt absurda. Ergo &c. Probatur sequela majoris: Primò enim in illis erit Conscientia; Si quidem erunt conscia suarum cogitationum, ut patet ex definitione cogitationis olim tradita. Secundò erit in illis Cognitio reflexa, seu judicium; res enim plures cognoscent, & in quo una ab alia differat, distinguant, quod necessariò est ab Adversariis admittendum. Tertio tandem in illis erit agnoscenda Ratiocinatio, ut probatur. Quia eligere, vel respuere aliquid, quod ad assennendum finem intentum, vel conducit, vel obstat, est verè discurrere. Atqui Animae Brutorum, si sint cogitationis capaces, id agent: imò verò infis vulgò Peripatetici cogitationem non tribuunt, nisi ut id praestent: Ergo in ipsorum hypotesi Bruta verè discurrent.*

Sò, che si risponda in contrario, che i Bruti da un' certo naturale Istinto, e non già in virtù del loro raziocinio, e discorso vanno dietro a que' mezzi, che sono utili al conseguimento del loro Fine (Risposta, che non può darsi dall'*Einuccio*, mentre Coloro, che hanno ammesso, ed ammettono il pensare ne' Bruti, non accordano ad essi la Volontà, e per contrario egli a' medesimi la concede, avendo detto, che pensino, vogliono, conoscano, ed abbiano dell'avversione al par' dell'Uomo.) Ma sò ancora, che cerchino d'inorpellare la loro insulfaggine, e coll'equivoco de' termini portare a galla una Sentenza, che, come riflette lo stesso *Sperlette*, riduce al Verde l' immortalità dell' Anima Ragionevole (b). E a dire il vero,

(a) *Phyf. Nov. part. 4. disput. 2. sect. unic.*

(b) *Sperlette loc. cit. ivi, Probatur primò, quia doctrina Adversariorum*

vero, o questo Istinto è un' appetito, che nasce dal pensare, e non può in questo caso spiegarsi in che mai differisca dalla Volontà, Potenza Spirituale dell'Anima; Ovvero è la stessa Disposizione del Cerebro, e degli Organi del Corpo, il Corso degli Spiriti animali, e il Movimento del Sangue, che produce in essi la Reminiscenza, e l'Appetito sensitivo, ed all' ora tanto è lontano, che pensino, e conoscano, che anzi non possono per questo stesso non esser' privi affatto della facoltà cogitativa, e della vera cognizione (a).

R

Ag.

rum Omnes Pietatis nervos incidit, imbecillesque animas à recto Virtutis tramite abducit; Ergo Sc. Probatur antecedens. Quia illa Doctrina id praestat, quae saltem rudioribus suadet, animas Hominum esse Mortales: Atqui hoc facile suadetur ex Adversariorum doctrina, Ergo Sc. Probatur Minor. Quia ex ipsa facile suadetur, Animas nostras non esse magis immortales, quam Animas Brutorum, quas omnes Christiani credunt esse Mortales: Ergo Sc. Probatur antecedens. Quia id facile suadetur ex doctrina, quae tollit praecipuam differentiam, unde petitur ratio immortalitatis Animae nostrae, & ratio Mortalitatís Animae Bruti: Atqui hanc differentiam tollit doctrina Adversariorum: Ergo Sc. Probatur Minor: Quia hanc differentiam ea doctrina tollit, quae Cogitationem in Substantia Mortali reponit. Atqui Cogitationem in Substantia Mortali reponit: Ergo Sc. Minor constat. Credunt enim Adversarii, Brutorum animas simul esse, & mortales, & cogitationibus capaces. Major etiam constat: Vera enim ratio, unde desumi potest, imo unde unice demonstrari potest immortalitas Animae, est ipsius Cogitatio, ut olim in Metaphysica ostendimus: Ergo qui Cogitationem tam Brutis, quam Hominibus tribuit, differentiam tollit, unde unice probari potest unius Animae immortalitas, & alterius Mortalitas. Ergo, dato quod Animae Brutorum cogitent, quemadmodum & nostrae, facile multi concludent, animas nostras non magis esse immortales, quam animas Brutorum.

(a) Sperlette *loc. cit.*, ivi, *Neque verò respondeas, Bruta instinctu quodam naturali, ut loquantur, non verò vi suae ratiocinationis, & discursus ferri ad media, quae sunt ad ipsorum finem consequendum utilia: Contra enim est, quia vel huiusmodi Instinctus erit appetitus, ex Cogitatione nascens, & sic explicari non potest, in quo differat a Voluntate, quae discursum rationis circa mediorum, & finis proportionem consequitur. Vel huiusmodi Instinctus nihil aliud erit, quam dispositio Cerebri, & Organorum Corporis, Cursusque Spirituum animalium, ab objectis determinatus versus aliquos Cerebri poros, aliosque Corporis musculos, exercendis Brutorum*

Aggiungasi , che l'Anima de' Bruti è divisibile , e per conseguente non può essere Spirituale, mentre lo Spirito non hà parti; Onde non hà, ne può avere la Cognizione intellettiva , e la Facoltà cogitativa , perche queste non sono attributi della Materia , ma della sola Sostanza Spirituale. Verità, che oltre di essere stata attestata, e conosciuta dal Maestro del Peripato , ci si fa nota dalla Sperienza , ch'è la miglior' pruova , che si possa avere ne' Fenomeni della Natura (a). Veggiamo in fatti, che recisa in varie parti una Lucerta, un' Verme, ed altri simili Animali, ogni parte, ancorche divisa, per qualche tempo si muove, vive, e sente ; Il che non potrebbe accadere, se la loro Anima fosse un mero Spirito; Imperciocche lo Spirito non hà parti, e, come tale, non ravviva se non il tutto quando è unito, e non già i membri recisi, e distaccati dal Corpo. Ne giova il replicare , che ciò non si osserva in tutte le altre Specie degli Animali irragionevoli, mentre ripiglia il lodato *Sperlette* , e ripiglia assai bene, che le Anime de' Bruti non possono essere altre Spirituali, ed altre Corporee, si perche *nulla est ratio disparitatis* , come perche ordinariamente *perfectiores non sunt unorum , quam aliorum Actiones Vitales , & Sensationes . Quis enim neget , saltem non equaliter sapere Apiculam , ac sapit Asinum ?*

Evvi anche di più: Evvi, che i Bruti non hanno alcun'attività di poter' spiegare, o con voce articolata, o con altri segni ciò , che pensano , e per conseguente come può dirsi , che il loro pensare , e conoscere sia al pari dell'Uomo ? Se parla la Pica , se il Pappagallo articola qualche parola, l'una , e l'altro non intendono certamente quel , che dicono , ne con questo parlare vengono essi a spiegare qualche lor' pensamento , e molto meno il parlare medesimo é segno di quel , che an' potuto ruminare , e pensare. Dipendendo tutto ciò dal solo moto de' muscoli, non sembra, che in altra maniera si spieghino, che come lo strepito della Campana , e del Cojame, che si brucia, addita, e manifesta il loro Cordoglio. (a)

Inoltre

rorum actionibus idoneos: Sicque sumtus non modò non probabit cognitionem inesse Brutis , sed potius illa esse omnis cogitationis expertia , clarè ostendet .

(a) *Sperlette loc.cit.ivi Probatur tandem quartò , quia illis animabus nulla inest cognitio, quibus nulla est vis excogitandi , aut aliquid addiscendi, & postea utendi loquela, seu aliis cogitationum suarum signis: Atqui Brutis nulla inest vis hujusmodi; Ergo &c. Minor constat: Neque enim Psittaci verba, quae inordinatè, & ad rem nunquam proferuntur , sumseris pro veris cogitationum Pittaci Signis , neque naturales aliorum Animalium*

Inoltre non è da negarsi , che manchi ogni vera Cognizione in que' gli Animali, i quali non sono capaci , o d'imparare , o di servirsi di que' segni, che possono apprendere , e de' quali si possono anc'avvalere i più Stolidi tra gli Uomini , e fin'anche i medesimi Infanti ; Imperciòche, se capace è taluno di pensare , e ciò non ostante non può imparare quel, che da questi , o da quelli si apprende , una tale impotenza non può attonde derivare , che , o dalla mancanza della perfezione degli Organi de' Sensi, o dal difetto del Cerebro. Or' l'una, o l'altra imperfezione non può considerarsi ne' Bruti, posti in confronto degl'Infanti , e de' Stolidi, mentre gli Organi de' loro Sensi, e del loro Cerebro sono più perfetti de' primi, e de' secondi ; Conciosiacosache dicono gli stessi Avversarj , che i Bruti *satis multa edunt , quae nos non sine magna contentione imitamur*. Dunque, se i Bruti, contuttoche hanno gli Organi del Cerebro, e de' Sensi migliori degli Stolidi , e degl'Infanti, non possono apprendere , ne servirsi di que' segni, con i quali gli uni, e gli altri additano i concetti della lor' mente , forza è confessare , che non abbiano la facoltà cogitativa , e molto meno la vera Cognizion' delle cose (a).

Ripugna ancora la opinione dell' *Eineccio* alla Sacra Scrittura per due motivi: Il primo, perche accorda a i Bruti le due Potenze Spiritua-

R 2

li

malum voces . Cum enim ex solo Masculorum motu pendeant , certè non videntur magis ipsorum Cogitationes exprimere , quam Strepitus Campanae, vel Corii, quod comburitur, ipsorum dolorem significet .

(a) Sperlette *loc.cit.* versu probatur tandem quarto, ivi , *Probatur ergo antecedens. Quia illis Animalibus nulla inest cognitio , quae capacia non sunt, vel addiscendi, vel utendi signis , quae addiscere , & quibus uti possunt Hominum Stolidissimi , & ipsimet Infantes . Atqui Cogitationum suarum signa addiscere, hisque uti possunt Infantes, & Stolidi: Ergo qui id nequeunt, omnino erunt cognitionis expertes. Minor Constat. Major probatur. Quia, si quis cogitationis capax, id non potest addiscere, quod potest Infans, & Stolidus, certè haec impotentia procedit , vel ex defectu perfectionis Organorum , vel Cerebri . Atqui neutrum dici potest , cum agitur de Brutis. Ergo &c. Major constat. Minor probatur . Quia in Brutis multis longè perfectiora sunt Organa Sensuum, & Cerebri, quam in Stolidis , & Infantibus , vel ut volunt Adversarii, Bruta satis multa edunt , quae nos non nisi magna contentione imitamur . Quidni ergo similiter eodem modo instinctu poterunt aliqua addiscere signa suarum Cogitationum, ipsisque uti? Siquidem ad id vel nullus, vel modicus exigitur rationis discursus, ut patet in Pueris, & Stolidis , qui nullius ferè rationis usum habent , & tamen hujusmodi Signorum sunt Capaces .*

li dell'Anima, *Intelletto*, e *Volontà*, avendo detto, ch'essi pensino, e vogliano al par' dell'Uomo. Avendo le Bestie la *Volontà*, e l'*Intelletto*, non possono non meritare, e demeritare, e come tali, esser'capaci di premio, e di pena. Sentenza, che, siccome avverte *Giovan' Federigo Mayer* nel terzo Capitolo della sua Dissertazione *de peccatis, & poenis Brutorum* inculcò *Ulpiano* colla sua sciocca Diffinizione del Diritto della Natura, confutata perciò con un intiero libro da *Giovan Francesco Horn*, e che pose in campo, e difese l'Eresiarca *Soccino* (a), contro del quale scrissero i più Dotti tra' Protestanti, facendola vedere contraria alle Verità rivelate (b); Sicche l'*Einuccio*, il quale nel suo libro intitolato *Elementa juris Naturae, & Gentium* aveva non solo ripruovata la Diffinizione sudetta, ma ben'anche *Cujacio*, che aveva voluto adattarle un' altro senso, tacitamente quì l'hà sostenuta, e difesa, facendo forte dubitare, che non abbia avuto in mente di portare avanti il *Soccinianesimo*, da i suoi medesimi *Eternalisti* abborrito, e detestato. Il secondo, perche i Divini Oracoli non solo ci accertano, che i Bruti sieno stati prodotti dalla Terra, ma ben'anche, che la lor'Anima consista nel Sangue, parte materiale del Corpo. Diceasi nel primo Capitolo del Genesi, *Producat Terra animantia in species ipsorum pecudes, & reptilia, bestiasque terrenas in species suas, & fuit ita*, Parole, che al riflettere di San' *Basilio*, e degli altri Santi Padri chiaramente dimostrano, che le Bestie non abbiano altro, che la Materia, essendo state dalla Terra, ch'è materia, generate, e prodotte. Soggiugnensi nel nono Capitolo del medesimo libro, che il Sangue sia l'Anima de' Bruti, *Omne reptile, quod vivum est, vobis ad comedendum esto.....Verumtamen Carnem cum sanguine ipsius, qui anima est ipsius, ne comedite*. Il che si ripete nel Capitolo vigesimo settimo del *Levitico*, dove l'Eterna Verità vuole, e prescrive, *Nulla Anima ex vobis comedito sanguinem.....Est enim Anima cujusque Carnis, Sanguis ejus pro anima ejus est*; E maggiormente nel *Deuteronomio* al Capitolo duodecimo sotto quelle parole, *tantummodo presta, ut non comedas ullum Sanguinem, quia Sanguis cujusque (Bruti) est ejus Anima: ideo ne comedito ullius animam cum ipsius carne*. Se dunque l'Anima de' Bruti è materiale, e corporea, sì perche i Bruti sono stati dalla Terra prodotti, come perche la loro Ani-

(a) In libro *de Statu primi Hominis cap.6. pag.157.*

(b) *Nicold Unnio Examin.Error.Photin.sect.2.cap.3.Thef.2. Schmidio Disput.de leg.Morali Thef.37. Calovio ad Genesim 7.verf.2. Quenstedt Syst.Theolog.part.3. de lege Morali. Stauch Breviar.Theolog.loc.8.defin.52. Giovanni Arrigo Eidegger Dissert.Selectis Theol.21.de leg.pag.603., e Boscart Hierozoic.libr.2.cap.4.*

Anima consiste nel Sangue , ch'è cosa materiale , e corporea , come non si oppone alle Verità della Fede Chi dice , che lo Bruto pensi , che conosca lo Bruto , e che lo Bruto voglia , desideri , ed abbomini ? Forse il solo pensare , non che il conoscere , il volere , e' desiderare , non è proprio di quella Sostanza , ch'è sceura di corpo , ed è immortale per sua Natura ? Benissimo tutte le operazioni delle Bestie si possono fare , come effettivamente si fanno per la forza del Sangue , per il moto de' Spiriti animali , e per il calore del loro Corpo ; Onde non è necessario il mettere in campo un'Anima Spirituale , la di cui Esistenza ci fa finalmente pensare , e rende gli Oracoli Divini menzogneri , e fallaci : Il che non può asserirsi , se non da Chi hà perduto affatto il lume della ragione . Si maravigliano Alcuni , come le Bestie facciano alcune azioni , che paiono superiori alla loro materialità , e non vogliono considerare la mano maestra di Colui , che le hà create . Giunse *Alberto Magno* a formare un Capo fittizio , il quale in qualche occasione parlava , contuttoche non avesse ne senso , ne anima . Celeberrima fù l'Aquila di legno , che formò *Giovanni Regiomontano* , la quale sollevatafi in aria , mostrò all'Imperador *Carlo V.* la strada , allorche verso *Norimberga* andava . Rapporta *Niccolò Waffener (a)* , e lo attesta lo *Sperlette* ancora , che fuvvi uno insigne Artefice , il quale stando nelle Carceri , lavorò una Statua di ferro con tal Maestria , che da sè camminando , si portò per varj anfratti alla presenza del Rè di *Marrocco* , e piegate le ginocchia , gli diede un' Memoriale , per ottenere la liberazione del suo Facitore . Questi , e simili Esempj fan' vedere , che un' Uomo , il quale hà una mente , ed una potenza limitata , possa quasi che ravvivare i tronchi , e i metalli , e dar' loro organizzazione tale , che li faccia parere di aver vita , e moto , e fin'anche un certo , che dell'Uomo , non ostante , che Ognuno sia persuaso , che tutto avvenga , non già per una vera animazione di Corpo , ma solamente per la forza , ed efficacia del Meccanismo . Or' quanto di più hà potuto fare , siccome hà fatto Iddio colla sua infinita Onnipotenza , e Sapienza nell'ammirabile lavorio di tutte le Specie de' Brutti ? La loro Materia non è stata certamente organizzata da terreno Artefice , che non sà , ne può dargli tutte quelle perfezioni , che al solo essere di materiale convengono ; Onde che maraviglia è , se nell'apparenza sembrano le Bestie , così attive , e così scaltre nell'operare , che si avvicinino alle stesse azioni Umane ? Non entro a dar' giudizio , se veramente tutte quelle cose , che i Difensori della Spiritualità dell'Anima de' Brutti hanno asserite di essi , sieno vere , o no , quantun-

que

(a) *Histor. tom. 4. ad ann. 1623.*

que molte ne abbia il *Gassendi*, celeberrimo Filosofo, sotto il Titolo de' *Instinctu Brutorum* riportate nel Museo dell'Impostura. Ma non mi oppongo certamente al vero, se affermo, che possono le medesime a dovere spiegarsi, senza far' nascere un'Anima ideale, la quale ci porti a delirare in pregiudizio delle Massime Naturali, e molto più de' Dogmi della Santa Fede; E volentieri lo dimostrarei, se non mi avesse prevenuto il lodato *Sperlette*, a cui può il Savio Leggitore ricorrere, se mai gl' inforge dubbio intorno a ciò.

Della Interpretazione Cujaciana:

§. X.

COnobbe *Cujacio* di qual pregiudizio era stata all'*Etica* Naturale, e Cristiana la Diffinizione del Diritto della Natura, ch'era dalla penna di *Ulpiano* uscita; Imperciocchè egli stesso confessò, *Nihil foedius scriptis Doctorum ad hunc titulum*; Ma perchè la stima, che all'ora si faceva degli antichi Giuriconsulti Romani, si era troppo abbarbicata nella Opinione altrui, e non solo era fresca la persecuzione, che aveva sofferta *Giusto Lipsio*, per avere nella sua *Politica* sparato della Compilazion' delle Leggi, che aveva fatta l'Imperador' *Giustiniano*, ma ben anche strepitosa la gara, che avevano mossa i *Novatori*, per portare in trionfo la Giurisprudenza Romana, e per abbattere la Giurisprudenza Canonica, perciò egli procurò di darle altro aspetto, affinché la Scienza delle Leggi Romane non incominciassè da una Diffinizione, che fa perdere tutta l'idea dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, e rovescia da capo a fondo il Diritto della Natura, e delle Genti insieme colla Morale Santissima del Vangelo. Se in questi termini fosse rimasto l'impegno, potrebbe oggi scusarsi la di lui Interpretazione, se non, come ragionevole, e vera, almeno, come minorante in parte le battucherie de' passati Comentatori, ed Interpreti. Ma il punto stà, che i Giuriconsulti *Luterani*, e *Calvinisti*, seguendo il di lui Esempio, quanto per una via sono intenti ad ingrandire le Massime del Giusto, e dell'Onesto, inculcate da *Ulpiano*, e dagli altri Giuriconsulti Idolatri di Roma Pagana, altrettanto per l'altra stanno accaniti, per abbattere l'*Etica* de' Santi Padri, e la Morale, non meno espressa ne' Canoni de' Concilj, e del Diritto Canonico, che insegnata da i Teologi Ortodossi, esclamando dappertutto, che sieno, e quella, e questa di mille errori infette, e quel, ch'è più, *Arrigo*, e *Samuele Cocceio* si sono avanzati a scrivere, e sostenere, che le risposte, sentenze, e diffinizioni de' suddetti Giuriconsulti Idolatri, nelle Pandette

rac-

racchiuse , sieno tutte un' gruzzo , e un' distillato delle vere Massime dell'Onestà , e della Giustizia Naturale ; Il che non può senza orrore , e senza raccapriccio sentirsi , mentr'è certo , siccome io hò dimostrato non meno in questa , che nell'altra Dissertazione *Dell'Esistenza del Diritto della Natura , e delle Genti* , e molto più nella terza parte della *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri* , che sovente essi si allontanarono dalle regole prefisse , e stabilite dalla Legge Evangelica , e Naturale, e quel , ch'è peggio , professarono una Morale assai corrotta , e guasta. Verità , che maggiormente si toccherà colle mani , quando nella Seconda parte di questa medesima *Dissertazione* dovrò esaminare , se la Lettura delle Pandette giovi , o nò ad acquistare con facilità la cognizione del *Diritto della Natura , e delle Genti* . Onde lo stesso è oggi scusare *Ulpiano* , e con lui gli Altri della sua medesima Sfera , che dar' peso al Sistema *Cocceiano* , il quale ci propone , come Leggi del vero Diritto della Natura , e delle Genti il Corpo delle Pandette , e stabilire , che la Morale de' Giurisperiti di Roma Pagana sia sgombra da ogni errore , e, come tale , da anteporsi all'*Etica* de' Santi Padri , de' Concilj , del Diritto Canonico , e de' Teologi della Chiesa Cattolica Romana . Affinche dunque la Gioventù inesperta non sia strascinata inavvedutamente in questo errore , e creda da senno , che le Pandette ci abbiano date , e ci diano quella *Morale Santissima*, che in Sentimento de' *Calvinisti*, e *Luterani* non si truova ne' Santi Padri , ne' Canonici de' Concilj , nel Gius Canonico , e ne' Teologi Ortodossi , hò stimato , e stimo necessario l'esaminare a spiluzzico l'Interpretazione di *Cujacio* , di *Ubero* , e di *Cocceio*, acciò che Ogn'uno conosca , che invano si sono essi impegnati a scusare l'errore di *Ulpiano* , e che i loro sforzi non servono ad altro , che ad imbevare la Gioventù di nuovi errori , e di nuove Massime eterogenee, e false . Parlerò ne' seguenti *paragrafi* delle Interpretazioni di *Ubero* , e di *Cocceio* : In questo discorrerò di quella , che diede *Cujacio* , che fù il primo , o tra primi almeno , che impegnò la sua grande erudizione a favore di quello .

Cujacio adunque in primo luogo scrisse , che il Diritto , e la Legge non solamente sia la Ragione insita dalla Natura, e ciò , che la Ragione prescrive , ma ben' anche tutto ciò , ch' è prossimo alla Ragione, quantunque non si faccia , come prescritto da essa , ma per una forza innata . Prossimo in fatti alla Ragione è l'Appetito naturale , che in tutte le Creature ragionevoli , e irragionevoli campeggia , di esercitare la copola carnale , per procreare la prole (a) . Ma Chi non vede, che questo gran
Uomo

(a) *Comment. ad titulum ff. de Iustit. & Jure pag. 13. in fin. § 14.*

Uomo andò ad urtare nel *Pecoreccio*? O egli intese parlare del Diritto della Natura, ed il suo presupposto è erroneo, e falso, o non intese parlare di questo, e niente hà, che fare il suo presupposto col caso nostro, anzi sarà un Corollario di nuovi errori. Come Ogn' uno ben sà, il Diritto della Natura non è quello, che il lume della ragione hà stabilito, e prescritto, ma bensì quell' altro, che riconosce per suo Legislatore Iddio, il quale lo comunicò al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione. Gran' differenza passa tra l' uno, e l' altro: Imperciòche se il lume della ragione avesse stabilito, e stabilisse il Diritto della Natura, non sarebbe questo immutabile, e perpetuo, e molto meno sarebbe sempre lo stesso, e sempre illibato, e santo. Vario è il pensare degli Uomini, varia l' indole, e vario il costume ancora. Per la prevaricazione di *Adamo* si sparsero delle tenebre nell'Intelletto Umano, onde l' Uomo nasce ignorante, e privo della maggior' parte di quelle notizie, che possono alla prima fargli avvisare i precetti tutti del Diritto della Natura, e, quel, ch' è peggio, porta con sè dall' utero materno una Volontà inchinata verso il male. Se mai questo Intelletto,così abbaccinato, e guasto dovesse dargli la norma del giusto, e dell'onesto, sovente l' Uomo smarrirebbe la strada dell' uno, e dell' altro, e ne avverrebbe senza dubbio, che a molti la turpitudine non fosse oscenità, ne parebbe ingiustizia il vantaggiarsi sopra la debolezza altrui. Perche questo toglie affatto, e non già stabilisce il Diritto della Natura, il quale in ogni sua parte è immutabile, e santo, perciò le leggi naturali non già dall' Intelletto umano dipendono, ma riconoscono la lor' origine da Dio, il quale per mezzo dello stesso Intelletto le fa note alle Creature ragionevoli; Onde l'Uomo facendo buon'uso del lume della ragione, e coltivandolo, come deve coltivarlo, a buon' ora, non può non conoscerle, ed osservarle, se vuole. Or' questo Diritto della Natura, che riconosce per suo Legislatore Iddio, ch' è il vero, ed unico Diritto della Natura, non hà niente, che fare coll'Appetito sensitivo, o sia colla Concupiscenza, la quale fù effetto del Peccato di *Adamo*, e molto meno con quella, ch' è impressión' della Natura, o sia forza innata di essa. Imperciòche a noi s' imputa a peccato la trasgressione de' precetti, e divieti naturali, perche

tom.7. dell' Edizione di Napoli, ivi, Primum sic statuo, jus esse non tantum rationem insitam a Natura, ductumque rationis, sed etiam, quod rationi consequens, & proximum est, licet ratione non fiat, vel ducatur, vel administretur, sed innata vi. Rationi proximum est, qui naturalis est, & communis omnium animantium conjunctionis appetitus procreandi causa.

che abbiamo il libero arbitrio , e possiamo eleggere il bene , o il male ; ma non ci s' imputa quel , che operiamo per una necessità essenziale , che previene la nostra Volontà , com' è l' amare noi stessi , e l' desiderare la nostra Felicità . Un' tal desiderio , ed amore nasce con noi , e Dio è stato quegli , che l' hà impresso nella nostra Natura . Ora non avendo in questo la libertà dell' arbitrio , non vi può essere trasgressione di legge ; semprecche volontariamente non diamo maggior peso all' impressione già fatta , con portar' tant' oltre l' amor di noi stessi , che sconosciamo Iddio , e mettiamo in non cale i di lui Precetti , e cessando la libertà dell' arbitrio , viene anc' a cessare il Diritto della Natura , il quale regola , non già le azioni necessarie , ma le libere azioni dell' Uomo . Essendo dunque così , che hà che fare la forza innata col Diritto Santissimo della Natura ? Aggiungasi , che se l' Uomo per forza innata ricerca la Copola per procreare la prole , non hà più libera l' elezione , o di vivere nel Celibato , o di congiungersi in Matrimonio , ma necessariamente hà da stare in questo Mondo colla sua Moglie a canto ; Imperciòche dove egli è prevenuto da una necessità essenziale , non può non operare a seconda di essa , e diversamente operando , il suo operare non è da Savio , ma da Stolto , e regolarmente non può non essere colpevole , e reo . Fate per esempio , che *Tizio* , secondo i stimoli della fame , non voglia affatto cibarsi , e con questa inedia rintuzzi la necessità naturale , che l' obbliga a nutrire se stesso , onde infievolisca la Sanità del suo Corpo in guisa tale , che , o lasci di vivere , o si renda poco men' , che inutile per questo Mondo , potrà egli scusarsi innanzi al Tribunale della Divina , ed Umana Giustizia ? Della stessa maniera essendo forza innata nel Maschio , e nella Donna quella , che li costringe alla congiunzione carnale , dovrà l' uno , e l' altra necessariamente ricercarla , perche non è in loro balia il poterla omettere . Onde non a torto *Claudio Salmasio* avrebbe condannata , come condannò empicamente , ne' Monaci , e nelle Vergini Claustrali , e molto più ne' Sacerdoti della Gerarchia Ecclesiastica Secolare il voto del Celibato , e fuor' di ragione si sarebbe rattristato *Melantone* , quando il suo diletto Maestro *Lutero* impalmò *Catarina da Borè* , Abbateffa del Monistero Nimicense ; mercèche se fosse vero il presupposto di *Cujacio* , non avrebb' egli fatt' altro , che adempiere dal canto suo alla Necessità Naturale , e disingannare la sua Consorte dell' errore , in cui vivea . Tralascio di maggiormente far' conoscere la dissonanza , che s' incontra nel rammentato presupposto , perche dovrò ragionarne a lungo , quando verrò ad esaminare la interpetrazione del *Cocceio* .

S

Che

Che se poi presupponendo una Massima sì sconcia , non intese parlare il mentovato *Cujacio* del Diritto della Natura , la interpretazione sua farà tanto affacente al Testo di *Ulpiano* , quanto al capo Umano la Collotola di Cavallo ; anzi invece di colorire, o di scemare la di lui mostruosità , maggiormente la rende orribile , e maggiormente l'accresce; Imperciocché in qualunque maniera si piglia quel *rationi est consequens, aut proximum*, inventato da lui, non può non produrre de' nuovi, e gravissimi errori in pregiudizio dell'*Etica* Naturale , e Cristiana . Fingiamo, che per *consequens rationi, aut proximum* , avesse voluto parlare di qualcheduno di que' Divieti Naturali , che , per poterli l'Uomo avvifare abbia bisogno di matura riflessione , e d'un' raziocinio ben' ordinato , e sano , come sarebbe per esempio il Divieto della semplice Fornicazione, dell'Incesto , o altro simile ; In questo caso non è punto adattabile alle Belve ciò , ch'è conseguenza della Ragione , essendo l'uso della ragione, e 'l tirare le conseguenze dalle sue premesse proprio dell' Uomo , ch'è di mente , e d'intelletto dotato . Ma , se poi si presuppone, che quel *rationi est consequens, aut proximum* , sia quel Dettame , che la Prudenza Umana hà stabilito , e tuttavia può stabilire, restringendo il Diritto della Natura permessivo , come sono le Leggi Civili , le quali an' dato , e danno la norma circa l'acquisto del dominio delle cose temporali, e circa le alienazioni, e cose simili, ed allora maggiormente il di lui sentimento è erroneo, e falso, sì perche queste leggi non sono affatto naturali, ma positive , le quali non an'niente che fare colle Belve, prive d'intelligenza, e di senno, come perche alcuna Società Civile, o Naturale tra esse, e le Creature ragionevoli non passa . Finalmente se s'intende per quel *rationi est consequens, aut proximum* l'Appetito del Senso, e i movimenti del Sangue, tanto è lontano, che l' uno , e gl' altri si possano dire conseguenti, e prossimi al Diritto della Natura che anzi la legge Naturale non per altro fù data da Dio all'Uomo , che , acciòche questi li potesse tenere a freno , e regolarli secondo i Dettami del Giusto, e dell'Onesto. Quindi non a torto *Bellisario* presso *Agazia* disse (a) , τῶν γὰρ τῆς ψυχῆς κινήματων, τὰ μὲν ὅσα περὶ κάσσι καταρῶν ἔχεν, καὶ ἀκραιφνὲς τὸ αἰρετὸν, καὶ κατήκον, τοῦ τῶν εὐτελῶς, καὶ δὴ ἀντεκτεῖον. οἷς δὲ μέτεστι, καὶ τῆς πρὸς πάνοντία τροπῆς, καὶ ἐκνεύσεως τοῦ τοῖς ἑ δὲ διὰ πάντων χρηστέον, ἀλλὰ ἐς ὅσον ἔχουσι τὸ συμφέρον τὸ μὲν ἔν φρονῶν ἀμιγες ἀγατὸν καὶ ἀνότευτον ἅπαντες εἶναι ἂν τῆς δὲ ὄργης πό μὲν δραστήριον εὐκλέες τὸ δὲ υπέρμετρον φευκτὸν καὶ ἀσυμφορον, *Ex animi motibus illi omnino, simpliciterque arripiendi, in quibus id, quod officio convenit, eligique dignum est, purum reperitur, atque sincerum*

(a) *Libr. 3.*

cerum ; At quibus accidit , ut in malum vergant , atque declinent , his non omnimodè utendum , sed quatenus conducunt . Prudentia bonum est merum , & incorruptum , quod nemo negaverit . In ira quod actuosum , laudabile ; quod modum excedit , vitandum , ut damnum adferens . Senzacch'è Massima di Fede , che il moto disordinato della Concupiscenza, che risveglia nell'Uomo lo Sdegno , e la Sensualità , e per cui egli , se si fa predominare da esso , diventa una Bestia assai peggiore delle medesime Bestie , fù effetto del peccato di *Adamo* , che, sconvolse l'Ordine della Natura Umana , e da innocente , ch'era , guasta, e disguisata la rese: All'incontro certa cosa è , che il Diritto della Natura fù scolpito da Dio nell'Anima di *Adamo* fin' dal primo istante , che la credè , vale a dire, fù anteriore alla Corrottela della di lei Natura; Onde come si può dir'mai, che conseguente, e prossimo alla ragion' naturale sia tutto ciò , che noi sperimentiamo in pena del Peccato Originale? Chi non vede , che aggregandosi al Diritto della Natura quel , che opera in noi l'Appetito della Concupiscenza , sia lo stesso , che dichiar' legittimo ogni sfogo del senso nostro ?

Per pruovare poi *Cujacio*, che ciò, ch'è prossimo alla Legge, si debba, anc'esso, avere per legge, scrisse in secondo luogo, che la Congiunzione del Maschio colla Donna , se con ragion' ella siegue , forma la prima Società nell'Ordine della Natura, la quale consiste nella congiunzione medesima, e forma ancora la seconda, ch'è prossima alla prima , consistente nella Unione de' Genitori co' Figli , *Ratione igitur cum suscipiatur procreandi causa, item educandi ea, quæ procreata sunt, ex eo fit, ut dicatur prima Societas esse in ipsa conjunctione. Proxima in liberis .* Ma più sono gli errori , che in queste poche parole si racchiudono . Il primo , perche inviluppò le Società naturali senz'accennarne la necessaria dipendenza . Quanti mai an' scritto della Società Maritale, tutti l'an'dichiarata Madre, e Principio dell'altra, che passa tra i Genitori, e la lor'Prole, e con ragione, perche volle Iddio la prima , ma non per altro motivo , che per la procreazione , e buona educazione de' figli , e per la propagazione del Genere Umano. Onde il dividerla in due, per trovare con questa divisione il *consequens, aut proximum rationi*, inventato da lui , senza spiegare, che questo conseguente , e questo prossimo abbia necessaria dipendenza da quella , non è altro, che vender' ciarle , e sorprendere la Semplicità di Chi ascolta, o legge . Certamente le azioni de' Brutti non sono necessariamente dipendenti dalle azioni Umane. Onde come si possono dire prossime a quel Diritto, ch'è proprio , e solo dell'Uomo? Il Secondo, perche la Unione de' Figli co' i Genitori, e di questi con quelli non è di quelle cose, che sono *proximæ rationi*, ma vero, e genuino Precetto del Diritto del-

la Natura, e di quei Precetti, che sono per sè stessi evidenti, e chiari, e non an' bisogno di studio, e di raziocinio, per essere conosciuti per tali; Il terzo finalmente, perche, s'è vero, com'esso disse, che allora *proxima est in liberis Societas*, quando la Copola carnale *ratione suscipiatur*, non può non esser' falso, falsissimo, che la Congiunzione Carnale de' Bruti sia *rationi proxima*, giache si esercita da loro lo sfogo della libidine, non già secondo i dettami della Ragione, di cui son' privi, ma per la forza insita nella Materia.

Soggiunse lo stesso *Cujacio*, che anche Conseguente della Ragione sia quella facoltà, che la Natura hà dato, e dà a tutti gli Animali, di difendere la lor' Vita, e i loro Corpi, con rispingere la forza, e l'ingiuria, *Rationi etiam consequens est, quod Natura tribuit omnibus Animalibus, ut se, Vitam, Corpusque tueantur, ut vim, atque contumeliam propulserint*. Ma non arrivo a comprendere, com' egli potè con questo suo sentimento perder' di mira la differenza notabilissima, e sostanziale, che passa tra la Difesa, e la Vendetta, quella propria dell'Uomo, ed uniforme alla Giustizia Naturale, questa propria de' Bruti, e contraria al Diritto della Natura. Le Belve, se sono feroci, non aspettano, che l'Uomo le assalga, ne vanno considerando, se si truovino, o nò in rischio evidente della propria Vita. Appena offese, o dall'Uomo medesimo, o da qualche altro Bruto, non riflettono alla Causa dell'offesa, ma sentendosi abili, e capaci a poter' cozzare, si avventano rabbiosissime, ne lasciano d'inseguir' l'Offensore, ancorche fugga, e di farne scempio, se lo raggiungono, ancorche ceda. Operazioni son' queste, che non convengono certamente alla difesa, ma bensì alla vendetta, la quale al Diritto della Natura diametralmente si oppone. Come adunque ciò, ch'è contrario alle Leggi Naturali, e si pratica da' Bruti, o contro dell'Uomo, o contro de' medesimi Bruti, si può dire profisso alla ragione, ed illazione di uno stesso Principio? Guardi il Cielo, che l'avesse pensata bene *Cujacio* con attribuire alla Natura ragionevole la maniera, che tengono le Bestie per conservare, e difendere la lor' vita, che l'empio Autore *de Principiis justis, & decori* con più rigoglio, ed ardire direbbe, come già lo disse, che abbia la Natura stessa infuso all'Uomo l'ardente desiderio di vendicare l'ingiurie ricevute; Onde l'Evangelico Precetto di perdonare le offese, troppo uniforme al Diritto Naturale, farebbe intollerabile, e poco men', che iniquo, ne avrebbe avuto torto il *Bayle* di scrivere, che la Morale Cristiana sia alla Natura umana opposta!

Tornando poi lo stesso *Cujacio* a pruovare, che il *rationi proximum* sia anc'esso un' quasi Diritto Naturale, aggiunse, che così si truovava nella *l. de quibus ff. de legibus*, e così ancora l'avevano inteso *Quintiliano*, e

Agge-

Aggeno. Anzi avendo detto il Testo nella *l.cum de Lanionis §.item ff.de fundo instruct. vel instr. legat*, PRIMIS QUIBUSQUE PROXIMA COPULATA CEDUNT, cioè, gli primi seguon' quei, che sono prossimi a i prossimi, ne diè esso stesso l'esempio nella Caldaja, la quale vien'fermata da qualche strumento di ferro, o di bronzo. Siccome questo (disse) si contiene in quella, così ancora gli Orcioletti sono prossimi allo Sstrumento medesimo (a).

Povera Gioventù costretta a delirare pel Fanaticismo de' suoi Maestri, impegnati, non già ad insegnarle il vero, ma a renderla adulatrice degli errori altrui! Che hà che fare di grazia col Diritto Santissimo della Natura ciò, che il Giuriconsulto *Giuliano* scrisse nella citata *leg. de quibus ff. de legibus*? Qui esaminò egli la controversia, se mancando in un' Paese le leggi scritte, si debba, o nò ricorrere alle di lui Consuetudini! Comeche le Consuetudini, quando sono state legittimamente introdotte, e per lungo tempo hanno avuta la lor' osservanza in qualche luogo, hanno forza, e vigore di legge, rispose perciò, e giustamente rispose di sì. Avendo poi figurato il caso, che le stesse Consuetudini non determinino espressamente quel punto, intorno al quale si rigira la questione, soggiunse, che debba il Giudice ricorrere a quel, che si può dedurre, ed inferire dalle medesime, interpretandone il fine, e la mente, e, qualora la mente, e il fine non sia manifesto, e chiaro, Onde la interpretazione riesca difficile, ed oscura, debba risolverla a tenore delle leggi Romane, *de quibus causis, scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus, & consuetudine inductum est; Et si qua in re hoc defecerit, TUNC QUOD PROXIMUM, ET CONSEQUENS EST; Si nec id quidem appareat, tunc jus, quod Urbs Romana utitur, servari oportet.*

Volle adunque il Giuriconsulto *Giuliano*, che *proximum, & consequens*

(a) *Loc.cit.,ivi, Quod autem proximum est juri, & rationi, & quod admodo jus est leg. de legibus infra de legibus. Id custodiri oportet, quod proximum est juri: Jus est igitur. Quintilianus in declamationibus, si quid damnatione, si quid ultione dignum non habet lex manifesta, debet Judex sequi juri Proximum. Aggenus de limit. agror. Si loci Natura permittit, servari rationem oportet, sin autem rationi proximum; Et in eisdem declamationibus Fabii Proximo jure esse Utendum, id est similitudine juris: Et ita in l.cum de Lanionis §.item de fundo instructo, vel de instrumento legato, Primis quibusque proxima Copulata cedunt, id est, prima sequi ea, quae sunt proxima proximis: Exempli causa, Aheni instrumento domus continetur; Ergo Urceoli quoque proximi aheni instrumento continentur.*

sequens alla Consuetudine sia tutto ciò, che per via di legittima illazione viene a ricavarfi da essa, e non a torto, perchè virtualmente è incluso nella medesima, quanto, consideratone il fine, e la mente, ella interpretativamente prescrive. Massima ragionevole, e giusta, Onde i nostri Forensi presero motivo di dire, che le Consuetudini non sieno d'interpettazione *estensiva*, ma bensì d'interpettazione *comprendiva* capaci. Or' che hà che fare questa Massima col caso nostro? In mè non cade dubbio affatto, che al Diritto Naturale appartenga tutto ciò, che si ricava da esso per via del giusto, e sano raziocinio; Anzi hò per fermo, e certo, che quanto si vada a dedurre legittimamente da quel primo Principio, o sia Precetto del Diritto della Natura, *Deum supra omnia amandum, & Proximum nostrum, sicut nos ipsos*, sia tutto un' gruppo di leggi naturali, a tutte le Nazioni comuni. Ma questo stesso mi obbliga a dire, che non sia *proximum, & consequens juri Naturae* ciò, che si opera dalle Belve, sì perch' esse non hanno il giusto, e sano raziocinio, e gli appetiti loro non sono certamente illazioni, e conseguenze del Diritto medesimo, come perchè, se mai l'operare de' Bruti fosse conseguenza dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, sarebbero essi capaci di premio, e di pena, ed avrebbero la ragione al par' dell' Uomo. Cosa, che hà sognata in questi ultimi tempi il *Rorario*, e che fantastico l'Eresiarca *Soccino*, ma che reca orrore a Chiunque non hà giurata guerra perpetua al lume della Ragione, e alle Verità rivelate.

Aggno, e Quintiliano la discorsero anc' essi, come la discorre ogn' Uomo ragionevole, usurpando il *proximum, e consequens*, per dinotar' tutto ciò, che in virtù del giusto, e sano raziocinio s'inferisce, non già dalle semplici parole, ma bensì dal fine, e dalla mente della legge scritta. Tanto ciò vero, che *Quintiliano* medesimo ne diede il seguente esempio, *Caedes videtur significare sanguinem, & ferrum: Si quis alio genere fuerit occisus, ad illam legem revertemur. Si incidit in Latrones, aut in aquas praecipitatus, si in aliquam immensam altitudinem dejectus fuerit, eadem lege vindicatur, qua ille, qui ferro percussus sit.* Guardi il Cielo, che il *Consequens Juri Naturae* non fosse legge naturale, che il Diritto della Natura sarebbe un' nome vano, o non abbracciarebbe altro, che pochissimi Precetti evidenti, e chiari; Anzi ne seguirebbe, ch' essendo *consequens rationi* ciò, che per istinto naturale si opera dalle Bestie, moltissime azioni Umane, le quali sono le stesse, che le azioni de' Bruti, non sarebbero peccaminose, e ingiuste. Come invero può esser' peccato quel, che si fa in seguela del Diritto della Natura? Oh quanto avrebbe fatto meglio *Cajacio* a condannare la diffinizione di *Ulpiano*, che a scusarla! L'impegno, in cui entrò inconsidera-

tamen;

tamente , gli pose le traveggole agli occhi , e lo fè dare in queste inezie, degne più tosto di un' *Obbesiano* , che di un' Cattolico ; Perpetua ne farà la macchia , che oscurerà ne' Posterì la di lui Erudizione, e Dottrina.

Ne mi oppongo al vero, mentre non arrivo a comprendere, che monti al suo intento il testo nella *l. cum de lanionis §. item ff. de fundo instructo, vel instrum. legato* , il quale parla del lascio , che fa un' Testatore del suo Corredo , o sia degli Strumenti del suo Mezziere . Avendo il Giuriconsulto *Paolo* lodato il sentimento di *Pedio* , scrisse , che in questa specie di Legati non tanto si debba badare alla forza delle parole , quanto alla mente del Testatore , e all' uso , e costumanza del luogo . Quindi prese motivo di dire , che avendo *Tizio* legato il Corredo , e gli Strumenti del suo Fondo , vadino compresi il laveggio , e il tegame in esso , perche senza di questi non si può cuocere il cibo , e per la ragione medesima s' intenda ancora legata la Caldaja , la quale stà nel focolajo pendente, e qualora la Caldaja vien' sostenuta da qualche altro strumento , sicche immobile , e fissa ella stia , allora gli Orcioletti, con i quali l'acqua nella medesima si butta , allo stesso legato si appartengano , come cose virtualmente in esso comprese , ed incluse : In una parola , quanto mai hà connessione col Corredo , o sia cogli Strumenti del Fondo , tutto si debba intendere , come se il Testatore l' avesse in beneficio del Legatario espressamente disposto , *Quod si abenum instrumento continetur , urcei quoque quibus aqua in abenum infunditur in idem genus rediguntur , ac deinceps in infinitum primis quibusque proxima Copulata procedunt.*

O in mè si è eclissato il lume della ragione , o *Cujacio* è andato certamente in delirio . Primieramente lo Stato della nostra Controversia non è circa un' Ente materiale , e corporeo , ma bensì circa un' Ente intellettuale , e morale, qual è il Diritto Santissimo della Natura . Diversa , diversissima è la connessione, che passa tra uno , o più Corpi materiali , e quella , che intercede tra uno , o più Enti morali . Onde non sò capire , come dalla connessione materiale de' Corpi si possa trarre argomento per la connessione spirituale degli Enti morali . Chi discorre a dovere , non istà guari , e conosce quali tragiche conseguenze si possano dedurre in pregiudizio delle Verità naturali , e rivelate , qualora dalla connessione materiale all' intellettuale , o morale si passa .

Inoltre *legato instrumento fundi* tutto quello s' intende in questo legato compreso, che stà nel Fondo , e che non è discordevole dal Corredo del medesimo Fondo ; Sicche *proxima Copulata* sono quelle parti , che stanno annesse, e connesse col loro Tutto . Applicandosi questa Massima al Caso nostro, necessariamente si deve dire, che gl' Istinti Naturali de' Brutti siano annessi , e connessi colla Natura dell' Uomo , altrimenti non far-

ran-

ranno annessi , e connessi col loro Tutto . Or' di qual Natura dell' Uomo intese di ragionare *Cujacio*? Se di quella, che fù in *Adamo* prima di mangiare il pomo vietato , la proposizione hà dell' empio all'ultimo Segno, perche il Signore Iddio credè l'Uomo nello Stato dell'Innocenza senz'alcun' pendio verso la Colpa, e senza il tumulto interno dell' Appetito Sensitivo, i moti del quale stavano totalmente subordinati al dolce, e soave impero della Ragione . Questa Natura Umana non hà niente , che fare colla Natura de' Bruti , e se non avesse prevaricato *Adamo* , la parte stessa materiale dell'Uomo oh quanto sarebbe diversa dagl' Istinti delle Bestie , e dalle azioni, che da queste si fanno! Se poi intende della Natura Umana corrotta, cioè di quella mutazione tragica , e ferale , che accadde al Genere Umano in pena della trasgressione del Divino Precetto , per cui le Passioni s'inalberarono in maniera , che lo resero proclive ad ogni male , sebbene in questo Stato di miseria considerato l' Uomo nella sua parte materiale poco , o niente differisca dalle Bestie , pur nondimeno il Diritto della Natura non si hà da ripetere dalla corruzione della sua Natura , la quale lo porta al Vizio, ma dallo Stato della di lui Integrità, quando, per trovarsi in grazia del Creatore, andava in traccia del vero Bene, e forse, e senza forse uno de' Motivi , per i quali la Divina Provvidenza lo s'gettò alle leggi Naturali fù, perche, avendone preveduta la prevaricazione, dovesse il Natural Diritto frenare i moti riottofi della Concupiscenza, affincbe non avesse operato da Bruto. Onde come può dirsi, che sia *consequens, & proximum Juri Naturae* quel, che an' di Comune l'Uomo colle Bestie, e le Bestie coll'Uomo, quando il Diritto Naturale non hà alcuna dipendenza dalla Natura Umana corrotta, che siegue l'utile , non già onesto, ma dilettevole , come si osserva ne' Bruti , e che gli fù dato da Dio, per correggerne i moti , e per tenerne a freno le passioni ?

Evvi anche di più : Evvi, che la connessione degli Strumenti rurali se si riporta alla Connessione , che possono avere i Bruti col Diritto della Natura, non può non esser' causa di un' altro gravissimo errore , qual è quello, che l'Uomo non possa vivere senza la unione de' Bruti . Prossimi in fatti alla Caldaja son' gli Orcioletti , ma perche ? Perche, stando la Caldaja pendente nel focolajo, ne potendosi distaccare, necessariamente il Legatario hà bisogno di essi, per prender' l'acqua , e buttarla nella medesima . Dunque la Necessità quella è, che rende gli uni prossimi all'altra, e questa annessa , e connessa con quelli . Or' quando la stessa necessità ave luogo ne' Bruti a rispetto dell'Uomo, acciòche si possa verificare, che il lor'operare *sit consequens rationi, & rationi proximum*, ed acciòche ancora non comparisca mostruosa, qual è, la diffinizione di *Ulpiano* , sarà anche vero, verissimo , che l'Uomo non possa esistere in questo Mondo , o
 alme-

almeno non possa vivere senza il Commercio, e l'Union' delle Belve. Chi non gela a tant'orrore ?

Scrisse inoltre *Cujacio*, che la Congiunzione del Maschio colla Femmina, istituita a sol'oggetto di procreare la prole, la procreazione de'figli, e la loro educazione sieno così prossime al mero Diritto, che molte di esse vengono ascritte al Gius delle Genti, e al Gius Civile, non per altro motivo, se non perche son' regolate dalla Ragione, non già dal semplice Istinto della Natura. Così nella *l. 3. ff. de Justit. & Jur.* il risospingere la forza, e l'ingiuria con maniera eguale, ed equa, ovvero, come dice il testo nella *l. 1. Cod. unde vi*, **CUM MODERAMINE INCULPATAE TUTELAE**, cioè, colla difesa eguale, e senza colpa, si appartiene al Gius delle Genti, e quando questo *Moderamen inculpatae tutelae* si toglie, non può non essere per Diritto Naturale a tutte le Creature ragionevoli, e irragionevoli comune. Della stessa maniera la Copola Carnale della Donna coll'Uomo, il Desiderio di procreare i figli, e la Cura di educarli secondo il Diritto Naturale egualmente in noi, che nelle Bestie s'incontra. Per contrario il Matrimonio, quantunque sia una congiunzione del Maschio colla Femmina, non è però a tutti gli Animali comune, anzi ne pure a tutte le Genti, perche dipende dal gius Civile, il quale prescrive, qual debba averfi per giusto, o per ingiusto Matrimonio. Quindi il nome di *Congiunzione* è Naturale, Civile quel del *Matrimonio*, ed è Civile appunto, perche il Matrimonio è una Congiunzione, che s'intraprende con ragione, e Chi l'intraprende hà fermo proposito di non violarne la fede. Il che non si verifica delle Bestie, le quali, non avendo uso di ragione, non fanno, che voglia dir' fedeltà, e molto meno sono ferme, e tenaci nella loro congiunzione, perche sovente sfogano la loro libidine con più, e diverse femmine della loro medesima Specie. E, siccome lo Storico *Polibio* scrisse, che la Monarchia dapprincipio fù senz'ordine, e senz'alcun' regolamento introdotta, e costituita, Onde fù agli Uomini, e alle Bestie Comune, Così la Congiunzione del Maschio colla Femmina non ebbe certe leggi, che l'avessero regolata, e solo col tratto del tempo vennero esse dagli Uomini stessi stabilite, e prescritte, Onde acquistò nome civile, e legittimo, e *Matrimonio* si appellò, *Et haec* (sono le di lui parole), *quae juri Naturali tribuuntur, ut Conjunctio Maris, & Foeminae instituta procreandi causa, & liberorum procreatio, & educatio, & injuriae propulsatio, Haec, inquam, adeo proxima esse mero Juri ex eo patet, quod ex iis PLERAEQUE ADSCRIBANTUR, vel JURI GENTIUM, vel JURI CIVILI, quatenus scilicet RARIONE REGANTUR, ut in leg. 3. hoc tit. DICITUR EX JURE GENTIUM ESSE, UT VIM atque INJURIAM PROPULSEMUS, non simpliciter, sed cum modo aequo, & pari, vel, ut in l. 1.*

T

Cod.

Cod. unde vi , *CUM MODERAMINE INCULPATAE TUTELAE*, idest , *cum defensione aequali* , & *remota culpa* , *alioqui si detrabas modum* , *EX JURE NATURALI EST COMMUNE OMNIUM ANIMALIUM Et similiter CONJUNCTIO MARIS , ET FOEMINAE , & LIBIDO PROCREANDI , & CURA EORUM , quae procreata sunt* , *EX JURE NATURALI EST COMMUNE OMNIUM ANIMALIUM* ; *Matrimonium est conjunctio Maris , & Foeminae , non tamen est Commune omnium Animantium , ac ne omnium Gentium quidem*: Ac *JURI CIVILI TRIBUTUR* in principio de Nuptiis Institutionum , *ubi dicitur Justas nuptias , justum matrimonium inter se contrahere cives Romanos ; Et ita Ulpianus hoc loco prudenter adjecit* , *conjunctioem maris , & foeminae , quam nos , scilicet Romani , matrimonium appellamus CONJUNCTIO EST NOMEN NATURALE , ET MATRIMONIUM CIVILE , quod est conjunctio cum ratione , & fide suscepta , & eo voto , ut firma , & stabilis sit leg. 1. ff. de jur. dotium* *Qualem conjunctioem Bruta nullam habent ; neque enim ulla in eis ratio , vel fides inest , nulla est conjunctio firma , & individua . Et recte huic loco accomodatur , quod Polybius scribit libr. 6. de Monarchia , & Regno . Constituit differentiam inter Μοναρχίαν , & βασιλείαν : Μοναρχίαν dicit communem esse cum Brutis . Habent & multa Bruta suum Rectorem , & Ducem , quem sequuntur ; & ait , EAM INITIO fuisse constitutam sine ordine , & modo ullo , & ita fuisse communem Hominibus cum Brutis . Sed μετὰ κατασκήσειν ex Monarchia natam Regiam Dominationem , quae non est Communis cum Brutis : Nam & ITA CONJUNCTIO MARIS , & FOEMINAE NULLAS HABUIT LEGES : Post INTER HOMINES leges accepit , & civile , ac legitimum nomen , & appellatum est MATRIMONIUM , seu NUPTIAE .*

Ma Sentimenti son' questi, che ci portano a delirare senza delirio, e ci obbligano a credere delle Cose opposte alle Verità Naturali, e Rivelate. Mettansi a Critico vaglio, e si vedrà, quante sconcezze, ed errori da essi derivano. Primieramente qual è quel mero Gius, che il Cujacio asserisce, ed a cui talmente sono prossime la Congiunzione del Maschio colla Femmina, la Procreazione de' figli, e l'Educazion' della prole, e la Resistenza della forza colla forza, che *pleraque ex eis adscribantur vel Juri Gentium, vel Juri Civili, quatenus scilicet ratione regantur?* Se il Diritto della Natura: All'ora queste azioni non si scompagnano dalla ragione, ne an' bisogno di legge positiva, che le renda legittime, e giuste; Imperciocche per mezzo della ragione, o sia del giusto, e sano raziocinio si fa esso Diritto della Natura a noi manifesto, e conto. Onde non può, ne farà mai alle Bestie comune. Se poi la Forza insita nella Materia; In questo caso gl'Istinti Naturali, i Moti del Sangue, e la Vigoria del Senso, o sia della Concupi-

cupiscenza è un' Diritto (Se Diritto si può chiamare) dipendente dal Peccato Originale, il quale non ha niente che fare col Diritto della Natura. Siccome il Medico accorto ci dà l'antidoto, per rintuzzare, ed abbattere la forza del Veleno, Così la Provvidenza Divina fornì l'Uomo dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, per tenere a freno i moti riottofi della Carne. Se dunque in sentimento di *Cujacio* il Giuriconsulto *Ulpiano* prese per Diritto della Natura gl'Istinti delle Bestie, e gl'Istinti dell'Umana Natura corrotta, forza è confessare, ch'egli non conobbe affatto le vere leggi naturali, e che non ammise l'intrinseca Moralità del Bene, e del Male.

Secondariamente non per altro i Giuriconsulti Romani attribuirono al Gius delle Genti *vim, atque injuriam propulsare*, che per averlo creduto falsamente di essersi il Genere Umano regolato nel suo primo nascimento al par' delle Bestie, menando una vita selvaggia, e ferina, siccome negli antecedenti paragrafi si è detto. Chiaramente *Ulpiano* si spiegò, che il Gius delle Genti sia quello, che *a naturali recedit*; E perch'egli con i suoi Compagni sè derivare la difesa della propria vita, non già dal Diritto della Natura, che riconosce per suo Legislatore Idio, e che da Dio fù comunicato al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione, ma dal Gius delle Genti, che riconosce per sua Legislatrice la Ragione Umana, perciò il Giuriconsulto *Florentino* non la circoscrisse affatto tra i limiti dell'incolpata tutela, dicendo (a) *Nam jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, jure fecisse existimetur*, ed il Giuriconsulto *Gaio* diffinì (b) *Si Servum tuum latronem, mihi insidiantem, occidero, securus ero, nam adversus periculum Naturalis Ratio permittit se defendere*.

Terzo non è vero che il testo nella *leg. 3. ff. de Justitia*, *Et jure* attribuì al Gius delle Genti *vim, atque injuriam propulsare*, perche volle, che si dovesse rispingere la forza, e l'ingiuria *cum moderamine inculpatae tutelae*, siccome nella *leg. 1. Cod. unde vi* chiaramente si legge: Imperciocchè il mentovato Giuriconsulto *Florentino*, di cui è il testo nella sudetta *l. 3. ff. de justit. Et jur.* non si sognò affatto, ne si poteva sognare di ammettere la difesa della propria vita *cum moderamine inculpatae tutelae*. Non si sognò affatto, perch'egli volle, che tutto si dovesse dire legittimamente fatto, *quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit*. Quest'ampia maniera di parlare esclude in tutto, e per tutto la moderazione dell'incolpata difesa. Non si poteva sognare, perche il mo-

T 2

dera-

(a) *Leg. 3. ff. de Justit. Et Jur.*(b) *Leg. 4. ff. ad leg. Aquiliam :*

deramen inculpatæ tutelæ fù la prima volta inteso in Roma per la Costituzione dell'Imperator' *Diocleziano*, che stà registrata nella sudetta *leg. 1. Cod. unde vi*. Costui visse, e fiorì assai dopo di quello, e, perche ritruovò, che in sentimento de' Giuriconsulti Romani la difesa della propria vita, poco, o niente differiva dalla vendetta (Il che ridondava in sommo pregiudizio dell'Autorità Regia, e Sovrana) perciò la ridusse al giusto punto, con restringerla fra i termini della moderazione, e del dovere. Inarco quì giustamente le ciglia, e non posso non maravigliarmi, come abbia potuto *Cujacio* con uno anacronisino sì grande riportare a i tempi del Giuriconsulto *Florentino* la moderazione della *incolpata difesa*, che fù posta in campo molto tempo dopo, e, come sapendo egli, che l'Imperator *Diocleziano* fece delle moltissime Costituzioni, e tra le altre quella, che il *moderamen inculpatæ tutelæ* prescrisse, per riformare le Massime de' Giuriconsulti, vivuti prima di lui, si sia avanzato a far parlare il Primo cogli stessi sentimenti del Secondo, quasi che sia una medesima cosa correggere una legge, e mantenerla. Ma tutto è lecito secondo l'opinare degl' Interpreti della Giurisprudenza Romana, quando si tratta di tener questa in credito, e di occultarne le macchie.

Quarto è falso, falsissimo, che, che togliendosi dalla difesa della propria vita il *moderamen inculpatæ tutelæ*, sia ella, come asserisce *Cujacio*, per Diritto di Natura a tutt'i Viventi Comune, *alioqui si detrahbas modum ex jure naturali est commune omnium animantium*; Imperciòche mai, e poi mai è stato permesso all'Uomo il difendere sè stesso dalla violenza altrui con trascendere i limiti *incolpatæ tutelæ*. La vendetta, che tal volta si maschera, e si decanta per legittima difesa, ed a cui si passa, non osservandosi la dovuta moderazione nel resistere colla forza alla forza, è stata sempre dal Diritto Naturale vietata, e, come tal'è stata, e farà sempre intrinsecamente mala. Onde mi fa orrore, che *Cujacio*, Uomo per altro dottissimo, e nato nel Cattolicismo, l'abbia diversamente intesa. Ne perche le Bestie, seguendo i loro Istinti, si difendano il più delle volte con vendicarsi dell'Offensore, perciò una tal difesa può dirsi, che sia uniforme al Diritto della Natura. L'uniformità si truova colla Natura irragionevole, le di cui leggi (se leggi si possono chiamare) non an' niente che fare colla Natura Umana, la qual', essendo dotata del lume della ragione, si regola co' i Dettami del Giusto, e dell'Onesto. Questo appunto scusa la difesa de' Brutti, che trascende i limiti *incolpatæ tutelæ*, cioè, l'esser'essi privi di ragione, ed incapaci di distinguere la vendetta dalla difesa.

Quinto è lontano, lontanissimo dal vero, che l'usar' temperamento nel rintuzzare l'ingiuria, e la violenza, sia Dettame, non già del Dirit-

rit-

ritto della Natura , ma del Gius delle Genti , e della Legge Civile . Imperciòche tra gli altri Precetti Naturali uno è questo di doverfi conservare la vita, e la vita non si può conservare, se non è permesso dalla Giustizia Naturale il difenderla senza eccesso dalla violenza altrui. Le Genti, i Legislatori , i Principi non an' fatto altro , che restringere in qualche parte la Difesa Naturale, affinché restasse salvo , ed intatto nella Città il Sommo Impero , e non andasse a sconvolgersi il bell'Ordine della Società Civile , con farsi Ogn'uno la giustizia colle mani sue , ma non an' potuto, ne possono in conto alcuno pretendere , che sia ella un' puro, e semplice beneficio delle leggi positive. Potrei moltissimo diffondermi intorno a ciò, ma lo tralascio volentieri, sì perche ne hò parlato abbastanza nella terza parte della mia Difesa Apologetica *della Morale de' Santi Padri* , come perche l'ave esaminato ancora il Barone di Pufendorff nel suo Trattato *de Jure Naturae, & Gentium* sotto il titolo *de defensione sui*. Avevano per altro i Giuriconsulti di Roma Pagana ad insegnare, che la Difesa giusta, e ragionevole si fosse incominciata ad introdurre dal Diritto delle Genti improprio, perche non vollero , ne seppero condannare la morte volontaria, qual'ora venga a seguire , o perche uno vuol liberarsi dal rincrescimento della vita , e dalle ambasce de' malori , e delle disgrazie , o perche pretende di ostentare la fortezza dell'animo suo , capace di sostenere lo scempio di sè medesimo senza smarrimento , e senza viltà . Il Gentame medesimo li avrebbe scherniti per questi loro sentimenti , se avessero creduto, che il Diritto della Natura immutabile , ed eterno prescriveva la conservazione del proprio Individuo ; Imperciòche, posto un' tal principio, non era , ne poteva esser' permesso il morire volontariamente , e l'espore la vita senza necessità al rischio evidente della morte .

Sesto mi reca orrore l'aver il mentovato Interpretre detto, *Conjunctio maris , & foeminae , & libido procreandi , & cura eorum , quae procreata sunt ex jure naturali est commune omnium animalium* ; Imperciòche, se fosse vero, non sarebbero la semplice fornicazione, l'incesto degli Ascendenti coi Discendenti , e fin'anche lo stesso Adulterio intrinsecamente mali , ma sarebbero tali , perche sono stati dalla Legge Divina positiva , o dal Gius Civile condannati , e proscritti . Come invero può esser' malo *ab intrinseco* quel , che il Diritto della Natura non impedisce , ne vieta ?

Ma molto più mi fa orrore l'aver'esso soggiunto ; *Matrimonium est conjunctio Maris , & Foeminae , non tamen est commune omnium animalium , ac ne omnium Gentium quidem ; Ac juri Civili tribuitur . . . : Conjunctio est nomen Naturale , & Matrimonium Civile & ita Conjunctio Maris , & Foeminae nullas habuit leges ; Post inter Homines leges*.

leges accepit , & Civile , ac legitimum nomen , & appellatum est Matrimonium , seu Nuptiae . Molto più mi fa orrore per più motivi : Il primo perche l'Istituzione del Matrimonio non solo fù anteriore a qualunque legge positiva civile , ma ben' anche alla stessa congiunzione del Maschio colla Femmina , e della Femmina col Maschio : Il che fa vedere , che la semplice fornicazione sia intrinsecamente mala , mentre l'Uomo conobbe carnalmente la Donna in seguela del Matrimonio, ch'è quanto dire , dappoiche precedette allo sfogo del Senso l'Atto solenne , e legittimo delle Nozze . Chiaramente si truova ciò espresso nel primo del *Genesi* , e nel secondo . Leggesi in questo , *immisit ergo Dominus Deus Soporem in Adam , cumque obdormisset , tulit unam de costis ejus , & replevit carnem pro ea ; Et aedificavit Dominus Deus Costam , quam tulerat de Adam in mulierem , & adduxit eam ad Adam : Dixitque Adam , Hoc nunc os ex ossibus meis , & caro de carne mea : Haec vocabitur Virago , quoniam de viro sumta est ; Quamobrem relinquet Homo patrem suum , & matrem , & adhaerebit uxori suae , & erunt duo in carne una .* In quello poi stà registrato, *Et creavit Deus Hominem ad imaginem suam , ad imaginem Dei creavit illum , Masculum , & Foeminam creavit eos : Benedixitque illis Deus , et ait , Crescite , & multiplicamini , & replete terram .* Appena dunque il Signore Iddio cred' Eva dalla Costa di Adamo , che amendue li congiunse in matrimonio , tanto appunto importando quelle parole *Benedixitque illis Deus , & ait Crescite , & Multiplicamini &c. (a)* Ed in questo Stato di cose è certo per lume di Fede , che non seguì alcuna Copola carnale trà l'uno , e l'altra . Si consumò il matrimonio , ma dopo essere stati i Conjugi discacciati dal Paradiso terrestre in pena della trasgressione commessa , siccome ne fa testimonianza il Divino Oracolo nel terzo del medesimo libro , sotto quelle parole , *Adam verò cognovit uxorem suam Hevam , quae concepit , & peperit Cain dicens , Possedi Hominem per Deum .* Se dunque il Matrimonio fù antecedente alla Congiunzione Carnale , ed ebbe la sua Origine nello Stato dell'Innocenza , quando non era ancora l'Umana Natura corrotta , come asserisce Cujacio , che il nome di *Congiunzione* sia naturale , e quello del *Matrimonio Civile* ? Non è questo opporsi diametralmente alla Verità rivelata , e distruggere l'infallibilità della Sacra Scrittura ?

Il secondo , perche assai prima , che s' introduceffe il sommo Impero , Onde nacquero le Leggi Civili , ebbe le sue leggi fondamentali il

Ma-

(a) *Notae Majores ad Genesim cap.1. vers. 28. verbo ad imaginem suam, ivi, Qui negant in Paradiso institutum fuisse conjugium ex hoc loco convinci possunt erroris.*

Matrimonio . Le stesse parole del sacro Testo mettono in chiaro questa Verità , e la rendono innegabile , e certa . Sia stato lo Spirito Santo , che per bocca di *Adamo* disse, *Erunt duo in carne una* , siccome vogliono i più Classici Interpreti del *Pentateuco* , e come si ricava dalle parole del Redentore presso San'*Mattèo*, allorchè abolì il Divorzio tollerato per l'addietro fra gl' Israeliti , richiamando alla sua prima Istituzione il matrimonio , o lo stesso *Adamo* , che si spiegò in questa maniera , secondo mostra la lettera dello Storico Sacro (e poteva ben' farlo , perch' era il Capo del Genere Umano , ed aveva un' lume superiore , perche dotato di gran' sapere , ed assistito dalla Grazia di Dio , la quale rischiarava a meraviglia l'Intelletto dell' Uomo) , certa cosa è , che con esse si venne a stabilire l'Essenza del Conjugio , per cui il marito , e la moglie diventano per effetto del matrimonio un' solo corpo , e una sola volontà in guisa tale , che così l' uno , come l'altra non possono affatto dividersi , e separarsi , ne possono comunicare ad altrui la loro carne , e il loro conjugale affetto . In virtù dell' amore , e della carità sebbene possa tal volta accadere , siccome si osserva alla giornata , che due (a) , o più , amandosi a vicenda , vengano a formare una specifica Unità , qual' è quella delle Fratellanze , e degli Ordini Claustrali , i quali , osservando esattamente le regole del loro Istituto , costituiscono una unione strettissima di più Individui della medesima Specie , che *Unità specifica* si appella , pur nondimeno il vincolo del matrimonio supera di gran' lunga nella strettezza questa medesima unione , perche vuole , che i Conjugi sieno legati tra loro di mente , e di corpo , e che rappresentino una sola volontà , e un' solo corpo : In fatti una sola *Eva* fù creata per *Adamo*, ed un solo *Adamo* fù creato per *Eva*, affinchè questa , e quegli avessero appreso , che niuno di loro poteva comunicare ad altrui le proprie carni . Legge , che passò inviolabile ne' Posterì , e che si mantenne intatta , ed illesa per più Secoli sino a *Lamecco*, il quale fù il primo a metterla in non cale , introducendo la Poligamia nel Mondo . Con quelle altre parole , che disse Iddio , quando congiunse *Adamo* , ed *Eva* in matrimonio , *Crescite , & multiplicamini , & replete Terram* , dinotò , qual debba essere il Fine delle Nozze , cioè , la procreazione de' figli , e la buona educazione di essi , senza di cui ne si farebbe di Creature ragionevoli popolato il Mon-

(a) Aristotile *lib.2. Oolytic. cap.2.* ivi, *ἑπὸντας γενέσται ἐκ δύο ὄντων ἀπορίπτος ἕνα* , *Qui se amant mutuò , & eos ambos ex duobus unum quid fieri* . Plutarco *Symposiacis* , *ὡστε δύο ὄντας ἕνα γεγενῆσθαι* , *Ita ut , qui duo fuerant , unum fiant*; Ovidio *lib.4. Tristium Eleg.4.* ivi
Qui duo Corporibus , mentibus unus erant .

Mondo , ne il Mondo farebbe stato abitato dagli Uomini ; Imperciòche senza la buona educazione gli Uomini sono assai peggiori delle Bestie : *Replere Terram* non importa solo la moltiplicazione numerica della nostra Specie, ma importa ben anche la moltiplicazione degli Adoratori del vero Dio , e se il Facitor' del tutto non si spiegò con tanta chiarezza , ciò avvenne , perch' Egli parlava a i nostri Progenitori , i quali all' ora erano nello Stato dell' Innocenza , e conoscevano, ed intendevano molto bene , che voleva dire Iddio , qual doveva essere la venerazione de' loro Discendenti verso di esso , e , come dovevano vivere , e convivere in questo Mondo . Quindi ebbero origine que' Divieti, e Leggi naturali, per le quali l' Uomo , e la Donna , riflettendo al fine del matrimonio , non possono ricusare di rendersi a vicenda il debito di giustizia, non essendovi legittima causa , che l' impedisca; non devono alterare la reciprocanza de' Corpi , ed abusarsi il Marito della Moglie , e la Moglie del Marito , e molto più non an' da mettere ostacolo alla procreazione de' figli , con procurare ad arte , o che il Feto non si generi , o , che generato , non esca vivo alla luce. Quindi ancora la proibizion' naturale dell' Adulterio , dalla quale non v' è esente il Marito (cheche avesse opinato in contrario la Giurisprudenza del Paganesimo) e l' obbligo strettissimo, che hanno i Genitori, di allevare la loro prole, e di educarla col santo timor' di Dio , e colla cognizione di quelle cose , che sono giovevoli alla Umana Società . Quindi finalmente il Precetto naturale dell' ossequio , e rispetto , che devono i figliuoli prestare al proprio Padre , ed alla propria Madre in tutto ciò , che non ridonda in isvantaggio della loro Coscienza, ed in offesa del Creatore . Inoltre con aver' detto lo Spirito Santo, ovvero *Adamo* , che aveva per la Grazia santificante, che brillava allora nell' Anima sua , un' lume chiaro , ed una cognizione perfetta delle leggi santissime della Natura , *Quamobrem relinquet Homo Patrem suum , & Matrem suam , & adhaerebit uxori suae* , vennesi a dichiarare la libertà ragionevole del matrimonio , che non si può , ne si deve impedire da i Genitori a i loro Figliuoli per motivo d' interesse , o per altra cagione mondana . Peccano il Padre , e la Madre , e peccano gravemente, qualora si oppongono senza giusta , e legittima causa a quelle nozze, che si vogliono da qualche loro Figlio contrarre ; Imperciòche proibisce il Diritto della Natura , che si coarti la libertà ragionevole di prender' moglie. Finalmente essendovi stato il consenso reciproco di *Adamo*, e di *Eva* nell' accettarsi per marito , e moglie , il medesimo Dio *benedixit eis* , cioè , contestò con un' atto estrinseco , e solenne le loro nozze , affinché un' Contratto di tanta importanza non si fosse celebrato senza rito, e senza cerimonie ; Onde mi dò a credere , che mentre visse *Adamo*, il quale
fù

fù Capo de' Viventi ragionevoli, e il primo Sacerdote della Religion' Naturale, non intralasciò mai di assistere, e di benedire i matrimonj de' suoi figli, e discendenti, e che questo esemplo passò a tutti gli altri Patriarchi, che vissero nello Stato della Natura. Essendo dunque così, con qual spirito osò il *Cujacio* di asseverare, *Conjunctio Maris, & Foeminae nullas habuit leges; Post inter Homines leges accepit, & civile, ac legitimum nomen, & appellatum est Matrimonium, seu Nuptiae?* Credeva, o non credeva, che il *Pentateuco* fosse un' libro di eterna Verità, alla di cui autorità ogni Cristiano deve chinare la testa? Se lo credeva, perche sparger' Massime a quello direttamente contrarie? Perche aver' più impegno di sostener' le follie de' Giuriconsulti Idolatri, che di condannarle, come pregiudiziali a i Dogmi della Santa Fede? Possibile, che per non accusare di errore la Giurisprudenza del Gentilesimo, volle aprire il varco alla Gioventù inesperta a delirare con lui contro della Vera, e Santa Istituzion' del Matrimonio? Nò, di Cervello stravolto, e corrotto non è, Chi rigetta le Leggi Civili, le quali puzzano d'Idolatria, e si oppongono agli Oracoli Divini, ma bensì Colui, il quale, per dar' qualche colore alle stranezze de' Giuriconsulti Idolatri, mette in campo delle interpretazioni, che distruggono, o rendono favolose le Verità rivelate. Nostra Madre non è, come spacciano Alcuni, la Giurisprudenza de' Pagani, ma la Chiesa Cattolica Romana, la quale ci hà insegnata, e c'insegna la Religione del vero Dio.

Il terzo finalmente, perche, il Matrimonio, e prima, e dopo il Diluvio ebbe le sue leggi fondamentali, prescritte da Dio per mezzo del Diritto della Natura, e fù a tutte le Nazioni comune. Onde vaneggiò daddovvero *Cujacio*, quando disse, che il Matrimonio non era comune a tutte le Nazioni del Mondo. Se quel tempo, che perdè inutilmente, per iscusare gli errori inescusabili de' Giuriconsulti Idolatri, l'avesse logorato in qualche parte sù i libri del Testamento Vecchio, avrebbe conosciuto, che gli Uomini Antidiluviani fino a tanto, che si regolarono col lume della retta Ragione, scoprirono un'altro precetto Naturale, ch'è annesso, e connesso col Matrimonio. Rapporta lo Storico Sacro, ch'essendosi moltiplicati gli Uomini sùlla Terra, ed avendo procreato delle Femmine, i Discendenti di *Seth*, dinotati da lui col titolo di figli di Dio, perche avevano camminato per la via della Virtù, si diedero a contrar' de' matrimonj colle Femmine discendenti dalla linea di *Caino*, per essere di vago, e di leggiadro aspetto. Il che mosse a disdegno il Signore Iddio, il quale per questa novità sottrasse al Genere Umano i lumi della sua Grazia, e gli abbreviò molto la vita (a) *Cum-*

V

que

(a) Genes. capit. 6. vers. 1. 2. & 3.

que coepissent Homines multiplicari super Terram , & filias procreassent , Videntes Filii Dei filias Hominum , quod essent pulchrae , acceperunt sibi Uxores ex omnibus , quas elegerant ; Dixitque Deus , non permanebit Spiritus meus in Homine in aeternum , quia caro est ; Eruntque dies illius centum viginti annorum .

Il Matrimonio per Diritto di Natura dev'esser' libero , e i Genitori non possono , ne devono impedire a i loro Figliuoli , che lo contraggono. Ma questa libertà secondo il medesimo Diritto non hà da essere smodata, e capricciosa , perche niente più si oppone alla Santità delle Leggi Naturali , ed alla Natura del Matrimonio , quanto ciò , che fà perdere all' Uomo il lume della ragione , e lo rende guasto , e corrotto ne' suoi costumi . La Moglie, se non è timorata di Dio , ne bada ad altro , che allo sfogo della libidine , ed agl' incentivi del Senso , facilissimamente induce il Marito, che l'ama da fernetico, a contentarla nelle sue voglie, ed a mettere in non cale l'onore dello stesso Dio , e la educazione de' Figli ; Onde la di lui Famiglia diventa una Congrega di Gente scellerata , ed iniqua, che turba la quiete altrui , e mette in iscompiglio la pace della Società Umana . Si fà servire in questo caso il Matrimonio , Cosa per sè stessa Santissima , come di mezzo , e di strumento alla più orribile Iniquità. Motivo per cui non si può , ne si deve contrarre da Chiunque vuol'operare secondo i Dettami del Giusto, e dell'Onesto . Ben' consapevole di questa Massima Naturale la Discendenza di *Seth* , si era per molto tempo astenuta dall'impalmare le Femmine, discendenti dalla linea di *Caino* perche queste , non essendo state ben'educate da i loro Genitori , si mostravano esser' *figlie degli Uomini* , cioè di Coloro , che niente badavano a coltivare lo Spirito , e tutti erano intenti a' cose del Mondo , e a i piaceri del Senso. Onde non solo non è vero, che il Matrimonio non ebbe da principio certe Leggi, ne fù a tutto il Genere Umano comune, ma è vero , verissimo ancora , che l'ebbe così Sante , e così giuste per mezzo del Diritto della Natura, che osservate da i Discendenti di *Seth*, li mantennero saldi , e costanti nella Religione del vero Dio. Oh quanto avrebbe fatto meglio *Cujacio* a confessare l'errore di *Ulpiano*, che a difenderlo, e scusarlo con pensamenti sì strani !

Soggiunse finalmente , che , quantunque sembri a prima vista, che, avendo ammesso *Ulpiano* un' Diritto Naturale , agli Uomini , e alle Bestie comune , si fosse perciò distaccato dalla Setta degli *Stoici* , i quali non ammettevano alcuna Società , e alcun Diritto , che fosse comune a queste, e a quelli, pur nondimeno non può dirsi, che la di lui Diffinizione sia stata , e sia alle Massime dello *Stoicismo* contraria , mentre i Seguaci della Stoica Filosofia escludevano la Società *inter Hominem , & Belluam* nel

nel vero senso di Società, la quale contiene un vincolo strettissimo tra gli Associati, ed una vera, e legittima obbligazione, ma non già nel senso improprio, che esclude ogni legame di Diritto, o di Ragione: Onde il Diritto Naturale per quanto riguarda il mero sensibile, è agli Uomini comune, e alle Bestie, ma per quel, che tocca al Ragionevole, non è, se non proprio, e solo dell'Uomo, *At ne jus quidem Naturale de quo agimus, est commune omnium Animalium, quatenus rationale est, sed sensibile est, sensui congruit*. Così egli la sua interpretazione conchiuse.

Ma Chi hà detto a lui, che i moti della Materia, e gli appetiti del Senso sieno anch'essi leggi, e precetti del Diritto della Natura? Che costui avesse creduto *Ulpiano*, e con *Ulpiano* la Schiera tutta de' Giuriconsulti Idolatri, non mi fa maraviglia, perche ignorando Costoro la vera origine del Genere Umano, e credendo, che l'Idolatria fosse la vera Religione, dovevano dare in simili delirj, e per aver qualche scusa, con cui colorir potessero le azioni oscene, ed ingiuste de' bugiardi lor' Numi, e per non parere ingiusti nel portare alla Divinità i loro Cesari, e le loro Imperadrici, Mostri tutti di avarizia, di libidine, e di crudeltà. Ma che lo creda, e lo sostenga un Cattolico, qual'esso si è vantato di essere, non arrivo certamente a comprenderlo, perche la Verità rivelata quella è, che c'insegna, essere la Concupiscenza figlia del Peccato Originale, il quale diede forza, e vigoria alla parte materiale del nostro Composto, per inalberarsi contro della Ragione, e per abbattere le Leggi Santissime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Dove mai si è inteso, che possa esser Diritto di Natura, quel, che i veri Precetti, e le vere Leggi ne calpesta, e ne strugge? Quando mi toccherà parlare delle Interpretazioni *Uberiana*, e *Cocceiana*, mi diffonderò maggiormente a far conoscere le pessime conseguenze, che derivano, dal supporre, che il Sensibile costituisca un Diritto di Natura, che sia agli Uomini, e alle Bestie comune. Tralascio pertanto quì di farne più motto.

Favolosa poi, e chimerica è quella *Società impropria*, che hà ritrovata il *Cujacio*, per non distaccare *Ulpiano* dalle Massime della Stoica Filosofia. Imperciòche volendosi questa ridurre all'atto pratico, o non si truova affatto, o, per avere la sua Esistenza, è necessario, che si supponga l'Anima de' Bruti non essere materiale, e corporea; Cosa, che ripugna al giusto, e sano raziocinio, e molto più alle Verità rivelate, siccome si è detto: Egli medesimo non si è curato di dimostrare, qual sia questa *Società impropria*, che passa tra noi, e i Bruti. Segno manifesto, e chiaro, che sia Ciuffola, Inezia, e Sogno. Intanto mai più *Ulpiano* comparve vero *Stoico*, che per mezzo della Definizione

del Diritto della Natura , agli Uomini comune , e alle Bestie ; Imperciòche , sebbene non si ammetteva dagli Stoici la *Metempsicosi* , o sia la *Trasmigrazione Pitagorica* , pur nondimeno insegnavano essi , che l'Anime de' Bruti erano particelle dell'*Archèa* , o sia dell'*Anima del Mondo* , siccome dopo gli antichi lo attesta *Jacopo Tommasio* (a) *Giovanni Gattielb Derling* (b) , ed altri Moderni . Chi concede , che l'Uomo abbia l'Anima della stessa Specie di quella , che hanno i Bruti , non può non riconoscerne un' Diritto , che sia all'uno , e agli altri comune ; Imperciòche dove non si muta la Specie , la determinazione dev'esser' la stessa . Ne perche al dire dello stesso *Cujacio* era Dogma de' Stoici , che *nullum jus Homini commune cum Brutis sit* , perciò si hà da credere , che *Ulpiano* non avesse riputato comune alle Bestie , e agli Uomini il Diritto della Natura ; Imperciòche , se i Giurisperiti Romani avessero voluto seguitare in tutto , e per tutto il Sistema de' Stoici , non potevano fare a meno di dire , che , quanto accadeva in questo Mondo , tutto era per effetto del Fato , e seguentemente l'Uomo peccava , non già per libera elezione , ma per esser' costretto da una forza interna a peccare. Questo Dogma , che distruggeva la libertà dell'Arbitrio Umano , non poteva non esser' ferale alla Società Umana , e più ferale a Chi esercitava il Sommo Impero . Onde si diedero a credere , che , avendo gli Uomini avuto lo stesso Nascimento delle Bestie , ed avendo menata una vita selvaggia , e ferina al pari di esse , si fossero dappriocipio regolati con un' Diritto , ch'era comune a loro , e a quelle , e che avendo poi intrapreso altro tenor' di vita , per rendersi Socievoli , ed Umani , si avessero costituito un'altro gius , ch'è proprio , e solo dell'Uomo , e fatto apposta per vivere , e convivere nella Società . Quel Dogma adunque de' Stoici *Nullum jus Humanum cum Brutis commune est* , fù riportato da essi a quel Diritto , che nato dalla Prudenza Umana , ora *delle Genti* , ed ora *Civile* si appellò . In fatti parlando *Ulpiano* del Diritto delle Genti chiaramente disse , esser' quello , che *a naturali recedit* , e ch'è solo , e proprio del Genere Umano (c) .

Giudichi ora Chi legge , se sia più profittevole alla Gioventù il farle conoscere gli errori de' Giurisperiti Idolatri , che 'l difenderli , e scusarli in maniera , che s'imbeva di Massime eterogenee , e acquisti un' abito tenace , e forte di contraddire alla Verità , mentre in quanto a mè

ten-

(a) *De Stoica Mundi exustione* :

(b) In *Dissertazione de Anima Sede Peccati* §. 10. Questa Dissertazione stà inferita nelle *Miscellanee* di Buddeo tom. 3.

(c) *Leg. 1. in fin. ff. de Inst. & jur.*

tengo per certo , che non si debba difendere , ne scusare ciò , che nuoce all'*Etica* Naturale , e mette a faccomanno la Morale di Gesù Cristo. Qual pregiudizio non si farebbe alle Leggi Santissime della Natura , e agli Oracoli infallibili delle Scritture , se la Interpretazione *Cujaciana* andasse a galla? Minore per carità sia l'impegno per la Giurisprudenza del Gentilefimo , e maggiore lo zelo per la difesa delle Verità Naturali ; e Rivelate , se si desidera , che la Gioventù cresca ben' disciplinata , e dotta .

Della Interpretazione di Ulrico Ubero ; Scrittore del Diritto Pubblico .

S. XI.

NEL libro intitolato *Eunomia Romana*, che dopo la di lui morte diede alla luce *Zaccaria* , suo figlio , venendo a parlare *Ulrico Ubero* della Diffinizione del Diritto della Natura , che aveva fatta *Ulpiano* ne' tempi di Roma Pagana, e che oggi nelle nostre Pandette si legge, si fa a dire, (a), che *Ulpiano* non ebbe altro in mente , che di additare i Principj, che sono infiti in noi , e che noi abbiam' comuni colle Bestie, com'è la difesa del proprio Corpo, l'amor' della libertà , la procreazione de' figli,

(a) *Eunom. Roman. ad libr. 1. Pandectar. pag. 11. ivi, Τα πρώτα καὶ φύσις, Principia, quae Natura nobis induit, inolevitque, ut Defensio sui Corporis, amor libertatis, procreatio sobolis, στροφὴ, sive affectus Sanguinis, & id genus alia Brutis, atque Hominibus communia sunt. Inde verò Juris Conclusiones oriuntur, ut vim, atque injuriam propulsemus, libertati studeamus, & procreationi liberorum, Consanguineos aliis praeferramus, & similia plura, quae inductione a brutis animalibus confirmantur, ut Cicero pro Milone non scriptam, sed natam esse legem, quam feris Natura ipsa praescripsit, ait, ut Corpus quisque suum invasus defendat: Eademque Principia Societatis Humanae Fundamenta vocat Taurus Philosophus apud A. Gellium 12. Noctium Aetic. 5. Et apud Plutarchum πρεσβυτάτος τῶν νόμων, Vetustissima Lex, ut imbecilliores potentioribus subiiciantur, ad animalia bruta extenditur in Camillo. Hoc sensu non omnia cum brutis communia, sed quatenus illa Principia Conclusiones juris ex Seminibus suis, ut idem Taurus educere valeant, & quatenus eadem praedicante Fundamenta Societatis humanae sunt, Juris appellationem fortè an tueri possint. Atque ita vel defensionem, vel excusationem haec inservire velim.*

gli, o sia l'affezione del Sangue, ed altre cose simili, le quali non meno sono a tutti gli Uomini, che agli stessi Bruti comuni. Da questi Principj, soggiunse, derivano quelle Massime, e Conchiusioni del Diritto Naturale, cioè, il sopprimere colla forza la forza, l'amare la propria libertà, il procreare la prole, l'anteporre a i parenti gli estranei, ed altre cose di questa fatta, che dall'esempio tratto dall'Operare de' Bruti si vengono a confermare, che sieno state dal Diritto Naturale dettate. In Conferma di questa sua interpretazione ricorse all'autorità di *Cicerone*, il quale, parlando della difesa del proprio Corpo, aveva detto nell'Orazione *pro Milone*, ch'ella derivava dalla legge, non già scritta, ma nata col Genere Umano, *quam Feris Natura ipsa praescripsit*, al sentimento del Filosofo *Tauro*, il quale presso *Aulo Gellio* chiamò i sudetti Principj *Societatis Humanae Fundamenta*, ed all'opinione di *Plutarco*, secondo la quale *πρωβύτατος τῶν νόμων Vetustissima Lex est*, che il più debole sia al potente soggetto, Legge, che anc'a i Bruti si stende: Finalmente conchiuse, che in questo senso pigliandosi la Diffinizione di *Ulpiano*, non sarebbero tutte le leggi Naturali agli Uomini, ed alle Bestie comuni, ma lo sarebbero in quanto solamente i sudetti Principj ci aprono la strada a poter ricavare le Massime del Diritto della Natura, come dalla sua propria Origine, e per non uscire dalla frase del Filosofo *Tauro*, da i suoi proprj Semi, *ex Semivibus suis*; E perche il medesimo Filosofo chiamò gli stessi Principj *Fundamenta Societatis humanae*, perciò essi possono per avventura avere la denominazione di Gius, o di Diritto.

Conoscendo però, che gli restava il rintoppo, derivante dall'altra Diffinizione, che aveva fatta *Ulpiano* medesimo, del *Gius Civile*, con cui aveva dichiarato mutabile in parte il Diritto della Natura, scrisse così; Il Diritto Naturale, quantunque comandi, che si osservino inviolabilmente i patti, pur nondimeno merita lode, e non biasimo quel Legislatore, il quale le Pleggierie delle Femmine, e le Donazioni tra Marito, e Moglie annulla. Per i diversi Oggetti, che hà l'accennato Diritto, non è il più delle volte mutabile, perche la cosa, che prescrive, sarà intrinsecamente mala, ma qualche volta dal volere dell'Uomo dipende, che qualche regolamento, diverso dalla sua determinazione, si prenda, come per esempio è, allorchè la Faccenda si rigira intorno a i beni, e alle facoltà, *quae jure Dominii, vel crediti continentur*, circa i quali, e le quali, quantunque non possa uno far' cosa in pregiudizio dell'altro, pur nondimeno egli è certo, che Ogn'uno per causa dello stesso Diritto abbia la libera disposizione della propria roba. Or' siccome non è proibito, che Molti di comune consenso si restringano essi medesimi questa libera facoltà, che hanno, di disporre de' loro beni, così da negarsi non è, che la pos-

sa

fa anche restringere il Gius Civile , il qual'è una tacita Convenzione del Popolo . Onde l'aver' detto *Ulpiano* , che il Gius Civile possa in parte recedere dal Naturale , e per conseguente mutarlo , non riguarda quelle cose , che sono intrinsecamente male , ma bensì quell'altre, le quali sono in piena balia del Genere Umano , e può esso medesimo restringerle , e cambiarle (a) .

Queste però non sono Interpretazioni , ma Ragionamenti Poetici da tenere a bada la Gente sfaccendata, e da ingannare la Semplicità di Coloro , che non fanno, ne vogliono sapere altro, che quello, viene loro da Maestri insinuato, e detto. Necessità non avrei , di porre in chiaro questa Verità, sì perche il medesimo *Ubero*, dopo aver' fantasticato, e farneticato a suo modo, non ebbe lo Spirito di asserire con fermezza, che le Conclusioni tratte da que'Principj, che la Natura aveva comunicati agli Uomini , e alle Bestie, meritassero nome di Gius, e di Legge , ma ne parlò dubitativamente , dicendo , *Juris appellationem fortè an tueri possint*,
come

(a) *Eunomia Romana pag. 15.*, ivi, *Sed tu dic liberè, & validè; Jus Naturae pro diversitate esse vel hujusmodi, quod nunquam aliter se habere potest, de quo Euripides 'Ου γάρ ο μὴ καλόν ἔπος ἴφου καλόν; Quod turpe in se est, id nunquam fiet honestum, vel quod est in potestate Hominum, ut aliter, aliterque disponatur. Hujusmodi objecta sunt, res, & facultates Hominum, quae jure Domini, vel Crediti continentur, & de quibus alius in alterius praejudicium ex jure Naturae nihil statuere potest, sed quisque sui Juris hac parte liber est Arbitrator, & Moderator, eodem jure Naturae. Quominus igitur Multi de suis rebus communi consensu statuunt, ut libet, aliterque ac Jus Naturae contra Dominos ab aliis statui jubet, nihil obstat, imò Lex Naturae maximè dicitur. Atqui multorum, omniumque consensus est in lege, quod infra ad leg. 1. de legibus demonstrabitur. Lex est Sponsio, & Conventio Civium, qua de rebus singulorum suis ita jubent, vetant, disponunt, ut communi bono expedit; Leges autem, quarum Specimina habuimus, & quae toto jure sparsae sunt, quatenus apertè recedunt a simplici lege Naturae circa tribuendum cuique suum, nititur eorum, quorum interest, voluntate, & consensu. Detur Exemplum. Compertum est, Mulieres intercessionibus suis nocere plurimum, Conjuges donationibus mutuis exhauriri. Placet Mulieres ex intercessionibus non teneri, nec valere Donationes inter Conjuges. Ex jure Naturae Mulier, quae pro alio fidejussit, tenetur. Lex id vetans habet hanc rationem. Quicumque nostrum Mulier pro alio sponderit, is actionem adversus foeminam non habebit. Quid hoc aliud est, quam renuntiare juri suo? Et quis unquam id Juri Naturae dixerit adversari?*

come perch'è certo, che *Ulpiano* non si sognò affatto di esaminare, quali fossero i Principj Naturali, ma ebbe unicamente la mira di dare una Difinizione di quel Diritto, che *Naturale* si appella: Tuttavolta però, per non dar' più luogo alla Difesa dell'Errore, e alla Temerità de' Protestanti, i quali nel tempo stesso, che procurano con sinistre interpretazioni oscurare la Morale Santissima de' Santi Padri, non lasciano mezzo intantato, per portare in trionfo la Morale corrotta degl' Idolatri, dimostrar' voglio io colla brevità possibile, quanto sia strana la Interpretazione suddetta in ogni sua parte, e quali errori produca in pregiudizio della Verità naturali, e rivelate:

Il celeberrimo *Pier' Gassendi* dopo la Scorta degli antichi, e moderni Filosofanti, essendosi posto ad esaminare qual sia l'Istinto naturale de' Bruti, cioè, quel Principio della Natura irragionevole, per cui le Bestie fanno quel, che fanno, chiaramente dimostrò, che il Principio insito in esse, e per cui le medesime sono operative, altro non è, che il fuggire tutto ciò, che loro apporta dolore, ed il seguire tutto quello altro, che le diletta, *Tales igitur sunt*, Così egli scrisse (a) *Notiones omnium primae, ac generales, ipsisque eae suppare sunt, quibus ipsa doloris causa exosa simul, fugiendaque, Et voluptatis causa amabilis, sequendaque simul habetur: Videlicet, quatenus dolor sine dolorifica causa non est, neque voluptas sine causa effetrice Voluptatis, indeque sunt illae* Faciendum quod juvat, Non faciendum quod nocet, *Caeteraque similes*. Ma la Natura Umana secondo fù creata da Dio, e secondo fù nello Stato dell' Innocenza, in cui *Adamo* ricevè dallo stesso Dio per mezzo del lume della Ragione il Diritto della Natura, ebbe la libertà dell'Arbitrio, e con essa ancora la Grazia Divina, per la quale la Parte Materiale stava subordinata al dolce Impero della Ragione, Onde l'Uomo non avea del pendio verso il male, ne sentiva la rebellion' della Concupiscenza, che lo tirava al solo dilettevole delle Cose create. Per il peccato poi, avendo perduta la Grazia di Dio, gli rimase il libero Arbitrio, ma non gli restò l'antico predominio delle passioni, e per conseguente la Parte Materiale, resa già contumace, e riottosa contra i Dettami dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, si rese in tutto simile delle medesime Bestie. Considerandosi l'Uomo in questo Stato, cioè, dopo la Corruzione della sua Natura, pare, che abbia lo stesso Principio, che regola le Azioni de' Bruti, non essendo, se non brutale la Concupiscenza, che lo molesta, e che dentro di sè lo muove ad appetire il solo dilettevole, e a fuggire quel, che gli può dare molestia, e cordoglio. Ma non è così, mentre la Concupiscenza è pena del Peccato Originale, e non può, ne deve essere in ogni suo moto secondata dall'Uomo, il quale non ha alcuna Necessità essenziale, e preveniente,

come

come l'hanno le Bestie, nell'Operare . Ora il dirsi , come chiaramente hà detto l'*Ubero* , che i Principj Naturali sieno comuni agli Uomini , e alle Bestie, e che da questi Principj , come da i loro Fonti , derivino le Conchiusioni, e Massime del Diritto della Natura, non è altro, che dare l'ultimo Addio al Diritto Naturale , e alle Verità della nostra Santa Religione : Imperciòche l' Uomo si rese in quanto alla parte materiale simile alle Bestie dopo il peccato di *Adamo* , e questo peccato fù causa , ch'egli al pari de' Brutì andasse in traccia del solo utile dilettevole , e trascurasse l'utile onesto , e per conseguente non è, ne puol'essere Principio innato colla Natura Umana quello, che hà regolato, e regola le azioni de' Brutì. Quindi facendosi da questo Principio discendere le Massime, e Conchiusioni del Diritto della Natura , non solo si viene a negare lo Stato dell'Innocenza, e la Esistenza, e Santità del *Diritto della Natura*, ma si distrugge ancora la libertà dell'Arbitrio . Viene a negarsi lo Stato dell'Innocenza, mentre s'è vero , che abbia la Natura Umana comune colla Natura de' Brutì lo stesso Principio di operare, cioè, *Faciendum, quod juvat, Non faciendum, quod nocet* alla Salute, e Mantenimento del Corpo, e s'è vero ancora, com'è verissimo , che questo medesimo Principio generalmente preso, e nella maniera appunto , che viene seguito , e praticato da' Brutì , non importi altro , che 'l far' prevalere la Concupiscenza alla Ragione, non può non essere indubitato , e certo , che lo Stato dell'Innocenza sia stato un' bel Racconto da Scena, ed una Favola, tessuta apposta, per inorpellare la nostra Miseria . In che altro in fatti consisteva la Felicità di *Adamo*, prima di mangiare il pomo vietato , se non nell'esser'privo de' Malori del Corpo, e nell'aver subordinati in tutto alla Ragione i moti della Carne, e i fomiti della Libidine? Qualora dunque si vuole, e si ammette per principio innato, ed egualmente alla Natura Umana , che alla Brutale comune, che nacque coll'Uomo la Concupiscenza , come nacque colle Bestie l'Istinto di cercare il piacere del Senso , e l'utile dilettevole , non può non ammettersi, e non volersi ancora, che fin' dal primo istante, che *Adamo* fù creato dal nulla , avesse intesi i stimoli della Carne, e la ribellione del Senso, come necessarj effetti di quella causa, che regolava le azioni del Corpo , e per conseguente non può non esser' favoloso lo Stato dell'Innocenza . Viene a negarsi ancora il *Diritto della Natura*, mentre, se le Massime , e le Conchiusioni di esso dipendono dal sudetto Principio, agli Uomini comune , ed alle Bestie , come afferma l'*Ubero* , essendo certo, com'è certissimo , che questo Principio delle Bestie traspirò nell'Uomo per effetto del suo Peccato , mentre , se avesse osservato il Divino Divieto , non si sarebbe ribellata la Carne , ne avrebbe dentro di sè intesi i Stimoli della riuotosa Concupiscenza , che lo tirò a deside-

rare ardentemente i piaceri del Senso , necessariamente ne siegue ; che prima del peccato non ebbe il *Diritto della Natura* , e per conseguente fù creato senza di esso . Aggiungasi , che fa orrore a sentirsi , che le Leggi dell'Onestà , e della Giustizia Naturale sieno Massime , e Conchiusioni di un' Principio egualmente comune agli Uomini , ed alle Bestie , e la ragion' è chiara , perche le Conchiusioni non possono mai esser' sante , e giuste , qual' ora non è tale il Principio , onde dipendono . I Bruti , e tutto lo Stuolo delle Creature irragionevoli non sono affatto capaci di Santità , e di Giustizia , e per conseguente il Principio , che regola le loro azioni , non può crederfi giusto , ne può esser' santo . All' incontro giuste , e sante sono le Massime del *Diritto della Natura* . Dunque , o queste non sono Conchiusioni , Illazioni , e Conseguenze del sudetto Principio , o non è vero , che il *Diritto della Natura* vi sia , o è falso finalmente , che questo Diritto sia irriprensibile , e santo . Finalmente si distrugge la libertà dell' Arbitrio , mentre i Bruti operano , come operano , non già per elezione , ma per necessità . Quell' Istinto , che li muove , e quel Principio (se Principio si può chiamare) che li spinge a seguire il voluttuoso , e a fuggire il disgustevole , necessariamente li rende pieghevoli all' uno , e ripugnevoli all' altro ; Onde le loro azioni sono spontanee , ma non già libere , perche libertà di operare non vi può essere , dove concorre una necessità essenziale , e preveniente l' azion' , che si fa . Ammettendosi , che lo stesso Principio sia anc' agli Uomini comune , quale sarà la libertà dell' Arbitrio umano ? Dove l' andremo a cercare ? I *Calvinisti* , e *Luterani* , tra quali l' *Ubero* si conta , empivamente sostengono , che l' Uomo non abbia affatto la libertà dell' Arbitrio , o al più abbia libero l' Arbitrio *a coactione* , ma non già libero *a necessitate* : Onde non è maraviglia , se ammettono uno , o più Principj innati , agli Uomini comuni , e alle Bestie , perche in sentimento loro , o non si dà azione veramente libera , o la libera è la sola spontanea , che non esclude la necessità essenziale , e preveniente : Ma tra' Cattolici Chi non sà , che questo sia un' Articolo di Fede incontestabile , e certo ? Lo stesso è dunque dar' orecchio alla Interpretazione *Uberiana* , e scusare *Ulpiano* da ogni errore per la *Diffinizione* , che fece del *Diritto della Natura* , che urtare in errori più gravi , distruggendo la Esistenza , e Santità delle leggi dell' Onestà , e della Giustizia Naturale , e dichiarando apocrife , e false le Verità più sode , che la Divina Rivellazione c' insegna .

Maggiormente ciò si rende chiaro , se ci facciamo a considerare il sentimento del Filosofo *Tauro* , che adottò lo stesso *Ubero* , per dar' spirito , e vigore alla sua difesa . Non è , che *Tauro* fosse stato della Setta *Stoi-*

Stoica ; mentr' egli stesso presso *Gellio* disse , *me cum Stoicis non bene convenire* , ma dovette assumere lo *Stoicismo* , per ispiegare i contorcimenti ; che faceva uno *Stoico* infermo nel fervore della febbre , e tra le ambascie del suo dolore . Nel mirarlo gli *Astanti* si maravigliavano (e con ragione) perche Costui facesse moti indicanti una continua zuffa con sè medesimo, quando secondo le Massime della *Stoica* Filosofia , il dolore non era altro , che una semplice cosa indifferente . Per isgombrar' da essi lo Stupore , si fè il Filosofo *Tauro* a parlare così „ La Natura di tutte „ le Cose , la quale ci hà generati, infuse in noi in quel medesimo istan- „ te , che nascemmo , l'affetto , e l' amore di noi medesimi , in guisa „ tale , che non vi è cosa , che possa essere a noi più cara di noi mede- „ simi . Ella hà stimato , che il fondamento di conservare la perpetuità „ dell' Uomo fosse questo , cioè , il ricevere , e l' intendere ciascheduno , „ tosto ch' è prodotto alla luce , il senso , e l' affezione di quelle cose , „ che dagli antichi Filosofi vennero chiamate *τὰ πῶτα κατὰ φύσιν* , i *Prin-* „ *cipj insiti per Natura* , per i quali ogn' uno andasse in traccia de' co- „ modi tutti della vita , e si astenesse dagl' incomodi di essa : Indi per „ gli avanzamenti dell' età viene a nascere da i suoi semi la Ragione, e la „ Proprietà di far' uso del Consiglio, e con esse la Contemplazione della „ vera onestà , e del vero utile , e la scelta più fina , e più chiara de' „ comodi sudetti (a) .

Profeguendo ancora il suo ragionamento , disse varie altre cose , le quali , perche non sono della Ispezione presente, le passo perciò in silenzio . *Ubero* intanto fermatosi a considerare tutto ciò , che si è finora trascritto , l' adattò alla spiega della Diffinizione di *Ulpiano* , ch'era stato Allievo della *Stoica* Filosofia, per iscagionarlo del gran' errore , che preso aveva , ma il *Cattivello* non si accorse , o non si volle accorgere ;

X 2

che

(a) *Gellio libr. 12. Noct. Atticar. cap. 5. ivi, Natura, inquit, omnium rerum, quae nos genuit, induit nobis, inolevitque in ipsis statim principis, quibus nati sumus, amorem nostri, & charitatem, ita prorsus, ut nihil quicquam esset charius, pensiusque nobis, quam nosmetipsi. Atque hoc esse fundamentum rata est conservandae Hominum perpetuitatis, si unusquisque nostrum simulatque editus in lucem foret, harum prius rerum sensum, affectionemque caperet, quae a veteribus Philosophis τὰ πῶτα κατὰ φύσιν appellata sunt, ut omnibus scilicet Corporis sui commodis gauderet, ab incommidis omnibus abhorreret. Postea per incrementa aetatis exorta e seminibus suis ratio est, & utendi consilii reputatio, & honestatis, utilitatisque verae contemplatio, subtiliorque, & exploratio commodorum delectus.*

che in questa maniera si manifestava maggiormente la di lui scempiaggine . Per *Natura* non altro intendevano i *Stoici* , che un Abito, il quale prende da sè medesimo il moto secondo le virtù , o ragioni seminali , e che fa , e contiene quelle cose , le quali si compongono dalla stessa *Natura* , ne' tempi però stabiliti , e prescritti , e facendole tali , quali son' quelle, dalle quali si anderà essa a separare (a), Diffinizione, che a buon' linguaggio vuol' dire , che i *Stoici* dividevano in due parti la *Natura*: Una era quella , che faceva , e l'altra quell'altra , con cui si rendeva inchinevole a fare : Nella prima riconoscevano la forza di fare , e nella seconda la materia , in guisa tale , che quella non poteva esistere senza di questa , e questa senza di quella ; Onde vennero sotto il solo nome della *Natura* a comprendere due Enti diversissimi , Dio , e'l Mondo, l'Artefice , e la Fattura , avendo per indubitato , e certo , che l'uno senza l'altra non potesse affatto operare , e ch'essa *Natura* fosse Dio, ma Dio unito , e mescolato col Mondo (b) .

Or' secondo questo pensamento de' *Stoici* non è altro Iddio , che la *Materia* , e come tale , non opera liberamente , ma è costretto a seguire la forza del Fato . Oltre ad esser' questa una necessaria illazione della Diffinizione sudetta , ne abbiamo la testimonianza di *Plutarco* , il quale chiaramente l'attesta , Ο , *Στωϊκοὶ κοινότερον* , egli scrisse (c) Θεὸν ἀποφαινόνται πῦρ τεχνικὸν ὁδῶ βαδιζόν ἐπὶ γενέσει κόσμου , ἐμπορειληφότες πάντας τὴς σπερματικὰς λόγους , κατ' ἕς ἕκαστα κατ' εἰμαρμένην γίνεσθαι, *Stoici*
ci

(a) *Diogene Laerzio libr.7. Segm.148.pag.459.* parlando di *Zenone* Capo della Setta *Stoica* , scrive , aver'egli nella seguente maniera definita la *Natura* , Ἔστι δὲ φύσις ἕξις ἐξ αὐτῆς κινημένη κατὰ σπερματικὰς λόγους , ἀποτιθέσα τὴ κὲ συνέχουσα τὰ ἐξ αὐτῆς ἐν ὁρισμένοις χρόνοις κὲ τοιαῦτα δρῶσα , ἀφ' οἷων ἀπεκρίθη . *Est autem Natura habitus ex se ipso motum accipiens juxta seminales rationes , efficiensque , & continens , quae ex ipsa constant , statutis , definitisque temporibus , taliaque faciens , qualia sint ea , quibus secreta fuerit .*

(b) *Lattanzio Firmiano Divinar. Instit.libr.7. cap.3. pag. 781.* ivi, *Stoici Naturam dividunt in duas partes , unam , quae efficiat , alteram , quae se ad faciendum tractabilem praestet. In illa prima esse vim faciendi , in hac materiam , nec alterum sine altero esse . Ita Isti uno Naturae nomine res diversissimas comprehenderunt , Deum , & Mundum , Artificem , & Opus ; Dicuntque alteram sine altero nihil posse , tanquam Natura sit Deus Mundo permixtus ; Nam interdum sic confundunt , ut sit Deus ipse Mens Mundi , & Mundus Corpus Dei .*

(c) *De Placitis Philosophor.libr.1.cap.7.pag.881.*

ci communiter Deum pronuntiant esse ignem artificiosum , via progredientem ad Mundi procreationem , qui Mundus in se contineat omnes seminales formas , ex quibus singula Fato nascantur . Se dunque i *Stoici* volevano , che Iddio fosse Corpo , e Materia , e che non avesse la libertà di operare , e per conseguente sgombravano la Divina Provvidenza dal Regolamento dell'Universo , come potevano mai conoscere qual fosse il vero *Diritto della Natura* , a tutto il Genere Umano Comune ? Forse non è questo un' Gius indipendente dalla Materia , e che riconosce il suo Essere da quel Dio , ch'è puro Spirito ?

Notate ancora quelle parole del Filosofo *Tauro* , colle quali certamente afferma, che l'Amor'di noi stessi ci viene comunicato dalla Natura subito, che usciamo alla luce del Mondo; Imperciòche chiaramente dimostrano , che quello sia una impressione , che la Natura ci fa , cioè, quel Dio , che non esiste senza la Materia , ne può operar' cosa alcuna senza di essa ; Onde , non essendo in sentimento loro l'Anima Umana incorporea , e molto meno immortale , l'Amor' proprio è un' Principio, che stà insito nella Materia, e nella Parte Materiale risiede. Essendo così, dimando io , come da un' Principio materiale , comune agli Uomini , e alle Bestie , possono derivare le Leggi dell'Onestà , e della Giustizia Naturale , le quali sono proprie dello Spirito , che non hà mescolanza di parti , e di materia ? Come *Ulpiano* poteva comprendere il vero *Diritto della Natura* , se per essere *Stoico* non ammetteva altro , che Materia, e Corpo ?

Aggiungasi , che l'Amor' proprio , insito in noi dalla Natura , siccome il mentovato Filosofo attesta , va in traccia di tutt'i comodi , affaccenti alla salute , e mantenimento del Corpo , e abborrisce tutti que' disagi , ed incomodi , i quali recano molestia , e cordoglio al medesimo Corpo . Connessione non va tra questo Principio , il quale non passa più oltre della Salute del Corpo , e il *Diritto della Natura* , comunicato al Genere Umano , per guidarlo all'Eterna Felicità de'Beati nell'altro Mondo . Non essendo , se non incomparabilmente più nobile del Corpo l'Anima Ragionevole, non può, ne deve ricercare da un' Principio Materiale la norma delle sue libere azioni . Dove mai si è inteso , che il Suddito dia leggi al suo Sovrano , il Plebeo al Nobile , ed al suo Padrone lo Schiavo ? La maniera di argomentare così , non solo ci fa delirare senza delirio , ma ci toglie ancora l'uso della ragione , non che il lume della Fede . Tanto maggiormente, che a pensarla, come la pensavamo i *Stoici*, i quali confondevano Dio colla Materia , e facevano dall'uno , e dall'altra nascere l'*Archèa* Universale , o sia l'Anima del Mondo , non può non farsi Iddio Autore del Male : Così tra gli altri scrisse il lodato *Plutarco*,
e le

e le sue parole son' queste (a) Αὐτοὶ τὴν κακῶν ἀρχὴν ἀγαθῶν ὄντα τῶν Θεῶν ποιῶσιν . οὐ γὰρ ἡ ὕλη τὸ κακὸν ἐξ αὐτῆς παράσκηκεν . ἄποιος γὰρ ἐστὶν , καὶ πάσας , ὅσας δέχεται , διαφορὰς ὑπὸ τοῦ ποιῶντος αὐτὴν καὶ σχηματίζοντος ἐσχίκεν . ὥστε ἀνάγκη τὸ κακὸν , εἴ μὲν δι' εἶδεν , ἐκ τοῦ μὴ ὄντος , εἰ δὲ διὰ τὴν κινῶσαν ἀρχὴν , ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγονότος ὑπάρχειν , *Ipsi autem malorum Principium Deum , qui bonus est , faciunt . Non enim ex se malum suppeditavit materia ; Expers enim est qualitatum , Et quascumque recipit differentias , eas ab illo habet , qui eam format , Et movet . Necessariaeque est , malum , si nullam habet causam , ex nihilo , si verò a principio movente existat , a Deo profectum esse .*

Mio sentimento non è, ne farà mai, che l'Amor' proprio, onde difcende la Conservazione del Corpo, si ripruovi sempre, e si condanni, come intrinsecamente malo, giusta la opinione, o per meglio dire, il delirio di quegli antichi Filosofi, i quali non sapendo in che maniera si era introdotta la Colpa nel Mondo, fantasticarono; che avessero le Anime peccato in Cielo, e per questo motivo fossero state racchiuse ne' Corpi, come in tanti Ergastoli, per pagare la pena del loro reato (b): Imperciocchè un' tale abborrimento non è da Uomo Ragionevole (c), e molto meno da Cattolico Romano (d); Il Signore Iddio fù quegli, che nel creare la Natura Umana le infuse l'Amor' di sè stessa, per cui non può non desiderare la Conservazion' del suo Corpo. Ma dico, e dirò sempre, che l'Amor' proprio, quale si osserva nelle Bestie, che non hanno il lume della Ragione, e quale divenne in noi dopo il peccato di Adamo, non sia, ne possa essere un' Principio da poter' produrre le Massime, e le Conchiusioni del *Diritto della Natura*, merceche esso è stato, è, e farà la Sorgiva perenne di tutte quelle scelleratezze, che si sono commesse, si commettono, e si commetteranno dagli Uomini fino alla consumazione del Mondo, siccome dopo Sant' Agostino, e gli altri Dottori Classici della Chiesa Greca, e Latina, l'hà dimostrato tra i Moderni Teologi il dot-

(a) *De Communibus Notitiis contra Stoicos pag. 1076. tom. 2. Ober.*

(b) Vedi Arnoldo Wesenfeld in *Georgica Animae, Et vitae*, e Buddeo *Instit. Theolog. Moral. par. 3. cap. 1. sect. 4. §. 32. in notis.*

(c) Vedi Guglielmo Saldeno in *Dissert. de Philautia*, e l'Autore del Libro intitolato, *Apologie du veritable amour de Dieu libr. 1. cap. 1. p. 2.*

(d) L'Apostolo San' Paolo *Epist. ad Ephesios cap. 5. vers. 29. i. v. Nemo unquam Carnem suam odit , sed nutrit , ac fovet eam*, e lo Spirito Santo presso l'*Ecclesiast. cap. 4. vers. 5. disse Stolidus consumit Carnem Suam : I quali testi fan' chiaramente vedere , che la Conservazione del Corpo, ch' è figlia dell'Amor' proprio , non sia intrinsecamente mala .*

dottissimo *Arrigo da Sant' Ignazio* nella sua *Ethica Amoris*, e tra gli stessi Protestanti l'erudito *Guglielmo Saldeno* nella sua *Dissertazione de Philautia*, ed il celeberrimo *Buddeo* nella sua *Teologia Morale*. Scioccamente si è creduto da Alcuni, che l'Uomo nello Stato dell'Innocenza fosse stato da Dio creato senza passioni, e senz'affetti; Ma non è Sciocco, anzi Savio, e Cattolico Chi crede, che ne avesse avute alcune, ma senza molestia, e senza incomodo, perch'erano subordinate al dolce, e soave impero della Ragione. Ora in questo Stato appunto, trovandosi ristretto fra i confini dell'Onesto, e del Giusto quell'Amor' proprio, che il Signore Iddio aveva impresso nella Natura Umana, non era certamente tumultuario, e riottofo, come divenne poi, quando la stessa Natura si contaminò, e si corruppe, e per conseguente non potè, ne può ordinariamente non essere anc'oggi cagione fecondissima di mille peccati per unico, e solo effetto della malizia dell'Uomo, il quale pervertisce il Fine Santissimo, ch' ebbe il Divino Artefice nell' infonderglielo, quando il cred'. Quindi non sò con qual Spirito abbiano Alcuni potuto intraprendere, e sostenere, che le Passioni, anche nello Stato della Natura Umana Corrotta, sieno di un' giovamento grandissimo al Genere Umano per la Conservazion' della Vita, e della Società; Argomento, che il celeberrimo *Metastasio* fè servir' di sostegno a quella Festa Teatrale, che intitolò, *L'Astrèa placata*, ovvero *la Felicità della Terra*, ma con averlo modificato in maniera, che gli tolse tutto l'orrore. Conciosiacosache premise a tutta la sua difesa una condizione, che la rende plausibile e giusta. L'Amor, ei disse,

L'amor', che tu detesti,

QUANDO RAGION LO GUIDI,

Il primo Font'è di ogni onesta brama &c.

Ma se si lascia la Ragione da parte, o se la Ragione invece di regolare le passioni, si fa strascinare da esse, niente altro si ricaverà in questo caso da sì sconfigliate Maestre, che Disordini, Sconvolgimenti, e Tragedie. Que' Comodi adunque, che si pretendono alle medesime attribuire, non vengono a noi, se non per un' mero accidente, o, come soggiugne il *Buddeo* (e soggiugne a proposito) per un' tratto sopraffino dell' Infinita Provvidenza di Dio (a). Ne Chi le hà considerate, e le considera, come semi della

la

(a) *Instit. Theolog. Moral. part. I. cap. I. sect. 6. §. 15.*, ivi, *Licet autem Affectus, prout post lapsum (Adae) se habent, humanae imbecillitatis sint documenta, commoda tamen etiam quaedam EX ACCIDENTI adferunt, & hac ratione DIVINAE PROVIDENTIAE argumentum luculentissimum praebent.*

la Virtù, hà inteso, ed intende di riguardarle nello Stato, in cui sono, di ribellione, e di tumulto, ma bensì poste in freno dalla Ragione, Sicche niente ardiscano, ed intraprendano, che non sia ragionevole, e giusto; Nel qual caso ancor'io consento, che possano giovare moltissimo alla conservazione della Società, e della Vita .

Meritano ancora qualche riflessione quelle altre parole del Filosofo *Tauro*, ricavate dalle Massime della *Stoica Filosofia*, delle quali l'*Ubero* si è avvaluto per la Spiega, ed Interpretazione del Testo di *Ulpiano*, *Postea per incrementa aetatis exorta è seminibus suis ratio est*; Imperciòche racchiudono degli errori gravissimi in pregiudizio dell'*Etica Naturale*, e *Cristiana*. La Ragion', E'ffo disse, sbuccia è *seminibus suis*, ma quando? *Post incrementa aetatis*, cioè, quando l'età dell'Uomo è molto avanzata: Si sà, che gli *Stoici* non contavano l'infanzia tra l'età dell'Uomo, ma cominciavano a contarla dalla puerizia in sù: Onde le parole *post incrementa aetatis* non si possono verificare della prima Età dopo la Puerizia, perche da questa in sentimento loro incominciava a numerarsi la sudetta Età: Sicch'essendosi servito del numero di più, volle almeno indicare, che la ragione nasca in noi dopo la seconda età, cioè, dopo l'Adolescenza. L'Uomo intanto fino a che non hà passati gli anni dell'Adolescenza non hà il lume, o almeno l'uso del lume della ragione. Chi non gela a tant' orrore? Questa Massima dello *Stoicismo*, quand' ogni altro argomento mancasse, basterebbe da sè sola a farci conoscere, che non poteva altrimenti *Ulpiano* diffinire il *Gius della Natura*, e quello *delle Genti*, che con dire del primo, *quod Natura omnia animalia docuit*, e con affermare del Secondo *quod a Naturali recedit*; Imperciòche, se anche introdotta, e stabilita da Secoli la Società Civile, che dà maggior'agio all'Uomo di potersi imbeverare a buon'ora di quelle Idèe, che risvegliano le Massime del Giusto, e dell'Onesto, pure i *Stoici* volevano, che sì tardi sbucciasse il lume della Ragione, molto più tardi dovette nascere in Coloro, che secondo la loro *Ipotesi* furono i primi ad abitare la Terra: Ignoravano essi la prima Origine dell'Uomo, e secondo la Opinione, costantemente abbracciata da i Romani Idolatri, tenevano per Certo, che fossero nati al par' delle Bestie. Onde fino a tanto, che non sopravvenne *post incrementa aetatis* il lume della Ragione agli Uomini di fresco posti nel Mondo, necessariamente si dovettero essi regolare con que' Principj, che i Filosofi chiamarono *τά πρώτα κατὰ φύσιν*, e che secondo i *Stoici* erano anche alle Bestie comuni .

Inoltre quali erano questi Semi, da i quali al dire de' medesimi *Stoici* *exorta est ratio*? L'*Ubero* mostra di credere, che fossero *τά πρώτα κατὰ φύσιν*, cioè, quegli stessi Principj, ch'erano comuni alla Natura irragio-

nevo.

nevole ; e ragionevole . Ma quando anche fosse così , come non farebbe la scusa dello stesso Errore più empia ? Empio senza fallo è Colui , che nell'Amor' proprio riconosce i Semi della Ragione, o pure da esso fa derivare le Massime , e le Conchiusioni del Diritto della Natura ; Imperciocchè l'Amor' proprio, qual' si osserva ne' Bruti, e quale fù nel Genere Umano dopo la prevaricazione di *Adamo*, quello è , che offusca , e quasi spegne affatto il lume della Ragione , ed atterra , ed annichila le Massime più Sacrosante dell'Onestà , e della Giustizia Naturale . Come dunque da ciò, che distrugge il Lume della Ragione, e le Leggi Naturali, può il Lume stesso della Ragione, ed il Diritto della Natura avere il suo Essere , e la sua Fermezza? Aggiungasi, che l'Amor' proprio è una qualità insita in noi, per la quale non possiamo a meno non amare noi stessi, e non desiderare la nostra Felicità, e semprechè più oltre di questi Confini non passa, cioè, in traccia solamente andiamo di que' Mezzi, e di que' Comodi , i quali non sono dall'*Etica* Naturale , e Cristiana vietati , il nostro Operare non è Libero, ma Spontaneo , perche fiam' costretti ad operare così da una Necessità essenziale, e per la stessa ragione le azioni de' Bruti, che sono prodotte dallo stesso Amor proprio, non sono libere, ma spontanee , mentre la medesima Necessità essenziale, e preveniente quella è, che li obbliga internamente ad operare così . Sia dunque questa proprietà, insita nella Natura Umana , e nella Natura de' Bruti , un' Principio egualmente comune agli Uomini, ed alle Bestie, Chi è, che non inorridisce, sentendo dire , che le Massime , e le Conchiusioni del Diritto della Natura, il quale presuppone nell'Operante la Libertà dell'Arbitrio, mentre senza di questa sarebbe il *Diritto della Natura* un' mero Sogno , tragano la lor' origine da un' Principio, il quale induce necessità di operare, e toglie l'indifferenza, e la libera elezione all'Uomo ?

Che se poi le parole *ex seminibus suis exorta est ratio* non si devono rapportare al Principio dell' Amor' proprio , siccome hà fantasticato l'*Ubero* , ma bensì a quello , che s'intendeva da' *Stoici* , cioè , all'*Anima Umana*, creduta da essi, una particella di Dio, siccome ce ne assicura *Seneca* (a) *Marco Antonino Filosofo* Imperadore (b) *Laerzio* (c) *Simplicio*

Y

(d) *Ar-*

(a) *Consolat. ad Helvet. cap. 6. i. vi, Ex illo Coelesti Spiritu* (mentem humanam) *descendisse, atque iisdem, quibus Divina Constant, SEMINIBUS Compositam esse .* E nel libro *de Vita Beata cap. 32. i. vi, Illud verum est, quod maximè probas Hominem Divini Spiritus esse partem, ac veluti Scintillas quasdam Sacrorum in Terras distulisse .*

(b) *Libr. 12. §. 21. it. §. 2. pag. 124. Et seq. i. vi, Oblitus, ὅτι ὁ ἐκείνου ὄντος Θεός, καὶ ἐκείνου ἐπιπέσει, quod Uniuscuique Mens sit Deus, atque inde fluxerit .*

(c) *In Zenone .*

(a) *Arriano* (b) *Plutarco* (c), e tra' Moderni *Jacopo Tommasio* nel suo libro *de Stoica Mundi Exustione*, maggiormente la scusa si rende detestabile, e mostruosa: Imperciòche con asserirsi le Anime Umane essere particelle della Divina Essenza, ne siegue, che non possano essere immortali, o ch'essendo tali, non pecchino, o che peccando sia Iddio l'Autore del Male; Illazioni tutte le quali dirittamente ci portano all'Ateismo: Non possono essere immortali, le Anime Umane, se sono particelle della Divina Essenza, perche Iddio in sentimento de' *Stoici* è l' *Archèa* universale, o sia l'Anima del Mondo, involta, e confusa nella Materia, la quale non può non essere a corruzione, ed a scioglimento soggetta. Qualora poi si vogliono credere immortali, perche l'Essenza Divina in sentimento di qualche *Stoico* non è immersa nella Materia, ma distinta, e separata da essa, all'ora per necessaria conseguenza ne viene, che l'Uomo peccando, non pecchi l'Anima, ma il Corpo, e la ragion' è chiara, perche siccome Iddio è impeccabile nel suo tutto, così lo dev' essere ancora nelle sue parti, quali appunto sono le Anime, che informano i Corpi Umani. Per altro fù uno de' principalissimi Dogmi della *Stoica* Filosofia, che il Corpo, e la Materia fossero l'Origine, e la Sede di ogni Peccato, siccome *Tommaso Gataker* (d) *Jacopo Tommasio* (e), e *Giovanni Derling* (f) an'dimostrato. E dicendosi il contrario, non può non asserirsi, che sia Iddio l'Autore del Male, mercèche, attribuendosi la colpa all'Anima, ed essendo questa particella della Essenza di Dio, come può negarsi, che, peccando essa, non sia il medesimo Dio, che pecchi per essa?

Ne contengono minor'empierà quell'ultime parole del Filosofo *Tau- ro*, *Et honestatis, utilitatisque verae Contemplatio, subtiliorque, & exploratior commodorum delectus*; Imperciòche l'Onestà secondo l'Opinare de' *Stoici* non era quella, che aveva le sue radici nell'Ordine del Tutto, e, come tale, era immutabile, ed eterna, ma bensì quell'altra, che in qualsivoglia maniera poteva conferire al mantenimento dell'Umana Società: L'Utile ancora, e la Scelta de' Comodi erano della medesima fatta. Tanto ciò vero, che adottarono essi la Materia fluvida di *Eracrito*, per cui, siccome hò detto nella *Dissertazione della Esistenza del Diritto della Natura,*

(a) In *Scholiis* :

(b) In *dissertationibus Epictet.*

(c) *Περί Στοιχῶν ἐναντιοτάτων de repugnantibus Stoicorum* :

(d) *Commentar. in Antoninum Pium Imperatorem.*

(e) *De Stoica Mundi Exustione.*

(f) In *Dissertatione Theologica de Anima Sede Peccati* :

tura , e delle Genti l'onesto, e'l giusto dipendevano dalla Circoſtanza de' tempi, dal Coſtume delle Città, e molto più dall'arbitrio aſſoluto de' Ma- giſtrati, e de Regi. Dimandate a *Criſippo*, e vi dirà, che l'Inceſto tra pa- dre, e figlia, e tra figlio, e madre ſia naturalmente premeſſo. Richiedete a *Zenone*, e non avrà ritegno di confeſſarvi, che la Nefandezza non ſia vergognofa, ed oſcena. Interrogate gli altri *Stoici* antichi, e francamente vi accorderanno, che non ripugni all'Oneſtà l'aver' Moglie, e Concubina nel medefimo tempo. Tali, e tanti furono gli errori de' *Stoici* nella Mo- rale, e tutti graviffimi, che il *Buddeo* ne giunſe a formare quattro ben^e lunghe Diſſertazioni col titolo *De Erroribus Stoicorum in Philoſophia Morali*, e nelle ſue Theſi *de Ateismo, & Superſtitione* li arrollò ſotto l'in- fame Bandiera dell'*Ateismo*. Ne poteva eſſerne a meno, mentre riconoſce- vano il lume della Ragione per la Fonte, ed Origine della Giuſtizia, e dell' Oneſtà, quando ella non è la Legislatrice delle leggi dell'una, e dell'altra; ma ſemplice Organo, ed Iſtrumento, di cui ſi avvalſe, e ſi avvale Iddio, per paleſare a tutto il Genere Umano il *Diritto della Natura*. L'Intellet- to Umano dopo la Prevaricazione di *Adamo* è ſtato, ed è ſoggetto a mill' errori. Onde, ſe mai da lui dipendefſe lo ſtabilire le regole dell'Oneſto, e del Giuſto, ſpeſſiffimo aſſumerebbe l'Oſcenià la diviſa dell'Oneſtà, e l'In- giuſtizia quella della Giuſtizia. In fatti perche colle Maſſime dello *Stoi- cismo* ſi regolarono tutti, o quaſi tutti i Giuriſconſulti Romani Idolatri, e riconobbero il lume della Ragione per Fonte ed Origine della Vera Oneſtà, e della Vera Giuſtizia, traboccarono in errori da fare inorridire la medefima Iniquità. Sovente nelle noſtre Pandette ſi legge *Divus Ha- drianus reſcripſit*, Titolo indicante la Deificazione di queſto Imperadore, procurata, e ſtabilita da i Magiſtrati di Roma, i quali ſi eſercitavano all'ora da que' medefimi Giuriſconſulti, che diedero l'Eſſere, e lo Spirito alle Leggi, che nelle ſteſſe Pandette regiftrate ſi truovano; E pure San' *Girolamo* nel primo de' ſuoi Comentarj ſopra *Iſaja* al capitolo ſecondo ci accerta, che il medefimo Imperadore eſercitò la nefandezza col giova- netto *Antinoo*, e non contento di aver'fabbricata in Egitto una Città con darle il nome ſuo, e quello del ſudetto *Antinoo*, volle ancora, che dopo la ſua Morte ſi foſſe il medefimo arrollato tra'Dei, e che a lui ſi rizzafſe, come ſi rizzò, un' Tempio, dove furono iſtituiti alcuni Sacerdoti a par- te, e preſiſſe le vittime da immolarſino. Gl'Imperadori *Vitellio*, *Tito Veſ- paſiano*, e *Traiano* furono tinti della medefima pece, ma ciò non oſtante, montarono per decreto del Senato al grado della Divinità, e furono ado- rati, come Numi Tutelari di Roma. L'uſo delle Concubine, i Divorzj, ed altre Oſcenià ſono coſe troppo ovvie nel Corpo dell'antica Giuriſprudenza Romana, lavorata tutta ſull' Incudine delle Maſſime *Stoiche*, e per

conseguenza quel *Honestatis, utilitatisque verae Contemplatio*, che facevano nascere i *Stoici* per mezzo del solo lume della Ragione, quasi essa fosse la Legislatrice del vero Utile-Onesto, è un' vago leggiadro orpello, per farci bere il Veleno, e col Veleno la Morte dell'Anima senza ribrezzo, e senza orrore. Vada ora l'*Ubero*, e dica se può, che non errò *Ulpiano*, quando diffinì il Diritto della Natura esser' quello, che *Natura Omnia Animalia docuit*, mentre io starò fermo nella mia idèa, e dirò sempre che i Giuriconsulti Idolatri di Roma non seppero affatto, qual fosse il vero *Diritto della Natura, e delle Genti*.

Ne solo starò fermo in questa idèa, ma crederò sempre ancora, che l'*Ubero*, per secondare il Genio de' suoi Giuriconsulti *Ollandesi*, nemici giurati della Chiesa Cattolica Romana, e forse della stessa Divinità, si è curato poco, che l'*Etica* Naturale, e Cristiana patisse naufragio, purchè l'*Etica* corrotta, e guasta degli antichi Giuriconsulti Idolatri Romani andasse a galla. Oltre le cose già dette, me ne dà chiara, ed evidente pruova l'aver'esso portato in conferma della sua sciocca, ed empia interpretazione, e, come Massima, e Conchiuisione del *Diritto della Natura*, derivante da un'Principio, comune agli Uomini, ed alle Bestie, non meno la difesa del proprio Corpo in quel senso, che *Marco Tullio Cicerone* la prese, che il sentimento di *Plutarco*, il quale scrisse, essere stata *Vetustissimam legem*, che il più Debole sia al più Potente soggetto. La difesa della Vita, quando si fa *cum moderamine inculpatae tutelae*, e ch' esclude ogni ombra di vendetta, non v'è dubbio, che sia dal Diritto della Natura permessa: Ma se per contrario non hà i requisiti della *incolpata tutela*, e molto più se la difesa passa in vendetta, all'ora viene dallo stesso Diritto, e molto più dalla Legge Evangelica condannata, e vietata. Ora *Cicerone* sotto il nome di difesa comprese anche la Vendetta, dicendo, *Iusitiae primum munus est, ne cui noceat, nisi laceffitus injuria*: Il che diede motivo a *Lattanzio Firmiano*, ed indi a Sant'*Ambrosio*, Arcivescovo di Milano, di riprenderlo giustamente, e di dichiararlo in questa parte contrario alla Verità Naturale, e Rivelata. Ma non è maraviglia, se in questo errore cadde, mentr'egli portò opinione, e tenne per certo, siccome nell'Orazione *pro Sextio* scrisse, che gli Uomini avevano avuta eguale l'Origine colle Bestie, e per anni, ed anni si erano regolati al pari di esse. Chi la discorre così, necessariamente hà da credere, che 'l Vendicarsi dell'ingiurie sia uno Sfogo, dalla Natura permesso, mentre lo stesso fanno i Brutti, che operano a tenore del loro Istinto. E perche *Ulpiano*, e gli altri Giuriconsulti Idolatri non ammisero altro Diritto della Natura, fuorchè quello, che *Natura Omnia Animalia docuit*, e lo vollero tale, perche anch' essi ignorarono la vera Origine del Genere Umano, perciò non tennero

conto

conto de' requisiti *inculpatæ tutelæ*, e punirono con molta severità, e l'Erede, che non accusava l'Uccisore del Testatore, ed il Marito, che non vendicava, ne accusava l'adulterio della sua Consorte, siccome 'diffusamente hò scritto nella *Difesa della Morale de' Santi Padri* (a). Oggi però, che le Cose son' chiare, e non meno il giusto, e sano raziocinio, che il Lume Soprannaturale della Fede ci hà fatto conoscere, che lo Sfogo della Vendetta sia intrinsecamente malo, ancorche si faccia da Chi è stato antecedentemente oltraggiato, ed offeso, come può dirsi, che da uno stesso Principio, comune agli Uomini, e alle Bestie, provvenga la Massima di difendere il proprio Corpo? Come approvarsi il sentimento di *Tullio*, il quale non misurò i Confini di essa, e colla Vendetta l' involse, e la confuse?

Più strano, e più empio è il dire, che sia Legge di Natura, che il più debole sia al più potente soggetto: Imperciòche in questa maniera risalterebbe il Sistema scellerato di *Obbes*. Volle Costui, che lo Stato Naturale sia un' vero Stato di guerra, e non di pace, e per conseguente ammise, che, nascendo un' Uomo nemico dell' altro, non vi sia alcun' *Diritto della Natura* (b). Da questo Principio ne andò a dedurre, che all' ora finisce l' ostilità tra le Creature ragionevoli, quando si sottopongono al comando, e dominio del più Potente: Sistema, che giustamente è stato impugnato dagli stessi *Eterodossi*, e particolarmente dal *Pufendorffio* (c); Imperciòche fa derivare la Giustizia, ed il Diritto unicamente dalla forza, e potenza maggiore, che uno hà, e, quel, ch' è peggio, dimostra, come quell'Empio l' asserì, che l' ossequio, dovuto dall' Uomo a Dio, non altronde nasca, che dalla forza irresistibile del medesimo Dio. Proposizione, che desta in noi una idèa troppo svantaggiosa di lui, perche ce lo rappresenta un' Tiranno inespugnabile, e borioso, e che scuote le Massime più sode delle Verità Naturali, e Rivelate. Gli antichi Filosofi, e particolarmente *Democrito* fù di sentimento, che per legge naturale il comando si debba, non già al più Potente, ma al più Saggio, e al più Prudente tra gli Uomini (d) *φύσει τὸ ἀρχειν δίκαιον τῷ πρῴστου*, *Natura evenit, ut quod melius est, imperet*. Dal che prese motivo *Mosè Amyraldo* nella sua Dissertazione *De jure Dei in res creatas* di sostenere, che Iddio abbia l' assoluto dominio sopra di noi, perch' è un' Ente infinitamente buono, ed infinitamente perfetto. Ma
ne

(a) *Part. 3. §. 6.*

(b) *De Civè cap. 9. §. 3. & cap. 13. §. 7.*

(c) *De Jure Natur. & Gent. lib. 2. cap. 2. §. 5.*

(d) *Stobèo sermon. 47. pag. 323.*

ne pur' egli spiegò a dovere la nostra suggezione verso di lui , mentre gliela dobbiamo principalmente , perche siamo , e viviamo per lui, *ἐν ᾧ ζῶμεν , καὶ κινῶμεθα , καὶ ἴσμεν*, *in quo vivimus, movemur , Et sumus*, come negli Atti degli *Apstoli* si legge. Ecco adunque in quali stranezze, e delirj ci fà dare l' *Ubero* , per difendere di un' Idolatra l' errore . Non era meglio per lui , meglio ancora per Chiunque insegna la Giurisprudenza Romana , il confessarlo candidamente , che tessendo fregi al vero , e scusarlo , e difenderlo con proposizioni eterogenee , ed empie ?

Oh quanto c' ingannò poi con dire, che avendo *Ulpiano* scritto, che il Gius Civile derogava in parte al Diritto della Natura , il quale per sè stesso è immutabile , e perpetuo , non volle intendere di quelle cose , che , come vietate da esso , sono intrinsecamente male , ma di ciò , che riguarda i diversi Oggetti di lui , e che hà la sua dipendenza dal volere dell' Uomo ! Quando *Ulpiano* fece la Diffinizione del Gius Civile, comunemente si sà, che le Leggi Civili non solo non punivano gli Omicidj, che ne' giuochi gladiatorj si commettevano , ma li premiavano ancora ; Che uno de' Dazj del Pubblico Erario era quello , che in virtù degli Editti Imperiali si pagava dalle Donne , per esercitar' senza molestia il Putanesimo ; Che continue , ed inumane erano le Persecuzioni contro de' poveri Cristiani , i quali non avevano altro demerito , se non quello di osservare esattamente i Precetti Naturali , e tra questi il più Sacrosanto, cioè , l' adorare un' solo Dio , e l' abborrire l' Idolatria , come direttamente al *Diritto della Natura* opposta ; E che sovente si deificavano i Cesari , le Imperadrici Romane , ed Ogn'altro , che piaceva al Regnante di arrollare tra' Numi . Erano, o non erano questi Stabilimenti del Gius Civile de' Romani di cose intrinsecamente male ?

Ma invano rammento io quelle Leggi Civili, le quali in tempo della trionfante Idolatria favoreggiavano il vizio , e la iniquità , una volta, che ancor' oggi molte , e varie ne sono nelle nostre Pandette , le quali an' mutato il Diritto della Natura in quella parte , che non dipende dal volere dell' Uomo . Ripugna certamente alla Giustizia Naturale , che il Figlio di Famiglia esegua gl'ingiusti comandi del Padre, e che sia Giudice nella di lui causa : Ripugna, che Uno si dia volontariamente la morte ; Ripugna , che si metta in esecuzione la Sentenza ingiusta del Magistrato . Ripugna , che Quegli con inganno, e Questi coll' usure la sua condizione vantaggi ; Ripugna , che si condanni , e si punisca il perdono delle ingiurie , e dell' offese . Ripugna in somma alla Giustizia , e all' Onestà Naturale , che si eserciti lo Sfogo della Carne fuor' dell'uso legitimo del Matrimonio , che si abbia nel medesimo tempo, e Concubina , e Moglie , e che si sciolga il Vincolo insolubile delle Nozze . Ma non
ostan.

ostante questa ripugnanza le leggi Civili di Roma Pagana, le quali anche oggi nelle nostre Pandette si leggono, permettevano, approvavano, e volevano quanto fin' ora si è detto, siccome hò dimostrato non solo in questa, ma nell' altre mie *Dissertazioni*, e particolarmente nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*. Come adunque l' *Ubero* con fronte temeraria, e dura si è avanzato a scrivere, che *Ulpiano* non ebbe il *Diritto della Natura* per mutabile, e vario, se non in quelle cose solamente, che dipendono dal volere dell' Uomo?

Gravissimo inoltre è stato il suo abbaglio nell'aver' confusa la nullità degli obblighi delle Donne, e delle Donazioni tra Marito, e Moglie colla immutabilità de' Divieti, e Comandi del *Diritto della Natura*, e con quello, che ogni Legislatore può ordinare intorno a i beni de' suoi Cittadini, o de' suoi Vassalli; Imperciòche queste cose sono state, e sono tra esso loro separate, e distinte, e giammai per mezzo delle Leggi Civili si rende in questi casi mutabile il *Diritto della Natura*, qual'ora le stesse leggi con giusta, e legittima causa si promulgano. Avvegnacche avesse *Carneade* insegnato, che l'Utile solo si dovesse avere per la vera Fonte dell'Onesto, e del Giusto, purnondimeno questa Massima è totalmente erronea, ed empia, degna soltanto di lui, e di Chi nel Filosofare vuol'renderli benemerito dell' *Ateismo*. L'Utile, che ave avuto sempre ed hà per oggetto il *Diritto della Natura*, non è l'Utile, o l'Interesse proprio, scompagnato dall'Onestà, e dall'intrinseca Giustizia, come volevano gli antichi *Politici*, e tuttavia vogliono i moderni *Obbesiani*, e *Macchiavellisti*, ma l'Utile ragionevole, ed onesto, per cui unicamente fiorisce, e si conserva la Società Civile, e Naturale (a). Quindi è, che qualunque cosa, la quale ridonda in pregiudizio dell'Onestà, e della Giustizia, giammai potrà essere uniforme a i Dettami del *Diritto Naturale*, e perciò non mai voluta da questo, o comandata. Vaglia per esempio la Ubbidienza, dovuta al Padre, ed alla Madre dal Figlio. Indubitatamente la Legge Naturale l'inculca: Ma se il Padre, e la Madre si abusano del rispetto, che loro deve il Figlio, e gli comandano delle cose indoverose, ed oscene, invece questi di adempiere all'obbligo Naturale lo calpesta più tosto, e lo distrugge, qual'ora r'esegue, e la ragion'è chiara, perche l'Autore del *Diritto della Natura* non si sognò mai di prescrivere a i Figli quell'ossequio, che non hà la sua base nella giustizia, e nell'onestà.

Supposto questo Principio incontrastabile, e sodo, subito si v' a conoscere il motivo ragionevole, e giusto, per cui s'indussero i Legislatori

(a) Vedi il Puffendorffio *de jur. Nat. & Gent. libr. 2. cap. 3. §. 10.*

tori ad annullare le Pleggerie delle Femmine , e le Donazioni trà Marito , e Moglie , e conosciuto il motivo , non istà guari la Mente , e comprende , e ravvisa , che niente per esso si venne a mutare la Disposizione del *Diritto della Natura* . Con ordinare in fatti questo *Diritto* , che sia inviolabile la osservanza de' patti , non potè mai avere in considerazione altri patti , se non quelli , che onestamente si stabiliscono , e si conchiudono , mentre l'Onestà , e la Giustizia sono gli Oggetti di esso , anzi la stessa con lui . Or' per dirsi , che sia onesto un' patto , uopo è , che Chi lo fa , lo faccia di sua libera volontà , conoscendo appieno ciò , che importa , e qual'è il pregiudizio , che gli potrà in appresso accagionare; Requisiti, che non sogliono ordinariamente concorrere nelle donazioni tra Marito , e Moglie , e nelle pleggerie delle Femmine ; Imperciòche , se si riguardano le donazioni sudette , spessissime fiate l'Amor' Conjugale allucina in maniera l'Intelletto , che l'uno, o l'altra de' Conjugi non opera con riflessione , ne arriva a conoscere tutto il pregiudizio , che gli possono esse recare , e quasi sempre accade , che sieno origini di gravi disordini , e sconcerti , desiderando la Moglie Donataria , che il Marito Donante con celerità chiuda gli occhi alla luce del Mondo , per poterfi innestare con altro , e per contrario il Marito , che hà ricevuta dalla Moglie la Donazione , sospirando anc'esso la di lei morte , o barattando le rendite donate in isfogo della sua libidine , e in alimento de' suoi vizzi ; E se si pon mente alle pleggerie delle Femmine , comeche queste sono debolissime di consiglio , e credule al sommo , perciò non solo non vanno a prevedere il danno, che per mezzo di esse possono, e sogliono incontrare , ma ben'anche restando esposte alle trappole altrui, per le quali rimangono inconsideratamente spogliate de' loro beni , vanno poi ad urtar' facilmente in que' Scogli , ne' quali fa naufragio la Pudicizia , e l'Onestà. I Legislatori adunque, allorché sgombrarono l'une, e l'altre dalla Società Civile, dichiarandole irrite, e nulle , non innovarono certamente il *Diritto della Natura* , ma più tosto la fecero da Interpreti di esso, perche andarono ad incontrare , ed a stabilir' maggiormente quell'Onestà , ch'è uno de' principali Oggetti del medesimo , e secondo *Aristotele*, sostiene , e garantisce la Società Civile (a) . Del che ne pur' furono capaci i Giuriconsulti , e Legislatori Romani , come anderò nell'ultima parte di questa *Dissertazione* divisando . Quindi l'*Uberso* , per non dichiarare erroneo , e sciocco il sentimento di *Ulpiano* , hà dato in delirij , e si è

(a) *Libr. 3. Politicor. cap. 6. i vi, τῶν καλῶν ἀρα προῆξων χάριν θεῶν εἶναι τὴν πόλιτικὴν κοινότητα, Honestarum igitur actionum gratia statuendum est constare Civilem Societatem.*

fi è fatto Capo di due Massime , l'una più perniciofa dell'altra . La prima , che le Leggi Civili , le quali , annullando le pleggerie delle Femmine , e le Donazioni tra Marito , e Moglie , vanno a sostenere l'Onestà naturale , sieno innovatrici del Diritto Santissimo della Natura . La seconda , che il Diritto Naturale voglia , e prescriva indistintamente l'osservanza , e la esecuzione de' Patti , senza distinguere , se sieno onesti , o no . Questa sola proposizione basterebbe a distruggere la nostra Santa Religione da capo a fondo , ed a ridurre al verde le regole tutte dell'Onesto , e del Giusto , come appunto fece quell'Empio , e Scellerato di *Obbes* .

Costui , che volle costituire il Principe , per Arbitro , e Direttore della Coscienza de' suoi Vassalli , e stabilire , che l'Onestà , e la Giustizia fossero quelle , che i Legislatori stimano più affaccenti al regolamento delle loro Monarchie , non con altro Principio credette di mettere in chiaro il suo Assunto , che con dire , come hà detto l'*Ubero* , che il *Diritto della Natura* ci obbliga all'osservanza de' Patti , senza far' distinzione , se sieno essi giusti , onesti , o no : Eccone le parole (a) *In Civitatem Coituri pacto se se obligant ad obsequium mandatis ejus , qui summum Imperium habet , idest , Legibus Civilibus : Atque idem pactum Lex Naturae servare jubet : Cum autem illud pactum , adeoque Et obligatio ad servandas Leges Civiles sit antiquior ipsa legum promulgatione , ejusdem Legis Naturalis vi de non violandis pactis juberi nos observare omnes leges civiles . Nam ubi obligamur ad obedientiam , antequam sciamus , quid jubetur , ibi universaliter , Et in omnibus obedire obligamur.* Or' chi è più empio *Ulpiano* , o l'*Ubero* ?

Inoltre un mero Sofisma è tutto ciò , che in difesa del testo di *Ulpiano* hà considerato il medesimo *Ubero* intorno alla libera disposizione de' beni , che hà ciascuno , e che alle volte viene dalla Legge civile moderata , o tolta . Benissimo un' Legislatore può stabilire , che i suoi Sudditi non dispongano in certi casi della roba loro , e che più tosto ne facciano questo , che quell' altro uso , e benissimo può ordinare ancora , che parte , o tutto della stessa roba vadi a beneficio del Regio Erario . Quallora ciò ordinando , non mette in non cale le regole del giusto , e dell'onesto , non solo non innova , ne muta il *Diritto della Natura* , ma lo sostiene ancora , e lo difende . Per contrario se opera a capriccio , ed a torto restringe il dominio , che hanno i suoi Vassalli delle loro ricchezze , o li priva senza causa delle loro rendite , o senza necessità li aggrava di dazj , e di tributi , Chi può mettere in dubbio , che , ancorche non sia

Z

egli

(a) *De Cive cap. 14. §. 10.*

egli tenuto a darne conto, se non solamente a Dio, pure calpesti in questo caso il *Diritto della Natura*, e che le di lui leggi sieno irragionevoli, ed ingiuste, appunto perche mutano, ed innovano i divieti fantissimi dell' accennato *Diritto*? Per meglio conoscere questa verità, fa d'uopo, che s' interni Ognuno a considerare la vera origine del sommo Impero civile, e qual sia secondo la Natura di questo Sommo Impero l'autorità di Chi comanda sopra la roba de' suoi Vassalli; Imperciocche per mezzo di questa cognizione si vanno maggiormente a chiarire i sottili, e le fallacie del mentovato *Ubero*.

Il Sommo civile Impero adunque non altronde nacque nel Mondo, che dal tacito, o dall'espresso consenso de' Capi delle Famiglie, i quali, sfuggendo gl' incomodi della Società Naturale, si unirono insieme sotto il comando di uno, o di più, a i quali dovettero necessariamente comunicare tutta l'autorità ragionevole, e sopra le loro persone, e sopra la lor' roba, affine avesse potuto preservarle dalle altrui violenze, ed infidie. Popolata la Terra, e moltiplicato il Genere Umano, il giusto, e sano raziocinio quello fù, che persuase, ed indusse gli Uomini a dover' vivere in qualche Città uniti sotto il Regolamento di uno, o più Capi, per esser' meglio assistiti, e difesi ne' loro bisogni. E perche il vero Autore del *Diritto della Natura*, che a noi si manifesta per mezzo del lume della retta Ragione, è il nostro Amabilissimo Eterno Dio, perciò non è da negarsi, che il Sommo Impero Civile sia venuto da lui, e che per lui abbiano regnato, e regnino i Monarchi di questo Mondo. Gravissima (è vero) è stata lo Controversia, la quale tuttavia dura fra gli Scrittori del *Diritto Pubblico*, se la Introduzione di questo Sommo Impero, sia stata senza il ministero dell'Uomo immediatamente da Dio, come hà scritto l'*Ornio*, o pure mediatamente da Dio, siccome insegna il *Pufendorffio*; Ma è vero ancora, che questa Controversia niente tolga, o dia di peso a quel, che riguarda la presente Ispezione, e siccom' è certo, che oggi non possa più il Genere Umano far' ritorno allo Stato della Società Naturale, e dipartirsi dalla Civile, perche il Sommo Impero Civile ave il suo appoggio sull'autorità del Vecchio, e Nuovo Testamento, secondo dimostrarai nella mia Dissertazione Apologetica dello *Stato Naturale insufficiente per la sicurezza dell'Uomo dopo la Prevaricazione di Adamo*, Stampata in questa Città nel 1755., così non può dubitarsi affatto, che avesse *Aristotele* malamente opinato, allorché disse (a) *Δεῖ γὰρ τὸν βασιλέα μὲν ἔσχειν ἰσχύϊν εἶναι δὲ τοσαύτην τὴν ἰσχύϊν ὥστε ἑκάστου μὲν καὶ ἐνὸς καὶ συμπλειόνων, κρείττω τῷ δὲ πλείους ἦττω, Potestatem qui-*
dem

(a) *Libr. 3. Polytic. cap. 11.*

dem Regem habere oportet . Tantam verò potestatem esse , ut singulis quidem , & uno , & pluribus sit major , multitudinem verò minor ; Imperciocchè il volere, che la Moltitudine, e il Popolo sia superiore al Principe, che comanda , è lo stesso ch'espone la Maestà de' Regnanti all'insolenza de' Ribaldi , , e all'orgoglio de' Rivoltosi .

Ma non perchè questa è stata la vera Origine del Sommo Impero Civile , perciò non è vero ancora , che giunsero Altri a possederlo per altra Strada , e con indipendenza dal volere , e consenso di que' Popoli , che governarono . Le Nazioni , e le Città prese , e soggiogate colla forza dell'armi dovettero riconoscere anche loro mal grado il dominio del Vincitore , e prestargli omaggio . Questo dominio , essendo derivato dalla forza , fù , ed è di una Categoria più eminente , mentre costituisce il Conquistatore assoluto Padrone della roba de' suoi Vassalli , i quali , quanto hanno , tutto possiedono *precario nomine* , cioè , ad arbitrio , e volontà del loro Sovrano , il quale , quando vuole , e semprecchè vuole , può richiamare a sè i loro beni , e farne quell'uso , che meglio gli piace (a) . Se la Guerra è stata giusta , sarà *despotico* , ma non *tirannico* un' tal' Dominio , mentre il Gius dell'Armi, derivante da una Guerra giusta, e legittima , trasferisce in beneficio del Vincitore tutto ciò, ch'era nel dominio pubblico , o privato de' Soggiogati , e Vinti . Ma se per contrario ingiusta , e capricciosa è stata la mossa dell'Armi , allora il Dominio del Vincitore sarà *tirannico* , ma non *despotico*, perchè la guerra ingiusta non dà a Costui alcuna ragione di legittimo dominio , e possesso sopra i beni , e sopra le Persone degli Espugnati colla Spada alla mano , ne toglie a medesimi la facoltà di poter liberamente disporre della lor' roba .

Il Monarca dunque , che non è *Tirano* , o *Despota* de' suoi Vassalli , gode certamente , ed hà quel Dominio , ch'*Eminente* si chiama, in virtù del quale può ordinare , che taluno non faccia abuso della sua roba , con ispenderla , e barattarla lussuriosamente , e con donarla a' Sicarij , alle Meretrici , e ad altra Gente malabbiata, la quale si truovi pronta ad eseguire le voglie sfrenate della sua vendetta , o della sua libidine . Le Leggi Civili , che in questa maniera vanno a restringere il pieno Dominio , che hà ciascheduno de' suoi beni , non mutano affatto il Diritto della Natura , o la Natura dello stesso Dominio , ma lo sostengono , e lo confermano , non già perchè vengono in questo caso i Vassalli a rinunciare al proprio Diritto , come hà fantasticato l'*Ubero* , ma perchè quello , e questa non ebbero mai in mente , che fosse l'Uomo padrone delle

Z 2

cose

(a) Pufendorffio *de jure Naturae , & Gentium libr. 8. capit. 5.*

cofe temporali , per farne abufo , ma per fervirfene onefamente . In virtù ancora dello fteffo Dominio *Eminente* può il Monarca ordinare , che fi paghino i dazj , e i tributi da i fuoi Vaffalli a beneficio della Corona , affinché poffa egli mantenere il decoro della fua Dignità , fpendiare i Ministri , che fono neceffarj per l'amminiftrazione della Giuftizia , ed alimentar' quelle Truppe , che devono difendere il fuo Regno , e i fuoi Sudditi dalla baldanza de' Facinorofi , e dalla violenza degl' Invafori . Prefcrivendo ciò le Leggi Civili , non inducono affatto mutazione alcuna nel Diritto Naturale , ma efeguono inviolabilmente i di lui Divieti ; Imperciocche quando le Famiglie fi unirono in Corpo di Città fotto la guida di un' Capo , tacita , o efpreffamente promifero , che avrebbero fomministrato al loro Capo tutto ciò , che farebbe ftato neceffario per la difefa della di lui Persona , per il decoro della di lui Persona , per il foftegno della di lui Grandezza , per la custodia dello Stato , e per la tranquillità di loro medefimi . Ben' sà Ogn'uno , che fenza il pagamento de' Dazj , e de' Tributi non poffa foftenerfi il decoro dell'Autorità Regia , e difenderfi la Monarchia (a) . Onde , ficcome con quefti pagamenti non fa altro il Vaffallaggio , che adempiere all'obbligo delle fue promeffe , cofa voluta , e comandata dal Diritto inviolabile della Natura , così la Legge Civile , che li prefcrive , niente innova contro delle Maffime della Giuftizia Naturale .

Ma fe poi il Monarca è anche *Despota* de' fuoi Vaffalli , non folo in quefto cafo egli hà il Dominio *Eminente* fopra le di loro rendite , e fondi , ma il privato ancora , mentre tutto ciò , che quelli poffedono , verament'è fuo , effendo il poffeffo de' Vaffalli meramente *precario* , e , come tale , non dà ad effi alcun' Diritto di vero , e legittimo dominio . Accadendo intanto , che 'l *Despota* ordini colle fue leggi , che i Vaffalli , ne alienino , ne difpongano liberamente di quella roba , ch'effi poffedono *precario nomine* , o che il frutto della medefima , tolte le Spefe , che occorrono , ed il vitto quotidiano , che loro fi deve , tutto il di più vadi a beneficio del fuo Erario , non fa egli alcuna innovazione contro delle Maffime della Giuftizia Naturale , ma le mantiene intatte , ed illefe , e le mantiene appunto , non già perche i Sudditi rinunciano in quefto Cafo al loro Diritto , come hà fuppofto erroneamente l'*Ubero* , ma perche beniffimo Chi è vero , e legittimo Padrone , può impedire , che i fuoi beni non paffino da una mano all'altra , e che i frutti , e le rendite de' medefimi beni a lui fi paghino .

Finalmente , fe Chi efercita il Sommo Impero , non è Monarca , ne
Def-

(a) Cornelio Tacito *libr. 13. Annal. cap. 50.*, & *libr. 4. hiftor. cap. 74.*
Quintiliano *declamation. 341.*

Despota , ma bensì Tiranno di una , o di più Nazioni , allora tutto ciò , che fa in pregiudizio del dominio , e della roba , posseduta da queste , farà una violenza , ed uno attentato il più enorme , che mai , distruttivo del *Diritto della Natura* , e della *Legge Evangelica* , e qualsivoglia Costituzione , che promulgherà , non farà legge certamente , ma atto illegittimo , e nullo , perche la Podestà Legislativa non è presso Colui , che ingiustamente occupa il Civile , e Sommo Impero .

Ciò premesso , o ha creduto l'*Ubero* , che i Romani Imperadori fossero stati Tiranni de' Popoli , all'ora signoreggiati da essi , o ha creduto di nò : Se il primo , vanno a terra tutte le leggi fatte da' medesimi , perche i Tiranni non godono della Legislativa Podestà ; Onde la sua interpretazione , come fondata sopra un' presupposto non vero , v' a rendersi sciocca , ed insufficiente da sè . Se il secondo , necessario è , che confessi , o ch'ebbero i Cesari Romani il semplice *Monarchico* dominio , o ch'ebbero il *Despotico* ancora . Ammettendosi in persona loro il *Despotismo* , come per altro così volevano essi , che si fosse da ogn'uno creduto , motivo , per il quale *Filone Ebreo* nel libro *περί φυλακείας* non ebbe riparo di scrivere , οἱ βασιλεῖς ἢ τῶν κατὰ τὴν χώραν ἀπαντων ὄντες τμημάτων διοικουται , ἢ ὅσων ἐπικρατεῖν αἰδιώται δοκοῦσι , *Reges , cum sint Domini Omnium , quae in ipsorum sunt ditione , etiam eorum , quae a privatis possidentur* , ave a torto l'*Ubero* asseverato , che le Leggi , colle quali ristrinsero i medesimi la facoltà , che avevano i Vassalli , di poter' disporre de' loro beni , o tolsero a questi tutto , o parte di essi , o li avvallarono con taglie , e tributi gravissimi , vennero a mutare in qualche parte il *Diritto della Natura* ; Imperciocchè supposto il *Despotismo* , non furono altro gl'Imperadori , che servirsi di quell'autorità , che ciascheduno Privato , non essendo Vassallo di Conquista , hà sopra i beni , e sopra le rendite sue . Per contrario concedendosi , che avessero avuto il semplice dominio Monarchico , o sia il Sommo Impero Civile nel vero , e genuino suo senso , fa d' Uopo , che col lume della Storia si dividano le Leggi Civili Romane , che a' tempi di *Ulpiano* esistevano , in due Classi diverse , l'una , che abbraccia i Dazj imposti per il mantenimento necessario dallo Stato , e 'l freno dato al lusso , alla prodigalità , ed alle donazioni , che ridondano in pregiudizio dell'Onestà , e della Giustizia , e l'altra , che riguarda le taglie , e contribuzioni prescritte senza necessità , le alienazioni , che a capriccio si facevano da i Cesari , de' fondi de' loro Vassalli , e la facoltà di vendere , di disporre , e di donare , ristretta a i Sudditi senza giusta , e legitima causa . Le Leggi Civili della prima Classe tanto è lontano , che mutarono in qualche parte il *Diritto della Natura* , che anzi lo andarono a confermare , perch'ebbero per

isco.

iscopo l'Onestà, uno degli Oggetti principali dello stesso Diritto ; e diedero esecuzione a quelle promesse , Virtualmente comprese nella prima introduzione della Società Civile a favore di Chi esercita, e sostiene legittimamente la Sovrana autorità del Sommo Impero . Così però non è da dirsi delle Leggi Civili della seconda Classe , le quali furono odiose , ed ingiuste , e lo furono appunto , perche mutarono le Massime del Diritto immutabile della Natura , essendosi i loro Legislatori abusati della propria autorità, per opprimere il Vassallaggio . Uomo non v'è, ne vi farà nel Mondo, così arrabbiato nemico della Verità , che non voglia confessare, che trasgredisca i Precetti Naturali quel Principe, il quale , a guisa di alcuni Cesari Romani spogli un Vassallo de' fondi , che possiede, per donarli a Chi meglio gli piace , e senza necessità , e per soddisfare unicamente alla sua avarizia , aggravò eccessivamente i suoi Vassalli . Or che vi pare? Merita l'Interpetrazione di *Ubero* di essere portata sulle Cattedre , per istruire la Gioventù inesperta , o pure di esser' esecrata dagli stessi *Eterodossi*, come Madre fecondissima di fallacie, di errori, e di menzogne? Intendiamola una volta per sempre, non è da Uomo ragionevole, e molto meno da Cristiano il difendere un' Errore , perche la difesa di esso necessariamente ci porta a delirare contro della Verità , contro del raziocinio , e contro della Santa Fede .

Della Interpetrazione di Arrigo Cocceio , Scrittore del Diritto Pubblico .

§. XII.

Posta già in voga la Scienza del *Diritto Pubblico* , incominciò a scemarsi la stima , e 'l credito degli antichi Giuriconsulti Romani , come quelli , che a riflesso della luce , che la sudetta Scienza sparse per le Accademie de' medesimi Protestanti , comparvero di una Morale guasta , e corrotta, dispiacque ciò amarissimamente ad *Arrigo Rehbahn*, il quale aveva consumati gli anni suoi nello Studio della Giurisprudenza Romana , e non aveva altro pregio , che quello di essere bene istruito delle Leggi delle Pandette , e del Codice . Onde nell' anno 1663. stampò in *Argentina* il suo *Programma* , col quale s' ingegnò di dimostrare , che il Gius Civile *Romanorum* era sufficientissimo a poterci far' decidere rettamente qualunque piato , sarebbe mai inforto tra le Creature Ragionevoli , ridotte già a vivere nella Società Civile , e che assai più a proposito riusciva l' andar' rintracciando col lume della Fede , e delle Verità

rità rivelate la Norma del giusto , e dell' onesto , che col semplice raziocinio dell' Intelletto umano . L' Uomo astutissimo , non tanto volle ingrandire il merito della Nostra Santa Religione , quanto volle abbattere , e distruggere il lume della retta Ragione , di cui , come d' istrumento efficacissimo , si servì , e si serve il Signore Iddio , per manifestare a tutto il Genere Umano le leggi santissime dell' Onestà , e della Giustizia Naturale , e con ciò introdurre quel *Scetticismo* Morale , cotanto impugnato da i medesimi Protestanti , e particolarmente dal *Buddeo* nella sua dotta , ed erudita Dissertazione *De Scepticismo Morali* . Che altro in fatti vuol' dire , che colle sole Leggi Romane antiche si possa rettamente decidere ogni piato , se non se stabilire per Massima incontrastabile , e soda , che sieno esse uniformi in tutto a i divieti , e precetti del Diritto della Natura ? Che altro è il bandire dal Regno della Morale il lume della Ragione , ed introdurvi il solo lume della Fede , se non se lasciare in balla delle Leggi Civili , ed alla discrezione de' Legislatori tutti que' Popoli , che un' tempo vissero fuor' de' Confini dell' Ebraismo , ed oggi vivono fuor' de' Limiti del Cristianesimo ? Le Sacre Scritture an' rischiarato , e rischiarano l' Intelletto umano , e per mezzo di esso si evitano quegli errori , a i quali stà lo stesso Intelletto soggetto per effetto della Prevaricazione di *Adamo* , ma non è già vero , che senza di esse l' Uomo , non rinato alla Grazia per mezzo del santo Battesimo , o che non era prima della venuta del Messia educato fra gli Ebrei , non potesse , ne possa conoscere il vero , l' onesto , e l' giusto . Ammettendosi ciò , farebbe lo stesso , che rendere incolpabile l' Empietà degl' Idolatri , i quali vissero , e vivono nella loro Idolatria immersi . Scrive l' *Einuccio* , ch' egli si mosse a scrivere così , per il gran' livore , che aveva concepito contro di *Giovanni Arrigo Beclero* , il quale per la Scienza del *Diritto Pubblico* , illustrata da lui colle *Note* , e *Comentarj* , fatti sopra il Trattato di *Ugone Grozio De Jure Belli , & Pacis* , si aveva acquistata della rinomanza grandissima nella Repubblica Letteraria , e particolarmente nelle Accademie della Lamagna (a) . Ma , contuttoche questa Verità fosse nota di là da' Monti , pure trovò Chi lo avesse secondato nel suo impegno . L' Autore del libro intitolato *Urim , & Thummim* , stampato nell' Haja pochi anni dopo intraprese a sostenere lo stesso Assunto . Non ebbe però il piacere , che si fosse interrotto il corso , come si aveva creduto , alla Scienza del *Diritto Pubblico* : Anzi l' Opera sua restò poco men' , che per pabolo alle Tignuole . Conoscendo intanto *Arrigo Cocceio* , che il portare a galla il Gius Civile de' Romani in faccia

(a) *Praelect. in Grot. Praem. ad §. 1. & 2.*

cia al già trionfante Diritto della Natura , e delle Genti , era lo stesso ; che mettere a confronto le tenebre colla luce , e la notte col Sole , stimò secondo quella libertà di pensare, di cui tanto si pregiano (e scioccamente si pregiano) i Seguaci di *Lutero* , e di *Calvino* , d' innestar' l' uno all' altro , e di farlo vedere una cosa medesima ; Quindi nel suo nuovo Sistema del Diritto della Natura , e delle Genti , si avanzò a dire (a) *Jus Romanum verè ex Principiis Juris Naturalis, & Gentium collectum esse*, e per Giusde' Romani non intese parlare di altro, se non di quello solamente, che nelle Pandette si legge, *Novum autem id Systema vocamus* , sono le di lui parole (b) , *quia Universum jus , quatenus IN PANDECTIS JURIS ROMANI continetur , novo, & justo ordine ad prima sua Principia revocamus* . Proposizione , che fa raccapriccio alla stessa Empietà , mentre , se molte delle leggi delle Pandette non fossero state corrette , ed emendate da quelle Costituzioni degl' Imperadori Cristiani, le quali oggi nel Codice Giustinianè si osservano , ancor' oggi si vedrebbero trionfare le Massime , e i Riti del Gentilesimo con quell' applauso , ed acclamazione giuliva , che avevano sotto i Cesari Idolatri di Roma. Diceva *Petriche* presso *Senofonte* (c) *πάντα δοκῆι, ὅσα τις μὴ κρίσας ἀναγκάζει τινα κροῖεν ; ἔτε γράφων ἔτε μὴ, βία μάλλον, ἢ νόμος, εἶναι*, *Videtur illa omnia, quaecumque non persuadendo quis cogit aliquos facere , sive scripta ea , sive non , vis potius esse, quam Lex*; E pure di questa fatta furono , se non tutte , almeno molte delle leggi Romane , tanto , che il Giuriconsulto *Giuliano* premise per base , e fondamento del Diritto Romano (d) *Non omnium , quae a Majoribus constituta sunt , ratio reddi potest* , ed indi soggiunse (e) *& ideo rationes eorum , quae constituuntur , inquiri non oportet , alioquin multa ex his , quae certa sunt , subvertuntur* ; Massime tutte , le quali non solo dimostrano , che buona parte delle leggi delle Pandette non furono fatte a tenore de' Precetti Naturali , ma mettono in chiaro ancora , che l' Arbitrio de' Cesari Idolatri era la norma dell' onesto , e del giusto .

Ma lasciando queste cose da parte , le quali richiederebbono un Trattato lunghissimo, non che una, o due Dissertazioni , per essere ben dilucidate , ed intese, certo egli è, che il medesimo *Arrigo Cocceio* , ben persuaso dell'ostacolo inespugnabile, che incontrava il suo Sistema per la
Diffi-

(a) *Lib. I. de Justitia Naturali in Genere Proem. §. 2.*

(b) *Loc. citat. §. 3.*

(c) *Memorabil. Socratis lib. I. cap. 2. §. 45.*

(d) *Leg. 20. ff. de legibus.*

(e) *Leg. 21. ff. de legibus ;*

Diffinizione di *Ulpiano*, il quale aveva dichiarato comune agli Uomini, e alle Bestie il Diritto della Natura, volle far' tutto lo sforzo possibile, per farla comparire con qualche proprietà, Onde avesse potuto dire, che i Romani Giuriconsulti furono i veri Oracoli della Giustizia, e dell'Onestà. Tra poco farò vedere quanto Egli si allucinò, e quali errori sparse nella sua Interpretazione assai peggiori di quello, che prese a difendere. Intanto, non è da passarli in silenzio, che la forza della Verità l'obbligò a confessare, che la sua Difesa in una semplice congettura era fondata, *Unde jus planè alio sensu ab eo hic sumi conjecturari licet*. Circostanza, che fa molto al caso nostro per più motivi. Il primo, perche dimostra, che abbia una Causa disperata per le mani, mentre Chi si riduce a cercare ajuto dalle semplici congetture, quando le parole son contrarie, e quando la qualità dello Scrittore, che si prende a difendere, non permette, che si abbia una opinione vantaggiosa di lui, e molto più quando i Fatti Storici, ed altri Testi del medesimo Scrittore ogni presunzione escludono, non adempie alle parti di vero Interprete, ma più tosto sostiene il Carattere di *Sofista*, che ha solo impegno d'inpellare la Mensogna, e di oscurare la Verità. Il secondo, perche dinota l'insufficienza, e falsità del suo Sistema. Riducendosi a semplice congettura, che *Ulpiano* potè conoscere il Vero Diritto della Natura, e, che, quando disse il Diritto Naturale esser quello, *quod Natura Omnia animalia docuit*, potè pigliare il nome di *Gius* in altro Senso, non è più certo, ed incontrastabile, che nelle Pandette vi sia un'Gruzzo delle vere Leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale; Imperciòcche qual certezza si può dare di questa illazione una volta, che per semplice congettura si può dire, che i Giuriconsulti Romani avessero avuta una giusta idèa del Diritto Santissimo della Natura? Solo è stato agli *Astronomi* permesso, come a proposito riflette il *Descartes*, il dedurre illazione da certe *Ipotesi* incerte, e fallaci, qual'ora sono esse congruenti a tutto ciò, che si osserva nel Cielo (a), ed è stato loro permesso unicamente, perche non può il nostro Sguardo penetrare ne' Ripostigli de' Pianeti, e delle Stelle; Ma nell'altre Scienze, e molto più in questa del Diritto della Natura, che unicamente si ravvisa, e si conosce per mezzo dell'Intelletto Umano, raziocinante a dovere, non si può camminare per via d'*Ipotesi* fallaci, ed incerte, quali appunto sono le congetture, e le presunzioni, che per loro natura non passano i Confini del Semplice Pro-

A a

babi-

(a) *Dioptrices cap. 1. de Lumine, Versu hic autem, ivi, in Astronomia ex hypothesebus etiam falsis, & incertis, modo iis omnibus, quae in Coelo observantur, accuratè congruant, multae Conclusiones circa ea, quae non observata sunt, verissimae, & certissimae deduci solent.*

babilismo, e molto meno ricavarfi da esse una , o più illazioni irrefragabili, e certe ; e la ragion'è chiara , perche non si può dire una cosa intrinsecamente buona, o mala, se non è certo il Principio, che la comanda, o la condanna. Come adunque sarà vero, che il Gius Civile de' Romani, racchiuso nelle Pandette, sia il Distillato dell'Onestà, e della Giustizia Naturale , quando in sentimento dello stesso *Cocceio* non si sà con certezza, se *Ulpiano* , e gli altri Giurisconsulti Romani avessero avuta una giusta idèa del Diritto della Natura ? Il terzo finalmente , perche scopre ad evidenza la temerità, e tracotanza de' Protestanti, i quali, quando si tratta di difendere gl'Idolatri, come furono i Giurisconsulti Romani, non risparmiar fatica, e mettono in lambicco i loro Cervelli, per rappresentarli alla Gioventù inesperta per Prototipi del giusto, e dell'onesto, interpretando le loro Sentenze guaste, e corrotte , come Oracoli dittanti le vere Massime dell'Onestà, e della Giustizia, e per contrario, quando escono da questo impegno, e si avventano contro de' Santi Padri , i quali colla loro Dottrina, e Santità rintuzzano le Novità sacrileghe, ed empie , introdotte da essi nel Cristianesimo , all'ora mettono in campo ogni tentativo , per obliquarne le parole, e per corromperne la mente, affinché la loro *Etica*, per ogni verso Santissima, comparisca agli occhi della stessa inesperta Gioventù , disguisata , e guasta . Forse , e senza forse non giunsero a tanto i *Porfirj*, i *Procli*, i *Plotini* , ed altri Nemici arrabbiati della Religione del vero Dio, i quali fecero ogni sforzo , per ridurre (ma con oltraggio sempre della Verità) ad un' giusto senso i motti , e le favole de' Poeti del Gentilesimo .

Vengo ora all' interpretazione del *Cocceio* , la quale in ogni sua parte si allontana dal vero , e per uno Errore , che non volle ingenuamente confessare , ne pose in campo altri , che riescono di sommo pregiudizio all' *Etica* Naturale , e Cristiana . Disse in primo luogo , che il Diritto Naturale , *quatenus legem , & praeceptum denotat* , si può in doppio senso pigliare , nel primo impropriamente *pro motu , & instinctu* , che la Natura infuse a tutti gli Animali , e per quella legge di Natura, la qual'è insita nella Materia , o sia ne' Corpi , e secondo i di cui *Precetti* fanno le loro azioni i Brutti per solo Empito della Natura, e per la Necessità del moto Materiale, con prescindersi affatto da ogni lume della Ragione . Nel secondo propriamente *pro lege a Creatore indita*, non già nella Materia, ma negli Animi, a i di cui *Precetti* le Creature di Anima fornite ubbidiscono , non già per l'istinto , che hanno, ma per l'efficacia del raziocinio , *non ex instinctu, sed ex ratiocinandi vi* . Indi per dar' peso a questa distinzione soggiunse , che l'Ordine

ne

ne della Natura , e specialmente i Moti della Materia erano stati allo spesso indicati col nome di Diritto, e di Legge, così da Filosofi, ed Oratori Greci, e Romani, come da i Giuriconsulti, dagli Scrittori dell'Ebraismo , e dallo stesso Apostolo San' Paolo , e dopo averne recate una per una le autorità, venne a dire, che *Ulpiano* chiaramente aveva detto nella *leg. 1. ff. si quadrupes pauperiem* , che *jura in Bruta cadere non poterant*, Onde non era verisimile , che avendo egli portato questo sentimento, avesse poi voluto far' Comune colla sua diffinizione il vero Diritto della Natura agli Uomini, e alle Bestie . Questa contrarietà è segno evidente, e chiaro, che con quella diffinizione avesse inteso parlare del Diritto Naturale improprio, provvegente dal moto , ed istinto della Materia, ch'è comune agli uni, e all'altre. Iddio (continuò a dire) avendo creato il Sesso Femmineo, e Maschile, dichiarò col fatto stesso, che aveva egli, e questo, e quello creato con intenzione, che i Corpi animati si fossero carnalmente congiunti, e per tal riflesso diede loro un' Moto vementissimo , da cui le Creature animate vengono forzate a cercare la Copola Carnale tra esso loro . Onde questa Necessità, proveniente dall'istinto, e moto della Materia , si può sanamente *Diritto della Natura* chiamare , merche non si può in conto alcuno negare , che avesse il Creatore voluto , che tutt'i Corpi animati operassero necessariamente secondo il moto, e l'istinto della Natura , *Quod autem*, sono le di lui parole (a) *motus illi naturales , impetus illi Naturae* suo sensu Jus Naturale , Leges , ac Praecepta vocari possint, *nunc demonstrabimus . Sanè Deus factò ipso dum duplicem sexum produxit, declaravit, id ea intentione factum esse, Et in eum finem, ut animantia Corpora jungant . Praeterea ex eo , quod Deus Creaturis MOTUM VEHEMENTISSIMUM INDIDERIT , QUO RAPIUNTUR AD ILLAM CONJUNCTIONEM , apparet , Deum NECESSITATEM QUAMDAM Creaturis imposuisse , NE ID OMICTERENT. HAEC IGITUR NECESSITAS , quae ex instinctu , Et motu Naturae, ex lege materiae innata sequitur , JUS NATURALE VOCARI SANO SENSU POTEST , quia negari nequit, CREATOREM VOLUISSE, ut animantia NECESSARIO' juxta hos motus agant , Et impetum hunc Naturae sequantur .* E comeche egli medesimo conobbe , che con questa sua pruova non poteva Iddio non essere Autore del Male Morale, perciò credendo di evitar' questo Scoglio, soggiunse , che *Ulpiano* cogli esempli , i quali nella sua diffinizione si leggono , avesse parlato di que' *Precetti* , i quali si attribuiscono al Diritto Naturale *Citra rationem* , come sono la Congiunzion' del Maschio colla Femmina, la Procreazion' della prole, la

A a 2

Edu-

(a) *Dissert. Proemial. 4. cap. 2. §. 42.*

Educazione de' Figli , e la Difesa della propria vita , e che tutte queste cose, derivanti dal moto della Materia , non inducano alcuna necessità Morale , e per conseguente non si possano dire lecite , o illecite per sè stesse, tanto a rispetto de' Bruti, quanto a riguardo dell'Uomo . A rispetto de' Bruti, perche la sola Ragion' quella è, che ci fa distinguere il giusto dall'ingiusto, e di questa Ragione i Bruti sono affatto privi. A riguardo dell'Uomo , perche in quanto a questi moti vien' esso alle stesse Bestie agguagliato, *Confirmatur haec Interpretatio exemplis ab Ulpiano allatis: Sanè omnia praecepta , quae Juri Naturali tribuit , per motum Naturae citra rationem peraguntur: Omnia Animantia Corpora jungunt, Sobolem procreant, foetum educant, sese defendunt, idque ex lege materiae indita: Hinc jam facile constat , Hoc jus naturale , quod non ex ratione , nec ex justis rationis Conclusionibus , Sed ex motu merè naturali , Et materiali oritur NULLAM NECESSITATEM MORALEM producere , adeoque ACTUS ILLOS PER SE , NEQUE ILLICITOS DICI POSSE , non intuitu Brutorum , quia sola Ratio nobis indigitat , utrum actus justus sit, an injustus: Ea autem in Brutis cessat. Nec INTUITU HOMINUM, quia haëtenus , et quoad hos impetus naturales Brutis acquirantur .*

Ma prima di ogn'altra cosa doveva il Cocceio riflettere , che non abbiamo nelle nostre Pandette alcun'Veftigio di questa distinzione , che accattò egli da Cujacio, primo Inventore di essa , tra Diritto Naturale proprio, e Diritto Naturale improprio. L'Ermeneutica, ch'è quella Scienza, la quale hà dato, e dà le regole , come si possano a dovere i Scrittori interpretare , non permette, che si obliqui il senso delle parole, quando sono manifeste, e chiare; Chiara, e manifestamente Ulpiano disse, che il Diritto della Natura era quello, che *Natura omnia animalia docuit*, e lo disse, non già scrivendo , o parlando della varia significazione della parola *Jus*, ma definendolo in quel Senso , che conviene ad un' Giurisconsulto , il quale professa di sapere , e di conoscere l'onesto , e 'l giusto . Onde non arrivo a comprendere , come abbia potuto contro dell'Evidenza far' forgere equivoco, e dubbiezza in una cosa, che parla da sè, e rinnovar' l'impegno degli antichi *Sofisti* , i quali non si recavano a scrupolo di difendere a forza di sofismi , e di fallacie l'ingiustizia, e la menfogna .

Ne punto è vero, che il medesimo Ulpiano avesse altrove detto *Jura in Bruta cadere non posse*, mentre il testo nella *leg. i. ff. si Quadrupes pauperiem*, onde ei si mosse a farlo parlare così , non si sognò affatto di dir' questo, ma disse soltanto , *Nec enim potest Animal injuriam fecisse , quod sensu caret* . Le parole *sensu caret* non escludono certamente , che i Bruti in senso di quel Giurisconsulto non sieno sotto le leggi del Diritto Naturale compresi, ma bensì additano , che sieno solamente dal Diritto Civi-

le,

le , e delle Genti , nato dall'industria , ed invenzione Umana, esclusi . In Roma, come altrove si è detto, costantemente in tempo dell'Idolatria credevasi, che i primi Uomini erano stati selvaggi, e ferini, e si erano al par^o delle Bestie regolati, Ond'erano andati in traccia di rapire l'altrui, e di addentarsi tra esso loro . Il conoscere l'ingiuria , la violenza, e 'l furto, in una parola, l'essere Umani, ed aver^o sentimento di Umanità, si era dagli Uomini appreso , quando incominciarono a vivere nella Società Civile, nella quale non erano certamente i Brutti, la maggior^e parte de' quali è fiera, e senz'alcuna Pietà ; E perche il caso espresso da *Ulpiano* nella sudetta *leg. 1.* riguarda un'azione, in sentimento de' sudetti Giuriconsulti introdotta dal Gius delle Genti , cioè, da quel Gius , che a parere de' medesimi aveva data all'Uomo l'Umanità , e gli aveva fatto conoscere, che non si dovesse recare ad altrui ingiuria, e danno, e di questa Umanità erano prive le Belve, come quelle , che non erano state nella Società Civile comprese, perciò il sudetto *Ulpiano* decise, che lo Brutto non poteva fare ingiuria, non avendo *Sensu* , cioè, Sentimento di Umanità . Una medesima cosa non è il dire, *sensu caret* , e *ratione caret* , e la ragion^e è chiara, perche la inumanità non esclude la ragione, veggendosi alla giornata, che l'Uomo stesso la pratici , quando si abbandona alla Vendetta; Ma non perche si spoglia della Umanità , perciò si può dire , che non abbia il lume della ragione , *Nullus in te Sensus Humanitatis* , disse Cicerone di *Caio Verre* , e lo disse non ostante , che Costui fosse Uomo , e Cittadino Romano (a) . *Ulpiano* adunque non si contraddisse affatto , quando dopo di aver^o detto , che il Diritto Naturale era quello , che la Natura *Omnia Animalia docuit* , affermò in altro luogo , *nec enim potest Animal injuriam fecisse , quod sensu caret* , merche ivi ebbe gl' istinti , ed i moti del Sangue , comun^e agli Uomini , ed alle Bestie per vere Leggi del Diritto della Natura , e quì riguardò l'ingiuria , come cosa appartenente alla sola Umanità , introdotta dalla Società Civile : Là considerò i Brutti , come compresi sotto il Diritto della Natura , quà li escluse da quel Gius , che aveva esso definito , esser^o proprio degli Uomini , distinto, e separato dal medesimo Diritto della Natura, *quod a naturali recedere facile intelligere licet, quia illud omnibus animalibus , hoc solis Hominibus inter se commune est*, siccome nella *leg. 1. ff. de Justit. et jur.* chiaramente si osserva .

Questa Verità maggiormente si conosce , se si vada a riflettere , che il caso della ingiuria inferita dagli Animali , ebbe bisogno di particolar^e decisione , acciò fosse dall'azione *injuriarum* escluso . Dovette Chi aveva

fos.

(a) *Verrina 3. cap. 18.*

sofferta l'ingiuria , e' l danno , promuovere la sua ragione con dire , che se gli desse l'emenda , una volta , che il Diritto della Natura secondo le Massime della Giurisprudenza Romana era agli Uomini comune , ed alle Bestie . Rispose *Ulpiano* , non già negando la Massima , da lui medesimo inculcata , ma protestando , che non aveva luogo nell'ingiuria , perche la Belva *sensu caret*, cioè di quella Umanità, la quale prima dal Gius delle Genti , derivato dall'industria , ed invenzione umana , e poi del Gius Civile era stata tra gli Uomini introdotta . Che necessità vi era , che un' Giuriconsulto di tanto credito , quanto era *Ulpiano* in Roma , avesse fatta la decisione sudetta , se mai era certo in sentimento suo , che non erano le Bestie sotto il vero Diritto della Natura comprese? *Plutarco* nel suo aureo libro *πῶς αὐτίς ὑπ' ἐχθρῶν ὠφελοῖτο*, *de capienda ex hostibus utilitate* ci fa sapere , che in sentimento de' Savj del tempo suo gli Uomini avevano lungamente guerreggiato contro de' Bruti , e che allora terminarono le loro mislee, quando stabilirono , che non s'intendesse per ingiuria ciò , che si operarebbe in loro pregiudizio dagli Animali irragionevoli , il che fa vedere , che questa disposizione nacque dal Gius delle Genti improprio *Ἐξήκει τοῖς παλαιοῖς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων , καὶ ἀλλοτριῶν ζῶων μὴ ἀδικεῖσθαι , καὶ τὸτο τῶν πρὸς τὰ θηρία τέλος ἦν ἀγωνῶν ἐκείνοις* *Priscis Hominibus satis fuit a diversae Naturae Animalibus nullam accipere injuriam,isque fuit finis certaminum adversus Feras* .

Aggiungasi , che nel Proemio delle Pandette protestò *Giustiniano* Imperadore , ch'egli consacrava al Tempio della Giustizia la Collezione, che aveva fatta fare da *Triboniano* , di tutt'i testi di *Ulpiano* , e degli altri Giuriconsulti Romani , *Cumque haec Materia a Summa nostri Numinis liberalitate collecta fuerit , oportet eam pulcherrimo opere extruere & quasi proprium , & Sanctissimum Templum Justitiae consecrare* . Or' io dimando dal *Cocceio* , se il nome di Giustizia convenga , o non convenga a i Bruti ? Giacche tutto era indiritto ad ergere un' Tempio alla Giustizia , e Tempio vero , e proprio , anzi Santissimo, come poi al Frontispizio di questo Tempio , si farebbe posta la Diffinizione di *Ulpiano* , indicante il *Diritto della Natura* , comune agli Uomini , e alle Bestie, quando Costui non avesse inteso parlare del vero *Diritto della Natura*? Credette quel Cesare , che veramente il Diritto Naturale fosse alle Bestie , e a agli Uomini comune , e perciò senza esitazione alcuna la premise , come base fondamentale di tutte le Pandette, fatte compilare da lui , allogandola nel Principio di questo Titolo , che parla *de Justitia & Jure* .

Ne volle quì fermarsi ; ma passò più oltre ancora : Tanto che nella Compilazione delle *Istituta Civili* , fatta a posta per istruire la Gioven-

venù inesperta , copìò *de verbo ad verbum* la diffinizione di *Ulpiano* , e con essa procurò di darle quella notizia del Diritto della Natura , ch' esso credeva incontrastabile , e vera . Come di grazia si può supporre, che non avesse *Ulpiano* creduto , che il vero Diritto della Natura fosse agli Uomini , e alle Bestie comune , quando circa trè Secoli dopo l'Imperador Giustiniano , senz'affatto mutare , o emendare in menoma parte la sudetta Diffinizione nelle sue *Istituta* la pose ?

Senzacche io non arrivo a comprendere, come mai abbia potuto il *Cocceio* inferire , che *Ulpiano* non istimò le Bestie comprese sotto il Diritto della Natura , dall'aver questi detto in uno de' suoi Responsi , che la Bestia *sensu caret* , quasi che lo stesso sia *Senso* , e *Diritto di Natura* , e suonino una medesima cosa il *non aver senso* , e't *non aver le Leggi della Natura* : Imperciòcche affai differisce il *Diritto della Natura* dal *Senso* , potendo benissimo taluno avere il *Diritto della Natura* , e non avere ciò , che importa il vero significato di *Senso* . In pruova di questa Verità gli adduco un'Oracolo per mè infallibile, perche credo colla Chiesa Cattolica Romana, che il Libro della *Sapienza* sia Dettatura dello Spirito Santo , e per lui , che non lo riconosce per Canonico (a) di grandissima Autorità, mentre attesta nella sua *Isagoge* il *Buddeo* , che anche i Libri Apocrifi della Sacra Scrittura sieno di maggior peso , che non è qualunque libro di Scrittore profano . Nel Settimo della *Sapienza* adunque dice lo Spirito Santo , che *Salomone* desiderò , e richiese il *Senso* , e che Iddio si compiacque di dargli lo Spirito della Sapienza , *Sum quidem & ego Mortalis Homo, similis omnibus, & ex genere terreni illius, qui prior factus est, & in ventre matris figuratus sum Caro, decem mensium tempore coagulatus sum in Sanguine, ex semine Hominis, & delectamento somni conveniente; Et ego natus accepi communem aerem, & in similiter factam decidi terram, & primam vocem similem omnibus emisi plorans: In involumentis nutritus sum, et curis magnis. Nemo enim ex Regibus aliud habuit Nativitatis initium: Unus ergo introitus est omnibus ad vitam, et similis exitus: Propter hoc OPTAVI, ET DATUS EST MIHI SENSUS, et invocavi, et venit in me SPIRITUS SAPIENTIAE, et praeponui illam Regnis, et Sedibus, et divitias nihil esse duxi in comparatione illius.*

Gra-

(a) Gli Eretici *Luterani*, e *Calvinisti* comunemente scrivono , che il Libro della *Sapienza* non sia di quelli , che devonfi avere in conto di *Canonici* , e *Sacri*. Ma contro di essi hà scritto il P. *Natale d' Alessandro* nella Storia Ecclesiastica del *Testamento Vecchio Dissert. 5. artic. 6. Proposit. 1.*

Grave, anzi gravissima è stata la Controverfia tra gl'Interpetri della Sacra Scrittura intorno al tempo, nel quale *Salomone*, addormentatosi nel Monte *Gibeone*, che *Giuseppe Ebreo* chiamò, ma a torto, *Χεβρώνη Chebrona*, ebbe quella Visione, in cui avendogli il Signore Iddio data la facoltà di dimandare ciò, che voleva, egli scelse la Sapienza, anteponeandola alle Ricchezze, al Dominio de' Regni, ed a qualunque altra Dignità di questo Mondo. I Dottori dell' *Ebraismo* comunemente scrivono, ch'era di anni dodici, e così anche vuole San' *Girolamo* (a) ed *Eupolemo* presso *Eusebio di Cesarea* (b). Ma non mancano Altri, che attestino, di essergli quel sogno accaduto, mentre aveva quindici, o sedici anni, ed il *P. Natale d'Alessandro* con forti argomenti, ragioni, ed autorità sostiene, che fosse di anni venti (c). All'incontro il Protestante *Buddeo* nella *Storia Ecclesiastica del Testamento antico* crede più verisimile, che Iddio gli fosse apparso in sogno, quando già si avvicinava all'età virile (d) *Ea aetate*, sono le di lui parole, *eum fuisse, quae jam virilem quodammodo accedit, vel inde colligas, quod Pater David eum Sapientem virum vocat 1. Regum 11. 9.*

Trattandosi con un' Protestante, qual è il *Cocceio*, parrebbe, che dovesse egli appigliarsi più tosto al sentimento del *Buddeo*, che a quello degli Altri, per essere della sua medesima Nazione Alemanna, e della sua medesima Setta; Ma non voglio io obbligarlo a tanto, quantunque potessi, ed avessi ragione di farlo: Onde scelga pure a suo talento, e si dichiari, come meglio vuole, per la prima, o per l'ultima, per la seconda, o per la terza Opinione. Qualunque però eleggerà, sempre avrà motivo di arrossirsi, e di confondersi, considerando, che abbia preso il *Senso* in luogo del *Diritto della Natura*, e per aver' detto *Ulpiano*, che la *Belva Sensu caret*, abbia creduto, che Costui colle sudette parole avesse voluto significare, che la Bestia il *Diritto Naturale* non abbia; Imperciocchè, se il *Sensus* fosse lo stesso, che il *Diritto della Natura*, certamente dovrebbe dirsi, che *Ualomone* fino all'Età Virile, o fino agli anni venti, o fino agli anni quindici, e sedici, o finalmente fino agli anni dodici non ebbe il *Diritto della Natura*, e per conseguente fù posto nel Mondo senza l'Onestà, e senza la Giustizia Naturale, e la ragion'è chiara,

(a) *In capit. 3. Esaiæ e nell'Epistola 31. ad Vitalem* :

(b) *Praeparat. Evangel. libr. 9. cap. 30.*

(c) *Histor. Eccl. Veter. Testam. aetate Mundi IV. Dissert. 26. quæst. 1.*

(d) *Histor. Eccl. Veter. Testam. Period. 2. Sect. 3. §. 21. pag. 179. tom. 2.*

ra , perch'egli medesimo confessa , che il *Sensus* gli fù dato da Dio dopo averlo desiderato , e propriamente in quel Sogno , in cui fè scelta della Sapienza , e alle ricchezze , e al dominio de' Regni l'antepose . Ma Chi è sì sciocco , e sì empio a segno , che abbia ardire di pensare , non che di afferire , che quel Monarca d' *Israello* fino alli dodici anni almeno (ch' è la Sentenza più vantaggiosa per il *Cocceio*) fosse stato senza il *Diritto della Natura* nel Mondo ? Uom' , che discorre , e sanamente discorre , ben vede , che , se il *Diritto della Natura* , indicato per la voce *sensus* , venne a *Salomone* da fuori , cioè , per dono speciale di Dio , e dopo di aver per molti anni respirate l' aure vitali , non possa dirsi , che sia esso Diritto innato , e comune a tutto il Genere Umano , e per conseguente non abbiano torto gli *Obbesiani* moderni di negare , come la negarono *Protagora* , *Aristippo* , ed altri Filosofi del Gentilesimo , la Esistenza dell' Onestà , e della Giustizia Naturale ; Negativa , che intronizza , o almeno rende scusabile l' Ateismo , il quale non è , ne sarà mai capace di scusa ; Negativa , che hà fatto , e fa orrore alle stesse Accademie de' *Novatori* della *Lamagna* , e del *Nort* ; Negativa insomma , ch' è stata dal medesimo *Cocceio* impugnata , ed esclusa .

Inoltre presso gli antichi Filosofi non era una medesima cosa l'Intelletto , o sia il lume della Ragione , e il Senso , ma l' uno era distinto dall' altro , siccome attesta il *Gassendi* nella sua *Fisica* , e particolarmente nel libro IX. al Capitolo III. , dove v'è egli esaminando in che differisca l'Intelletto dal Senso . Volevano essi che il Senso importasse la percezione , e cognizione delle cose singolari , e l'Intelletto la percezione , e cognizione delle Cose Universali , *Esse sensus* riferisce il lodato Filosofo , *rerum singularium* , *Intellectum Universalium* , e da ciò ne inferivano , che non si potesse avere il *Senso* , se non da Chi aveva fatto acquisto delle Scienze , e particolarmente della Prudenza ; Onde i *Stoici* chiamarono la Prudenza *τέχνην περὶ τὸν βίον* *Artem vitae* . Il *Cocceio* se si fosse meglio internato nella Filosofia antica , ed avesse esaminato a dovere le Massime *Stoiche* , avrebbe certamente avvisato , che *Ulpiano* , quando diffinì , che la Bestia *sensu caret* , non volle dir' altro , che la Bestia era priva di quella cognizione , che dipende dall' Arte del ben vivere , Arte , che i *Stoici* vollero , che fosse propria dell' Uomo , non già , come infusagli dalla Natura , ma come acquistata colla sua industria , e colle sue fatiche ; Ma perche non ebbe altro impegno , che di portare in trionfo la Giurisprudenza di Roma Pagana , e di sostenere il credito de' Giuriconsulti Idolatri , perciò scrisse quel , che gli venne in testa , e non badò a ricercare quella Verità , che l' avrebbe in tutto , e per tutto disingannato .

I Giuriconsulti Romani , come si è detto , stabilirono tre Diritti , il

B b

Na-

Naturale ; quel delle Genti , e il Civile . Vollerò il primo agli Uomini ; e alle Bestie comune : Il secondo proprio delle Nazioni Umane , ma diverso affatto dal Diritto della Natura (Tanto, che *Ulpiano* lo diffinì, *quod a Naturali recedit*), e per questo Gius delle Genti intesero parlare di quelle Leggi , e Stabilimenti , che credettero , averfi fatt'i primi Capi delle Famiglie , dappoiche lasciarono la Vita selvaggia , e ferina , addottrinati dalla Sperienza, o lusingati dal proprio Comodo ; Leggi , e Stabilimenti, che in sentimento loro potevano non esserci , se avessero quelli , o continuata la primiera lor' vita , simile alle Bestie , o avessero altrimenti pensato . L'ultimo finalmente proprio di ciascheduna Città , la qual' colla sua Politica era andata a restringere il primo , o a spiegare , ed ampliare il secondo . Ora dipendendo in sentimento de' sudetti Giuriconsulti il Gius delle Genti, e il Gius Civile dalla percezione, e cognizione delle cose singolari, cioè dall'Arte, e dalle Scienze, ch'erano proprie dell' Uomo , non potevano perciò fare a meno di dire, che la Bestia , come priva di *Senso*, cioè priva di quella cognizione singolare , che per il Gius Civile le fa distinguere l'azione ingiuriosa dalla non ingiuriosa , non poteva essere convenuta in giudizio coll'Azion *iniuriarum* , e per conseguente avendo opinato così , a torto si deduce , che avessero creduto di darsi un *Diritto di Natura* al solo Genere Umano comune . Che se poi si pretende ripugnante in sè stesso, che la Bestia abbia il *Diritto della Natura* , e non abbia il *Senso* , cioè , la percezione , e la cognizione delle azioni particolari , o buone , o male , non farò io alieno affatto dal concederlo , essendo veramente così . Ma non per questo potrà il *Cocceio* trionfare nella sua scempiaggine , sì perche fù proprio de' *Stoici* l'adottar' Massime ripugnanti tra esso loro , come ce ne accerta *Plutarco* nel suo dotto , ed erudito libro *περὶ Στωϊκῶν ἐναντιωμάτων*, *De Stoicorum repugnantibus*, sì anche perche ne' termini quasi individuali del caso nostro concedevano essi la legge Naturale alle Bestie nel tempo stesso , che toglievano alle medesime il *Senso* , cioè , la percezione , e cognizione delle cose particolari; Ecco come lo attesta di *Crisippo* , Promotore dello *Stoicismo* il mentovato *Plutarco* , e lo rampogna , Πῶς οὖν ἀποκναίει πάλιν ἐν περὶ βιβλίῳ φυσικῶ ἰδία καὶ ἠθικῶ γράφων ὡς οικειούμετα πρὸς αὐτοὺς εὐτύς γρόμενοι, καὶ τὰ μέρη, καὶ τὰ ἐγγονα τὰ ἑαυτῶν, ἐν δὲ τῷ πρῶτῳ περὶ δικαιοσύνης, καὶ τὰ ἠθικὰ φησὶ συμμέτρως τῇ χρείᾳ τῶν ἐγγόνων ὠκειῶσται πρὸς αὐτὰ πλὴν τῶν ἰχθύων, αὐτὰ γὰρ τὰ κημήματα τρέφεται δι' αὐτῶν : ἀλλ' οὔτε αἰσθησις ἐστὶν οἷς μὴδὲν αἰσπτόν, οὔτε οικείωσις ὡς μὴδὲν οικεῖον . ἢ γὰρ οικείωσις αἰσθησις ἔοικε τῷ οικεῖον καὶ ἀντίληψις εἶναι, καὶ τὸ δόγμα τῆτο τοῖς κυριωτάτοις ἐπόμενον ἐστὶ, καὶ Χρυσίππος, εἰ καὶ πολλὰ πρὸς τούναντιον γέγραφε, δῆλός ἐστι προστιθέμενος τῷ, *Cur ergo obtundit in quovis physico seorsim*

in quovis Ethico Libro inculcans , statim nos ab ortu nostro , partesque; Et subolem quaedam inter nos necessitudine constringi ? Cum in primo etiam de iustitia libro scribat ipsa etiam bruta animantia pro ratione eorum a quibus procreata sunt quadam familiaritate devinciri , demtis piscibus , quorum foetus seorsim aluntur ? Atqui neque Sensus est, ubi nihil sentitur : neque accommodatio ad Naturam , ubi nihil sit accommodatum. Illa enim sive accommodatio , sive familiaritas , sive necessitudo SENSUS utique est ejus , cui familiaritate , aut necessitate conjungitur . Opinio etiam haec earum consequens est , quas ipsi praecipuas appellant, eamque Chrysippus , quamquam multa contra scripserit , omnino tamen deprehenditur probavisse .

A discorrerla sanamente quel dubbio appunto , che risolse *Ulpiano* che la Bestia *Sensu caret* ci fa maggiormente venire in cognizione , ch' era inconcusso , e presso lui , e presso gli altri Giuriconsulti Romani, che il Diritto della Natura fosse agli Uomini comune , e alle Belve ; Imperciocche, se non si fosse avuto per vero in Roma, che gli Uomini, e i Bruti vivessero naturalmente sotto una medesima Legge, sarebbe stato matto Colui, che si fè a pretendere , esser' le Bestie all'azione *iniuriarum* sottoposte , e suggette , e più , che sciocco sarebbe stato *Ulpiano* nel rispondere a un dubbio , che muove a disdegno , non che a nausea Chiunque l'ascolta . Se dunque il dubbio si promosse , e si stimò degno del giudizio di *Ulpiano*, tenuto per Oracolo della Giurisprudenza Romana, forza è confessare , che Chi lo fece , dovette avvalorarlo appunto con dire; ch' , essendo le Bestie all'osservanza del Diritto Naturale tenute, siccome aveva il medesimo *Ulpiano* diffinito , dovevano perciò astenersi dal far' onta , ed oltraggio al Genere Umano , altrimenti il *Diritto della Natura* non potrebb'essere all'une , ed altro comune .

M'immagino (e credo di non andare errato) , che, conoscendo egli la forza della difficoltà , e non potendo ritrarre il suo sentimento , già propalato intorno alla Diffinizione del Diritto della Natura, e delle Genti , perche sù di essa poggiava la Massima fondamentale dell'Idolatrico Romano Imperio , avesse procurato di svilupparsi , con ricorrere a un termine , che mettesse le traveggole agli occhi altrui , e gli servisse di una Ritirata in sì azzardoso Cimento , poco importandogli , che nella sostanza si contraddicesse , semprecche in apparenza salverebbe la propria stima . Chi invero non sà che gli Allievi della *Stoica* Filosofia , credevano di aver' guadagnato tutto , quando avevano l'Apparenza salvata ? E che sotto varj termini solevano allo spesso dir' delle cose , l'una all'altra contrarie , per poterle in ogni occasione difendere , e sostenere? Attesta *Plutarco* nel libro *περί τῶν κοινῶν ἐννοιῶν τοῖς Στωϊκοῖς* *De con m-*

nibus notitiis adversus Stoicos, che giunsero essi a negar' tutte quelle notizie, che il Sensorio ci somministra, *Σοι μὲν εἶκό, ὧ Διαδούμενε, μὴ πάνυ μέλειν εἰ τιμι δοκεῖ τε παρὰ τὰς κοινὰς φιλοσοφεν ἐννοίας. ὁμολογοῦτε γε κ' τῶν αἰστίσεων μεριφρονεῖν. ἀφ' ὧν σχεδὸν αἱ πλεῖσται γέγονασιν ἐννοιαί, τὴν τε περὶ τὰ φαινόμενα πίστιν ἔδραν ἔχουσαι κ' ἀσφάλειαν. Ie quidem, Diadumene, apparet non admodum curare, si quis vos philosophari contra communes notitias dicat, cum fatearis te sensus etiam contemnere, a quibus ferè pleraeque notitiae oriuntur, fundamentumque eorum, quae videntur fidem habent, cui innituntur; Anzi giunsero ancora a dire, e ad insegnar' delle cose affai più assurde, e sorprendenti di quelle, che avevano i medesimi Poeti fantasticate, e dette; Così lo accetta lo stesso *Plutarco* nel suo aureo Libriccino, intitolato, *Συνοψις του ση παραδόξότερα οἱ Στωϊκοὶ τῶν ποιητῶν λέγοισιν, Compendium Commentarii, quo ostenditur Stoicos, quam Poetas, absurdiora dicere.**

Disse, che la *Massima fondamentale dell' Idolatrico Romano Imperio poggiava sulla Diffinizione*, che aveva data *Ulpiano del Diritto della Natura, e delle Genti*, e lo disse con ragione, sì perche la Storia Romana ci porta a creder così, come perche da questa *Massima* viene totalmente esclusa, e rigettata la Interpretazione del *Cocceio*, il quale ha delirato senza delirio. Volevano gl' Imperadori di Roma Pagana essere Arbitri non meno della Religione, e della Disciplina, che della stessa Giustizia; Imperciòche quel, ch' essi risolvevano, doveva essere la Norma a i Giudici nel giudicare le cause. Piacque in fatti a *Nerone*, per lasciare ogn' altro esempio da parte, che *Paride*, liberto di sua Zia, fosse dichiarato di condizione ingenuo, e che sua Zia gli avesse restituito il prezzo dell'ottenuta Libertà, e subito il Pretore ne interpose a suo favore la sentenza, contuttoche Roma tutta sapesse, ch'era stato Schiavo. Ma questo intollerabile Despotismo sarebbe apparito mostruoso alla stessa Indolenza, se mai si fosse diffinito il *Diritto della Natura, e delle Genti* tale, qual è: Imperciòche facendosi credere a i Vassalli, ch' era stato esso promulgato da Dio, e comunicato al Genere Umano per mezzo del lume della retta Ragione, e che la Religione verso Dio, non era nata dal volere de' Popoli, ma per impressione fatta dal medesimo Dio nella Natura Umana, Ogn' uno sarebbe andato a conoscere, che le di lui leggi erano immutabili, ed eterne, che l' adorare più Deità era contrario al giusto raziocinio, e sano, che lo stesso Imperadore doveva eseguirlo, e farlo eseguire, che a torto si perseguitavano i Cristiani, con torci ad essi, e roba, e libertà, e vita, e che con somma empietà esigevano i Cesari, o vivi, o morti da i loro Vassalli il Culto di Latria, al vero, e sommo Nume dovuto. Ora è credibile, che *Ulpiano* con quel

sensu

sensu caret avesse voluta rovesciare da capo a fondo la Macchina del Romano Imperio , distruggere la Religione , e l'Interesse dello Stato , e far' dubitare almeno , non che negare l' assoluta Podestà de' suoi Imperadori sopra il Diritto della Natura , e delle Genti , e sopra la Religione de' suoi Vassalli , quando egli pose in campo la Legge Regia , egli disobbligò il Principe dall' osservanza delle Leggi Naturali , ed egli finalmente insinuò , che avesse forza di legge ciò , che al Regnante Imperadore piaceva ?

Se mai il *Cocceio* avesse voluto adempiere alle parti di vero Interpretre, sarebbe andato ad interpretare il testo oscuro col Chiaro , e non già il Chiaro coll'oscuro . Secondo le regole dell' *Ermeneutica* giammai ciò, ch'è oscuro in qualche Autore , fa dubitare della di lui mente , in altro luogo chiaramente espressa , ma la Chiarezza , che in questo si osserva, serve di lume per dileguare l'oscurezza, che altrove s'incontra . Quindi, ancorche le parole *sensu caret* , registrate da *Ulpiano* nella *leg. I.* , fossero state oscure, ed avessero potuto far' dubitare , se abbiano , o nò le Bestie un' Diritto Naturale, che sia anc'agli Uomini comune , questo dubbio si avrebbe dovuto togliere coll'altro testo chiaro , e rotondo del medesimo *Ulpiano*, il quale aveva detto *Jus Naturale est, quod omnia Animalia docuit*, e non già andar' tanto sofisticando sulle prime , che avessero potuto acquistare una Chiarezza tale, da rendere oscura, e caliginosa la Chiarezza del secondo . In altri tempi , che non era in foga la Mercatanzia de' *Sofisti*, nel rincontro di due cose ambigue, e dubbiose , Chi la voleva far' da Giudice spassionato si appigliava a quella , ch'era meno incerta , ed oscura (a) . Ma dappoiche la Malizia Umana truovò la Maniera d'ingentilire la Mensogna, e di rendere plausibile la Falità, con decorar' l'una , e l'altra del titolo specioso di *Sottigliezza* , subito saltarono in Campo i *Sofismi* , e si diè libertà ad ogn'uno di pensarla a suo modo, e di confondere il più, e 'l meno nell'Ordine delle Sentenze caliginose, ed oscure. Niuno però anc'in mezzo a questa non ordinaria, ne ragionevole libertà d'interpretare , ebbe mai lo Spirito di confondere il Chiaro coll'Oscuro , e di prendere dall'Oscuro forza , e ragione di ottenebrare il Chiaro . Così si visse fino a tanto, che non surse l'impegno di far' conoscere irriprensibili nelle Massime del giusto, e dell'onesto i Giuriconsulti Idolatri di Roma ; Ma perche questa Intrapresa , direttamente contraria alla Verità, non poteva portarsi avanti senza distruggere le Regole più sode dell'*Ermeneutica*,

(a) Plutarco *Symp. libr. 9. cap. 13.* , ivi, *οι δικασται το μηδεν αμφισβητισιμον εχοντα προστινεται το ασαφεστερον εισααντες*, *Judices accedunt ei, quod minus ambiguum est, omisso eo, quod est obscurius* .

tica, perciò prima di ogn'altra cosa si pensò , che la Chiarezza dovesse cedere all'Oscurità , e la Presunzione anteporsi alla Certezza , Massima, che sconvolge da capo a fondo il Sistema Civile, e Naturale, e che passata da alcune Cattedre a' certi Tribunali, non lascia di far' piangere l'Innocenza , e la Giustizia .

Senzacche volendosi anc'accordare al *Cocceio*, che il testo oscuro di *Ulpiano* possa comunicare qualche caligine all'altro testo del medesimo evidente, e chiaro, ne pure potrebbe quindi dedursi, che *Ulpiano*, e gli altri Giuriconsulti Romani ebbero una vera Cognizione dell' Onestà , e della Giustizia Naturale ; Imperciocche nell' Incertezza , e nella Oscurità deve uno Interpretare, come avverte il *Tommasio* (a), Scrittore , che non può essere a lui sospetto , essendo della sua medesima Nazione , e della sua medesima Setta, *probè callere Ritus, Consuetudines, & receptas Opiniones, ad quos allusisse potest, de cujus verborum obscuritate quaeritur* . Rilandandosi colla Memoria ciò , che si praticava ne' tempi di *Ulpiano* nel Costretto di Roma Pagana , ed in tutte le Provincie del Romano Impero , dove allora trionfava la falsa , ed empia Religione del Gentilesimo , come si può dire, che avess' egli avuta una giusta idea del Diritto della Natura ? Come di grazia si può credere , che ammettesse l'*Etica Naturale*, comunicata da Dio al Genere Umano per mezzo del lume della retta Ragione, Chi era nemico giurato della Religione del Vero Dio ? Forse non è l'Idolatria al Diritto della Natura diametralmente contraria ? Come mai è credibile , che fosse persuaso della Santità delle Leggi Naturali Chi non aveva riparo di portare alla Divinità per mezzo di una mostruosa *Apoteosi* i Cesari Idolatri, e le Imperadrici Romane, degni, e degne più tosto di vivere all'infamia, che di avere adorazione, ed ossequio? Forse non ripugna alle medesime leggi, che si adori una Creatura per Dio, e che in essa si porti, come in trionfo, il Vizio? Com'è possibile , che non si credesse veramente comune agli Uomini , ed alle Bestie il Diritto della Natura , dove si aveva per certo , che una stessa origine avevano avuta gli uni , e l'altre , e che il Genere Umano nel suo Principio aveva menata una vita al par' de' Brutti ? Forse non si oppone all'Onestà, ed alla Giustizia Naturale una Credenza sì sciocca ? Come finalmente si può presumere, che non riputasse veri Dettami del Gius della Natura, gl'Istinti, e moti della Materia , comuni agli Uomini , ed alle Bestie , Chi stimava onesto il Concubinato anc' in persona di Coloro, ch' eran' maritati, lecita la frode ne' contratti, ragionevole l'usura , lodevole la morte volontaria , indiffente la Zuffa colle Belve feroci , e giusta la

Ese-

(a) *Instit. Jurisprud. Civil. libr. 2. cap. 12. §. 22.*

Esecuzione delle Sentenze ingiuste? Forse non sono tutte queste Scempiaggini direttamente opposte al lume della retta Ragione? Se dunque tali appunto erano i Riti, le Massime, e le Consuetudini, che trionfavano in tempo di Roma Pagana, e questi Riti, Consuetudini, e Massime non possono sostenerfi, se non quando si fa dipendere il Diritto della Natura dagl'Istinti, e Moti della Materia, comuni alle Creature ragionevoli, e irragionevoli, per necessaria illazione ne viene, che *Ulpiano*, e gli altri Giuriconsulti Romani, i quali ebbero impegno di sostenerle, non poterono altrimenti definire il Gius della Natura, che in quella maniera impropria, e sconcia, che nelle Pandette si legge.

Soggiunse ancora il lodato *Tommasio*, che la interpretazione si debba ricavare *ex Secta Auctoris, vel placendi ejus Studio, carattere ingenii, sineque, quem propositum sibi habuerit*, Circostanze tutte, le quali ci obbligano a dire, che i Giuriconsulti sudetti non poterono mai avere una giusta idèa del Diritto della Natura; Imperciòcche si sà, che *Ulpiano*, e Compagni furono della Setta *Stoica*, Inimici implacabili del Cristianesimo, e non ebbero altro in mente, che di far'la Volontà de' loro Cesari, come norma del giusto, e dell' onesto. Diffusamente dimostrai questa Verità nell'altra mia Dissertazione *dell'Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti*, confutando la penultima pruova dell'*Eineccio*, e l'ho maggiormente dimostrata in questa sotto il *Paragrafo iv*. Sicchè è vanità il pretendere, che avessero i medesimi conosciuto il vero Diritto della Natura, ed hà dell'Empio il dire, come hà detto il *Cocceio*, che *Jus Romanum, quatenus in Pandectis continetur, verè ex principiis Juris Naturalis, & Gentium collectum est*.

Quindi s' incomincia a ravvisare, che la sua difesa lo portò a vaneggiare in pregiudizio grandissimo dell'*Etica Naturale*, e *Cristiana*. Vaneggiò primieramente con insinuare, che le leggi delle Pandette, le quali racchiudono buona parte delle Massime erronee della *Morale del Gentilismo*, contrarie al Diritto della Natura, e delle Genti, e molto più contrarie alle leggi del Vangelo, sieno ricavate da i veri Principj dell'*Etica Naturale*. Vaneggiò ancora, con dar' nome di *Precetti* agl'Istinti della Natura, e a i moti della materia, comuni agli Uomini, ed alle Bestie. Se mai fosse così, come potrebbe l'Uomo peccare, operando a tenore di essi? Forse hà potuto Iddio, che non è capace di contrarietà, dar' due forti di precetti alle creature Ragionevoli, l'una contraria all'altra, cioè, Precetti di senso, e Precetti di ragione?

Ma non occorre dubitarne (ripiglia quì il *Cocceio*), perchè avendo Iddio creato il Sesso femminile, e maschile, dichiarò col fatto stesso, che aveva l'uno, e l'altro creato con intenzione, che i Corpi animati si fossero

fero carnalmente congiunti , e per tal' effetto *Motum vehementissimum Creaturis indidit , quo rapiuntur ad illam coniunctionem* , ed impose anche loro *necessitatem quamdam , ne id omiserent* . Risposta degna di lui , e di un' Protestante suo pari , che hà giurata Guerra perpetua alla Chiesa Cattolica Romana . Oh quanto avrebbe fatto meglio , se avesse lasciata la Difesa di *Ulpiano* da parte ?

Gravissima è stata non meno tra Filosofi , che tra Teologi la controversia , se le Operazioni delle Creature si facciano col concorso mediato , o immediato di Dio , se le Sostanze materiali abbiano in sè stesse un' Principio , ovvero una facoltà , per la di cui efficacia seguano le azioni naturali , e se questo Principio sia un' Attività sostanziale , o accidentale , la quale fà , che le Sostanze materiali sieno efficaci , ed attive . La nostra Santa Fede c' insegna , che tutto il Bene venga da Dio , e che il Male sia proprio parto di Chi lo fà , non avendo Iddio altra parte in esso , che l' esser' cagione del moto . Credo , e crederò sempre quel , che la stessa Fede inculca , e quanto ad essa si oppone , lo tengo , e lo terrò sempre per un' Delirio da mentecatto , quale appunto mi sembra il pensar' del *Cocceio* , il quale passa i limiti di una Ragionevole Libertà . Sebbene non è mancato Chi abbia asserito , che Iddio sia la sola cagione del moto nelle Sostanze create , Opinione , che hà portato il *Cartesio* , ed il Padre *Francesco Lamy* dell' Ordine Cospicuo Benedettino (a) e , ch' è stata fortemente contraddetta da Altri , i quali seguendo San' *Tommaso di Aquino* , che imbattutosi in certi Arabi , i quali l' avevano posta in campo , si avanzò a chiamarla sciocchissima , perche rendeva tutte le Sostanze create una massa balorda , e morta senza spirito di attività intrinseca , per cui , quanto è possibile , si assomigliano esse al loro Fattore , pur' nondimeno ammesso anche per vero , che Iddio sia l' unica , e sola Causa del moto in tutte le Creature materiali dell' Universo , certa cosa è , che ne *Cartesio* , ne altro Filosofante antico , o moderno si è sognato mai di dire , che il moto infuso da lui nelle Creature animate sia vementissimo , e che produca in esse una Necessità , se non Fisica , almeno Essenziale , per cui il maschio si congiunga carnalmente colla Femmina . Esclude affatto questa Necessità essenziale il Bene , ed il Male morale , e Chi opera a tenore di essa non può dirsi , che meriti , o demeriti . Se dunque è vero in sentimento del *Cocceio* , che le Creature animate per necessità essenziale debbano esercitare la Copola Carnale , *quia Creator voluit , ut Animantia necessariò juxta hos motus agant* , &
impe-

(a) Nelle Lettere Filosofiche , e nel Libro intitolato , *L' Incredulo menato alla Religione trattenim. 2. §. 9.*

impetum hunc Naturae sequantur , non può non esser' verò ancora, che ogni Congiunzione del Maschio colla Femmina *etiam extra usum matrimonii* sia un' azione voluta da Dio, e che il Voto della Castità sia impossibile ad eseguirsi . La ragion' è chiara , perche le Azioni fisiche, e naturali, come sono appunto quelle, che provengono da una interna necessità essenziale , che previene la Volontà Umana , non si possono in conto alcuno impedire , ed ogni Precetto , contrario ad esse , non può non essere insufficiente, e nullo. Che direste in fatti, se un' Principe comandasse, che i suoi Vassalli non mangiassero, ne bevessero? Potrebbe questo divieto far' sì, che l'azione fisica, e naturale del mangiare, e del bere, necessaria alla Conservazione della Vita Umana, cessasse dal suo Reame , e che fosse reo quel Suddito, che disubbidirebbe al suo Comando? Povera Gioventù, che siegue la traccia di Maestri si empj!

Vaneggiò ancora il *Cocceio*, quando disse, che le Copole Carnali, le quali sieguono per il moto infito nella materia, *sint actus per se, neque liciti, neque illiciti* ; Imperciòche se mai ciò fosse vero, ne verrebbe in conseguenza , che l'Incesto tra gli Ascendenti, e Discendenti , l'Adulterio , ed altre simili Congiunzioni, non farebbono intrinsecamente male, ma la loro pravità al più dipenderebbe dall'averle Iddio nel vecchio , o nel nuovo Testamento vietate . Proposizione, che fa inorridire la medesima Empietà. Potrebbe dunque Iddio, se volesse, togliere il divieto, e far' sì, che la Madre si congiunga carnalmente col Figlio , e la Figlia col Padre, e che s'introduca nel Genere Umano la Repubblica di *Platone*? *Quis talia fando temperet a lacrimis ?*

Vaneggiò inoltre afferendo, *haec necessitas, quae ex instinctu, & motu Naturae, & lege materiae innata sequitur, Jus Naturale vocari sano sensu potest*; Imperciòche venne a distruggere in tutto, e per tutto la Santità del *Diritto della Natura*. La Necessità di operare, come Ogn'uno ben sà, toglie da mezzo il libero Arbitrio , e per conseguente l' azione non è più capace di premio, o di pena, e, come tale, non riconosce alcun' regolamento, che obblighi l'Uomo a farla, essendo giusta , o a non farla , essendo ingiusta. Or' fingere un' Diritto Naturale nel suo sano, e vero significato, che non comandi il giusto, e l'onesto, e che non vieti, ne condanni l'ingiusto, e l'osceno, a niun'altro può cadere in testa, se non a Chi è privo del lume della Fede, ed hà perduto ancora il lume della Ragione . Queste intanto sono le belle Massime , che gl'Interpetri del Gius Civile mettono in campo , per sostenere il credito di uno *Stoico* , di uno *Idolatra* , e di un' Nemico giurato della Religion' Cristiana , qual fù *Ulpiano* , e per far' sorgere da una fonte impurissima, qual'è in buona parte il Gius delle *Pandette*, un' Nuovo Sistema del *Diritto della Natura, e delle Genti*,

accidè quella Norma Santissima, con cui si devono regolare le libere Azioni Umane, e che riconosce per suo Autore Iddio, il quale l'infuse, e l'infonde nell'Anima ragionevole, si scolori in maniera, che più non si conosca, qual sia. Per Carità cessi una volta per sempre questo maledetto impegno di scusare, e di difendere gli errori de' Giurisperiti Idolatri, mentre da esso in buona parte deriva il pregiudizio grandissimo, che soffre in certi Tribunali la Giustizia, e la poca Pietà Cristiana, che in Molti si osserva.

Vaneggiò parimente avendo creduto, ed asserito, che Iddio abbia infuso nella Materia animata *Motum vehementissimum ad Copulandum*; Imperciòche, se si riguardano i Brutì, la proposizione filosoficamente è falsa, e, se si pon' mente agli Uomini, è per ogni verso esecranda, ed empia. Scrive, e pruova il *Gassendi*, che l'Istinto de' Brutì non sia altro, che quella impressione di dolore, e di piacere, l'uno, che provoca all'avversione, e l'altro, che desta l'appetito sensitivo alla traccia di sè medesimo, la quale si fa nella Fantasia tosto, che ciascheduno Animale è prodotto alla luce del Mondo. La Materia inchinevole, e propensa, così ad abborrire ciò, che dispiace, come ad abbracciare ciò, che diletta, non avendo alcun' freno, che la trattenga, perch'è priva del lume della Ragione, e non conosce, se il dilettevole, che l'alletta, sia vero Bene, e se il molesto, che abborre, sia vero Male, allorchè cresce in età la Bestia, e col crescere sempre più riceve delle nuove impressioni per il Canale de' Sensi, acquista della forza grandissima, e presso che irresistibile si rende; Onde quell'Istinto, che per sè stesso non avrebbe della gran' possanza, ed efficacia, per le immagini esterne, che si vanno a conficcare nella Fantasia, diventa indomabile, e furioso. Quindi non è vero, che la vemenza del moto, per cui i Brutì *rapiuntur ad Copulam*, come asserisce il *Cocceio*, provenga in tutto da Dio. Si accresce questo moto da ciò, che ogni Animale, avente la reminiscenza, osserva, e vede negli altri Brutì della sua Specie, e, siccom'è grande la forza della Fantasia nelle stesse Creature ragionevoli, secondo ha dimostrato il dottissimo *Muratori*, così è poderosa ancora nelle Belve, le quali ricevono delle forti impressioni per il Canale de' Sensi. Evvi di più: Evvi, che il Moto ne' Brutì, provvegnete dall'Istinto della loro Natura, può accrescersi, e diminuirsi per qualche diversità nella Struttura de' loro Corpi. I Corpi di ciascheduna Specie degli Animali irragionevoli, ancorchè sieno nelle loro parti, e nel loro tutto uniformi, pur nondimeno sono fra di loro ordinariamente dissimiglianti, e disuguali in qualche parte della loro Struttura, e nelle forze di queste medesime parti; In fatti giornalmente veggiamo, che alcuni Destrieri sono più spiritosi degli altri, ed alcuni Cani più attivi, e meno stizzosi

fizzosi degli altri . Sicche nel parlare il *Cocceio* degl'Istinti de' Bruti , hà dati segni evidenti di non aver' gustato i primi rudimenti della Filosofia . Volentieri gli condonarei questo errore, se si fosse fermato solamente ne' Bruti, e non si fosse avanzato a parlare della stessa maniera del Genere Umano. Con aver' mischiato questo con quelli, e con aver' detto, che Iddio aveva infuso nella parte materiale dell'Uomo *motum vehementissimum*, per cui egli è rapito a cercar la Copola Carnale, siccome l'avea infuso ne' Bruti, hà fatte più ferite mortali alla nostra Santa Fede . La prima, perche l'Apostolo San' *Paolo* chiaramente attesta, che il moto della Concupiscenza, ovvero la Legge proveniente dal Senso, sia diametralmente contraria al lume della retta ragione, perche incita l'Uomo a peccare (a) Βλέπω δέ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου, ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοῦς, καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῶ ὄντα ἐν τοῖς μέλεσί μου, *Video autem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae, Et captivantem me in lege peccati, quae est in membris meis* ; Ne può dubitarsi, che con quelle parole *aliam legem in membris meis* intenda della Concupiscenza, o sia della Inclinazione, che hà l'Uomo alla Copola Carnale, sì perche tal'è la Comune Interpretazione, che an' ricevuta dagli Espositori Cattolici Romani, e da i Santi Padri Greci, e Latini, come perche in questa maniera le spiegano i medesimi Chiosatori della Sette *Luterana*, e *Calvinista* (b) . Se dunque i moti della Concupiscenza sono contrarij alla Legge della Ragione, cioè, alla Legge di Dio, secondo chiosa *Ugone Grozio*, perche Iddio è stato quegli, che hà comunicato all' Uomo per mezzo del lume della ragione la Legge della Natura, come può non esser' empio il sentimento del *Cocceio*, il quale lo fa Autore anche di quelli ? La seconda perche la Fede c'insegna, che Iddio credè *Adamo* nello Stato dell'Innocenza, in cui l'Appetito sensitivo stava totalmente subordinato al dolce, e soave Impero della Ragione. Verità, che si confessa da que' medesimi Protestanti, i quali an' tolto all'Uomo la libertà dell'Arbitrio nelle Azioni Spirituali dopo il peccato di *Adamo* (c), e la stessa Fede ci fa sapere, che in pena dello stesso peccato si risvegliò in noi la Concupiscenza, per cui siam' tirati allo sfogo della Carne; ed alla dilettazione del Senso ; Essendo così, ripugna alle Massime del Vangelo il dirsi, che la gran' possanza dell'Appetito sensitivo, effetto del

C c 2

Pec-

(a) *Epistol. ad Romanos cap. 7. vers. 23.*(b) Vedi *Ugone Grozio. Adnot. ad Epistol. Pauli ad Romanos cap. 7. vers. 23.* Jacopo Cappello, ed altri sopra il medesimo Testo .(c) Vedi il *Buddeo Histor. Ecclesiast. Veter. Testament. section. 1. Period. 1. §. 12.*

Peccato Originale , ci sia stata infusa , e comunicata da Dio . La terza, perche ne ammaestra San' *Agostino*, e con lui la Scuola tutta de' Teologi Ortodossi, che la Concupiscenza , la quale incita gli Uomini alla libidine, quantunque non sia per sè sola, ed in sè stessa peccaminosa, purnondimeno non v'è priva di ogni male, *Concupiscentiam omni peccato carere , sed non omni malo (a)* , e l'Apostolo giunse anche a darle il titolo di peccato, non già perche verament'è tale, ma perche, al dire del Sacrosanto Concilio di *Trento*, vien' dal peccato, inchina al peccato, e rimane in noi dopo il battesimo *ad agonem, Et meritum* . Come dunque puol'esser' vero , che gli atti Carnali, secondo asserisce il *Cocceio*, sieno indifferenti negli Uomini, e nelle Bestie ? La quarta finalmente , perche se indifferenti fossero le Congiunzioni carnali del Maschio colla Donna, almeno nell'atto del Matrimonio potrebbe uno sfogar' la libidine colla Moglie , per soddisfare unicamente al diletto del Senso, ma ciò in buona Morale non regge, mentre pecca, sebbene venialmente , Chi per questo solo fine esercita la Coppola conjugale, Onde giustamente il Pontefice *Innocenzo XI.* condannò, e proscriosse quella proposizione, che dice così , *Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum penitus caret culpa, ac defectu veniali (b)* . Dunqu'è falso, falsissimo, che le Congiunzioni carnali del Maschio colla Donna sieno azioni indifferenti, così negli Uomini, come ne' Bruti . Ecco intanto quali Massime si mettono in campo , per non confessare di *Ulpiano* l'errore ; Massime , che sconvolgono da capo a fondo , e i Dogmi della nostra Santa Religione , e le Verità più sode dell' Etica Naturale , e Cristiana :

Vaneggiò altresì con avere asserito, che i Bruti si congiungano colle Femmine delle loro Specie per procreare, ed educare la Prole . Credè *Ulpiano*, crederono i Giurisconsulti Idolatri, che la cosa passasse così, perche non ebbero lume di Fede, e perche vollero , che il Diritto della Natura fosse agli Uomini , ed alle Bestie comune ; La *Stoica* Filosofia , che professarono, non riguardava l'Ufizio ; o sia il Dovere , come proprio di Colui, che deve fare, o non fare qualche azione, perche conosce, che sia, o intrinsecamente buona, o intrinsecamente mala, ma bensì secondo l'Ordine Elementare giusta la testimonianza di *Laerzio* , il quale appunto de' *Stoici* scrisse (c) τὸ κατῆχον φασίν, καὶ ἐπὶ τὰ φυτὰ καὶ ζῶα διατείνου.

ὁπᾶ-

(a) Vedi il P. Domenico Viva *Thesium Damnatarum ab Alexandro VIII. Summo Pontifice proposit.* 20. §. 14.

(b) Vedi il P. Domenico Viva *Thesium damnatarum ab Innocentio XI. Proposit.* 9.

(c) *Libr. VII.* 107.

ὁρᾶσται γὰρ καὶ ἐν τῷ κατῆκοντα, *Officium autem pertingere aiunt ad plantas etiam, & animantes. Notari namque & in his Officia;* E per questo motivo diffinirono l'Ufizio, o sia il Dovero (a) ὃ πραχτέον ἔυλογόν τε ἴσχει ἀπολογισμὸν, *quod cur factum sit, probabilis ratio reddi potest,* ovvero, ὅσον λόγος αἰρεῖ ποιεῖν, *quae ratio facienda suaserit,* cioè la Ragione, come Legislatrice, e non già, come semplice Organo, e Strumento, di cui si avvale il Sign. Iddio, per manifestare alle Creature Ragionevoli quel, che vieta, o commanda il Diritto della Natura. Ma che lo creda, e l'asserisca il Cocceio, il qual'è della Setta Protestante, e, come tale, non deve negare l'infalibilità delle Sacre Scritture, non può senza orrore, e senza meraviglia sentirsi. Rispondendo al *Pufendorffio*, dimostrarai nell'altra mia Dissertazione (b), che l'asserire, che le Bestie si congiungano carnalmente per il fine di procreare, e di educare la Prole, sia lo stesso, che dare una Mentita agli Oracoli dell'Eterna Verità. Potrà il Leggitore ricorrere a quella, senz'acche io abbia l'obbligo di ripeter' quì le medesime cose.

Vaneggiò ancora, perche volle, che *Ulpiano*, il quale dopo la diffinizione del Diritto Naturale si servì degli Esempi della Congiunzione del Maschio colla Femmina, della Procreazione de' figli, e della Educazion' della prole, avesse di quella parte del Gius Naturale parlato, che comprende le azioni comuni agli Uomini, ed alle Bestie. Il che non può sentirsi senza nausea, mentre fanno anche i *Legulei*, che gli Esempj, che si adducono, non vanno a restringere, e a coartare la Regola. Assolutamente disse quel Giuriconsulto *Jus Naturale est, quod Natura omnia Animalia docuit;* Onde comprese con questa diffinizione tutto ciò, che il Diritto della Natura aveva stabilito, e prescritto, e tutto lo volle agli Uomini comune, ed alle Bestie, perche non seppe, ne volle sapere per l'impegno, che aveva verso la sua bugiarda Religione, che il Dio adorato da i Cristiani era stato il vero Legislatore di esso.

Vaneggiò finalmente, perche disse, che *Ulpiano* aveva tra gli esempi, da lui adottati, annoverata la difesa del proprio Corpo, la qual'è propria degli Uomini, e delle Bestie: Imperciòche giammai quegli si sognò di rapportarla sotto quel Diritto, che aveva diffinito di essere agli uni, ed all'altre comune. Allorche gl'Interpetri, e Chiosatori delle Leggi Romane cominciarono a mettere in campo, che *Ulpiano* aveva ben' conosciuto il vero Diritto della Natura, e che colla sudetta diffinizione non aveva inteso far'altro, che parlare del Diritto Naturale improprio, derivante dagli

Istin-

(a) Laerzio VII. 107. Cicerone de *Finibus* III. 17.

(b) Dell' Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti part. 2. §. 4.

Istinti della Natura, e da i movimenti della Materia, vi fù Chi, per convincerli della loro insulfaggine, opposte, che non doveva ciò crederfi, perche *Ulpiano* non aveva tra gli esempi, da lui espressi nella sua medesima diffinizione, annoverata la difesa del proprio Corpo: E pure le Bestie assai prima, che vadino alla Copola Carnale, sono portate dal loro Istinto a difendere, e conservare la propria vita. Opposizione, che diede della forte apprensione al celebre *Gherardo Nood*, il quale non seppe in altra maniera risolverla, che con dire, essere stata da quello ommessa, perche aveva creduto di essere a tutti manifesto, e conto, come prima di ogn'altra cosa la Natura insegna la difesa della propria vita (a). Risposta da provocare il riso alla medesima Serietà: Imperciòche sotto lo stesso titolo *de Justitia, Et Jure*, dove il mentovato *Ulpiano* diffinendo il Diritto della Natura, disse, *quod Natura omnia animalia docuit*, e diffinendo il Gius delle Genti, soggiunse, *quod a Naturali recedere facile intelligere licet*, il Giuriconsulto *Florentino* registrò la Massima *vim vi repellere*, che dinota appunto la difesa del proprio Corpo, e la registrò, come nata, e prodotta da quel *Gius delle Genti*, che in sentimento del medesimo *Ulpiano* aveva avuta la sua Origine dall'industria, ed invenzione umana (b). Ne poteva essere a meno, mentre i Romani Idolatri costantemente credevano, che gli Uomini nel loro primo nascimento erano stati *mutum, Et turpe pecus*, ed avevano menata una vita selvaggia, e ferina al par' delle Bestie. Or' Chi si figura di questa maniera lo Stato Naturale, non può non idearselo, come fù delineato dall'*Obbes*, per il vero Stato della Violenza, e della Forza, in cui il più debole è costretto a cedere al più potente, ed a conoscerne l'Impero; In fatti *Plutarco*, dallo stesso *Cocceio* allegato, chiaramente disse, che la legge più antica di tutte le leggi era quella, che il debole fosse al potente soggetto. Quando naturalmente la Potenza, e la Forza deve prevalere alla debolezza altrui, e con questa Massima, come dettame della Natura, comune agli Uomini, ed alle Bestie, si visse ne' primi tempi del Genere Umano, non può la difesa della propria vita dipendere da quel Gius Naturale, che *Natura omnia animalia docuit*, ma da quel Diritto delle Genti, che *a jure Naturali recedit*, e la ragion'è chiara, perche la Potenza, e la Forza esclude ogni ragion'di resistenza, e di difesa. Tanto maggiormente, perche mai, e poi mai poterono i Giuriconsulti Romani conoscere, qual fosse il vero Diritto della Natura, e delle Genti, e necessariamente per l'interesse dello Stato dovevano smaltire quello essere l'unico, e solo Gius della Natura, *quod Natura omnia Ani-*

(a) *Probabilium Juris lib. I. cap. 5.*

(b) *Leg. 4. ff. de Justitia, Et Jure.*

Animalia docuit; Imperciòcche credendo, e spacciando così, venivano a sostenere, che la prima Legge del Mondo era stata quella di dover'essere il più debole al più potente soggetto, per mezzo della quale non compariva mostruoso, ed ingiusto l'ingrandimento della Romana Potenza. *Romolo* in fatti che altro fece, se non depredare l'altrui? Che altro indica l'*Asilo* da lui aperto, il Ratto delle *Sabine*, e tutto ciò, che pose in campo, per dilatare i Confini della nascente Romana Monarchia, se non quel *Gius*, che *Natura omnia animalia docuit*, e che rende il più poderoso arbitro, e padrone di Chi non hà forza eguale per resistere, e per difendersi? Racconta *Lattanzio Firmiano*, che due volte entrò *Carneade*, quel gran Fautore, e Promotore del *Pirronismo*, nel Senato di Roma. Nella prima perorò a favor' dell'Onestà, e della Giustizia Naturale: Nella seconda la ridusse al Verde, e la distrusse colla sottigliezza degli argomenti suoi, e molto più con dire a' Senatori, che se mai ella avesse luogo, dovrebbero i Romani restituire, quanto avevano conquistato colla forza dell'armi, mentre altra legge non avevano seguitata nelle loro guerre, se non quella dell'utile proprio, fondamento, e principio del *Gius*, che hà la Potenza, e la Forza contro dell'altrui debolezza, e fiacchezza. Se dunque *Carneade* in tempo della Romana Repubblica dimostrò in faccia al Senato di Roma, che niente vi era naturalmente giusto, ed onesto, e lo dimostrò colle Massime fin' allora praticate dagli Stessi Romani, come mai si può dire, che queste Massime si andarono a mutare sotto il Dominio de' Cesari, i quali richiamarono a sè tutta l'autorità del Senato, e del Popolo, e vollero essere *Despoti*, ed assoluti Padroni de' loro Vassalli? Se mancasse ogn' altro argomento, non potrebbe la sola *Apooteosi*, posta in campo da essi, e sotto di essi, ed esaminata a spiluzzico da *Daniello Giorgio Morbosio* nelle due sue Dissertazioni *de Divinitate Principum*, non ismentire Chiunque ardissè di volerci far' credere, che i Giurisconsulti Romani Idolatri ebbero una giusta idèa del Diritto della Natura, e delle Genti; Imperciòcche non v'è cosa, che tanto distrugge la Santità dell'uno, e dell'altro, quanto l'adorare per Dio una Creatura, non solo empia per la falsa Religione, che hà professata, ma detestabile ancora per i vizzi, che hà fomentati, e nutriti. Or' quel, che il *Nood* per un mero *Probabilismo* si avanzò a dire in favore di *Ulpiano* (Probabilismo senza probabilità, perche contrario al Testo chiaro del Giurisconsulto *Florentino*, e perche opposto alla Verità Istorica) non ebbe ritegno il *Cocceio* di spacciarlo, come cosa dallo stesso *Ulpiano* già detta, e di servirsene per sostegno della di lui difesa. In questa maniera l'*Ermeneutica*, che dà le giuste, e vere regole di poter' bene inter-

perpetrare le sentenze altrui, si rende Madre feconda d' imposture, e di errori, e la interpretazione niente più differirà dalla finzione, e dall'alterazione, anzi sarà con esse una medesima cosa: Il che quanto rechi di pregiudizio alla Verità, ed alla Giustizia ne' Tribunali, non occorre, che io lo dica.

Quindi poteva fare a meno il *Cocceio* di affastellare l'autorità de' Poeti, Oratori, e Filosofi antichi, per dimostrare, che il nome di *legge* fù usurpato da essi, tanto per indicare gl'Istinti della Natura, quanto per additare le vere Massime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale; Imperciocchè prima di ogn'altra cosa doveva pruovare, che i medesimi avessero avuta una giusta idèa del *Diritto della Natura, e delle Genti*, e del vero Autore di esso, e poi tirarne la conseguenza in conferma del suo Assunto. Che importa, che cento, e mille abbiano dato il nome di *legge* a ciò, che legge non è, quando essi son' vivuti, e vivono nel medesimo errore? Se valesse questo argomento, ogni Vizio diventerebbe Virtù, o almeno con questo nome potrebbe sanamente appellarsi, perchè non vi è stato Uomo nel Mondo, che non lo abbia mascherato, ne lo mascheri col titolo di Gentilezza, di Umanità, e di Politica.

Ma non meno il *Cocceio* hà presupposto per certo quel, che doveva principalmente pruovare, che hà presupposto per certo ciò, che notoriament' è falso. Quel *Macrobio*, che ne' suoi *Saturnali* disse, *Natura primum singula Animalia perfecta formavit, deinde perpetuam legem dedit, ut procreatione continuaretur successio*, oltrecchè usurpò il nome di Legge, e non di Gius, adottò egli il sentimento de' *Pitagorici*, i quali volevano, che niente morisse in questo Mondo, e che'l tutto seguisse per una Trasmigrazione continua, mutandosi solamente la Specie (a). Ond' ebbe per vero, che le Anime de' Brutti, e le Anime Umane non fossero sostanzialmente diverse, siccome insegnato aveva *Pitagora* (b), il quale perciò impose agli Uomini l'astenersi dall'ammazzare le Belve (c); E nel

(a) *In somnio Scipionis libr. 2. cap. 12. ivi, constat secundum veram rationis assertionem, quam nec Cicero nescit, nec Virgilius ignorat dicendo Nec morti esse locum &c. constat, inquam, nihil intra istum Mundum perire, sed eorum, quae interire videntur, solam mutari speciem.*

(b) Vedi *Diogene Laerzio in Pythagora libr. 8. §. 13.* e *Cristiano Fischer* nelle note al Trattato di *Buddeo de Atheismo, & Superstitione cap. 3. 3. §. 2.*

(c) *Origène contra Celsum libr. 4. ivi, Ορα δέ κ' την διαφοράν τῆς αἰτίας τῆς τῶν ἐμψύχων ἀποχῆς τῶν ἀπὸ τῆ Πυθαγόρου κ' τῶν ἐν ἡμῖν ἀσχητῶν*

nel sogno di Scipione chiaramente lo stesso *Macrobio* scrisse ; che il Sole, il quale illumina l'Emisfero , sia l'unico , e solo Dio , che vive (a) . Chi ammette una Creatura corporea per Dio , e per il solo Dio dell'Univerfo , come può non delirare intorno al Diritto della Natura ?

Plutarco poi , che nella vita di *Camillo* disse , *Legem esse Naturae ejus & Bestiae sint participes, ut imbecillior cedat majori* , mostrò chiaramente con questo suo motto , quanto il suo pensare fosse alieno dalle vere Massime dell' Onestà , e della Giustizia Naturale , siccome hò detto nella risposta all'Interpretazione di *Ubero* ; E quando anche non lo avesse mostrato con esso , ne diede pruova evidente nel Libro intitolato, *πότερα τῶν ζῶων τερα , τὰ χερσαῖα ἢ τὰ ἐνυδρα*, *Terrestria ne, an Aquatilia Animalia sint callidiora*, o sia *de Animalium solertia*, con credere , e sostenere , che il lume della ragione fosse agli Uomini , ed alle Bestie comune. Si sà ancora , che lasciò forte dubbio di sè, che non avesse adottato l'Ateismo . Del che hò ragionato nell'altra mia Dissertazione dell' *Esistenza del Diritto della Natura , e delle Genti* , alla *Ipotesi Groziana* rispondendo . Anzi nel suo Dialogo *περὶ τῶν τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσται*, *Bruta animalia ratione uti* , nel quale introduce *Ulisse* , che contende della prerogativa dell'Uomo sopra quella degli Animali irragionevoli , ed un *Grillo* , che risponde , fà tutto lo sforzo possibile per pruovare , che la Natura abbia rese più proclivi le Bestie ad ogni sorte di Virtù , che le Creature ragionevoli , e che meglio conoscano i Bruti , che voglia dire, *Fortezza* , *Temperanza* , e *Giustizia* , e meglio ancora le mettano in pratica di quel, che se n'intendano gli Uomini , o che gli Uomini stessi le sappiano .

Ne solo è caduto in questi errori , che fan' perdere ogn'idèa del vero Diritto della Natura , e delle Genti , ma hà sostenuto ancora i due

D d

Prin-

τῶν . ἐκεῖνοι μὲν γὰρ δια τὸν περὶ ψυχῆς πετεινωματιμένης μῦθον ἐμψύχως ἀπειχονται ,

ἢ τις φίλον υἱὸν ἀείρας

Σφάζει ἐπειχόμενος μέγα νήπιον Ἔς.

Hinc considerandum discrimen , quid Pythagoricos , quid nostros in virtutum Studio se exercentes ad abstinentiam ab Animalibus moveat . Illi abstinent propter fabulam de migratione Animae in varia corpora

Atque aliqua sua Pignora chara

Mutabit faciens stultissima vota Ἔς.

(a) Vedi *Lorenzo Moshemio in notis ad System. Intellecti. Cudvvort cap. 4.*

Principj Coeterni de' *Manichèi*, l'uno buono, e l'altro malo (a): In fatti nel suo Prodotto *περί*, *Ἰσίδος*, δὲ *Ὀσπίδος*, de *Iside*, & *Osiride* parlando dell'antica Religione de' *Persiani*, costantemente afferma, che avessero essi adorate due Deità Coeterne, l'una Creatrice del Bene, e l'altra del Male. Ma da ciò, che andò divisando un' tempo *Teodoro Mopsuesteno* ne' suoi trè libri de *Persarum Magia*, che oggi si sono smarriti, e de' quali qualche avanzo si osserva nella *Biblioteca* del dottissimo *Fozio*, e molto più da quel, che con somma erudizione an' scritto de' medesimi *Persiani* *Eduardo Pochok* nel suo *Specim. Hist. Arabum*, e' rinnomato *Tommaso Hyde* nell'*Historia Religionis veterum Persarum* si viene in cognizione, che non adottarono essi errore sì grave; Onde non per altro *Plutarco* ebbe impegno di ascriverlo loro, che per autenticare la sua opinione coll'Antichità, affinche i due Principj Coeterni, sostenuti da lui, non facessero orrore a' medesimi Idolatri. Così riflette il sottilissimo *Cudvort* (b), ed il suo riflettere vien compruovato dal *Bayle*, il quale ancora *Plutarco* tra i primi Seguaci del *Manicheismo* (c).

Demostene inoltre, che nell'Orazione *adversus Aristogitonem* si avanzò a scrivere, *Si illis benè cupit, & legem Naturae tuetur, quae una, & Hominibus, & Feris ex aequo est sancita*, non ebbe mai per vero, che l'Uomo nascesse all'Onestà, ed alla Giustizia Naturale soggetto, e che Iddio gli avesse comunicato per mezzo del lume della retta Ragione il Diritto della Natura. Piene, e ricolme sono le di lui Orazioni di Massime eterogenee, le quali, ne poco, ne molto sono uniformi alle regole

(a) *Radulfo Cudvort System. Intellect. cap. 4. §. 26. ivi, Plutarchus Chaeronensis, id quod supra demonstratum est, malo quodam fato in binas inciderat opiniones, veri planè nescias: Nam quod illud veterum Scitum ex nihilo nihil fit, arctius tenebat complexum, ideo primùm Materiam initii expertem, & aeternam esse asseverabat. Deinde verò Malum quoddam mente sibi fingebat Principium, sive Animam rationis expertem, aut Daemonem ex infinito tempore existentem, unde omnis ad Homines fluxisset, malitia, & pravitas, cujus opinionis hanc afferebat causam, τὴν κακίαν γεγονέναι κατὰ τὴν τῆς Θεῆς πρόνοιαν. ὡς περ τὸ φαῦλον ἐπιγράμμα κατὰ τὴν τῆς ποιητῆς βέλησιν πᾶσαν ἐπιοίαν ἀτοπίαν ὑπερβάλλει, Nihil fingi animo ineptius, & absurdius potest, quam hoc, malitiam non secus a Dei Providentia proficisci, quam malum Epigramma ex Poetae cujusdam voluntate procedit, Quamobrem supra a nobis in eorum numerum relatus est, qui binos esse Deos statuerunt.*

(b) *System. Intellect. cap. 4. §. 13. vers. utcumque est.*

(c) *Dictionaire Histor. v. Manicheens tom. 3. pag. 1897. Not. C.*

gole del giusto, e dell'onesto . Il giudizio, che di lui formò *Cicerone*, rapportato da *Plutarco* , e molto più la morte volontaria , ch' esso si diede, ci obbligano a credere , che fosse stato di una Morale corrotta , e guasta. Scrittori di quell'età, riferiti da *Plutarco* medesimo (a), ci fanno anche sapere, ch'egli s'invischiò molto nelle Oscenità, e che menò una vita scandalosa, e lasciva , e quel , ch'è più , da un giuramento , che proferì in pubblico , e che mosse a disdegno , ed a tumulto i suoi medesimi Concittadini , si viene a comprendere , che non ebbe alcuna idèa della Divinità, (b) . Oltrecche le Orazioni *Contra Aristogitonem* , dalle quali il *Cocceio* hà ricavato le sudette parole , non sono di *Demostene* , siccome scrisse *Dionigi Alicarnassèo* nel suo libro *περὶ Δημοσθένος δεινότητος* , e l'erudito *Casaubono* ne' suoi *Commentarj ad Theophrasti Characteres* .

Che dirò di *Seneca* , di cui appunto sono quelle parole ; dal *Cocceio* trascritte, *Lex autem Naturae scis, quos nobis terminos statuatur? Non esurire , non algere &c. ?* Sebbene il Protestante *Giovanni Andrea Schmidio* si recò a gloria l'espore, e lodare con una Dissertazione , uscita alla luce nel 1686, *Senecam eiusque Theologiam* , e *Giovan'Giano Svaning* , Protestante anch'esso , stampò nell'*Hafnia* nel 1710. il suo libro, intitolato *Lucii Annaei Senecae Theologia Naturalis Contemplativa in locos communes digesta* , in cui s'impegnò a pruovare , che la Teologia di *Seneca* non era stata dalla Cristiana difforme, Onde di là da' Monti crebbe, e si dilatò la Opinione (riputata falsa, ed erronea dagli stessi *Eterodossi* , i quali non si ferono in tutto predominare dal *Fanaticismo* (e)) che aveva egli abbracciata , e coltivata la Religione di Gesù Cristo , purnondimeno si sà , che l'Uomo astutissimo non ebbe altro in mente, che di parer' buono, ma di

D d 2

non

(a) Nel libro intitolato *Βίοι τῶν δέκα Πητορῶν* , *De vita decem Rhetorum* §. VIII. ivi, *φασὶ δὲ τινες , καὶ ἀσώτως αὐτὸν βιώναι , γυναικείας τε ἐσθῆσι χρώμενον, καὶ κωμῶντα ἐκάστοτε ὄθεν Βάταλον ἐπικληθῆναι, Quidam eum etiam impudicè viditasse narrant , vestitu usum subinde muliebri, ac comestationibus: Unde Batalus fuerit cognominatus .*

(b) *Plutarco* nel medesimo libro *loc.cit.* ivi, *ὡς κωμῶδη θῆναι αὐτὸν ἀπὸ Ἀντιφάνοις , καὶ Τιμοκλείοις , Μὰ γῆν , μὰ κρηνας , μὰ ποταμοίς , μὰ νάματα , ὁμόσας καὶ τῆτον τὸν τρόπον ἐν τῷ δήμῳ , τρυβὸν ἐκινῆσεν , Ut etiam Comici Antiphantes , & Timocles eum vexaverint . Vos juro terra , fontes , flumina , latices , nam cum hoc modo apud Populum jurasset , tumultu est exceptus .*

(c) Vedi lo *Stauchio in Exercitatione de confictio Senecae Christianismo*, e *Cristiano Kortholt de Philippi Arabis, Alexandri Mammaeae, Plinii Junioris, & Senecae Christianismo* .

non esserlo mai, e perciò, come avverte l'erudito *Moshemio* (a), quanto mai scrivesse delle prerogative di Dio, non fù già, perche credeva esservi un' Dio Rimuneratore del bene, e del male, ma perche volle tenere a bada l' altrui Semplicità, e non rendersi sospetto al Volgo di Ateismo. Chiaramente nelle sue *Questioni Naturali*, parlando del fulmine, riportò il principio della Religione al Timore, che vollero incutere i Politici a i loro Vassalli, per tenere in freno la Moltitudine, avvezza a non far' conto de' gastighi di questa vita (b), e nel libro *de Providentia* senza equivoco, e senza esitazione alcuna confessò, e riconobbe la forza del Fato, superiore alla Potenza di Dio (c). Massima, che togliendo al Genere Umano la libertà dell'Arbitrio, non può non isgombrare ogn'idèa dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Ne poteva essere a meno, sì perche fù Allievo, e Difensore acerrimo della *Stoica* Filosofia, come perche seguì tra i Dogmi dello *Stoicismo* i più favorevoli all' Ateismo. Gli Eruditi ben' fanno, che la *Stoica* Filosofia, ragionando del primo Principio di tutte le Cose, ora volle, che fosse questo un Ente, ovvero uno Animale Corporeo, fornito non meno di Senso, di Consiglio, e di Ragione, che di un' Anima moderatrice, e regolatrice del Tutto, ed ora disse, che l'Universo era un' mero, e semplice Corpo, a guisa di una Pianta, inaffiata, e coltivata da una Natura generante, la quale con Ragione, e con Ordine spiega, e produce le cose, senz'acch'essa sia, e di senso, e d'intelligenza dotata. Riflette a proposito il sottilissimo *Cudvort*, che il primo sentimento non distrugge in tutto la Divinità, ma solamente la rende mostruosa, e deforme; ed all'incontro per il secondo si perde affatto l' idèa della Esistenza di Dio, perche ogni cosa si viene a riconoscere dalla forza, ed efficacia della Materia (d). Ora di questo secondo sentimento fù il Filosofo *Zenone*, Capo de' *Stoici* (e), ed il mentovato *Seneca*, siccome hà dimostrato il medesimo *Cudvort* (f). Onde non è, che *Seneca*, parlando abusivamente, aves-

se

(a) *In notis ad Systema Intellect.* Cudvort cap.4. §.25. n.32.

(b) *Libr.2.cap.42.pag.536.tom.2.Operum* ivi, *Quid ergo sequuti sunt, cum hoc dicerent? Ad coercendos animos Imperitorum Sapientissimi Viri judicaverunt inevitabilem metum, ut supra nos aliquid timeremus: Utile erat in tanta audacia scelerum aliquid esse, adversum quod nemo sibi satis potens videretur. Ad conterrendos itaque eos, quibus innocentia nisi metu non placet, posuere super Caput Vindicem, & quidem armatum.*

(c) *Capit.5.pag.195.Editionis Gronovii.*

(d) *System.Intellectual.cap.3. §.26.27. & 28.*

(e) Vedi Diogene Laerzio *libr.7.segm.148.pag.459.*

(f) *System. Intellect. cap.3. §.26. & 27.*

se dato nome di Legge di Natura alle azioni fisiche, e naturali, che sono alle Bestie, ed agli Uomini Comuni, ma lo diede ad esse, perche fermamente credette, come *Ulpiano*, e gli altri Giuriconsulti Romani della Setta *Stoica*, che gl'Istinti naturali, i Moti della Materia, e le Operazioni fisiche costituissero il vero *Diritto della Natura*.

Pari a *Seneca* nell'Empietà fù il Poeta, e 'l Filosofo *Aristofane*, di cui sono quell'altre parole, che addusse a favore della sua Interpretazione il mentovato Cocceio, *multas esse Avium leges ipsas Ciconiarum Κύβητας; seu Legum tabulas*; Imperciocche non solo rese la Commedia oscena, e lubrica, portando in questa maniera, come in trionfo, la Impudicizia, ed urtò in altre mostruosità, per le quali *Plutarco* lo censurò all'ultimo segno, siccome si arguisce dall'Epitome della di lui Censura, che ci è rimasto, ma fù Seguace ancora di un' Sistema, che dirittamente porta, Chi lo professa, all'Ateismo. *Platone* attesta, che tutti gli antichi Filosofanti, a riserva di *Parmenide*, erano stati di Opinione, che l'Universo, e gli stessi Dei avevano avuto il loro essere dall'Oceano, o sia, dalla Materia Fluvida. (a). Opinione, che soltanto nelle parole differisce dal Sentimento di Coloro, i quali fecero Autore il Caos, e la Notte di quanto si osserva nel Mondo visibile, ed invisibile, e l'una, e l'altro nel tempo medesimo, che confessano la Esistenza della Divinità, la mettono a Saccomanno, perche, come riflette a proposito il sottilissimo *Cudovort* (b), la

voglio-

(a) *In Theaeteto*, ivi, κ' περί τῶν πάντων ἐξῆς οἱ σοφοί, πλὴν Παρμενίδου, Ξυμφεστον, Πρωταγόρας, τε κ' Ηράκλειτος, κ' Εμπεδοκλῆς, κ' τῶν ποιητῶν οἱ ἄλλοι τῆς ποιήσεως εκατέρας, κωμωδίας, μὲν Ἐπίχαρμος, τραγωδίας δὲ Ὅμηρος αἰπῶν. ὠκεανὸν τε Θεῶν γένεσιν, κ' μητέρα Θετῶν, πάντα αἰρηκεν ἔργονα ροῆς τε κ' κινήσεως, *Et in hoc omnes per crimem Sabientes, excepto Parmenide, consenserunt, Protagoras, Heraclitus, Empedocles, & Poetarum in utroque Poemate summi, in Comoedia Epicarmus, Homerus in Tragoedia. Nam cum Oceanum diceret Deorum generationem, & Matrem Theyn, omnia ex fluxu, motuque esse genita praedicavit.*

(b) *System. Intellect. cap. 3. §. 17.* ivi, *Omnium igitur eorum, qui Deum sustulerunt, primi hi videntur esse, & antiquissimi, qui, etiamsi certas esse Naturas faterentur, praestantiores Hominibus, quos Deos appellabant, reasse tamen Deum esse negabant, voce hac sensu proprio, & accuratè adhibita. Namque totam rerum Universitatem praedicabant ex Oceano, vel liquida Materia prodisse, seu, quod verbis tantum differt, ex Chao, & Nocte procreatam esse; Ipsos etiam, quos ita nominabat, Deos genitos, & factos esse statuebant, ex quo consequebatur, perire eosdem, & corrumpi posse.*

vogliono creata, e non già esistente da sè . Or' di questa Setta Filosofica, distruttiva della Divinità , fù il mentovato *Aristofane* , secondo attesta il medesimo *Cudovort* (a) , e secondo lo accertano i di lui medesimi versi, che appunto son' questi (b) ,

Χάος ἦν , καὶ νύξ , ἐρεβός τε μέλαινα πρῶτον , καὶ τάρταρος ἕρως
 Γῆ δ' , εὐδ' αἶψα , εὐδ' ἄρανος ἦν ἐρέβους δ' ἐν ἀπείροσι κόλποι·
 Τίχτει πρῶτον ὑπνέμιον νύξ ἢ μελανόπτερος ὤων
 Ἐξ ἧ περιτελλομεναισ ὥραισ ἐβλαστειν ἔρως ὁ ποσειδῶν,
 Σπλῶων νῶτον πτερύγων χρυσᾶιν , εἰκῶσ ἀνεμίξουσ δίναισ.
 Οὗτος δὲ χάει πτερόεντα μιγείσ νυχίῳ , κατὰ τάρταρον ἕρως
 Ἐνεόττεισε γένος ἡμέτερον , καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν ἐς φῶσ
 Πρότερον δ' ἔκ ἦν γένος ἀθακάθον , πρὸν ἔρως συνέμιξεν ἅπαντα,
Chaos erat , & Nox , Erebusque niger in principio , & Tartarus amplius ,
Terra verò non erat , neque Aer , neque Coelum : Erebi autem in infinito gremio
Omniū primum parit ventosum furva Nox ovum ,
Ex quo , temporibus exactis , propullavit Amor desiderabilis ,
Radians tergo aureis alis , celeberrimae Ventorum vertiginis similis .
Ille verò , alato mixtus Chaos , & caliginoso in Tartaro ingente ,
Edidit nostrum Genus , & primum eduxit in lucem :
Neque enim Deorum Genus ante erat , quam omnia commiscuisset Amor .

Se dunque *Aristofane* insegnò , che ogni cosa , e la Divinità medesima aveva avuto il suo Principio dalla Materia fluida , o sia , dalla Notte, e dal Caos , come poteva in altra maniera additare le leggi della Natura , che per gl' Istinti di essa , e per i movimenti della stessa Materia ? La di lui autorità non iscuola certamente la scempiaggine di *Ulpiano* , ma maggiormente la manifesta , e l' aggrava , mentre fa vedere , che intanto egli diffinì il Diritto Naturale *quod Natura omnia Animalia docuit* , in quanto andò dietro alla traccia di que' Filosofi , i quali , non ammettendo un' Dio esistente da sè , volevano , che fossero Leggi di Natura , non già i Precetti di essa , manifestati al Genere Umano per mezzo del lume della ragione , ma bensì i moti infiniti nella Materia .

Citò

(a) *System. Intellectual. loc. cit.*

(b) *In Avibus vers. 694. pag. 404. Editionis Kusteri;*

Citò ancora il *Coccejo*, e trascrisse le parole di *Cicerone*, il quale in un' luogo disse, *Atque etiam in Bestiis vis Naturae inspicitur potest, quorum in foetu, & educatione laborem cum cernimus, Naturae ipsius vocem audire videmur*, ed in un' altro soggiunse, *Commune jus Animantium vetat aliquid, quod in Homines liceat*. Ma le citò senza riflettere, che per esse veniva maggiormente a conoscersi la Verità in pregiudizio di *Ulpiano*, e degli altri Giuriconsulti Idolatri di Roma per due ragioni. La prima, perche *Cicerone* non solo credè, che il Genere Umano nella sua prima Origine fosse stato *mutum, & turpe pecus*, e che avesse menata una vita selvaggia, e ferina al par' delle Bestie, ma lo smaltì ancora, come sentimento costante, e certo, approvato, e seguitato dagli stessi Magistrati Romani, in presenza de' quali, perorando a favor' di *Sestio* disse (a), *Quis vestrum, Judices, ignorat, ita Naturam rerum tulisse, ut quodam tempore Homines nondum, neque naturali, neque civili jure descripto, fusi per agros, ac dispersi vagarentur, tantumque haberent, quantum manu, ac viribus per caedem, ac vulnera, aut eripere, aut retinere potuissent?* Chi dà questa Origine al Genere Umano, necessariamente hà da riconoscere per *Diritto della Natura* gl' Istinti di essa, ed i moti della materia, Comuni agli Uomini, ed alle Bestie, e per *Diritto delle Genti* quello, che *Ratio Naturalis inter Homines constituit*, e ch' ebbe il suo Principio da quel tempo, in cui gli Uomini incominciarono a dirozzarsi, ed a menar' vita socievole, e civile; Imperciòcche qual sentimento di Onestà, e di Giustizia può dirsi infuso in Chi hà avuto comune colle Bestie il nascimento, e la vita? La seconda, perche *Cicerone* non ebbe internamente alcuna idèa di Religione, e di Divinità: In fatti *Antonio Collins* nel suo empio Discorso sopra la libertà di pensare, lo ave annoverato tra Coloro, che liberamente pensarono, e per lui tanto è liberamente pensare, quanto non credere affatto l' Esistenza di Dio. Scrive ancora il dottissimo *Isacco Jaquelot* nel Trattato della Esistenza di Dio, che non per altro *Marco Tullio Cicerone* compose trè libri *de Natura Deorum*, che per rendere ragionevole, e plausibile l' Ateismo (b); e l' erudito *Moshemio* aggiunge, che seguì le Massime de' Filosofi *Accademici*, i quali mettevano ogni cosa in controversia, perche trovò la loro Setta uniforme al genio suo, ed affaccevole a quella Professione, che intrapresa aveva, e per

(a) *In Oratione pro Sextio*:

(b) *Dissert. I. cap. 137.*

per tal riflesso non ebbe mai alcuna opinione della Divinità (a) : Or, che vi pare , può il sentimento di *Cicerone* , il quale non ebbe , nè potè mai avere idèa del vero Diritto della Natura , e delle Genti ; essendo stato un' Filosofo , ed Oratore proclive all' Ateismo , siccome non l' ebbero , nè la poterono avere , o per questo , o per altri motivi *Macrobio* , *Plutarco* , *Demostene* , *Aristofane* , e *Seneca* , servir di scusa , e di difesa ad *Ulpiano* , acciòche la di lui Diffinizione , troppo sconcia , e mostruosa in sè stessa , plausibile , e ragionevole diventi , e si creda essere stato il medesimo un' Conoscitore infigne dell' Onestà , e della Giustizia Naturale ?

Ma adagio , par' che mi ripigli il *Cocceio*: Adagio: Lo stesso Apostolo delle Genti , il quale sapeva benissimo Chi era stato l'Autore del
Di-

(a) *In Notis ad System. Intellectual. Cudvort cap. 4. §. 26. ;* ivi , *Fallitur Vir Doctissimus , quod Ciceronem his extremis Operis de Natura Deorum verbis , & Epicuraeorum , & Academicorum de Diis reicere opiniones existimat ; Nam his ipsis in verbis ita loquitur Cicero , ut Academicum decebat loqui : Quod Genus eas probasse sententias in quibus maximam ducebat esse Verisimilitudinem , nullam autem pro exploratè certa , veraque habuisse , notum est . Propriè si loqui velimus , Academicis nulla erant Dogmata . Solebant contra omnium disputare opiniones , at ea tamen interea sequi , quibus maximum existimabant probabilitatem adjunctam esse . Hinc quid de Ciceronis Religione sentiendum sit , apparet . Academicos unicè probabat : Credo ideo , quod Secta hujus Instituto forensi , cui deditus erat in primis Eloquentiae prae reliquis omnibus maximè apta esse , & accommodata intelligebat . In utramque partem de rebus omnibus disputabant hi Philosophi . Hac verò facultate , quid optatius , & convenientius erat Homini , qui voce Populum flectere , & pro accusatis verba facere , suum esse ducebat ? Stoicorum de Diis decreta plus reliquorum Philosophorum praeceptis , auctoritatis , & verisimilitudinis habere censebat . Vera ne autem essent , nec ne , id nullius existimabat ingenio explicari posse : Incerta ergo prorsus , & dubia , idest , **NULLA MAGNI HUIUS ORATORIS FUISSE VIDETUR RELIGIO** : In orationibus ejus fateor copia quaedam extat locorum , in quibus magna videtur esse in Deum , aut Deos Pietas ; sed quis nescit in illis ad Vulgi opinionem loqui Oratorem , nec , quod ipse significat , tam id spectasse , quod Veritas , quam quod res , & causa , quam agebat , flagitare videbatur ?*

Diritto della Natura, e conosceva molto bene le Leggi del Giusto, e dell'Onesto, disse, *Comam alere contrariari juri Naturae*, prendendo per gius di Natura i moti della Materia; *Giuseppe Ebrèo*, il quale aveva la cognizione del vero Dio, non ebbe ritegno di dar' nome di Legge agl'Istinti della Natura, *Hanc autem validissimam legem tam Feris Bestiis, quam Hominibus esse praefinitam, potentioribus cedere*, ed altrove *Est enim Naturae lex illa, quae in omnibus valet, velle vivere*; Il celebre *Mosè Barcefa*, Nativo della Siria, nel suo *Comentario de Paradiso* usurpò il nome di legge, sì per i moti della Materia, come per le regole dell'Onestà, e della Giustizia, *Omnibus rebus positae sunt leges ratione praeditis, & ratione expertibus, animatis, & inanimatis, quae sensu percipiuntur*, ed indi *Animantia omnia, quae ratione carent, generali hac lege Deus creavit, ut res suo sensu percipere, & motu sese agitare possint. Caeterum Leonibus particulariter audaciam pro lege dedit, atque ita de caeteris legibus, quae a Deo Bestiarum Naturis impositae sunt*; Il *Parafraste delle Istituta Civili Teofilo*, prese, anc'esso, per legge la forza della Natura, e tanto il *Seldeno*, quanto il *Vinklero* si servirono del medesimo nome, per ispiegar' l'Ordine Elementare, e i movimenti della Materia.

Il celebre *P. Bohours* nel suo *Prodotto erudito della maniera di ben pensare* mette per base a i nostri Pensieri la Verità, senza la quale non può mai dirsi, che si pensi bene, ed il rinomato *Rollin* nel suo *Trattato de' pensieri*, che v'è inferito nel Tomo II. delle sue *belle lettere*, aggiunge, che *i più belli pensieri sono viziosi, o più tosto quelli, che sono stimati belli, e pajono esserli, non lo sono in effetto, se manca loro il Capitale della Verità*. Non sò se mai il *Cocceio* adoperò questa Regola infallibile, e certa nel suo pensare. Sò bene però, che l'abbia posta in non cale nel far la difesa di *Ulpiano*, mentre quanto hà pensato, e scritto a favor' di lui, tutto è un gruzzo di pensieri, che si allontanano dal Vero, o che vanno ad oscurarlo con pregiudizio notabile delle Massime Cattoliche, e Naturali. Oltre alle cose già dette, lo dimostra ad evidenza ciò, ch'egli pretende ricavare da un Testo dell'Apostolo delle Genti, sinistramente inteso, e peggio spiegato da lui.

L'Apostolo delle Genti, o per meglio dire lo Spiritossanto, che parlava per bocca di esso, non si sognò mai di dire, *Comam alere contrariari juri Naturae*, ma disse bensì, *πρέπον ἐστὶ γυναῖκά ἀκατακά λυπτον τῷ Θεῷ πρυσευχεσται, ἢ εἶδε αὐτή ἢ φύσις διδασκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν εἰαν κομᾶ ἀτιμῶ αὐτῷ ἐστὶ, γυνὴ δὲ εἰαν κομᾶ, δοξα αὐτῇ ἐστὶν, ὅτι ἡ κομῆ ἀντι περιβαλαῖς δεδοται αὐτῇ, Decet Mulierem non velatam orare Deum? Nec ipsa Natura docet vos? Quod vir si comam nutriat, ignominia est illi; Mulier,*

E e

verò

verò *si comam nutriat , gloria est illi , quoniam capilli pro velamine ei dati sunt* , Parole , che secondo la lettera convincono di falsità il *Cocceio* , mentre lo Spirito Santo non si servì affatto del nome di *Legge* , o di *Gius* , e secondo il senso lo manifestano ignorante , e goffo : Credè egli che *San' Paolo* , scrivendo al Popolo di *Corinto* , e ragionando intorno alla Chioma , avesse semplicemente parlato dell'Ordine della Natura , o di un'Azione , meramente fisica , e naturale . Me s'ingannò a partito . L'Apostolo parlò così , o perch'ebbe riguardo all'Onestà , ch'è uno de' Precetti del Diritto della Natura , o perche volle sbarbicare uno Abuso , che all'ora nella Grecia crassava . Quantunque il Diritto Naturale abbia per Oggetto le azioni morali , e non già le fisiche , tra le quali è il recidere , o nudrire la Chioma , pur nondimeno quando l'azione fisica si fa per un'fine osceno , o ingiusto , all'ora entra benissimo nel Regno della Morale , e stà soggetta alle di lei leggi , e precetti .

Penetrandosi colla mente nel Costume di que' tempi , in cui l'Idolatria andava a galla , non può non ravvisarsi , che il coltivare la Zazzera non era un'azione indifferente ne' Maschi , ma bensì effetto di un'animo effeminato , e molle . Celebr'è l'adagio , che *Sinesio* a' Posterì tramandò , *Nullus comatus , qui idem non sit cinaedus* , e più celebri sono le invettive , le quali scagliò *Seneca* contro di Coloro , che perdevano il tempo in simili inezie , indicanti chiaramente un'animo libidinoso , e sporco (a) . Motivo per cui *Clemente Alessandrino* mentovando (b) *περιπλακάς τῶν τριχῶν Cincinnos capillos* , li chiamò *εταίριος meretricios* . Ora l'Apostolo *San' Paolo* , sapendo molto bene , che quell'ornamento esteriore del Corpo derivava ne' Maschi dalla impudicizia interna , la quale al Diritto Naturale si oppone , giustamente lo condannò , e nel condannarlo disse , *Nec ipsa Natura docet vos* ?

Puol'essere ancora , che avesse anche avuto riguardo ad un'altro abuso , che nella medesima Grecia abbarbicato s'era . Credevano i Greci , che sarebbe vergogna , ed infamia , se un Maschio non coltivasse la Zazzera , non essendo , che a i soli Schiavi vietato il poter portare le tracchie , come attesta *Suida* , e come si desume ancora da quel verso di *Aristofane* (c) *Ἐπειτα δῆτα δῶλος ὢν κόμην εχεις ? Ac deinde Servus cum sies portas comam ?* E comeche l'azione non può dirsi turpe in sè stessa , se non è contro dell'Onestà Naturale , ne la Naturale Onestà comanda , che l'Uomo coltivi la chioma , perciò non a torto l'Apostolo disse , *Nec ipsa*

(a) Vedi *Celso Rhodigino lection. antiquar. libr. 15. cap. 8.*

(b) *In Paedagogo libr. 3. cap. 11.*

(c) *In avibus.*

ipsa Natura docet vos ? E fù lo stesso , che se avesse detto, ingiustamente da voi si ascrive a vergogna il non coltivare i Capelli , giache non è stato ciò dalla Legge Naturale prescritto . Potrebbe essere finalmente, che avesse preso di mira una superstiziosa Usanza , che all'ora crassava per la Grecia , e di cui ci accerta *Plutarco* , quasi Sincrono degli Apostoli , nel suo libro , intitolato *Κεφαλαίων καταγραφή Ρωμαϊκῶν Capitulorum* , ovvero *Quaestionum solutio* , & *Quaestiones Romanae* . Allorche nella Grecia accadeva qualche pubblica disgrazia , come di Peste , di Perdita di Battaglia , di Carestia , e di altro simile , le Donzelle immantinente si tosavano la Chioma , ed i Maschi si crescevano i Capelli , credendo falsamente , che in questa maniera si andasse a placare lo sdegno de' bugiardi lor' Numi , γὰρ παρ' Ἑλλήνων ὅταν , così il lodato Scrittore Greco riferisce , ed attesta, dopo aver' esaminato per qual motivo i Romani Idolatri oravano a capo coperto, e per qual motivo ancora i figli maschi celebravano l'Esèquie de' loro Genitori con velarsi la testa , e le femmine colla fronte scoperta , e colla chioma scarmigliata , *δυστυχία τις γενεταί κελρονται μὲν αἱ γυναῖκες , κομῶσι δὲ οἱ ἄνδρες ὅτι τοῖς μὲν τὸ κείρεσθαι, ταῖς δὲ τὸ κομῶν σὺνητής ἐστίν.* *Nam apud Graecos etiam si qua calamitas incidit , tondentur Mulieres, Viri comam alunt, cum alioquin hi tonderi, ille crinem gestare soleant .* E pare , che a questa usanza superstiziosa avesse l'Apostolo alluso , dicendo , *Quod Vir si comam nutriat , ignominia est illi , Mulier verò si comam nutriat , gloria est illi* , e fù lo stesso, che, se avesse detto, non è del decoro dell'Uomo il farsi crescere i capelli, siccome non è del decoro della Donna il tosfarseli. Comunque però è, giammai volle l'Apostolo spiegarfi in quel linguaggio, e con que'sentimenti, che gli hà dati il *Cocceio* , degno perciò di biasimo , e di abominio , perche non si è fatto scrupolo di mutare le di lui parole , e di adoperarle in senso guasto , e corrotto per difesa di uno Stoico , di uno Idolatra, e di un Nemico implacabile della Religion' Cristiana .

Ancorche poi *Flavio Giuseppe Ebreò* avesse nel Sesto libro al Capitolo Secondo della *Guerra Giudaica* scritto , *Hanc autem validissimam Legem tam feris Bestiis , quam Homini bus esse praefinitam, potentioribus cedere,* e nel libro terzo al Capitolo vigesimo quinto della medesima *Guerra* soggiunto, *Est enim Naturae Lex illa, quae in omnibus valet, velle vivere,* niente gioverebbe al di lui intento per due ragioni ; La prima, perche questo Stoico non ebbe mai giusta idèa del vero Diritto della Natura, e delle Genti. Chiaramente scrisse, che l'Albero della Scienza del Bene, e del Male, situato da Dio nel Paradiso Terrestre, aveva comunicato ad *Adamo* l'intendimento , e 'l lume della Ragione , τὸ γὰρ φυτόν ὄξύμυρον ἢ διανοίας ὑπήρχε, *Arbor enim ista causa erat acuminis, & intellectus.* Opinione, che

adottò l'Erefiarca *Soccino*, e lo *Smalcio*, di lui più empio, come riferisce *Marco Giorgio Davide Ziegra* nella sua *Differtazione de Arbore Scientiæ Boni, & Mali*, e che necessariamente trasse l'uno, e l'altro a delirare, e delirando a dire, non essere stato *Adamo* coll'uso della Ragione creato, e per conseguente essergli sopravvenuto dal peccato in poi, e seguentemente il Male Morale non esser' proprio, e solo dell'Uomo, ma delle Bestie ancora, siccome attesta *Federigo Mayer* nella sua *Differtazione de peccatis, & poenis Brutorum*. La seconda, perche *Flavio Giuseppe Ebreo* portò un' impegno straordinario di piacere agl'Idolatri, e per tal riflesso si servì spessissime volte delle loro frasi, e locuzioni. I Rabbini per l'odio, che hanno verso la nostra Religione, an' ragionato di lui con svantaggio grandissimo, non potendo tollerare, che avess' egli parlato affai bene di *Cristo Gesù*. Il Cardinal *Baronio*, *Jacopo Saliano*, ed altri per zelo, che nutrirono verso la nostra Santa Fede, l'ebbero per un' Uomo di corrotta Religione, e per un' Storico favoloso, ed infido. All'incontro la temerità di alcuni Novatori giunse a tanto, che non si arrossì di dire, che meritava più fede la di lui Storia, che il Vangelo medesimo, il quale aveva ricevuto delle Derrate da tempo in tempo, e per queste Derrate si era reso difforme da quella (a). Quindi, perche *Giuseppe* non aveva fatta menzione della strage degl'Innocenti, comandata dall'empio *Erode* in odio del già nato Messia, non ebbero ritegno di affermarla non vera, secondo attesta *Tommaso Ittigio* ne' suoi Prolegomeni ad *Flavium Josephum*, e, come se ciò fosse poco, si avvanzarono anc'a dire, che gli andamenti di *Cristo*, espressi da lui nelle sue *Antichità Giudaiche*, erano stati inseriti in esse da Chi credette in questa maniera di poter' meglio abbattere l'*Ebraismo*. (b).

Io

(a) *Jacopo*, e *Pietro Puteano*, i quali scrissero la *Scaligeriana*, contenente quelle cose, ch'essi intesero dalla bocca del Calvinista *Giuseppe Scaligero* attestano, che Costui aveva detto, essere stato da Cristiani accresciuto il Vangelo, ed anche mutato *Scaligerian. pag. 177*. Proposizione empia, e sacrilega per ogni verso, perche toglie l'infallibilità al Nuovo Testamento, rendendo incerto ciò, ch'in esso si legge, e facendo dubitare, se sia, o nò tutto Dettatura dello Spiritofanto.

(b) Costantemente in tutt' i Manoscritti si legge ciò, che *Flavio Giuseppe Ebreo* raccontò della vita, e miracoli di Gesù Cristo, e di questa testimonianza siamo accertati ancora da *Eusebio Cesariense*, da *Isidoro Pelusiota*, da *Sozomeno*, da *San'Girolamo*, e da altri, ma nel Secolo passato Alcuni della Setta *Luterana*, e *Calvinista* si avvanzarono con molte Differtazioni a metterla in dubbio, ed a sfacciatamente negarla. Contro di essi dottamente scrisse tra gli altri *Carlo Daubuz* i due suoi libri *pro Testimonio Flavii Josephi de Jesu Christo*.

Io non intendo di entrar' da Giudice in questa Controversia , e siccome non approvo, ne farò mai per approvare la tracotanza de' Miscredenti, così non tocca a mè il decidere , qual peso abbia la di lui autorità in quelle cose, che non sono alle Sacre Scritture contrarie, ma ne pur' sono nelle Sacre Scritture espresse . Basta per quel , che riguarda la presente Ispezione , che gli stessi Difensori del mentovato Storico non an' potuto negare , ch'avesse egli avuto della propensione grandissima verso gl'Idolatri (a), e per conseguente sia verissima la Censura, che ne fece il dottissimo *Albertoma*, dicendo (b) *Plurimum quoque utitur locutionibus, Graecis, & Romanis Scriptoribus usitatis* . Se dunque *Flavio Giuseppe Ebreo* affettò di parlare più tosto col linguaggio degl'Idolatri, che colla locuzione delle Sacre Scritture , e nel tempo stesso , che si volle conciliare l'affezione del Paganesimo , non ebbe una giusta idèa del vero Diritto della Natura , e delle Genti , forza è confessare , che la di lui autorità scopra maggiormente l'errore di *Ulpiano* , come quella, che deriva da una penna sospetta , e niente intesa della vera Origine delle Leggi del Giusto , e dell'Onesto .

Ma il punto stà, che le parole trascritte dal *Cocceio* da' Libri, e Capitoli di quello Storico, accennati da esso, non sono affatto genuine, e vere: *Flavio Giuseppe Ebreo* fù uno de' più dotti Israeliti , che vissero a tempo di *Tito Vespasiano Imperadore*: Scrisse delle Opere molte , la maggior parte delle quali gira anc'oggi per le mani de' Letterati . Ma colla occasione, che furono le stesse Opere tradotte da *Epifanio* , e *Rufino* , i quali nelle loro Versioni si allontanarono spesso dal Testo Originale, perciò disguisate in maniera divennero, che arduo, e malagevole a più d'uno sembrò il poter' conoscere, qual fosse il Testo dell'Autore, e quali cose fossero state da i Traduttori (che fiorirono molto tempo dopo di *Ulpiano*) aggiunte: La difficoltà crebbe maggiormente, allorchè si vide, e si toccò colle mani, che i Codici Manoscritti, i quali si conservavano in diverse Biblioteche di Europa , non erano uniformi, e concordi . Forse da ciò si mosse il Padre

(a) Tommaso Ittigio *Prolegomen. ad Fluvium Josephum*, ivi, *Enim vero nonnunquam Veritatis amorem in Josepho nimium Gentilibus placendi studium corrupit . Quorsum & illud referendum, quod in libr.2. contra Apionem scribit , Supremum Legislatorem aperte Judaeis interdixisse, ne Deos ab aliis cultos riderent, aut blasphemarent. Ubi autem Deus hanc Legem sanxit, ne quisquam illis malediceret , quos aliarum Gentium Opinio Deos confixit?*

(b) La censura dell' *Albertoma* contro di *Flavio Giuseppe Ebreo* si legge nella Prefazione dell' *Avercamp* .

dre *Arduino* a crederli tutti apocrifi, e spurj, e posti in campo da qualche Autore, molto più moderno di lui. Attesta *Sigeberto Avercamp* (a), che Moltissimi erano stati Coloro, i quali si erano applicati seriamente a restituire le di lui Produzioni al primiero lor' Stato, e tra essi avevano travagliato non poco in questa intrapresa *Scaligero, Casaubono, Cuneo, Petitio, Spanhemio, Gronovio, e Vossio*, Uomini tutti rinomatissimi per la loro vastissima erudizione greca, ebraica, e latina, ma con niuno profitto, atteso che *quorundam intra verba stetit Fides, plurimos in ipso labore mors oppressit: Huic indignatio praereptae laurae, illi abortae simultates, aliis alia obfuerunt*, siccome il medesimo *Avercamp* candidamente confessa. Trappertanto pareva, che fosse impossibile il potersene venire a capo, dappoiche Scrittori così insigni avevano inutilmente consumato l'olio, e'l tempo. Ma non passò guari, ed il celeberrimo *Giovanni Udfon* affunse sopra di sè così dura Provincia, e per lo spazio di più, e più anni non fè altro, che riconoscerne i diversi Manoscritti, e purgarli giudiziosamente da ogni Mondiglia. Iddio però non volle, che avesse raccolto il frutto di tanti sudori suoi, mentre gli recise lo stame della vita, quando già era quasi in istato d'incominciarne la Stampa. Morto Costui, il mentovato *Avercamp*, Cattedratico di Lingua Greca, di Storia, e di Rettorica nell'Accademia di *Lione in Olanda*, per non fraudare il Pubblico delle di lui erudite fatiche, vi diede l'ultima mano. Secondo egli medesimo attesta, non intralasciò di riscontrare i Codici Manoscritti più antichi, e più accreditati presso la opinione degli Eruditi, per dare alla luce la Storia *de bello Judaico* tale, quale l'aveva l'accennato Storico composta. La Repubblica letteraria n'è rimasa soddisfattissima, e non hà lasciato, ne lascia di far'giustizia alla di lui accortezza, diligenza, ed industria. Ora nell'Edizione fatta da questo non si leggono affatto le parole, dal *Cocceio* citate; Anzi ne pur'è vero, che il libro terzo *de Bello Judaico* si divida in venticinque *Capitoli*, ma v'è a terminare nel *decimo*. Onde, quando anche lo *Storico Ebreo* non avesse affettato di parlare col linguaggio degl'Idolatri Greci, e Romani, ed avesse avuta una giusta idèa del vero Diritto della Natura, e delle Genti, pure farebbe stato allegato a torto in difesa di *Ulpiano*, non essendosi sognato di aver' per leggi naturali gl'istinti della Natura, e i movimenti della Materia.

Senza fondamento ancora, anzi con manifesta falsità sono state dal *Cocceio* addotte, e citate le parole di *Mosè Barcefa*, che fù uno de' *Vescovi*

(a) In Epistola ad Lectorem praemissa in Editione Operum Omnium Josephi Hebraei Editionis Amstelae'dami, Lugduni Batavorum, Ultraie'cti.

covi della Mesopotamia. Imperciocchè visse, e fiorì Costui tra il nono, e decimo Secolo dell' *Era Cristiana*, secondo scrive *Andrea Masio* nella Prefazione alla di lui Opera *de Paradiso Terrestri*, che vale a dire, circa seicento anni dopo *Ulpiano*, che difinito aveva, comune agli Uomini, ed alle Bestie il Diritto della Natura. Ora a Chi mai è venuto in testa d'interpretare la Sentenza di un' Scrittore antico colla maniera di parlare, che hà ufata uno Autore di gran' lunga posteriore, ed assai più fresco di lui? L'ambiguità delle Parole, e l' oscurità del Senso giammai si toglie con quel, ch'è piaciuto dopo Secoli a qualche nuovo Scrittore di usurpare nelle Opere sue, ma bensì col confronto degli Autori *Sincroni*, o quasi *Sincroni*, i quali l'adoperarono, per significare la medesima cosa.

A questa insulfaggine, che involge dentro di sè un' mostruoso *Anacronismo*, si aggiugne ancora la falsità, mentre il *Barcefa* parlò con termini totalmente diversi. Hà creduto il *Cocceio*, che *Jus, & Lex* fossero sempre *Sinonimi*, e sempre indicassero lo stesso. Ma l'hà creduto a torto, perchè il Diritto, o sia il Gius propriamente significa l'unione di tutte quelle leggi, che sono di un' medesimo Genere (a), e la Legge non è altro, che un' semplice comune Precetto, ovvero *Communis Reipublicae Sponsio* (b). Il primo si estende molto: Troppo la seconda restringesi: Generalè l'uno, particolare l'altra. Ora nel diffinire *Ulpiano* ciò, che aveva il Diritto Naturale prescritto, non si servì affatto della parola *Lex*, ma della voce *Jus*, con cui avendo chiaramente manifestato di voler' esso additare, non già certe leggi naturali, ma la Unione di tutte, che sono del medesimo Genere, ed avendo altresì senza equivoco difinito, che questo Gius, o sia questa Unione di tutte le leggi naturali, abbia egualmente luogo negli Uomini, che nelle Bestie, fè chiaramente conoscere, aver'esso creduto, che l' Uomo nello Stato Naturale, e nella sua prima Origine non era stato dalle Bestie differente, e che il Diritto della Natura era stato tutt'altro da quello, che noi crediamo manifestato da Dio a tutto il Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione. All' incontro il lodato *Barcefa* non ispiegòssi così: Avvegnache fosse andato fil filo descrivendo le leggi imposte da Dio nella Creazione dell'Universo, non si sognò affatto di adoperare la voce *Jus*, indicante la Unione di tutte le leggi di un' medesimo genere, perchè sapeva molto bene, che sotto Nome di *Diritto Naturale* non poteva comprenderfi, se non quel gruzzo di Precetti, e Divieti, ch'erano stati comunicati da Dio a tutto il Genere Umano per mezzo del

(a) *Einuccio Element. Jur. Natur. & Gent. libr. 1. §. 9. in notis.*

(b) *Leg. prima ff. de legibus, & Senatusconsult.*

del lume della retta ragione, ma bensì usurpò il termine di legge, il quale dinotando i particolari Stabilimenti di ciascheduna Specie delle cose create, benissimo si può adattare ad ogn'uno di essi, o che riguardi l'Ordine, ed Armonia delle stesse cose create, o che appartenga agli Istinti della Natura. Ne finì quì il di lui discorso: Avendo egli ragionato in primo luogo delle leggi naturali, e positive date da Dio all'Uomo, poscia delle leggi che prescrisse alle Sostanze Angeliche, e finalmente delle leggi, che diede alle Creature irragionevoli, per dubbio, che questo suo ragionamento non avesse dato motivo di errore, facendo credere, che gl' Istinti della Natura, ed i moti della Materia fossero anche leggi agli Uomini, ed alle Bestie comuni, andò tratto tratto dichiarando, quali erano le leggi naturali dell'Uomo, e quali quelle de' Brutì, e l'une divise dall'altre, e separò in maniera, che bisogna essere troppo abbaccinato di vista, e di mente, per confonderle insieme, e per crederle agli Uomini, ed alle Bestie comuni (a). Or' che hà che fare questo sentimento del *Barcesa* colla diffinizione di *Ulpiano*, il quale volle, che il Diritto Naturale, cioè; l' Aggruppamento di tutte le leggi della Natura fosse quello, che la Natura *omnia animalia docuit*, e per conseguente, *non humani Generis proprium, sed omnium animalium, quae*
in

(a) *In Commentario de Paradiso libr. 1. cap. 28. , ivi , Denique interrogari solet , quibus in rebus differant eae leges , quas Deus imposuit Animantibus, rationis expertibus , rebusque aliis corporalibus , quae & anima , & sensu carent , ab illis legibus , quas Hominibus praescripsit , & aliis Creaturis ratione praeditis ? Ad hoc respondemus , plurimis eas inter se modis differre . Nam legum , quae Hominibus latae sunt , in ipsa voluntate posita est observatio : Earum verò legum Custodia , quae nec anima , nec sensu praeditis rebus impositae sunt , in ipsa earum Natura est sita . Tum Homines doctrina formantur ad praestandas leges , quas debent : At ea , quae ratione , & anima carent , Naturae impetu , atque efficientia ducuntur , ut legibus suis obsequantur . Adhaec Homines , si volunt , servant , si nolunt , non servant suas leges : Pendent enim ex libero Hominum arbitrio : At aliter se habent earum Leges , quae ratione , & quae sensu vacant . Neque enim Leo , & audax , & timidus esse potest , neque Lepus pavidus , & impavidus , sed una audacia Leonum est ; pavor verò solus Leporum ; neque ut Leo non sit audax , vel Lepus non fugax fieri potest . Consentaneum igitur est , Haec si suis legibus parcant , non ideo digna esse praemio , quando nulla arbitrii libertate pollent , sed Naturae vinculis constricta tenentur . Nos verò vel observare , vel violare leges nobis impositas quimus .*

in Terra, quae in Mari nascuntur, Avium quoque commune est? Troppo diverso è l' uno dall' altra, e perciò patente, e chiara è la falsità, che ha commessa il *Cocceio* nel servirsi del primo per difesa della seconda: Difetto usuale, ma non mai detestabile abbastanza, di Chi vuol sostenere, e non confessare gli errori.

Peggio poi ha fatto con mettere in campo l' autorità di *Teofilo*, quel Parafraсте delle *Istituta Civili*, che gira per le mani di Ognuno. Imperciocchè, o egli ha creduto, come scioccamente credè *Giovanni Arigo Mylio* (a), che fosse quel medesimo, il quale unitamente con *Triboniano*, e *Dorodèo* compilò le sudette *Istituta Civili*, o no. Nel primo caso ha commesso un' gran' errore di Storia, mentre convengono tutti gli Eruditi, che visse, e fiorì molti Secoli dopo di quello: Il *Fabrotti* scrive, che fù contemporaneo dell' Imperador' *Costantino Porfirogenito* (b), e poco, o niente da questa opinione si allontanano *Niccolò Girolamo Gudlingio* (c), e *Bernardo Arnaldo Reinold* (d). All' incontro *Alciato* (e), e *Cujacio* (f) stimano, che fù posteriore ad *Accursio*. Nel secondo caso è andato ad urtar' nel pecoreccio, mentre, ancorchè *Teofilo*, il quale scrisse molti Secoli dopo di *Ulpiano*, avesse presi per Diritto di Natura gl' Istinti di essa, pure gioverebbe poco, anzi niente all' intento suo, perche la interpretazione, nascente dall' ambiguità delle parole, non si hà da fare cogli Scrittori di gran' lunga posteriori, ma con quelli, che sono *Sincroni*, o quasi *Sincroni* di Colui, che hà scritto. Oltrecchè, o fù lo stesso, o fù diverso, importa assai poco, mentre si sà, che non potè esser' fedele Interpretre del Testo originale, perche non fù molto nelle antichità della Giurisprudenza Romana versato (g).

E quando anche si volesse, o si potesse fingere, che questo *Parafraсте* interpretò fedelmente le *Istituta Civili*, che visse ne' tempi medesimi di *Giustiniano*, e ch' ebbe tutta la perizia delle Romane Antichità, non perciò sarebbe vero, che distinse gl' Istinti della Natura dalle

F f

vere

- (a) *Historia Theophili cap. 3. §. 4.*
- (b) *Praefatione ad suam Editionem Theophili Graeco Latinam Parisiis 1638.*
- (c) *Gudlingiana tom. 1. pagin. 106. , & seq.*
- (d) *Ad Joan: Merceri Conciliatorem Juris pag. 51. & seq.*
- (e) *Libr. 5. Parergor. Jur. cap. 23.*
- (f) *In Recitat. ad Titul. Instit. de Actionibus.*
- (g) *Vedi Antonio Agostino lib. 3. Emendation: capit. 7.*

vere leggi di essa , e che prese il testo di *Ulpiano* per i soli moti della *Materia* , comuni agli *Uomini* , e alle *Bestie* . Forse , e senza forse parlò del *Diritto della Natura* più empiramente di *Ulpiano* , mentre questi non rese ragione del suo motto, ed ei la diede, e con averla data venne a confermare , che fossero vere *Leggi Naturali* , comuni agli *Uomini* , ed alle *Bestie* , i movimenti della *Materia* . Disse adunque , che il *Gius della Natura* era quello , che si stendeva a tutti gli *Animali*, esistenti nell'*Acqua* , nella *Terra* , e nell'*Aria* , e si stendeva appunto, perche (notate di grazia la ragione , che distrugge in tutto , e per tutto la di lui Santità) non solo la *Natura* fa sentir' la sua forza , ed efficacia agli *Uomini* , ma ben' anche alle *Belve* tutte , le quali si truovano per l'*Aria* , per l'*Onde*, e per la *Terra* disperse, *Jus Naturale est , quod ad omnia Animalia, quae in aqua , in terra , vel in aere sunt , extenditur . Neque enim ad solos Homines Natura vim suam coangustavit , sed etiam , quae in aere sunt , disposuit , & his , quae terra vivunt , formam dedit , ac ne illa quidem , quae in mari nascuntur providentiae suae expertia esse passa est* . Sicche volle, che la forza della *Natura* costituisse il *Diritto Naturale*, e per conseguente ebbe per vero, che questo *Diritto* non fù da *Dio* comunicato al *Genere Umano* per mezzo del lume della retta *Ragione* . Or' si può dare sentimento più empio di questo ?

Che poi *Benedetto Vinklero* Tedesco, il quale nell'anno 1615. stampò il suo Prodotto *de Principiis Juris* , avesse asserito, che abusivamente tal volta il *Gius della Natura* si poteva intendere per la *Legge della Natura Elementare* , o sia per la *Serie delle Cause Elementari* , e per le *Operazioni della stessa Natura* , la quale conserva sè medesima in quelle, non ostante , che sieno a continua alterazione soggette, ed in questo senso aveva *Ulpiano* stabilito *Jus Naturae cum Brutis Commune esse*; E che *Giovanni Seldeno* , il quale molti anni dopo scrisse *De Jure Naturae, & Gentium juxta disciplinam Hebraeorum* avesse , anc' esso , affermato, che qualche volta gl' *Istinti de' Brutis* si potevano chiamare *Jura* , & *leges Naturae* , nel qual senso si deve interpretare la *Diffinizione del medesimo Ulpiano* , non arrivo a comprendere, che peso diano all'*Interpretazione del Cocceio* , e , come possano queste autorità indurci a credere , che quello *Stoico* , *Idolatra* , e *Nemico* arrabbiato della *Religione del vero Dio* avesse avuta una giusta idèa dell'*Onestà* , e della *Giustizia Naturale*. L'uno , e l' altro *Scrittore* sono stati ad *Ulpiano* posteriori niente meno , che mille , e quattrocent' anni in circa , che vale a dire , an' fatto parlare *Ulpiano* con un' linguaggio , non conosciuto nella sua età , e con presupporre in lui quella cognizione , che non potè egli avere dalla sua

Filo.

Filosofia , dalla sua falsissima Religione , e dal pregiudizio , in cui vivevasi all'ora , e circa l' Origine del Genere Umano , e circa la Podestà assoluta de' Cesari , indipendente da qualsivoglia Legge Naturale , e Positiva . Hanno scritto così , dappoiche *Cujacio* , per sostenere il credito degli Antichi Giuriconsulti , i quali costituiscono una gran' parte della Giurisprudenza Romana , s' ingegnò di dare altro aspetto alla Definizione di *Ulpiano* , per cui non poteva farsi gran' conto di una Facoltà , che non aveva saputo , qual fosse il vero *Diritto della Natura* , e delle *Genti* , e dappoiche gli altr' Interpreti senza esaminar' bene l'interpretazione *Cujaciana* , la quale nel tempo stesso , che inorpella la insulfaggine de' sudetti Giuriconsulti, mena la Gioventù inesperta a vaneggiare in pregiudizio dell' *Etica Naturale* , e *Cristiana* , avevano inalberato lo Stendardo , e bandito dappertutto , che anche *Diritto di Natura* si potevano appellare gl' Istinti de' Bruti , ed i Moti della Materia , e quel , ch' è più , hanno scritto così per l' impegno , che hanno avuto di non contraddire alla pretesa Riforma di *Lutero* , il quale quanto inveì contro della Giurisprudenza Canonica , altrettanto lodò , ed ingrandì il merito della Giurisprudenza Romana , in cui truova gran' campo la Perfidia de' Protestanti , e per abbattere il Primato del Romano Pontefice , e per sostener' la maggior' parte de' loro Errori , o per timore di non adizzarsi contro le Accademie de' *Novatori* , le quali si erano scagliate per l' addietro con tutto il furore contro di *Giusto Lipsio* , per aver Costui nella sua *Politica* accennati i danni gravissimi , che quella Giurisprudenza aveva recati alla Repubblica Civile , e Cristiana . Furore , che si è ereditato da i Successori Accademici *Protestanti* , e *Riformati* , sapendo molto bene gli Eruditi la gran' Tempesta , che mosse *Cornelio da Bynkershoek* , contro del Giovane *Giovan' Jacopo Wessembachio* per la sua Opera intitolata *Emblemata Triboniani* , nella quale dimostrò quasi tutte le Massime eterogenee , ed opposte alla buona Morale , che sono nelle Pandette , e nel Codice . Poteva il *Cocceio* non già due , ma recarne Moltissimi , che avessero difeso *Ulpiano* , incominciando da *Cujacio* sino al *Nood* , che si rese noto per i suoi libri *Probabilium Juris* ; Imperciocche la Maggior' parte de' Giuriconsulti Oltramontani , e particolarmente gli *Ollandesi* non an' fatto altro , che far' delle continue *Apologie* a prò di quello , senza curarsi d' imbeccare alla Gioventù cose non vere , e Massime niente uniformi alla Morale della Chiesa Cattolica Romana . Mi maraviglio però , com' egli abbia avuto lo Spirito di avvalersi dell' autorità del *Vinklero* , di cui ne hà fortemente impugnato il Sistema , e l' hà impugnato appunto , perche errò nella Cognizione del vero Diritto

to delle Genti , e perche forse era stato il primo dopo *Triboniano* ad inventare la distinzione di Diritto di Natura , Primiero , e Secondario , e molto più mi maraviglio , come abbia posta in campo l' autorità del *Seldeno* , non solo , perche questi in sentimento di *Giovanni Leclerc* non ebbe altro in mente , che di affastellare , ed unir' le Cose , anche tra loro incoerenti , e diverse (a) , e di cacciare alla luce il suo Sistema per emulazione di *Ugone Grozio* , e di quello *Ugone Grozio* appunto , che aveva giustamente censurata la Diffinizione di *Ulpiano* , toccante al Diritto della Natura . Necessariamente doveva difenderlo , per non darla per vinta a Chi riguardava con disdegno , e con livore .

Rifletta intanto l' accorto Leggitore , che hà costato al *Cocceio* il non confessare , che *Ulpiano* , e gli altri antichi Giurisperiti errarono nella Cognizione del vero Diritto della Natura , e delle Genti . Primieramente hà dovuto aggiugnere scempiaggini a scempiaggini , e diroccare le Massime più sode dell' *Etica Naturale* , e *Cristiana* . Indi è stato costretto a servirsi di que' Filosofi , Oratori , e Poeti antichi , i quali peggio di *Ulpiano* sconobbero la Santità delle leggi dell' Onestà , e della Giustizia Naturale . Poscia è trascorso nella temerità di alterare le parole di *San' Paolo* , per farle servire di difesa ad una sentenza empia di uno Stoico , ed Idolatra . Dipoi si è allucinato nell' altre autorità , o con citarle a capriccio , o con disguisarle a suo modo ; E finalmente hà poste in iscompiglio le Regole più certe dell' *Ermeneutica* , e dell' *Arte di ben' pensare* , nemica degli *Anacronismi* , e più nemica delle *Sofisticherie* , e della *Falsità* . Dopo aver' tutto ciò riflettuto decida egli stesso , se potrà mai avere l' ingresso nel Regno dell' *Etica Naturale* , Base , e Fondamento del Diritto Pubblico , Chi hà perduta , e perde di mira la Verità , e se dovrà abborrirti il Sistema dello stesso *Cocceio* , il quale hà stabilite tutte le Massime dell' Onestà , e della Giustizia Naturale sulle Leggi delle *Pandette* , che sono in molte parti Avanzi dello *Stoicismo* , e della *Morale corrotta del Paganesimo* .

DE'

(a) *In Arte Critica part. I. cap. 5. pag. 143.*

D E M E Z Z I

CHE CI CONDUCONO ALLA PIU' FACILE COGNIZIONE

D E L V E R O

DIRITTO DELLA NATURA,

E DELLE GENTI

DISSERTAZIONE APOLOGETICA

P A R T E II.



Enato Descartes , che s' incamminò per la via del dubi-
tare al Regno vastissimo della Filosofia , volle anche per
questa Strada avviarsi alla Cognizione delle Verità Mora-
li , e delle Leggi Santissime del *Diritto della Natura*: Ma
perche l'Uomo non istà ozioso col Corpo , o colla Mente,
e quali in ogni momento hà da fare qualche azione, o in-

terna , o esterna , onde volendo star' perplesso , ed esitante fino a tanto,
che il lume della retta ragione non gli additi quel , ch'è onesto, o giusto
nelle Operazioni Umane , dovrà per molto tempo rimanere in una con-
tina inazione mentale , o corporale , ovvero operare a caso, percid egli
nella sua Dissertazione *de Metodo* si prefisse trè, o quattro regole , colle
quali credè di ben' regolare la sua vita , finche avesse meglio potuto
colla forza del giusto , e sano raziocinio conoscere il *Bene*, e il *Male* mo-
rale (a) *Sic ne dubius , & anxius haererem circa ea , quae mihi erant
agenda , quamdiu ratio suaderet incertum esse circa ea , de quibus debe-
bam judicare , atque , ut ab illo tempore vivere inciperem , quam felicif-
simè fieri posset , Ethicam quamdam ad tempus mihi effinxi , quae
tribus tantum , aut quatuor regulis continebatur , quas hic non pigebit
adscribere .*

Nella prima disse, che chinava la testa alle leggi patrie, e alle patrie
costumanze; Che costantemente riteneva quella Religione , che giudicava
essere otrima, e nella quale era stato fin' dalla tenera età per Divin' Benefizio
alle-

(a) In *dissert. de Metodo* §. 3.

allevato, e cresciuto. Che in tutto il resto si regolava secondo quelle Opinioni, le quali non andavano ad urtare nell'Estremità , ed erano approvate dall'uso comune, e dagli Uomini più prudenti ricevute, ed ammesse: Che per i prudenti riguardava coloro , che si trovavano nel suo Paese, e non già in alieno Dominio; Che a conoscere qual'era l'Ottimo in sentimento de' medesimi , più tosto l'andava dalle lor' Operazioni ; che da i loro Detti, rintracciando ; E che tra due , o più sentenze egualmente ricevute , e approvate dall'uso , sempre sceglieva le più moderate , come quelle , ch'essendo facili ad eseguirsi , non potevano non essere ottime , e , se mai venivano a scoprirsi erronee , non gli erano di ostacolo a passare nell'altre .

Nella seconda soggiunse , che tenacemente , e con somma costanza perseverava nel suo proposito , in virtù del quale egualmente , e senza esitazione alcuna faceva quelle cose , le quali aveva intraprese *ob rationes valde dubias , vel fortè nullas* , che quell'altre , della bontà delle quali non dubitava affatto . Siccome i Viandanti , i quali si smarriscono in mezzo a qualche Bosco, ne s'imbattono in qualche Sentiero , battuto da altri, e molto meno fanno, per qual parte debbano incamminarsi, per venire a capo del loro dritto Viaggio, non intralasciano di proseguire il cammino , e smarriti , e dubbiosi ne si arrestano nel medesimo luogo, ne vanno ora di quà , ed ora di là , ma sempre rettamente portando il passo, calcano una medesima Strada, senzacche in appressò per lievi ragioni si muovano a declinarla , ancorche dappprincipio niuna n'ebbero , per avviarsi verso di essa , ed in questa maniera , benchè per avventura non arrivano al luogo, che prefisso si hanno , pur nondimeno giungono a qualche Villaggio , donde più comodamente , che fermarsi nel medesimo Bosco , possono pervenire alla meta de i loro disegni . Così noi , perche nella vita Umana evvi molto che fare , il quale differir' non si può, dobbiamo , allorchè non sappiamo conoscere l'ottimo di esso , seguire , e fare tutto ciò , che ottimo ci sembra , ed essendovi alcune azioni , ad intraprendere le quali , o niuna , o qualche menoma ragione ci muove a farle più tosto , che a farle contrariamente , in obbligo siamo di scegliere' queste , o quelle , e dappoiche in questa maniera abbiamo abbracciata una delle due sentenze , dobbiamo riguardarla , per quanto tocca alla pratica , non già dubbiosa , ed incerta , ma vera , e certa , perche certa , e vera è la ragione , per cui ci siamo indotti a seguirla .

Nella terza affermò finalmente, che sempre si era adoperato a vincere più tosto sè stesso , che la Fortuna , e a mutare le proprie bramosie , che l'Ordine del Mondo . Essendo persuaso appieno , che niente sia nella piena balia dell'Uomo , fuorchè le proprie Cogitazioni, non poteva

anco-

ancora non esser' persuaso in tutto , che ogni cosa , che accade , dappoi-
 che l'Uomo hà fatto tutto il possibile dal canto suo , affincbe non succe-
 da, o diversamente succeda, si debba perciò annoverare tra quelle, le qua-
 li in verità non si possono fare , e che con termine filosofico *impossibili* si
 appellano. Dal che prendeva motivo di non desiderare nell'avvenire ciò,
 che non avrebbe conseguito , ed in questa maniera rendeva la sua Vita
 bastantemenre felice . Supposto per vero, com'è verissimo, che la Volon-
 tà umana non si renda per sua Natura pieghevole , se non verso quelle
 cose , che l'Intelletto le rappresenta in qualche maniera possibili, ogni
 qual volta l'Uomo v' a consider' tutto quello , ch'è fuor di sè, egual-
 mente impossibile , avrà poco , o niuno cordoglio di ciò , che le manca;
 e la stessa pena gli porterà la deficienza di quegli agi , e comodi , che
 sono corrispondenti alla sua Nascita , che'l vederfi privo dell' Imperio
 della Cina , e del Reame del Messico : Accomodando con ogni accura-
 tezza il suo Volere alla Necessità delle cose, siccome non si rattrista, per-
 che il suo Corpo non hà la durezza del Diamante, o perche stà senza
 de' vanni , per volare al par' degli Uccelli , così non sarà tormentato dal
 desiderio della Sanità , essendo sorpreso da qualche gravissimo malore, e
 molto meno tramascerà fra le bramose della libertà , ritrovandosi in
 qualche prigione rinchiuso . Ma per avvezzarsi a riguardar' le cose tutte
 in sì fatta maniera, è necessario, che continuamente si eserciti a contrastar'
 con sè stesso, e non interrompa alle sue riflessioni, e meditazioni il corso. Fatta
 questa prenessa, passò poi a confessare, che per acquistare una tale, per co-
 sì dire, insensibilità alle cose temporali, e per riguardarle con occhio indiffe-
 rente, sia necessario, che l'Uomo si eserciti continuamente nel meditare, e
 rimeditare la di loro Natura, e nel vincere, e superare se stesso. Nel che in
 sentimento suo si girò, e rigirò unicamente tutto lo Studio, e tutta l'Arte
 di que' Filosofi antichi, i quali non erano flessibili agli urti , e alle varie
 vicende della Fortuna , e fra le stesse ambasce de' dolori, e della povertà
 non la cedevano nella felicità a i loro Numi ; Imperciocche considerando
 essi continuamente i termini di quel potere, che aveva lor' la Natura con-
 ceduto, erano persuasi appieno, che niuna cosa fuori di loro medesimi, o
 per meglio dire, niente altro fuor', che le proprie Cogitazioni, fosse in loro
 balia, e perciò non si facevano rapir' da desiderio alcuno, ed acquistavano
 sù queste bramose un' predominio tale coll' uso di sì fatta meditazione,
 che avvezzi a ben'regularle, e a vincere i disordinati movimenti del Cor-
 po, potevano non senza ragione vantarsi essere i soli ricchi, i soli potenti,
 i soli liberi, e i soli felici in questo Mondo. Ninno invero, che questa Fi-
 losofia non hà, può avere talmente propizia la Natura, e la Fortuna, che
 giunga a tenere , come fecero quelli , in freno tutti' i desiderj suoi , *Sed*
fateor.

fateor longissima exercitatione, & meditatione saepissimè iterata opus esse, ut Animum nostrum ad res omnes ita spectandas assuefacere possimus. Atque in hoc uno, mihi persuadeo, positam fuisse omnem artem illorum Philosophorum, qui olim Fortunae imperio se eximebant, & inter ipsos Corporis Cruciatu, ac Paupertatis incomoda de felicitate cum suis Diis contemplantur, tam planè sibi persuadebant nullam rem extra se positam, sive nihil praeter suas Cogitationes ad se pertinere, ut nihil etiam amplius optarent, & tam absolutum in eas imperium istius meditationis usu acquirerebant, hoc est, Cupiditatibus, aliisque animi motibus regendis ita te assuefaciebant, ut non sine aliqua ratione se solos divites, solos potentes, solos liberos, & solos felices esse jactarent, quia nempe nemo hac Philosophia destitutus, tam faventem semper Naturam, atque Fortunam habere potest, ut votorum omnium quemadmodum illi campos fiat.

Queste sono le Regole della Morale *Cartesiana*, che non mi arrischio a proporre a Chi desidera di apprendere il vero Diritto della Natura, e delle Genti, mentre temo, che non lo facciano urtare in errori gravissimi, e dando della soverchia vigoria, e possanza alle nostre deboli forze, non l'obblighi a vaneggiar' coll' Eresiarca *Pelagio*, Distruttore della Divina Grazia, o a ferneticare con *Cristiano Democrito*, e con *Piero Poiret*, Ristoratori del *Fanaticismo* più empio. Opera bene, non v'è dubbio, Colui, il quale osserva con esattezza le Leggi, e le Istituta del suo Paese, e costantemente ritiene quella Religione, che stima esser' l'Ottima fra tutte le Religioni del Mondo, e in cui si è allevato dagli anni più teneri, e nel di più si regola con quelle Opinioni, che non vanno a dare nell'estremità, e che vengono comunemente approvate da quegli Uomini prudentissimi, co' quali deve vivere, e convivere, semprecche le Istituta, e le Leggi patrie non sono in tutto, o in parte contrarie all'*Etica Cristiana*, e Naturale, la Religione, in cui si truova, e nella quale è stato educato, è la Cattolica Romana, e gli Uomini prudentissimi del suo Paese hanno quella Prudenza, che è stata, sì dal Diritto della Natura, come dal Vangelo comandata, e prescritta. Ma, se per contrario non tutte le Leggi, e Consuetudini patrie sono uniformi alla vera Giustizia, ed alla vera Onestà, se la Religione, nella quale è nato, e cresciuto, non è esente da ogni errore, così a riguardo de' Misterj, come a rispetto de' Dogmi Morali, e se finalmente gli Uomini prudentissimi del Paese sono tali a rispetto del Luogo, ma non già tali a riguardo di Coloro, che in altri luoghi possiedono la vera Prudenza, allora la Regola *Cartesiana* non serve ad altro, che a confermarlo ne' suoi errori, e a fargli perdere maggiormente il lume della ragione, e molto più il lume della Fede. Ne so perchè il *Descartes* proposè con questa

questa regola il ricavare più tosto il giusto, e l'onesto da ciò; che gli Uomini più prudenti del suo Paese opererebbono, che da quello, essi direbbono, *Atque ut rectè intelligerem, quidnam illi revera optimum esse sentirent, ad ea potius, quae agebant, quam ad ea, quae loquebantur, attendebam*, quando il nostro Redentore, parlando appunto de' Teologi dell' *Ebraismo*, comunemente detti *Scribi*, e *Farisèi*, i quali passavano per gli Uomini prudentissimi tra gl'*Israeliti*, chiaramente disse, ed inculcò presso San'Matteo (a) Πάντα ἃν ὅσα ἂν εἰπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε, καὶ ποιῆτε, λέγουσι γὰρ, καὶ ἃ ποιῶσι, *Omnia ergo, quae dixerint vobis servate, & facite: Dicunt enim, & non faciunt*, e quando la Sperienza ci hà fatto, e ci fa tuttavia conoscere, che più tosto i Savj parlino bene, che regolino le loro azioni a tenore delle Massime, che prescrivono, o insegnano, e che fin'anche gli stessi Medici, quanto sono prudenti, ed accorti nel dare ottimi precetti di Vitto agli Ammalati, altrettanto si mostrino non curanti di essi precetti, qualora incorrono nelle medesime infermità; Onde giustamente il Poeta *Filemone* li proibì dicendo,

..... Τὸς ἰατρὸς οἶδ' ἐγὼ

Ἵπὲρ ἐγκρατείας τοῖς νοσῶσιν εὖ σφόδρα

Πάντας λαλῶντας, εἴτ' ἐπ' ἅν πταίωσιν π

Αὐτὸς ποιῶντας πάντ' ὅτ' ἐκ εἶων τότε.

A Medicis argumentum est in promptu situm

Praecepta videas, quos dare in valentibus

Victus severi: at ipsi si in morbo cubent,

Eadem illa facere, quae aliis interdixerant:

E quantunque il Metodo *Paradigmatico*, che stà fondato appunto sopra l'Esempio delle Azioni Umane, non abbia l'ultimo luogo nella *Scienza della Morale*, pur nondimeno allora si può, e si deve prender norma da esse azioni, quando Chi le hà fatte, non hà portate Massime diverse nel parlare in pubblico, o in privato, ne si può dubitare, che sia stato, o sia un' Santo. Mancando queste Circostanze, e seguendosi alla cieca le azioni di que' gli Uomini, che si stimano i più prudenti di ciascheduno Paese, non si opera con sicurezza di Coscienza, e di Mente, perche non sempr' è vera prudenza quella, che dal Volgo, o in qualche Città viene stimata per tale.

Sopra tutto però non arrivo a comprendere, come mai il *Descartes*, il quale fù allevato nella Religione Cattolica, avesse potuto proporsi per regola fondamentale nell'*Etica* quello stesso Principio *de omnibus est dubitandum*, che si propose nell'indagare i Fenomeni della Natura, quando

G g

le

(a) *Capit. 23. vers. 3.*

le leggi del Diritto della Natura per Chi vive in grembo di Santa Chiesa , non sono solamente semplici Verità Naturali, ma Rivelate ancora, e, come tali, non ammettono dubbio, n' esitazione alcuna. Ancorche si voglia fecondare il *Motelevajer* , il quale si è sforzato di far' credere affaccente alla Religion' Cristiana la Filosofia de' *Scettici* (Cosa da mè non approvata affatto), e che questa sia più coerente alla Fede, che qualunque Setta delle *Dommatiche* (a). Ancorche si dia peso alla Distinzione del *Regis* il quale fa differenza tra il Dubbio veritiero, e'l Dubbio finto, e di *Metodo*, volendo , che il *Descartes* avesse intralciato quel suo Principio nella Religione, non già per dubitarne davvero, ma per metodicamente ravvissarne la Verità (b); Ed ancorche finalmente si voglia ammetter' per vero il sentimento del *Claubergio*, il quale scrisse (c), che la dubbiezza del *Descartes* fù ritruovata in Ordine alla Contemplazion' della Cosa, non già in Ordine alle Cose della vita attiva, potendo benissimo darfi un' Uomo , il quale niente mettendo in dubbio le cose, che hà da fare, muove nondimeno delle difficoltà intorno alle cose , che contempla (d) , pure non posso applaudirne l'Intrapresa, perche non hà stabile fondamento, che la sostenga.

Primieramente il Cattolico non può idearsi un' Primo Principio di Morale , da cui le Leggi tutte dell' onesto , e del giusto derivino, come a lui pare , e piace , e come la forza del suo intendimento , e raziocinio gli suggerisce , ma deve onninamente andar' dietro alla traccia delle Sacre Scritture , sì perche tal' è l' obbligo di Chi ammette le Verità rivelate , come perche l' Intelletto umano può errare ne' suoi raziocinj (Il che sovente accade), e l' Oracolo Divino , che hà parlato nel Nuovo , e nel Vecchio Testamento , non è , ne può essere di alcuno errore capace . Dovendo adunque far' servire il lume naturale della ragione al lume soprannaturale della Fede , e prender' questo per norma , e per regola infallibile , e certa del suo Filosofare , allorche vuole operar' bene , e conoscere le azioni oneste , e giuste , non può egli dubitare delle Verità morali , come dubita de' *Fenomeni* , e delle loro Cagioni , e dubitarne in maniera , che frattanto non si accerta di essa per mezzo del raziocinio , si formi un' *Etica* interina , che duri per mesi , e per anni. Un' Dubbio di questa fatta non è di *Metodo* , come si pretende dal *Regis* , e molto meno di *Contemplazione* , come si vuole dallo *Claubergio* ,
ma

(a) Delle Virtù de' Pagani 2. part. di *Pirrone* tom. 5.

(b) Nelle Risposte a *Daniello Huet* cap. 1. artic. 1.

(c) De dubitat. Cartesiana capit. 1. n. 23. 24. § 25. tom. 2.

(d) *Ugone Grozio* de *Jur. Bell. & Pac. libr. 2. cap. 26. §. 4. i. vi. qui contemplativè dubitat, potest attivo judicio non dubitare .*

ma un' Dubbio pratico , ed attivo , bastevole da sè solo a farci urtar' nella Miscredenza , mentre Chi dubita delle Verità rivelate , e fino a tanto , che per mezzo del raziocinio non esce dal suo dubitare, si prefigge delle regole interine , niega quella cieca Credenza, che deve avere un' Cristiano alle Massime Morali della Santa Fede , e pretende far' prevalere al lume soprannaturale di questa il lume della ragione , che non è scevero dagli errori , e facilmente si eclissa . Cosa , che reca orrore a Chiunque la sente .

In secondo luogo, sebbene si danno alcune Azioni, la onestà, e giustizia delle quali non è per sè stessa evidente , e chiara , pur nondimeno, quando un' Cattolico entra a dubitare della loro giustizia, ed onestà, non può, ne deve farle , ma è tenuto intermetterle fino a tanto , che non si accerta della Verità , e per accertarsi di essa non può filosofare a suo modo , ma è tenuto a consigliarsi con Chi veramente è versato nella Morale , o pure ricorrere al giudizio , che ne ha formato la Chiesa , o per mezzo de' Santi Padri , e de' Canoni de' Concilj Generali, o per bocca de' Romani Pontefici , i quali an' diffinito *ex Cathedra* . Volendo dubitare , non ostante l' autorità in contrario de' Santi Padri , e la determinazione de' Canoni , o della Romana Apostolica Sedia , per rintracciare col suo raziocinio la Verità , non è farsi *Scettico* in Filosofia , per diventar' vero Cattolico nella Religione di Gesù Cristo , come ha preteso imbeccarci il *Motlevajer* , ma introdurre lo *Scetticismo* nel Cristianesimo , per distruggere affatto la Santa Fede . Anche *Daniello Huet* credè per questa via di far' risaltare la nostra Religione , ma il celeberrimo *Muratori* gli tolse la maschera , e fè chiaramente conoscere , quanto l' avesse danneggiata , e vilipesa .

Molto più evvi che riflettere sùlla seconda regola del *Descartes*; colla quale ci si fa sapere , che *quam maximè constans, Et tenax propositi semper fuit* , e che *nec minus indubitanter , atque incunctanter in iis peragendis perseveraverat , quae ob rationes valdè dubias , vel fortè nullas susceperat , quam in iis , de quibus planè erat certus* ; Imperciòche, siccome merita lode , ed applauso Colui , il quale mantiene il suo proposito , quando è sicuro , che quel , che fa , non ripugni all'*Etica Naturale* , e *Cristiana* , così è degno di tutto il biasimo quell' altro , che non hà certezza di esser' le azioni sue conformi al Vangelo , e al Diritto della Natura . L' operare con incertezza , se buono , o malo sia ciò, che si opera , e con questa incertezza non desistere dal proposito fatto , costanza non è da Uomo ragionevole , e molto meno da Uomo Seguace della Religione del vero Dio , ma balordaggine da Mentecatto , o perfidia da Miscredente . Quindi, o era tenace il *Descartes* del proposito suo,

perche aveva sicurezza di non errare , e di essere le azioni sue a tenore delle Massime Evangeliche , e Naturali , e non doveva dire , come disse fin' dal principio , che si fè a parlar' della Morale , *ne dubius, & anxius haererem circa ea , quae mihi erant agenda , quandiu ratio suaderet incertum esse circa ea , de quibus debebam judicare , atque ut ab illo tempore vivere inciperem , quam felicissimè fieri posset , Ethicam quamdam ad tempus mihi effinxi* ; O non aveva questa sicurezza , e come potè da Filosofo , e da Cristiano vantarsi , *quam maximè constans , & tenax propositi semper fui* ?

Egli poi nacque , e si allevò nella Religione Cattolica Romana, ch'è quanto dire , in quella Religione , che ad un' Uomo non immerso ne' Traffici, o dedito a i Maneggi delle Corti , qual esso era , dà soprabbondantemente le regole tutte di operare assai bene . Niuno invero, fuorchè Colui , il quale s' inoltra negli affari del Mondo , o deve consigliare , e guidar' la Coscienza di Coloro , che fanno una vita attiva politica , si truova involupato ordinariamente fra certe azioni, le quali an' del dubbio grande , se sieno giuste , o nò . Nello Stato adunque del *Descartes*, ch' entrava la Ragione a farla da Giudice ? L' obbligo suo era , com' è di ogni Cattolico , il seguire alla cieca la Morale del Vangelo , e dopo di essa, sentire le Diffinizioni de' Padri, de' Concilj, e del Romano Pontefice, che aveva deciso *ex Cathedra*: Quindi avendo voluto dar' tutto il peso alla Ragione, venne a stabilire tacitamente, ch'essa , e non già la Fede con i suoi Dogmi Morali sia la Norma di vivere per un' Filosofo Cristiano ; Il che non può sentirsi senza raccapriccio , e senza orrore .

Verissimo, che allora nell'*Olanda*, dov'egli si era ritirato, per attendere più liberamente alle sue Meditazioni Filosofiche , si erano mossi de' Dubbj contro della Infallibilità del Vecchio Testamento, e quasi generalmente per tutti que' Paesi del Settentrione , dove si era abbarbicata la pretesa Riforma degli Eresiarchi *Lutero* , e *Calvino* si negava l' Autenticità , e Divinità de' Libri di *Giobbe* , di *Tobia* , dell' *Ecclesiastico*, della *Cantica* , e di Altri . Verissimo ancora , che in varie maniere si era cercato di distruggere la Certezza del Testamento nuovo, mettendo in campo , che i Vangeli non erano stati scritti dagli Evangelisti (a),
che

(a) Federigo Spanhemio *tom.2. Oper. pag.266.* scrive , che *Riccardo Simon* aveva portata opinione , che i Vangeli fossero una Collezione di quelle cose , che i Discepoli degli Apostoli avevano intese, e vedute, ma non già Opera, e Composizione di San' *Matteo*, di San' *Marco* , di San' *Giovanni*, e di San' *Luca*: Ma egli mentisce da Senno, mentre il *Simon* lo disse

che contenevano dagli *Ellenismi* (a), e delle Contraddizioni (a),

disse per modo di obbiezione, alla quale immediatamente rispose, come appare dalla di lui Storia Critica *textus Testam. novi cap.2. pag.21*. Tale Sentenza fù posta in campo dagli *Eterodossi*, per poter' liberamente spacciare le loro Eresie, e per potere impugnare la Tradizione Divina. Certa cosa è, che, se mai non si ammettesse la Tradizione Divina per una delle Parti essenziali della nostra Santa Fede, non saremmo certi, che i sudetti Evangelisti avessero i mentovati Vangeli compilati, e scritti, e per conseguente non saremmo sicuri di quelle cose, che negli stessi Vangeli si leggono. Questo argomento fortissimo diede agli occhi de' *Novatori*, e perciò Alcuni di loro negarono, ch' erano stati essi compilati dagli Evangelisti, ed Alcuni altri dissero, che la Tradizione, per cui siamo accertati de' loro Compilatori, non abbia niente che fare *cum Divina eorumdem auctoritate*. Distinzione, che hà del chimerico, e capriccioso, e che non hà trovato un' grado di probabilità presso Coloro, che abborriscono il delirare degli Empj, non ostante, che Giovanni Arrigo Maggio *Exam. Hist. Critic. Novi Testam. Riccardi Simonis cap.2. §.3. pag.19.*, ed Antonio Coulan *in Examine Histor. Critic. Novi Testam. gallicè scripto Epist.3. pag.52. & seq.*, Due Ostinatissimi Seguaci della pretesa Chiesa Riformata, abbian' fatto tutto lo sforzo di dar'Corpo a quest'Ombra. Peggio di loro la pensò Arrigo Dodwillo *Dissert.1. in Irenaeum pag.62., & sequ.* volendo, che la Infallibilità del Testamento nuovo non nasca dall'essere stato scritto coll' Assistenza dello Spirito Santo, ma dall'essere stati i Compilatori fedeli Testimonj di ciò, che avevano ascoltato, o veduto. Proposizione, che mosse a disdegno gli stessi Protestanti, e particolarmente lo *Spanhemio*, il quale la confutò a maraviglia *tom.2. Oper. pag.226., & sequ.*

(a) Giuseppe Scaligero *Animadvers. in Eusebium pag.124.* si accorse, che la lingua greca, con cui erano stati scritti i libri del Testamento nuovo, a riserva del Vangelo di San' Matteo, e dell'Epistola di San' Paolo *ad Hebraeos*, era intralciata di alcuni *Ebraismi*, e ne fè galloria, e pompa. Se quì si fosse fermata la Cosa, niente vi sarebbe di Male. Ma si pretese, che, per essere divenuta la Dizione del Vangelo *Ellenistica* per la mescolanza degli *Ebraismi*, avevano perciò i Scrittori di essi fatto uso di una lingua greca corrotta, impura, e piena di barbarismi; Il che non può non ridondare in pregiudizio grandissimo della nostra Santa Fede. Onde per lungo tempo fra gli stessi *Novatori* si altercò fortemente di questo punto, sostenendo la prima Opinione *Daniello Heins* nelle sue Esercitazioni *ad Nonnum*, nella prefazione *in Exercitationes sacras in novum Testamentum,*

(a), e che tutti erano stati in diversi tempi disguisati ; e corrotti (b). Verissimo finalmente , che la Perfidia de' Novatori aveva

mentum, e nella Esercitazione *de lingua Hellenistica, & Hellenistis*, e la seconda *Claudio Salmafio* nel Comentario *de lingua Hellenistica*, nel *Funere hellenistico*, o sia nella Confutazione *Exercitationis de Hellenistis, & lingua hellenistica*, e nell'Offilegio, o sia nell'Appendice *ad Confutationem Exercitationis de lingua hellenistica*, Giovanni Croio in *observationibus ad novum Testamentum*, e Mattia Cotterio in *Exercitationibus secundariis de Hellenistis, & lingua hellenistica*. Da questa Controversia nacque poi l'altra, se veramente vi fossero Ebraismi per dentro le Dizioni greche de' Vangeli, nella quale si è scritto moltissimo per l'una parte, e per l'altra. Vedi Arrigo Stefano in *Praefatione novi Testamenti*, inserit a nel *Sintagma Dissertationum de Stylo novi Testamenti graeco*, raccolte da *Tacone Aio Van Den Honert*, e l'Epistola di questo medesimo Tacone *de Stylo novi Testamenti graeco a Barbarismis, & Sermonis vitiis ab Elia Benoist adfictis vindicato*, Sebastiano Pfochen in *Diatribis de linguae graecae novi Testamenti puritate*, e Baltassarre Stolberg in *tractat. de Solocismis, & Barbarismis graecae novi Faederis Dictioni falsò tributis*.

(a) Gli Eterodosi fecero sempre del rumore grandissimo per le Contraddizioni, che s'incontrano nel Vecchio, e nuovo Testamento: Ma lo fecero a torto, perche non sono esse vere Contraddizioni, ma soltanto apparenti, che niente pregiudicano alla Verità. Sono state esse esaminatae, e rischiarate da i Santi Padri, e da non pochi moderni Interpreti Cattolici della Sacra Scrittura.

(b) Non si nega, ne si può negare, che gli Eretici de' primi Secoli ebbero dell'impegno grandissimo, per corrompere i libri del nuovo Testamento. Lungamente questa Verità è stata dimostrata dall'erudito Padre Germon *de Veteribus Haereticis Ecclesiasticorum Codicum corruptoribus libr.1.part.1.pag.18.*, & *seq.* Scrive anche Vittore Tunonense nella sua Cronaca *ad ann.506.*, che i quattro Vangeli furono per ordine dell'Imperadore *Anastasio* in molte cose mutati. Ma non per questo si può dire, che soggiacquero a questa alterazione, e corruzione tutt'i *Codici Sacri*, sicche si fosse perduta affatto la genuina parola di Dio, siccome falsamente pretesero que' Spiriti forti, che sursero a distruggere la Divinità, e la Chiesa dopo l'Apostasia dell'Eresiarca *Lutero*, gli argomenti de' quali è andato raccogliendo l'Ateista *Antonio Collins* nel suo Trattato *de libertate cogitandi sect.2. pag.m.133.* Lode a Dio questa Verità è stata confessata da i medesimi *Luterani*, e *Calvinisti*, e particolarmente da *Cristofaro Mattia*

va procurato di oscurare l' *Etica* de' Santi Padri , e le Diffinizioni de' Concilj , e della Romana Apostolica Sedia , e le Sentenze de' Teologi Moralisti Cattolici Romani . Ma tutto ciò poteva far' nascere dubbio nella mente di Coloro, che non volevano circonscritta da Confine alcuna la libertà del loro pensare , ma non già nell'Animo di un' Cattolico, il quale sà , che la Ragione Umana cede di gran'lunga al lume della Fede, Che la Ragione non è stata mai, n'è il Principio di conoscere la Divinità della Sacra Scrittura, Che alla Chiesa, e non già al privato Giudizio spetta il dichiarare, quali sieno i libri Canonici del Vecchio , e nuovo Testamento, e quali nò, quale tra le varie lezioni debba seguirsi , e quale nò , Che la Morale di que' Padri, i quali sono riconosciuti per tali dalla Chiesa Romana, sia illibata, e santa, Che le Diffinizioni de' Concilj Generali, legittimamente convocati, e quelle ancora del Romano Pontefice, che decide *ex Cathedra* , sieno infallibili, e certe, perche gli uni, e l'altro sono assistiti invisibilmente dal lume superiore dello Spiritossanto , E che per pochi *Moralisti* , le rilasciate Sentenze de' quali sono state abborrite, e condannate da Roma, non debba vilipendersi l'Autorità di tutti gli Altri, i quali an' camminato sopra l'orme impresse dalle Sacre Scritture, da' Santi Padri, da' Concilj, e da' Romani Pontefici. Onde non mi pare in questo scusabile il *Descartes*, il quale si prefisse colla ragione di venire a capo di conoscere l'onestà , e la giustizia di tutte le azioni umane , e per tal riflesso si aprì il varco alla Morale con dubitare di tutto .

Tan-

tia Pfaff nella Dissertazione *de Evangelis sub Anastasio Imperatore non corruptis* , da Giovanni Millio ne' Prolegomeni *Novi Testamenti* n. 1014. pag. 95. da Jacopo Basnage in *Histor. Eccles. libr. 8. cap. 2. §. 8.* , e da Giovanni Francesco Buddeo *Institution. Theolog. Dogmat. tom. 1. libr. 1. cap. 2. ad §. 27. pag. 171.* Onde il volerla mettere in dubbio è lo stesso, che superare nella perfidia, e nell'empietà la medesima Eresia; E quantunque corrano varie lezioni de' Testi Evangelici , pur nondimeno non deve darfi orecchio al *Leclerc* , il quale nella sua *Biblioth. selecta tom. 14. pag. 407.* si avanzò a dire, che alcune di esse si debbano inferire ne' medesimi Testi, ed averfi, come lor' Dettatura, ed Oracolo, e molto meno seguirsi ciò, che *Giovanni Millio* , nella prefazione *Novi Testamenti graeci* , *Giovanni Guglielmo Baier* nella sua Dissertazione *de variantium lectionum Scripturae novi Testamenti usu , & abusu* e *Daniello Withby* nel suo *Esame variantium Lectionum Joannis Millii* hanno intorno a questo punto ragionato, e scritto, ma deve ogni Cattolico abbracciare, e tenere quella lezione, ch'è stata appruovata dalla Chiesa Cattolica Romana , a cui solamente spetta il dar' giudizio in simiglianti Materie .

Tanto maggiormente non è scusabile, perchè in questa seconda Regola soggiunse, ch'egli non aveva intralasciato di fare quelle azioni, che intraprese aveva *ob rationes valde dubias*, ovvero senz'alcuna ragione, e le aveva fatte, e le faceva in quella stessa maniera, e con quella stessa costanza, che operava, essendo certo, e sicuro di operare assai bene. Queste proposizioni an' dell'empio, non che dell'erroneo, e falso. Imperciò che Chi dubita nel principio del suo operare, se l'azione sia giusta, o no, se sia onesta, o turpe, e se sia uniforme, o difforme dalla Legge Evangelica, e dal Diritto della Natura, non può, ne deve farla, *ὁ δὲ διακρινόμενος*, disse l'Apostolo *San Paolo* (a) *εἰς φάσιν, κατακρίθηται, ὅτι ἐκ ἐκ πίστεως*, *Qui ambigit, si ediderit, condemnatus est, quia non edit ex Fide*, e prima di lui lo conobbero col solo lume naturale que' Filosofi, i quali prescrissero, che nel dubbio si debba l'azione sospendere per la ragione rapportata, ed approvata da *Marco Tullio Cicerone*, làdove avvertì, (b) *Quocirca bene praecipunt, qui vetant quidquam agere, quod dubites, aequum sit, an iniquum; Aequitas enim lucet ipsa per se, dubitatio cogitationem significat injuriae*. Il che fa vedere ancora, quanto a torto il *Descartes* avesse spacciato di operar' bene in *Morale*, intraprendendo ad operare senza alcuna ragione. Primieramente questa Regola, ch'ei si prefisse fù in seguela del dubbio, in cui era entrato, se le sue azioni erano, o no moralmente buone, e per tal riflesso aveva risoluto di mandare a Terra tutto l'Edificio fatto, e di farsene uno nuovo, meditando su 'l vero, sù l'onesto, sù 'l giusto. Onde se già dubitava di quel, che aveva fatto, ed era per fare, come poteva continuare a farlo senz'alcuna ragione, che avesse le sue azioni giustificate? In secondo luogo Chi si mette a fare le Azioni Morali, senzacche esami prima, se abbia, o non abbia ragione di farle, opera da imprudente, e da balordo, e per conseguente pecca contro della Prudenza Evangelica, e Naturale. Finalmente, sebbene non può fare un'azione mala *ex judicio indifferenti*, perchè forse dall'averla veduta praticare dagli anni più teneri, e dal vederla comunemente praticare, non riflette, se sia mala, o no, tuttavolta però questa mancanza di riflessione può scusarlo, quando l'azione, che fa, è di quelle, nelle quali si ammette l'errore, o l'ignoranza invincibile, non già in quell'altre, nelle quali è moralmente impossibile, che questo errore, e questa ignoranza si dia. Essendo stato il *Descartes* educato nella Religione Cattolica Romana, ed avendo avuta la sua nascita in Francia, Paese assai culto, e fornito di tutti gli Ordini Ecclesiastici Regolari, e

Seco-

(a) Epistola ad Romanos cap. 14. vers. 23.

(b) Libr. 1. de officiis cap. 9.

Secolari, non poteva non conoscere qual era il giusto, o l'ingiusto di quasi tutte le azioni umane . Onde lo avere operato senza ragione fra quell' intervallo di tempo , ch'egli si stabilì una nuova Morale (tempo non breve) non può , ne dev'esser' degno di scusa . Quel paragone medesimo, che pose in campo , per rendere plausibile la sua Condotta, quello è, che maggiormente lo accusa , e lo condanna . Smarrito fra le Boscaglie un' Viandante , procura di uscir' dalle Selve , non ostante , che obliqui la Strada , ma quando ? ma perche ? Perche teme le zanne di qualche Belva feroce , o paventa di non incorrere nelle mani di qualche Assassino , e quando non hà Chi lo guidi , o Chi nel dritto cammino lo metta . Si ritruovava egli forse fra i *Musulmani* , o fra que' Popoli dell' *America* ; che vivono senza Umanità, e senza Leggi? Eravi , o nò in tutto il Continente della Francia Chi avesse saputo indicargli la giustizia , e l'onestà delle Azioni Umane? Come dunque potendo essere illuminato, volle operare a caso, o durarla nelle sue dubbiezze ?

Non passa finalmente , ne deve passare senza Censura ciò , che andò nella terza , ed ultima Regola significando . Pur' troppo è vero , che l'Uomo debba badare più tosto a superar' sè stesso , e a vincere le sue passioni , che a fermar' l'Incostanza della Fortuna , e a mutar' l'Ordine del Mondo . Ma non è niente vero, che collè Forze Umane , com'egli ci volle far' credere con proporci l'esempio de' Filosofi del Gentilesimo, possa sempre trionfare de' suoi affetti , e molto più delle passioni più riottose del Senso . La Natura Umana Corrotta hà vigore in sè stessa di poter' qualche volta fare un'azione moralmente buona , benchè non meritoria per sè sola della Vita Eterna, ma che arrivi a tal grado di perfezione , che sia insensibile agli urti della Carne , ne si attristi a qualunque disgrazia , o dolore , che l'affalga , senza l'ajuto della Divina Grazia , non è cosa , che si possa tracandare da Chi non hà perduto il lume della Ragione, e molto meno il lume della Fede . Ne' tempi , in cui così scriveva il *Descartes*, erano non pochi in Francia, che spacciavano, aver' San' *Giustino* Filosofo , e Martire asserito , che Alcuni Filosofi Gentili si erano uniformati per mezzo del solo lume della Ragione, se non in tutto, in qualche parte almeno agl'insegnamenti di Cristo, che avevano preveduto colla semplice scorta del medesimo lume, e da ciò ne deducevano, che colla loro Filosofia erano giunti ad acquistare un' predominio totale sopra le loro passioni , e sopra i disordinati appetiti del Senso , ed avevano ottenuta l'eterna Beatitudine nell'altro Mondo . Opinione , che promosse il Calvinista *Zwinglio* (a) , e che difesero a spada tratta *Mosè*

H h

Amy-

(a) Nelle lettere Stampate in Basilea nel 1536. *let. 1. fol. 17. Et seq.*

Amyraldo (a) *Stefano Curcellèo* (b) e la Setta tutta di *Arminio*, da cui apprese un' tale errore *Pier' Chavvino* (c) *Eduardo* Barone *Erberto de Cherbury*, il Protestante *Barthèo* (d), e il Sociniano *Poiret* (e). Ma contro del *Casaubono*, che portò per Antesignano di questa Sentenza il lodato San' *Giustino*, scrisse una dotta, e lunga Differtazione *Pier Lanffelio*, ed avendo voluto sostener' l'impegno del *Casaubono* il Sociniano *Leclerc*: fù rintuzzato a maraviglia da *Giovanni Van der Wayen* nella sua Differtazione de λόγω: Sebbene la parola λόγος non disconvengá alla persona di Cristo, pur nondimeno non sempre, che viene usata da i Santi Padri, si hà da credere, che sia stato il Redentore con essa dinotato, ed espresso. Lo stesso Eterodosso *Erasmo Schmid* hà dimostrato, che in trentanove diversi significati sia stata ella dagli Scrittori usurpata, e presa (f), e *Baldassarre Stolberg*, anc'esso della Setta de' *Novatori*, ne hà maggiormente confermato il vario Senso (g); Onde a torto si è preteso, che quel Santo Padre avesse voluto colla sudetta parola dinotare il Verbo Eterno e crederlo noto agl'Idolatri, che vissero prima della di lui Incarnazione per mezzo del lume della ragione. Ma cheche sia di ciò, egli è certo, che i medesimi Protestanti più dotti inveirono contro del Sentimento di *Zwinglio*, e degli altri testè mentovati, e lo dimostrarono erroneo, ed empio. Così fece il *Maresio* nel suo libro intitolato *Deferfio Fidei Catholicae*, il *Musèo* nella sua Differtazione contro dell' *Amyraldo*, il celebre Giovan Francesco Buddeo *de Religione Naturali contra Petrum Chavvinum*, ed Altri, che tralascio per brevità. Ne punto è vero, che tra i Filosofi del Gentilesimo vi furono più d'uno, i quali giunsero per mezzo della loro Filosofia a rendersi insensibili alle cose del Mondo, ed a tenere a freno tutte le passioni del Senso; Imperciòcche, sebbene il *Poiret* ne citò alcuni, pur nondimeno *Marco Giovanni Andrea Uhlio Uffenb* nella sua Differtazione Teologica *de Fide Naturali* l'hà smentito con pruove assai convincenti, e chiare. Difficilmente il *Descartes* avrebbe dato orecchio a questa Favola, e più difficilmente avrebbe creduto da senno che la Filosofia degl'Idolatri avesse potuto rendere un' Uomo superiore

in

- (a) *Dans brief traité de la predestination cap.7. fol.81.*
 (b) *In Quarern. Dissert.Theolog.*
 (c) *In libro de Religione Naturali, & Ecclairciffemens sur la Religion naturelle.*
 (d) *Adversar. lib.50. cap.16.*
 (e) *Libr.3. Oeconom.cap.13.*
 (f) *A nimadvers. ad Job.1.1.*
 (g) *In Dissertations de λόγῶ, & vñ Platonico:*

in tutto, e per tutto a sè medesimo, se non avesse perduta di mira la Storia Ecclesiastica, e molto più se avesse avuto per le mani gli stessi Filosofi del Gentesimo. Questi gli avrebbero contestato, che il Bene Morale non si può far' sempre dall' Uomo da sè solo, e colle sole forze naturali, ma è necessario, che ne abbia l'ajuto dal Cielo. Così si spiegavano i Filosofi *Proclo*, e *Giamblico*, da mè citati altrove (a). Così ancora *Platone* (b). Così il Filosofo *Massimo di Tiro* nella sua *Diatriba*, εἰ γίνοιτο τις θεία μορφα ἀγαθός, an quis fiat bonus Dei dono. Così finalmente il Filosofo *Jerocle* (c), il quale non lasciò di soggiungere, e di avvertire i suoi Seguaci, εὐχὴ μετόριον παρ' ἡμῶν ζητήσῃς, καὶ πῆς παρὰ τῷ Θεῷ δόσεως, ἐχομένη πῆς τε τὸ εἶναι προαγύστης ἡμᾶς, καὶ πρὸς τὸ εὖ εἶναι τελειώσεως *Precatio confinium est nostrae quaesitionis, Et donationis Divinae, cohaerens causae ei, quae Et ad esse nos produxit, Et ad bene esse perficit*. Quella all'incontro l'avrebbe ragguagliato, che avendo voluto gl' Idolatri contendere del pari con i Cristiani per l'utile, che aveva fatto; e faceva la lor' Filosofia, furono smentiti da questi con far' vedere lo screzio grandissimo, ch'era passato, e tuttavia passava tra le Sette de' loro Filosofi per i diversi, e contrarj Principj, che avevano adottati, sì

H h 2

nel

(a) Vedi la mia Difesa Apologetica della *Morale de' Santi Padri* part. I. §. I.

(b) *Menone*, ἰνι, εἰ δὲ νῦν ἡμεῖς παντὶ τῷ λόγῳ τετὼ καλῶς ἐζητήσαμεν τε καὶ ἐγέγομεν, ἀρετὴ ἂν εἴη ἕτε φῦσει, ἕτε διδακτὸν, ἀλλὰ θεία μορφα παραγινομένη, *Quod si nos in omni hoc sermone rectè rem exquisivimus, Et explicavimus, Virtus neque Natura erit, neque Disciplina, sed Divinitus adveniet*.

(c) *Ad aureum Carmen*, ἰνι, εἰ γὰρ καὶ ἐφ' ἡμῶν ἀρεσις τῶν καλῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἐφ' ἡμῶν θεοδεν ἔχοντες τὴν παρ' ἐκείνῃς συνεργείας καὶ τελειώσεως τῶν αἰσθητῶν πάντως περὶ κρήσομεν εἶοικε γὰρ τὸ μὲν παρ' ἡμῶν σπουδαζόμενον ἐκτεινομένη χειρὶ πρὸς λήψιν τῶν καλῶν. τὸ δὲ παρὰ Θεῶ συντελέμενον χορηγία εἶναι καὶ πηγὴ τῆς δόσεως τῶν ἀγαθῶν, *Etiamsi in nobis est honorum Optio, sed Et hanc ipsam volendi libertatem a Deo habemus, ipsius auxilio ut maxime ad perfectionem Naturae sensu praeditae egemus. Videtur enim noster labor suavis manui extensae ad bona acceptanda; At id, quod a Deo efficitur esse exhibitio, Et fons bonorum datorum; E poco dopo, οὔτε γὰρ μόνον προθυμείσται δὲ τὰ καλὰ ὡς ἐφ' ἑαυτοῖς ὄντα κατορθῶσαι, καὶ χωρὶς τοῦ Θεῶ. ἐπικρίας κρήσομεν πρὸς ἀποφυγὴν μὲν τῶν κακῶν, ἀνάκτησιν δὲ τῶν ἀγαθῶν, *Neque enim tantum studendum est rebus bonis, tanquam in nobis esset rectè agere etiam sine Deo. Auxilio egemus ad fugam malorum, nec minus ad bonorum acquisitionem*;*

nel Fifico , come nel Morale ; Che non avevano esse trattato a dovere delle Virtù , e se mai Qualcheduna l'aveva gustate , aveva ispirato nell' animo de' suoi Seguaci un'Orgoglio intollerabile , che le oscurava affatto . Che non avendo i Gentili , come rispondere ad obbiezioni sì forti, si erano applicati da senno a conciliare i diversi Partiti tra loro , ed all'ora fù , che si videro nascere con isforzate interpretazioni le idèe innate di *Platone* ne' libri di *Aristotile*, non ostante , che questi avesse portato sentimento , che l'Anima Umana fosse una *Tavola rasa* (a) ; E che intralciarono , ed andavano giornalmente intralciando nelle Opere loro i Dogmi Santissimi della Morale Cristiana , per dare ad intendere al sciocco Volgo , che la loro Filosofia non aveva niente che cedere al Vangelo. Del che ne fecero doglianze grandissime San' *Basilio* (b) *Eusebio Cesariense* (c) Sant' *Agostino* (d) e *Teodoreto* (e) ; Argomenti tutti , che ad evidenza dimostrano , non esser' vero, che tra' Paganì si fosse trovato un' solo Filosofo , il quale avesse colle sue *Meditazioni Filosofiche* , e colle sole forze naturali superato appieno sè stesso , ed aggiogati i moti più riottosi della Concupiscenza . Oltrecche non può avere , ne hà il possesso della Vera Sapienza , e molto meno si distacca da senno dalle Cose del Mondo Chi non hà la Religione del Vero Dio ; siccome dimostrò contro de' Filosofi Idolatri *Lattanzio Firmiano* tra gli altri. Le Regole adunque, che si prefisse il *Descartes* , non servono ad altro , che a farci urtare da passo in passo in molti errori , ed a toglierci la maniera di venire in cognizione , quali veramente sieno le Leggi dell'Onesto, e del Giusto. Quindi, poste esse da parte , passo ad esaminare que' Mezzi, che ci sono stati da *Ugone Grozio* proposti, affinchè Ogn'uno con facilità possa apprendere la Scienza del *Diritto Pubblico* , o sia , del *Diritto della Natura*, e delle *Genti* .

Della

(a) Lorenzo Moshemio in *Dissertatione de turbata per Platonicos Ecclesia* §. 16. 17. & 18.

(b) Homilia 16. in principio *Evangelii Sancti Joannis tom. 2. Oper. pag. 134.*

(c) *Praeparat. Evangelic. lib. 11. cap. 19. pag. 540.*

(d) *De Civitate Dei libr. 12. cap. 20. pag. 243. libr. 13. cap. 19. pag. 258. tom. 7. Oper. & Sermone 321. tom. 5. pag. 702.*

(e) Sermone 2. de *Cursandis Graecor. affection. pag. 495.*, & Sermone 6. pag. 520. tom. 2. *Operum*, & Sermone 7. pagin. 540.

Della Lettura del Testamento Vecchio :

S. I.

Giovanni Bodino Francese nel suo Colloquio , intitolato *Heptaplomeres* , nel quale introdusse sette Persone di diverse Sette a parlare dell' affare importantissimo della Religione (Colloquio , che non ancora è uscito alle Stampe , e merita di esser' consegnato alle fiamme , perch'è sacrilego , ed empio , siccome non potè negarlo lo stesso *Eineccio* , che ne aveva lette pochissime cose , comunicategli dal *Tommaso* , nella di cui Biblioteca l'intero Manoscritto allor' si ritrovava (a) portò opinione che non meno i Precetti, che le Cerimonie, Riti, e Leggi Civili, le quali nel Vecchio Testamento si leggono , sieno tutte Regole , e Divieti del Diritto Santissimo della Natura , e delle Genti ; E quantunque l'Intelletto Umano non arrivi col suo lume a capire in che maniera alcuni di essi abbiano l'intrinseca Moralità del bene , e del male , pur nondimeno l'Uomo (egli disse) non deve passare più oltre , e chinando la testa a questa Verità , è in obbligo di confessare più tosto la sua ignoranza , che di contraddirla.

Se mai ciò fosse vero , ne seguirebbono due Assurdi gravissimi . Il primo , che anc'oggi i Riti, le Cerimonie, e le Leggi Civili dell'Ebraismo si dovrebbero inviolabilmente osservare , mentre si sà per lume di Fede, che Cristo Nostro Signore *non venit solvere Legem , aut Prophetas , sed adimplere* , colle quali parole volle dinotare , che si era egli incarnato , non già per abolire le Leggi Naturali , ma per rischiararle, essendo state involte dalla malizia de' Farisèi fra le tenebre degli errori , e per confermarne l'Osservanza col suo Vangelo . Volendosi adunque per precetti Naturali anche le Leggi Rituali , e Civili degli Ebrèi , non può non volerli ancora , che abbiano esse, e debbano aver' tuttavia il loro vigore . Così per altro pretese , e pretende la Perfidia dell'*Ebraismo* , interpretando le sudette parole del Redentore , non già per riguardo al solo Diritto Naturale , e de' Vaticinj de' Profeti , ma per rispetto a quanto si osservava dagl'*Israeliti*, prima d'incominciare la Legge di Grazia , ancorche non avesse connessione coll'uno , e cogli altri ; Ma non così l'intese il Divin' Verbo umanato , non gli Apostoli suoi , e molto meno la Chiesa Cattolica , nostra Madre . Il secondo , che tutto il Diritto della Natura non sarebbe stato da Dio comunicato a tutti , e a ciascheduno Individuo del Genere Umano , ma tutto l'avrebbe dato agli Ebrèi , e porzione all'altre Nazioni del Mondo . La ragion' è chia-

(a) *Praelect. ad Grotium de Jure Belli, & Pacis in Prooemio §. 48.*

chiarissima ; perche col semplice Lume Naturale non può un'Uomo , che non hà le Verità rivelate , conoscere , e ravvisare , come possa essere intrinsecamente buona la Circoncisione degl' *Israeliti* , l'astenersi dal mangiar' la carne di Porco , il Saggiare in diversi luoghi , e cose simili ; E quantunque non debba pensarsi , ne crederci , che senza giusto motivo avesse il Signore Iddio tanti riti , e tante cerimonie per mezzo di *Mosè* al Popolo d' *Israello* prescritte , (a) pur nondimeno le ragioni , che l'indussero , sono state già da i Santi Padri (b) , e dagli Scrittori Cattolici della Storia Ecclesiastica poste in chiaro , e dimostrate. Quindi se mai si dicesse , che non tutto il Diritto della Natura fù comunicato al Genere Umano per tutto quel tempo , che gli stessi Ebrei non incominciarono a vivere colle leggi scritte , Chi potrebbe più intraprendere

(a) Gli Eretici *Simoniani* , *Cainani* , *Arcontici* , *Cerdoniani* , *Marcioniti* , *Apelliti* , e *Manichei* posero empicamente in berlina le leggi rituali degli Ebrei , perche rigettarono tutto il Testamento Vecchio , come Detatura del Dio Cattivo. Altri Eretici le schernirono , come vane , ed inutili , e come fatte senza alcuna ragione. Vedi 'l Buddeo *Histor. Veteris Testam. period. 2. sect. 1. §. 31. in notis*. Contro di quelli , che asserirono le Leggi Cerimoniali esser' scevere di ragione , scrisse dottamente il P. Natale d' *Alessandro Histor. Eccl. veter. testam. aetat. 4. dissert. 3. propos. 2.*

(b) San' Giovan' Grisostomo *Homilia 6. de Stella* , *quam viderunt Magi* interpretò il motivo , per cui furono date le Leggi Cerimoniali agli Ebrei , e disse così , *μή τίνων ἀνάξιον εἶναι νομίσης τῶ Θεῷ τό δι' ἀστέρος αὐτίς καλεσάει , ἐπεὶ ἔτι καί τὰ ἰσραηλικά πάντα διαβαλεῖς , καί τας θυσίας , καί τούς καταρμύς , καί τας νεομηνίας , καί τήν κιβωτόν , καί τόν ναόν δέ αὐτόν , καί γάρ ἐξ ἑλληνικῆς ταῦτα παχύτητος ἔλαβε τήν ἀρχήν , Ne opinaris Deo indignum , quod Magi per Stellam vocentur : Hoc enim modo Omnes Judaeorum caerimonias , omnesque ritus , & sacrificia , & purificationes , neomenias , & arcam , templumque ipsum reprobabis. Si quidem haec omnia a Gentium ruditate traxerunt. Comunemente i Santi Padri vogliono , che le avesse il Signore Iddio prescritte , per tener' lontani gli Ebrei dall' *Idolatria*. Vedi Natale d' *Alessandro loc. citato propos. 3.* Quindi delirò da senno lo Spencero *de legibus Hebraeorum ritualibus , & earum rationibus* , il quale volle , che molti riti de' *Zabj* avessero data occasione alle sudette leggi . Contro di esso scrisse dotta , e lungamente lo stesso Protestante Ermanno Witio *in Aegyptiacis libr. 1. & 2.* , ed il Mentovato Buddeo *loc. cit.* , e diffusamente ancora il lodato Natale d' *Alessandro loc. cit. propos. 3.**

re , e sostenere , che per il lume della retta ragione sia esso a tutte le Nazioni comune ?

Ripruovato perciò un' Sentimento sì strano , che ci conduce all' Empietà, bisogna distinguere nel Testamento Vecchio le Leggi Morali dalle Leggi semplicemente rituali, e civili , l'une mantenute da Cristo nella legge di Grazia, e l'altre abolite, e tolte. Non è ne utile, ne necessaria la lettura di esso in quanto a i riti , e cerimonie , se riguardiamo la Scienza di quel vero Diritto della Natura , che nel solo nome differisce dal Diritto delle Genti; Imperciòche si rigira ella intorno a quelle Azioni Umane , che sono intrinsecamente buone , o male , e tali non possono essere quelle , che acquistano la loro bontà, o malizia dalla Legge positiva , sia Divina, o sia Umana . Ma se poi si considera quel Gius delle Genti, che impropriamente tale si appella , e che riconobbe il suo essere dall'autorità de' Legislatori , o dal consenso di una , o di più Nazioni , nominato perciò il Gius Civile di ciascheduno Reame, ch'è una delle parti non picciole del *Diritto Pubblico*, allora non solo è utile , ma è necessario ancora il leggere que' libri del sudetto Testamento vecchio, che contengono i riti, le cerimonie, e le istituta particolari del Popolo Ebrèo, mentre senza questa lettura non si saprebbero gli uni, e l'altre con certezza, e verità .

Ma che diremo in quanto alla Moralità , di cui gli stessi Libri abbondano ? Non mi arrischio d' inculcarne tanto la Utilità , che sembri di aver' per vero , che senza di essi non si possa conoscere il vero Diritto della Natura ; Imperciòche se fosse precisamente, o, come dicono i Scolastici *simpliciter* necessaria la loro lettura , per averfi la contezza delle leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, ne seguirebbe, che quelle Nazioni, le quali non hanno il lume della Fede, e per conseguente non fanno, che vi sia il Vecchio Testamento, e sapendolo, non credono, che sia stato coll'assistenza del Divin' Lume compilato, e scritto, e, come tale, infallibile in ogni sua parte , farebbono scusate , operando contra i Dettami del Diritto della Natura , perche mancherebbe loro il Mezzo necessario a poter' conoscere l'intrinseca Moralità del bene , e del male . Ma se non mi arrischio a tanto, posso benissimo avanzarmi a dire, che non solo sia utilissimo il leggerlo , perche agevola a maraviglia la cognizione delle leggi naturali (Del che non vi è stato tra Cristiani Chi abbia osato di dubitare) ma ben'anche sia necessario *secundum quid* , purchè si legga con quegli avvertimenti , che or' ora accennerò .

Strano non deve parere, se la discorro così; Imperciòche , sebben'è certissimo , che col lume della retta ragione possa ogn' Uomo avvvisare l'intrinseca Moralità del bene , e del male in tutte le azioni Umane, pur nondimeno la Sperienza Maestra delle cose ci hà fatto , e ci fa tuttavia

sono.

conoscere, che per quanto sia un' Talento elevato, e nobile, giammai col solo raziocinio suo sia giunto, e giunga a non urtare in qualch'errore. Col peccato originale nasciamo immersi nelle tenebre dell' Ignoranza, e quelle scintille, che porta con sè l' Anima ragionevole, capaci a farle distinguere il vero dal falso, l'ordine dal disordine, il giusto dall'ingiusto, e l'onesto dal turpe, ancorche non vengano oscurate, o da una pessima educazione, o dall'esempio de' Cattivi, o dall'assuefazione a certe leggi inique, pure per il pendio, ch'ella hà verso il Male, non di rado si eclisano in maniera, che fan' travedere anc'i più Saggi ad occhi aperti. Senzacche l'Uomo se ne accorga, contrae dall'età più tenera certi pregiudizj, che nell'età adulta è molto difficile a sbarbicarli, Pregiudizj, che gli fanno in alcune operazioni, la Moralità delle quali, buona, o mala, non è evidente, e chiara, abbracciare il bene immaginario invece del vero bene, e certe Sentenze de' Maestri, vestite di ragioni, apparentemente nerborute, e forti, sogliono talmente adottarsi da lui, che giurerebbe mille volte di esser' vere, non ostante, che sieno per sè stesse insufficienti, e false. Non dico già, che Costui pecchi, perseverando incolpabilmente nel suo errore, ed errando in quelle azioni, nelle quali in buona Morale si ammette l'errore, o l'ignoranza invincibile: Ma dico bensì, che filosofando da sè, difficilissimamente non inciampierà in qualch'errore, difetto, a cui soggiacque, e soggiace, l'Intelletto Umano dopo la caduta di *Adamo*. All'incontro, se hà per le mani il Testamento Vecchio, può star' sicuro di non errare, perche hà per iscorta la Verità infallibile, che non è capace d'ingannarsi, o d'ingannare. Onde la lettura di esso per quanto tocca a liberar' l'Uomo dagli errori, che farebbono per certe azioni incolpabili in Coloro, che non hanno il lume della Fede, ne conoscono la Divinità della Sacra Scrittura, non solo è utilissima, ma necessaria ancora.

Necessaria dissi, e dissi bene, per non urtar' negli errori, qualora però Chi lo legge, considera in primo luogo, che abbia parlato in esso il nostro buon' Dio. Che rispetto, Che riverenza, ed offequio non si osserva da un' Vassallo fedele ad un' Principe, che ragiona con lui, se non può dubitare, ch' egli parli per istruirlo, e parli a suo vantaggio? Leggono Alcuni la Sacra Scrittura, ma con qual Spirito? Collo Spirito dell'orgoglio, e della superbia, come se fosse un' libro poco men', che profano. Costoro certamente invece di trovarvi quel Nettare di Paradiso, che sana l'Anime loro da ogni malore spirituale, vi rinvengono del tosco mortifero, che maggiormente le avvelena, e le accieca. Il Signore Iddio, che non può, ne deve tollerare l'alterigia, e la tracotanza de' Profuntuosi, volentieri sottrae ad essi que' lumi soprannaturali, che sono necessarj a conoscere il Senso profondissimo delle sue parole; Onde a
guisa

guisa di cieche Talpe sono in mezzo alla luce, ma non giungono a ravvisarla . Fra tant' Eresie , che an' turbato per l' addietro, e turbano la pace del Cattolicismo , difficilmente una ve n' hà , che non vanti di non avere il suo appoggio a qualche Sacro Testo , ma , o non bene inteso , o finistramente spiegato . Lessero , anc' essi , codesti Eresiarchi la Sacra Scrittura , ma non la lessero con animo docile , e coll' intelletto subordinato all' Eterna Verità ; Onde invece di riceverne lume , ne trassero tenebre , e caligini in pregiudizio della propria , e dell' altrui Coscienza: Così parimente accaderà a tutti Coloro, i quali presumono di potere intendere i Divini Oracoli col solo lume della ragione, se pure non passan' più oltre , e giungono a cozzar' di Sapienza , e di Prudenza col medesimo Dio . Che follia è questa ? Che dabbenaggine ? Tarpiamo l' ale, perchè Voli di questa fatta ci portano dirittamente al precipizio .

In secondo luogo deve riflettere , che non tutto quello , che si praticò nelle azioni morali dall' *Ebraismo* , fù , ed è uniforme al Diritto della Natura , e per conseguente fù comandato , e voluto da Dio . La circostanza de' tempi , l' indole di quella Nazione , e molto più il non saper' noi i fini della Divina Provvidenza , con i quali hà regolato, e regola il Genere Umano , ci obbligano a distinguere nelle stesse operazioni degl' Israeliti il Comando Divino dalla Tolleranza . Fù usuale tra essa il Divorzio , la semplice Fornicazione, e la Poligamia ; Ma non per questo la Poligamia , la semplice Fornicazione , e 'l Divorzio si devono credere azioni niente opposte al Diritto della Natura , e , come tali , permesse , e comandate da Dio . Chi la discorre così , dà nel *Pecoreccio* , mentre giammai la Santità infinita del nostro Divino Motore potè volere le sudette azioni , le quali non sono in tutto , e per tutto uniformi all' Onestà Naturale . Il lume della retta ragione , nonche il lume soprannaturale della Fede , quello è , che ci fa chiaramente conoscere, non esser' capace l' infinita Santità , e Giustizia di Dio, di comandare , e prescrivere ciò , che dal Diritto della Natura si allontana . Onde leggendosi nel Testamento Vecchio , che gli Ebrei ebbero il Divorzio , la Fornicazione, e la Poligamia , si ave a dire , ed a credere (quando però le Concubine degli Ebrei non si vogliano riputare anche Mogli , non solennemente prese , come insegnano i Sacri Canoni) , che il Signore Iddio , come savio , e prudente Legislatore tollerò queste azioni , per ovviare a qualche maggiore , e più grave peccato , che avrebbero gl' *Israeliti* commesso .

Deve in terzo luogo astenersi dall' ammettere per Canonici que' libri del Testamento Vecchio , che non sono stati dalla Chiesa Cattolica approvati , ed ammessi, ne ave a rigettare quegli altri, che la medesima Chiesa hà dichiarati di Autorità Infallibile , e Divina . In cosa di tanta

importanza , quanto è questa , per cui , o s'include , o si esclude un' libro dal numero de' *Canonici* , non può Ognuno seguire la traccia del suo privato giudizio , come an' fatto , e fanno tuttavia i Protestanti, i quali ammettono solamente per autentici, e di Autorità Divina i libri del Pentateuco , de' Salmi , e de' Profeti , e qualche altro , ed hanno per apocriphi , e spurj i rimanenti , ma deve in tutto , e per tutto dipendere dalle determinazioni già fatte , o da i Concilj generali, legittimamente convocati , o dalla Chiesa Cattolica Romana , la qual' è la Madre di tutt' i Fedeli , e la Maestra universale del Cattolicismo . Così ancora , se mai s' imbatte , o in qualche Testo oscuro , o in qualche Contraddizione apparente, non deve opinare a suo modo, e farla da Correggitore più tosto, che da Interprete, seguendo le regole, che hà date il Protestante *Giovan' Jacopo Rambach* nella sua Dissertazione *De Idoneo Sacrarum literarum Interprete* . Molto per altro i Novatori si sono affaticati per insegnare le regole di bene interpretare la Sacra Scrittura , ed in questo Secolo più , che in ogn' altro an' date alla luce delle moltissime Opere , che trattano dell' *Ermeneutica Sacra* (a) , ma si sono affaticati invano , mentre l' impegno loro è stato , ed è di sostenere con esse le Novità sacrileghe , ed empie , introdotte da *Lutero* , e da *Calvino* nel Cristianesimo . Tutti sono andati dietro la traccia infida del libro di *Mattia Flacio Illirico*, intitolato *Clavis Scripturae Sacrae* , in cui , se vi è qualche cosa di buono , tutto è stato pensiero de' Santi Padri , non già suo , siccome hà dimostrato l'erudito *Riccardo Simon* . Uopo non è , che ricorrami a queste Fonti impure , per apprendere , come si debba interpretare il Sacro Testo . Il Gran' Padre Sant'Agostino ne additò la maniera ne' suoi quattro libri *de Doctrina Christiana* , dilucidata da *Adriano* , che fiorì dopo di

(a) *Wolffango Franzio* nel 1708. stampò in *Wittemberg* il suo Trattato Teologico *De Interpretatione Sacrarum Scripturarum maximè legitima* : *Salomone Glasio* nel 1713. cacciò alla luce per la seconda volta nella Città di *Lipsia* i suoi cinque libri *Philologiae Sacrae, qua totius Sacrosanctae Veteris, & Novi Testamenti Scripturae tum Stylus, & Literatura, tum sensus, & genuinae interpretationis ratio expenditur* . *Giovan' Jacopo Rambach* nel 1723. nella Città di *Jena* diede alle stampe *Institutiones Hermeneuticae Sacrae variis observationibus copiosissimisqae exemplis Biblicis illustratae* , e per non far' parola di tutti , basta rammentare l' Introduzione di *Giovanni Arrigo Maggio ad Studium Philologicum, Criticum, & Exegeticum* , il Compendio *Theologiae Exegeticae* di *Giovan' Guglielmo Baier* , l' *Hermeneutica Sacra* del *Pfeiffer* , e le *Proelectiones Hermeneuticae* di *Ermanno Franck* .

di lui nella sua *Isagoge in Sacram Scripturam*, e da *Eucherio* Vescovo di Lione di Francia, e molto più dal celebre *Marco Aurelio Cassiodoro* ne' due suoi libri *de Institutione Divinarum Scripturarum*, e ne' tempi a noi più vicini da *Niccolò Serario*, da *Jacopo Bonfrerio*, dal P. *Alfonso Salmerone* della Cospicua, ed esemplare Compagnia di Gesù, e per non fare un' stucchevole Catalogo di tutti, dal moderno Eruditissimo *Agostino Calmet*.

Inoltre deve distinguere le azioni umane da quelle, che fecero i Patriarchi, e gli Ebrei, come Ministri esecutori de' comandi di Dio, Padrone assoluto della nostra roba, e della nostra vita. Allorché il Supremo Facitore impose ad *Abramo*, che gli avesse sacrificato il suo figliuolo *Isacco*, o comandò agli Ebrei, che nel sortir' dall'Egitto si avessero portati via i vasi di Argento degli Egiziani, e che avessero fatto scempio di tutti coloro, che ingombravano la Terra di *Promissione*, o prescrisse agli Israeliti, che potessero dare il danajo ad usura agl'Idolatri, ovvero stabili, che uno Ebreo, il quale per odio ammazzarebbe un'altro Ebreo, e si ricovererebbe in una delle Città, prescritte per l'Asilo, si strappasse da esse, e si consegnasse al Parente più prossimo dell'Ucciso, acciò che gli desse la morte, non volle certamente render' lecito il Parricidio, il Furto, l'Omicidio, l'Usura, e la Vendetta, quasi in quelli soli casi avesse dispensato al Diritto della Natura, che vieta, come intrinsecamente male, le azioni sudette, ma esercitò il suo Supremo Dominio sopra la roba, e sopra la vita delle sue Creature, in virtù del quale non si mutò l'Onestà, e la Giustizia naturale, la quale per sè stessa è immutabile, e perpetua, ma si mutò la cosa, intorno alla quale l'ana, e l'altra si rigira. Siccome non è reo di furto Chi si prende l'altrui, perche glielo dà il Padrone, e molto meno è reo di Omicidio Chi toglie la vita a un' Delinquente, che merita la morte per i suoi Delitti, quando lo fa in esecuzione del comando del proprio Principe; Così non commiserò omicidio, ne furto, ne usura, ne vendetta gli Ebrei, i quali esercitarono queste azioni per comando Dio, vero, ed assoluto Padrone della Vita, e della Roba: Ogni Creatura è Ministra del Creatore, e deve alla cieca ubbidirne i cenni. Ne perche *Isacco* era innocente, perciò sarebbe stato parricida *Abramo*, se lo avesse sgozzato, com'è parricida quel Padre, che uccide il Figlio innocente per ordine del suo Sovrano: Imperciò che i Principi terreni allora hanno il *jus vitae*, & *nevis* contro de' loro Vassalli, quando questi per le loro scelleraggini si fan' rei di morte, ma Iddio l'ave assolutamente, e può esercitarlo sopra il Genere Umano, quando gli pare, e piace, perche ogn'uno meritiò la morte, e fù sottoposto ad essa per il peccato di *Adamo*.

Finalmente leggendo il Testamento Vecchio non deve credere, che sia per sè stesso, e intrinsecamente malo ciò, che foggionse il Divino Legislatore, quando proibì agli Israeliti l'Adorazione degli Idoli (a) οὐ ποιήσεις σιαυτῷ εἰδωλον, εἶδε παντὸς ὁμοίωμα, ὡσα ἐν τῷ ἔρανῳ ἄνω, καὶ ὅσα ἐν τῇ γῆ κατω, καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασι ὑποκάτω τῆς γῆς, *Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem, quae est in Coelo desuper, Et quae in terra deorsum, nec eorum, quae sunt in aquis sub terra*, come sciocca, ed empivamente asserirono gl' *Iconoclasti*, l'Eresia de' quali fù giustamente dalla Chiesa condannata, e proscritta; Ma deve bensì aver' per vero, che proibì i Simolacri, le Immagini, e le Statue, perche a riflesso degli Ebrei, proclivi all'ora verso l'Idolatria, potevano queste Cose per sè stesse indifferenti, esser' loro di pericolo prossimo a farl' idolatrare, e indurli a credere, che Iddio, il quale, come incorporeo non può vederfi, ne delinearfi col scarpello, o col pennello (b), fosse materiale, e corporeo, come per altro quasi tutto il Paganesimo decantava. Troppo manifesta, e chiara è la pruova, che ci dà il Sacro Testo della gran' propensione degl' *Israeliti* verso le Deità del Gentilesimo, per cui è da crederfi, che si fosse indotto Mosè a bandire dalla Repubblica Ebraea la Pittura, e la Scoltura (c), ed a biasimar' gl' *Idolatri*, che in tele, in legni, e in pietre assomigliavano Iddio alle Bestie, e agli Uomini (d). Leggendo con queste regole il Testamento Vecchio, non solo conoscerà, esserne utilissima la lettura per la Cognizione del vero Diritto della Natura, e delle Gen-

(a) *Exod. cap. 20. num. 4.*

(b) Diodoro Siciliano parlando di Mosè scrisse, ἀγαλμα ἢ κατακτύπτει· διὰ τὸ μὴ νομιζεν ἀνθρωπόμορφον εἶναι τὸν Θεόν, *Imaginem Statuit nullam, ideo quod Deum non creaueret Homini similem*. Seneca *Natur. quae st. libr. 8. cap. 30. i vi, Effugit oculos (Deus), cogitatione visendus est*. Antifane ragionando di Dio, disse, ὀφθαλμοῖς ἔχ' ὀράται, εὐδὲν ἴοιαι, διότι αὐτὸν ἰκατεῖν ἔξοικονος ἰδεῖν δυναται, *oculis non aspicitur: Nemo est similis; Unde Nemo eum ex effigie potest cognoscere*.

(c) Filone Ebreo in *libro de Gigantibus*, i vi, ὁ Μωσῆς τὰς δοκίμους καὶ γλαφυράς τενας ζωγραφίαν, καὶ ἀνδριαντοποιίαν ἐκ τῆς κατ' αὐτὸν πολιτείας ἐξήλασε, *Moses illas foeciosas, Et magno pretio Artes Statuariam, Et Picturam ex sua Republica exclusit*.

(d) Strabone *geograph. lib. . . .* parlando di Mosè, scrisse, ἴφα γὰρ ἐκεῖνος καὶ ἐδίδασκεν, ὡς ἐκ ὀρτῶς φρονοῖεν οἱ Λίβυες. ἐκ αὐτῶν Ἕλληνας ἀνθρωπομόρφους τυκῶντες, *Dixit enim ille, docuitque non recte facere Aegyptios, qui feris, aut pecudibus assimilarent Deum, ut Et Libyas, sed nec Graecos rectè, qui eos facerent (nempe Deos) Homini bus similes*.

Genti , ma necessaria ancora , per fargli evitar' quegli errori , che difficilmente può evitar' l'Intelletto Umano , raziocinando da sè.

Della lettura de i Libri de i Rabbini , e degli altri Scrittori dell' Ebraismo .

S. II.

I Libri de' *Rabbini* , e degli altri Scrittori *Ebrèi* sono in sentimento di *Ugone Grozio* utilissimi per la Scienza del *Diritto Pubblico*, sì perche furono i loro Autori meglio di ogn'altro versati nel nativo linguaggio, e in quel linguaggio appunto , con cui fù il Vecchio Testamento compilato, e scritto, come perch'ebbero una contezza più certa, e distinta de' Costumi della lor'propria Nazione. Ma non così l'intese *Giovanni Eineccio*, il quale volle, che, come inutili, si fossero posti in non cale, e disprezzati. Non avendo Essi saputo il Mistero della nostra Redenzione già seguita , non ebbero (disse), ne an' perciò la Chiave, che apra i Ripostigli de' Sensi oscuri delle Sacre Carte , e per conseguente non poterono , ne possono istruirci di ciò, che si hà in quelle, o si deve avere in conto di ragion' *Tipica* , o di ragione *Morale*. Furono inoltre, e sono i *Rabbini* tutti privi della Scienza *Politica*, e *Morale*, Scienza necessaria a poter' bene intendere , non meno le Leggi Naturali, che le Civili della lor' medesima Nazione. Aggiungasi, che andarono dietro a mille favole , e tradizioni sconciissime , dalle quali avendo più, e diverse illazioni tirate, non poterono non urtare in gravissimi errori. *Ugone Grozio* (soggiunse) fù tacciato da Molti di aver giudaizzato col suo Trattato *de Jure Belli, & Pacis*, e non pare, che questa taccia gli fosse stata data a torto, mentre deferì moltissimo all' autorità de' Scrittori *Ebrèi* , e sovente li andò nel medesimo suo Trattato intralciando. Conchiuse finalmente , che l'unico , il quale fra tutt' i *Rabbini* si era distinto per merito di Erudizione, e di Dottrina, poteva dirsi *Mosè Maimonide*, in lode del qual'era corso, e correva tuttavia quell'Adagio, *a Mosè usque ad Mosè non fuit sicut Mosè* . Sicche in sentimento dell' *Eineccio* quest'ultimo solamente meriterebbe di esser' letto per la cognizione più facile del Diritto della Natura , e delle Genti . Ma se avesse luogo tutto ciò , ch'ei considerò contro della opinione del *Grozio* , non sò , come potrebbe rendersi profittevole la lettura de i libri del *Maimonide* , il quale negò con tutti gli altri dell' *Ebraismo* la seguita Redenzione del Genere Umano , ed ebbe ancora delle macchie gravissime , per le quali la sua dottrina, ed erudizione comparve agli occhi degli stessi *Ebrèi* disguisata, e corrotta. Il *Maimonide*, come gli Eruditi ben' fanno, fiorì dopo la metà del

del Secolo Duodecimo, ed ebbe i suoi Natali in *Cordova*, Città della Spagna, Onde fù anche il *Cordovese* chiamato. Varie, e molte furono le Opere, che diede alla luce, e per le quali in quell'età non molto illuminata trasse a sè l'applauso, e l'ammirazione di Molti. Ma fra i suoi medesimi *Ebrei* il numero di Coloro prevalse, che ne disapprovarono la dottrina; Onde bisognò, che per non esser' soggetto a qualche gastigo si ricoverasse, come si ricoverò, nell'Egitto; Motivo per il quale viene da qualcuno il *Mosè Egiziano* appellato. Non iscrisse per proprio Istituto alcun' Comento sopra i libri del *Testamento Vecchio*: Bensì nel libro, che intitolò *Doctorem*, ovvero *Ductorem Perplexorum*, ebbe la mira di dar la Chiave, con cui si potesse interpretare, ed intendere a dovere il Sacro Testo. Credè, o almeno si lusingò, che avesse in esso ben' rischiarati que' luoghi, che sembrano a prima vista oscuri, e ridotte a un' senso ragionevole, e giusto quelle cose, che paiono incoerenti, ed ambigue. Ma per quest'Opera appunto, ch'è la più rimarchevole, la quale uscì dalla sua penna, fù costretto a fuggire in Egitto. Il Rabbino *Salomone da Montepessulo* cogli altri due Rabbini, suoi Discepoli, *Giona*, e *Davidde*, fortemente s'impegnò, affinche le *Sinagoghe*, allora esistenti nella Francia, lo avessero dichiarato Eretico, con proscrivere ancora la Filosofia *Aristotelica*, come quella, che lo aveva fatto travedere ad occhi aperti (a); Ne si può negare, che avess' egli intralciato i sentimenti di *Aristotele* nelle interpretazioni de' Divini Oracoli (b), e quel, ch'è peggio, non ebbe rossore di affermare, che il gran Capitano, e Legislatore *Mosè* aveva accattate alcune sue leggi rituali dalle Cerimonie del Gentilesimo. Proposizione, che hà servito di sostegno all'*Ipotesi* stravaganti dello *Spencero*, e del *Marshamo*, contro delle quali si sono giustamente scagliati non solo i Cattolici, ma i Protestanti ancora. Non occorre dirne di più, essendo noto a' Letterati il giudizio, che ne hà formato *Riccardo Simon* nella sua *Storia Critica del Testamento Vecchio*, troppo giusto in sè stesso, e troppo svantaggioso per lui (c).

Laddove difesi la *Morale de' Santi Padri*, e dovetti esaminare l'Articolo, se la *Lingua Ebrèa* sia, o nò necessaria oggi, per intendersi a dovere il *Sacro Testo*, accennai qualche cosa intorno alla presente Controversia. Ma non essendo luogo quello di esaminarla appieno, perciò non mi curai di rischiararla a dovere. Qui nondimeno perche l'opportunità il richiede,

vo-

- (a) Vedi Buddeo *Introducti ad Histor. Philosoph. Hebraeor.* §. 31.
- (b) Vedi Buddeo *loc. cit.*
- (c) *Histor. Critica Veter. Testam. libr. 3. cap. 4. pag. 375.*

volentieri ne assumo il peso , e spero di adempierlo in maniera , che ne resti appieno soddisfatto Chi legge .

Il *Diritto Pubblico* non si gira , e rigira solamente intorno al *Diritto della Natura* , o intorno a quel *Gius delle Genti* , che nel nome , e non già nella sostanza dal Naturale distinguefi , ma riguarda ancora la Polizia delle Nazioni , già ridotte in forma di Città sotto l'Impero Civile di uno , o più Capi , e per conseguente riguarda le Leggi , le Istituta , i Riti , le Cerimonie , e le Consuetudini di ciascheduno Paese , che ebbero la lor' origine dall' Industria , e dalla Prudenza Umana , e che costituiscono quel Diritto , che *impropriamente delle Genti* si appella . Diverso è questo da quello , mentre l'uno dipende dal fatto , cioè , se la tale Nazione abbia , o nò avute le tali Leggi Civili , ed abbia osservati , o nò li tali costumi , e l' altro dalla retta ragione , il quale può averfi da ogni Nazione , se fa buon' uso della sua Mente . Nel primo è necessario , che vi sieno Testimonj idonei , che l' attestino . Ma nel secondo basta , che l'azione sia per sè stessa buona , per dirsi voluta , e comandata dal vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , o sia per sè stessa cattiva , per dirsi vietata , e condannata da esso . Qualora dunque si fa la Questione , se giovi , o non giovi la lettura de' libri *Rabbinici* , e degli altri Scrittori dell' *Ebraismo* per il più facile acquisto della Scienza del *Diritto Pubblico* , deve Ogn' uno distinguere il vero Gius delle Genti , che nel solo nome , e non già nella sostanza differisce dal Gius della Natura , dall' *Improprio* , che ricevè il suo essere , ed ebbe la sua origine dalla Prudenza umana , o dalla Legge Divina positiva , e con questa distinzione si aprirà il varco a poterla giusta , e sanamente decidere . Quindi per quanto tocca al Popolo d' *Israello* , riguardo alle leggi civili , riti , e cerimonie , colle quali si governò , poco , o niuno utile si può ricavare da' *Rabbini* , e dagli altri Scrittori *Ebrei* , se si pon' mente a tutto quel tempo , che passò da *Mosè* fino alla Nascita del Redentore , o poco prima ; Imperciocchè , sebben' esso ebbe varie polizie di governo , e molte furono le peripezie , che soffrì , pur nondimeno si sà da i Cristiani , che credono la infallibilità del Testamento vecchio , e de' Libri , che in sentimento della Chiesa Cattolica Romana lo compongono , essere state le loro leggi positive , cerimonie , e riti que' medesimi , che ne' suddetti libri , l' autorità de' quali è infallibile , ed indubitata , si leggono . Onde avendosi dalla stessa Sacra Scrittura , che non può fallire , la prova incontrastabile , e certa di ciò , che riguarda il Civil Regolamento degl' *Israeliti* , non mi pare , che debba un' Cristiano almeno affannarsi nel ricercarne dagli altri libri le pruove . Dissi un' Cristiano almeno , non già perchè Coloro , i quali non hanno lume di Fede , possano altronde meglio

meglio ricavarle , che da quella , ma perche dà segno di animo profano quel Seguace del Vangelo , che antepone alla lettura de' Libri Canonici, e di autorità Divina gli Storici particolari dell' *Ebraismo* ; E quantunque *Flavio Giuseppe Ebreo* , *Egesippo* , *Giuseppe Gorionide* , ed Altri abbiano detto qualche cosa di più intorno alla Storia degl' *Israeliti* , purnondimeno per i motivi , che dirò in appresso , non possono molto giovare a Chi li legge : Essendo un' Uomo privo delle Verità rivelate , e volendo apprendere la Scienza del *Diritto Pubblico* , e particolarmente quella parte , che riguarda il Governo Civile delle Nazioni , non può altrimenti regolarfi , che con informarsi prima , quali sieno stati gli Storici più veritieri , ed esatti delle medesime , e tra questi quali i *Sincroni* , o quasi *Sincroni* , mentre Costoro meritano maggior'credenza degli altri , particolarmente, se non ebbero nello scrivere le loro Istorie passion' d'odio , o di amore, per la quale s'indussero a tradire la Verità. Per mezzo di quel giusto Criterio , ch'è necessario nella scelta degli Autori, e de' Libri, si accorgerà tosto , che quanto può sperar' di notizie intorno alla Polizia dell' *Ebraismo* , tutto si racchiuda nel Testamento Vecchio , i libri de' quali a riserva del *Genesi* , furono scritti dagli Autori contemporanei, o quasi contemporanei, e 'l *Genesi* stesso, che fù compilato da quel *Mosè* medesimo, che scrisse i libri del *Pentateuco* , non hà in tutto l'Ordine degli Storici , Chi possa agguagliarne , o superarne l'antichità . Ma molto più si accorgerà , che niente ne' sudetti libri s'incontri , che uniforme al vero non sia ; Circo stanza, che non an' potuto negare i medesimi Protestanti, e particolarmente lo *Stillingsfleet* nelle sue *Origini Sacre*, e il *Buddeo* nella sua *Storia Ecclesiastica dell'antico Testamento* . All'incontro , se si farà a ricercare la stessa notizia dalle Produzioni de' *Rabbini* , o di qualsivoglia altro Scrittore dell' *Ebraismo* , che abbia istoricamente trattato del Governo Civile degl' *Israeliti* fino alla venuta del *Messia* , o poco prima, non avrà ne Testimonio Sincrono, ne quasi Sincrono di tutte quelle mutazioni di Governo, che accaddero alla Nazione Ebraea per il corso di molti Secoli, e molto meno un' Storico imparziale, e verace. *Flavio Giuseppe* , figlio di *Matathia* Sacerdote , non fiorì in fatti , se non circa cento anni dopo la Redenzione del Genere Umano. Il Rabbino *Jose Ben Chilpeta* , il quale si dice Autore di quella *Cronaca* , intitolata *Ordo Mundi Major* , e che contiene la Storia del Mondo, e con essa quella della Nazione Ebraea , incominciando dalla Creazione di *Adamo* fino a i tempi di *Adriano* Imperadore , visse circa l' anno centrentesimo dell' Era Cristiana ; *Egesippo* , che compilò la Storia Giudaica dal tempo de' *Maccabèi* fino alla totale desolazione di Gerosolima , fù contemporaneo di *Athenagora* , e di San *Giustino Martire* , e per conseguente scrisse nel Secondo Secolo della Chiesa.

Giu.

Giuseppe Gorionide, quando anche si voglia diverso dal sudetto *Flavio*, giusta la Opinione di *Giuseppe Scaligero* (a) di *Giovanni Drusio* (b), e di *Gherardo Vossio* (c), e non già lo stesso, secondo il sentimento di *Sebastiano Munster* (d) di *Giovan'Federigo Breithaupt*, Consigliero del Serenissimo Elettor' di Sassonia (e), e di *Giovanni Gagnier* (f) non fù anteriore all' uno, e agli altri. Il Rabbino *Abramo Zacuto* Spagnuolo nel suo libro *Prosopiarum*, in cui ragionò a lungo della Cronologia, e della Storia Giudaica dal principio del Mondo fino all'anno 1500. dell' Era Cristiana, fù di quegli Ebrèi, che *Ferdinando*, ed *Isabella* Regina, e Rè di Spagna, cacciarono via da i loro Regni (g), e per conseguente vò tra la Classe degli Storici de' bassi tempi. Il Rabbino *Gedalia*, di cui è il libro intitolato *Catena Cabbalae*, il quale sendo oriundo di Portogallo, nacque circa l' anno 1500. nella Città d'Imola della Italia, e scrisse la Storia della sua Nazione dal principio del Mondo fino all'età sua; Onde fù posteriore alla Nascita dello stesso Messia niente meno, che sedici Secoli. Finalmente posteriore anche allo stesso *Gedalia* fù il Rabbino *David Ganz*, il quale nel suo libro intitolato *Germen Davidis* comprese il racconto di tuttociò, che riguarda l' Ordine del Mondo fino all' anno 1592. Ma non è, che i Rabbini, e gli altri Storici dell' *Ebraismo* sieno solamente testimonj, lontani dall'Epoca delle leggi civili, riti, e cerimonie degl' Israeliti, Evvi ancora, che sono favolosi, e bugiardi. A riserva del solo *Flavio Giuseppe Ebrèo*, le di cui *Antichità Giudaiche* vogliono Alcuni, che possono servir di supplemento alla *Storia Sacra*, purchè le cose, che narra, non sieno direttamente contrarie al Testo del Testamento Vecchio, tutti gli altri Scrittori *Rabbineschi* sono pieni di soie, e di opinioni superstiziose, e vane; Onde corre rischio Chi li legge, di adottare la falsità, e la menzogna in luogo della Storica Verità. Ne perchè il Sacro Testo non ci somministra la Storia de' Costumi degli Ebrèi da certi anni prima dell' Incarnazione del Verbo Eterno fino alla Distruzione del Tempio di Gerusalemma, perciò è necessario per questo intervallo almeno, che si leggano i *Rabbini*, e gli

K k

altri

(a) In Elencho *Tribaeres.contra Nicolaum Serarium capit.4.*

(b) Libr.1.*de tribus Sectis Judaeorum capit.8.*

(c) *De Historicis Graecis libr.2.capit.8.*

(d) In praefatione *latinae Gorionidis versioni praemissa.*

(e) In praefatione erudita, *quam Josepho Gorionidi Hebraicè, & Latinè ann.1707. a se edito praemisit.*

(f) In *Animadversionibus in novam Josephi Gorionidis Editionem Hebraeo-Latinam.*

(g) Giulio Bartoloccio *Biblioth. Rabbinica Magna tom.1.pag.54.*

altri Autori della storia *Giudaica*; Imperciòcche si sà per testimonianza del Poeta *Giuvendale*, il quale intorno a questi tempi fiorì, che gl'Israeliti non facevano conto delle Leggi Romane, e si regolavano in tutto, e per tutto colle *Mosaiche*, le quali nella Sacra Scrittura si osservano. Che bisogno abbiamo di ricorrere a i Fonti impuri, quando vi è il Fonte limpido, e chiaro, che ci addita il politico governo del *Giudaismo*? Aggiungasi, che oggi si son' resi troppo conti, e manifesti i Costumi, le Cerimonie, e le Leggi Civili dell'*Ebraismo* per i tanti Scrittori, che da due Secoli a questa parte l'an' rischiarati colle loro gloriose fatiche; Onde non è, che superfluo il ricorrere a i libri de' *Rabbini*, e degli altri Storici profani della Nazione Ebrèa. Oltre di *Giovanni Seldeno* nel suo dotto, ed erudito Prodotto *De Jure Naturae, & Gentium juxta Disciplinam Hebraeorum*, de i due *Buxtorfj*, Padre, e Figlio, di *Tommaso Goodwin*, di *Adriano Relando*, di *Giovanni Benedetto Carpzovio*, di *Giovanni Frischmuth*, di *Teodoro Daffovio*, e di *Giovanni Andrea Danzio*, an' diffusamente scritto intorno a questo argomento anche a riguardo del tempo, che precedè la Nascita del Messia, *Melchiorze Leydecker* (a) *Pietro di Cuneo* (b) e' l di lui Annotatore *Guglielmo Goer*, *Bonaventura Cornelio Bertramo* (c), e 'l di lui Comentatore *Costantino l'Emperaur*, *Carlo Sigonio*, *Ermanno Conrigio*, *Giovan' Stefano Menochio*, *Jacopo Basnage* (d), e *Giovanni Lundio* (e) Basterebbe, anziche sì, il solo *Giovanni Spencèro*, il quale scrisse a lungo *de legibus Hebraeorum ritualibus, & earum rationibus* ad accertarci del Governo politico, e de' Riti dell'*Ebraismo*, se si avessero per insufficienti, e false, com'effettivamente sono, le due *Ipotesi*, colle quali pretese dimostrare, che si era *Mosè* colle sue leggi rituali opposto alle leggi cerimoniali de' *Zabj*, e che il Signore Iddio nel regolamento del Popolo Ebrèo si era uniformato a parecchie istituta, e costumanze degl'*Idolatri*. I *Zabj* sono una Nazione, che non vantano maggiore antichità di *Maometto*, e, come tale, non poteva tenerfi presente da *Mosè*, il qual'è lo Storico più antico, che abbiamo, e chiaramente nella Sacra Scrittura si legge di avere il Signore Iddio proibito al suo Popolo d' *Israello* il seguire i costumi,

e la

(a) *De Republica Hebraeorum, & de Vario Reipublicae Hebraeorum Statu.*

(b) *De Republica Hebraeorum!*

(c) *De Republica Hebraeorum.*

(d) *Antiquitez Judaïques au remarques Critiques sur la Republique Des Hebreux.*

(e) *De Antiquitatibus Judaicis.*

e la disciplina delle Nazioni Gentilesche (a); Onde affatto alieno dal vero si è, che il Divino Motore avesse accattate alcune delle sue Istituta dal Paganesimo. Che se poi si riguarda il Governo politico del *Giudaismo* da i tempi, che fù smantellato il Tempio di Gerosolima fino all' età corrente, ne pur'è necessaria, o giovevole la lettura de' libri *Rabbinici*, mentr', essendo stati gli Ebrei dispersi per varie parti del Mondo in pena della loro perfidia, per sapersi con quali patti, leggi, e condizioni furono essi ricevuti da i Principi, nel dominio de' quali andarono ad abitare, e qual fù, e qual sia il Regolamento loro Civile, bisogna ricorrere agli Storici di ciascuna Nazione, presso la quale fecero, e fanno il loro soggiorno; Imperciocchè questi meglio di ogn' altro possono accertarci di questa Verità.

Toccante finalmente a quell' altra parte del *Diritto Pubblico*, che abbraccia il *Diritto della Natura* a tutte le Nazioni Comune, sebbene *Ugone Grozio* abbia portato sentimento, che sia utile la lezione de' *Rabbinici*, perche questi sono meglio intesi del Linguaggio Ebraico, con cui fù il Testamento Vecchio compilato, e scritto, pur nondimeno una tal ragione è molto efimera, e vana. Efimera, perche da più Secoli è stato a noi involato dal tempo il Testo Originale, siccome hò scritto nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*. Efimera, perch'è stata, ed è gravissima la Controversia, se la Lingua Ebrèa, la quale oggi si parla, sia quella stessa, con cui *Mosè*, e *Davidde* ragionarono ne' tempi loro. Quantunque *Giovanni Buxtorfio* (b) *Briano Walton* (c) *Tommaso Hayne* (d), e *Stefano Morino* (e) abbiano sostenuto, che l'Idioma Ebraico sia quel medesimo linguaggio, con cui parlò il nostro primo Padre *Adamo*, Onde non è mancato ancora Chi abbia scritto, che le Lettere Ebraiche racchiudano degli Arcani, e de' Misterj (f), ed esprimano naturalmente le cose (g);

K k 2

pur-

(a) Vedi il Buddeo *Hist. Eccl. Veter. Testam. tom. I. period. 1. sect. 3. ad §. 22. pag. 417.*, & *period. 2. sect. 1. ad §. 31. pag. 667.*

(b) *Dissertatione de Linguae Hebraeae origine, & antiquitate.*

(c) *Prolegom. 3. num. 3. & seq.*

(d) *De Cogitatione, & Harmonia Linguarum pag. 20., & seq.*

(e) *Exercitationibus de lingua primæva exercit. I. capit. 8.*

(f) *Giovanni Buxtorfio Tiberade cap. 14. & seq.*

(g) *Francesco Mercurio Helmont Alphabeto Naturali pag. 84. Gasparro Neumann Genesi linguae Sanctæ, in Exodo linguae Sanctæ, & in Clave Domus Heber, Valentino Ernesto Loescher lib. I. de Caus. ling. hebraeae cap. 10. Jacopo Rhenferd Dissertat. de ratione observandi genuinam Vocabulorum Hebraeorum significationem, ed Eduardo Pocock notis miscellaneis in Portam Moſis pag. 3.*

purnondimeno questa Opinione non hà niente del Verisimile secondo le pruove, che ne hanno addotte in contrario *Ugone Grozio* (a), *Giuseppe Scaligero* (b) *Giovanni Leclerc* (c) e *Daniello Huet*, Vescovo di Auran-ches (d); E siccome *Jacopo Gasset* ne' suoi Comentarj *Linguae Hebraeae*, l'erudito *Cristiano Benedetto Michele* nella sua *Dissertazione de vocum Seminibus, ac literarum significatione hieroglyphica*, ed il celebre *Giovan. Jacopo Rambach* nelle sue *Istituta Hermeneuticae Sacrae libr. 2. cap. 7. al §. 2.*, an' dimostrato il Fanaticismo di Coloro, i quali an'creduto di ritruovar' degli Arcani nell'Alfabeto Ebraico, ed an' voluto, che le voci Ebrèe avessero del Natural rapporto alle cose, ch'esprimono, così il dottissimo *Isacco Vossio* hà fatto chiaramente conoscere, che la Favella ebraica de' tempi nostri sia totalmente diversa dal linguaggio di *Davidde*, e di *Mosè*. In conferma del che *Giuseppe Bianco Ebrèo*, Scrittore del XV. Secolo, avendo dato alla luce il suo libro intitolato *Ikkarim* hà provato (ed il suo sentimento vien' seguito da *Elia Levita*, e da molti altri *Rabbini*), che le Lettere, le quali oggi si dicono *Ebraiche*, non sieno quelle antiche, ch'erano in uso prima di *Abramo*, ma bensì le *Samaritane*, le quali sono di un' Origine più fresca. Vero è che *Giovanni Buxtorfio* nella sua *Dissertazione de Litterarum Hebraicarum genuina antiquitate*, *Giovanni Arrigo Ottinger*, (e) *Nicòlò Fuller* (f) *Ugone Broughton* (g) *Tommaso Bangio* (h), e *Stefano Morino* (i) abbiano fatto tutto lo sforzo possibile, per farle credere genuine *Ebraiche*; Ma è altresì vero, verissimo, che la Opinione del *Bianco*, come più ragionevole, e vera sia stata abbracciata, non meno dagli Ortodossi, e particolarmente da *Pier' Galatino*, da *Roberto Cardinal' Bellarmino*, da *Daniello Huet*, e da *Riccardo Simon*, che da i più dotti Novatori, come sono *Giuseppe Scaligero*, *Isacco Casaubono*, *Ugone Grozio*, *Gherardo Vossio*, e da Altri, che tralascio per brevità (k). Efime-
ra ancora, perche non solo presso i Teologi della Chiesa Cattolica Ro-
mana

(a) Notis ad libr. 1. de Verit. Relig. Christ. §. 15.

(b) Ad Eusebium n. 1612.

(c) In Dissertatione de lingua Hebraea :

(d) Demonstrat. Evangelic. proposit. 4. cap. 13. pag. 242., & seq.

(e) Exercitationibus Anti-Morinianis

(f) Miscellaneorum Sacrorum libr. 4. c. 4.

(g) Conventu Scripturae pag. 126.

(h) Coelo Orientis pag. 216.

(i) De Lingua Primaeva Exercit. 2. capit. 2.

(k) Vedi il Buddeo *Histor. Eccl. Veter. Test. tom. 2. period. 2. sect. 6.*

ad §. 12.

mana (a), ma ben'anche presso i più dotti Scrittori della Sette *Luterana*, e *Calvinista* passa per inconcusso, e certo, che il Testo Ebraico del Testamento Vecchio fù dagli Ebrei, e dagli altri Nemici del Cristianesimo disquisato, e corrotto (b); Ne sò capire, come l'Eterodosso *Umfredo Hodio* (c), seguitato da certi Moderni Novatori (d), abbia avuto lo Spirito di negar' questa Verità, quando lo stesso *Martino Lutero*, *Leonardo Hutter*, *Wolfango Franzio*, e *Salomone Gesnero*, primi Confalonieri della pretesa Riforma, non an' potuto in conto alcuno negarla (e), e quando avendola *Lodovico Cappello*, Protestante di Setta, con chiarissime ragioni dimostrata (f), an' fatto i Novatori tutto lo sforzo, per impedirgli la Stampa della sua *Critica Sacra*, come attesta il *Morino* (g). Vana poi, perche non è vero, che gli Scrittori dell'*Ebraismo* sieno perfettamente versati nell'intelligenza della Lingua Ebraica. Si dolsero di questa loro ignoranza il Rabbino *Mosè Maimonide* nel suo *More Nevochim* al Capitolo sessagesimo settimo della parte seconda, ed il Rabbino *Gedalia* nel suo libro intitolato *Schalschelech Hakkubbala* alla pagina novantesima prima; Anzi se v'è da dire il vero, più tosto si truova tra' Cristiani Chi bene intenda, e meglio capisca la Favella Ebrèa, che tra gli Ebrei medesimi. Questo è il sentimento di *Riccardo Simon* nella sua *Storia Critica del Testamento Vecchio*, del celebre *Valentino Ernesto Loescher* nel suo Prodotto *de causis Linguae Hebraeae*, e del moderno eruditissimo *Buddeo* nel secondo libro della sua *Isagoge*. Vana parimente, perche i Rabbini non si son' contentati di spiegare, e d'interpretare, o allegoricamente, o letteral-

(a) Vedi Cristiano Kortholt *de variis Scripturae editionibus cap. 2. §. 1. pag. 7.*

(b) Vedi Lodovico Cappello in *Critica Sacra*, Gherardo Vossio *disfert. de Septuaginta Interpretibus & Chronologia Sacra*, Ermanno Conrighio *Epistola gratulatoria &c.* nel libro intitolato *Vindicatio suorum in Epistola gratulatoria &c.*, e nella sua *Actione Injuriarum &c.*

(c) *De Bibliorum textibus originalibus, versionibus graecis, & latina Vulgata lib. 3.*

(d) Giovanni Buxtorfio, il Giovane in *Anticritica, sive in Vindiciis Veritatis Hebraicae*, Arnoldo Boot *Epist. ad Jacobum Usserium de textus Hebraici Veteris testamenti &c.* Matthia Wasmuth in *Vindiciis Saerae Hebr. Script.*

(e) Vedi Ermanno Conrighio *loc. cit.*

(f) In *Critica Sacra.*

(g) *Epistola ad Cardinal. Barberin. in monumentis Epistolici Ameloti.*

ralmente il Sacro Testo , ma l' hanno interpretato , e spiegato in tante maniere , quante ne an'conosciute affaccenti a i loro disegni , onde Chi li legge, non può non ismarrirsi fra le tenebre de'loro errori. Il Rabbino *Aben Esra* nella sua Prefazione in *Universam Scripturam* giunse a contarne cinque . Tredici ne additò il Rabbino *Ismaele* secondo attesta *Filippo di Aquino* nel suo Comentario *Veterum Rabbiorum in exponendo Pentateucho* (a) , e fino a trentadue ne trascrisse il Rabbino *Eliesero* giusta il rapporto di *Giovanni Giulio Struvio* nel suo libro *de rudimentis logicae Hebraeorum* . Vana inoltre , perche i libri de' Rabbini , o sono *Masoretici* , o *Talmudici* , ovvero *Cabalistici* , tutti , e trè inutili per la cognizione del *Diritto della Natura* , a tutte le Nazioni comune. I *Masoretici* , quantunque non sieno del medesimo Calibro , pur nondimeno tolte alcune cose , le quali riguardano il costume degl' Israeliti , in tutto il di più , sono superstiziosi , ed empj . Tal'è il sentimento, che ne an' dato *Lodovico Ellies Dupin* (b) *Giovanni Leusden* (c) *Teodoro Ackspan* (d) *Giovanni Cristofaro Wolfio* (e) , ed *Augusto Pfeiffer* (f) . I *Talmudici* poi secondo il giudizio di *Giulio Bartoloccio* non solo non recano profitto alcuno , ma sono perniciosi ancora (g) . Ne questo giudizio è sfornito di ragioni , e di pruove , mentre nel *Talmud Babilonese* , che acquistò maggior' pregio del *Gerosolimitano* , e che i *Rabbini* , o anteppongono , o agguagliano alla stessa autorità del Testamento Vecchio, racchiude in sè delle molte inezie , e delle molt' empietà . *Arrigo Mubzio* nella sua prefazione apologetica *pro Studio Talmudico* , che v'è avanti al settimo tomo delle Opere del *Cocceio* , si è avanzato a scrivere , che possa la loro lettura giovare , mentre vanno i libri *Talmudici* a dilucidare le Antichità , e i Riti dell' *Ebraismo* , senzacche alcuno incespi ne' loro Errori , i quali si conoscono alla prima , perche sono grossolani , e goffi. Con maggior'vantaggio ne hà parlato *Giovanni Lightfoot* (h) , e qualche Altro . Ma , quando anche fosse così , pure dovrebbe ogni Cristiano met-

(a) Questo Comentario stà nel quarto fascicolo *Opusculorum ad Historiam, & Philologiam Sacram spectantium* pag.419. & seq.

(b) Dissert. prelimin. *Sur le Bible part.1.lib.1.cap.4.*

(c) Philologo Hebraeo *Dissertatione* 22.

(d) *Ad Nizzachon capit.2. sect.1.pag.297.*

(e) *Biblioth. Hebraea part.2.lib.3.*

(f) *Dissertatione de Masora, seu Critica Sacra Hebraeorum :*

(g) *Bibliotheca Magna Rabbinica tom.3.pagin.747. & sequent.*

(h) Prefazione *Horarum Hebraicarum, & Talmud tom.2. Oper. pag.216.*

metterli in non cale , mentre quì non si tratta d'indagare il Civile regolamento degli *Ebrei* , ma bensì l'*Etica Naturale* , o sia il *Diritto della Natura* , il quale , non già col costume , ma per mezzo del Lume della retta ragione si manifesta , e si scuopre . Allora il Costume può giovare alla cognizione delle Leggi Naturali , quando è unisono ad esse , ma non già quando deriva dall'osservanza di qualche Legge positiva , la quale v'è a restringere quel , che il *Diritto della Natura* in balia dell'Uomo lasciò . Finalmente per ciò , che riguarda i *Cabalistici* , non è marcato, ne manca Chi ne abbia decantata , e ne decanti utile , e vantaggiosa la lettura per due motivi ; Il primo , perche contengono certi avanzi , e vestigj delle antiche Verità , con i quali si vanno a confermare i Dogmi Misteriosi della Religion' Cristiana, e si dà un' Scacco matto alla perfidia del *Giudaismo*. Da essi in fatti trasse il *Buddeo* nella introduzione ad *Historiam Philosoph. Hebraeorum* dell'ultima edizione , e *Giovanni Meyer* nella Dissertazione de *Mysterio Sacrosanctae Trininitatis ex solius Veteris Testamenti libris demonstrato* la pruova dell'esistenza dell'ineffabile Mistero della Trinità , e da essi ancora scrive *Giovanni Cristofaro Wolfio*, che si possono ricavar' gli argomenti , per istabilir' alcuni altri Arcani della nostra Santa Fede (a) ; Il secondo , perche ci fan' meglio intendere gli errori di alcuni Eretici antichi , e i tanti Paradossi , che andarono questi smaltendo , e particolarmente le mostruose Massime de' *Valentiniani* , Setta , che infettò la Cristianità nel secondo Secolo della Chiesa (b) . Ma l'uno , e l'altro motivo non hà niente che fare colla Ispezione presente ; Imperciocche si tratta di scoprire, e di conoscere qual sia l'Onestà , e la Giustizia Naturale, e non già di esaminare i Misterj della nostra Religione , e le Eresie , che fecero a gara , per oscurarli . Vana finalmente , perche le varie Sette , che insursero nel Giudaismo , e che si sono moltiplicate ne' *Rabbini* degli ultimi Secoli , non fecero altro , che corrompere la vera Morale per mezzo di mille finistre interpretazioni, che diedero a i Precetti Santissimi del Decalogo , e con ispacciare per natu-

(a) *Biblioth. Hebrae: part.2.lib.7.cap. 3. pag. 1242. ivi, Hinc inde Divinae Veritatis Documenta de variis Doctrinae Christianae Capitibus apud Kabbalistas deprehendi .*

(b) *Buddeo Introduct. ad Histor. Philosoph. Hebraeorum in Dissert. particolari , Giovanni Crojo Conjecturis , Et observationibus in quaedam loca Origenis , Irenaei , Tertulliani , Et Epiphani, Giovanni Arrigo Ottinger Thesauro Philologico lib. 1. cap. 3. sect. 5. pag. 441. e Giovanni Michele Langio Commentario Theologico de Genealogiis numquam finiendis , Et fabulis Judaicis , quarum Paulus Apostolus passim meminit .*

naturalmente permesso ciò , che *Mosè* aveva agli Israeliti accordato per un' semplice Decreto di Tolleranza; Motivo, per cui il Redentore , vero Dio , e vero Uomo , facendola da Fedele Interprete *del Diritto della Natura*, si vedde nell'obbligo di vendicare col suo Vangelo le leggi del giusto , e dell'onesto dalle finistre opinioni del *Giudaismo* , siccome hò detto nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri* ; Onde sarebbe lo stesso leggere i libri de' *Rabbini* , e degli altri Scrittori dell'*Ebraismo* , che apprendere un'*Etica* molto corrotta , e guasta , e perder' di mira le Leggi inviolabili della Natura. Per queste ragioni adunque non istimo necessaria , ne giovevole una tale lettura alla *Scienza del Diritto Pubblico*, e farà assai bene Chiunque se ne astiene , e la fugge . Se mai però dopo averla appresa dalle fonti limpide , e pure , vorrà darne qualche Saggio con Opere , che darà alla luce , all'ora per ornamento del suo discorso , e per vestire di erudizione i suoi Prodotti , potrà fare uso di qualcheduno di essi , e servirsi di qualche loro Massima , purchè sia unisona all'*Etica Naturale*, e *Cristiana* . Chi scrive , deve tramischiare *Utile dolci* per allettare Chi legge , e Cosa non v'è , che tanto alletti la curiosità del Leggitore, quanto la varia erudizione dello Scrivente . In questo caso gli consiglierei ad anteporre a tutt'i Scrittori del *Giudaismo* i libri di *Filone Ebreo*, il quale trattò *ex professo* di molti argomenti morali, giustamente perciò lodato dal *Buddeo* nella sua introduzione *ad Historiam Philosoph. Hebraeorum* .

Della lettura de i Filosofi antichi .

§. III.

EVvi tra i Filosofi antichi Chi rapporta i Costumi, e le Istituta di varie Nazioni antiche . Questi si possono , e si devono leggere , non già per apprenderne il vero *Diritto delle Genti* , che nel nome , e non già nella sostanza differisce dal vero *Diritto della Natura*, ma per istruirsi Ogn'uno di quella parte del *Diritto Pubblico* , che abbraccia il Diritto delle Genti *improprio* , nato dall' *Industria* , e dalla *Prudenza Umana* . La fanno essi più tosto da Storici , che da Filosofi , e per conseguente , come testimonj de' fatti accaduti, mettono in chiaro quelle leggi positive civili, le quali non si saprebbero, se la loro testimonianza mancasse. Non è così però a rispetto del vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , il quale per mezzo del lume della retta ragione si rende manifesto, e conto; E quantunque *Ugone Grozio* ne abbia parlato con sommo vantaggio, mostrando anche di credere , che senza la di loro lettura non si possa aver

la

la notizia delle vere leggi dell' Onestà , e della Giustizia naturale , pur nondimeno il di lui sentimento non è stato (e con ragione) dagli Scrittori del *Diritto Pubblico* appruovato , ed ammesso .

Per poco , che uno s'interna nella Filosofia Grecanica , e Barbarica; tosto si accorge , che andando dietro alla Morale dell' una , e dell' altra , venga costretto a delirare senza delirio , avendo le leggi naturali per un' puro Sogno, ovvero per un Ente solamente probabile, e la ragion' è chiara , perche l' *Etica* de' Filosofi antichi fù impercettibile , ed oscura , ed, allorche questi chiaramente parlarono, sovente lodarono ciò, che sembra in apparenza Virtù , ma tale intrinsecamente non è . Prendasi il primo esempio da i Savj della *Caldèa* , della *Persia* , e delle altre Nazioni dell' Asia . *Nicòlo Girolamo Gudlingio* nella sua Storia della *Filosofia Morale* n'è andato con somma fatica , ed erudizione raccogliendo le Massime , appartenenti alla Disciplina de' Costumi (a) . Ma n'Egli, ne Altri an potuto smaltirle , o tutte , o quasi tutte uniformi alle leggi santissime della Natura . Il secondo esempio ce lo danno i Filosofi dell' Egitto . Vollerò questi più di tutti comparire agli occhi del Mondo per Maestri della buona Morale ; Ma si sà comunemente , che l' insegnarono per via di *Simboli* , e *Geroglifici* (b) ; Onde ne sono oscure , ed intralciate le Regole ! Moltissimi an' cercato di levare il velo a queste occulte Verità , con interpretar' gl' uni , e gli altri (c) ; Ma pende ancora la Controversia tra gli Eruditi , se Alcuno di loro ne abbia a fondo penetrato il vero significato . Forse non m'inganno , se dico , che Niuno abbia colpito al segno; Imperciòcche da quegli avanzi , che abbiamo , de' Costumi Egiziani nel Sacro Testo espressi, e molto più dall'impegno, ch'ebbe il Signore Iddio, di promulgare il Decalogo agli Ebrei, dappoiche li cavò fuori da quel Reame , per ravvivare in essi que' Semi di onestà , e di giustizia , che stavano infiti nell'Anime loro , ma non potevano facilmente sbucciare , perche erano stati oscurati dalla Morale corrotta , e guasta dell'Egitto , sono argomenti tutti incontrastabili , e certi , che l' *Etica* Naturale fosse ivi riputata un' mero Sogno . Il terzo ce lo somministra quel Libro antichissimo , intitolato secondo l'Idioma Arabesco , col quale fù scritto, *Kelila va Dimna* , cioè , *Specimen Sapientiae Indorum veterum* , ovvero *Liber Ethico-Polythicus vetustus* , che dal Codice Manoscritto della Bi-

L 1

bio-

(a) *Capit. 1. & sequent.*

(b) *Nicòlo Caussino de Symbolica Aegyptiorum Sapientia, e Giorgio Paschio de variis modis Moralia tradendi cap. 4. §. 26.*

(c) *Vedi Alberto Fabrizio Biblioth. Graec. libr. 1. cap. 13. pag. 85. & §. 7. pag. 90.*

biblioteca del Principe d'*Holsteim* tradusse prima in greco, e poi in latino l'erudito *Sebastiano Gotofredo Starck*, e ch' Egli medesimo stampò in Berlino nel 1697., contiene la Morale degli antichi Filosofi Indiani, ma la contiene in maniera, che non è di Tutti il penetrarne le Massime, avendola essi insegnata sotto l'allegorie delle Favole.

Che, se posti da parte i Filosofi Orientali, si rivolge il nostro sguardo al rinomato *Pitagora*, Capo, e Promotore della Filosofia Italica, troverà anc' in esso delle macchie, e dell'oscurezza notabile. Ebbe Costui, ne io lo niego, per iscopo del suo lungo filosofare *ὁμοιωσις τῷ Θεῷ ut Homo Deo similis fieret*; Ma è fuor' di dubbio ancora, che mai volle lasciare il costume di parlare in gergo; Motivo, per il quale i Simboli suoi sono stati per l'addietro materia fecondissima, e laboriosissima agli Ingegni più elevati, e nobili di studio, e di travaglio, per ritrarne le Verità Morali sotto il di loro misterioso Senso ascose. Tra gli antichi si distinsero in questo *Aristotele*, *Antrocyde*, *Alessandro Polistore*, *Anassimandro Milefio* juniore, ed Altri. Tra moderni *Filippo Bervallo* Bolognese nel suo libriccino *de Symbolis Pythagoricis*, il celebre *Desiderio Erasmo* nel suo Prodotto *Adagiorum*, il dotto *Celio Rhodigino* (a) *Giovanni Reuchblino* (b) *Lilio Gyraldo* (c) *Celio Calcagnino* (d) *Paolo Scalichio* (e) *Giovvachino Zehner* (f) *Atanasio Kircher* (g) *Tommaso Stanlejo* (h) *Francesco Bernio Conte* (i), e *Paolo Padre* (k). Ma non ancora è stato deciso, a Chi di tant'Interpetri de' *Symbolis Pitagorici* si debba il trionfo, e la palma, per averli bene intesi, e meglio spiegati. Per il solo Simbolo *Choenici ne infideus* hanno scritto con varietà grandissima *Giovanni Rondello* (l), e *Gasparro Wasser* (m); e quel, ch'è peggio, lo stesso *Giovanni Schilcer*, il quale nella *Diatriba de Disciplina Pythagorica*, e l'erudito *Giovanni Scheffer*, che nel libro *de Natura, & Constitutione Philosophiae Italicae*

- (a) *Antiquar. lection. libr. 16. cap. 17. & seq.*
- (b) *Libr. 2. de Arte Cabbalistica*
- (c) *Tom. 2. Operum suorum.*
- (d) *De dictis Moralibus inter Opera ejus edita Basileae 1544.*
- (e) *In libro de Mysteriis Pythagorae*
- (f) *In Fragmentis Pythagorae editis Lipsiae 1603.*
- (g) *Tom. 2. Oedipi part. 2. pag. 157.*
- (h) *Part. 9. Histor. Philosophicae pag. 556.*
- (i) *In Moralitate arcana è Pythagorae symbolis.*
- (k) *In Arcanis moralitatis ex XLI. Pythagorae Symbolis*
- (l) *In Dissert. de symbolo Choenici ne infideas*
- (m) *Libr. 2. cap. 3. de mensuris Hebraeorum.*

cae, seu *Pythagoricae*, an' parlato con qualche vantaggio della Morale Pitagorica, non an' potuto a meno non confessarne gli errori; Confessione, che con maggior' sincerità si è fatta, perche sono stati meno appassionati della Setta *Pitagorica*, da *Cristofaro Augusto Heumann* (a), da *Jacopo Schaller*, o sia da *Matteo Nappo*, il quale si è investito di quel nome nella sua Dissertazione erudita de *Ethica Pythagorica*, da *Gottlieb Stollio* (b), e dal dottissimo *Buddeo* (c). Scrive *Giorgio Paschio*, che varie superstizioni, alcune delle quali ancor'oggi sono durevoli, e pertinaci, abbiano avuta da i sudetti Simboli la lor' origine (d), ed il Padre *Michele Mourgues* della Cospicua, ed esemplare Compagnia di Gesù, costantemente afferma, che le Massime Pitagoriche furono ne' primi Secoli della Chiesa la cagione di non poch' Eresie (e). Ne quei versi, onde Alcuni hanno esaltata al sommo l'*Etica* di *Pitagora*, comunemente detti *ἄρχουσά ἔτη*, aurea Carmina, e comentati da *Jerocle*, Filosofo Platónico, uscirono mai dalla di lui penna. Incominciò *Galeno* a dubitarne (f), ed indi *Crisippo* presso *Aulo Gellio* (g): *Plutarco* (h), e *Giamblico* (i) a molti Pitagorici li attribuirono. *Andrea Dacèrio* ne fa autore il Filosofo *Liside* della medesima Setta (k). Il *Labbè* li rapporta a *Filolao* (l). Lo *Stanleio* ad *Epicarmo* (m); Ed *Alberto Fabrizio* ad *Empedocle*, Filosofo di *Agrigento* (n).

Passandosi poi dall'Italia alla Grecia, si presentano alla nostra memoria i Sette Savj della medesima Grecia. Credesi comunemente, che

L 1 2

aves-

(a) In *Actis Philosophicis part.2.num.6.pag.367. & sequ. & part. 4. pag.487. & seq.*

(b) Nel libro scritto in lingua tedesca, e intitolato *Der Historie der heidnischen morale* §.131.

(c) In *Elementis Philosophiae Instrumentalis part.1.capit.3. §.42.*

(d) De variis modis tradendi *Moralia* capit. 4. §. 19. *pagin. 410. & seq.*

(e) Nel libro intitolato, *Plan Theologique du Pythagorisme &c.*

(f) In libro de dignotione affectuum tom. 6. edit. *Parisiensis* *pagin. 528.*

(g) *Noët. Aetic. libr.6.*

(h) In *Consolatione ad Apollonium*

(i) Nella vita di *Pitagora* *pagin.138.*

(k) Vedi la *Biblioteca nuova* manoscritta del *Labbè* *pagina 385.*

(l) Nella stessa *Biblioteca nuova.*

(m) *Histor. Philosoph. pag.512.*

(n) *Bibliotheca graeca libr.2.cap.12. §.6. pag.469.*

avessero avuto a cuore la buona Morale , ed avessero cercato di promuovere la Virtù . Ma , sebbene evvi tra i loro motti qualche cosa , che si affa col buon regolamento della Vita Umana, pur nondimeno non abbracciano essi , se non pochissimo di quella Scienza , ch'è necessaria all'Uomo , per fargli distinguere il vero dal falso , il giusto dall'ingiusto , e l'onesto dal turpe, e questo pochissimo ne pure hà quella chiarezza, che abbisogna , per farsi intendere senza Spiega , e senza Chiosa . Due gran Letterati , quali sono stati *Giovan Francesco Buddeo* , e *Cristofaro Augusto Heumann* , l'uno nelle otto Dissertazioni proposte all' Accademia dell' *Haja* , e che s'intitolano *Sapientia veterum , hoc est , Dicta illustriora Septem Sapientum explicata* , e l'altro nella parte decima degli *Atti Filosofici* , an' travagliato moltissimo , per rischiararlo .

Il di più , che riguarda tutta la Greca Filosofia , costituisce due Sette grandissime. *Jonica* la prima, e la seconda *Eleatica* chiamata. Questa contò tra i suoi Filosofi più celebri *Senofane Colofonio*, *Parmenide*, *Melisso*, e *Zenone Eleate* , i quali furono Antesignani dello *Spinosismo* ; Tanto è lontano , che avessero essi ammessa l'Onestà , e la Giustizia Naturale, quanto egli è certo , che il loro filosofare aprì il varco all'empio *Benedetto Spinoza* di ridurre a sistema l'*Ateismo* (a) , e per togliere questa gran macchia agli *Eleatici* , è stato necessario , che Alcuni moderni, per via di sforzate interpretazioni , avessero procurato di dare altro aspetto alle loro Massime . *Leucippo* , *Democrito* , ed *Epicuro* , gli primi due nemici arrabbiati della Divinità , e l'ultimo oppugnatore acerrimo della Divina Provvidenza , furono della stessa Setta l'ornamento più grande. Quell'all'incontro , cioè, la *Jonica*, ebbe per suoi Istitutori *Talete Milesto*, *Anassimandro* , *Anassimene* , *Anassagora* , ed *Archelao* , Filosofi tutti di sì dubbia fede , che ancor'oggi è incerto , se avessero , o no avuta idèa della Divinità . Evvi , Chi li hà dimostrati *Ateisti* , Evvi ancora , Chi li hà scagionati dell'*Ateismo* (b). Basta questa incertezza a renderne sospettosissima la Morale . Allievo della Setta *Jonica*, e propriamente Discepolo del medesimo *Archelao* fù quel *Socrate* , che conosciuta l'impossibilità di scoprire le cause di tutt'i *Fenomeni* naturali , si applicò seriamente alla Filosofia de' Costumi. Il libro intitolato *Memorabilia Socratis* di *Senofonte*, gli trè Dialoghi di *Eschine*, stampati con i Frammenti del quarto *grecolatini* da *Giovanni Leclerc* in *Asterdam* nel 1711. , e le Tavole di

(a) Vedi il Buddeo nelle sue Tesi *de Atheismo , & Superstitione* cap. 1. §. 19.

(b) Vedi il Buddeo *loc. cit.* §. 10. pag. 29. e *Lorenzo Moshemio in notis ad Cudvort System. Intellect.* cap. 3. §. 24.

di *Cebete*, sono riconosciuti per parti legittimi della Dottrina *Socratica Morale*; Ma, quantunque l'Uomo dottissimo avesse scritto, e pensato delle Massime affaccenti alla Riforma de' Costumi, pur nondimeno non si può negare, che avesse fatto dell'applauso grande a *Timèo* presso *Platone*, allorché Questi pruovava l'Esistenza dell'Anima Universale del Mondo; Onde si diè a conoscere, ch'era del sentimento medesimo, e per conseguente ammise un' Principio, che distrugge l'intrinseca Moralità delle Azioni Umane. Si sà ancora, che sù gli ultimi periodi della vita ordinato avesse, che si sacrificasse al Dio *Esculapio* un' Gallo, Cosa, che mosse giustamente a disdegno *Origène*, il quale non potè trattenerfi dall' inveire contro di lui, per confondere la boria di *Celfo Epicureo*, il quale lo decantava di un'ottima Morale, e di avere per mezzo della sola Filosofia acquistata la cognizione della vera giustizia, ed onestà (a); E quel, ch'è più, non ebbe il medesimo *Socrate* ritegno, come costa dalla stessa Apologia di *Platone*, di riputare per Numi la Luna, il Sole, le Stelle. Dal che mi persuado, che l'Empietà, addossatagli dagli Ateniesi, non fù senza qualche legittimo fondamento, e che *Platone*, non già con sentimenti di Verità, ma bensì *ut morem gereret Magistro suo*, si fè a scrivere, *Socratem Θεὸς διδάσκειν μὴ νομίζειν, ἔς ἢ πόλις νομίζειν, ἕτερα δὲ δαιμόνια καὶ ἀεισφραγῶν, præcipere, quæ Civitas coleret Numinu, pro veris ea Diis non esse habenda, Deosque peregrinos in eorum locum introducere*. Onde con somma ragione *Giovanni Andrea Ublio Uffenb* nella sua Dissertazione Theologica *de Fide Naturali* si scagliò contro del Fanatico *Pietro Poirot*, che lo smaltiva, essere stato assistito dal Lume Divino, ed aver'avuta contezza del Messia, che farebbe incarnato per la Redenzione del Genere Umano.

Dalla Scuola di questo Filosofo uscirono *Aristipppo*, Capo, ed Inventore della Setta *Cirenaica*, *Fedone Eliense* Istitutore della Setta *Elièca*, *Euclide di Megara*, Fondatore della Setta *Megarica*, *Antistene*, Confaloniero della Setta *Cinica*, onde derivò anche la *Stoica*, e *Platone*, Principe, e Capo delle Sette *Platonica*, e *Peripatetica*. *Aristipppo* cogli altri Filosofi *Cirenaici* insegnò Massime, totalmente opposte all'*Etica Naturale*, mentre riponeva il Sommo Bene nello sfogo della Libidine, e ne' piaceri del Senso, secondo attesta *Laerzio* (b); E quantunque in questo Secolo abbia cercato un Moderno di farlo comparire tutt'altro in quel libro, che stampò nell' Haia nel 1719. *de Aristipppo Philosopho Socratico*, pur nondimeno la Repubblica Letteraria non si è mostrata, ne poco, ne mol-

(a) *Libr.6. contra Celsum pag.277.*

(b) *Libr.2. Section.65. § 87.*

molto persuasa delle di lui ragioni ; Imperciòcche si sà comunemente, che Allievi di *Aristipho* furono *Teodoro* , cognominato l' *Ateo*, e *Bione Boristenite* , due gran' Promotori dell' *Ateismo* (a) . Ci accerta il lodato *Laerzio*, che *Senofonte* compose appostatamente un libro in confutazione delle Massime, insegnate da esso (b); Il che fa vedere, che la stessa Antichità era persuasa della di lui corrotta Dottrina Morale . Ne occorre di andare oggi questa Verità inorpellando , avendone prodotte pruove evidenti , e chiare perudito *Giovan' Giovachimo Zentgravio* nella sua Dissertazione *de Fine Hominis secundum Disciplinam Cyrenaicorum* .

Di *Fedone Eliense*, e de' suoi Seguaci niente si sà quali fossero i Sentimenti intorno alla Morale. Colla perdita di tante cose antiche ci hà ben' anche il Tempo divoratore involate le Opere loro : All'incontro *Euclide* con tutt' i suoi Filosofi *Megarici* niente altro appresero dalla Scuola *Socratica*, che una soverchia sottigliezza, per cui divennero *Sofistici*, e colla *Sofisticheria*, tenuta in molto pregio da loro, si ferono a negare le Verità più sode , Onde andarono ad urtare nell' *Ateismo* (c). Di questa Setta in fatti fù il Filosofo *Stilpone*, il quale con ogni franchezza negò l' esistenza di Dio (d).

Antistene con i suoi Filosofi *Cinici* tolse ogni differenza, che passa *inter decorum, e non decorum*; Onde pose in Campo l' *ἀδιαφορίαν*, per la quale l' Onestà, e l' Oscenità, l' una rimane senza la sua intrinseca Bontà, e l' altra senza la sua intrinseca Malizia: *Zenone Cittieo* , che fù Discepolo di *Cratete Trebano* , Filosofo Cinico, e che si fè Capo de' *Stoici* , Onde non ebbe torto il *Lipso* di dire, che gli *Stoici* erano da i *Cinici* derivati (e) , pose ogni cura , ed industria , per migliorarne le Massime, riguardo alla Morale . In fatti nelle Opere di *Seneca*, di *Epitteto* , e di *Marco Aurelio Antonino* Imperadore , Filosofi tutti della Setta *Stoica* , s'incontrano delle buone Sentenze, capaci a risvegliare in ogn' uno qualche Sentimento di giustizia, e di onestà ; Ma ci fa sapere il *Buddeo* (f), che *si Principia simul considerentur, quibus superstructa sunt, aut ex quibus fluunt, pleraque non tan-*

(a) Vedi Buddeo nelle Tesi *de Atheismo, & superstitione cap. 1. §. 17. pag. 47. & seq.*

(b) *Libr. 2. Lektion. 65.* Vedi Cicerone *de Officiis libr. 3. cap. 33.*

(c) Buddeo *loc. cit. §. 17.*

(d) Buddeo *loc. citato* , e Pier Bayle *Diction. Critiq.* nella voce *Stilpon.*

(e) *Manuduct. ad Philosophiam Stoicam libr. 1. Dissert. 13. pagin. 36.*

(f) *Isagoge libr. 1. capit. 4. §. 22. pagin. 209.*

tantum lubrica , sed & planè impia deprehenduntur . In fatti gli *Stoici* quelli furono, che maggiormente intronizzarono il Fato nel regolamento dell'Universo; Che ristabilirono l'*Archèa* , o sia l' Anima Universale del Mondo ; E che dichiararono Iddio corporeo , e corporee le Virtù. Diffusamente di tutt'i loro classici errori, che manomettono la vera Morale, an' scritto il lodato *Buddeo* nelle quattro Dissertazioni *de erroribus Stoicorum in Philosophia Morali* , e *Jacopo Tommasio* nelle sue Dissertazioni *de exustione Mundi Stoica*. Quindi si scorge con quanta empietà *Giovanni Arndio* Eterodosso , venerato da i Novatori per Santo, abbia scritto nella lettera indiritta a *Gherardo Vossio* , e data alle stampe da *Guglielmo Ernesto Tentzel*, e da *Ermanno Rodolfo* , entrambi Eretici , nella vita di esso *Vossio* , che coll'assistenza dello Spiritossanto aveva il mentovato *Seneca* ragionato, e scritto .

Platone poi , quantunque si avesse acquistato del credito grande , e la sua Filosofia fosse stata creduta dallo *Steuco* (a) dal Cardinal *Bessarione* (b) , e da *Muzio Panza* (c) omogenea alle Massime della Pietà Cristiana, pur nondimeno la gran' Controversia, che si è agitata negli ultimi tempi tra *Girolamo Gundligio* , e *Giovanni Cristofaro Wolfio* intorno al punto, se aveva , o nò egli avuta idèa della Divinità , e la lite insorta verso la metà del decimo quinto Secolo tra i Seguaci di *Pletbone* greco , e gli *Aristotelici* circa la preminenza della *Platonica* sopra la Filosofia di *Aristotele*, nella quale si posero in chiaro gli errori gravissimi dell'una, e dell'altra, come può vederli nella Dissertazione di *Giovanni Boivin*, registrata nel tomo quarto delle Memorie dell' Accademia Reale delle Iscrizioni, e belle Lettere, le dotte Disputazioni di Giovan' Battista Crispo *de Platone cautè legendò*, il libro erudito di *Ehregott Daniello Colberg*, intitolato *Kristianismus Hermetico-Platonicus* , e la Diatriba di *Michele Gottlieb Hansch de Enthusiasmo Platónico*, fan' chiaramente conoscere, che la Filosofia Platonica abbia delle Macchie rimarchevoli, per le quali le Verità Morali, e Cristiane sfuggono dagli occhi di Chi alla cieca la siegue . La stessa Apologia, che a favor' di *Platone* fece il celebre *Renato Rapino*, se la scagiona degli Errori , non può non indicarla tenebrosa , ed oscura , e, come tale , bisognosa d'Interpretre illuminato , che la rischiari . Costante opinione degli Uomini più cordati si è , che troppa oscuramente avesse quel Filosofo ragionato, e scritto ; Motivo , per cui *Alcinoo* compose il libro

(a) In libris de perenni Philosophia.

(b) In libris quatuor adversus Calumniatorem Platonis.

(c) Tractatu de Osculo , seu Consensu Ethnicae , & Christianae Philosophiae .

bro intitolato *ἰσαγωγή τῶν δογμάτων Πλάτωνος in Platonis doctrinam Introductio*, e *Fabrizio Albino*, Filosofo Platonico, stese, anc'esso, *Introductionem in Platonis Dialogos*, data la prima volta alla luce da *Alberto Fabrizio*, ed inserita nel libro terzo al Capitolo secondo della sua *Biblioteca greca*. Difficilmente potrà Uno capire la Dottrina *Platonica*, e non inceppare fra gli errori, se oltre le Introduzioni sudette, non avrà per le mani la Dissertazione *de Platone*, travagliata dal rinomato *Claudio Fleury*, e la Storia della Dottrina delle *Idèe*, compilata dall' erudito *Jacopo Brucher*. Lo *Steuco*, il *Bessarione*, il *Panza* nel decantarla omogenea alla Pietà Cristiana, si allontanarono dal sentimento de' *Platonici* Idolatri, e le adattarono quelle interpretazioni, che tolgono la Dissonanza tra le di lei Sentenze, e quelle del Vangelo. Veggasi intorno a ciò quanto da mè si è scritto nella seconda parte della *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*.

Dalla Scuola di *Platone* ne uscì *Aristotele*, che non poco si allontanò dalle Massime del suo Maestro. Tale, e tanta in certi tempi fù la stima, che si aveva della di lui Filosofia nelle Accademie di Europa, che si ascrisse a temerità il contraddirla in qualche Articolo. Leggasi intorno a questo punto il libro, che compose il rinomato Giovanni Launojo *de varia Aristotelis in Academia Parisiensis fortuna*. Forse, e senza forse per lo credito grande, in cui era montata la Filosofia *Aristotelica*, si avanzò *Fortunio Liceto* nel suo libro *de Pietate Aristotelis* a decantar' questo Filosofo per Uomo piissimo verso Dio, e misericordioso verso il Prossimo; Non mancò qualche altro a smaltirlo *Ebreo* di Religione, ch'era in que' tempi la Religione del vero Dio, e volle, che avesse accattata da i libri di *Salomone* la sua Sapienza; Anzi vi è stato, Chi non ave avuto ritegno di arrollarlo fra i Beati del Cielo, partecipe già della Vision' Beatifica di Dio; Intrapresa, che hà recato della nausea, e dell'orrore a i medesimi Protestanti (a). Non si faziano ancor' oggi i di lui Seguaci di portare alle Stelle i suoi diece libri *Ethicorum ad Nicomachum*, gli altri due *Magnorum Moralium*, e gli altri sette *Moralium ad Eudemum*, quasi che avess' egli avuto impegno d' indirizzare il Genere Umano colla sua *Morale* al conseguimento del Sommo Bene; Ma non si avvegono, che, per adulare il loro Maestro, fanno una ferita mortale alla Verità; Imperciòche con quelle undeci Virtù, delle quali ne' sudetti libri ragiona, non ebbe mai in mente di fare un Uomo Dabbene, un'Uomo Santo, ma bensì un' gran'

(a) Vedi'l *Walchio Exercitatione historica de Atheismo Aristotelis cap. 1. §. 3.* ed il *Buddeo Histor. Eccl. Veter. Testam. tom. 2. Section. 6. ad §. 13. pag. 1973.*

gran' Statista , capace a sostenere con proprietà qualsivoglia impiego autorevole della sola Repubblica Civile. (a). In fatti non diede tra le sudette Virtù luogo alcuno alla Pietà, contuttoche questa abbia il Primato tra le Virtù, ed appostatamente ommise di mentovarla, perche non istimòlla necessaria per Chi desidera di esser' Grande in questo Mondo. Si sà poi, che, avendo avuto per vero, che l'Uomo da sè, e fornito solamente delle sole forze naturali , potesse fare acquisto della Virtù , diede con ciò le armi in mano all'Eresiarca *Pelagio* di combattere , ed abbattere la forza della Grazia Divina , siccome hà dimostrato *Giovanni Ermanno da Elsvich* (b). Ne contento di avere insegnata la Eternità del Mondo, Onde v' a cadere la Maggior' parte delle Verità Morali, e Cristiane, si avanzò ancora a negare l'Immortalità dell'Anima Ragionevole, ch'è il sostegno di tutto il Diritto Santissimo della Natura ; E quantunque alcuni Moderni Aristotelici, come sono stati *Benedetto Pereira* (c), ed *Agostino Oregio* (d) abbiano fatto ogni sforzo , per dimostrare il contrario , pur nondimeno la loro Intrapresa non hà trovato del credito presso la Comune de' Letterati ; Mercè che non meno i Cristiani della Primitiva Chiesa , e gli stessi Filosofi del Gentilesimo, secondo attesta *Eusebio di Cesarea* (e), che *Alessandro Afrodisèo* , l'Interprete più fedele della di lui dottrina, *Pomponacio*, *Cesalpino*, *Cremonio*, ed altri Aristotelici de' bassi tempi, candidamente confessarono, e confessano , che in sentimento di quel Filosofo non sia, se non mortale, e corruttibile l'Anima dell'Uomo, come scrive , e riferisce il *Leibnitz* (f). Ne oggi credo, che si possa più dubitare di questa Verità, avendola ad evidenza dimostrata il *Moshemio* nelle Annotazioni dottissime al Sistema intellettuale del *Cudovort* (g) . Certissimo ancora egli è, che l'*Etica Aristotelica* abbia fatto, e faccia consistere tutta la Felicità Umana ne' beni di questa Vita (h), e per conseguente abbia ridotta, e riduca al Verde tutta la Dottrina Morale , mentre Chi non sà , qual sia il Sommo Bene dell'Uomo, necessariamente deve ignorare qual sia la Nor-

M m

ma

- (a) Buddeo *Isagoge libr. 1. cap. 4. §. 31. pagin. 267.*
 (b) *De Varia Aristotelis in Scholis Protestantium fortuna §. 9.*
 (c) *De Comuni rerum Natural. princip. & affect. libr. 5. c. 19.*
 (d) In libro *de Immortalitate Animae.*
 (e) *Praeparat. Evangelica libr. 15. capit. 9. pagin. 808.*
 (f) *Discours de la Conformité de la Foi , & de la raison*
 pag. 16.
 (g) *Capit. 1. §. 45. in fine :*
 (h) Vedi il Padre Melchior Cano *libr. 9. de locis Theologicis*
capit. 9.

ma delle libere Azioni Umane (a); Motivo, per cui giustamente il celebre *Lodovico Vives* fù costretto a confessare, che la Felicità *Aristotelica* sia dell'intutto contraria alla Pietà Cristiana, e al lume della retta Ragione (b). Tralascio di mentovare gli Assurdi gravissimi, che nascono dalla definizione, ch'esso fece della Virtù, mettendola nella sola mediocrità, mentre sono stati accennati dal *Grozio*, e dimostrati da Altri, ed ometto ancora di ragionare di tutte quelle altre Massime empie, e scellerate, che nella di lui *Etica*, ed in tutta la di lui Filosofia s'incontrano, secondivissime Idre di errori, e di stranezze, essendo state a spiluzzico dal *Launojo*, dal *Patrizio*, e molto più dall'erudito Consigliere *Grimaldi* riferite, ed espresse (c), e solo mi restringo a dire, che *Valeriano Magno* (d), e *Giovane Giorgio Walchio* (e), due gran' Letterati, l'hanno accagionato, e convinto di *Ateismo*.

Finalmente dalla medesima Scuola di *Platone* fortirono ancora gli *Accademici*, i quali, corrotti da *Archefilao*, ebbero quasi in tutto comuni le Massime cogli *Scettici*, Razza di Filosofi, che niente avevano di certo, ed ogni cosa riducevano a un' semplice Probabilismo. La Onestà, e la Giustizia Naturale non eran' altro in sentimento loro, che una mera Opinione, facile a difendersi, e più facile a distruggersi. Così fece *Carneade* nel Senato di Roma; Perorò una giornata a favore di esse, e le diè nella seguente per sole, ed arzigogoli del Volgo. Tra' Moderni non è mancato ancora Chi abbia difeso lo *Scetticismo*. Oltre il *Bayle*, e *Francesco la Motte le Vayer* vi è stato *Pier' Daniello Huet*, o Chi altro mai hà composto il libro *de la Floibesse de l'Esprit Humain*, o sia il Trattato filosofico *de imbecillitate Intellectus Humani*, e 'l famoso per la sua non vera pietà *Francesco Sanchez* nel Prodotto *de multum nobili*, & *prima Universali Scientia, quod nihil scitur*. Ma oh quanto avrebbero fatto meglio Costoro, se impiegato avessero in altro i loro talenti, essendo ben' persuasa la Repubblica Letteraria, e Cristiana, che lo *Scetticismo* sia gemello dell' *Ateismo*, e che l'uno, e l'altro abbiano per iscopo di cancellare dalle

Ani-

(a) Marco Tullio Cicerone *libr. 5. de finibus*, ivi, *Summum Bonum si ignoratur, vivendi rationem ignorari necesse est. Qui de Summo Bono dissentit, de tota Philosophiae ratione dissentit: Summo Bono constituto in Philosophia, constituta sunt omnia.*

(b) *Libr. 6. de causis corrupt.*, ivi, *Aristotelicam felicitatem contrariam esse Pietati nostrae, atque ideo rectae etiam rationi &c.*

(c) *Tom. 2. delle Discussioni Istoriche, Filosofiche, e Teologiche.*

(d) *In libro de Atheismo Aristotelis.*

(e) *Exercitatione historico-philosophica de Atheismo Aristotelis.*

Anime Umane ogn'idèa della Divinità , Veggasi intorno a ciò il libro dottissimo di *Lodovico Antonio Muratori*, che tratta *della forza dell'intendimento Umano*, la Dissertazione seconda di *Giovan'Giovachino Zentgravi* nel suo *Specimine Antiquitatum Moralium*, la Dissertazione di *Giovan' Francesco Buddeo* intorno allo *Scetticismo Morale*, che stà negli *Analett* della sua *Storia Filosofica*, e quanto questo medesimo Autore hà ragionato degli *Accademici*, e de' *Scettici* nelle sue Tesi *de Atheismo*, & *Superstitione*.

Or ciò supposto Chi mai tra' Cristiani non si avvede , che il ricorrere all'autorità degli antichi Filosofi , per conoscere il Diritto della Natura , e delle Genti , sia lo stesso , che , o distruggerlo affatto , o per il meno renderlo un'Ente di niuna certezza , e solamente probabile? Coloro , che furono *Atei* , non poterono certamente ammettere la Esistenza delle Leggi Naturali , mentre queste riconoscono per loro Autore quel Dio , ch'essi avevano in conto di fola . Gli Altri , che non furono tali, comeche parlarono in gergo , l'oscurezza, e'l senso ambiguo delle Allegorie , delle Favole , e de' Simboli , de' quali si avvalsero , fà sì , che le Massime , loro attribuite dagl'Interpetri , e Chiosatori , sieno , non già certe , ma opinabili solamente , perch'è un' mero Probabilismo , che sotto la tale Favola , Allegoria, o Simbolo avessero la tale Massima appiattata , e racchiusa , e se parlarono con chiarezza, essendo certo, aver negata l'Immortalità dell'Anima Ragionevole , ammessa la pluralità de' Dei , ed esaltata la Virtù , come sostegno della sola Società Civile , vennero perciò a sporcare più tosto , che a rischiarare la Dottrina Morale. Prima di mè , avendo *Lattanzio Firmiano* esaminata l'Etica de' Filosofi antichi , ne formò lo stesso giudizio , ed inculcò a i Cristiani del tempo suo a metterla in non cale , dicendo (a) *Omissis ergo Auctoribus istis , nihil certi asserentibus aggrediamur viam rectam : Quos equidem si putarem satis idoneos ad bene vivendum duces esse, & ipse sequerer, & alios, ut sequerentur, hortarer. Sed cum inter se magna concertatione dissideant, secumque ipsi plerumque discordent , apparet , eorum iter nequaquam esse directum : Siquidem sibi quisque , ut est libitum proprias vias impresserunt , confusionemque magnam quaerentibus veritatem reliquerunt .* In due casi però crederei , che fosse profittevole il leggere alcuni de' Filosofi antichi . Il primo , quando il Cristiano ave già appresa da i fonti limpidi , e puri il vero Diritto della Natura , e delle Genti , o sia l'*Etica Naturale* , e vuole insegnarlo ad altri , o farne un Trattato , per istruire la Gioventù inesperta. Il secondo, quando deve combattere contro de' Gen-

(a) Divinar. Instit. libr. i. cap. i.

tili a prò della Cristiana Religione . Leggonfi con piacere que' libri , ed ascoltafi con gradimento quel Maestro , il quale sà vestire di molta , e varia erudizione il suo Ragionamento, e i suoi Trattati. Comeche non vada Massima dell'Onesto , e del Giusto , inculcata dal *Diritto della Natura*, e delle *Genti* , e comandata dal *Vangelo*, che qualche Filosofo antico non abbia in qualche occasione appruovata , e lodata , perciò recandosi l'autorità di Costui in conferma di essa , viene il libro, o il ragionamento ad acquistare un certo vezzo , che tira a sè gli animi altrui , avidi di sapere il vero, e di saperlo condito con qualche erudito manicaretto. Vale assaissimo contro degl'Inimici della nostra Santa Religione il sentimento di qualche Filosofo Idolatra ; Motivo per il quale i primi fra i Santi Padri , che si scagliarono contro dell'Idolatria , non lasciarono mai di convincere l'ostinazione de' Pagani con qualche sentenza de' loro medesimi Filosofanti . Onde Chi per lo stesso fine fa uso dell'autorità de' Filosofi Grecanici , e Barbarici , non può non esser' degno di somma lode .

Della lettura degli Storici Antichi .

S. IV.

L'Autore moderno delle *Lettere Critiche* hà portata opinione , che la Storia civile , e profana sia una cosa inutile , e vana , perch'è malagevole , che possa uno Storico scrivere con Verità ; In fatti non pochi Eruditi Scrittori an' posti in chiaro i difetti , che s'incontrano negli Storici civili , e profani (a) , e che ne rendono incerta , e dubbiosa la fede.

Pri-

(a) Gherardo Vossio nel libro *de Arte historica*, inserito nel quarto tomo delle Opere sue; Giovanni Bodino *in Methodo historica*; Francesco Patrizio ne' dieci Dialoghi *de historia* ; Giovanni Gioviniano Pontano nel Dialogo *de historia* ; Francesco Balduino *de Institutione historiae univversae, & ejus cum Jurisprudencia conjunctione* ; Sebastiano Fossio Morzillo Spagnuolo nel libro *de historiae Institutione* ; Giovanni Antonio della Viperà nel libro *de scribenda historia*, Francesco Robertello *de scribenda Historia*; Dionigi Alicarnassèo *in judicio de Thucydidis historia*; Uberto Folietta *de ratione scribendae historiae , & de similitudine normae Polybianae* ; Davidde Critèo *de lectione historiarum rectè instituenda*; Luciano di Samosata *de scribenda historia* ; Simeone Crinao , *de utilitate legendae historiae*; Celio Secondo Curione *in sententia de legenda historia* ; Degorèo

Whear,

Prima del sudetto Autore delle *Lettere Critiche* vi furono Altri, che nutrirono il medesimo sentimento, e che urtarono perciò nel *Pirronismo Istorico*, di cui hà scritto a lungo, ed eruditamente *Burcardo Struvio* nel suo *Programma*, o sia Dissertazione de *Pyrrhonismo Historico*, ed il celebre *Federigo Guglielmo Bierling* nel suo libro intitolato *Commentatio de Pyrrhonismo Historico*. Riguardo alla Scienza del *Diritto della Natura, e delle Genti*, quantunque *Ugone Grozio* ne avesse fatto gran'conto, e ne avesse riputata poco men', che necessaria la lettura, l'*Eineccio* però l'esclude affatto per due motivi; Il primo, perche il Gius non si pruova col Fatto, mentre l'Esempio, onde dipende il Fatto, dimostra ciò, che operato si è, ma non già quello, che operare si deve, nel che il Gius propriamente consiste: Il secondo, perche sovente gli Storici antichi Greci, e Latini hanno lodate alcune azioni, che anzi di biasimo, che di lode son' degne. La Morte volontaria della tanto decantata *Lucrezia Romana*, e la Sollevazione, che il Popolo Romano fece a persuasiva di *Bruto* contro del Rè *Tarquinio*, il quale fù da lui deposto dal Trono, e discacciato dal Regno, non v'è Istorico Greco, o Latino, che non l'esalti, encomiando la intrepidezza, e pudicizia della prima, che dopo aver' sofferto con violenza nella sua persona lo Stupro, più tosto si contentò di uccidersi colle proprie mani, che di sopravvivere all'ingiuria ricevuta, e facendo applauso alla risoluzione del secondo, che punì nel Padre la temerità del Figlio, e seppe scuotere il giogo di un Regnante, che aveva portata quasiche alla Tirannide la Monarchia Romana; E pure l'una, e l'altra Azione, qualora seriamente si considerano, non possono non comparire mostruose a Chi la discorre secondo le regole del vero Diritto della Natura, e delle Genti (a). In quanto a mè, non posso mai approvare, che si tolga in tutto alla Storia Civile, e Profana la Fede, e che si riputi inutile, e vana l'Autorità degli antichi Storici, Greci, e Latini; Imperciòcche questo *Scetticismo Istorico* pregiudica non poco alla vita Civile, e alla Religione del vero Dio. Pregiudica alla Vita Civile, perche senza di essa non si saprebbero moltissime cose necessarie a sapersi per il buon' governo de' Popoli, e per la tranquilla unione delle Famiglie in Corpo di Città (b). Le Leggi Civili

Whear Relectiones byemales de ratione, & Methodo legendi utrasque historias Civiles, & Ecclesiasticas, Langlet de Fresnoy in Methodo Studii historici.

(a) *Ad Prologomena Grotii de jure Belli, & Pacis:*

(b) *Vossio de Natur. & Constitut. Artium & Scientiarum libr. 2. sive de Philologia cap. 14. §. 13. Operum pag. 56. & seq.*

Civili restarebbono nell'oscuro , mentre la Storia quella è , che ci fa conoscere le cagioni , e i motivi , per i quali furono promulgate , e Chi non sà i motivi, e le cagioni, onde i Legislatori si mossero, difficilissimamente può capirne , e penetrarne il Senso . La stessa Arte militare farebbe una cosa tumultuaria , e incerta , mentre i Commandanti degli Eserciti , privi del Lume istorico , ignorano que' stratagemmi lodevoli, e gloriosi , con i quali altre volte l'Oste nemica è stata superata , e disfatta . Raccontasi del Serenissimo Principe *Eugenio di Savoia* , terrore , e flagello de' Turchi , che continuamente aveva per le mani i Comentarj di *Cesare* , e la Storia di *Tito Livio* , e sovente metteva in esecuzione le trame , praticate da i più celebri Capitani dell'antica età . Pregiudica ancora alla Religione del vero Dio , perche con i fatti , che racconta , ci obbliga la Storia profana a credere la Esistenza , ed infinita Provvidenza dello stesso Dio . *Isacco Jaquelot* nelle sue Dissertazioni *de existentia Dei* , e *Giovan Francesco Buddeo* nelle sue Tesi *de Atheismo* , & *Superstitione* , con argomenti tratti dalla Storia Civile an' confutata l'empietà degli *Atei* , e de' *Deisti* . Il celeberrimo *Ugone Grozio* si è anche di essa servito per confondere i Nemici del Cristianesimo nel suo Trattato *de Veritate Religionis Christianae* , e così an' fatto Altri ancora. Ne perche Tanti , e Tanti an' posti in chiaro i Difetti degli Storici profani , per ciò si hanno essi a riguardare , come Scrittori insulsi , e i loro libri seppellirsi nella dimenticanza , o lasciarsi per pabolo alle Tignuole . *Vossio* , *Bodino* , *Patrizio* , *Balduino* , *Pontano* , ed Ogn'altro , che hà scritto intorno a questo Affunto, non hanno avuto altro in mente , che di dar' le regole , per mezzo delle quali si possa distinguere ciò, che ne' Storici hà del vero, da quel, che deve averfi in conto di favoloso, ed apocriso, ma non già di mandare al Musèo dell'Impostura i libri tutti degli Storici Greci, e Latini . Onde l'Autore delle *Lettere Critiche* poteva fare a meno di condannarne lo Studio .

Per quanto poi riguarda il sentimento dell'*Eineccio* , bisogna distinguere il *Giur* delle *Genti improprio* dal vero Diritto della Natura, e delle *Genti* , In quello , che per altro costituisce una parte non piccola del *Diritto Pubblico*, non solo è utile , ma necessaria ancora la lettura degli Storici profani antichi; Imperciocche senza di essi niente si saprebbe della Civil Polizia delle antiche Nazioni Gentilesche, delle loro Leggi, Riti, e Costumi, e molto meno della maniera, come sursero, come si mantennero, come si dilatarono, e come andarono a finire le più vaste Monarchie; Cose tutte, le quali cadono sotto la Ispezione del sudetto *Diritto Pubblico*; E per la stessa ragione necessario anc'oggi si è lo Studio di que' Storici, i quali scrissero dopo la decadenza del Romano Imperio, per cui sursero

fero tante Repubbliche , tanti Regni , e Principati nel solo Continente di Europa . Volendo Taluno sapere qual Diritto abbiano avuto, ed abbiano i passati, e i presenti Sovrani Europèi non meno sopra i proprj, che sopra i Stati altrui (Il che costituisce la Scienza degl'Interessi de' Principi, Parte essenzialissima del medesimo *Diritto Pubblico*), non potrà certamente conoscerlo, s'è nudo di quella Storia, che *Civile*, o *Profana* si appella . Ne perch'essa Scienza in buona parte dipende da i Trattati di pace, e di alleanze, raccolti ormai in più volumi dal *Dumont* , ed è stata già rischiarata dal *Rouffet* in que' trè tomi, ne' quali tratta eruditamente delle Vicendevoli Pretensioni de' Principi sopra gli Stati di Europa (Opera veramente degna , e che merita qualche Derrata , acciòche abbracci quelle mutazioni, che sono accadute da trent'anni a questa parte), perciò non è necessario, o almeno utilissimo il leggere i Storici profani . Per mezzo di questa lettura non solo si viene in cognizione de' veri motivi, per i quali si stipularono i Trattati di pace , e si conchiusero le Alleanze, e s'interpretano a dovere i sensi ambigui, ed oscuri degli uni, e dell'altre, ma ben' anche si ravvisa di qual sussistenza sia la pretensione di un' Principe sopra i Stati dell'altro . Onde malamente l'*Eineccio* hà deciso *ex Tripode* , che niente giovi lo Studio de' sudetti Storici per la Scienza del *Diritto Pubblico* . In questo poi, cioè nel vero Diritto delle Genti, che nel nome, e non già nella sostanza differisce dal Diritto della Natura , non hò anc'io dubbio alcuno di affermare , che poco , o niente si apprenda delle leggi naturali con leggerfi i Scrittori della profana Istoria , e la ragion'è chiara, perche ordinariamente essi rapportano le azioni altrui, quali sono state, e non già quali dovevano essere , e lodano ciò , che merita di essere biasimato, e biasimano quello , ch'è degno di lode . La Filosofia Greca, o Barbarica , alla quale ogni Storico antico fù addetto, è ripiena di Massime eterogenee Morali, come si è detto , e per conseguente non potè dar' giusto, e sano giudizio intorno a que' fatti, che prese ciascheduno a raccontare . La Politica di Stato, che presso gl'Idolatri fù sempre in una foga grandissima, e che per lo più si oppone all'*Etica Naturale*, e *Cristiana*, và, come in trionfo, ne' libri de' più Classici Storici Greci, e Latini, e, quel, ch'è più, se ne propongono da loro le Massime , come Regole fondamentali della Vita Civile , e si lodano, come se fossero Sentenze venute dal Cielo . Difficilmente ancora si truova Chi non abbia, o per odio, o per amore tradita più di una volta la Verità . Difetti tutti , che sconvolgono da capo a fondo le leggi della vera Onestà , e della vera Giustizia . Ne perche la Morale si può anche insegnare col Metodo *Paradigmatico*, cioè, con mettere innanzi agli occhi, di Chi ascolta, le azioni degli Uomini illustri, perciò la lettura degli Storici profani può recare dell'utile grande a Chi s'in-

cam.

cammina per la Scienza del Diritto della Natura , e delle Genti ; Imperciòche per essere questo Metodo a proposito si ricerca, che le azioni sieno per sè stesse moralmente buone, o cattive, e che Chi le loda, o le biasima, non si muova per altro fine, che , o per zelo verso la Virtù , o per abborrimento al Vizio. Nel che si distinsero i Santi Padri, i quali tesserono la Storia di que' primi Eroi del Cristianesimo , i quali si erano segnalati nella Dottrina, e nella Pietà. Ma Chi è de' Storici profani, che possa vantarsi di aver' scritto senza passione, e di aver' sempre conosciuta l'intrinfeca Moralità del Bene, e del Male ? Sparsamente , è vero, alcuni di essi Storici hanno vestite le loro Storie di certe buone Massime Morali , ma questo non fa, che possano dirsi Maestri dell'*Etica* Naturale, e che le Opere loro agevolino la cognizione del vero Diritto della Natura, e delle Genti ; Siccome due , o tre Fiori non costituiscono la Primavera , Così poche Massime Morali non bastano a canonizzare uno, o più Storici per Maestri insigni dell'onesto, e del giusto; Senzacche somma sarebbe la fatica, e pochissimo l'utile, che verrebbe a ricavarfi , anche perche potrebbe facilmente errare . Che poi *Ugone Grozio* , *Pufendorffio* , e qualche altro abbiano sovente confermate le loro Opinioni coll'autorità de' medesimi Storici, non è da trarsi in esempio per la presente Controversia, mentre Chi scrive per insegnare , comeche si suppone, che già sia pienamente inteso di quella Materia, che prende a trattare , benissimo può in ornamento del suo Prodotto far' uso di Chiunque in simile occasione hà parlato con sentimenti ragionevoli, e giusti .

Della Lettura de i Poeti antichi .

§. V.

Marco Aurelio Antonino Imperadore si lodava molto di aver' fatto poco profitto nella Rettorica, e nella Poesia , e confessò , che tra gli altri benefizj , che gli avevano fatt'i Numi , era stato (a) τὸ μὴ ἐπὶ πλείον προκόψαι ἐν ῥητορικῇ, καὶ ποιητικῇ , quod Magnos in Rethorica , & Poetica progressus non fecerit. Si sà ancora, che Platone non volle affatto, che si fossero nella sua Repubblica tollerati i libri de' Poeti, e particolarmente le Poesie di *Omero*, perche queste , e quelli avevano corrotta colle loro favole la Religione, primo , ed unico piedestallo della vera Morale : Il che mosse *Tertulliano* ad esclamare (b) , *Quis non Poeta dedecorator* in-

(a) *De se ipso ad se ipsum lib. I. §. 14.*

(b) *Adversus Gentes cap. 14.*

invenitur Deorum ? Verità, che a lungo è stata dimostrata dal Sottilissimo *Cudovort* nel suo *Systema Intellettuale* (a), e molto più dal celeberrimo *Buddeo* nella sua Dissertazione intitolata, *φιλοσοφος φιλόμοθος*, cioè, *Philosophus Fabularum amator*. Quindi par', che molto ragionevole sia il sentimento dell'*Eineccio*, il quale li esclude affatto dalla Scienza del Diritto della Natura, e delle Genti.

All'incontro *Francesco Bacone da Verulamio* nel suo libro *de Sapientia Veterum* ha portata opinione, che sotto le favole de' loro Numi appiattarono essi il più pregevole delle Scienze, affaccenti all' utile, e vantaggio della Vita Umana; e *Lorenzo Moshemio* (b) ha creduto, che a torto fossero stati accagionati *Omero*, e gli altri Poeti di aver' disguisata la Religione colla favolosa pluralità de' Numi, e colle Vittime, e Cerimonie prescritte, e stabilite in onore de' medesimi, mentre prima di *Omero* già la Dea *Minerva* si adorava in Atene, e per quasi tutta la Grecia si ritruovavano già istituiti i Sacerdoti, che offerivano olocausti alle bugiarde Deità del Gentilefimo, e ne solennizzavano con riti superstiziosi le Feste, giusta le pruove incontrastabili, e certe, che ne ha prodotte l'erudito *Everardo Feith* nelle sue *Antichità Omeriane* (c). Ne sembra, che siasi opposto al vero, mentre *Aristide* lodò assai *Omero* per la sua Pietà (d) *Jacopo Ugone* nel suo libro *de vera Historia Romana, o sia de Origine Latii, sive Italiae, ac Romanae Urbis a tenebris longae Vetustatis in lucem producta* scrisse, che con ispirito profetico aveva ei preconizzato coll' istoria dell'Eccidio di Troia lo Scempio di Gerofolima, e sotto le favole de' Greci nell'*Iliade* la vita, miracoli, e passioni di *Cristo*, e gli avvenimenti tutti della Chiesa Cristiana sotto gl'Imperadori idolatri di Roma: *Pietro Lescaopier* (e) *Nicold Bergmanno* (f), e *Gherardo Cresio* (g) l' encomiarono per la sua profonda Teologia, e non pochi ancora sono stati quelli, che ne hanno l'*Etica* magnificata (h). Quindi *Michele Neandro* nel 1564. stam-

N n

pò

(a) *Capit. 4. §. 19. & seq.*(b) In notis ad *Systema Intellettuale Cudovort capit. 4. §. 19. in fine.*(c) *In Antiquitatibus Homericis libr. 1. cap. 3. & seq.*(d) *Oration. 1. Platonica tom. 3. pag. 38. 43.*(e) *Ad Calcem Commentarii in libr. 2. Ciceronis de Natura Deorum.*(f) *Diatriba de Theologia Homeri.*(g) *In Homero Hebraeo tom. 1. pag. 179. usque ad 224.*(h) *Orazio Flacco libr. 1. cap. 2. attesta, che nel solo Omero aveva*

ri-

pò nel suo *Gnomologo* in Bafilèa tutte le di lui Sentenze Morali ; e nell' anno 1660. uscì alla luce la *Gnomologia Omeriana* dalle stampe di Conturbery per opera di *Jacopo du Port* Inglese. *Arrigo Stefano*, e poi *Federigo Lindebrogio* raccolse ἀποδέρματα Homeri, i quali fin' da i tempi di *Macrobio* andavano, come Proverbi, per la bocca di tutti, e sono niente meno, che ducensettantaquattro . Finalmente nel 1617. dalle Stampe di Magdeburg fù divulgato il libro di *Giovanni Scharlach* intitolato *Speculum Virtutum Homericarum, sive Monita Moralia ex XII. libris primoribus Odysseae collecta* , che maggiormente mette in chiaro le Massime Morali di quel Poeta ; Onde con ragione par', che abbia scritto *Lodovico Tommasino* , che porti dell'utile , e del giovamento la lettura de' Poeti Greci, e Latini .

Prima che io spieghi la mia opinione , è neccessario , che si esami brevemente di che peso sia il sentimento del *Verulamio*, e del *Moshemio*. Sebbene il primo hà scritto , che i Poeti antichi vollero sotto le Favole nascondere la vera Sapienza, purnondimeno *Giovanni Leclerc (a)*, e *Giovan' Francesco Buddeo (b)* costantemente affermano, non essere stato questo lo Scopo loro. Si sà, quanto siasi altercato per l'addietro sopra il senso delle Allegorie Omeriane . *Metrodoro di Lampfaco* nel suo libro *de Homero* le interpretò tutte *fisicamente*; Così fecero ancora *Eraclito juniore in Allegoriis Homericis* , *Porfirio nelle questioni Omeriche* , e nel libro *de Antrō Nympharum*, ed il Moderno *Giovan' Battista Persona* da Bergamo nel suo

Pro.

ritruovato assai più di buona Morale, che non era stato insegnato da tutt' i Filosofi ,

*Qui quid sit pulchrum , quid turpe , quid utile , quid non
Plenius, ac Melius Chrysippo, Et Crantore dicit .*

Riferisce *Giamblico* nella Vita di *Pitagora cap. 29.*, che questo Filosofo sovente si avvalse delle Sentenze di *Omero*, e di *Esiodo*, per emendare il costume. Narra *Diogene Laerzio libr. 2. sect. 11.*, che il Filosofo *Anassagora* pronunciò la Poesia Omeriana avere avuto per principale Oggetto la Giustizia, e la Virtù. Il che oltre *Aristotele* si affermò ancora da *Luciano in amoribus pag. 890.*, dall' Autor' della Vita di *Omero* , da *Dione Grisostomo*, dal Filosofo *Massimo Tirio* nella *Dissertazione 55.*, da *Plutarco* nel libro *de audiendis Poetis* , da *Proclo in Platonem de Republica* , dall' Autore Anonimo *Moralis Interpretationis Errorum Ulyssis*, dallo *Pfello*, dallo *Tzetzet*, da *Giovanni Diacono in allegoriis Homericis* , e da altri , che tralascio per brevità .

(a) *Pharrasianorum tom. 1. pag. 55. Et seq.*

(b) *Isagoge libr. 1. capit. 4. §. 31. pag. 265. vers. inter Graecos*

Prodotto intitolato *Noctes Solitariae*, stampato in Venezia nel 1613., e diviso in settanta *Colloquj*. All'incontro *Michele Mayer*, *Adamo Abercorn*, *Jacopo Tollio*, ed Altri ritruovarono in esse ascosti gli arcani della *Chimica* (Del che ne poco, ne molto si è mostrato persuaso il *Naudèo* nell' *Apologia pro Magis*) e della stessa maniera ogni Setta degli antichi Filosofi credè, che avesse avuta dallo stesso Poeta la sua Origine (a). Il che chiaramente dimostra, che siasi urtato nel *Fanaticismo*. Tanto più, perche quel medesimo *Aristarco*, che fù scelto da' Greci, affinche avesse separati i genuini versi di *Omero* dagli apocrifi, e spurj, non si sognò d'interpretarlo diversamente da quel, che ne indicava la lettera; Circo stanza, che ci viene confessata dallo stesso *Eustazio* ne' Prolegomeni *ad Iliadem*; Onde fino a questi tempi almeno non era venuto in testa ad alcuno di fingerlo Maestro di Fisica, di Teologia, o di Morale. Senzacche quando anche sotto le allegorie, e sotto le favole avesse racchiuse le Massime dell'*Erica* Naturale, non ne giovarebbe affatto la lettura, se non a Chi avesse appreso lo snodamento di esse. Ne deve darfi orecchio al *Moshemio*, il quale vuole, che l'Empietà, e la Superstizione non s'introdusse, ne si abbarbicò nelle Nazioni Gentilesche per le favole, e per gli arzigogoli de' Poeti, mentre prima di *Omero* si adorava già nella Grecia la Dea *Minerva* con riti, e cerimonie, che puzzavano della più crassa, e grossolana Idolatria; Imperciòcche, sebbene è stata gravissima la Controversia se il Poeta *Esiodo* fosse, o no di *Omero* più antico (b), purnondimeno comune sentimento degli

N n 2

Eru-

(a) Vedi Seneca *Epistol.* 88. Dionigi Alicarnasseo *in vita Homeri* pag. 34. & *seqq.* Giovanni Ionsio *de Scriptoribus Histor. Philosoph.* pag. 245.

(b) *Lucio Accio*, Poeta latino, ed *Eforo*, Storico greco, presso Aulo Gellio *libr. 3. noct. Aeticar. cap. 2.* decantarono *Esiodo* per più antico di *Omero*. Oltre del Marmo *Arundeliano*, che trent'anni almeno più vecchio l'uno dell'altro dimostra, questa medesima Opinione sostenne *Niccole Grammatico Schol. Pindari Nemeonic. Od. 2.*, e *Sesto Empirico libr. 1. Contra Mathematicos pag. 41.* *Pausania in Boeoticis pag. 768.* riferisce, ch' *Eracleide Pontico* in due Dialoghi disputò *περί τῆς Ὀμήρου, καὶ Ἡσίοδος ἡλικίας*, e ne' tempi a noi poi più vicini *Giulio Cesare Scaligero Poetices pag. 101.* hà voluto, che *Omero* debba cedere ad *Esiodo* nell'antichità. All'incontro diversi altri gravissimi Autori, e forse in maggior' numero, così antichi, come moderni, furono, e sono di sentimento, che *Omero* visse, e fiorì prima di *Esiodo*, come può osservarsi presso *Alberto Fabrizio Biblioth. graec. libr. 2. cap. 8.*, e perche la qualità dello Stile, quando è semplice, fa giust

ta?

Eruditi si è, che prima di *Omero* vi furono non pochi Poeti, che si segnarono nella Poesia. Lungo Catalogo ne hà formato il *Fabrizio* nel primo tomo della sua *Biblioteca greca*, e tanto *Leone Allacci de patria Homeri*, quanto il dottissimo *Kunster*, o sia *Neocoro*, nella *Storia Critica di Omero* per sentimento di *Suida* rapportano, che i Poemi di *Palamede*, celeberrimo Poeta Greco, si perdettero per opera di *Omero*, affinche i suoi Componimenti fossero stati maggiormente ammirati da' Posterì. Onde il culto idolatrico di *Minerva*, stabilito in Atene prima di *Omero*, non esclude, che i Poeti avessero la Religione corrotta. Meglio del *Moshemio* poteva ciò sapere il Filosofo *Platone*, il quale non avrebbe banditi dalla sua Repubblica i libri loro, se non fossero stati Autori di questa Corruttele, o almeno non avessero contribuito colle loro favole a porla in credito, e dilatarla. Sembra, che di tal Verità non si fosse dubitato ne' primi Secoli della Chiesa, quando i Filosofi idolatri si diedero con tutto impegno ad interpretare le favole de' Poeti, come appare dalla stessa *Dissertazione* del *Moshemio de turbata per Platonicos Ecclesia*; Imperciòche, se mai la Religione non fosse stata da questi disguisata, non si farebbono quelli curato d'interpretarle a modo loro, e di dare le armi in mano agli Cristiani di schernirli, e motteggiarli. (a)

Ciò però non ostante, se mi dimanda Taluno, che giovamento potrà recare a Chi s'incammina per la Scienza del Diritto della Natura, e delle Genti la lettura de' Poeti antichi? Molto gli rispondo prontamente, qualora si parla del Diritto delle Genti *Improprio*, ch'ebbe la sua origine dalla invenzione umana, e che abbraccia le leggi positive, scritte, o non scritte delle antiche Nazioni Gentilesche. Comeche l'une, e l'altre sono cose di fatto, ed il fatto non si pruova altrimenti, che colla testimonianza di Coloro, che lo veddero, o l'intesero da persone degne di fede

tamente arguire la maggiore antichità, perciò si è non poco altercato frà Moderni, se lo stile di *Esiòdo* sia, o nò più semplice di quello di *Omero*. *Giusto Lipsio* nelle note ad *libr. i. Velleii* è stato di sentimento, che sì. Ma *Claudio Salmasio ad Solinum pagin. 367.* hà stimato il contrario. Gli si è uniformato *Ludolfo Neocoro* nell' *Historia Critica Homeri*, a cui si è opposto lo Scrittore dell' *Efemeridi Parigine ann. 1702. pag. 314.*, dicendo, *Si là Simplicitè du Stile estoit une marque d'antiquité il n'y a personne qui pùt douter que Hesiode ne fut plus ancien, que Homere.*

(a) *Tertulliano advers. Gentes cap. 14.*, ivi, *ad interpretationes rerum Naturalium dedecus suum ingenio obumbrasse*: *Arnobio lib. 4. pag. 150.*, ivi, *quo Scriptorum suorum impiam defenderent audaciam, allegorias res illas, & naturalis scientiae mentiti sunt esse doctrinas,*

fede , o lo lessero in qualche monumento antico , esistente ne' tempi loro , perciò , non avendo noi alcuno Storico profano , che avanzi l'età di *Omero* , o di qualche altro Poeta antico , necessariamente dobbiamo ricorrere alle Opere loro , se vogliamo in qualche maniera saperle . Conobbe lo stesso *Giovanni Leclerc* , che sotto le favole de' sudetti Poeti stava appiattata , e nascosta la Verità istorica (a) ; Il che maggiormente è stato dimostrato dal *Banier* nel suo Prodotto intitolato *Explication Historique des Fables* . Ma , se poi si ragiona del *Diritto della Natura* , o di quel *Diritto delle Genti* , che nel nome , e non già nella sostanza differisce dal *Diritto della Natura* , non istimo necessaria , ne utile *assolutamente* la lettura delle Opere loro , e la ragione è chiara , perche , sebbene si è disputato , se i Greci abbiano , o no essi inventata la Poesia , la quale in sentimento del *Lambecio* ave avuta una più rimota origine (b) (Il che anc'è stato dimostrato da *Gherardo Vossio* (c) , e da *Isacco Jaquelot* nelle sue Dissertazioni Francesi *della Esistenza di Dio*) , pur nondimeno non è da negarsi , che sia stata Invenzione Umana , e ciò , che l'Uomo hà ritruovato col suo ingegno , non può mai esser' necessario alla cognizione delle Leggi Naturali , mentre ne seguirebbe in altro caso , che il vero *Diritto della Natura* , e delle *Genti* non sarebbe noto , se la Poesia non ci fosse nel Mondo ; Proposizione , che può cadere in testa a qualche *Fanatico* , che non sà , che voglia dire *Onestà* , e *Giustizia Naturale* ; E per la stessa quasi ragione non può dirsi *assolutamente* utile , non solo perche i Poeti , e la Poesia non furono noti a tutte le Nazioni del Mondo , o almeno è incerto , che lo fossero stati , mancando a noi le Storie di moltissime Popolazioni antiche , ed oggi più , che mai questa Verità è certa per le Scoperte fatte nell' *America* , dove s'incontrarono , e s'incontrano tuttavia de' Popoli Selvaggi , che non hanno alcuna idea di letteratura , ma ben'anche perche negli stessi Poeti si osserva in moltissime cose corrotta , e disguisata la *Morale* ; Onde corre rischio Chi li legge , particolarmente , se non ancora hà ricevute le Verità rivelate , di bere succhi salutiferi , e velenosi , cioè *Massime buone* , e *Massime cattive* , la qual mescolanza più tosto corrompe , che stabilisce , e ravviva la *Disciplina de' costumi* . Nel solo *Teognide* vi è molto del *Morale* , ma le stesse sue *γνώμαι* , o sieno *Sentenze* , quanto per una parte contengono degli ottimi Ptegetti , per ben' regolare la vita , tanto per l'altra

ne

(a) *Tom. 18. Bliet. Univers. pagin. 57. & seq.*(b) *Prodomo Histor. lit. libr. 2. cap. 3. pag. 162.*(c) *De Natura , & Constitutione Artis Poeticæ cap. 3. §. 12. tom. 3.**Oper.*

ne racchiudono degli Empj , per renderla detestabile, e sozza . Lo *Gnomologico* indiritto a *Cirno*, suo Amasio , per cui anche scrisse *ὑποθήκας παραπετιχας* , l' uno , e l' altre sono ripiene delle più schifose oscenità . Del resto se Chi si mette a leggere i Poeti antichi Greci , e Latini sà distinguere il loglio dal grano , ne potrà ricavare un'utile grandissimo per la cognizione del *Diritto della Natura, e delle Genti* ; Imperciocchè, come riflette a proposito *Tobia Pfanner* nel suo *Sistema Theologiae Gentilis purioris* delli furon' quelli , che tramandarono moltissime cose a' Posterì , attinenti alla Divinità , e al culto di Dio , che sono uniformi al lume della retta ragione. *Esiodo* ancora nel suo Poema *de Operibus, & Diebus* comprese alcuni ottimi Precetti, Economici , e Morali . Assai più ne diede *Euripide* nelle sue Tragedie , e superò l'uno , e l'altro *Focilide Milesio*, a cui *Suida* attribuisce *ἔπη ελεγείας* , e *παραπεισεως*, seu *γνώμος*, le quali vengono da Alcuni intitolate *κεφαλαια*, cioè , *Capita exhortatoria*, e se fosse suo il *Carmen περὶ τικόν* , sarebbe un gruzzo quasi , che degno di un' Cristiano *Moralista* . Quantunque *Isacco Vossio de Sibyllinis oraculis* , e *Giovanni Felto* nelle note *ad Cyprian. libr. 1. adversus Judaeos* avessero creduto, che fosse Opera di un' Scrittore Ebreo, ed altri l'avesse attribuito ad uno *Anonimo Cristiano* (a) ; purnondimeno il *Fabrizio* nel secondo della sua *Biblioteca greca al capitolo undecimo* lo riconobbe per parto legittimo di quel Poeta . Stima il *Casaubono* nel libro *de Satyrica Graecorum Poesi, & Romanorum Satyra* , che la Satira de' Romani sà diversa dalla Poesia Satirica de' Greci , Opinione , che non piacque a *Daniello Heins de Satyra Horatiana* , ma si approva , e si sostiene dallo *Spanhemio* nella Prefazione alla Satira *de Caesaribus* : Cheche sia di ciò , egli è certo , che i Poeti Satirici sono stati buoni Maestri della Dottrina Morale , come hà dimostrato *Giorgio Paschio de variis modis Moralia tradendi* , e molto si può anche imparare da que' *Comici* , che ritennero il primo Istituto della Commedia . Oggi con poca fatica si possono apprendere le Sentenze tutte morali degli antichi Poeti, essendo state insieme raccolte , e stampate da *Giovachimo Camerario*, da *Jacopo Ertelio* , da *Arrigo Stefano*, e dal celeberrimo *Grozio* col titolo *Excerpta ex Tragoediis & Comoediis Graecis &c.*

Della

(a) Giuseppe Scaligero *ad Eusebium pag. 96.* Daniello Heins *Exerc. Sacr. ad Hebr. iv. 12 & ad Theocritum pag. 20.* Daniello Huet *Demonstrat. Evangel. pag. 113. & 608. & 146.* Giovanni Reisk *de Sibyllis pag. 67.* Giorgio Calisto *de resurrectione Carnis §. 6.* e Marquardo Frehero *parergon pag. 64.*

Della lettura degli Oratori antichi :

§. VI.

SOvente i Scrittori del *Diritto Pubblico* an' fornite le Opere loro delle autorità degli antichi *Oratori Greci*, e *Latini*; Onde pare, che sia necessaria, o almeno giovevole la loro lettura per la Scienza del *Diritto Pubblico*. Ma, per risolvere a dovere questo Punto, fa d'uopo, che si distingua il Gius delle Genti *improprio* da quel *Diritto delle Genti*, che nel solo nome varia dal vero *Diritto della Natura*. Rispetto al primo, se non è necessario, almeno è utilissimo il leggere gli *Oratori Greci*, e *Latini*, non solo perche nelle loro *Orazioni* ci an' conservato delle notizie bellissime, appartenenti alla polizia delle loro Città, ma ben'anche perche ci an' dato de' lumi grandissimi, per ispiegare, ed intendere il senso di quelle Leggi Civili, colle quali all'ora le Città Greche, e la Romana Repubblica si governavano. In questo però sono più da seguirsi i Greci, che il medesimo *Cicerone* fra i Latini, mentre non Pochi degli Eruditi an' scritto, che Costui non ebbe una gran' perizia delle Leggi della sua Città, e che a torto se gli attribuisce il Libro *de Legibus*, che v'è sotto il suo nome impresso. Riguardo poi al secondo, se si prescinde da quel prurito, che hà Ciascheduno Scrittore di adornare i suoi Prodotti di autorità peregrine, e rare, per così allettare Chi legge, e per offerire cibi gustosi alla mente altrui, la quale si compiace del dolce dell'Erudizione, mescolato col succo, talvolta amaro, ma salutare; delle buone Dottrine, non sono essi *Oratori*, ne utili, ne necessarij alla Scienza del vero *Diritto della Natura*, e delle Genti; Imperciòche, oltre di essere stati Idolatri, e, come tali, privi di quel vero Lume, che rischiara l'intelletto, e sgombra gli errori, ed oltre ancora di essere stati Seguaci di quelle Filosofie, che per i loro falsi Principj si discostarono molto dalla buona, e sana Morale, sovente si fecero a lodare ciò, che merita biasimo, e vituperarono ciò, che merita lode. Non occorrerebbe; che io ne recassi le pruove, perche questa Verità è troppo nota a Coloro, i quali si an' preso il fastidio di leggere, e di esaminare le loro *Orazioni* a dovere. Ma perche scrivo, per istruire la Gioventù inesperta, perciò non è fuor' di proposito, che le adduca, affinche non rimanga ella invilupata nella sua medesima ignoranza.

Frà i più antichi *Oratori della Grecia* conta *Menestheo*, il quale perorò

però in Atene , contro di *Teseo* (a) , e qualche altro ancora . Ma nessuno di questi lasciò in iscritto le Orazioni sue . Volendosi prestar fede a *Cicerone* (b) e a *Suida* (c) fù *Pericle* il primo , che *Orationes Scriptas habuit* ; ma non giunsero esse a superare l'ingiurie del Tempo , che divora , ed invola le cose più pregevoli dell'antica Età . Anche quelle, che giravano , allorché *Quintiliano* viveva , parvero a Costui , che fossero apocriefe , e favolose (d) ; Onde non istimo irragionevole il sentimento di *Plutarco* (e) , il quale scrisse , che *Pericle* non avea lasciato in iscritto altro , che i soli decreti , ἱγγραφοῦ μὲν εἶδεν ἀπολείπει πλὴν τῶν ψηφισμάτων . Secondo la Testimonianza del medesimo *Cicerone* *Alcibiade* , di cui fù molto grande la rinomanza in Atene (f) , e del quale *Gronovio* ne hà prodotta l'effigie nel Tesoro delle *Antichità Greche* (g) , e *Tucidide* *Teramene* , Competitore di *Pericle* , scrissero anc'essi le loro Orazioni , ma incontrarono la stessa disgrazia , perche si sono affatto smarrite . Di *Criizia* , che circa questo medesimo tempo fiorì , sebben'ebbe della rinomanza nell'Arte Oratoria , purnondimeno da que' pochi avanzi , che abbiamo delle Opere sue , sparse in diversi Autori , si può formar' giusto giudizio di essere stato un' vero Ateista . Lasciando dunque tutti Coloro da parte , le Orazioni de' quali si sono perdute , parlerò soltanto di quegli altri , che vivono ancora nelle Opere loro , che in tutto , o in parte non ci sono state involate dal Tempo . Or' diece sono gli Oratori più antichi , e più celebri della Repubblica Ateniese , *Antifone* , *Andocide* , *Lysia* , *Isocrate* , *Isèo* , *Lycurgo* , *Demostene* , *Eschine* , *Hyperide* , e *Dinarco* .

Antifone , volgarmente detto il *Rhamnuso* dal luogo , dove nacque , in sentimento di *Quintiliano* (h) quegli fù che *Orationem primus omnium scripsit* , *Et nihilominus artem ipse composuit* ; Il che viene anche confermato dal *Fozio* nel suo Codice , dove scrive , πρῶτον δὲ αὐτῶν καὶ ῥητορικὰς συντάξασθαι φασὶ πηγύας , ἀγχιῶν γεγονότων . Ne' tempi , ne' quali il Romano Imperio fioriva , niente meno , che sessanta Orazioni sotto il di lui nome giravano . *Cecilio Rettorico* nel libro de *Antiphone* ,
Plu-

- (a) Vedi *Libanio tom.2.pag.480.*
- (b) *Libr.2. de Oratore*
- (c) In voce *Περικλ*
- (d) *Libr.3. Instit.cap.1.*
- (e) *In vita Periclis pag.156.*
- (f) Vedi *Meursio libr.6. Adversar. Lectio. cap.12.*
- (g) *Tomo 3. Tabula 67.*
- (h) *Libr.3. Instit.cap.1,*

Plutarco (a), e *Fozio* (b) portarono opinione, che venticinque di esse erano spurie, e di altro Autore. Oggi non più, che sedici ne abbiamo, nelle quali poco vi è, che apprendere intorno all'*Etica Naturale*: Anzi nell'Orazione, intitolata *περί ἀληθείας λόγοι* si diè a conoscere per nemico giurato della Divina Provvidenza. In fatti *Origène*, scrivendo contro di *Celfo Epicureo*, ebbe a dire, che nell'Opera intitolata *φιλαλήθης*, da *Celfo* data alla luce contro de' Cristiani, aveva costui accattato da *Antifone* ne' suoi *περί ἀληθείας γεγραμμένοις* tutto ciò, che serviva per distruggere l'infinita Provvidenza di Dio (c), e bisogna veramente dire, che fosse stato di una Morale corrotta, e guasta, giache si fè Autore di una Congiura contro della sua Patria, per cui, come reo di tradimento, fù condannato alla pena capitale, come appare dal tenor' della Sentenza, trascritta per intiero da *Cecilio* nel sudetto libro *de Antiphone*, e registrata da *Plutarco* nella di lui *Vita*. Il celeberrimo *Jonsio* si è dato a credere, che anche le sedici Orazioni, che avanzano, sieno apocrife, e spurie (d). Ma non hà trovato tra gli Eruditi Chi avesse il suo sentimento abbracciato, e seguito.

Del resto quel Carattere stesso, che ne formò *Plutarco*, se si considera attentamente, dimostra ad evidenza, che non ebb' egli per iscopo sempre nelle sue Aringhe la Verità, base, e fondamento dell'onesto, e del giusto, *ἔστι δὲ ἐν τοῖς λόγοις* sono parole del lodato Autore (e), *ἀκριβής, καὶ πιστὸς, καὶ δεινὸς περὶ τῶν εὐρεσιῶν, καὶ ἐν τοῖς ἀπόροις τεχνικός, καὶ ἐπιχειρῶν ἐξ ἀδήλου, καὶ ἐπὶ τοῖς νόμοις, καὶ τὰ πάθη τρέπων τὸς λόγους, τὸ ὑπεροῦς μάλιστα στοχαζόμενος*, *Accuratissimus est in suis Orationibus, probabilis, in inveniendis callidus, in perplexis rebus artificiosus, ex improvviso argumenta intentans, sermonemque ad leges, Et motus animi convertens, maximè decori Studiosus*; E maggiormente siamo accertati della di lui corrotta Morale dall'averlo, e *Platone*, e *Pisandro* proverbato, e smaltito per Uomo ingordo, ed avaro, *πεχωμώδηται* (così lo attesta il medesimo *Plutarco*) *δὲ εἰς φιλαργυρίαν ὑπὸ Γλάτωνος σὺν Γετσάνδρῳ, Plato cum Pisandro cum in Comoediis tanquam avarum traducit.*

O O

An-

(a) Nel libro *βίοι τῶν δέκα ῥητόρων de vita decem Rhetorum*(b) *Codic. 259.*(c) *Libr. 4. contra Celsum pag. 176.*(d) *Libr. 4. de Scriptor. Histor. Philosoph. pag. 322. ivi, Scholasticae sunt, atque fictae Orationes, Et Antiphonis nihil praeter nomen habent.*(e) Nel libro *βίοι τῶν δέκα ῥητόρων de vita decem Rhetorum §. I.*

Andocide, figlio di *Leogora* scrisse non più, che quattro sole Orazioni, o almeno quattro sole son' quelle, che non sono state ingoiate dal Tempo. Da ciò, che *Lysia* scrisse diffusamente contro di lui (a), si viene in cognizione, che adottò nella sua Orazione *περὶ μυστηρίων* Sentimenti, e Massime niente affaccenti alla buona Morale, e nella Orazione *Κατὰ Ἀλκιβιάδου contra Alcibiadem* si scorge uno Spirito di vendetta, proprio di Colui, che non fa alcuna differenza tra la vendetta, e la legitima difesa.

Si sa, che non ebbe alcun' sentimento di Religione, e che non solo ridusse in brani le Statue di *Mercurio*, uno de' Dei tenuti in sommo conto dagli Ateniesi, ma ben' anche manifestò gli Arcani delle cose più sacre (b). Sarebbe stato assai degno di lode, se tutto ciò avesse fatto in odio della Idolatria, e per riverenza verso il vero Dio: Ma egli lo fece, perche voleva star' senza alcun legame di Religione. Tanto ciò vero, ch'essendone stato accusato, per liberarsi, promise di scoprire al Senato i rei tutti di quello, allora creduto enormissimo, e capitalissimo delitto, e non ebbe ritegno di denunciare tra essi anche 'l suo Padre. Scrive parimente *Plutarco*, che si avanzò a rubare la figlia di *Aristida*, sua Consobrino, per mandarla, come la mandò in dono al Rè di Cipro, affinché avesse sfogate con essa le lascive sue voglie, ὅτε καὶ μίαν τῶν πολιτικῶν, Ἀριστείδου θυγατέρα, ἀνεψιῶν αὔσαι αὐτῷ, λάττρα τῶν οἰκείων ἐξαπαγωγῶν, ἐπέμψεν δῶρον τῷ Κυπρίῳ βασιλεῖ. μέλλων δὲ ἐπὶ τούτοις εἰς δικαστήριον εἰσαγεσθαι, πάλιν αὐτὴν ἐξέλεψεν ἀπὸ τῆς Χύρτου, καὶ ληψίς ὑπὲρ τοῦ βασιλέως ἔδειξεν, Quo quidem tempore etiam consobrinam suam, quendam civem, Aristidae filiam, suis clam subductam dono misit Cypriorum Regi, ac sentiens se eo nomine in jus pertractum iri, rursus eandem à Cipro suffuratus, comprehensusque in facinore, & in vincula datus a Rege fuit. Da questi fatti Chi non ravvisa in lui sentimenti più tosto contrarj, che uniformi al Diritto della Natura? Come di grazia poteva smaltire Massime di vera Onestà, e di vera Giustizia, riempiendone le sue Orazioni, quando violò senza ribrezzo alcuno i Precetti più evidenti, e chiari dell'*Etica* Naturale?

Lysia, figlio di *Cefalo* Ateniese, compilò moltissime Orazioni: Sotto il di lui nome un' tempo ne andavano quattrocentoventicinque, siccome ne fanno testimonianza *Plutarco* (c), e *Fozio* (d); Ma le vere non erano più

(a) *Oratione v.*

(b) Vedi *Plutarco βίοι τῶν δεκά Πητόρων De vita decem Rhetorum* §.2.

(c) *Loc.citat.*

(d) *Codic.262.*

più , che ducentrenta , come scrisse *Dionisio Alicarnassè* nel libro *de Ly-
sia* , e *Cicilio* Oratore presso *Plutarco* (a), ovvero ducentrenta trè secon-
do il sentimento del lodato *Fozio* (b) ; Quindi , avendo scritto *Suida*, che
le genuine passavano le trecento , giustamente il *Meursio* scrisse , che vi
era errore nel numero (c) . Poco , o niente fù egli versato nelle cause
forensi giusta la testimonianza di *Marco Tullio Cicerone* (d) , e perciò
ordinariamente non recitava colla propria bocca i suoi ragionamenti nel-
l'Areopago , ma li scriveva per altri, i quali ne facevano uso nella difesa
delle proprie cause . Del che ne abbiamo una pruova convincente presso
Plutarco nel libro *de Garrulitate* . In quelle trentaquattro *Orazioni*, che
oggi abbiamo di lui, siccome in tutte le altre, che si sono smarrite, quasi
nient'altro si scorge , che una sottigliezza grandissima, mercè della quale
non rare volte perdè di mira la Verità. La trigesima terza, che s'intitola
πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν περὶ τῆ μὴ δίδοσθαι τῷ ἀδυνατῶ ἀργύριον, e che fa l'A-
pologia di sè stesso, per iscagionarsi della taccia, datagli di averse preso il
danajo della Repubblica , non essendo povero , dimostra ad evidenza,
quanto fosse dedito all'interesse . *Demostene* nell'orazione *adversus Ne-
aeram* ce lo dipinse per un'Uomo perduto dietro agli amori illeciti di
una Schiava . Ne si oppose al vero, mentre ancor'oggi esistono le sei let-
tere impudiche , e lascive, ch'egli scrisse, cioè , una a *Metanira* (e così
appunto la Schiava chiamavasi) e cinque a diversi Garzoncelli di primo
pelo . Evvi qualche buona Massima nelle sudette *Orazioni*, ma vien' de-
nigrata da tante altre, che niente si affanno col Vangelo, e col Diritto del-
la Natura .

Isocrate , figlio di *Teodoro* Ateniese , produsse , anc'esso , alla luce
più , e diverse *Orazioni* , *Civiles potius, quam Forenses* secondo il senti-
mento de' più saggi Critici dell'Arte Oratoria ; In fatti *Cicerone* mede-
simo , che n'esaltò alle Stelle l'eloquenza , non potè a meno non confes-
sare , che *forensi luce caruit* (e) . Nell'età di *Plutarco* andavano in giro
niente meno, che sessanta *Orazioni* sotto il di lui nome, ma non più, che
ventotto ne riconobbe per genuine *Cicilio* , e venticinque *Dionisio Ali-
carnassè* (f) . Oggi però non ne sono rimase , se non ventuna , ne più
di tante attesta *Fozio* di sè stesso averne lette (g) . Sebbene le trè *Para-*

O o 2

neti-

- (a) *Loco citato* .
- (b) *Loco citato* .
- (c) *Libr. 3. Atticar. Lection. cap. 8.*
- (d) *In Bruto capit. 9.*
- (e) *De Oratore cap. 13.*
- (f) *Vedi Fozio Cod. 260.*
- (g) *Codic. 159.*

metiche, cioè, πρὸς Δημόνικον *ad Demonicum*, figlio d'Ipponico, insigne Ateniense, e fratello di *Callia*, πρὸς Νικόκληα *de Regno ad Nicoclem Secundum*, figlio di Evagora, Rè di *Salamina*, e Νικόκλης, *Oratio sub persona ejusdem Regis Cyprii scripta de officio Civium erga Imperantes*, sono ripiene di bellissime sentenze, Onde in molte Scuole, come attesta il *Fabrizio*, si foggiono da Maestri della lingua greca spiegare a i loro Scolari unitamente col libro di Plutarco *de puerorum Institutione*, affinche nel tempo medesimo, che apprendono la purità della favella attica imparino ancora delle buone Massime per ben' regolare la vita, tuttavolta però, lasciando da parte il disputare, se la prima che più dell'altre due abbonda di buone regole si possa, o nò dire veramente sua, il che costantemente dall'erudito *Mureto* si nega nel primo incominciamento delle sue *Variarum lectionum*, egli è certo, che in tutte le altre Orazioni, poco, o niente della buona Morale si apprende, se n'ecceitui il Παναθηναϊκός, fatto apposta per dar' qualche pabolo al buon' gusto de' Leggitori. Anzi ve ne sono alcune, che in tutto, e per tutto corrompono la buona Disciplina de' Costumi. Tal'è quella, che s'intitola Ἑλένης ἐγκώμιον *Helenaee Encomium*, nella quale spiegando i pregi, e la forza della Bellezza, fè ogni tentativo, per iscusare l'enorme attentato di *Paride*, che rapì *Elena* al suo Marito. Guai alla vita Morale, e Civile, se la Beltà delle Mogli altrui giugnesse a scusare la licenza impudica degli Amatori! Tale ancora l'altra appellata Βούσιπιδος *Laus Busiris*, cioè, Orazione Panegirica in lode di *Busiride*, il più crudel Tiranno degli Egiziani, che fù ucciso da *Ercole*, per liberare quel Popolo dal giogo di un' Principe, ch'era un' Mostro d'inumanità. *Vergilio*, non ostante le lodi, che gli avevano tessute *Policrate*, ed *Isocrate*, chiaramente disse nel terzo delle sue *Georgiche*, che non era affatto degno di Encomio. Credo, che sia persuaso Ogn'uno, che niente più offenda, e distrugga l'Etica Naturale, quanto l'Adulazione, nemica giurata dal Vero, dell'Onesto, e del Giusto. Quale opinion' vantaggiosa può avere del vero *Diritto della Natura, e delle Genti*, Chi cerca d'inpelare il Vizio, e di attribuire ad un' Regnante, diffamato per la sua crudeltà, ed avarizia, quelle Virtù, e Prerogative, che mai non ebbe? Da *Tzetsete* fiam' ragguagliati, che *Alcidamante* riprese fortemente *Isocrate* (a): *Suida* ci accerta, che *Zoilo Amfipolite* prese anche la penna contro di lui (b), Ed *Ateneo* rapportando, che *Cesifodoto* (scrive l'Alicarnasèo *Cesifodoro*) aveva composto quattro libri contro di *Aristotele* in difesa d' *Isocrate*, ci fa comprendere, che molto lo *Stagirita* aveva scritto in dis-

cre-

(a) *Chilia. XI. vers. 672.*(b) *In Σεβηριανός.*

credito del medesimo (a). Il tempo ci hà involate queste Censure, le quali potrebbero maggiormente farci conoscere il suo Carattere, e darci lume di alcune cose, che si son' prese in buona parte, e che non erano forse tali, quando l'Autore le scrisse. Sia, come si voglia, egli è certo, che difettò moltissimo nella Morale, anche perche non si recò a scrupolo l'accelerarfi esso stesso la Morte, per non sopravvivere alla Vittoria, che *Filippo* Rè di Macedonia aveva dagli Ateniesi riportata.

Isèo Ateniese, o, come Altri vogliono *Calcidense*, fù Maestro di *Demostene*, e Discepolo di *Lysia*, e d'*Isocrate*: Scrisse cinquanta Orazioni, i titoli delle quali sono stati raccolti dal *Meursio* nella sua *Biblioteca Attica*. In tempo di *Plutarco*, e di *Fozio* ne correivano sessantaquattro sotto il suo nome, ma l'uno, e l'altro confessarono, che quattordici di esse erano spurie. Secondo questo sentimento le vere dovrebbero essere cinquanta. Ma più di cinquanta non ne mentova il mentovato *Meursio*, ed oggi non ne sono restate, se non dieci solamente. Tanto queste, che avanzano, quanto quelle, che sono svanite, si rigirano intorno all'Eredità, che si dovevano adire secondo le leggi della Repubblica Ateniese. Giovano molto per Chi vuol sapere le leggi successorie di Atene, e come furono interpretate; Ma niente sono utili per il vero *Diritto della Natura, e delle Genti*.

Licurgo, figlio di *Lycosfrone*, nacque in Atene di chiarissimo Sangue: Il *Lindebrogio* stima, che fosse stato quel medesimo, che diede agli Spartani le leggi; Ma non l'approva il *Fabrizio*, il sentimento del quale viene comunemente ricevuto, ed ammesso. Comunque sia, egli è certo, che fù Discepolo d'*Isocrate* nell'Arte Oratoria, e di *Platone* nella Filosofia (b). Scrisse quindici Orazioni, le quali erano ancora esistenti, mentre viveva *Plutarco*, e forse anche ne' tempi di *Fozio*, perch'egli le rammenta nel suo *Codice*. Ma oggi non ne abbiamo, se non una, ch'è quella, recitò *adversus Leocratem*, in cui non v'è molto, che ammirare, e che apprendere nella Morale. Si sà, che fù severissimo nel giudicare, Onde la di lui austerità passò in proverbio, non meno tra' Greci, che tra' Latini (c). E questa stessa Severità strabocchevole mi fa giustamente credere, che non avesse ben' conosciuta la vera Onestà, e la vera Giustizia; Imperciòche l'una, e l'altra abborriscono quegli animi, che inclinano alla crudeltà.

Demostene, detto *Preaniense* da un Vico di Atene, dove nacque, fù il più celebre Oratore, che avesse avuto la Grecia. Le penne de' Scrittori più

(a) *Libr. 2. pagin. 60.*

(b) Vedi il *Lambecio libr. 7. Biblioth. Vindob. pag. 127.*

(c) Vedi *Cicerone libro 1. ad Atticum Epist. 10.*

più eruditi di due Secoli a questa parte si sono stancati nel vederne le lodi , ma queste lodi riguardano per lo più la vaghezza dello Stile , e la sodezza degli argomenti , con i quali prese a difendere quelle cause, ch' ebbe per le mani . Leggasi Renato Rapino *in collatione Demosthenis cum Cicerone* , Giulio Negrone della Cospicua , ed esemplare Compagnia di Gesù *Oratione* 18., ed il Tourello *in Prolegomenis ad Oraciones quasdam Demosthenis gallicè a se translatas*. Nell'anno 1551. vi fù Chi in Basilea stampò la *Gnomologia di Demostene* , cioè , quelle Sentenze , che an' del Morale, ricavate dalle Orazioni , e da i Proemj del medesimo Autore , e questa *Gnomologia* era stata ancora due anni prima data alla luce nella stessa Città da *Girolamo Wolfio*, che la rischiarò colle sue *Note*. Pare dunque , che almeno la lettura di quest' Oratore possa esser' giovevole per la Cognizione del Diritto della Natura, a tutte le Nazioni comune. Ma tralasciando di dire, che non tutte le di lui Sentenze, che sembrano Morali, possono veramente dirsi tali , particolarmente se si vanno esaminando secondo i Principj di quella Filosofia, che il medesimo adottò, egli è certo, che le sudette Orazioni, le quali in alcuni luoghi ostentano de' buoni sentimenti intorno all'*Etica* Naturale, in molti altri insinuano delle Massime Politiche, le quali ne poco, ne molto sono affacenti al Vangelo , e al Diritto della Natura , come potrà ogn'uno accertarsene con leggere *Marco Beumero*, il quale le illustrò colla sua *Analyti Dialectica , Rhetorica, Historica, Ethica, & Polytica*, stampata in Francoforte nel 1585. Ne arrivo a comprendere, come possa crederfi *Demostene*, essere stato di una buona Morale, quando ei, sapendo l'izza, e l'odio, che *Apollodoro* portava a *Formione*, e *Formione* ad *Apollodoro* , per solo motivo di fardido interesse (Il che non potè dissimularsi dallo stesso *Plutarco* (a)) scrisse in primo luogo l'Orazione *πρός Ἀπολλόδωρον contra Apollodorum* , per soddisfare all' Uggia di *Formione*, e poscia l'altra *Ἐπὶ Φορμιωνος παραγραφή contra Phormionem*, per appagare l'astio di *Apollodoro* , svelando al pubblico i difetti, e le colpe dell'uno, e dell'altro, e quando ancora gli Eruditi ben' fanno, ch' egli si accelerò volontariamente col veleno la Morte. Qualche cosa di più si ricava dalla terza orazione di *Eschine Κατὰ Κτησιφῶντων Adversus Ctesiphontem*, e dalla prima di *Dinarco Adversus Demosthenem* .

Eschine Catocide Ateniese compilò delle varie Orazioni, ma a noi non ne son' pervenute , se non trè, l'una *κατὰ Τιμαρχον adversus Timarchum* , l'altra *περὶ παραπρεβειας de perfide obita secunda ad Philippum legatione* , cujus a Demosthene accusatus fuit *Apologia* , e la terza *Κατὰ Κτησιφῶντων adversus Ctesiphontem*. Poco, o niente vi è in esse della vera

Mo-

(a) In vita *Demosthenis* pag. 887.

Morale , e nella prima , e nella seconda v'è a galla la vendetta , perche non tralasciò cosa inventata , vera , o falsa , che fosse , per mettere a coperto la sua stima .

Passo in silenzio *Hyperide* , a cui , quantunque un' tempo furono attribuite settantasette Orazioni , delle quali *Plutarco* , e *Fozio* non ne riconobbero , se non cinquantadue per legittime , e vere , oggi però ne pur' una ne avanza , a riserva di quella , che s'intitola *περί τῶν πρὸς Ἀλεξάνδρου συνθηκῶν De foedere Alexandri cum Atheniensibus* , violato a Rege , cum *Messanam Philidae Tyranni filiis restitisset* , la quale v'è impressa tra le Orazioni di *Demostene* . Credeasi sua , perche *Libanio* , e *Fozio* hanno opinato così . *Giovanni Alessandro Brassicano* nella sua Prefazione ad *Salvianum* attesta di avere osservato nella Biblioteca del Rè Mattia Corvino *integrum Hyperidem cum locupletissimis Scholiis* ; Ma fin' ora questo *Mascritto* non hà veduta la luce delle Stampe , e quando anche la vedesse , sarebbe poco men , che inutile per la Scienza del Diritto della Natura , e delle Genti , narrando di lui *Plutarco* nel libro *βίαι τῶν δεκα Πηρόρων de vita decem Rhetorum* , che s'immerse nel lezzo della libidine in maniera tale , che , cacciato di casa il proprio figlio , v' introdusse *Murrbina* , che gli vendeva a carissimo prezzo gli schifosi piaceri di Venere , e non contento di questa sola Bagascia , prese anche a suo Conto *Aristagora* , e *Filta Tebana* , colle quali in diversi luoghi si scapricciava . Accusato insieme con *Frina* , celeberrima Meretrice , di empietà , non ebbe ritugno di snudarle il petto alla presenza de' Giudici , affinche mossi Costoro dalla di lei bellezza , si fossero accesi di amor' lascivo , e l' avessero assoluta . Circostanze tutte , le quali chiaramente ci additano , che poco , o niente si possa apprendere di buona Morale dalle Orazioni , da lui composte , essendo difficile , che parli sovente bene Chi hà l'animo guasto , e corrotto .

Dinarco finalmente , quantunque fosse nato in Corinto , pur nondimeno fin' dalla sua Adolescenza si allevò in Atene . Tre sole Orazioni abbiamo di lui , la prima *adversus Demosthenem* , la seconda *adversus Aristogitonem* , e la terza *adversus Philodem* , quantunque sotto il di lui nome ne girassero anticamente censessanta , secondo attesta *Demetrio Magnete* presso *Dionisio Alicarnassèo* nel libriccino *de Dinarcho* . *Plutarco* però nella vita dello stesso *Dinarco* non ne mentovò , se non sole sessantaquattro . Comunque siasi , egli è fuor' di dubbio , che Costui non ammise alcuna intrinseca Moralità del bene , e del male , mentre *Ernia* , Filosofo Cristiano (a) , e *Nemesio* , Filosofo Pitagorico (b) ci accertano , che riputato avef-

(a) *In Irrisione Gentilium* :

(b) *De Natura Hominis capit. 4.*

avesse l'Anima ragionevole non essere altro , che una semplice Armonia. Senzacche qual *Morale* si può apprendere dalle di lui Orazioni, le quali, siccome riferisce *Plutarco* (a) componeva a genio altrui , per motivo di fozzo , e vile guadagno , o per appagare l' uggia , e 'l livore , che aveva contro de' più celebri Oratori di Atene? (b) Che sentimenti di vera onestà , e di vera giustizia poteva egli nudrire , avendo cercato di turbar' la quiete della sua Repubblica , e di usurparle il dominio della *Munychia* ? (c)

Dopo questi fiorirono anc'in Atene, e nella Grecia diversi altri Oratori , ma a torto si usurparono di Oratori il nome , mentre tralignarono dal buon' gusto dell'Arte Oratoria, e , quel , ch'è peggio, s'ingegnarono di far' comparire ragionevole ogni causa ancorche ingiusta. La stessa Antichità li disegndò col nome di *Sofisti*, Nome ignominioso presso Coloro , i quali san' distinguere la vera dalla falsa Eloquenza . Veggasi intorno a ciò quel, che ne andò dividendo eruditamente *Luciano* nella sua Orazione, intitolata *Rhetorum Praeceptor*, ed il moderno *Gherardo Nicolò Krieger* nella sua aurea Dissertazione de *Sophistarum Eloquentia* . Il primo, che corruppe l'Arte Oratoria sì nello stile, come nella sostanza, perche fè fervir' l'Eloquenza , per sostegno dell'Ingiustizia , e della Mensogna , fù *Leonzio Gorgia* , il quale non ebbe rossore di dire a i suoi Scolari *πρόβαλτε* , *proponite quodcumque vultis dicendi argumentum* , come attesta

Filo-

(a) *In libro βίοι τῶν δέκα Ῥητόρων de Vita decem Rhetorum* §.10: ivi , φίλος δὲ Κασσάνδρῳ γενόμενος , ὡς ἐπιπλεῖστον προέκοψε , χρήματα τῶν λόγων εἰσπραττόμενος οἷς τοῖς δεομένοις συνέγραψεν , *Amicus autem (Dinarchus) Cassandri cum esset, plurimum profecit pecunias pro Orationibus exigendo, quas requirentibus conscribebat .*

(b) *Plutarco loc. cit.* , ivi , ἀντιτάξατο δὲ πρὸς τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν ῥητόρων , οὐκ εἰς δῆμον παριών , (ἔ γάρ οἶος τε ἦν) ἀλλὰ τοῖς ἐναυπομένοις λόγοις συγγράφων , *Adversabatur autem nobilissimis Oratoribus, non ad Populum discendi causa procedens (neque enim poterat) sed Orationes eorum Adversariis componens .*

(c) *Plutarco loc. titat.* , ivi , χρόνῳ δὲ ὑστερον αἰτιαθεῖς εἰς λόγους παραγίνεσθαι Ἀντιπάτρῳ καὶ Κασσάνδρῳ παρὰ τὴν κατάληψιν τῆς Μουνυχίας , ἠνίκα ὑπὸ Ἀντιγόνου , καὶ Δημητρίου ἐφρουρήθη ἐπ' Ἀναξικράτους ἀρχόντος , ἐξ ἀργυρισάμενος τὰ πλεῖστα τῆς οὐσίας , ἐφυγεν εἰς χαλκίδα , *Postea temporis objecto sibi crimine , quod cum Antipatro , & Casandro de occupanda Munychia rem composuisset , quando eam Antigonus , & Demetrius praesidio tenuerunt , Anaxicrate Archonte maxima bonorum parte in pecuniam conversa, Chalcidem profugit .*

Filoftrato (a), e molto meno ebbe ritegno di comporre *περί φύσεως σὺν-γραμμά*, Libro, che anche fù denominato da *Sesto Empirico* *περί τοῦ μὴ ὄντος (b)* nel quale si sforzò di dimostrare, *nihil esse, vel si aliquid sit, ab Homine non posse comprehendere, vel si possit, exponi aliis non posse*. Assunto, che in tutto, e per tutto distrugge l'*Etica* naturale, e che mette in piede il più detestabile Scetticismo: *Platone* non potè fare a meno di prender la penna contro di lui (c), come anche fecero *Socrate*, e qualche Altro. Ma il Loglio sempre truova maniera d'insinuarfi nella Messè, e di corromperla. Ne' tempi, che viveva *Ifocrate*, si erano talmente moltiplicati i *Sofisti*, che si vedde esso in obbligo di scrivere la sua Orazione *Κατὰ τῶν σοφιστῶν adversus Sophistas*, colla quale pose in chiaro la loro ingordigia; e procurò dal canto suo, che Ogn'uno ne avesse concepito orrore, e ribrezzo. Pretendere, che la lettura de' *Sofisti* agevoli la cognizione del vero *Diritto della Natura*, e delle *Genti*, è lo stesso, che sperare di fare un cammino sicuro per mezzo del Mare burafcoso sotto la guida di un' *Piloto* inesperto, e cieco.

Per la stessa ragione non è da farsi la lettura degli antichi Oratori Latini, per più facilmente acquistare le vere Massime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Imperciocche, sebbene in alcune Orazioni, e particolarmente in quelle di *Cicerone* si truova alle volte qualche buona Sentenza Morale, tuttavolta però vi è molto ancora, che ostenta l'apparenza dell'onesto, e del giusto, ma tale in sostanza non è. Gli antichi Romani, addottrinati forse da ciò, ch'era accaduto in Atene, dove l'Eloquenza, essendo degenerata in una effeminata Verbofità, e l'Arte di ben'pensare in una stomachevole Sofisticheria, aveva corrotto il costume, e ripieni di liti, e di piati i Tribunali, non permisero mai a i loro Cittadini, che avessero insegnata, o imparata l'Arte Oratoria; Per questo motivo i primi Maestri di Rettorica in Roma furono i *Libertini*, cioè, i Figli de' Schiavi, fatti liberi. Forse avrebbero conservata assai meglio la loro Disciplina, se avessero continuato a vivere senza rettorici ornamenti. Non è già, che l'Eloquenza li rese litigiosi, e corrotti, ma la Malizia Umana, che sovente converte in Veleno gli stessi Antidoti, fè sì, che Ognuno, o poco, o assai facesse abuso di essa. Riflette il *Buddeo* nella sua *Isagoge*, che *Marco Tullio Cicerone*, il quale per altro fù il Principe degli Oratori Latini, dopo aver scorse le varie Sette de' Filosofi, si fermò in quella degli *Accademici*, come

P p

più

(a) Libr. 1. de *Sophist.* pag. 487.(b) Libr. 7. *Contra Mathematic.* pag. 149. & seq.(c) In *Gorgia*.

più affacente al Mestiero di Avvocato, o sia di Oratore delle Cause altrui. Questa Razza di Filosofi, sebbene fù diversa da quelli, che si diedero allo *Scetticismo* sotto la Condotta di *Archefilao*, pur nondimeno ebbero per costume di far' Problema di ogni Cosa. La *Problematica*, se non distrugge, oscura in maniera l'*Etica* Naturale, che non sembra più dessa. Onde non è da sperarsi gran' profitto nella Scienza del *Diritto della Natura*, e *delle Genti* per mezzo delle Orazioni greche, e latine. Ne deve recar' maraviglia, che i Scrittori del *Diritto Pubblico* ne abbiano fatto uso nelle Opere loro; Imperciocchè Chi scrive, procura di adornare i suoi Componimenti di varj Vezzi. Le Massime del giusto, e dell'onesto sono infite nell'Anima ragionevole, e perciò se ne truova qualcheduna in ogni Scrittore, e in ogni libro; Ma che prò? Il legger' molto, e l'apprender' poco dell'*Etica* Naturale, niente conferisce alla Scienza del vero *Diritto della Natura*, e delle Genti. Quì non si tratta, se faccia bene, o nò Chi ammaestra, avvalendosi di sì fatte autorità; Si tratta bensì, se il leggere gli Oratori greci, e latini agevoli ad uno, che non ancora è istruito delle Massime del Vero *Diritto delle Genti*, la cognizione di esse. In questa Controversia non mi pare, che possa risponderli affermativamente, senza farsi un' manifesto oltraggio alla Verità.

Della lettura del Testamento nuovo :

§. VII.

Sotto nome di *Testamento nuovo* si comprendono non meno i quattro *Vangeli*, e gli *Atti degli Apostoli*, che le quattordici *Epistole* di San' *Paolo*, le due di San' *Pietro*, l'una di San' *Jacopo*, l'altra di San' *Giuda*, le tre di San' *Giovanni*, e l'*Apocalisse* del medesimo. Molto si disputò un' tempo, se l'*Epistola* di San' *Paolo ad Hebraeos* fosse, o nò Canonica. Ma oggi dopo la dichiarazione di *Eugenio IV.* Sommo Pontefice nel decreto *pro Jacobitis*, e del Concilio Tridentino, non è lecito più di richiamarla in controversia. L'ostacolo, che si faceva contro di essa per alcune parole, che andavano a favorire l'Eretici *Novaziani*, è stato pienamente sgombrato dal P. *Natale d' Alessandro* in una delle sue *Dissertazioni* inserite nella *Storia Ecclesiastica* del terzo Secolo. Rimane però tra i Critici Ortodossi la Controversia, se debba essa riferirsi al primo, o al secondo Canone de' Libri Canonici. Il che non è del mio Istituto il farne particolare esame. Spetti al primo, o al secondo, sempr'egli è certo, che abbia un' Autorità Divina, e non isfugga la taccia di Miscredente Chi non china la testa agli Insegnamenti di essa; Imperciocchè avendo il Romano Pontefice, e un'

e un' Concilio Generale dichiarato, che sia Canonica, ed appartenendo all' uno, e all'altro il dar' giudizio intorno alla Verità, ed Autenticità de' Libri Sacri, deve ogni Cristiano acchetarsi alle determinazioni del primo, e del secondo . Ed appunto perche questo giudizio spetta a i Romani Pontefici, dittanti *ex Cathedra*, o alla Chiesa Cattolica radunata ne' Concilj Ecumenici, perciò non avendo questa, e quelli approvati gli Atti di San' Paolo, e di Santa Tecla, le Lettere dello stesso Apostolo a Seneca, e di Seneca a lui, e l'Epistola *ad Laodicenses*, e molto meno i Vangeli, che girarono un' tempo sotto altri nomi, de' quali tesse un' distinto Catalogo Daniello Huet, Vescovo di Auranches nella sua *Dimostrazione Evangelica*, con altri Scritti, che portano il nome di Cristo, e di Maria, o di qualche altro Apostolo, perciò si devono tutti fra gli apocrifi annoverare: Del che non an' dubitato gli stessi Novatori, come sono Andrea Riveto nel suo *Critico Sacro*, Roberto Coco de *cenfura quorundam Scriptorum Veterum*, Tommaso Ittigio nella *Differenzazione de pseudepigraphis Christi, Virginis Mariae, & Apostolorum*, Giovanni Ernesto Grabe nel *Specilegio Sanctorum Patrum*, Giovanni Andrea Schmid nel suo *pseudo-novo Testamento*, e Giovanni Alberto Fabrizio nel *Codice Apocrifo novi Testamenti collecto, castigato, testimoniisque, censuris, & animadversionibus illustrato*.

Alcuni Eterodossi degli ultimi tempi hanno intrapreso, che il Testo greco del *Testamento nuovo* non sia incorrotto, e sano, e perciò debbasi in esso inserire qualche Chiesa di quelle tante, che, per ispiegarlo, si sono finora fatte; Così scrive il *Leclerc* nel decimoquarto Tomo della sua *Biblioteca Scelta*. Più oltre si è avanzato *Cristofaro Mattia Pfaff* nella sua *Differenzazione Critica de genuinis librorum novi Testamenti lectionibus*; Imperciocchè hà detto, che gl' Interpreti Ortodossi, per secondare il genio de' Romani Pontefici, non abbiano avuto ritegno di disquisarlo a loro talento. Tutte imposture di pianta. Vorrebbero essi, o che affatto si distruggesse l'Autenticità de' Libri Sacri, come si distruggerebbe senza meno, se non si avesse certezza della integrità de' medesimi, o che non si seguissero quelle Interpretazioni, che sono state sempre dalla Chiesa Cattolica approvate, ed ammesse. Questi tentativi si son' fatti sempre dagli Eretici, e fin' da i primi Secoli dell'*Era Cristiana* non mancarono mai Scellerati, ed Empj, i quali cercarono per queste vie di abbattere i più saldi fondamenti della nostra Santa Fede. Veggasi intorno a ciò quanto mai trà Moderni ne an' divisato Daniello Huet nella sua *Dimostrazione Evangelica*, e Natale d' *Alessandro* nella sua *Storia Ecclesiastica*: Noi non possiamo, ne dobbiamo seguire altre interpretazioni, che quelle, le quali la Chiesa Cattolica Romana, approva, o

prescrive per la retta intelligenza del *Sacro Testò*; Imperciocchè Ella dev' essere , siccom'è stata sempre , la Scorta Fedele della nostra Cre- denza .

Il *Buddeo* , il *Barbeyrac* , ed altri Protestanti , seguendo l'orme del- l'Eresiarca *Martino Lutero* , ch'ebbe uno Spirito di contraddizione ver- so la Chiesa Cattolica Romana sua Madre , sono pertinaci nel credere , e nell'insegnare , che il nuovo Testamento non contenga altro , che Precet- ti , e Divieti . Ma non è questo il Sentimento Cattolico , tramandato da- gli Apostoli , e da' Santi Padri , e da quella Tradizione Divina , che si è mantenuta sempre , e si mantiene inviolabile nella Chiesa Romana . Da- gli uni , e dall'altra siamo accertati , che molte cose il Redentore , e gli Apostoli inculcarono , non già per precetto , ma per semplice consiglio, Onde non bisogna confondere l'uno coll'altro , mentre la trasgressione de' precetti , e divieti porta con sè offesa positiva di Dio , ma non è così a rispetto de' semplici consigli . Gli antichi Cristiani , come riflette *Ugone Grozio* osservavano anche i consigli al par' de' precetti , ma ciò faceva- no , per renderli in tutto , e per tutto imitatori della vita di *Cristo* , e per giugnere allo Stato della Perfezion' Cristiana , non già , perche cre- devano , che per l'inosservanza de' Consigli Evangelici s'incorresse nella indignazione del Creatore . Leggasi per la dilucidazione di questo Punto ciò , che io hò detto nella terza parte della *Difesa Apologetica della Mo- rale de' Santi Padri* .

Ciò premesso , è indubitato , che la lettura del Testamento nuovo agevoli più di ogn'altro libro la cognizione del vero *Diritto della Natura*, e *delle Genti*; Parla in esso quel medesimo Dio , che lo scolpì nell'Anima ragionevole , e vi parla per vendicarlo , come lo vendicò , dalle finistre interpretazioni de' *Farisèi* , e dalla Morale Corrotta, e guasta del *Genti- lesimo* . Mi avanzarei a dichiararla anche *simpliciter* necessaria , se da questa mia asserzione non prendessero motivo gli *Eterodossi* di credere, che , non avendo tante Nazioni Gentilesche notizia del Vangelo , sieno perciò scusate da ogni peccato per la trasgressione delle Leggi dell'Ones- tà , e della Giustizia Naturale ; Il ch'è stato , e sarà sempre alieno dal mio pensare . Ma se mi astengo dall'asseverarla *simpliciter* necessaria, non vò astenermi dal dichiararla necessaria *secundum quid* , non che utilissi- ma per la Scienza del Diritto della Natura , e delle Genti . Ogn'Uomo, ancorche, facendo buon'uso del Lume della ragione, potrebbe avvisare, e conoscere da sè le Massime dell'*Etica Naturale*, pur nondimeno non si è da- to mai il caso, che senza la scorta delle Verità rivelate abbia sempre col- pito al segno , e sia stato immune da ogni errore . L'esempio di tanti Fi- losofi della Grecia , e dell'antica Roma, dotati tutti di perspicacissimo in- gegno

gegno , rendono la mia proposizione incontrastabile , e certa : Chi invero di essi non cadde in mille scempiaggini , insegnando Massime eterogenee nella Morale ? Ma non accade così a rispetto di Coloro, il quale hanno il nuovo Testamento per le mani , e colla scorta di esso regolano i loro raziocinj , e la loro ragione . Onde per evitarfi gli errori , e per non equivocarsi nelle vere Massime dell'onesto , e del giusto , non può non esserne necessaria , ed utilissima la lettura . Vero è, che *Cristo* nostro Signore diede qualche nuovo Precetto intorno alla Morale , che non vi era secondo il *Diritto della Natura , e delle Genti* , per istabilire maggiormente l'Amore dell'Uomo verso l'altro Uomo . Ma è vero ancora , che niente questo al Diritto Naturale si opponga , e che , a pensarla sanamente, faccia maggiormente spiccare la rettitudine della Umana Ragione. Quindi per quanto sò , e posso esorto i miei amatissimi Concittadini , e Chiunque avrà la bontà di leggere questa mia *Dissertazione Apologetica*, ad aver' continuamente per le mani il *Testamento nuovo* , e a leggerlo , e rileggerlo con umiltà , e riverenza grandissima , mentre si accorgeranno in pochissimo tempo , che le loro Menti , rischiarate dal Divin' Lume, conosceranno appieno quel , che sia giusto , ed onesto nelle Azioni Umane , ed acquisteranno un' *Etica* , di cui più Santa , e più Perfetta non può idearsi giammai .

Della lettura de i Santi Padri Greci , e Latini :

S. VIII.

IL *Buddeo* , l'*Einuccio* , il *Barbeirat* , e qualche altro moderno Scrittore Eterodosso del *Diritto Pubblico* vogliono, che i Santi Padri avessero errato nella Morale , e per conseguente le Opere loro ne molto , ne poco sieno giovevoli a farci conoscere le Leggi del vero *Diritto della Natura , e delle Genti* . Ma essi non fanno altro , che rinnovellare l'insolenza de' *Donatisti* , Razza di Eretici , nemica della Chiesa , e dell'Imperio . Contro di loro scrisse il gran' Padre Sant' *Agostino* (a), dicendo *cum vos veritas urget , dicitis, Patres errasse* . I Santi Padri ci an' date e ci danno le armi , per abbattere le novità sacrileghe , risvegliate da *Lutero* , e da *Calvino* . Non potendo altrimenti i moderni *Novatori* escluderne l'autorità, ch'è stata sempre di sommo peso nel Cristianesimo, ricorrono allo stesso Asilo de' *Donatisti*, con dire, *Patres errasse*. Ma questo appunto è l'Asilo de' *Disperati* , che non si curano di mettere in non cale

(a) In Psalm. *contra Partem Donati* :

cale la persona di *Cristo*, per non arrendersi alla Verità. Una cosa medesima è, al diè del lodato *Agostino*, il disprezzar *Cristo*, e'l disprezzare i Santi Padri (a). *Qui contemnit Patres, contemnit Christum, qui in Partibus est.* Tanto maggiormente, che i mentovati Scrittori li condannano, senz' averli mai letti. Contro di essi calza a proposito quella giusta esclamazione, che in un' incontro simile fece il medesimo Santo Dottore, allorchè disse (b) *Quid temerariae superbiae plenius quam Sanctos Patres nolle cognoscere, & incognitos velle damnare?* Dovrebbero allaperfine vergognarsi di andar dietro alla traccia caliginosa dell' Eretico *Arnaldo da Brescia*, il quale (c) *Suas novitates Catholicorum Patrum Doctrinae praeferbat*, e perciò giustamente ripigliato da *San Bernardo* con quella ironia, che molto spiega (d), *Qui venerunt post Apostolos, Doctores non recipit, Homo, qui super omnes docentes te intellexisti!* E molto più dovrebbero vergognarsi di superare nella temerità, e nella perfidia l' Eresiarca *Pelagio*, e l' Eretico *Giuliano*, i quali, secondo attesta *Santo Agostino* (e) facevano un conto grandissimo di *San Cipriano*, e di *San Ambrosio*, e di *San Giovanni*, Patriarca di *Costantinopoli*. Come di grazia non dovrà essere questa loro follia detestata, e compianta? Fissino un pò lo sguardo sopra *Desiderio Erasmo di Rotterdam*, Scrittore più tosto parziale de' loro Settarij, che ligio della Chiesa Cattolica Romana, e si ricoprano il volto per il rossore. Dedicando egli a *Warham* le Opere di *San Girolamo* della edizione di *Basilea* del 1516. nella sua lettera così si esprime, *Non possum non mirari . . . , Calceos Sanctorum, & Sudariola exosculamur, & eorumdem libros, Sanctissimas, & efficacissimas Divorum reliquias, neglectos jacere patimur. Tunicolam, aut Indusiolam Sanctorum aureis, gemmatisque thecis reponimus, & Libros ab illis elaboratos, in quibus id, quod illorum fuit optimum, nobis adhuc vivit, spiratque, cimicibus, tineis, ac blattis impunè rodendos exponimus.* Non è questo un' Oggetto di maraviglia, che se potremmo avere una veste, una camicia, un' fazzoletto, o di *San Girolamo*, o di *San Agostino*, o di qualche altro de' Santi Padri, terremmo ben' custodita una tal Reliquia con ornamenti, e sentimenti di stima, ed avendosi le Opere loro, che sono Reliquie Santissime, ed efficacissime, si lascino queste corrodere da' cimici, da' tarli, e dalle tignuole, come se fossero

Libri

- (a) Sermone de *Obbedientia capit. 1.*
- (b) In libro de *utilit. creden. ad Honoratum cap. 17.*
- (c) Epistol. 189. ad *Innocentium Papam*
- (d) Epistol. 190. ad *Innocentium Papam*
- (e) Lib. 1. & 4. contra *Pelagiam cap. 8. & cap. 9.*

Libri, i più difutili di questo Mondo? Ma oh quanto stupirebbe maggiormente, e direbbe di più, se vivesse in questi tempi, e vedesse, che le Opere de' Santi Padri non sono lasciate a marcir' nella polve, ma vilipesse, e calunniate da' *Novatori*, perche non vanno a seconda de' loro errori! Non occorre, che io mi prenda di nuovo il fastidio in confutare le obbiezioni, o per meglio dire, le calunnie, che i sudetti Scrittori Eterodossi del *Diritto Pubblico* hanno inventate contro della loro Dottrina, appartenente alla Disciplina de' Costumi; mentre abbastanza sono state da mè rigettate nella *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*. Per norma della Gioventù inesperta vò solamente aggiugnere alcuni Avvertimenti, che serviranno ad essa, per ricavarne in leggendo le Opere loro maggior' profitto, e per tenerli lontana da ogni abbaglio.

Il primo avvertimento si è, che quando in qualche Morale Questione si apportano i Detti uniformi di alcuni Santi Padri, danno questi assai di Probabilità all'argomento; poich'è credibile, che abbiano ricevuta la loro Dottrina dalla Tradizione de' loro Maggiori, *Et quod didicerunt, docuerint*, come dice Sant' *Agostino* (a). Non così quando una Sentenza di un' Santo Padre sia stata da un'altro Santo Padre, o corretta, o contraddetta. Onde Chi producessse una Sentenza per esempio di Sant' *Girolamo* a pruovare lecita la bugia ufiziosa, e veramente (il che stento a credere) l'avesse Costui approvata nel proprio Senso di bugia, non sarebbe di peso alcuno, perche fù una tale Opinione da Sant' *Agostino* impugnata (b). Così ancora non sarebbe di verun peso un' sentimento di *Origène*, dove non è stato spurgato da Sant' *Girolamo*, dicendo Papa *Gelasio*, che approva le di lui sole Opere, *quae beatissimus Hieronymus non repudiat* (c); E nulla valerebbe finalmente una Sentenza del medesimo Sant' *Agostino*, s'egli medesimo ritrattata l'avesse. Rarissime però sono le contingenze nelle Materie Morali, nelle quali i Santi Padri s'ensi l'uno all'altro opposti; Ne dee giudicarsi con tanta facilità, che s'ensi contraddetti; Imperciocche facendosi matura riflessione, si troverà, che gli uni, e gli altri si sono accostati alla Verità, avendo ciascheduno avuto diversi motivi, e rispetti nella diversità delle circostanze *Intelligenda sunt*, dice Sant' *Agostino* (d), *non temerè accusanda, quae imperitis videntur esse contraria*; E quando pur'anche si dia il caso, che veramente s'ensi contraddetti, è da tenerli allora la Regola di Sant' *Ilario*

- (a) Libr. 2. *contra Julianum Pelagianum*;
- (b) Epist. 8. *ad Hieronymum*.
- (c) *Can. Sancta Romana distinct. 15.*
- (d) Libr. *contra Adimant. Manic. cap. 3.*

rio (a) *Si Patres contraria invicem senserunt , debemus quasi Judices probare meliora .*

Il secondo avvertimento . I Santi Padri hanno alle volte combattuto in guisa gli errori serpeggianti nella loro età , che pare , sieno poi caduti negli errori contrarj , come tra gli altri hà osservato l'*Angelico d'Aquino* (b) . Così il Santo Padre *Agostino* , quando hà sostenuta contro di alcuni Eretici la necessità della Grazia Divina , sembra , che abbia pregiudicato alla libertà dell'Arbitrio , e quando hà sostenuta contro di altri la Libertà , pare , che abbia pregiudicato alla Grazia . Ma s'intendano le sue espressioni in conformità al suo retto Sistema , e si troverà la Dottrina illibata, e Santa . Vi sono ancora varie Sentenze de' Santi Padri, che sono state , o tradotte , o stampate , ed anche corrotte dagli Eretici secondo il loro antico costume . Bisogna in questo caso sospenderne il giudizio , e ricorrere all'Originale , perche si troveranno in altro Senso dettate . Ve ne sono altresì molte, le quali considerate , come furono dette nel tal tempo , nella tale occorrenza , e così , come stanno nel proprio luogo , coerente a ciò , che fù detto di sopra , e che viene a dirsi di sotto , sono ben' dette , e tolte così nude , e trasportate altrove , fanno un' mal senso. Riflessione è questa di Santo *Anselmo*, il quale scrisse (c), *Plurima Sancti Patres in scriptis suis reliquerunt , quae loco suo , suo sensu , bene dicta sunt &c. Eruta verò de locis suis , per se aliud videntur sonare , quam sonant* . Il Maestro delle Sentenze *Pietro Lombardo* , Vescovo di Parigi , nelle *Questioni Teologiche* , da lui proposte , più volte apporta le autorità de' PP. *pro* , *& contra*, così che anche i Santi più dotti *penè adversa tradidisse videntur* (d) ; Ma egli ancora colla sua saviezza nella uniformità del Cattolico Senso molto bene li accorda . Convienne adunque intendere i Santi Padri , come si deve , nel proprio loro , naturale , e cattolico senso , e tosto si anderanno a dileguare gli errori. Eccone unò esempio ben' chiaro : *Giuliano* , il Settator' di *Pelagio* , negando , che si desse il Peccato Originale , portò una sentenza di Sant' *Giovan Grisostomo* , dittante così , *Infantes baptizamus , quamvis peccata non habeant* , e con essa voleva pruovare , che nascono i Bambini senza la macchia di veruno peccato . Ma che rispose Sant' *Agostino* ? Rispose appunto , che il *Grisostomo* intanto si era in quella maniera spiegato , in quanto aveva con i Cattolici ragionato, i quali sentendo dire, che i Bam-

boli

- (a) Libro de *Synod. contr. Arianos in fine* :
- (b) *In cap. 1. Joann. Lektion. 7.*
- (c) *Opusculo de Sacram. Altar. cap. 13.*
- (d) *Libr. 4. Sententiar. distinct. 17. in princip.*

boli non abbiano veruno peccato , subito comprendono ; che si parla di peccato proprio , non già della Colpa Originale (a) *Intellige peccata propria , & nulla contentio est : At , inquires , cur non ipse addidit propria? Cur putamus , nisi quia disputans in Catholica Ecclesia , non se aliter intelligi arbitrabatur : tali quaestione nullus pulsabatur : Vobis nondum litigantibus , securius loquebatur .* Un'altro Esempio ce lo dà il medesimo Agostino . Censurato egli è , che avesse giudicato di doverfi dare a i Bambini battezzati l'Eucaristia per Viatico (b) : Ma deve ciò intenderfi sanamente , cioè *non ex necessitate* , ma secondo il costume de' tempi suoi per certi Luoghi , siccome in difesa di lui , e di alcuni altri Santi Padri decretò il *Sacro Concilio di Trento* , dopo averne fatta la proibizione per degni , e giusti motivi (c) *Neque ideo tamen damnanda est Antiquitas , si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit : Ut enim Sanctissimi illi Patres sui facti probabilem causam , pro illius temporis ratione habuerint , ista certè , eos nulla salutis necessitate id fecisse , sine controversia credendum est .*

Il terzo Avvertimento : I Santi Padri , e tanti altri antichi Scrittori Ecclesiastici , quando tutti comunemente convengono , e concordano nel medesimo sentimento , fanno Argomento Teologico , concludente di necessità , e ci obbligano onninamente a doverli approvare , e seguire ; E la ragion'è chiara , perche il loro comune Consenso forma una Tradizione Ecclesiastica innegabile circa quell'Oggetto particolare , di cui si tratta ; Onde per il meno sarà una temerità insolentissima , ed una erroneità gravissima , la quale può anc'essere tal volta ereticale , il non arrendersi a ciò , che tutta la Cattolica Antichità ave asserito , *Quidquid non unus* , lo conferma San' *Vincenzo Lirinese (d) , aut duo tantum , sed omnes pariter uno , eodemque consensu , apertè frequenter , perseveranter , tenuisse , scripsisse , docuisse cognoveris , id tibi quoque intelligas absque ulla dubitatione credendum ;* Il che però hà luogo nelle Materie spettanti , o alla Fede , o alla Morale , ma non già nelle Filosofiche , e Naturali . Se poi sono disgiunti gli uni dagli altri , per quanto essi sien' degni di stima , ed abbiano avuto delle Rivelazioni nell'Estasi , o di altri Lumi particolari dal Cielo , qualora vengono allegati , a differenza de' Scrittori Canonici , e di Autorità Divina , non faranno mai argomento ,

Q 9

se

(a) Libr. I. *Contra Julianum Pelagianum capit. 2.*(b) Epistol. 33. *ad Bonifacium Episcopum .*(c) Sessione 21. *de Reformat. capit. 4.*(d) Presso Melchior' Cano *libr. 7. de Locis Theologicis cap. 7:*

se non probabile, *Sacra Doctrina*, così insegna San' *Tommaso d' Aquino* (a) *Auctoritatibus Sacrae Scripturae utitur proprie, ex necessitate argumentando: Auctoritatibus autem aliorum Doctorum Ecclesiae, quasi arguendo ex propriis, sed Probabilibus. Innititur enim Fides nostra revelationi, Apostolis, & Prophetis factae, qui Canonicos libros scripserunt: Non autem in Revelatione, si qua fuerit aliis Doctoribus facta.* Mentre però si dice, che fanno argomento probabile, sia lungi da noi quella bassa idèa di estrinseca *Probabilità* non soda, usata da qualche troppo benigno Moralista, che hà fatto abuso enorme del *Probabilissimo*. Allorchè nel Canone di *Nicòlo Papa* si legge, che vale quella conseguenza, *quae deducitur ex Probabilium Patrum Doctrina* (b) deve ogn'uno saper distinguere questa *Probabilità* ne' suoi gradi; poiche nella sfera dell' *Autorità* altra figura fanno gli Antichi, altra i Moderni, altra i Santi, altra i non Santi. Gli Ordini non son' da mettersi sotto sopra in confusione contro delle regole della Ecclesiastica Tradizione.

Il quarto Avvertimento: Sono stati alcuni Santi Padri nelle Opere loro espressamente ricevuti dalla Santa Chiesa, come si legge nel Canone di *Gelasio Papa*, che dice così (c) *Subiiciendum est de Opusculis Sanctorum Patrum, quae in Ecclesia Catholica recipiuntur: Opuscula Beati Cypriani Martyris, & Carthaginensis Episcopi: Item Opuscula Athanasii, Alexandrini Episcopi &c.* Or' questi fanno un' *Autorità*, e *Probabilità* distinta sopra degli altri. Altri sono stati ricevuti dalla Chiesa con singolarità di *Encomio*, e di *Onore*, come si legge nella *Decretale di Bonifacio VIII.* (d) per i quattro Primarj Dottori *Agostino, Ambrosio, Girolamo, e Gregorio Papa* *Horum quippe Doctorum perlucida, & salutaria documenta illustrarunt Ecclesiam, decorarunt virtutibus, & moribus informarunt.* L' *autorità* di Costoro è, anc' essa, di un' peso grandissimo, e in un' grado di *Probabilità* molto distinta. Molti poi sono stati a questi aggregati dalla medesima Chiesa, ma in seconda Classe, e sono quelli appunto, che nel Divino *Ufizio* vengono onorati coll' *Antifona*, è *Doctor optime &c.*, come si legge dell' *Angelico di Aquino*, di *San Bonaventura*, di *Sant' Isidoro*, di *Sant' Anselmo*, e di altri; E molti finalmente li ave anc' essa approvati, perche n' espone i loro *Sermoni* dottrinali nel *Breviario Romano*, come hà fatto con i *Sermoni* di *San Fulgenzio*, di *San Massimo*, di *San Pier Grisologo*, di *San Bernardo*, del *Venerabile Beda*, e di Altri, e perche permette, che
le

(a) *Part. I. quæst. I. artic. 8.*

(b) *Can. inferior distinct. 21.*

(c) *Can. Sancta Romana distinct. 15.*

(d) *C. Gloriosus de Reliq. & Venerat. Sanctor. in 6.*

le loro Sentenze sieno comunemente ne' Pulpiti, e nelle Scuole citate. Or così quelli, come questi fanno nella Sacra Teologia una *Probabilità* tale, ch'è degna di venerazione, e di stima; Onde non si può capricciosamente mettere in non cale, e dispreggiarsi.

L'ultimo Avvertimento si è, ch'essendo seguite varie Diffinizioni della Chiesa posteriormente a i Santi Padri, Nessuno di essi fa autorità, o probabilità, dove siavi in contrario una Costituzione Apostolica di qualche Sommo Pontefice, dittante *Ex Cathedra*. Perciò con somma giustizia fù da Papa *Alessandro VIII.* proscritta, e condannata la Proposizione (a) *Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clarè fundatam, illam absolute potest tenere, & docere, non respiciendo ad ullam Pontificis Bullam.* Insegna l'*Angelico di Aquino*, e con lui la Comune de' Teologi, che quanto è, o contra la Dichiarazione, o contra il Senso, e comune Costume di Santa Chiesa, sia da rigettarsi, come improbabile, e lontano affatto dalla Verità (b) *Ipse doctrina Catholicorum Doctorum ab Ecclesia auctoritatem habet. Unde magis standum est auctoritati Ecclesiae, quam auctoritati, vel Augustini, vel Hieronymi, vel Cujuscumque Doctoris.* E perche la Chiesa quella è, che non erra affatto, o decida per mezzo de' Concilj Ecumenici, legittimamente convocati, o determini per mezzo del Papa dittante *ex Cathedra*, perciò intervenendovi una decisione di questa fatta non isfugge la taccia di temerario, e di miscredente Chi vuole anteporre ad essa un'autorità di *Agostino*, di *Girolamo*, o di qualche altro Santo Padre. La Venerazione, che gli stessi Santi Padri portarono alla Chiesa, e l'Ossequio filiale, che mostrarono sempre verso la Cattedra di San' *Pietro*, ci obbligano a credere, che, se Ogn'uno di loro vivesse oggidì, e vedesse, che qualche Concilio Ecumenico, o qualche Pontefice, dittante *ex Cathedra*, non approvi qualche sua Opinione, sarebbe il primo a sottomettersi alla Sentenza dell'uno, o dell'altro. Veggasi intorno a ciò quel, che diffusamente ne ha scritto il dottissimo Padre *Domenico Viva*, degno Figlio della Cospicua, ed esemplar' Compagnia di Gesù. Per contrario, quando nella *Controversia Morale* non v'è per deciderla, ne Testo della Sacra Scrittura, ne veruna Ecclesiastica Tradizione, ne Determinazione di Concilio Generale, ne Decisione *ex Cathedra* del Romano Pontefice, non isbagliasi mai con aver' ricorso alle Sentenze de' Santi Padri, ed ogni Caso di Coscienza sarà ben' deciso con probabilità molto grave, qualor' si decida col Detto anche di un' solo de' Santi Padri (c). Il che non può, ne

Qq 2

deve

(a) *Numer. 30. ann. 1690.*(b) *2. 2. Quaest. 10. artic. 12.*(c) Si ricava questa Massima da Sant'Agostino *libr. I. contra Julian.*

deve dirsi de' Moderni *Moralisti* . Un' solo di essi , qualunque siasi , non hà mai tant' autorità , che possa rendere una opinione probabile . Onde giustamente il Pontefice *Alessandro VII.* dannò la Proposizione (a) *Si liber sit alicujus Junioris, & Moderni, debet Opinio censeri probabilis.* Con questi Avvertimenti leggendosi le Opere de' Santi Padri , non potrà non ricavarli da esse la più facile cognizione delle Massime dell' Onesto, e del Giusto, che costituiscono il vero Diritto della Natura, e delle Genti, perche dipendono da quell' *Etica* Naturale illibata, e pura , che fù rischiarata colle sue interpretazioni da quel Dio medesimo, che la diede al Genere Umano , rischiarata, disse, per mezzo de' Profeti, e di altri Uomini illustri , assistiti dal Divin' Lume nel Vecchio Testamento, e per mezzo di *Cristo*, degli Apostoli, e de' Concilj Ecumenici nel Nuovo; E quantunque i *Novatori* non abbiano lasciato , ne lascino di declamare contro della Morale de' Santi Padri, spacciandola a torto piena di Errori, e di Massime eterogenee, pur nondimeno si sà , che le loro declamazioni sono effetti di quell' Uggia, che hanno verso i Dottori Greci , e Latini della Chiesa Cattolica, perche colle loro Sante Dottrine dileguano, e abbattono le Novità perniciose de' *Luterani*, e *Calvinisti*. San' *Girolamo*, come appare dalla sua lettera, ch'è l'undecima tra quelle di Sant' *Agostino* , volendo chiuder' la bocca a Chi metteva in discredito i Santi Padri, francamente gli rispose (e così deve rispondere ogni Cattolico a i *Novatori*) *Majorum Scripta lego , eorumque sequor Explanationes: Quod si me reprehendis errantem, patere me quaeso errare cum talibus .*

Della

Sanum Pelagianum cap. 2. Oppostasi a *Giulliano*, Eretico Pelagiano, l' autorità di San' *Gregorio* Nanzianzeno, egli la rigettava , perch'era di un' solo Santo Padre . *Agostino* subito lo ripigliò, dicendo , *An tibi parva in uno Gregorio videtur Auctoritas?* E più chiaramente si ricava dal sentimento di San' *Leone* Papa *Epistol. ad Episcop. Britann. relata in can. de libellis distinct. 20.* ivi *Si tale emerferit , vel contigerit inustitatum negotium, quod minimè possit definiri per Canones Conciliorum, nec per Regulas Praesulum Romanorum, tunc si dicta Hieronymi, Augustini, Isidori, vel caeterorum similiter Sanctorum Doctorum similium reperta fuerint, magnanimitè sunt retinenda .*

(a) Numer. 27. ann. 1665:

Della lettura de' i Canoni de' i Concilj .

§. IX.

I Vestovi, e Pastori Zelanti de' primi Secoli dell' *Era Cristiana*, radunati in qualche Concilio, o *Diocesano*, o *Provinciale*, o *Nazionale*, o *Generale*, non solo furono intenti a difendere i Dogmi Evangelici, sì Misteriosi, come Morali dalla perfidia de' Miscredenti, ma a conservare ancora quel fervor' di Disciplina, che rendeva i Cattolici, e molto più il Ceto Ecclesiastico esemplarissimo, e santissimo. Quindi assai prima, che *Dioniso il Piccolo* avesse fatta quella Collezione de' Sacri Canoni, che gli Eruditi ben' fanno, ogni Chiesa Occidentale aveva il suo Codice a parte, e diverso l'uno dall'altro, non già nella Dottrina, ma nella Disciplina esterna, più, o meno stretta, e rigorosa. *Gherardo Van Mastricht* nella sua *Storia Juris Ecclesiastici* ha dimostrato, che le Chiese *Gallicana*, *Britannica*, e *Spagnuola* ebbero i Codici proprj di que' Canoni, che doveva Ciascheduna delle sudette Nazioni osservare. Non si sà di certo, se prima di essersi ricevuta nella Lamagna la Compilazione *Dionisiana*, avess'ella avuto il suo Codice; Benche *Giusto Enningo Boehmer* nel suo Prodotto *de jure Ecclesiastico Protestantium* ha procurato per via di congetture di sostenere, che sì. Ma è fuor' di dubbio, che la Chiesa Romana non fù di senza del suo. Dalla lettera, che scrisse *Innocenzo I.* Sommo Pontefice al Clero di Costantinopoli, e che v'è impressa nella *Storia Ecclesiastica di Sozomeno*, si ricava, che la medesima osservava i Canoni *Niceni*, e che rigettava tutti quegli altri, i quali erano stati fatti da i Conciliaboli degli Eretici, discrepanti da quelli. Stima il *Van Mastricht*, che sotto nome di *Canoni Niceni* venissero allora anche quegli altri, che il Concilio di *Nicea* approvati aveva. Il che ne poco, ne molto si affa con quello, che scrive *Pascasio Quesnello* nella sua *Dissertazione de Codice Canonum Ecclesiae Romanae omnium &c.* La Chiesa *Affricana* ebbe parimente il suo, che tradotto in lingua greca fù dato alla luce da *Giovanni Tilio*. Coll' andare del tempo si mutò in qualche parte la Disciplina esterna, ma tutte le Chiese del Cristianesimo, le quali non si allontanarono dalla Religione Cattolica Romana, ritennero salda, e costante la Dottrina Morale del Vangelo. Nessuno de' Scrittori Eterodossi del *Diritto Pubblico*, per quanto io hò letto, si è sognato di negare, che utilissima non sia la lettura de' Concilj, per venire in cognizione della maniera, che praticò il Cristianesimo, nell'esercitare la penitenza, il digiuno, e cose simili, ch'ebbero il loro incremento, e la loro maggiore, o minore austerità dal Zelo de' Vescovi

scovi, e che costituiscono una gran' parte del Gius delle Genti *improprio*, osservato da i veri Cattolici Romani ; Imperciòche l'Ignoranza di questi Canoni porta necessariamente con sè l'ignoranza dell'antica, e nuova Disciplina Ecclesiastica . Ma toccante alla Morale , che riguarda quel Diritto della Natura a tutte le Nazioni comune , e che fù rischiarato da *Cristo* col suo Vangelo , non ostante , che *Ugone Grozio* ne avesse confessato l'utile , e sovente de' sudetti Canoni avvaluto si fosse , per fare andare a galla le Massime del giusto, e dell'onesto , purnondimeno i Moderni Protestanti ne an' parlato con disprezzo grandissimo, e, quel , ch'è peggio, si sono avanzati a dire, che gli stessi Concilj Ecumenici abbiano errato , ed errino nella Materia de' Dogmi. A questa empietà è giunto l'*Einuccio*, il quale dice così ,

Non è altro il Concilio *Ecumenico* , che una Congrega di Uomini virtuosi, e dotti, radunati apposta, per isquitiniare qualche Massima, che al Dogma, o de' Misterj, o dell'Etica si appartiene. Come Unione di puri Uomini, quale Autorità Divina se le può accordare giammai? Gli Uomini di qualsivoglia condizione, e grado essi sono, non lasciano di esser' Uomini, e, come tali, sono alle passioni soggetti , e per conseguente possono travedere , ingannarsi, ed errare . Si congregano , è vero , per decidere qualche Controversia intorno alla Verità de' Misterj, o de' Dogmi Morali del Vangelo ; Ma è vero ancora , che sia , e debba essere la norma delle loro decisioni il Sacro Testo; Onde, quando i Canoni, che stabiliscono, faranno uniformi agli Oracoli delle Sacre Scritture, non potranno avere altro peso, che quello, merita il Libro, e l'Opera di un' solo Dottore , che rettamente insegna ; Ma se per contrario, saranno difformi da essi, allora saranno maggiormente trionfare l'errore, e i loro Canoni si agguagliaranno al Prodotto di un' falso Dottore, che scrive, ed insinua Massime aliene dal vero . Ne perche Molti sono, che nello stesso sentimento erroneo concorrono, perciò prende forza, e vigoria l'errore. Mille occhi abbaccinati, o lipposi non potranno mai paragonarsi ad un' occhio solo, che sia limpido, sfavillante, e chiaro. Senzacche non è, ne può essere Stabilimento del vero Diritto delle Genti ciò , che parve a i Cristiani di praticare un' tempo, mentre non tutte le Nazioni, che professavano il Vangelo, praticarono lo stesso. Il vero Diritto delle Genti si ridurrebbe al Verde , se i Canoni de' Concilj potessero farci apprendere le Massime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale ; Imperciòche si renderebbe mutabile , e vario . In fatti il Matrimonio, il quale fino al IV. Secolo fù proibito tra' Congiunti fino al settimo grado (contandosi però i gradi secondo le regole del Gius Canonico

(a) *Ad Prelegomena Grotii de jure Belli, & Pacis §. 57.*

nico, e non già del Gius Civile) fù poi dal Pontefice *Innocenzo* permesso dopo il quarto, e in questa osservanza oggi si stà in tutti que' luoghi, che riconoscono il Romano Pontefice per il primo tra' Vescovi, e per il vero Successor' di San' *Pietro*.

Prima dell' *Einuccio* parlò anche con pochissimo rispetto de' Canoni de' Concilj nella sua *Isagoge* il *Buddeo* (a) Negò assolutamente a qualunque Concilio, anc' *Ecumenico*, il dono della Infallibilità, dando tutto il credito a quel, che aveva l' Eterodosso *Giovanni Lodovico Artmanno* in questa materia scritto in *Dissertatione praemissa Conciliis illustratis*, cioè, che soventi fiata l'uno Concilio abbia rivotati i decreti dell'altro; Il che non farebbe accaduto, se fossero stati infallibili nelle loro decisioni. Soggiunse ancora, che a torto si accorda loro l'Infallibilità una volta, che gli stessi Teologi del Cattolicismo non sono concordi di opinione intorno a quella Controversia, se abbia il Concilio Ecumenico maggiore autorità del Papa, o il Papa del Concilio Ecumenico. Quindi, avendo per cosa indubitata, e certa, che ogni Concilio Generale possa errare, si mosse a dare alla luce la *Dissertatione de Colloquiis Charitativis*, colla quale sostenne sagrilegamente, che le Controversie intorno a i Dogmi non si debbano, ne si possano meglio decidere, che con abboccamenti privati tra Coloro, i quali non sono concordi intorno ad un' medesimo Articolo.

Povera Religione Cattolica, dove mai ti hà ridotta, e ti riduce tuttavia il Fanaticismo de' Protestanti! Di grazia, se nella Chiesa, e ne' Concilj Ecumenici, che, qualora sono legittimamente convocati, rappresentano la medesima Chiesa, il dono della Infallibilità è un' mero sogno, come si avvera quel detto del Redentore, che le Porte dell'Inferno, cioè, le false Dottrine de' Miscredenti, *non praevalerunt adversus eam*? Come avrà luogo quell'altr'Oracolo del Vangelo, *si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus*? Come finalmente non anderà a vacillare la Chiesa, se dovrà ondeggiare continuamente fra le contrarie opinioni de' *Settarj*, Ogn'uno de' quali pretende, che il suo sentimento sia vero? La Massima della fallibilità de' Concilj Ecumenici nella materia de' Dogmi, che da un Secolo a questa parte si è posta in campo da i *Novatori*, ed è stata sparfa nelle lor' Opere da certi Scrittori del *Diritto Pubblico*, non cadde certamente in pensiero a i più perfidi Eresiarchi de' primi Secoli della Chiesa. *Ario, Nestorio, Eutiche, Dioscoro, e Sabellio*, riconobbero tutti l'autorità irrefragabile de' Concilj Generali, e giammai ebber' lo Spirito d' inficiarne la Infallibilità. Allorche contro di essi si scagliarono, non addussero per motivo, ch'erano fallibili ne' loro decreti, ma bensì, che

(a) *Libr. 2. cap. 5. §. 8. in notis pag. 702.*

che non erano stati legittimamente convocati, o che avevano proceduto senza osservar' l'Ordine legittimo, e lo Stile della Chiesa Cattolica: Eccezioni an' esse insufficienti, e false. Ordinariamente in tutte le Controversie, appartenenti a i Dogmi della Santa Fede, si è ricorso alla decisione de' Concilj Generali, e qualora sono stati essi legittimamente convocati, ed hanno ancora legittimamente profeguito il corso loro, non vi è stato mai per l'addietro Chi abbia avuto l'ardimento di negare, che lo Spiritossanto abbia parlato per la bocca di essi Concilj. Il medesimo *Buddeo*, che hà data alla luce l'accennata empia Dissertazione de' *Colloquiis Charitativis*, non hà potuto produrre una sola autorità de' PP. della Chiesa Greca, e Latina, con cui siasi posta in dubbio, ovvero negata la Infallibilità de' Concilj Generali nel diffinire le Materie della nostra Santa Religione; Quindi stimo inutile il trattenermi a dimostrare, che per gli Oracoli delle Sacre Scritture la Chiesa, congregata legittimamente in qualche Concilio Ecumenico, non possa errare nella decisione de' Dogmi. Tanto più, che questa Dimostrazione si è fatta da moltissimi Teologi Ortodossi, e particolarmente dal Cardinal *Bellarmino* (a) e dal P. *Natale d' Alessandro* (b), l'Uno ornamento, e splendore della Cospicua, ed esemplare Compagnia di Gesù, e l'Altro fregio, e decoro della Zelantissima Religion' di San' *Domenico*.

E maggiormente lo stimo inutile, perche non sò, ne arrivo a capire, come abbiano ardire i *Novatori*, e l'*Eineccio* di negare il dono della Infallibilità a i Concilj Generali, quando gli stessi Libri *Simbolici* della loro medesima Setta li smentiscono, e li obbligano ad otturarli la bocca. Contengono essi la Confessione *Augustana*, ma prima, che questa vi fosse stata trascritta, vi s'inserì il Concilio Ecumenico di *Nicèa*, e vi s'inserì appunto da i loro Confalonieri, per dare ad intendere, che i *Luterani* non si volevano allontanare da ciò, che altra fiata era stato dalla Chiesa Cattolica, radunata in un Concilio Generale, deciso. A che premettere un Concilio Ecumenico, quando i Concilj Ecumenici non sono infallibili nelle decisioni, che fanno? Se valesse, o la sciocca Riflessione dell'*Eineccio* mentovata di sopra, o la Limitazione, che da certo tempo in quà gli Protestanti an' data a i Concilj Generali, cioè, che si debbano osservare i loro Decreti, semprecche Ognuno è persuaso, che sieno uniformi alle Sacre Scritture, non avrebbero certamente i Primi Propagatori delle *Luterane* Dottrine accettato il sudetto Concilio, riputandolo infallibile, e sacrosanto; Imperciocche moltissimi erano stati Coloro, i quali, dopo avere

il

- (a) *Tom. 1. Controversiarum contr. general. 4.*
 (b) *Histor. Eccles. Saec. 13. & 14. Dissert. 12.*

il medesimo dichiarata la Consofanzialità del Divino Figliuolo coll'Eterno suo Padre, non rimasero affatto persuasi, che una tal Determinazione fosse col vecchio, e col nuovo Testamento concorde. I loro Nomi si leggono presso i Scrittori della Storia Ecclesiastica, e molto più presso *Crisostofano Sandio*, il quale nel passato Secolo, per distinguerfi nell'Empietà fra i medesimi *Novatori*, risvegliò dalla profonda obblivione, in cui giaceva, l'*Arianismo*, e fè tutto lo sforzo possibile, per intronizzarlo di nuovo nel Cristianesimo. Anzi la Voce *ὁμοούσιος*, di cui i Padri *Niceni* si avvalsero, non solo non è nelle Sacre Scritture espressa, ma, quelch'è più, molti anni prima avevala il Concilio di Antiochia ributtata, perche gli Eretici *Samofateniani* ne facevano abuso grandissimo per sostenere la loro Eresia. Del che ci rendono certi gli Autori della Storia Ecclesiastica, e gli stessi Protestanti *Giovan' Guglielmo Baier (a)*, e *Giovan Francesco Buddeo (b)*.

Parte essenzialissima ancora degli stessi Libri *Simbolici* della Religione Protestante sono gli Articoli *Smalcaldici*, detti così, non già da un Teologo *Luterano*, chiamato *Articolo Smalcaldico*, come a torto opinò, e scrisse *Lodovico di Jacopo da San Carlo* nel Libro secondo della sua *Biblioteca Pontificia*, ma dalla Terra del Contado di *Enneberga*, denominata *Smalcaldia*, dove si radunò *Lutero* con i suoi Seguaci nel 1537, e li stese, per doverli presentare al Concilio Generale, che si doveva convocare, e che ad alta voce si cercava da lui (c). Essendo vero, come pretende l'*Einuccio*, e, come vogliono i *Novatori* moderni, che il Concilio Ecumenico non sia infallibile nelle decisioni de' Dogmi, perche lo stesso *Lutero* fece istanza, non una, ma più volte, che si fosse radunato, promettendo di chinare la testa alle determinazioni di esso? Perche con lui travagliarono più, e più giorni i suoi Discepoli, e Seguaci per mettere in buono aspetto la lor' causa, ed a varj Articoli le loro Proposizioni ridussero, che ancor'oggi *Smalcaldici* si appellano, Articoli, che si dovevano presentare al Concilio Ecumenico, e che dallo stesso Concilio si dovevano esaminare, e risolvere? I Protestanti, se non vogliono parlare a caso, come sempre parlano, quando vogliono sostenere i bugiardi lor' Dogmi, o diano il banno a i loro Libri *simbolici*, o intorno al punto della

R r

infal-

(a) In disputatione pro Concilio Nicaeno cap. 5. §. 8. pag. 115. ; & sequenti.

(b) In Institut. Theolog. Dogmaticae libr. 2. capit. 1. ad §. 51.

(c) Vedi Giovanni Sleidano *Commentar. de Statu Religionis Reipublicae libr. 11.* Benedetto Carpzovio *Isagoge ad Libros Symbolicos*, e Lodovico Sekendorff *in Histor. Luteranismi* :



infallibilità de' Concilj Generali mutino linguaggio: Gli uni coll'altro sono incoerenti, e talmente questo a quelli si oppone, che bisogna, o cancellare i primi, o dichiarare bugiardo, e capriccioso il secondo. Per altro la prima volta non è questa, che i Pretesi Riformatori abbiano detto, e scritto delle cose contrarie, ed anche contraddittorie, come ha dimostrato *Jacopo Benigno Bossuet*, uno de' più dotti Vescovi della Francia, nella sua *Histoire des variations des Eglises Protestantes*, divisa in due Tomi, e stampata in Parigi nel 1688., e molto più nella *Defense de l'histoire des Variations &c.* contro di *Jacopo Basnage*, e nelle Lettere Pastorali contro di *Pier Giurieu*, l'uno, e l'altro Eretico Calvinista.

Ne ostano gli esempi, che sono stati addotti in contrario dall'Eterodosso *Artmanno*, mentre quei, ch'egli stima Concilj, furono Conciliaboli, a i quali non assistè, ne può assistere invisibilmente lo Spirito Santo, perche sono una Congrega di Pastori, impegnati a sostenere le scempiaggini di qualch'Eresiarca. Credono, ma empivamente, i Protestanti, che a potersi dire un' Concilio legittimamente convocato, bastò un tempo la sola autorità de' Cesari, e basti oggi quella de' Principi Sovrani, esclusa quella del Papa. Maraviglia non è, se, attento questo Principio erroneo, e falso, i Concilj, convocati colla sola Autorità Cesarea, impegnata a sostenere ne' tempi andati l'Eresia di *Ario*, di *Eutiche*, e di altri Miscredenti, avessero rivocati i Decreti, e Canoni de' veri Concilj Generali. Ma questa rivocazione non è, ne può essere argomento della fallibilità de' sudetti veri Generali Concilj, perche fatta da Coloro, che per la loro Miscredenza a torto si arrogarono la facoltà di esaminare le decisioni già nate. Qualche altro Esempio, ch'è stato addotto dal medesimo *Artmanno* riguarda i Concilj particolari, i quali non godono della prerogativa della Infallibilità, o qualche Concilio Generale, legittimamente dappriincipio convocato, ma poi interrotto, e sospeso dal Romano Pontefice, perche incominciava a fare abuso della sua autorità, e ad obbliquare il fine della sua legittima convocazione. Quando si dice *Concilio Generale*, s'intende di quello, che legittimamente è stato radunato, e legittimamente ancora ha terminata la sua Carriera. Se mai vien'esso per qualche giusta causa dal Romano Pontefice sospeso, i Canoni, che fa dopo la sospensione, non sono certamente decisioni di un' Concilio Ecumenico, ma di un' vero Conciliabolo, il quale non fa autorità alcuna nel Cattolicismo, o di semplice Concilio Particolare, che non è infallibile ne' suoi decreti. Tenendosi questa regola innanzi agli occhi, quel grande apparato di esempi, che ha raccolti il mentovato Scrittore, si dilegua, e sparisce, come nebbia in faccia al Sole.

Verissimo poi, che i Padri radunati nel Concilio Ecumenico non lascino

scino di esser' Uomini ; Ma è verissimo ancora, che gli Uomini , quando sono assistiti dal lume superiore dello Spirito Santo , come sono assistiti senza meno Coloro , che rappresentano tutta la Chiesa in qualche Concilio Generale, legittimamente convocato, non possano in conto alcuno tradire , perche non sono essi , che parlano , ma per la bocca loro parla e decide l'Oracolo dell'Eterna Verità . La malizia de' Seguaci dell'Empio *Timoteo Eluro* non ardì di affacciare questa eccezione , posta in campo dall'*Eineccio*, e da i moderni *Novatori* , per indurre l'Imperador' *Leone*, affine avesse dato ascolto alle loro mal fondate ragioni, perche ben vedevano, che l'accagionare di parzialità , e di passione i Padri del Concilio Ecumenico di *Calcedonia*, era lo stesso, che ristuccarlo colla loro temerità. Imperò allegando , che non si era usata tutta la diligenza nel decidere, e ch'essi sostenevano que' medesimi Dogmi , che il General Concilio di *Nicèa* aveva stabiliti , e prescritti, lo pregarono, che avesse fatto di nuovo esaminare l'affare , per accertarsi della Verità . La supplica in apparenza pareva troppo ragionevole, e giusta , mentre il Concilio *Niceno* era stato niente meno, ch'Ecumenico, che quello di *Calcedonia*, e veniva venerato dal Cristianesimo al pari del Vangelo medesimo. Ma appunto perche con questa frode si apriva la strada di richiamare in controversia ciò, ch'era stato da un' Concilio Generale determinato, e deciso, e per conseguenza si veniva indirettamente a negare l'Infallibilità, che godono i Concilj Generali legittimamente convocati , perciò il Sommo Pontefice San' *Leone* il Grande scrisse a quel Cesare , dicendo così (a) , *Cum ergo Universalis Ecclesia per illius principalis Petrae aedificationem facta sit Petra, & primus Apostolorum Beatissimus Petrus voce Domini audierit , Tu es Petrus , & super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam , Quis est nisi aut Antichristus , aut Diabolus , qui pulsare audeat inexpugnabilem firmitatem ? Qui in malitia sua inconvertibilis perseverans per vasa irae, & suae apta fallaciae falso diligentiae nomine , dum veritatem se mentitur inquirere, mendacia desiderat seminare? Atque contemnenda, & vitanda meritò sibi incontinens furor , & impietas coeca praescripsit , ut dum diabolico instinctu in sanctam Alexandrinam sacrosanctam Ecclesiam , quales essent , qui Chalcedonenses Synodus retractari cupiunt , disceretur . In qua nullo modo accidere potuit, ut a nobis contra Sanctam Nicaenam Synodum sentiretur , quod Haeretici mentiuntur , qui se Fidem Nicaeni Concilii tenere confingunt .* I moderni *Novatori* non fanno altro , che rinnovare le scempiaggini degli antichi *Eresiarchi* , i quali di mala voglia soffrivano, che le loro false dottrine si condannassero dalla Chiesa ne' Concilj Generali

(a) *Epistol. 75.*, o 125. dell'edizione del P. *Quésnello* :

nerali congregata, e di rinnovarle con maggiore orgoglio, e con maggiore perfidia, perche le vestono di quelle arroganti ragioni, che fan' naufraga alla stessa temerità, e che non ardirono i primi di allegare a beneficio loro.

Nessuno inoltre ha dubitato, e dubita, che i Concilj Ecumenici non si possano, ne si debbano appartare dal Sacro Testo, ma questo non fa, che la vera Interpretazione di esso non sia quella, che i sudetti Concilj gli an' data, e gli danno. Radunata in Concilio Generale la Chiesa, per risolvere qualche controversia di Fede, o quando insorge qualche dubbio intorno all'intelligenza delle parole del medesimo Testo, o quando vi sono Oracoli, che in apparenza sembrano tra esso loro incoerenti, ed opposti, fino a tanto, che il sudetto Concilio non si convoca, e che il Romano Pontefice non proibisce, che una Questione appartenente a qualche Dogma astruso si agiti, permesso è a Ciascheduno delle due contrarie opinioni il seguire quella Interpretazione, che i Maestri dell'una, o dell'altra gli danno. Ma poiche i Padri si sono legittimamente radunati, ed hanno legittimamente deciso, allora quella interpretazione, e quella spiega si dee seguire, ch'è stata da essi approvata, ed ammessa; Imperciocche parlando per bocca del Concilio Ecumenico quel Dio medesimo, che ha date a noi le Verità rivelate, non lice più opinare intorno all'intelligenza de' Divini Oracoli, quando egli, come Interprete di sè stesso, ed Interprete incapace d'ingannare, e di essere ingannato, li ha rischiarati, e spiegati. Se altrimenti andasse la cosa ogn'uno potrebbe nelle ambibologie apparenti delle Sacre Scritture credere, e sostenere quel, che meglio gli piace; Il che sarebbe lo stesso, che squarciare la veste inconsutile di Gesù Cristo, e rendere la Religione pedissequa de' privati capricci. Eh che forse quell'Eresie, che per l'addietro sono insurte nella Chiesa, non an' vantato sempre l'appoggio di qualche Divino Oracolo, ma sinistramente inteso, e molto più sinistramente spiegato? Gli Ariani, che negavano la Consostanzialità del Verbo incarnato coll'eterno suo Padre, credettero di negarla a dovere, perche il Redentore medesimo aveva detto, *Qui inquit me, major me est*; Ma non si fecero carico, che ivi l'Eterno Verbo aveva parlato di sè, come Uomo, non già, come Dio, e per contrario in altri luoghi, dove aveva di sè, come di Dio, ragionato, non si era della stessa maniera spiegato. Il Concilio di Nicèa, ch' esaminò tutti i luoghi della Sacra Scrittura, e che col Lume superiore dello Spiritossanto conobbe, che que' Miscredenti abusavano delle sudette parole, ne proscrisse l'errore, ed Ario stesso fù obbligato ad abiurarlo pubblicamente, affinche Ognuno si fosse avveduto del suo inganno. Che sarebbe oggi dell'*Arianismo*, se avesse luogo quel, ch'è andato l'*Ein-*

cio

cio delirando? Chi potrebbe condannarlo, avendo esso a suo prò le parole del medesimo *Cristo*? Guardi il Cielo, che la Chiesa, congregata in un' Concilio Generale, non abbia il dono della infallibilità, perche quel *Sincretismo*, che tanto crassa fra i *Novatori*, e che tanto si abborrisce da i veri Cattolici, non potrebbe non essere ragionevole, e giusto, e quell'Eresie, che sono state per l'addietro condannate, e proscritte, potrebbero risorgere gloriose, e giulive, non essendo sfornite di qualche apparenza di Verità!

Controvertasi poi da' Teologi, se il Papa sia sopra del Concilio Generale, o il Concilio Generale sopra del Papa, questa Controversia non toglie certamente il dono della Infallibilità, comunicata da *Cristo* alla sua Chiesa, o ch'ella decida per la bocca del Romano Pontefice, dittante *ex Cathedra*, o che determini per mezzo dello stesso Concilio. Così il *Bellarmino* con innumerabili altri Teologi Italiani (e questa Sentenza io stimo la più vera) che sostenne, e difese la Superiorità del Papa, come *Giovanni Launojo*, il P. *Natale d' Alessandria*, ed altri Teologi Francesi, i quali scrissero per la Superiorità del Concilio Ecumenico, concordi nell'asferare, e nel credere sono stati, che il Concilio Generale, legittimamente convocato, abbia l'assistenza invisibile dello Spirito Santo, e perciò errare non possa nelle controversie appartenenti a i Dogmi della Santa Fede. Verità, che conobbe fin' da' tempi suoi *Costantino Imperadore*, e perciò scrivendo al Vescovo di Alessandria, affinché ivi si fossero accettati i *Canoni Niceni*, chiaramente disse, che la determinazione di quel Concilio dovea stimarsi per una Sentenza definitiva del medesimo Dio, siccome *Eusebio di Cesarea* nella di lui vita rapporta (a).

Del resto non è stato, ne è impegno de' soli moderni Protestanti l'inveire contro della Infallibilità de' Concilj Ecumenici: Se la prese contro di essa alla disperata il loro empio Maestro *Martino Lutero*, il quale non ebbe ribrezzo di asferire, *via nobis facta est evertendi auctoritatem Conciliorum & liberè contradicendi eorum gestis, & judicandi eorum decreta, & confidenter consistendi quidquid verum videtur, sive probatum fuerit, sive reprobatum a quocumque Concilio*, ch'è la vigesima quarta delle di lui proposizioni, condannate da *Leone X.* Sommo Pontefice nella sua Costituzione dell'anno 1520., che incomincia *Exurgendo Domine &c.* Ma egli stesso poi dovette cedere all'impegno, e confessare la loro Infallibilità, quando vide allarmato il Cattolicismo contro di sè, siccome testè si è detto, parlandosi de' *Libri Simbolici* de' Protestanti. Il

che

(a) Libr. 3. de vita *Costant.* vedi la Epistola di *Costantino ad Alexandrum tom. 2. Concilior.*

che non si è fatto , ne si fa da' Moderni *Novatori* pertinaci nella loro *Perfidia* .

Finalmente provoca il riso alla stessa Serietà il dirsi , come hà detto l'*Einuccio* de' Concilj Generali , che le nozze , le quali tra i Congiunti Collaterali furono per lo spazio di molti Secoli proibite fino al settimo grado , il Pontefice *Innocenzo* le permise dopo il quarto . Che hà che fare la Disciplina esterna col Dogma ? Non è mai variabile il Dogma , ne mai i Concilj Ecumenici l'an' mutato , e lo mutano . Ma la Disciplina , comeche , abbraccia due parti , l'una , che riguarda la Moralità intrinseca delle Azioni Umane , e l'altra , che contiene l'estrinseca , cioè alcuni riti soprapposti all'osservanza de' Precetti morali , o quelle Azioni Umane , che sono vietate , non già perche sono male in sè stesse , ma perche sono state dalla Chiesa proibite , perciò ella nella seconda parte è stata , ed è a qualche cambiamento soggetta . Questa seconda parte dicesi *esterna* , e al Gius delle Genti *improprio* appartiene , il quale poteva non esserci , se la Chiesa avesse altrimenti stabilito , e prescritto . Ma la prima , che riguarda il Diritto delle Genti , il quale nel nome , e non già nella sostanza differisce dal Diritto della Natura , non è variabile mai , ne i Concilj Ecumenici si son' sognati di mutare un' solo di que' Precetti , che *Naturali* si appellano . Costantemente in tutti si osserva quella medesima Morale precettiva , che comunicò Iddio al Genere Umano per mezzo del Lume della ragione , e che il di lui Divino Figliuolo rischiarò col suo Vangelo . Onde farà affai bene Colui , che vuol profittare nella Scienza del *Diritto Pubblico* , se si applicherà alla lettura de' Concilj Ecumenici , ed anche de' Particolari , che an' seguite l'orme di quelli , mentre non solo troverà in essi una purissima *Etica Naturale* , e *Cristiana* , onde dipende il vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , ma ben'anche le varie mutazioni della Disciplina esterna , parte non piccola del Gius delle Genti *improprio* .

Della lettura del Decreto di Graziano , e degli altri libri del Gius Canonico .

§. X.

INutilmente , scrive il *Buddeo* , e lo conferma l'*Einuccio* , si ricorre alla Giurisprudenza Ecclesiastica , per più facilmente apprendere l'*Etica Naturale* , e *Cristiana* , perche il Diritto Canonico è composto quasi tutto di Canonj Conciliari , di alcune Sentenze de' Santi Padri , e di molte lettere decretali de' Romani Pontefici ; I Concilj sono stati , e sono agli errori soggetti: I Padri della Chiesa Greca , e Latina sono stati infetti di *Platonismo* , ed hanno più di una volta errato . Finalmente i Romani

Pon-

Pontefici non an'badato ad altro, che a slargare i Confini della loro Autorità, e a far' prevalere la loro giurisdizione nel Temporale. Aggiugne l'*Ei-zeccio*, che sovente questi si son' serviti di ragioni inette, com'è quella, che pose in campo *Innocenzo III.*, allorché volle, che il Matrimonio non si potesse contrarre tra i Congiunti laterali del quarto grado, dicendo, che quattro erano gli Elementi, e quattro gli Umori nel Corpo Umano.

Ma non è maraviglia, che i moderni Scrittori *Eterodossi* del *Diritto Pubblico* abbiano inveito, ed inveiscano con sommo livore contro del Gius Canonico, mentre sono stati, e sono nell'impegno di secondare nell'empietà il loro Antesignano *Martino Lutero*. Costui, dappoiché inalberò lo Stendardo della sua ribellione contro della Chiesa Cattolica Romana, prese principalmente di mira il Diritto Canonico: Onde nel libello *ad Caesarem, & Nobilitatem Imperii* si fè ad insinuare all'Imperador' *Carlo V.*, e a tutti Principi della Germania, che lo avessero affatto abolito da i loro Stati, e non contento di averlo insinuato colle parole, passò ancora a contestarlo col fatto, mentre al cospetto di Gente innumerabile lo diè pubblicamente alle fiamme nella Piazza di *Wittemberga* nel 1520. Concorse subito nell'opinione di *Lutero* il Cavaliere *Ulrico Utten* Francese, quanto illustre per la sua nascita, altrettanto empio per le sue Massime, e per l'odio novercale, che nutrì sempre contro del Papa: *Samuele*, Barone di *Pufendorff* nel suo libro *de Habitu Christianae Religionis ad vitam Civilem*, quantunque in apparenza non abbia malmenato il Diritto Canonico, quanto avevano fatto i più fidi Seguaci di quell'Eresiarca, pur nondimeno sotto pretesto di emendarlo, l'hà deformato in maniera, che non sembra più desso. La Chiesa, ei dice, non si hà da concepire sotto l'idèa di Repubblica, e molto meno di *Aristocrazia*, e *Monarchia*, ma bensì sotto l'immagine di un' semplice Collegio, di cui i Rè in ciascuno Reame sono i Capi, appartenendo loro la podestà suprema sopra le Cose Sacre, e l'autorità legislativa circa l'esterno regolamento di essa Chiesa. Peggio di lui l'an' pensata il *Tommaso* nelle annotazioni *ad Institutiones Juris Canonici* di *Giovan' Paolo Lancellotto*, *Gottlieb Gherardo Tizio*, *Samuele Stryk* nelle sue Dissertazioni, e *Giusto Enningo Boehmer* nel suo libro *de jure Ecclesiastico Protestantium, usum modernum juris Canonici juxta seriem Decretalium ostendente*.

Forsegnati che sono! Non si avvegono essi, che garriscono contro dell'evidenza medesima? Di grazia qual è stato mai, se non il Gius Canonico, l'Antidoto vitale delle Massime Eterogenee della Giurisprudenza Civile? Che sarebbe, se posti da parte i lumi, che ci porge la Scienza de' Sacri Canonici, s'incensassero in tutte le sue parti le leggi Romane, che

che nelle Pandette , e nel Codice Giustinianè si leggono ? Donde appresero i Giuriconsulti Cristiani a non secondare le Usure , le frodi ne' contratti , la morte volontaria , lo sfogo della libidine fuor' dell'uso legitimo del Matrimonio , e tutto ciò , che di sconcio , e contrario alla Morale Evangelica , e Naturale si scorge nelle leggi Civili de' Romani , se non dalla Giurisprudenza Ecclesiastica , che seguì le tracce dell' Evangeliche Verità ? Come dunque si hà lo Spirito di condannar' , qual cosa inutile , la lettura del Gius Canonico , che hà tolta via la maggior' parte delle stranezze , che aveva la Morale corrotta , e guasta della Giurisprudenza Romana ? *Enningo da Geden* , e *Girolamo Schurff* , non ostante , che poco , o niente fossero portati a sostenere l'ossequio , e rispetto dovuto al Romano Pontefice , pure non poterono a meno non dislodare l' attentato enormissimo dell' accennato *Lutero* , e lo dislodarono appunto , perche bruciati aveva que' libri , ch'erano pieni di ottime Massime morali . Moltissimi ancora de' Novatori s'impegnarono per lo stesso motivo a sostenere il Gius Canonico nelle stesse Accademie de' Protestanti . Lo sostennero tra gli altri *Melchiorre Kling* , *Giovanni Schneidwein* , e *Mattia Wefsembecio* : Lo sostenne ancora *Giusto Giona* , di cui fè menzione il Cardinal *Pallavicino* nella Storia del Concilio Tridentino . Lo sostenne parimente *Giovachino da Beust* , ed *Eberardo da Weihe* . Lo sostennero finalmente i Cattedratici di *Jena* , di *Rostoch* , e di *Lipsia* , siccome attesta lo stesso *Giusto Enningo Bohemer* nel divisato suo libro . Aggiungasi , che *Giovanni Brunnemanno* , *Gasparro Zieglero* , *Benedetto Carpzovio* , *Gabriele Wolfio* , *Giovanni Schilter* , *Arrigo Ornio* , *Antonio Mattei* , ed altri eruditi Scrittori delle Sette *Luterana* , e *Calvinista* non an' creduto di perdere il tempo , con impiegare le loro fatiche nella dilucidazione del Gius Canonico , e , quantunque non abbiano ommesso di sfogare il loro astio contro del Vicario di Cristo , purnondimeno an' confessato concordemente , che la Giurisprudenza Ecclesiastica racchiuda delle moltissime ottime Massime , per le quali si viene in cognizione di ciò , che intrinsecamente è buono , o intrinsecamente è malo . Onde il pretendere , che il Gius Canonico niente , o quasi niente conferisca alla contezza del vero *Diritto della Natura, e delle Genti* , come vogliono l'*Einuccio* , e l'*Buddeo* , è lo stesso , che fare un' oltraggio manifesto alla Verità , e trattar' da scioperati gli Uomini più insigni della lor' Setta medesima , giache questi crederono ben' fatto il consumarvi tempo , e fatica lunghissima nel rischiararlo .

Affinche però Ogn'uno conosca , fin' dove giunga la loro perfidia , e come con pochi tratti di penna abbiano posto a saccomanno tutto ciò , che l'Antichità hà tenuto sempre in pregio grandissimo , vò io brevemente

mente esaminare i motivi, che hanno essi addotti, per discreditare la Giurisprudenza Ecclesiastica. Dicono adunque in primo luogo, che il Diritto Canonico sia composto di molti Canonî antichi; E perche i Concilj anche Generali hanno errato, perciò conchiudono, che non si debba far' conto di essi. Ma le pruove, onde ricavano la fallibilità de' sudetti Concilj, sono tutte insufficienti, e false, e l'*Artmanno*, ch'è stato il primo, o fra i primi ad allegarle, hà traveduto ad occhi aperti; Imperciòche si è servito, o de' Conciliaboli, o di qualche Sinodo particolare, o di qualche Concilio, che nel corso delle sue decisioni finì di essere Ecumenico, perche sospeso, o interrotto, o non approvato dal Romano Pontefice, ovvero degli errori, che diconsi *di fatto*, ed a' quali il Concilio Generale anc'è soggetto. Doveva anche riflettere, che quelle, che talora sembrano rivocazioni apparenti de' Canonî *Ecumenici*, non sono altro, che Rivocazione de' riti esterni, essendo stata solita la Chiesa in certi tempi di confermare con qualche rigore esterno la Disciplina de' costumi, e in certi altri di moderarne la rigidità, o di mutarla. Ma non perche hà mutato l'esterno, perciò è venuta a cambiar la Morale. Chi la discorre così, si mostra digiuno della Scienza de' Sacri Canonî. Leggasi intorno a ciò il dottissimo *Van Espen* (a). Inoltre quando anche si potesse dire (il ch'è una bestemmia orrenda a dirsi), che i Concilj *Ecumenici* non abbiano il dono della infallibilità, pure i sudetti Novatori parlerebbono a caso, mentre non basta dire, che il Gius Canonico sia inutile per la cognizione dell'*Etica Naturale*, e Cristiana in quella parte, che comprende sotto di sè i Canonî degli antichi Concilj, perche questi hanno nelle loro decisioni errato, ma è necessario, che si dimostri, questo, o quell'altro Canone, racchiuso nella Giurisprudenza Ecclesiastica, esser' contrario a i Precetti Evangelici, e Naturali, altrimenti l'opposizione farà capricciosa, e degna più tosto di uno, che vuol' calunniare l'altrui integrità, che a forza di un' giusto, e sano Criterio far' risplendere, e trionfare la Verità. Or' questa pruova dov'è? L'*Einescio* la tace: La tace ancora il *Buddeo*, e l'uno, e l'altro presuppongono per già pruovato quel, che non an' pruovato giammai. Come dunque senza pruove si mettono a far' de' Censori, e decidono *ex Tripode*, che i Canonî compresi nel Gius Canonico contengano degli errori pregiudiziali al vero *Diritto della Natura, e delle Genti*?

Aggiungasi, che i Canonî sudetti, i quali compongono una gran parte della Giurisprudenza Ecclesiastica, sono di trè specie. Alcuni non

S 8

pre-

(a) *De jur. Eccles. part. 1. de auct. Sac. Canon. capit. 1. §. 4.*

prescrivono cosa alcuna di Diritto positivo, ma semplicemente ciò, ch'è uniforme all'Onestà, e alla Giustizia Naturale: Altri comandano quello stesso, che il Gius Divino positivo ha stabilito, e prescritto. Altri finalmente stabiliscono alcune Regole positive Ecclesiastiche, unendole all'uno, e all'altro, o pure separandole da questo, e da quello. I primi non possono non essere utili a sapersi, perche racchiudono quelle Massime dell'onesto, e del giusto, l'ignoranza delle quali porta con sè l'ignoranza del vero *Diritto della Natura, e delle Genti*. I secondi sono, anch'essi, profittevolissimi, perche contengono le Leggi Divine positive, le quali costituiscono una gran parte delle Verità rivelate, e della Religion' Cristiana. Così questa, come il vero Diritto della Natura, e delle Genti sono le principali Ispezioni del *Diritto Pubblico*, anche perche le Leggi Divine positive per lo più sono interpretazioni delle vere Massime dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Gli ultimi finalmente non si possono, ne si devono ignorare, perche la Disciplina Ecclesiastica, che riguarda i riti esterni, è una delle parti dello stesso *Diritto Pubblico*, come appartenente a quel Gius delle Genti *improprio*, ch'ebbe la sua Origine dalla Invenzione Umana. Ciò, che varie Nazioni Cristiane, seguendo lo Stile delle loro Chiese, hanno in diversi tempi praticato, si può impropriamente il *Diritto delle Genti* appellare, non già, perch'è stato ad ogni Popolo comune, ma perche ogni Nazione ave avuta la sua Disciplina a parte. Essendo dunque così, con qual fronte temeraria, e dura si è avanzato l'*Einuccio* a dire, che niente giovi il Gius Canonico alla cognizione del *Diritto della Natura, e delle Genti*?

Sò bene, ch'essendo il Gius Canonico composto di que' Canoni, la compilazione de' quali si fece da *Dioniso il Piccolo* nel Sesto Secolo dell'*Era Cristiana*, non ostante, che il sudetto Compilatore fosse stato un Monaco insigne per la pietà, e per le lettere, e la di lui Compilazione abbracciata da tutte le Chiese Occidentali, pur nondimeno l'Eterodossò *Teodoro Meier* nella sua relazione istorica *de collectionibus Canonum* ne parlò a suo talento, e trattòlo da falsario, perche non aveva per intero trascritto l'ultimo Canone del Concilio *Laodicensi*, dove furono esclusi da i libri Canonici, e di autorità infallibile l'*Apocalisse* di San' *Giovanni*, i libri di *Tobia*, di *Giuditta*, dell'*Ecclesiastico*, della *Sapienza*, e de' *Maccabei*, e perche aveva intralasciato d'inferire nel suo Codice il penultimo Canone sì del Concilio *Ecumenico* di *Costantinopoli*, come del Concilio anch'*Ecumenico* di *Calcedonia*, per essere opposti al Primato del Romano Pontefice. Sò ancora, che anche dopo essere stato il Decreto di *Graziano* emendato per ordine del Pontefice *Gregorio XIII.*, pure vi sono

sono in essi alcuni Canoni apocrifi , e spurj , come scrivono gli stessi Critici Ortodossi . Ma queste obbiezioni , che potrebbe farmi qualche Protestante Scrittore del *Diritto Pubblico* non sono di ostacolo tale, che rendano infruttuoso il Gius Canonico per la Scienza del Diritto della Natura , e delle Genti ; Imperciòche , se si riguarda la Spureità de' Canoni, non s'intende mai essa approvata , con ismaltirsi utile, e profittevole la Giurisprudenza Ecclesiastica per la cognizione delle Leggi Naturali. Viene sotto nome di Gius Canonico quel Diritto Ecclesiastico , che *Francesco de Roje* , *Francesco Florente* , *Antonio Conzio* , *Antonio Agostino* , *Jacopo Cujacio* , *Bernardo Van Espen* , *Claudio Fleury* , ed altri Valentuomini hanno illustrato colle loro gloriose fatiche , separando i Canoni genuini, e certi da i favolosi, ed apocrifi. Se poi si considera quel, che il *Meier* ave al Codice Dionisiano apposto , invece di oscurare i pregi de' Sacri Canoni , scuopre la perfidia de' *Novatori* , i quali vogliono far'uso di quelle decisioni , che furono fin' dal principio contraddette dal Romano Pontefice , ed escludere da i Libri Sacri quei , che fin' dal Sesto Secolo erano stati già dichiarati Autentici , e Canonici dalla Chiesa Cattolica Romana ; a cui spetta il dar' giudizio intorno ad essi .

Verissimo , che il Concilio *Laodicens* nell'ultimo de' suoi Canoni non ebbe per libri di autorità Divina i mentovati di sopra , e che il *Piccolo* intralasciò di trascriverlo per intero nel Codice suo : Ma è verissimo ancora , che , quando egli lo compilò , i medesimi libri erano stati già ricevuti per Canonici , e Sacri dalla Chiesa di Roma , come lo attesta fra gli altri il *Van Espen* (a) ; Onde essendo vero Seguace delle Verità Evangeliche , perche figlio ubbidientissimo della Chiesa Cattolica Romana , non poteva , ne doveva uniformarsi in questo al sentimento del suddetto Concilio , il quale non solo non era stato nel punto della esclusione dell'autenticità de' suddetti libri approvato dal Papa , ma tacitamente ancora contraddetto da *Gelasio* Sommo Pontefice , allorchè nel Concilio Romano li dichiarò canonici , e veri . Il Calvinista *Mattia Lorrequano* nelle sue Osservazioni *ad Paersonianas Vindicias* , e'l Protestante *Alberto Fabrizio* nel primo tomo del Codice Apocrifo *Novi Testamenti* si sono impegnati a negare la promulgazione del Decreto del lodato *Gelasio* intorno a i Libri Sacri , ed alle Scritture Apocrife ; Ma i loro sono stati più tosto sforzi da disperato , che da Uomo amante della Verità. *Francesco Pagi* nel Breviario *gestorum Pontificum Romanorum* ha dileguate tutte quelle opposizioni , che sono state contro di essa da i

(a) *Jur. Eccles. part. 2. cap. 1. §. 12. in fin.*

Novatori promosse . La pietà , e la dottrina di *Dioniso il Piccolo* , il quale fin' dal principio del sesto Secolo dell' *Era Cristiana* si allontanò dal sentimento del Concilio *Laodicensi* intorno all' autenticità de' sudetti libri , fà chiaramente vedere , che i veri Cattolici non ebbero più dubbio di ammetterli per Canonici , da che il Papa li riconobbe per tali; Onde non dovevano i *Luterani* , e *Calvinisti* escluderli dal novero degli Autentici, e farne materia di delitto per un'Uomo sì Santo . Tanto maggiormente , che avendo voluto *Martino Lutero* dietro la scorta del medesimo Concilio negare, che l' *Apocalisse* fosse stata Dettatura di San' *Giovanni* , o per meglio dire , dello Spirito Santo , che per bocca di quello misteriosamente parlò , secondato in ciò da altri suoi Seguaci , e particolarmente da Cristiano Kortholt *de Canone Scripturae Sacrae* , attesta il medesimo *Buddeo* nella sua *Isagoge* , che *hodie apud omnes ferè positum est extra controversiam* (ed intende degli stessi Eterodossi) *Joannem Apostolum , & Evangelistam Apocalypseos auctorem esse*. Giacche dunque il Concilio *Laodicensi* escludè da i Libri Sacri l' *Apocalisse* , ed ebbe giusto motivo il Romano Pontefice di non approvarlo in questo , perche non si hà da dire , che malamente avesse annoverati tra gli apocrifi il primo, e secondo libro de' *Maccabei* , e i libri di *Giuditta* , dell' *Ecclesiastico* , della *Sapienza* , e di *Tobia* , una volta , che la Chiesa Romana Madre universale di tutt' i Credenti, li contò tra le Scritture di Autorità infallibile, e Divina ? Per quanto poi tocca al Canone quarto del Concilio *Ecumenico* di *Costantinopoli* non si sognò affatto il *Piccolo* di passarlo in silenzio, ma al più , che si può dire , si è , che l'avesse col Canone terzo unito, e quantunque Alcuni vogliano , che sei , e non trè fossero stati i Canonici del sudetto Concilio , pur nondimeno è costantissimo Sentimento de' Canonisti più eruditi , che il quarto, quinto , e sesto fossero stati una Derrata de' tempi susseguenti , come coll' autorità di *Socrate* , e di *Sozomeno* , Istoricisti di que' tempi , hà dimostrato il dottissimo *Van Espen* (a). Come dunque essendo incerto , se più di trè Canonici avesse quel Concilio stabiliti , e prescritti , possono i moderni *Eterodossi* avventarsi contro della Compilazione *Dionisiana* , ed accagionarla di falsità ? Finalmente per quel , che appartiene al Canone del Concilio di *Calcedonia* , bisogna esser' troppo digiuno della Storia Ecclesiastica , per non sapere , che mai San' *Leone* Papa volle accettarlo , e che costantemente sostenne sempre , essersi radunato quel Concilio (b) *ad fidem vindicandam , perfidiamque Eutychianam*

(a) *Part. 2. Jur. Eccl. cap. 1. §. 13.*

(b) *Van Espen part. 3. Jur. Eccl. cap. 1. §. 6.*

nam perimendam, non già *ad serviendum Anatolii Episcopi Constantinopolitani cupiditati*. Nell'atto stesso, che si formò quel Canone, i di lui Legati *latere* fortemente si opposero, e ricamarono contro di esso; Onde attesta *Pietro di Marca*, Arcivescovo di Parigi (a), che gli Orientali, per venerazione dovuta al Papa, non ebbero lo Spirito di farne uso fino alla convocazione del Sinodo *Trullano*, in cui si pose di nuovo in campo per la protezione, che aveva presa del Patriarca di *Costantinopoli* l'Imperadore della stessa Città.

Dicono in secondo luogo, che il Gius Canonico abbracci le Sentenze morali de' Santi Padri, i quali sovente prefero degli abbagli grandissimi nelle Massime dell'*Etica Naturale*, e per conseguente non sono, ne possono essere giovevoli per la più facile cognizione del Diritto della Natura, e delle Genti. Ma quali sono queste Sentenze de' Santi Padri, che all'*Etica Naturale* si oppongono? Ancorche fosse vero (il che non è, come hò dimostrato nella *Difesa Apologetica de' Santi Padri*, e come altresì hò scritto nel §. VIII. di questa medesima *Dissertazione*) avere i Santi Padri più di una volta errato nelle Massime dell'Onesto, e del Giusto, pure, per escludere il Gius Canonico da i mezzi, che ci conducono alla cognizione del vero *Diritto della Natura, e delle Genti*, attente le Sentenze erronee de' medesimi, in esso comprese, sarebbe necessario, che s'indicassero ad una ad una quelle, che uniformi non sono all'onestà, ed alla giustizia naturale, altrimenti la opposizione, come vaga, e generale, sarebbe insufficiente, e vana. Darfi benissimo può il caso, che molti abbiano errato in alcune Massime, ma non sia erroneo tutto ciò, che di loro è stato in qualche libro rapportato, e scritto, avendo potuto l'Autore omettere nel suo Prodotto le Sentenze erronee, e far uso solamente delle vere. Or' questa pruova dov'è?

Ne vale il dire, che, per avere alcuni Canonisti seguite alla cieca le Sentenze de' Santi Padri, trascritte da *Graziano* nel suo *Decreto*, abbiano urtato in molti errori, come si ricava dal Libriccino intitolato *Collatio censuræ in Glossas Juris Canonici jussu Pii V. Pontificis anno 1552. editæ cum iisdem Glossis, Gregorii XIII. mandato, anno 1580. recognitis, & approbatis*; Imperciocchè fanno gli Eruditi, che fino alla metà del xvi Secolo, quando *Antonio Democare* Teologo, & *Antonio Conzio* Giurisperito intrapresero a purgare il sudetto *Decreto* da quegli errori, de' quali andava ripieno, Nessuno si aveva preso mai l'incomodo di ricercare que' fonti, onde il *Graziano* aveva la sua Compilazione ordita, e per

(a) *De Concordia Sacerdotii & Imperii lib. 3. cap. 3.*

e per conseguente avevano adottate per vere tutte quelle Sentenze, che erano state allegate da lui, come scritte da' Santi Padri; Il ch', essendo stata cagion' fecondissima di gravi errori, mosse il Pontefice Gregorio XII. a farlo correggerè da molti Valentuomini del tempo suo. Sanno parimente, che, sebbene con questa correzione si andò a dileguare la maggior' parte di quelle macchie, che denigravano il mentovato Decreto, pur nondimeno ne rimasero altre, le quali si sono scoverte per le nuove, e più purgate edizioni dell'Opere de' Santi Padri, *Quis insuper ignorat* (scrive il *Van Espen* nella Dissertazione proemiale ad *Decretum Gratiani*) *quot his ultimis Saeculis prodierint castigatae editiones plurimorum Sanctorum Patrum, in quibus tanquam supposititia probata, & reiecta fuere quam plurima, quorum fragmenta sub nomine illorum Patrum Gratianus retulerat, & Correctores Romani pro indubitatis illorum Patrum Operibus habuere? Nequaquam igitur post Romanam Emendationem recipiendum, ut sincerum, aut suo Originali conforme, quidquid a Gratiano refertur: imo nec omnia, quae ipsi notarunt, aut mutarunt, pro talibus habenda; cum certum sit, ut supra vidimus etiam Correctores Romanos aliquibus attribuisse aliqua, quae Posteriorum diligentior inquisitio reperit iis tribui non posse, aliaque tanquam apocrypha reiecta, quae Romani Correctores pro sinceris monumentis susceperant.* Per Sentenze de' Santi Padri non si hanno a prendere quelle, che sono apocrife, e spurie, ma bensì quell'altre, che sono genuine, e vere, e quando in questa parte da mè si dichiara profittevole il Gius Canonico per la più facile cognizione delle Leggi Naturali, intendo di quella Giurisprudenza Ecclesiastica, in cui per la diligenza di tanti Eru-diti Scrittori Ortodossi è stato già il loglio separato dal grano.

Dicono in terzo luogo, che una gran' parte del Gius Canonico è composto dalle *Decretali* de' Romani Pontefici, le quali sono favolose, ed apocrife, fatte passare da *Niccolò I.*, e da certi altri Papi per legittime, e vere, perche andavano a slargare i Confini della loro autorità. Ma se distinguessero le cose, come far' deve Chiunque scrive per zelo della Verità, e non già per isfogo del suo livore, non farebbono cotanto irriverenti verso il Vicario di Gesù Cristo. *Dionisio il Piccolo* inserì nel suo Codice alcune *Decretali* de' Romani Pontefici, che fiorirono da *Papa Siricio* in poi. Anche queste si truovano nel *Decreto* di *Graziano* e con ragione, perche fù costume antichissimo nella Chiesa, che, inforto qualche dubbio intorno ad una materia grave, si ricorreva da i Diocesani al Vescovo per lo scioglimento di esso, e questi alle fiata ne dimandava l'Oracolo dal Romano Pontefice, come primo Vescovo del
Cri-

Cristianesimo; Intorno a queste *Decretali* non vi è stata mai Controversia, che sieno vere, e molto meno vi è stato Chi abbia ardito di dire, che non avessero fatto bene i Vescovi a consultarsi con i Romani Pontefici. Argomento chiarissimo, che Ogn'uno di essi riconosceva il Papa, qual è, vero Successor' di San' *Pietro*, e la Chiesa Romana per la Madre Universale di tutt'i Credenti. Verso il principio dell'Ottavo Secolo avendo poi, non già *Isidoro* Vescovo di Siviglia, come hanno opinato Alcuni, ma bensì il Monaco *Isidoro Mercatore*, o, come altri dicono, *Peccatore*, fatta una più ampia compilazione de' Sacri Canonì, intralcìò in essa le lettere *Decretali* degli altri Romani Pontefici, che fioriti erano prima del Pontificato di *Siricio* Papa. *Graziano*, che non fù molto esatto nel dare alla luce il suo *Decreto*, le traspiantò in questo, come monumenti autentici, e veri, e per quattro Secoli continui furono esse veramente qualche universalmente riconosciute per parti legittimi de' mentovati Pontefici, non ostante, che *Incmaro* Arcivescovo di *Reims* avesse fin'dal medesimo Secolo ottavo strepitato fortemente contro di esse. *Qualche universalmente*, dissi, mentre non mancò mai qualcheduno, che ne avesse odorata la falsità, come nel decimoquarto Secolo l'odorarono *Marsilio da Padova* nel suo libro intitolato *Defensor Pacis de re Imperatoria, & Pontificia*, e *Gobelino* nel suo *Cosmodromio*, e nel decimo quinto il Monaco *Arrigo Kaltaisen* nel suo Trattato, *an Imperium sit unquam a Romanis ad Grecos translatum*. Ma da che *Martino Lutero* prese di mira la Romana Apostolica Sedia, e cercò di renderla odiosa al Cristianesimo, con decantare i Papi usurpatori della giurisdizione de' Vescovi, e dell'Autorità Sovrana de' Principi, non è credibile, quale impegno avessero mostrato i *Novatori*, per abbattere le *Decretali* sudette. I *Centuratori* di *Magdeburgo* lungamente contro delle medesime disputarono, ma sempre con izza, e con astio verso il Romano Pontefice. I loro argomenti avrebbono forse fatta maggiore impressione nell'animo di Coloro, che amano la Verità, se non avessero essi manifestata l'uggia, che avevano contro del Primato del Papa; Per questo motivo incontrarono allora del poco credito presso de' Cattolici; Onde il Padre *Francesco Turriano* della cospicua, ed esemplare Compagnia di Gesù, con sommo applauso diede alla luce i cinque suoi libri *adversus Magdeburgenses pro Canonibus Apostolorum, & Epistolis Decretalibus Pontificum Apostolicorum*; E i Correttori Romani del *Decreto* di *Graziano* a tutt'altro badarono, che a dichiararle apocrife, e a sgombrarle da esso. Ma ciò appunto allarmò maggiormente i Luterani, e Calvinisti, i quali mossero ogni pietra, per convincere l'uno, e gli altri di errori, e di sofismi. Davide Biondello
nel

nel *Pseudo Isidoro*, & *Turriano vapulantibus*, Gasparro Ziegler de *origine*, & *incremento iuris Canonici*, Andrea Riveto nel *Critico Sacro*; Roberto Coco nella *Censura quorundam Scriptorum veterum*, e Giovanni Dallèo de *Pseudepigraphis Apostoli*, impegnarono tutta la loro Erudizione, per metterne in chiaro la falsità, e quantunque tra gli Ortodossi non fosse mancato, Chi le vendicò dalle loro obbiezioni, come fece tra gli altri *Bonaventura Malvasia*, Teologo dell' Ordine Serafico di San *Francesco* nel suo *Apologetico*, intitolato, *Nuntius Veritatis David Blondello missus* stampato in Roma nel 1635., e *Giuseppe Saenz d' Aguirre* nel suo *Apparato ad Concil. Hispan. tom.1. dissert.4.*, pur nondimeno non poterono impedire, che i più eruditi Scrittori Ecclesiastici della Religion' Cattolica Romana non l'avessero in buona parte per favolose, e spurie. *In buona parte*, dissi, perche in questa Controversia tanto da alcuni *Novatori*, quanto da alcuni Cattolici si è dato nell' eccesso, quelli per soverchio livore impugnandole tutte, e questi per soverchio zelo approvandole tutte. L' Epistola di San' *Clemente Primo ad Corinthios*, le Lettere di San' *Cornelio Papa*, che vanno inserite nell' Opere di San' *Cipriano*, Quelle del Pontefice *Giulio I.* rammentate da San' *Atanasio*, e le altre di *Liberio Papa* trascritte da San' *Ilario ne' Frammenti*, non possono affatto riputarfi apocrife, perche sono dagli Autori contemporanei rapportate. Se se n' eccettuano queste, non v' è dubbio, che tutto il di più delle *Decretali* di que' Pontefici, i quali vissero prima di *Siricio*, registrate da *Isidoro Mercatore* nel suo *Codice*, e copiate da *Graziano* nel suo *Decreto*, si debba tra le Scritture non vere annoverare; Così insegnano *Francesco Pagi*, *Filippo Labbè*, *Pietro di Marca*, *Ellies Dupin*, *Natale d' Alessandro*, *Niccolò Antonio*, *Giovanni Launojo*, *Antonio Pagi*, *Cristiano Lupo*, ed altri Eruditi Scrittori del Cattolicismo. In quanto all' Ispezione presente, che riguarda il *Dottrinale*, e non già Chi sia stato l' Autore della Dottrina, importa poco questa Controversia, mentre se le *Decretali* sudette non contengono degli errori circa la Disciplina de' Costumi, non possono far' sì, che il *Giur Canonico*, anc' in questa parte non sia profittevole per la più facile cognizione del *Diritto della Natura*, e delle *Genti*. In sentimento del lodato *Francesco Pagi*, non contraddetto dagli stessi Protestanti, quanto in esse si racchiude a riserva di poche cose, tutto è uniforme alla sana dottrina de' Concilj, e de' Santi Padri (a); Ond' ebbe ragione il *Vau Espen*
di

(a) *Breviario Historico-Chronologico-Critico tom. I. Saec. I. pag. 172*
& 17.

di dire (b) *Decreto Gratiani*, *contineri quamplurima in omni penè Ecclesiasticae Disciplinae genere, tum Conciliorum, & Pontificum Decreta, tum Santorum Patrum Sententias, pristinam, & puriorem Ecclesiae Disciplinam exhibentia, nemo, qui illud legerit, negare poterit; Quapropter ejus lectionem plurimum posse conducere, ut Disciplina, quae optimis formandis moribus, vitiisque extirpandis idonea sit, hauriatur, non dubium; Maxime si adiungantur tum Romanae Correctiones, tum doctissimi Dialogi Antonii Augustini cum eruditis notis Stephani Balufii, & iis, quae observanda monui part.7. quae tota Decreto Gratiani occupatur una cum reflexionibus sparsim ad Decretum Gratiani in Scholiis ad Canones Conciliorum factis.*

Ma mi si opporrà, che il Decreto di *Graziano* non sia l'unico, e solo Fonte del *Gius Canonico*, e che questo contenendo ancora il volume delle *Decretali*, che il Pontefice *Gregorio IX.* fece raccogliere da *San' Raimondo da Pennafort*, suo Penitenziario, e Cappellano, il *Sesto* delle *Decretali*, che si compilò per ordine di *Papa Bonifacio VIII.*, quel medesimo, ch'ebbe delle gare grandissime con *Filippo il Bello*, Rè di Francia, il *Libro delle Clementine*, che uscì alla luce per ordine del Pontefice *Clemente V.*, quello stesso, che trasportò il primo nella Città di Avignone la *Cattedra di San' Pietro*, l'*Estravaganti* di *Papa Giovanni XXII.*, contro delle quali inveì molto *Guglielmo Okamo* dell'Ordine di *San' Francesco*, e l'*Estravaganti Comuni*, raccolte, e compilate in tempo del Pontefice *Sisto IV.*, non sia almeno in questi libri irriprensibile nella *Morale*. In fatti que' *Canonisti*, i quali alla rinfusa an' voluto seguire tutto ciò, che in essi vien' stabilito, e prescritto, credendolo uniforme all'*Etica Naturale*, e *Cristiana*, sono urtati in molti errori. Nel suo *Formulario legale del Foro Ecclesiastico* il Dottor *Francesco Monacelli*, encomiato al sommo dal *P. Gaetano Maria da Bergamo* nelle sue *Riflessioni sopra la Opinione probabile*, hà raccolto delle *Sentenze esorbitanti*, che i medesimi an' poste in campo, per essersi in tutto regolati nella *Morale* con quel, che si trovava ne' libri divisati espresso.

Rispondo in primo luogo col dottissimo *Van Espen*. Costui, dopo aver' promosso il dubbio, se il *Decreto* di *Graziano* debba, o nò preferirsi alle altre parti del *Gius Canonico*, lo risolse così. O si parla dell'autorità estrinseca, la quale dipende dall'Arbitrio di Colui, che hà la facoltà di costringere gli altri all'approvazione di un' Codice, ch'è stato per ordine suo compilato, o si ragiona dell'autorità intrinseca, la quale nasce dalla sodezza, e certezza di una *Massima*, che dimostra la tale azione

T t

essere

(b) *Part. 10. Juris Eccles. capit. 1. §. 4.*

effere moralmente buona , e perciò doverfi in ogni conto seguire , e la tal'altra azione moralmente mala , e per questo doverfi necessariamente fuggire . Nel primo caso non v'è dubbio , che il Corpo delle *Decretali* del *Sesto* , e delle *Clementine* sieno di più autorità , che non è il Decreto di *Graziano* , perche quello fù compilato per ordine de' Pontefici *Gregorio IX.*, *Bonifacio VIII.*, e *Clemente V.* , i quali avevano tutta la facoltà di potere ordinare a Coloro , che sono soggetti al Foro Ecclesiastico di ricevere , come Leggi universali , le Costituzioni de' Romani Pontefici , ancorche promulgate per certi casi , e ad inchiesta di alcune particolari Persone . Ma nel secondo caso è fuor' di dubbio , che il *Decreto* di *Graziano* sia da preferirsi alle medesime , perche i *Canoni* de' *Concilj*, le *Sentenze* de' *Santi Padri* , e l'*Epistole* degli stessi Pontefici , le quali additano ciò , ch'è intrinsecamente buono , o intrinsecamente malo , obbligano tutti da sè , essendo precetti , e divieti di quel vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , che riconosce per suo Legislatore Iddio . Soggiunse , che le *Decretali* de' *Papi* , i quali sedarono nella *Cattedra* di *San' Pietro* prima di *Gregorio IX.*, furono quasi tutte promulgate per quelle Cause Ecclesiastiche , le quali si erano incominciate a trattare secondo l'uso , e la regola delle cause civili , onde riguardando l'ordine giudiziario , e la maniera , come si debbano le sudette cause decidere , contengono più tosto quel , che appartiene al *Gius Ecclesiastico positivo* , che le *Massime* dell'*Etica Naturale* , e *Cristiana* . Tanto ciò vero , che *San' Carlo Borromeo* , *Arcivescovo* di *Milano* , deplorando la corruttela de' tempi suoi , si lagnò fortemente , che gli *Ecclesiastici* non facevano altro studio , se non sopra le *Decretali* sudette , *eos tantummodo Canones communi Consuetudine ad interpretandum seligi , quae ad lites , judiciumque valent* . Conchiuse finalmente , che la lettura delle *Decretali* , del *Sesto* , delle *Clementine* , e dell'*Estravaganti* era giovevole , per conoscere più tosto la nuova *Disciplina* esterna della Chiesa , che le *Massime* dell'onesto , e del giusto (a) . Della stessa maniera rispondo io ancora . Se si tratta del *Gius delle Genti improprio* , il quale abbraccia la *Disciplina* esterna della Chiesa , e tutto ciò , ch'è stato d'*Invenzione Umana* , può giovare , e giova lo *Studio* de' sudetti libri ; Ma se si parla de' *Dogmi Morali* , quel *Gius Canonico* ci fa agevolmente venire in cognizione di essi , che nel *Decreto* di *Graziano* si osserva .

Rispondo in secondo luogo , che , sebbene alcune delle sudette *Decretali* involgono dubbj , e decisioni di *Morale* , non deve perù subito credere , che i *Romani Pontefici* , ancorche come privati *Dottori* , abbiano

(a) *Juris Eccles. part. 10. cap. 1. §. 4. per tot.*

biano errato , non truovandosi esse uniformi al concorde Sentimento de' Santi Padri , e de' Canonj de' Concilj ; Imperciocchè è comune opinione degli Eruditi , che San' *Raimondo da Pennafort* non fù molto esatto nella compilazione di esse. *Gregorio IX.* gli ordinò , che dovesse *superflua rescare* ; Ma egli più di una volta invece di riscare il superfluo , ommise anche l'utile ; Onde il Senso si venne a mutare . Altre volte di una Decretale ne formò due ; Qualche volta la rapportò per intiero , ma tralasciò di registrare , o l'antecedente , o la susseguente , per le quali il Senso era manifesto , e chiaro ; E , quel , ch'è più , non di rado , *volens decretales suo quasi temporì accomodare , aliqua de proprio admiscuit , quas alienum omnino sensum ipsi Canonj , aut Decreto affingunt* . Del che ne hà recati molti esempli il *Van Espen* , *Antonio Conzio* , *Francesco Florente* ; ed Altri .

Rispondo finalmente , che in tempo di *Gregorio IX.* , e molto più di *Bonifacio VIII.* , di *Clemente V.* , e de' Successori Pontefici il Gius Civile degli antichi Romani avevaalzata così alta , e rigogliosa la cresta , che pareva temerità inudita il contrariarlo nelle Massime . Un Testo di *Ulpiano* , o di *Papiniano* era riguardato , e venerato assai più dell'Oracolo di Delfo . Anche in que' tempi , ne' quali cominciò a cessare il Rispetto *Pitagorico* , cioè , nel XVI. Secolo , si ebbe a doler' molto *Giusto Lipsio* ; per aver' voluto il primo scagliarsi contro di esso nella sua *Politica* , e gli Eruditi ben' fanno , qual tempesta mossero i Giurisconsulti Ollandesi nel passato Secolo contro del Giovane *Wessembachio* per i suoi *Emblemata Triboniani* , con i quali dimostrò , quali , e quante leggi contrarie alla Morale Cristiana , e Naturale erano state da lui nel Codice , e nelle Pandette inferite , e poste . Valeva sì ne' tempi di San' *Girolamo* la Massima , che altra dovesse essere l'azione ingiusta , o turpe ne' Tribunali , ed altra nel Foro della Coscienza , perche i Ministri per lo più erano Idolatri , e , come tali , seguivano alla cieca la Morale corrotta , e guasta de' loro Legislatori pagani : Ma doveva Ella cessare , allorche alla Dignità Senatoria furono ammessi solamente Coloro , che vivevano in grembo di Santa Chiesa ; Imperciocchè non può , ne deve un' Giudice Cristiano decidere le cause secondo quelle leggi , le quali non sono uniformi al vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , o si oppongono a i Dogmi Morali del Vangelo , mentre Chi opera diversamente , viene a prestare il suo ajuto , acciò che trionfi l'Iniquità delle medesime leggi in pregiudizio della vera Onestà , e della vera Giustizia ; Tanta però fù la Stima , che si acquistò il Gius Civile *Romanorum* da *Irnerio* in poi , che ogn' Interprete procurò d'insinuare , e di approvarla nell' Opere sue . Sarebbe stato lo stesso curar' questa piaga con antidoti forti , che inasprirla all'ultimo segno , e romper

re affatto ogni armonia tra il Sacerdozio, e l'Imperio. La Prudenza Cristiana quella è, che comanda, che quando non si possono istantaneamente sbarbicare gli abusi, debbano i Superiori Ecclesiastici cercar' quelle Strade, per le quali si possa venire col tempo alla totale abolizione di essi. Di questa Verità ne abbiamo un' Esempio memorando nell'ultimo Concilio Ecumenico. I Padri della Veneranda Congrega di Trento avvampavano certamente di Santo Zelo, per rimettere la Disciplina Ecclesiastica nel suo pristino Stato; Ma non si azzardarono di rimetterla tutta in un' tratto, stanteche la Corrottela Universale aveva buttate troppo profondamente le radici nel Cristianesimo. Diedero qualche taglio agli abusi, ma il di più lo riservarono a' Vescovi di ciascheduna Diocesi, affinchè appoco appoco si fossero industriati di ristabilire quella Pietà Cristiana, ch'è la norma infallibile delle azioni oneste, e giuste. Or' anc' essi i Romani Pontefici conobbero, che le Massime della Giurisprudenza Civile tal volta distruggevano l' *Etica Naturale*, e Cristiana; E per tal motivo non mancaron colle loro *Decretali* di abolirne molte, come infatti abolirono il divieto delle seconde nozze per le Vedove durante l'anno del lutto, la proibizione di perdonare l'ingiurie, la permissione dell' usure, lo scioglimento del Vincolo conjugale per l' adulterio del Marito, o della Moglie, l'approvazione delle Concubine, e cose simili. Ma conobbero parimente, che il distruggere in ogni parte la Giurisprudenza delle Pandette, e del Codice sarebbe stato lo stesso, che allarmare tutta l'Europa contro della Sedia Apostolica Romana, e far' sì, che la gran' Turba de' *Civilisti* avessè risvegliato de' rumori grandissimi nelle Cattedre, e nel Foro, come per altro era accaduto in tempo di San' *Pier' Damiani* per la sola computazione de' gradi di consanguinità, e di affinità nel Sacramento del Matrimonio. Onde con sana prudenza non si opposero a tutte le di lui Massime, sperando, che il tempo, e 'l maggiore ossequio de' Principi Cristiani verso la Chiesa avrebbero un' giorno troncate quelle scempiaggini, che rendono deforme la Giurisprudenza Civile. Quindi è, che qualora s'incontra qualche *Decretale*, la quale non si accorda in tutto colla Morale Evangelica, e Naturale, non si deve prendere per una vera Approvazione di ciò, ch'è erroneo, e falso, ma bensì per un' semplice Decreto di tolleranza.

Dice finalmente l'*Einuccio*, che i Sommi Pontefici si servirono di ragioni inette nel fare i stabilimenti Ecclesiastici, ed in pruova di ciò adduce la *Decretale d'Innocenzo III.*, il quale per colorire la proibizione delle nozze tra i Congiunti Collaterali del quarto grado, disse, che quattro erano gli Elementi, e quattro gli Umori nel Corpo Umano. Ma non si accorge, che salta da palo in frasca; Imperciocchè il divieto tra' Col-
late-

laterali nella celebrazion' delle Nozze non nasce dal vero Diritto della Natura , e delle Genti , ma dal Gius positivo , o Divino , o Ecclesiastico , o Civile ; Onde quando anche quel Papa avesse errato , niente il di lui errore sarebbe di pregiudizio alle Massime dell'Onesto, e del Giusto . Ne perche oggi la ragione , da lui addotta , sembra inetta , perciò non era buona, e plausibile in que'tempi, ne' quali fù posta in campo. Costantemente allora credevasi, che quattro fossero gli Elementi , o sieno i primi Principj de'Corpi fisici, e naturali, e per lungo tempo si visse dalla Gente in questo errore filosofico , come può vedersi presso *Gilberto Inglese* nel suo Trattato *de Mundo Sublunari*. Onde in che peccò quel Papa , facendo uso di una ragione *analoga* , ch'era riputata di nerbo, e di vigore? Senzacche se in questa *Decretale* la ragion'è tale , che non pare oggi affacente a quel , che si truova in essa stabilito, e prescritto, in tutte l'altre non è così . Come dunque da un' caso particolare si forma una Illazione Univerfale contro di tutte le regole del giusto raziocinio , e sano? Ogn'altro però avrei creduto , che avesse potuto opporre questa eccezione contro del Diritto Canonico , fuorchè l'*Einuccio* , il quale in simile occasione non hà lasciato d'inveire contro di quelli , i quali vogliono esaminare le ragion' delle leggi antiche con quel , che si affa col costume della loro età . Effendo stata gravissima tra gli Scrittori Eruditi della Lamagna la Controverfia, se si dovessero, o nò avere in pregio, e studiarfi le Leggi degli antichi Popoli della Germania , ed avendo Alcuni stimato , che nò per varj, e diverfi motivi , e particolarmente perche in esse vi sono delle cose inette , come tra le altre è quella , che si legge nell' *articolo primo del libro primo*, cioè, *sex ex Origenis oraculo Mundus futuros, & unumquemque perstiturum annos mille, & cum sex illis Mundis comparandos Clypeos Militares, & Gradus Cognationis*, egli, non ostante, che la ragion' di costituire i gradi della Cognazione a simiglianza del numero senario de' *Mundi Origeniani* fosse una stranezza la più sconcia , che mai , pure rispondendo dice, che bisogna riguardare i tempi , ne' quali le leggi sono state fatte, mentre molte cose, che oggi a Coloro , che non sono versati nelle Massime ricevute , ed appruovate ne' Secoli antichi , paiono ridicole , e sciocche , agli Uomini , che all'ora vivevano, non sembravano certamente così , *Quaedam etiam ridicula* , sono le di lui parole (a) , *hodie videri solent Indolioribus, quae olim communi fere Hominum judicio probabantur*. Se dunque non furono, ne sono biasimevoli gli antichi Legislatori Tedeschi, perche regolarono i gradi della Cognazione secondo la favo-

la

(a) Praefat. 1. in *Elementa Juris Germanici* pag. 32. *Editionis Venetiarum*.

la de' Mondi di *Origène*, creduta vera, ed approvata dal consenso quasi universale degli antichi Popoli Alemanni, come poi è degno di biasimo il Pontefice *Innocenzo III.*, il quale vestì la proibizione delle nozze tra' Collaterali congiunti fino al quarto grado colla opinione de i quattro Elementi, e di altrettanti Umori esistenti nel Corpo Umano, quando si sà, che la maggior parte allora delle Nazioni Cristiane era persuasa, che così andasse la cosa? Lasci l' *Eineccio* l' impegno della sua Setta, che nutrice un' Odio Vatiniiano contro de' Papi, e contro della Dottrina de' Santi Padri, e scorderà Egli medesimo, che quanto si è scritto da' *Laterani*, e *Calvinisti* in discredito degli uni, e dell' altra, tutto sia, o falso di pianta, o esagerato a segno, che poco, o niente differisca dalla calunnia.

Della lettura de i Libri de i Teologi Ortodossi.

§. XI.

NON occorre, dice l' *Eineccio*, e lo conferma il *Buddeo* nella sua *Isagoge*, e molto più nella *Storia del Diritto Naturale*, non occorre ricorrere a i Teologi della Chiesa Cattolica Romana, per agevolarsi Ogn' uno la cognizione dell' *Etica Naturale*, perche questi hanno avuto per iscorta *Aristotile*, e i di lui Interpreti, che sono stati gli Arabi Maomettani, perche non hanno osservato ordine alcuno nell' insegnar' la Morale, perche an' supposto, che la Santità di Dio sia la Norma del giusto, e dell' onesto nelle azioni umane, quando questo Principio non è adeguato per esse, ed hà dell' oscurrezza somma, perche l' Uomo non può perfettamente conoscerlo, perche an' trattato delle questioni assurdistime, come appunto son' le seguenti, *an ob alapam intentatam aliquis possit occidi? An possit adorari Hystia, de qua dubitetur, an sit consecrata? An Sacerdos ebibere teneatur Calicem, si vermes venenati inciderint?* perche hanno insegnato lo *Probabilismo*, fonte, ed origine di ogni coruttela, perche an' data la maniera di regolar' l' intenzione, ed ammettono la ristrazione mentale, e perche hanno introdotto, e garantito il *Peccato Filosofico*. Aggiugne ancora il *Buddeo*, che si debba mettere in non cale l' *Etica* loro, sì perche an' mosso delle questioni inutili, ed hanno individuate le varie specie della Oscenità, come perche an' confuse le Leggi naturali, che si rendono conte, e manifeste per mezzo del lume della retta ragione, colle Massime rivelate nelle Sacre Scritture.

Ma vorrei che mi dicessero chiaramente i Protestanti la loro idèa; qual è? Udiste già, che da essi condannasi, com' erronea, e difettosa la Morale de' Santi Padri: Che non si ammette, ne si fa conto de' medesi-

desimi Concilj Generali , spacciandoli empivamente , che abbiano errato sì ne' Dogmi appartenenti a i Misterj della Santa Fede, come nelle Massime dell'*Etica* Cristiana ; E che si debba riguardare qual Letamajo di guaste, e corrotte Dottrine il Corpo tutto della Giurisprudenza Ecclesiastica . Si avanzano ora a dire , che i Teologi Nostrali sieno una Razza di Gente , che non solo ave inviluppata , e confusa , ma ripiena ancora di maggiori scempiaggini la Morale . Sicche a buon' conto pretendono essi che debba apprendersi l'*Etica* Naturale , o sia il vero *Diritto della Natura* , e delle Genti da i Libri, che i loro Teologastri , e Scrittori del *Diritto Pubblico* an' divulgati , e sparsi ; Pretensione , che farebbe perdere la pazienza alla medesima Sofferenza . Nuova però non è in bocca de' Nemici del Cattolicismo . Colla stessa arroganza la promoffero in un' simile incontro ne' tempi di Sant' *Agostino* i *Manichei* , onde il Zelantissimo Dottore non potè con isdegno , e con ammirazione non esclamare (a) *Illud quis ferre possit , quod nos notissimis Libris credere vetant , & his , quos ipsi proferunt , imperant , ut credamus?*

Per poco , che uno rifletta sopra que' Libri , che da due Secoli a questa parte sono usciti dalle penne degli *Eterodossi* , si accorge immanente , che il volerne seguire le Massime sia lo stesso , che perdere in tutto la Religione , e la Morale . Eterodosso da principio fù *Benedetto Spinoza* , il quale appoco appoco si abbandonò all'Ateismo . Il suo *Trattato Teologico-Politico*, e molto più l'*Etica*, che diede alla luce, non è altro, che un Distillato de' sentimenti più empj , che posero in campo alcuni Filosofi antichi , nemici arrabbiatissimi della Divinità . Scritta quest'*Etica* fù da lui nell'Idioma Fiamengo , il quale fuori de' Confini delle Fiamandre s'intende da' pochi . Perciò egli medesimo pregò *Lodovico Mayer*, che l'avesse nella favella latina trasportata . Si accorse Costui , che aveva fatto uso del solo vocabolo della *Natura*, e giammai del nome di *Dio* Onde alla prima si sarebbe Ognuno accortò del di lui Ateismo , e facilmente sarebbe incorso nella Indignazione del Popolo , e del Magistrato. Gli disse, che gli avesse permesso nella Traduzione di mutare il nome di *Natura* in quello di *Dio* , ed essendosi contentato, così fece , e per questo nella Traduzione latina si osserva sovente mentovato Iddio , ma per ispiegare , non già Iddio , bensì un certo , che di Grande , e di Sorprendente , nel qual senso la voce di *Dio* fù usurpata anticamente da alcuni Filosofi Greci , e Latini del Gentilesimo , ed è tuttavia usurpata da' Moderni *Ateisti* , siccome scrive il *Moshemio* (b) . Dobbiamo questa

Noti-

(a) In libro *de Moribus Ecclesiae* capit. 29.

(b) In *Notis ad Systema intellettuale Cudworth* cap. 4. §. 5. in fine.
Vedi Giovanni Leclerc in *Arte Critica* part. 2. sect. 1. cap. 3. §. 4. pag. 146.

Notizia, che scuopre la malizia dello *Spinoza*, alla diligenza del *Leclerc*; il quale attesta di averla saputa da un Uomo degno di Fede (a). Il Dizionario *Istorico-Critico* di *Pier Bayle*, il quale in molti luoghi prete la divisa di *Dogmatico*, e *Moralista*, ora porta a galla lo *Scetticismo*, ed ora il *Manicheismo*, l'uno, e l'altro Sorgive perenni delle più detestabili Empietà. L' *Etica* di *Arnoldo Geuling*, creduto un' tempo da' *Novatori* l'Uomo più Religioso della lor' Setta, racchiude ne' suoi Precetti lo *Spinozismo*, siccome hà dimostrato *Ruardo Andala* nel suo libro intitolato *Ethica Geulingii*. La *Morale* altresì di *Federigo Leenhof*, espressa nell'Opera sua *Ceolum in Terra, seu Descriptio verae laetitiae*, e che insegna la maniera di sempre godere, e d'esser' sempre tranquillo in questa Vita, contiene il medesimo pensar' strano, e scellerato dello *Spinoza* giusta la testimonianza del *Buddeo* nelle sue Tesi de *Atheismo*, & *Superstitione*.

Troppo sarei prolisso, se tutti annoverar' volessi i Promotori del *Pirronismo*, che hanno avuto il loro nascimento nelle Città de' Protestanti. Con averli sotto gli occhi solamente l' *Exercitationes Historico-Theologicae* di *Federigo Ernesto Kestner*, stampate nella Città di Jena nel 1701. si ravvisa appieno, quanto questo Mostro orribile, e ferale sia stato accarezzato, e nudrito da i pretesi Riformatori della Germania, e dell'Inghilterra. Lo Scrittore Anonimo *Latudinarii Orthodoxi*, stampato in Londra nel 1697. non ebbe ritegno di ridurre a Sistema il *Pirronismo*, come aveva fatto lo *Spinoza* dell' *Ateismo*.

Ogn'uno poi sà molto bene di qual grido sieno presso i Teologi Eterodosi *Ugone Grozio*, e *Giovanni Leclerc*; Ma sà ancora, che Costoro, riputati da i Protestanti, per Maestri insigni dell' *Etica Naturale*, portarono avanti il *Sincretismo*, o sia l'Indifferenza nelle Massime della Religione; Sentenza, che mette tutte a saccomanno le Verità Evangeliche, e riduce in minutissimi brani la veste inconsutile di Cristo: Sentenza, che adottarono i Politici, e gli Eresiarchi de' primi Secoli della Chiesa con danno notabilissimo del *Cattolicismo*. Sentenza in somma, che si è troppo abbarbicata ne' cuori, e ne' libri degli Eterodosi *Oltramontani*, siccome raccogliesi da quel libro di *Pier' Giurieu*, intitolato, *La Religion' du Latitudinaire*, stampato in Rotterdam nel 1696.

Fù proprio un' tempo di altri Filosofi idolatri, che ostentavano di non riconoscere altra Religione, se non quella, che dettava loro il lume della Ragione intorno al Culto della Divinitade, il *Naturalismo*. Poscia lo adottarono i *Maomettani*, e qualch' Ebreo de' passati Secoli, siccome

(a) *Biblioth. ancienne, & moderne tom. 22. part. 1. pag. 135.*

come hà dimostrato *Adamo Tribbecovio* nella sua Storia del *Naturalismo*. Accaduta la pretesa Riforma di *Lutero*, e surto tra i Teologi della di lui Setta il *Socinianesimo*, secondo scrive l'Autore della Storia del *Socinianesimo*, scritta in lingua francese, e stampata in Parigi nel 1723., quasi tutt'i Teologi *Sociniani* giusta il rapporto del mentovato *Tribbecovio* si dichiararono a favore di esso, e lo stesso fù, che distruggere in tutto, e per tutto la Religion' Cristiana, la quale contiene Misterj altissimi, che superano di gran'lunga la capacità dell'Intelletto umano. Oltre a questi *Sociniani* altri Teologi ancora della Setta Luterana, e Calvinista vi sono stati, che hanno impegnate le loro penne, per renderlo plausibile, e dilatarlo, come non hà potuto negarlo il medesimo *Buddeo*.

Ne si è quì fermata la pazza, e delirante Teologia Dommatica, e Morale de' Seguaci di *Lutero*, e di *Calvino*, ma è passata più oltre, e nell'avanzarsi hà fatto sì, che una gran' Parte de' Protestanti sia andata ad urtare nell'*Entusiasma*, o nel *Fanaticismo*, e quel, ch'è peggio, il furore in essa è cresciuto tanto, che hà divisi i *Fanatici*, e gli *Entusiastici* in varie Sette, Ogn'una delle quali hà vomitati libri pestilentissimi, che an' posto a saccomanno tutto l'Ordine della Natura, e della Grazia; Quindi non è facile a potersi decidere, se gli *Anabattisti* sieno più fernetici de' *Paracelsisti*, o questi più empj degl' *Ispirati*, e de' *Quakeri*, Nomi tutti, che non si possono ascoltare senza raccapriccio, e senza orrore. Volendo Taluno sapere quali, e quanti libri abbiano questi Mostri di Averno dati alla luce, per farne un' Fald, se mai gli capitano nelle mani, potrà leggere Giovanni Arrigo Ottio negli *Annali Anabattisti*, o sia nella Storia Universale *de Anabaptistarum Origine, progressu & factionibus*, Federico Spanhemio nella Diatriba *de Origine progressu &c. Anabaptistarum*, Giovanni Mollero nella sua Isagoge *ad Historiam Chersonesi Cimbricae* Arrigo Moro nella *Censura Philosophiae Theutonicae*, o sia nell'Epistola privata *ad Amicum*, Ernesto Salomone Cipriano nella Continuazione del Compendio *Historiae Ecclesiasticae Gothani*, Giovachino Langio nell'esame *Theologiae Novae*, e Cristiano Pfaff nell'Introduzione *ad Histor. Theolog. Litterar.*

Or' ciò supposto, come an' potuto l'*Einuccio*, e l' *Buddeo* inculcare, che non si tenga conto della Morale de' Santi Padri, e de' Concilj, del Diritto Canonico, e de' Teologi Ortodossi, quando se si avesse a cercare l'*Etica* Naturale da i libri de' loro *Settarj*, o non si truovarebbe affatto, o vi s'incontrarebbe disguisata in maniera, che l'Uomo perderebbe in tutto il Lume della retta ragione, e l' Cristiano il Lume della Santa Fede?

V V

Più

Più di una volta è accaduto , che , riflando qualche Prostituta con una Donna plebèa sì , ma onorata , la prima ingiuria , che le hà scagliata contro , sia stata il chiamarla *Puttana* , per impedirle , che non le avesse questa rimproverata la sozza mercatanzia del suo Corpo . Non altrimenti an' fatto , e fanno i Protestanti con noi . Veggono essi , che la pretesa Riforma di *Lutero* , e di *Calvino* , avendo introdotta ne' suoi Seguaci una libertà di pensare , e di scrivere senza ritegno , e senza freno, onde i Teologi dell'una , e dell'altra Setta , Chi è urtato nell'*Ateismo* , e Chi nel *Pirronismo* , e nello *Scetticismo* , Alcuni nel *Naturalismo* , Altri nell'*Epicureismo* , ed Altri nel *Sincretismo* , Molti nel *Fanaticismo* , e nell'*Entusiasma* , e Tutti universalmente an' dato uno scrollo grandissimo all'*Etica Naturale* , e Cristiana , per non sentirsi rimproverare , che la loro Teologia abbia manomesse le Massime più sode della Religione dell' Uomo Dio , e le vere Regole dell'Onestà , e della Giustizia , si avventano con izza , e con uggia grandissima contro de' Teologi nostrali, e li accagionano di difalte non vere, o pure attribuiscono alla Universalità de' Moralisti, e Scolastici Ortodossi que'difetti, e quegli errori, che sono di pochi, e che in buona parte sono stati condannati , e proscritti dalla Santa Apostolica Sedia Romana, ed in tutto il di più contraddetti, e confutati da tanti, e tanti dottissimi Professori di Teologia , così dell'Ordine Ecclesiastico Secolare , come Regolare , zelantissimi tutti della purità de' Dogmi della nostra Santa Fede , non meno riguardo a i Misterj , che alla Morale . Ma l'arte è vecchia , e la sà fin'anche il Volgo grossolano e goffo ; Onde possono fare a meno di adoperare armi sì deboli , o per abbattere , o per oscurare de' nostri Moralisti la stima .

Maggiormente perche riferisce , ed attesta *Diego da Barza* , che, avendo suo Padre per lungo tempo dimorato nella Lamagna , ond'ebbe occasione di trattar' più da vicino , e più facilmente con i Seguaci di *Lutero*, e di *Calvino*, si accorse, che Nessuno di loro indagava, se i Contratti , che facevano , fossero in Coscienza leciti , o nò ; Che affatto non vi era alcun Maestro di Morale , che istruisse la Gente di ciò , che sarebbe , o nò da farsi *in buona Coscienza* ; E che niente si badava a sfuggire l'illecito ne' traffici , ch'esercitavansi . Soggiugne ancora , che lo stesso, abuso si scorgeva nell'Ollanda , e nell'Inghilterra (a) . Non avendo dunque badato i *Novatori* a regolare le loro Coscienze, e a cercare ne' Contratti l'utile onesto , forza è confessare , che accusino , e condannino i Teologi Ortodossi per motivo di astio , e di livore , e per non tollerare, che

(a) Tom.4. *Commentar. Moral. in Histor. Evangel.*

che i libri di Costoro sieno un' continuo rimprovero del loro operare , e del loro pensare . Ne deve darfi orecchio al *Buddeo* il quale nella sua *Isagoge* trattò il *Baeza* da Calunniatore, quasi che avesse fatto quel rapporto , per dar' pabolo a i Cattolici di sfogare la loro avversione contro de' *Luterani*, e *Calvinisti*; Imperciòche doveva egli ricordarsi di quanto aveva scritto antecedentemente ne' suoi Prologomeni *ad Institutiones Theologiae Moralis* . Candidamente quivi confessato aveva , che per tutto il XVI. Secolo non vi era stato alcun' Teologo della sua Setta , e molto meno di quella di *Calvino* , che avesse pensato a trattar' *Sistematicamente* della Morale. In fatti non prima del 1628. cominciò ad uscir' qualche libro di Casi di Coscienza dalle Città de' Protestanti , come appresso dirò , e prima di questo tempo il Padre del mentovato *Baeza* si era trattenuto nella Germania . Forse , e senza forse perche i Cattolici Romani rimproveravano a i *Novatori* la loro ignoranza nell' *Etica Naturale* , e *Cristiana* , perciò i *Luterani* , e *Calvinisti* incominciarono seriamente a pensare di torri questa macchia dal volto: *Giorgio Dorsethèo* dopo la metà del passato Secolo si applicò allo Studio della Morale , e pensava di cacciare alla luce un Trattato compiuto , ma non potè venirne a capo , perche forse fù dalla morte prevenuto . Così imperfetto , com' era , lo stampò il *Mayer* nel 1675. Gli altri libri di Morale , che uscirono dalle penne de' Seguaci dell'una , e dell'altra Setta , furono composti , o verso la fine del passato , o nel principio del corrente Secolo . Il che fa vedere con chiarezza , che poco essi , o niente badarono alla disciplina de' Costumi , e li convince della loro arroganza , mentre se fosse vero , che l' *Etica* de' Santi Padri , de' Concilj , del Diritto Canonico , e de' Teologi Ortodossi niente giovi a conoscere le Leggi del giusto , e dell' onesto , ne seguirebbe , che tutta la Cristianità per lo spazio di Secoli , e Secoli farebbe vivuta nel buio degli errori , e nelle tenebre dell' ignoranza . Cosa , che non può asserirsi senza manifesta empietà , attenta la promessa infallibile di *Cristo* fatta alla sua Chiesa Cattolica, *Et portae Inferi non praevalerunt adversus eam.*

Basterebbe quanto si è detto , per chiudere al *Buddeo* , all' *Eineccio* , e agli altri *Novatori* la bocca: Ma , per non lasciar' senza risposta le loro accuse , alcune delle quali sono calunniose affatto , ed altre non feriscono la Generalità de' Teologi Ortodossi , ma bensì la Schiera di Coloro , le Sentenze de' quali per la maggior' parte sono state condannate , e proscriitte da i Romani Pontefici , Vindici Zelantissimi della Morale Evangelica , e Naturale , e tutte confutate , e contraddette dalla più sana Teologia , che hà professata , e professa il Cattolicismo , vò io una per una

esaminarle , affinché non credano essi , che sia mancanza di ragione il passarle sotto silenzio . Dice adunque in primo luogo l'*Eineccio* , che i nostri Teologi Scolastici si an' preso per iscorta del loro Moralizzare *Aristotele* , e gli *Arabi Maomettani* , che sono stati i fidi Interpreti di esso. Qual' *Etica* buona , quali Massime ragionevoli , e sode si possono sperare da Chi siegue le orme di Maestri sì empj ? Ma egli , non sò , se per malizia , o per ignoranza confonde la Filosofia Artificiale colla Morale. Nell'indagare i Fenomeni della Natura , e nell'apprendere l'Arte di formare a dovere i Sillogismi , e di conoscere le fallacie degli argomenti altrui , si sono serviti i Teologi Nostrali di *Aristotile* , e degli *Arabi* , ma nell'esaminare le azioni giuste , o ingiuste , oneste , o turpi , an' dato luogo al giusto , e sano raziocinio , e sono ricorsi agli Oracoli delle Sacre Scritture . Or' che importa , che un Teologo Scolastico , per ispiare gli Arcani della Natura nelle cose Naturali si avvalga più tosto della Filosofia *Aristotelica* , che della *Pitagorica* , *Platonica* , o *Stoica* , quando nella Disciplina de' costumi non si diparte da ciò , che il lume della retta ragione prescrive , e da quello , che nel Vecchio , e nel Nuovo Testamento si legge ? *Aristotelico* fù l'*Angelico di Aquino* , ma non per questo la di lui Morale non è illibata , e Santa ; Il medesimo *Gebbaro Tendoro Mayer* gli hà fatta questa giustizia nella sua Introduzione in *universum Theologiae Moralis Studium* . Aristotelici ancora furono *Guglielmo Parigi* , *Alessandro di Ales* , *Vincenzo Bellovacense* , San' *Giovan' da Capestrano* , il Serafico Padre San' *Bonaventura* , e lo stesso *Giovanni Gersonne* , ma non perciò la loro Etica è disguisata , e guasta . Finalmente Aristotelici sono stati il P. *Comitolo* , il Cardinal *Toledo* , il P. *Natale d'Alessandro* , ed Altri moltissimi , che tralascio per brevità , ma non per tanto i di loro Libri Morali puzzano di miscredenza , e d'eresia . Non basta per convincere un Teologo di errore nella Morale il dire , che abbia seguitato nel suo filosofare questo , o quell'altro Filosofo del Gentilesimo , ma è necessario , che si specifichi l'errore , mentre le accuse proposte con termini equivoci , e generali , come appunto è questa dell'*Eineccio* , il quale non distingue l'Artificiale dalla Filosofia Morale , ne dimostra in quale Massima di Morale abbiano i nostri Teologi delirato con *Aristotele* , e cogli *Arabi Maomettani* , sono più tosto indizio manifesto di calunnia , che prova di una dottrina non sana . Senza che il giudizio dell'*Eineccio* niente si affa col sentimento de' suoi medesimi Novatori . *Ugone Grozio* parlò de' nostri Teologi Scolastici con venerazione , e con stima (a) . *Giovanni Adamo Osiandro* nelle sue *Osservazioni*

(a) Prolegom. ad lib. de Jur. Belli , & Pacis num.60.

zioni (a) spessissime volte della loro autorità , e del loro sentimento si avvalse , e *Valentino Veltthemio* nella sua *Introduzione* non ebbe riparo di far' capo da essi (b) . Che se poi a lui dispiace , che sovente nelle loro Opere si trovino adornate le Massime della Morale coll'autorità di *Aristotile* , e degli Interpreti suoi , non farà mai il Sentimento suo di qualche peso presso i suoi medesimi Settarij ; Imperciocchè Chi hà proibito, e proibisce , ch'entrino anche le sentenze de' Savj del Gentilefimo a rendere chiara , e manifesta la Verità ? Forse l'Apostolo San' *Paolo* non si avvalse più volte de' Poeti Idolatri , per confondere la pertinacia degli Idolatri medesimi ? Forse *Basilio* , *Agostino* , ed altri Santi Padri non ricorsero alle sentenze de' Filosofi del Gentilefimo , per abbattere l'ostinazione degli stessi Gentili? Di che altro son pieni i Comentarj del *Munster*, del *Grozio* , e degli altri Novatori sopra il Vecchio, e nuovo Testamento, che di autorità di Poeti, di Filosofi, di Storici, e di Oratori Pagani? Aggiungasi, che ne pur'è vero, che i Teologi nostrali tutti abbiano seguito nella Filosofia Artificiale il solo Aristotele . Evvi Chi prima del *Descartes* seguì *Platone* ; Ed indi sono stati non pochi Coloro , i quali an' camminato sull'orme, o del mentovato *Descartes* , o del *Gassendi* , o del *Newton* , ovvero hanno abbracciato l'*Ecclerismo*, scegliendo il meglio da tutt'i Sistemi divulgati , e sparsi . Onde per ogni verso , che si riguarda questa Accusa è insufficiente , e vana . Che se poi per *Scolastici* intende parlare di que' Teologi , che dal XII. Secolo in quà incominciarono a trattare delle Materie Teologiche con maniera differente da quella , che le avevano i Santi Padri esaminate , e discusse , facendo servire la Filosofia *Aristotelica*, come di base , e fondamento alla Sacra Dottrina , non hà motivo d' inveir tanto contro di essi , quanto di rivolger le invettive contro de' suoi medesimi Novatori , i quali hanno adottati gli Errori di *Berengario* , e di altri Eretici , che colle Massime *Aristoteliche* impugnarono la Presenza Reale dell'Anima , e del Corpo di *Cristo* nel Sacramento dell'Altare, e la Transostanziazione del pane, e del vino nell'una , e nell'altro ; Imperciocchè questi furono i primi, che corruperro la Sacra Teologia con introdurre in essa le scempiaggini della *Peripatetica* Filosofia . Io non niego , che sienvi stati Teologi di gusto sì depravato , che abbiano procurato di spiegare , o per meglio dire , di oscurare i Misterj , e Dogmi della nostra Santa Religione colle Massime *Aristoteliche* ; Ma Chi è versato nella Storia Ecclesiastica , ben sà, quanto contro di essi si accesero di Zelo i Romani Pontefici , e quanto da due Secoli a questa parte i più sani Teologi Ortodosfi abbiano esclamato con-

(a) Ad Hugonem Grotium de *Jur. Belli , & Pacis*

(b) Ad *Traetatum* Hugonis Grotii de *Jure Belli , & Pacis*

contro dell'abuso della *Scolastica*. Veggasi intorno a questo punto ciò, che l'erudito Configlier' *Grimaldi* è andato nella sua prima *Discussione Istoricca, Teologica, e Filosofica*, divisando. Per Teologi ne pur' io mi son' sognato, e mi sogno di additare Coloro, i quali non hanno tutte quelle parti essenziali, che li rendono degni di questo Nome, e molto meno que' Scolastici Moralisti, che fan' più tosto uso delle Sottigliezze Aristoteliche, e della Ragione Umana, che degli Oracoli delle Sacre Scritture, delle Diffinizioni de' Concilj, e delle Sentenze de' Santi Padri.

Dice in secondo luogo, che i nostri Teologi abbiano trattato delle **Questioni** assurdistime, come per esempio è, se possa uno uccidere, Chi stà per dargli una cefata, se sia tenuto ad adorare quell'Ofstia, che dubita, se sia consacrata, o nò, e se debba assorbirsi quel Calice consacrato, in cui qualche verme velenoso è caduto. Il *Buddeo* aggiugne, che abbiano promosso delle questioni inutili, e che abbiano ridotta la Morale a *Casi*, e *Casilli* di *Costienza*, per i quali si viene in cognizione di quella malizia, ed oscenità, che Molti non fanno.

Ma l'uno, e l'altro s'ingannano a partito, e vogliono parer' Zelanti per mezzo della esagerazione, e della calunnia. Sono stati i nostri Teologi in obbligo preciso di esaminare la prima controversia, per non fare andare a galla certe Massime erronee, che i Puntigli Cavallereschi andarono seminando per ogni angolo della Cristianità in pregiudizio grandissimo del Vangelo, e dell'Etica Naturale. Dopo la inondazione de' Barbari nella nostra Italia, si venne talmente a stabilire il Duello, che la Gente ignorante, e boriosa lo credè fatto apposta, per difendere, e per risarcire la propria Stima. Incominciò con questa occasione da certi Politici infernali ad insegnarsi la Massima, che l'Onor' proprio (sotto il di cui nome non si comprende altro in sentimento loro, che il buon' concetto, in cui Ciascheduno è tenuto presso il Popolo, o il Segno del buon' concetto, nelle apparenti dimostrazioni consistente) sia il Massimo di tutt'i Beni di questo Mondo, anc' in confronto della Vita, e che nessuna cosa lo diminuisca, e lo faccia perdere affatto, quanto l'Ingiuria; Quindi argomentavano, che siccome ogn'uno è tenuto a difendere la Vita colla morte dell' Aggressore, così, essendo l'onore di maggior' prezzo della Vita, possa, e debba, per ischivare uno affronto, ammazzare Chi tenta d'inferirglielo; E perche tra le ingiurie viene riputata gravissima la cefata, perciò si avanzarono a dire, che si debba evitare a costo della Vita di Chi alza la mano per imprimerla nelle guancie.

Che tra' Politici fosse un' tempo corsa la Massima, che l'ingiuria tolga l'Onore, e che l'Onore si debba difendere colla Morte dell'Oltraggiatore, l'hà con molta crudizione dimostrato il Marchese *Scipione Maffei*.

*fei nella sua Scienza Cavalleresca , e ben' Ogn'uno può accertarsene con leggere i Scrittori Duellisti , o per meglio dire , i Sostenitori della Vendetta . Ragion' dunque voleva , che avessero i nostri Teologi esaminata la Controversia, se sia, o nò lecito l'omicidio di Colui , il quale Adversario alapam intentat , affinché si fossero conosciuti i sofismi de' Vendicativi, e Ciascheduno avesse dato il bando alla loro Massima scellerata , ed empia . Grandiosissimo assurdo è il dire , che sia Corporeo Iddio . Ma avendo l'Audè, posta in campo una Eresia sì sciocca , bisognò, che i Santi Padri, per chiudergli la bocca, esaminassero , se sia , o nò un' puro, e semplice Spirito , Piacere certamente non ebbero di aggiugnere quest'altra Questione alla Sacra Teologia , ma la Necessità quella fù, che li costrinse a squittiniarla , avendo quello Eresiarca tentato col suo stravolto pensare di sconvolgere il primo piedestallo della Divina Essenza . Non niego già , che Qualcheduno de' sudetti Teologi (se pure merita di Teologo il nome) sia andato a seconda de' Duellisti, ed abbia sostenuta la sentenza favorevole alla Vendetta ; Ma è indubitato, che ne sia rimasto scoronato . perche la sua opinione è stata impugnata, e contraddetta da que' veri Teologi, che non an' sofferto, ne soffrono Novità ne' Dogmi della Morale, e la Santa Apostolica Sedia per mezzo del Pontefice Alessandro VII. gli hà tarpati subito i vanni con proscrivere le seguenti proposizioni, *Vir Equestris ad Duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat: Est licitum Religioso, vel Clerico calumniatorem gravia Crimina de se, vel de sua Religione spargere mirantem, occidere, quando alius modus defendendi non suppetit, uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus, vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publicè, & eorum gravissimis viris praedicta impingere, ne occidatur. Licet interficere falsum Accusatorem, falsos Testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certè imminet sententia, si alia via non potest Innocens damnum evitare: Non peccat Maritus occidens propria auctoritate Uxorem in adulterio deprehensam .**

Maraviglia poi non è, se sembri anche assurda all' Eneccio la Disputa, che an' fatta i nostri Teologi intorno all'adorazione dell'Ostia , che si dubita, se sia, o nò consacrata , mentre la maggior' parte de' Novatori non solo niega la Transostanziazione del pane, e del vino nel Sangue, e nel Corpo di Gesù Cristo nell' ammirabile Sacramento della Eucaristia, ma ben anche la presenza reale del Verbo Umanato nell' Ostia Consacrata . Ma Noi crediamo fermissimamente l'una, e l'altra , e saremo sempre pronti mercè della Divina Grazia di contestarle , e sostenerle, se mai bisogna , collo spargimento del proprio sangue ; Orde non è assurda , ma ragionevole l'accennata Controversia. Niente meno si tratta, che di dare,
o non

o non dare il culto di Latria, che per altro è dovuto a quell'Ofstia; che veramente è stata consacrata, a ciò, che si dubita, se abbia, o non abbia la presenza reale dell'Uomo Dio. Qual ragion'vuole, che non sappia ogni Cattolico in che maniera debba portarsi, quando gl'inforge dubbio, e dubbio ragionevole intorno alla di lei Consacrazione?

Rispetto alla terza Questione finalmente, confessò il vero, che ancora mè parve ella un' tempo, non già assurda, ma superflua, e inutile, non potendomi persuadere, come potesse uno Animaluccio velenoso cader' nel Calice, già consacrato; Ma avendo incominciato a girare il Regno, ed avendo osservato le tante Chiese rurali, che sono in esso, conobbi, e toccai colle mani, che non a torto era stata promossa: Imperciocchè nella Provincia dell'Aquila volentieri si generano i Scorpioni, ed insensibilmente s'insinuano fin' dentro ai letti, senzacchè il Padron' della Casa sia certo, se vengano a cader' dal soffitto, o sbuccino delle fessure delle mura delle Stanze, e in qualche altra Provincia non mancano Insetti velenosi, i quali penetrano nelle Camere, e molto più facilmente nelle Chiese di Campagna. Qual cosa più agevole ad accadere, cioè, che da qualche ornamento dell' Altare, dove si era già appiattato, si lanci uno Scorpione, o altra Bestivola velenosa, e vada a posare nel Calice consacrato? Se dunque ciò con molta facilità può succedere, e forse per l'addietro è succeduto, anzicché di biasimo, sono degni di somma lode, que' Teologi, che hanno esaminato questo Punto, mentre così viene a sapere ogni Sacerdote, come debba regolarsi in circostanza sì critica.

Ma replica il *Buddeo*, che abbiano essi esaminate non poche altre Questioni inutili, che abbiano ridotta la Morale a *Casi*, e *Casilli di Coscienza*, e che sieno giunti ad individuare tutte le Specie della più sozza, e detestabile Oscenità. Non mi oppongo, s'egli parla di que' Teologi, che anche presso di noi contano molto poco, e che si riguardano, come Gente, la quale hà il prurito d'insegnare, ma non ebbe mai l'abilità d'imparare a dovere la Scienza della Morale. Contro di Costoro ne an'fatte i veri Teologi, e tutta via ne fanno acerbissime lagnanze, chiamandoli distruttori della Vigna del Redentore. Senza mentovare il Cardinal *Francesco Maria Casini*, il *Pino*, il *Verulamio*, il *Mabillon*, ed Altri moltissimi, basta, che si leggano i due tomi del *P. Gaetano Maria da Bergamo*, Teologo degnissimo del Serafico Ordine *Cappuccinesco*, ne' quali tratta del *Probabilismo*, per avvisare l'avversione grandissima, che hanno avuta, ed hanno i veri Teologi Ortodossi contro di que' Moralisti, che colle loro insulse Specolazioni si son' fatti Autori di opinioni rilassate, e sconce. Che meraviglia è, se fra tanti Professori della Morale ve ne sieno Alcuni, che abbiano tralignato da i Sentimentj de' Santi Padri, e della Chiesa Cattolica

lica Romana? Se poi ragiona di tutti, mentisce da senno, mentre vi sono tanti, e tanti, che an' maneggiata l'*Etica Naturale*, e Cristiana con quel decoro, e proprietà, che ricerca una Scienza sì necessaria al regolamento delle libere Azioni Umane. Ne giova il dire, che anche questi abbiano confuso il Diritto della Natura colle Massime del Vangelo, mentre il Vangelo, se si prescinde da' Misterj, è quasi tutto una vera, e sincera Interpretazione delle leggi naturali, vendicate dalle sinistre opinioni del Giudaismo, e dalle false sentenze del Gentilesimo, siccome dimostrai nella mia *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*. Tanto più mentisce da senno, perche se bastasse a far' perdere la stima di tutt'i Teologi Ortodossi, perche alcuni di essi, poco, o niente stimati da noi, an' ridotta la Morale a *Casi*, e *Casilli*, molto più dovrebbero i *Novatori* vergognarsi de' loro Moralisti, perche i primi, che incominciarono a trattar' di questa Scienza, la trattarono per via di *Casi*, e sono da *Luterani*, e *Calvinisti* in sommo pregio, e venerazione tenuti. Tal'è *Federigo Balduino*, i di cui *Casi di Coscienza* furono stampati la prima volta nel 1628. essendo l'Autore già morto. Tale ancora *Gasparro Finck*, il quale li accrebbe in maggior' numero, come si ravvisa dal suo libro intitolato *Syllogen quaestionum illustrium theologicarum, theoreticarum, maximam verò partem practicarum, & quotidianarum*, che uscì alla luce nel 1631. Tale altresì *Lodovico Dunt*, il quale stampò in Lubeca nel 1636. *Decisiones mille, & sex casuum Conscientiae*. Tale parimente *Andrèa Kestler*, il quale compilò *Theologiam casuum Conscientiae, hodierno cum primis temporum accomodatorum*, fatta stampare da *Giovanni Cristofaro Seldio* nella Città di Wittemberga nel 1658. Tale in somma *Giorgio Koenig*, il quale scrisse il libro intitolato *Casus Conscientiae*, accresciuto dal di lui figlio *Giorgio Mattia Koenig*, e stampato nel 1676.

Dice inoltre l'*Einuccio*, che i nostri Teologi non abbiano trattato con buon'ordine la Morale, e che abbiano posta per Principio di tutte le leggi naturali la Santità di Dio, Principio oscurissimo, perche non può Mente Umana capire, e conoscere, quanto sia Santo Colui, che racchiude in sè tutte le perfezioni, e le possiede in perfettissimo grado. Ma l'una, e l'altra taccia è insufficiente, e vana. Insufficiente la prima, perche, anche quando fosse vero (il che non è), che tutt'i nostri Teologi non abbiano maneggiata con bell'ordine la Scienza dell'*Etica*, non potrebbe quindi inferirsi, che i loro libri sieno infruttuosi, ed erronei. L'Ordine, che si trascura, fa sì, che l'Opera non si legga con molto piacere, particolarmente da Chi è amante del Metodo geometrico, ma non farà mai, che si metta in non cale, o che le Massime vere diventino erronee. Vana la seconda per trè motivi: L'uno, perche non tutti i Teologi nostrali an' sta-

bilita per primo principio dell'Onestà , e della Giustizia Naturale la Santità di Dio, ma Alcuni di essi, tra quali è *Arrigo da Sant' Ignazio* nella sua *Ethica Amoris* , an' dietro la scorta di Sant' *Agostino* , e dell' *Angelico di Aquino* riconosciuto l' *Amore* per il vero Principio della Morale . Ne si sono opposti alla Verità in sentimento del *Buddeo* , e degli stessi Protestati più dotti, mentre l'Amore dell'Uomo , quando è bene ordinato, farà sì , che le di lui azioni non potranno non essere ragionevoli , e sante , e per contrario , quando è disordinato, saranno viziose , e malvage . Il secondo , perche i nostri Teologi scrissero l' *Etica* loro in grembo alla Santa Chiesa , la quale ci propone per modello del nostro operare la vita dell'Uomo Dio. Sebbene assolutamente parlando nessuna Creatura ragionevole è capace di comprendere l'infinita Santità del Creatore , pur nondimeno un' Cristiano, e molto più un Cattolico, meditando , e riflettendo continuamente sopra le azioni, e insegnamenti del Redentore, ne può, e ne deve avere una idèa più chiara , per cui non può dubitare , che, operando a tenore dell'une, e degli altri diventi il vero Giusto in questo Mondo . Il terzo finalmente , perche il Principio della Santità , essendo oscuro a rispetto della Mente Umana, particolarmente s'è priva del lume della Santa Fede, non è certamente un' Principio incerto , e molto meno un' Principio erroneo, e falso . Onde Chi lo siegue, potrà più tosto scrupolizzare per timore , che le sue azioni non si uniformino in tutto , e per tutto alla Santità di Dio, e rendersi più cauto , e circospetto nell'operare, che gire incontro alla rilassatezza, e all'errore .

Ma giacche hà dato tanto , e dà sugli occhi dell' *Eineccio* l'Oscurità di questo Principio , seguitato da buona parte de' nostri Teologi, perche poi il *Buddeo*, ed esso ci mandano agli Scrittori del *Diritto Pubblico*, per apprendere l' *Etica* Naturale , o sia il vero Diritto della Natura , e delle Genti , la maggior parte de' quali hà posti in campo Principj non solo oscuri, ma falsi, ed empj ancora? *Grozio*, *Pufendorffio*, ed Altri an' fatto dipendere le leggi naturali, a tutte le Nazioni comuni, dal Principio della *Socialità* , Principio, che non ispiega i doveri dell'Uomo verso Dio , e verso sè stesso, e quel, ch'è più, è cagione secondata di pessime conseguenze , siccome dimostrai nella mia *Dissertazione Apologetica dell'Esistenza del Diritto della Natura , e delle Genti* . L'Inglese *Tommaso Obbes* volle , che *Jus omnium in Omnes* , & *Jus omnium ad omnia* desse l'essere a tutto quel Diritto , che *Naturale* si appella : Principio , che distrugge affatto le leggi tutte dell'Onestà, e della Giustizia , e che dirittamente mena l'Uomo all' *Ateismo*. I due *Coccej*, *Arrigo* , e *Samuele*, Padre, e Figlio , scrissero, che la Volontà di Dio sia il *principium cognoscendi* le leggi naturali , e che nelle Pandette del *Gius Civile Romanorum* si trovi il

il

il Distillato del vero Diritto della Natura , e delle Genti . La Volontà di Dio non si può negare, che sia il *principium essendi* di esso, e che sia anche il *principium cognoscendi* per Coloro solamente, che an' ricevute le Verità rivelate, mentre nel vecchio , e nuovo Testamento ravvisa ogni Cristiano, qual sia la Volontà del Creatore ne' Precetti , e ne' Consigli , che gli hà lasciati, ma non è *principio Cognoscendi* per tanti, e tanti, che non professano il Cristianesimo , e non furono anticamente addetti alla Religione dell' *Ebraismo* . Il Principio, da cui dipendono le leggi naturali, dev' esser' noto a tutto il Genere Umano, e gli dev' esser' noto per mezzo del lume della retta ragione , altrimenti non è a tutti comune , e per conseguente non è, ne può dirsi naturale. All' Uomo, che vive in questa Valle di lagrime , e che non gode la Visione beatifica di Dio , non può esser' nota la di lui Volontà , Onde questa non è quel Principio adeguato , che dimostra alle Creature ragionevoli tutta la Serie delle leggi santissime dell' *Etica* Naturale . Verità conosciuta dagli stessi *Coccej* , e perciò essi , per renderla nota ad Ogn'uno, dissero, che si manifestava agli Uomini per mezzo de' moti interni . Proposizione , che può solamente abbracciarsi da Chi prende per leggi naturali gli urti della Concupiscenza, resa in noi riottofa per il peccato di *Adamo* . Non è più quella la Natura Umana, che fù creata da Dio nello Stato dell'Innocenza , ma totalmente diversa , e per conseguente i moti, che sentiamo internamente , per lo più, o quasi sempre ci fan' perdere la traccia dell'onesto, e del giusto ; Ne senza manifesta empietà può asserirsi, che le leggi delle Pandette , le quali approvano l'uso delle Concubine anche ne' Maritati , il divorzio , la vendetta, le compiacenze peccaminose, l'usura , l'ingiustizia delle sentenze de' Magistrati , l'assoluto arbitrio del Principe sopra il Diritto immutabile della Natura, e la frode ne' contratti di compra , e vendita, e degli affitti, sieno un' Distillato delle leggi dell'Onestà, e della Giustizia Naturale. Tutte queste cose distruggono il Diritto della Natura , e molto più distruggono l' *Etica* del Vangelo . Inoltre il *Leibnitz* si avanzò a dire , che il fondamento di tutto il Diritto della Natura , e delle Genti sia l'Utile del Genere Umano , per cui l'Uomo deve fare tutto ciò , che rende la sua vita felice, e lunga, e deve abborrire tutto quello , che può renderlo infelice, ed accelerargli la Morte. Ma questo Principio, se non si modifica in quella maniera , che l'hà modificato il celeberrimo *Lodovico Antonio Muratori* nella sua *Filosofia Morale* , non solo riduce al Verde l' *Etica* Naturale, ma ci fa urtare ancora nello scoglio orribile dell'Empietà; Imperciocchè si renderà lecito il rinegare la Fede, qualora un' Cristiano corre rischio di esser' posto a marcire negli Ergastoli, o a lasciare sopra un' Patibolo la vita. Finalmente per non farla più lunga, *Cristiano Tommasio* pose in cam-

po i trè suoi Principj *Justi, Honesti, & Decori*, e nel tempo stesso, che tolse alle leggi Naturali la forza obbligatoria, non ebbe altro riguardo, che di stabilire per piedestallo immobile la Conservazione della propria vita. Il che obbligò lo stesso *Eineccio* nelle sue Prelezioni *ad Pufendorffium de Officio Hominis, & Civis* a confutarlo per le pessime illazioni, che producono, e *Gian' Francesco Buddeo* nella sua *Isagoge* l'annoverò tra Coloro, i quali niente vollero intrinsecamente buono, e niente intrinsecamente malo. Veggasi intorno a ciò quel, che io ne dissi nella prima parte della *Difesa Apologética della Morale de' Santi Padri*. Se dunque i Scrittori del *Diritto Pubblico*, che sono i Teologi più insigni dell' *Etica Naturale* in sentimento de' *Novatori*, non an' fatto altro, che adottare Principj erronei, ed empj, come poi hanno lo Spirito i *Luterani*, e *Calvinisti* di decantarli per Maestri dottissimi del Diritto della Natura, e delle Genti? Ancorche si conceda loro, che Qualcheduno tra essi abbia riconosciuto l'Amore bene ordinato per il vero Principio dell'Onestà, e della Giustizia, e l'Amore disordinato per l'Origine dell'Ingiustizia, e della Ofsenità, come tra gli altri sono stati il *Buddeo*, e l'*Eineccio*, non per questo possono alzar' la Cresta, e motteggiare i nostri Teologi, come inutili Maestri della buona Morale; Imperciòche il sudetto Principio fù posto in campo da' Santi Padri, e particolarmente da Sant' *Agostino*, che incominciò a trattar' sistematicamente di questa Scienza, ed indi è stato abbracciato da non pochi Teologi Ortodossi. Qual temerità, Quale arroganza maggiore, che discreditare la Morale degli uni, e degli altri, per chiamare a sè la Gente avida di apprendere la vera Disciplina de' costumi, quando se vi è qualche cosa di buono ne' Moralisti *Eterodossi*, e ne' Scrittori *Luterani*, e *Calvinisti* del *Diritto Pubblico*, l'hanno essi accattata dall' *Etica* de' Dottori della Chiesa Greca, e Latina, e da i Professori della Sacra Teologia della Chiesa Cattolica Romana?

Dice finalmente l'*Eineccio*, che i nostri Teologi abbiano insegnato il Metodo di regolare la mente, che s'ensi impegnati a truovare le ristizioni mentali, per le quali v'è a galla la Mensogna, e la Falsità, Vizzi direttamente opposti al Diritto santissimo della Natura, che abbiano altresì introdotto il Peccato Filosofico, per cui taluno peccando non offende Id-dio, e che abbiano finalmente posto in foga lo Probabilismo, che hà rilassata la Disciplina Morale, ed hà corrotto il costume, e le Coscienze. Ma senza ragione egli inveisce contro di tutti, quando alcune di queste Macchie, o non sono vere, o si truovano in molti pochi, contraddetti dalla comune, e più sana parte degli stessi nostri Teologi, e condannate da i Romani Pontefici.

Se

Se per il Metodo di regolare la volontà intende la maniera, che insegnò il *Molinos*, e che tuttavia ritengono alcuni *Quietisti* di là da' Monti, mentisce con isfacciataggine inudita, mentre non è mai caduto in mente a i Teologi Ortodossi d'insegnarlo ne' libri loro. Gli Eruditi ben fanno, quanto contro della *Mistica impura* di quell'Empio, che avvezava i suoi Seguaci alle più sozze laidezze con tener' fissa la mente in Dio negli atti osceni, si scagliarono i Padri Dottissimi della Cospicua, ed esemplare Compagnia di Gesù. Se poi vuol' significare quelle Istruzioni, che danno i Moralisti Cattolici, quando la Fantasia indipendentemente dalla Volontà sveglia in noi qualche moto violento della Concupiscenza, non può non essere un'Empio, qual'è, credendole ingiuste. Dicono essi, che la Volontà, implorando in questo caso l'aiuto della Divina Grazia, debba far' argine a tutto suo potere alle voglie del Senso, e qualora la vemenza della stessa Fantasia è tale, che scuota i vasi seminali, onde si viene a produrre qualche sconcezza in Chi la soffre, non debba allora la Volontà compiacerli di essa, ma protestare avanti a Dio, che la detesta, e l'abbomina. Hò risposto così, ma hò risposto indovinando, mentre l'*Eineccio* non ispiega in che consista questo Metodo di regolare la Volontà, e Chi, e come l'insegna, o vuol, che si pratici. Circostanze, che deve esprimere Colui, il quale non accusa per calunniare, ne calunnia nell'accusare.

In quanto alle *Ristruzioni Mentali*, che nel passato Secolo fecero del romore grandissimo tra i Teologi Ortodossi, Chi legge l'*Appendice* del P. *Teofilo Rainaudo* della Religione dottissima Gesuitesca *pro Leonbar- do Lessio de licito usu Aequivocationum, & mentalium Restrictionum adversus Criminationes Joannis Barnerii*, immediatamente si accorge, che la mente di que' Teologi della Compagnia di Gesù, i quali le approvarono, non fù mai di smaltirle lecite nel senso di mere, e semplici *Ristruzioni mentali*, ma di approvarle nel caso, che le parole, le quali significano una cosa, possono significare un'altra cosa per le circostanze, nelle quali si dicono, e per gli aggiunti, che hanno, e quando Chi è dimandato, sà il tale fatto per una scienza non comunicabile. Queste ristruzioni non sono meramente mentali, come si è preteso dall'Autore delle *Lettere Provinciali*, e dall'Altro del Libro intitolato *La Morale des Jesuites extraite fidelement de leurs livres &c.* tutti, e due nemici arrabbiatissimi della Compagnia sudetta, ma hanno del reale, e dell'estrinsecò, secondo hà dimostrato il P. *Domenico Viva*, sulle Proposizioni xxv, e xxvii, dal Sommo Pontefice *Innocenzo XI.* pros critte, e condannate, scrivendo. Ma anche quando (il che non intendo concedere all'*Eineccio* con

con pregiudizio della verità) qualche Teologo Ortodosso le avesse insegnate con perversità di mente , e nel senso favorevole alla mensogna, ne pure avrebb'egli motivo di avventarsi contro di tutt'i Professori della Sacra Teologica Facoltà, Seguaci della Chiesa Cattolica Romana, sì perche la Generalità di essi le ave impugate , e l'impugna secondo la testimonianza del P. Natale d' Alessandro , e del P. Gaetano Maria da Bergamo , come perche il Sommo Pontefice Innocenzo XI , allorchè condannò le seguenti due Proposizioni , cioè , *Si quis , vel solus , vel coram aliis , sive interrogatus , sive propria sponte , sive recreationis causa , sive quocumque alio fine , juret se non fecisse aliquid , quod revera fecit , intelligendo intra se aliquid aliud , quod non fecit , vel aliam viam ab ea , in qua fecit , vel quodvis aliud additum verum , revera non mentitur , nec est periurus . Causa iusta utendi his amphibologiis est , quoties id necessarium , aut utile est ad salutem corporis , bonorem , res familiares tuendas , vel ad quemlibet alium virtutis actum , ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens , & studiosa* , colle quali tarpò le ale alla falsa Dottrina delle *Ristruzioni mentali*, non le condannò certamente , perche i *Novatori* si erano opposti ad esse , o l'avevano dimostrate pregiudiziali alla buona Morale , ma perche i Teologi Ortodossi , e Zelanti dell'*Etica Naturale* , e Cristiana ne cominciarono a fare scroscio grandissimo in ogni parte del Cristianesimo . La riverenza , ed ossequio , che an' professato , e professano i Cattolici al Capo Visibile della Chiesa , vero Successor' di San' Pietro Apostolo , e vero Vicario di Gesù Cristo in Terra , hà fatto sì , che Nessuno più abbia ardito d'insegnarle , e , quel , che maggiormente importa , si è , che anche nel caso , che taluno sappia una cosa *scientia incommunicabili* hanno scritto , e scrivono i Teologi Ortodossi , che non debba parlarsi di questa *Ristruzione* colla Gente volgare , e grossolana , affincbe non ne faccia abuso , e prenda motivo di creder' lecita la mensogna , la quale nel vero significato di mensogna non è , ne puol'esser' mai in conto alcuno permessa . Del che ragiona a lungo , e con somma erudizione , e vera Pietà Cristiana il lodato P. Gaetano Maria da Bergamo del Serafico Ordine Cappuccinesco nelle sue *Riflessioni sopra la Opinione Probabile* . Esempio , che dovrebbe seguirsi da' *Novatori* , i quali allora più riottofi , ed insolenti si mostrano , quando veggono le loro empie , e false proposizioni condannate dall' Apostolica Sedia Romana , degni perciò , e dell'abbominio degli Ortodossi , e delle pene eterne , che per causa della loro ostinazione , e perfidia anderanno ad incontrare nell'altro Mondo . A torto dunque l'*Einectio* accagiona di dottrina non sana per le *Ristruzioni mentali* l'Ordine tutto de' Teologi del Cattolicismo , quando esse non furono insegnate , se
non

non da pochi , e tra questi pochi la maggior' parte non ebbe mai idèa di approvarle nel senso proscritto dal Pontefice *Innocenzo XI* , ma in un' senso totalmente diverso .

Vengo intanto al *Peccato Filosofico* , il quale si può considerare in senso *ipotetico* , ed in senso *assoluto* . Comechè è moralmente impossibile, che si dia ignoranza invincibile di que' precetti naturali , che sono evidenti , e chiari , tra i quali occupa il primo luogo quello , che ci obbliga a credere , e ad adorare Iddio , come Creatore del Cielo , e della Terra , e come Rimuneratore del bene , e del male , perciò nella ipotesi , che questa ignoranza si verificasse , esaminarono alcuni Teologi , se peccando Colui , il quale non sa , che vi sia Dio , e per conseguente non sa , che il Diritto della Natura fù comunicato da lui a tutto il Genere Umano per mezzo del lume della ragione , offenda , o nò il medesimo Dio . Vi è stato poi qualche altro , il quale non già in questo Senso *ipotetico* , ma in senso assoluto ave asserito , che ne pur' si offenda il Creatore da quella Creatura ragionevole , la quale non ignora l'esistenza della Divinità , e molto meno ignora , che il peccato porti con sè la disgrazia di Dio , e l'eterna dannazione nell'altro Mondo , ma nel commetterlo non pensa allo stesso Dio , ne riflette , che sia sua offesa , ed ingiuria . *Antonio Arnaldo* , che nudrì a torto un'odio vatiniiano contro della dottissima , ed esemplarissima Compagnia di Gesù , non ebbe ritegno di ascrivere l'invenzione di questo *Peccato filosofico* ad alcuni Teologi della medesima Compagnia , e di ascriverlo loro , non già nel senso *ipotetico* , ma nel senso assoluto . L'una , e l'altra Diceria è una impostura di pianta . Molto tempo prima , che i Padri Gesuiti avessero trattato del *Peccato filosofico* era stato già esso da alcuni Teologi *ipoteticamente* ammesso , come può vederfi presso il P. *Domenico de Viva* , e nel senso *ipotetico* , non già *assoluto* Alcuni de' medesimi Padri lo avevano asserito nelle Opere loro secondo la testimonianza del medesimo Autore . Vero è , che il Pontefice *Alessandro VIII* condannò la seguente proposizione , *Peccatum Philosophicum , seu Morale est actus humanus disconveniens Naturae rationali , & rectae rationi . Theologicum vero , & mortale est transgressio libera Divinae Legis . Philosophicum quantumvis grave in illo , qui Deum ignorat , vel de Deo actu non cogitat , est grave peccatum , sed non est offensa Dei , neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei , neque poena aeterna dignum ;* Ma è vero ancora , come pruova , ed asserisce il lodato Padre *Domenico Viva* , che la condanna abbia ferito , e ferisca il *Peccato filosofico* nel senso *assoluto* , e non già *ipotetico* . Soggiugn' egli stesso , che altri Teologi abbiano insegnato , ed insegnino , che ripugni *per se loquendo dari peccatum purè philosophicum , quod ita sit contra rectam ratio-*

rationem, ut non sit etiam contra Deum; Opinione, che a mè sembrà la più vera, mentre Chi ammette, che il Peccato sia *contra rectam rationem*, non può non ammettere, che ripugni al Diritto della Natura, il quale si manifesta al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione, ed ammettendo l'Esistenza del Diritto Naturale, necessariamente deve confessare, che l'abbia promulgato Iddio, mentre non si dà obbligazione senza la legge, e molto meno si dà la legge senza il Legislatore, che l'abbia stabilita, e prescritta, siccome hò dimostrato nella mia *Dissertazione Apologetica dell'Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti all'ipotesi Groziana* rispondendo. Dal che si vede la mala fede dell'*Einuccio*, intento solo a calunniare i Teologi della Chiesa Cattolica Romana; Imperciòcche ascrive alla Generalità de' nostri Teologi quel, ch'è stato pensiero di alcuni pochi, e passa in silenzio, che il *Peccato filosofico* nel senso *assoluto* fù subito proscritto dal Romano Pontefice, e nel senso *ipotetico* impugnato da tutti Coloro, che non ammettono ignoranza invincibile, almeno moralmente possibile, circa i Precetti evidenti, e chiari del Diritto della Natura. Maggiormente la di lui mala fede si scorge, se si considera, che il *Peccato filosofico* nel senso *assoluto* fù un' tempo una Massima troppo usuale a i Seguaci di *Lutero*, e comune anc'oggi a tutt'i Protestanti, e Novatori. Quando dicevano i *Familisti*, *Antinomi*, e *Libertini*, Razze tutte di Eretici, che sbuciarono dall'Idea Infernale della Luterana Perfidia, che il Cristiano non era obbligato all'osservanza de' Precetti Naturali, perche bastava a giustificarlo la sola Fede, non potevano a meno non credere, che la trasgressione de' sudetti Precetti non fosse già in lui Peccato *Teologico*, ma semplicemente *Filosofico*, giache non privava il Peccatore della Divina Grazia, ne della gloria Eterna del Paradiso; Onde il Peccato *Filosofico* in quel senso, che direttamente si oppone alle Verità rivelate, e al lume della retta ragione, non fù invenzione de' Teologi Ortodossi, ma de' primi Luterani, che manomisero l'*Etica Naturale*, e *Cristiana*. Veggasi intorno a ciò quel, che ne hò divisato nel §. 2. della parte prima della *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*. Ne perche il Calvinista *Giorgio Bullo* Inglese, ed altri moderni Luterani abbiano cercato di dare il bando ad opinione sì empia, perciò il *Peccato filosofico* non è comunemente ammesso da i Teologi dell'una, e dell'altra Setta. Eh che forse non è egli vero, che concordemente le Accademie de' *Novatori* sostengano oggi, ed abbiano per indubitata la opinione del *Locke* Inglese, il quale insegnò, che l'Anima ragionevole sia a guisa di una *Tavola rasa*, onde non porti con sè alcuna idèa dell'ordine, e del disordine, del falso, e del vero, del giusto, e dell'ingiusto, e dell'onesto, e del

del turpe ? Forse i Dottori , e Teologi *Calvinisti* , e *Luterani* non concedono l'ignoranza invincibile ne' precetti chiari , ed evidenti del Diritto della Natura , senza tener' conto di quella Morale Impossibilità , con cui gli Ortodossi si sono spiegati , e si spiegano ? Potendosi dunque con facilità in sentimento loro truovare un'Uomo , il quale per difetto di educazione , o per altra causa non abbia cognizione di Dio , e per conseguente ignori , che la tale azione sia stata da lui vietata , certa cosa è , che , facendola esso , non commetterà un Peccato Teologico , per cui si fa degnò dell' eterna dannazione nell'altro Mondo , ma un' semplice *Peccato Filosofico* , che non sarà offesa , ed ingiuria dello stesso Dio . Sicche quel Peccato , che abborriscono nel nome , l'appruovano , e l'ammettono nella sostanza .

Finalmente la *Probabilità* (o sia lo *Probabilismo*) imputata con termini generali alla Generalità de' nostri Teologi dall'*Eineccio* , non può non essere una impostura di pianta . Scrive il dottissimo Padre *Cristiano Lupo* nel suo Opusculo *de Opinione Probabili* , che antichissimo sia l'uso del Probabile nella Chiesa , ma di quel Probabile , *quod est omni exceptione majus* , di quel Probabile , a cui Nessuno può , e deve ragionevolmente contraddire , di quel Probabile *quod per leges probatur* , e ch' è fondato in ragioni tali , che persuadono la mente di un' Uomo saggio , di quel Probabile finalmente , *quod est immune a laxitatis nota* . Lo stesso è dare il bando a questa sorte di *Probabilismo* , che mostrarfi riottofo contro de' sentimenti della Chiesa Cattolica Romana ; Infatti il Sommo Pontefice *Alessandro VIII* tra le altre proposizioni , che condannò , fù quella del *Sinnichio* , e di altri Rigoristi , *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam* . Onde l'*Eineccio* , che stima vizioso qualunque *Probabilismo* , e ne fa materia di delitto per i nostri Teologi , non fa altro , che vomitare la bava del suo livore contro del Cattolicismo , e denigrare colle sue calunnie la fama di Tanti , e Tanti , che sono insigni per la Dottrina , e molto più insigni per la loro Pietà . Che se poi sotto il nome di *Probabilismo* intende dell' abuso , che Alcuni an' fatto di esso , la di lui accusa è calunniosa ancora , perche imputa a tutti quel , ch'è stato difalta di pochi , contro de' quali an' sempre strepitato , non meno i Teologi zelanti , che la Chiesa Cattolica Romana . Molto , e poi molto an' scritto contro dell' abuso del *Probabilismo* il lodato *Cristiano Lupo* il *Fagnano* , il Cardinale *Aguirre* nella sua Dissertazione *de Probabilismo* , il P. *Contenzon* , il P. *Natale d' Alessandro* , e per lasciare ogn'altro da parte , il P. *Gaetano Maria da Bergamo* del Serafico Ordine *Cappuccinesco* . I Romani Pontefici sono accorti , anc'essi , col loro zelo a svellere questa Zizania dal Cattolicismo : Quindi *Alessandro VII* proscrisse le se-

guenti proposizioni , colle quali si faceva abuso notabile del Probabilissimo , *Si liber sit alicujus Junioris , & Moderni, debet opinio censeri probabilis , dum non constet rejectam esse a Sede Apostolica , tanquam improbabilem Quando litigantes habent pro se opiniones aequè probabiles, potest Judex pecuniam accipere pro ferenda sententia unius prae alio Est probabilis Opinio, quae dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem , & sensualem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris , & pollutionis ;* Ed altre fino al numero di quarantacinque . Il Pontefice *Innocenzo XI* ne condannò sessantacinque , tra le quali principalmente sono la prima , seconda , e terza, dittanti così , *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti relicta tutiore , nisi id vetet lex, conventio , aut periculum gravis damni incurrendi . Hinc sententia probabilis tantum utendum non est in collatione Baptismi , Ordinis Sacerdotalis , aut Episcopalis Probabiliter existimo Judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem Generatim dum probabilitate , sive intrinseca , sive extrinseca , quantumvis tenui , modo a Probabilitatis finibus non exeat , confisi aliquid agimus , semper prudenter agimus .* Ne diversamente si portarono i loro Successori *Alessandro VIII, Innocenzo XII , e Clemente XI* , i quali egualmente furono intenti a schiantare le Opinioni rilasciate de' *Probabilisti* , e le sentenze dure , e impraticabili de' *Rigoristi* , l'une , e l'altre contrarie a quel vero , e legittimo *Probabilismo* , ch'è stato sempre seguitato , ed approvato dalla Chiesa Cattolica Romana . Ma ogn'altro aurei creduto , che si fosse fatto ad esclamare contro del *Probabilismo* , fuorchè l'*Einuccio* , il quale , essendo di Setta Protestante , e , come tale , seguace del *Luteranesimo* , non ave altre armi , per sostenere , ed approvare le Novità introdotte dall'Eresiarca *Martino Lutero* , se non che la debolissima , insufficiente e mal fondata *Probabilità* , che riconosce il suo essere dallo strano pensare di quell'Empio , e dall'autorità di Coloro , che furono i primi a secondarlo nell'Empietà . Oh quanto è vero , che spesso si accagionano gli altri di que' difetti, che taluno dovrebbe emendare in sè stesso! In quanto a mè non ometterò mai la lettura de' Teologi Moralisti Ortodossi, le Opere de' quali sono state , sono , e saranno utilissime per il più facile acquisto dell'*Etica Naturale , e Cristiana* , e , siccome tra essi hò prescelto sempre i *Metodici* , e i *Dommatici* , così inculco ad Ogn'uno a fare lo stesso , perche in questa maniera non anderà ad urtare nelle sentenze rilasciate , e sconce .

Ma se poi l'*Einuccio* con accagionar' di *Probabilismo* i Teologi Ortodossi , hà voluto alludere a quelli , i quali ancor'oggi sostengono , che possa

possa sicuramente seguirsi la Opinione probabile , e favorevole alla Libertà in concorso della Opinione più probabile , che favorisce , ed inculca l'osservanza della Legge , la quale chiaramente della tale azione non parla , purché sia essa *solidis nixa rationibus, classicisque testibus Patronis, nulli certo Principio, nullique certae, vel Conventioni, vel Legi, vel Censurae adversetur publicae*, hò maggiormente motivo di maravigliarmi di lui , perché si è posto a condannare quel , che non sà , quel , che non deve , e quel , che non può .

Quel , che non può , mentre , sebben'egli scrivendo sopra le *Antiquità Romane* , e sopra le *Istituta Civili* non hà lasciato da volta in volta di confessare l'ingiustizia , e malvagità delle Leggi Romane , pur nondimeno nella Storia *Juris Romani Germanici* non si è vergognato di cantar la *Palinodia* , e di portare alle Stelle i due *Coccej* , *Samuele* , ed *Arigo* , perché avevano difeso , e sostenuto il decoro delle medesime Leggi , e giunse fin'anche a dire , che la provetta età gli aveva fatta conoscere questa Verità , cioè , di essere la Giurisprudenza Romana, irriprensibile in ogni sua parte , ed insegnar Massime di vera Onestà , e di vera Giustizia . Ora a sostenere il *Probabilismo* cospirano insieme due Testi delle Pandette , l'uno del Giuriconsulto *Gaio* , il quale difinì (a) *Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt* , e l'altro del Giuriconsulto *Ulpiano* , il quale decise (b) *In ambiguis rebus humaniorem sequi sententiam oportet* . Dunque se la Giurisprudenza Romana insegna , che quando non è certa la Legge , si debba , non che si possa , seguire la sentenza più mite , e più benigna , se meno assai di questo inculcano i Teologi *Probabilisti* , i quali dicono , che si possa seguire con sicurezza la Probabile in concorso dalla più Probabile , ma non si sognano di dire , che sia tenuto il Cristiano a necessariamente seguirla , e s'egli finalmente hà confessato , che le Massime della Giurisprudenza Romana dipendano da i veri Principj dell'Onestà , e della Giustizia , come di grazia può rimproverare a i sudetti Teologi quel *Probabilismo* , che truova il suo sostegno nelle *Pandette* , cotanto lodate , ed ammirate da lui ?

Quel , che non deve , mentre se piacevagli dar' fiato di nuovo a quelle Trombe noiose , che nello scorso Secolo suonarono (ma per izza , per vendetta , e con positive calunnie) contro degli esemplarissimi , e dottissimi Padri della Cospicua Compagnia di Gesù , i Seguaci del *Tuziorismo* , cioè , il Licenziato *Esclabezio* col suo *Manifesto* , e *Francesco della Pietà* col suo *Teatro Gesuitico* nella Spagna , il Pont-

Y y 2

cha-

(a) *Leg. 57. ff. de Regulis juris*(b) *Leg. si ita fuerit §. planè ff. de rebus dubiis :*

ebateau, Scrittore de' primi due Tomi della *Morale Pratica de' Gesuiti*, l'*Arnaldo*, Fabbro, ed Autore degli altri sei Tomi della stessa *Morale*, il *Pasquale*, Compositore delle *Lettere Provinciali*, e l'*Niccole*, Produttore delle *Note*, e *Dissertazioni* sulle medesime *Lettere* nella Francia, doveva ricordarsi, che innumerabili altri Teologi *Ortodossi* avevano inalberato lo Stendardo a prò del *Probabiliorismo*, e che fra i medesimi Gesuiti vi erano stati de' *Moralisti*, niente portati a seguire il *Probabilismo*, come furono *Tirso Gonzalez*, Generale dell'Ordine Gesuitesco, e i PP. *Comitolo*, *Rebello*, *Bianco*, *Munieffa*, *Elizarda*, e *Camargo*. L'Uomo, che scrive per zelo, e scrive senza passione, non deve accagionar' tutti di quel difetto, che è di alcuni, e la ragion'è chiara, perchè Chi opera diversamente, viene a dichiararsi calunniatore, e distruttore di quella stessa Verità, che ostenta di difendere colle sue Scritture.

Finalmente *quel*, che non sa, mentre con inveire contro del sudetto *Probabilismo*, e con rinnovare l'impegno, che mostrarono i mentovati *Francesco della Pietà*, il *Pontebateau*, l'*Arnaldo*, il *Pasquale*, e l'*Niccole*, dà segno evidente, e chiaro, che non sappia, come il *Teatro Gesuitico* fù bruciato per man' di Boja nella Piazza di *Siviglia*; che la *Morale Pratica*, le *Lettere Provinciali*, le *Note*, e *Dissertazioni* sulle medesime *Lettere* furono più, e più volte dalla Chiesa condannate, e proscritte; E che tanto il primo Libro, quanto gli altri furono confutati a maraviglia, e convinti di calunnia da non poche penne erudite, e cattoliche. Mostra altresì, che sia digiuno affatto dello Stato della controversia, e che non sappia cosa voglia dire *Opinione Probabile*. Il P. *Natale d' Alessandro*, il P. *Serry*, il P. *Concina*, il P. *Dinelli*, il P. *Patuzzo*, ed il P. Maestro *Diez* Siciliano, Teologi tutti della insigne Religion' *Domenicana*, sebbene an' fatto tutto lo sforzo possibile, ed immaginabile, per intronizzare lo *Probabiliorismo*, facendo vedere, che non sia sicuro il seguir' la *Probabile*, insegnata da i *Gesuiti*, quando in contrario vi è la più *Probabile*, pur nondimeno il P. *Daniele*, il P. *Bovio*, il P. *Nocetti*, il P. *Sanvitale*, e dopo tanti, e tanti altri Teologi esimj della esemplarissima Compagnia di Gesù, il celebre, ed erudito P. *Gravina* an' dimostrato con sodi argomenti, e ragioni il contrario, semprecche la Opinione probabile abbia que' requisiti, che di sopra hò mentovati. Ora per diffinire *ex Tripode*, che l'*Probabilismo* in concorso dello *Probabiliorismo* sia sempre vizioso, e, come tale, da mettersi in non cale, e rifiutarsi, Uopo è, che Chi assume sopra di sè questo giudizio, ben' bene s'istruisca de' motivi *pro*, e *contra*, e che rifletta seriamente, e torni più volte a riflettere sopra il medesimo Assunto, essendo la *Questione de Probabilismo* una delle più gravi, ed intricate

Con-

Controverfie, che abbia la Scienza della *Morale*. Ma fe per contrario decide, come hà fatto l'*Eineccio*, senza esame, senza riflessione, e senza recar' ragione della sua sentenza, Ognuno dirà, e dirà bene, ch'egli si è posto a parlare di quel, che non sà, e per conseguente invece di discreditare l'Avversario, si renderà oggetto di riso, e di dispreggio.

Io però scorgo in lui (e credo non ingannarmi) uno Spirito di orgoglio, e di malizia, che difficilmente si troverà l'eguale in tutte le Sette di quegli *Eretici*, che non andarono a metter piè nell'*Ateismo*, e la ragione è chiara, perche non tanto hà cercato di sgombrare dalla *Morale* il *Probabilismo*, quanto di sbarbicare dal *Cristianesimo* la *Morale*. Sembra ciò un'Paradosso, e pur'è così. Nel libro intitolato *Elementa Historiae Philosophicae*, che anc'esso hà dato alla luce, fa menzione di *Pier' Lombardo*, Maestro delle Sentenze, di *San' Tommaso di Aquino*, e di *San' Bonaventura*, quegli soprannomato l'*Angelico*, ovvero il *Cherubino* de' Teologi, e questi il *Serafico*, ma nel medesimo tempo li proverbialmente, dicendo (a) *Et tamen hi Doctores Angelici, Cherubici, Seraphici, in Philosophiam Moralem invexere facerrima ista Principia, Probabilismi, Methodi dirigendi intentionem, Reservationis Mentalis, Peccati Philosophici*. Onde con queste parole non condanna già il *Probabilismo* in confronto del *Probabiliorismo*, ma bensì la *Morale* di tutti que' Teologi rinomatissimi, che fiorirono dal XII. Secolo in poi, non ostante, che la Chiesa Cattolica Romana ne faccia un' conto grandissimo, e li riguardi, come Maestri insigni dell'*Etica* Naturale, e Cristiana. Voglio credere, che a sentirla così, l'abbia mosso l'Abbate *Fleury*, il quale nel V. de' suoi *Discorsi* sulla *Storia Ecclesiastica* si avanzò a dire, che la *Morale* dal XII., e XIII. Secolo in quà, dandosi in balia delle Scuole, è uscita di strada, e si è collegata colle *Passioni*; Ma doveva riflettere, che il *Fleury* non intese parlare, se non di que' Teologi, che inclinarono al *Lassismo*, e non già di quegli Altri, i quali camminarono sull'orme, calcate da *San' Tommaso*, da *San' Bonaventura*, e da qualche Altro, che si è distinto per merito di Santità, e di Dottrina; E quando anche avesse fatto di ogn' Erba un' gruppo, doveva sapere, che il di lui giudizio non è il più sano del Mondo (b). Gli si accordi però (ma per convincerlo unicamente della sua Malizia), che questa *Morale* insegnata dall'*Angelico*, e dal *Serafico*, ed introdotta dal XII. Secolo in poi nelle Scuole, si abolisca, e si sgombri, qual farà mai quell'*Etica*, che dovranno i Cristiani seguire, ed a Chi dovranno essi ricor-

(a) *Capit. 4. §. 100. in notis:*

(b) Vedi il Padre Giuseppe Gravina *Dialogo 25. num. 362. & sequent.*

correre , per essere illuminati nelle loro dubbiezze, ed ammaestrati nella loro ignoranza ? Pronto è a rispondere il *Fleury* , che Ognuno si attenga alla *Morale* de' *Santi Padri*, lavorata sulle Massime del Vangelo, e sulle determinazioni della Chiesa Cattolica Romana . Ma non risponde così l'*Einuccio* , il quale spaccia , che i Santi Padri appena seppero i primi Rudimenti della *Morale* , e che tanto i Canoni de' Concilj , quanto le Decisioni *ex Cathedra* de' Romani Pontefici, non sieno altro, che un gruzzo di errori , ed una congerie di scempiaggini , e di stranezze . Dunque se egli non approva , anzi biasima la *Morale*, che s'insegna nelle Scuole sulle Massime dell'*Angelico* , e del *Serafico* , e molto più biasima l'*Etica* de' *Santi Padri*, che sono le *Morali* più Sante, e più sicure, che abbiamo, come non farà vero, che abbia impegno di sgombrare affatto dal Cristianesimo la *Morale*, affinché Ognuno segua l'impulso delle sue Passioni , o si configli coi *Moralisti Laterani* intorno al regolamento della sua Coscienza ?

Dello studio delle Pandette del Gius Civile Romanorum , e della Morale degli antichi Legislatori , e Giuriconsulti Romani Idolatri , racchiusa in esse .

S. XII.

PÌÙ di una volta hò avvertito , che la Scienza del Diritto della Natura, e delle Genti, o sia del *Diritto Pubblico* abbraccia non meno le leggi naturali a tutte le Nazioni comuni, manifestate da Dio al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione , che il Diritto delle Genti *improprio* , cioè , quelle Leggi Civili, e quelle Istituta, e Riti, che sono proprj di Ciascheduno Popolo , e ch'ebbero il loro essere , e la lor' Origine dalla Invenzione, e dalla Prudenza Umana. Quindi, se si richiede, sia, o nò utile lo Studio delle Pandette , affinché si sappiano le leggi , le istituta, e riti, che osservò il Popolo Romano sotto il dominio de' Cesari in tempo di Roma Pagana , e che gli stessi Cesari stabilirono , o i Giuriconsulti colle loro interpretazioni, diffinizioni , e risposte dilucidarono, non solo lo Studio delle Pandette è utile , ma necessario ancora : Imperciòche, se queste non vi fossero , non potrebbe altronde ricavarfi la notizia dell'intiero Gius Civile de' Romani, sotto il governo degl'Imperadori praticato . Gli Storici ne darebbono qualche contezza , ma non farebb' ella compiuta , e perfetta , mentre ne furono diligenti a riferir' tutte le sudette leggi, ne si presero il fastidio di rapportare ciò , che i Romani Giuriconsulti scrissero , e pensarono in seguela di esse . Dovendo intanto esservi

offervi una certa Uguaglianza d' interesse tra quei Principi, Ogr'uno de' quali fa offervare a i suoi Vassalli le leggi dell'altro , lascio perciò , che vadino Altri disputando, se quel,che stabilirono gli antichi Imperadori, e poi accrebbero i Giuriconsulti Romani colle loro interpretazioni, e risposte, per il politico mantenimento del vastissimo Romano Imperio, il quale all'ora abbracciava l'Africa, l'Europa, e buona parte dell'Asia, convenga, o nò oggi al politico regolamento della sola Europa, divisa ormai in tante Repubbliche, Principati, e Monarchie .

Ma se per contrario si dimanda, sia, o nò utile lo Studio delle stesse Pandette, per conoscere le leggi naturali a tutte le Nazioni Comuni, ovvero il vero Diritto delle Genti, quantunque i *Coccej* abbiano affermato, che le Pandette sudette contengano il vero distillato dell'Onestà , e della Giustizia naturale , pur nondimeno a pensarla Cristianamente , e molto più da Cattolico Romano, fa di mestiere , che si risponda francamente di nò: Imperciòche qual contezza poterono mai avere del vero Diritto della Natura, e delle Genti i Legislatori , e Giuriconsulti Romani , i quali riconobbero per leggi Naturali gl'Istinti dell'Umana Natura corrotta , che sono comuni agli Uomini, e alle Bestie, e perciò diffinirono il Gius Naturale, *quod Natura omnia Animalia docuit?* Come avvisarono la vera Giustizia , e la vera Onestà, quando abborrirono la Religione del vero Dio, e furono tenacissimi Custodi della Idolatria, la quale al Diritto Naturale si oppone? Come andarono in traccia dell'onesto , e del giusto, quando vollero , che il culto verso Iddio, Principio, ed Origine dell'uno, e dell'altro, fosse derivato dal Gius delle Genti *improprio*, cioè dall'Invenzione, e dalla Prudenza Umana? Come conobbero i Dettami di quelle leggi, che riconoscono per loro Legislatore lo stesso Dio, quando promossero, e portarono alla Divinità i *Neroni*, i *Caligoli*, ed altri Mostri di libidine, di avarizia, e di crudeltà? Come finalmente giunsero a penetrare nella essenza del Diritto della Natura, quando vollero, che questo Diritto fosse subordinato all'arbitrio di Chi regna ?

Sò bene, che tanto in questo , quanto nel passato Secolo non è mancato Chi abbia talmente ingrandito il merito della *Stoica* Filosofia , nella quale si allevarono i Giuriconsulti Romani , che niente sembri disconvenevole al lume della retta ragione. Tale per altro è stato lo scopo di *Giovanni Andrea Schmid* nella sua Dissertazione *de Seneca , ejusque Theologia* , del Celebre *Giovan' Gianno Swaning* nel suo libro intitolato *L. A. Senecae Theologia Naturalis contemplativa in locos communes digesta* , stampato nell' Hafnia nel 1710. colla Prefazione di *Severino Lintrupio* , del rinomato *Tommaso Gataker* nel suo Comentario *ad Marci Aurelii Antonini Imperatoris librum de se ipso ad se ipsum* , e di *Gasparro Scioppio*

pio ne' suoi *Elementi Philosophiae Moralis Stoicae*, stampati in Magonza nel 1606. ; Ma sò ancora , che tutti questi considerarono alcune Massime *Stoiche*, appartenenti alla *Morale*, distaccate da i Principj loro, i quali sono erronei , ed empj . L'avvertimento non è mio , non è di qualche Scrittore Ortodosso , ma del *Buddeo* , Protestante, anc'esso, di Setta, *Nec dissimulandum* , sono le di lui parole (a) , *quod praestantissima eorum Dicta , Et in quibus quam proximè ad Religionem Christianam accedere videntur, si secundum genuinum Stoicae Philosophiae Systema explicentur, summam saepe tegant impietatem* ; Verità , che a lungo è stata da lui medesima dimostrata nelle sue quattro Dissertazioni *de erroribus Stoicorum in Philosophia Morali* . Ne arrivo a comprendere, come abbia potuto venire in testa a i *Coccej* lo smaltire per vere leggi del *Diritto della Natura*, e delle *Genti* le leggi delle *Pandette* , una volta , che troppo da esse , e dalla Storia Romana costa , che tanto i Legislatori , quanto i Giuriconsulti Romani non ebbero mai una giusta idèa della vera onestà , e della vera giustizia naturale .

E per quanto tocca a i Legislatori , si arrogarono essi l' arbitrio di mutare i Precetti naturali secondo più , o meno richiedeva l' Interesse dello Stato, e, quel , ch'è peggio , si diedero a conoscere non solo nemici arrabbiatissimi della Religion' Cristiana , ch'è la Religione del vero Dio, ma non ebbero ritegno ancora di volere per sè , o per le loro impudiche Consorti il culto della Divinità . Chi opera in questa maniera, è impossibile , che conosca , qual sia il vero *Diritto della Natura*, a tutte le Nazioni comune. Imperciocche queste cose sono *ex diametro* opposte a quelle leggi, che il Signore Iddio comunicò al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione . Oltrecche Chi esercita il sommo Impero , ed è stato prescelto dal medesimo Dio a governare i Popoli , giammai può dirsi amante della vera Onestà , e della vera Giustizia , se non chiude quelle Porte , donde per ordinario esce il vizio , e si dilata . Per lo più s'introducono le scelleraggini nella Repubblica , o per la via dell'Ozio , o per la via della Ubbriachezza . Maestra delle cose la Sperienza ci hà fatto conoscere , che ivi crassi l'Oscenità, ed ogni Specie di ribalderia, dove si nutrice impunemente l' Infigardaggine , e dove impunemente l'Ebbrezza si pratica . Or' qual Legge abbiamo nelle *Pandette* , con cui sia stato l' Ozio severamente vietato ? Qual Costituzione , con cui vengano l'Imbriachi rigorosamente puniti ?

Fà orrore a Chi legge i Scrittori Romani , quanto fosse allora l'Ubbriachezza usuale in Roma , e ad ogni Ceto di Persone Comune . Da quello

(a) *Isagoge libr. I. cap. 4. §. 30. in notis pag. 259.*

quello Avanzo di Orazione , che si legge presso *Macrobio* (a) , recitata da *Caio Fannio* ne' Comizj di Roma , quando volle persuadere al Popolo la promulgazione della legge *Fannia* , che andava a moderare il lusso , e la spesa esorbitante , che si faceva per l' uso quotidiano della Mensa , chiaramente si hà , che gli stessi Romani dell'Ordine Equestre , e Senatorio , erano tutti alla crapola dediti , ed al vino, *Ludunt alea*, eccone le parole , *studiosè unguenti delibuti , scortis stipati , ubi horae decem sunt , jubent puerum vocari , ut comitium eat percontatum , quid in Foro gestum sit , qui suaserint , qui dissuaserint , quot Tribus jusserint , quot vetuerint . Inde ad Comitium vadunt , ac litem suam faciunt ; Dum eunt nulla est in Angiporto Amphora , quam non impleant ; Quippe qui Veticam plenam vini habent . Veniunt in Comitium tristes , jubent dicere , quorum negotium est , narrant . Judex testes poscit ; Ipsius it mictum . Ubi redit , ait se omnia audivisse . Tabulas poscit , literas inspicit : Vix prae vino substinet palbebras .* Plinio ancora riferisce , che grandissimo studio facevasi , affincchè Ogn'uno avesse potuto smisuratamente bere , e bevendo passare allo Stato di furioso , e mentecatto , credendosi da moltissimi , che non consistesse la Vita in altro , che nella dolcezza della Beveria , Onde fin'anche coll' incentivo di qualche guiderdone si animava ad inebbrarsi la Gente (b), *Nos vinum bibere & jumenta cogimus , tantoque opere , tanto labore , & impendio constat , quod hominis mentem mutat , ac furorem gignat , milibus scelerum huic deditis tanta dulcedine , ut MAGNA PARS non aliud vitae praemium intelligat . Quin imo , UT PLUS CAPIAMUS , sacco frangimus vires , & alia irritamenta excogitantur , ac libidinis etiam causa venena conficiuntur , aliis cicutam praesumentibus , ut bibere mors cogat , aliis pomice farinam , & quae ferendo pudet docere , cautissimos ex his balineis coqui videmus , exanimisque efferi . Jam verò alios lectum expectare non posse , imò verò nec tunicam . Nudos ibi protinus anhelos ingentia vasa corripere , velut ad ostentationem virium , ac plenè infundere , ut statim evomant , rursusque hauriant , idque iterum , tertiumque tanquam ad perdenda vina geniti , & tanquam ire illa non possint , nisi per humanum Corpus . Huc pertinent peregrinae exercitationes , & volutatio in Coeno , ac peccorosa cervicis repandae ostentatio . Per omnia haec praedicatur sitis quaeri : Jam verò quae vasa ex Adulteriis Celata ? Tanquam per se parum doceat libidines tumulencia . Ita vina ex libidine hauriuntur , atque etiam PROEMIO INVITATUR EBRIETAS : Si Diis placet , emitur alius , ut quantum biberit , tantum edat , &*

Z z

PRAE-

- (a) *Libr. 3. Saturnalium capit. 16.*
 (b) *Histor. Natural. libr. 14. capit. 22.*

362 DEL VERO DIRITTO DELLA NATURA,
 PRAETIUM VINOLENTIAE LEGE ACCIPIT; *Alius, quantum-
 alia quaesierit, tantum bibit.*

Seneca aggiugne, che l'imbriacarsi nel pranzo, e nella cena, e 'l tornare a bere del vino dopo la cena, e dopo il pranzo, non aveva niente dello straordinario in Roma: Bensì la Gioventù si era avvezzata ad inebriarsi ancora a stomaco digiuno (a) *Isti non videntur tibi contra Naturam vivere, qui jejuni bibunt, qui vinum recipiunt inanibus venis, Et ad cibum Ebrii transeunt? Atqui frequens hoc Adolescentium vitium est, qui vires excolunt: Post prandium, aut coenam bibere vulgare est.*

Plutarco parimente attesta, che i Romani dell' età sua non avevano ritegno di esercitarsi nella Ebbrezza prima di andare a pranzo, risvegliando l'appetito del bere con gustare alcune cose, leggiere sì, ma piccanti, ed acute (b) *ἔδει γὰρ ὕδωρ οἱ παλαιοὶ πρὶν ἐντραγεῖν ἐπιπνῶν οἱ δὲ νῦν ἄσπιτοι προμετυσπέντες, ἀπτονται τῆς τροφῆς τῷ σώματι, καὶ ζῆνι, λεπτά καὶ τομά, καὶ ὄξια προσφέροντες ὑπέκκαυμα τῆς ὀρέξεως, εἶτα ἔτος ἰμπερόμενοι τῶν ἄλλων, Ne quidem aquam Veteres bibebant, antequam cibum sumssissent. Nunc verò ante cibum sumtum inebriati accipiunt, illum madido corpore, Et fervente, tenuiaque, Et acria, atque acuta succendiculum appetitus ingerentes, sic demum feruntur ad alia.*

Difficilmente la finirei per adesso, se volessi quì trascrivere le testimonianze tutte di que' Scrittori, i quali ci accertano della Ubbriachezza, troppo usuale in Roma sotto il Dominio de' Cesari, tempo in cui scrissero que' Giuriconsulti, le sentenze, e diffinizioni de' quali nelle nostre Pandette si leggono, e quantunque essi ubbriachi non fossero, non ebbero però lo Spirito di opporsi alla Corrente, forse perche i Romani (c) a guisa de' Greci (d) si avevan' formato dalla Beveria un' Nume, e si

(a) *Epistola 123.*

(b) *Sympos. VIII. 9.*

(c) *Tibullo libr. 1. Elegia 7., ivi;*

Bacchus Et Agricolae magno confecta labore

Pectora tristitiae dissolvenda dedit.

Bacchus Et afflictis requiem mortalibus adfert;

Crura licet duro compede pulsa sonent.

(d) *Euripide in Bacchis* ὀσεμελής γόνος βότρυος ὑγρόν πόμ' εὐρεῖ, κείσθηγάτο θνητοῖς, ὃ παύει τὸς ταλαιπώρος βροτῆς λύπης, ὅταν πληθῶσιν ἀμπέλαι ροῆς ὑπὸν τε ληθην τῶν καθημερῶν κακῶν, δίδωσιν, ἔδ' εἰσ' ἄλλο φάρμακον πόνον, *Semelae Filius uvae humidam potionem invenit, Et attulit mortalibus: Ea quiescere facit miseros Homines a tristitia, ubi impleti fuerint vitis humore, perque somnum oblivionem, quae quo tidie sunt, malorum dat. Non est aliud Pharmacum laborum.*

si davano scioccamente a credere, che l' Ebbrezza fosse il rimedio delle cure mordaci, e della stanchezza del Corpo, come perche avevano innanzi agli occhi l'esempio de' loro medesimi Imperadori, i quali in questo vizio non la cedevano a Chichefia. *Svetonio*, *Dione Cassio*, ed altri Scrittori della Storia Romana ci rappresentano *Tiberio*, *Vitellio*, *Traiano*, *Licino*, e qualche altro per Cioncatori insigni. Chi non sà, che il Costume del Popolo prende norma, e legge da ciò, che dal Regnante si opera, e siccome la morigeratezza del Principe rende ben' disciplinato il Vassallaggio, così il Vizio di Chi comanda, corrompe, e disguisa delle suddite Nazioni la vita? (a)

Ma più orrore fa il considerare gli effetti, che produsse codesta Ubbriachezza, in pregiudizio della onestà, e della pudicizia. Dovette *Cesare Augusto* stentare, per istabilire il matrimonio in Roma; Non è, che i Romani si astenessero dalla Copola conjugale per amore del Celibato, ma l' abborrivano, per isfogare senza ritegno alcuno ogni più schifosa sensualità. Quegli stessi Imperadori, ch'erano ammirati per i Principi più saggi della Terra, non ebbero ribrezzo di esercitare la più orribile nefandezza; Vizio, che avendo voluto *Antonino Pio* estirpare coll' esilio di Coloro, che scandalosamente lo praticavano, fù costretto a desistere dall' Impresa per il tumulto, che si risvegliò ne' suoi Vassalli. Tanto è difficile lo sbarbicare que' peccati, che an' preso foga per l'indolenza de' Regnanti, e si sono abbarbicati nell'animo de' Sudditi per il cattivo esempio di Chi governa.

Per non aver' pensato ancora i Romani Imperadori idolatri a vietare l'insingardaggine, doverono permettere que' tanti Spettacoli, e quelle tante Feste in onore de' bugiardi lor' Numi, ch' erano incentivo di mille compiacenze peccaminose, e di mille oscenità. Divertimenti di questa fatta, voluti dal Principe, e desiderati dal Popolo ozioso, non potendo praticarsi senza una spesa grandiosissima, quindi fù, che crebbero i Dazj, i Tributi, e le Avante all' ultimo segno. Onde spesso accadde, che intolleranti i Vassalli di sì eccessive gravezze, e speranzati di esser' meglio trattati dal nuovo Imperadore, facevano scempio de' loro Cesari, e portavano in trionfo la più detestabile fellonia.

Ma più guasta, e corrotta fù la Morale degli antichi Giuriconsulti di Roma Pagana. L'unica Cinosura dell'onesto, e del giusto era per essi il Capriccio de' loro Cesari, il potere de' quali non era circoscritto da li-

Z z 2

mite

(a) *Isocrate ad Nicoclem*, ivi, τῆς πόλεως ὅλης ἡθὸς ὁμοιοῦται τοῖς ἀρχαῖσι, *Mores totius Civitatis ad exemplum Imperantium conformantur.*

mite alcuno , e prevaleva alle stesse leggi immutabili del Diritto della Natura . Per pruova di ciò basterebbe quel , che ne hò detto in questa *Dissertazione* , e nella terza parte della *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri* , e nella *Dissertazione Apologetica dell' Esistenza del Diritto della Natura, e delle Genti* ; Ma affinche non venga qualche altro Protestante , che battendo l' orme segnate da i due *Coccej* , si avanzi di nuovo a dire, che le Leggi delle Pandette sono le vere Massime del Diritto Naturale a tutte le Nazioni comune , vò dirne qualche cosa di più in questo luogo .

Certa cosa è , che peccati nella Morale Chi giudica del peccato con vantaggio del peccato medesimo , ed è altresì certissimo , che niente più offenda l'*Etica Naturale* , quanto il far' passare per quasi involontario quel delitto , che riconosce il suo essere da un' Principio spontaneo , e volontario . Or' così fecero i Giuriconsulti Romani , come in più luoghi delle Pandette si legge . Dunque la Morale de' Giuriconsulti Romani fù corrotta , e guasta .

Il Giuriconsulto *Marciano* , volendo spiegare in quali , e quante maniere accadano i delitti nelle Città , disse , che si commettono , e possono commetterfi i misfatti , o con animo deliberato , o per un estro di passione , o per una mera casualità (a) , *delinquunt autem, aut proposito, aut impetu, aut casu* ; E quantunque Chi pecca per violenza di passione , non sia ordinariamente scusato da colpa grave innanzi al Tribunale di Dio , purnondimeno le azioni impetuose cattive non si devono avere per veri delitti volontarj nel Foro esterno , perche deve ogni Legislatore di quaggiù aver compassione della fralezza della nostra Natura corrotta , e non venire all'ultimo de' Supplicj per que' misfatti , che si eseguiscono senza studiata malizia , e con animo improvvisamente agitato , e commosso . Quindi se il mentovato Giuriconsulto non fosse passato più oltre , non solo il di lui sentimento sarebbe stato ragionevole , ed equo per il civile mantenimento della Repubblica , ma ben'anche comparirebbe oggi plausibile , e degno . Ma perche volle passare più oltre , e passando più oltre pigliò per delitti commessi da un'estro , e violenza di passione , non già quelli , che derivano dalle passioni nascenti in noi senza la nostra deliberazione , e volontà , ma bensì quegli altri , i quali dipendono da certi umani affetti , il principio , o sia nascimento de' quali non altronde , che dal nostro volere provviene , com'è la Ubbriacchezza volontaria , e cose simili , perciò notabilmente il *Diritto della Natura , e delle Genti*, e le Massime Santissime dell'*Etica Naturale* offese . L'estro della imbrocchezza , egli è verissimo , che sia la cagione di que' forfatti , che durante

il

(a) *Leg. respiciendum §. de linquunt ff. de poenis*

il furor del vino si commettono ; Ma è verissimo ancora, che non si possono essi dire impetuosi , e quasi involontarij , quando volontariamente si è inebbiato il reo . La ragion'è chiara , perch'egli stesso, secondo riflette dopo l'insegnamento de' Santi Padri l'*Angelico d'Aquino* , è stato , ed è del suo offuscamento la Causa : Ragione , che parve anche incontrastabile a molti Filosofi del Gentilesimo , e particolarmente al Principe del Peripato *Aristotele* (a) . Ne vale il dire , che *Marciano* parlò , o intese parlare degli Ebbri , e non già degli *Ebbriof* , cioè , di quelli , che per una semplice contingenza , e non già per professione , o volontariamente s'imbriacano , siccome an' sognato alcun' Interpreti della Giurisprudenza Romana ; Imperciocche tralasciando di dire , che per ordinario i Delitti, i quali succedono per causa del furore del vino , si commettono nella imbricchezza volontaria , non già nell'accidentale , o quasi involontaria (b), certa cosa è , che quando egli si fece a diffinire così , non era , come si è detto , in Roma la Beveria vietata , ma comunemente abbracciata , ed ammessa ; Onde non potè sentire , ne parlare di altra Ubbriacchezza , che della volontaria ; Il che maggiormente hà luogo , s'ebbe riguardo alle altre Nazioni Gentilesche, presso le quali fù usuale l'inebbriarsi, non solo

(a) *Libr.3. Nicomach. cap.7. ivi. επ' αυτω τω αγνοειν κολαζισι (οι νομόθεται) ιαν αιτιος ειναι δοξη της αγνοιας οιον τοις μετυσιν διπλα τα επιτιμια η γαρ αρχη εν αυτω χυριος γαρ το μη μετυσθαι τοτο δ' αιτιον της αγνοιας , Nam ob ignorantiam etiam puniunt Legislatores , si sibi ipsi ignorationis causa quispiam fuisse videatur . Unde Ebritis duplices poenae institutae sunt : In ipso enim , qui inebriatur , principium est , cum sui quisque in eo Dominus sit , ut non inebrietur , id quod ignorationis est causa .*

(b) *Alesside , φιλει γαρ η μακρα συνουσια κη τα συμπόσια τα πολλά κη κατ' ημεραν ποιειν σκωψιν η σκωψις δε λυτει πλειον η περρι πολυ το κακως λεγειν γαρ αρχη γινετ' αν δ' ειπης απαξ , εντες αυπικασας ηδηλοι δυρεισται λειπετα ειτα τυππεσται δεδειχται , κη παρουνεν ταυτα γαρ κατὰ φύσιν πεφυκεν οπως κη τι μανπως εδει , Longa conversatio, Et novae quotidianae Compositiunculae proferunt cavillam , quae delectat , quam mordet minus . Hinc maledicendi principium nascitur , ubi quid dixeris , audies tantumdem . Restant nil , nisi jam convitia , deinde verbera , atque pugnae , namque sese haec mutuo per naturam consequitur , vate nec quidquam est opus . Epicarmo . εν μιν τυσιας τοινη , εκ δε τοινης ποσις εγενετο . Χαρην ως γε μοι . εκ ποσιος δε κωμος , εκ κωμου δ' εγενετο τυανία εκ δε τυανίας διχη γινετ' εκ διχης δε καταδιαν ex Sacro Convivium , Potatio ex Convivio , quae mihi placet . Inde nocturna amatio , quae rixam ferit : Judicium hinc ; ex Judicio condemnatio .*

solo perche i Poeti ne discorsero con vantaggio grandissimo (a) , ma perche i Storici comunemente l'attestano (b) . Veggasi l'Erudica , e dotta *Esercitazione* del celeberrimo *Giovanni Antonida Vander Linder* sopra quelle parole degli Atti degli Apostoli *ἔτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκοις μεμεστωμένοι εἰσι* , *Alii verò subsannantes dicebunt , quia vini pleni sunt* .

Questa verità maggiormente si conosce , se al testo di *Marciano* si unisce l'altro di *Modestino* , il quale scrisse , che i delitti capitali non si debbano punir' ne' Soldati colla pena capitale , se si commettono nell'extro del vino , e durante quella imbrocchezza , nella quale per mero genio di essere Cioncatore s'incorre (c) *Per vinum ad lasciviam lapsis Capitalis poena remittenda est, Et militiae mutatio irroganda*. Stima *Guglielmo Budèo* , uno de' più celebri Interpreti delle leggi delle Pandette , che vi sia errore nel Testo , e perciò si debba leggere *per vinum , aut lasciviam lapsis* (d) , Il ch'essendo vero , maggiormente cresce , e si avvanza l'iniquità delle medesime leggi , mentre fa orrore a sentirsi , che i reati commessi *per lasciviam* , i quali sono peggiori degli stessi delitti volontarij , si debbano avere per quasi *involontarij* , e degni di minorazione di pena. Lo stesso è *lascivire* , che operar' del male con petulanza , e con isfacciatag-

(a) Il Coro de' Sileni presso Euripide in *Cyclope* , *μακαρίος ὅς εὐιάζει βοτρώων φιλαίσι πήγαις ἐπὶ κωμον ἐκπεταστῆς φίλον ἀνδρὶ υπαγκάλιζων* , *ἐπὶ δερνίοις ποξανθῶν χλιδαυῆς ἔκων ἑταίρας μυροχριστός λιταρός βόστυρον* , *Beatus est qui bacchatur , uvarum gratis fontibus post computationem exporrectus charum Sodalem manibus attingens* , *Et qui in cubilibus flavum delicatae habet Sociae unguento delibutus nitidus capillum* . Teognide in *Gnomis* *ἔργα δὲ κοπρογενῆς νῦν μοι φίλα* , *ἢ διονύσει* , *Nunc autem Veneris* , *Et Bacchi munera grata mihi sunt* , *αἱ εἰ μοι φίλον ἦτορ ἀγάλλεται* , *ὅππῃν ἀκῶσιν αὐλῶν φθρυγγομένων ἡμεροισσῶν ὅσα χαιρῶ ὃ εὖ πίνων* , *ἢ ὑπ' αὐλητῆρος ἀκῶν* , *semper mihi charum cor exultat* , *quando audio tibias sonantes desiderabilem sonum* : *Laetor verò bene bibens* , *Et tibicinem audiens* .

(b) *Niceta libr. i. hist.* rapporta , che gli antichi Bizantini erano sommamente dediti alle gozzoviglie , e al vino , e lo conferma con alcuni versi di *Menandro* . *Dione Accademico* presso *Ateneo libr. 10. cap. 12. Et 13.* chiama gli Egiziani *φιλόινες in vinum proclives* . *Plutarco libr. 1. quæstion. conviv. 6.* attesta , che *Mitridate* tra gli altri premj , che promise a i suoi Soldati , guerreggianti co' Romani , fù la beveria ; Vedi *Celso Rhodigino* , *Ateneo* , e *Plinio* .

(c) *Leg. 6. §. penultim. ff. de re militari* :

(d) *Comment. ad Pandectas pag. 620.*

taggine , Anzi è la sfacciataggine medesima il bulicame feracissimo di ogni enormità, e di ogni ri'dalderia (a). Di questi sfacciati appunto intese di parlare il Divino Oracolo, quando, per bocca del Profeta *Isaia* disse (b) τοῖς ὄσιν αὐτῶν βαρῆς ἦκυσαν καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐκάμυσαν , μηποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς , καὶ τοῖς ὄσιν αὐτῶν ἀκούσωσι, *auribus suis graviter audierunt* , *Et oculos suos clauserunt* , *ne videant oculis* , *vel auribus suis audiant* ; Quindi non a torto i Santi Padri , allorche giugne un' Uomo a peccare *per lasciviam* , cioè , senza ribrezzo , e senza verecondia , lo danno per ispedito , e per quasi disperato della eterna salute , volendo , che questo sia un' segno evidente di averlo Iddio abbandonato (c); Verità , che anche giunsero a conoscere alcuni Savj del Gentilesimo, come appare da que' versi , che presso lo *Stobæo* si leggono ,

Ὅταν γὰρ ὀργὴ διαμόνων βλάβη τινα
 Τουτὰ τὸ πρῶτων ἐξαφαιρεῖται φρενῶν
 Τὸν νοῦν τὸν ἐστλόν , εἰς δὲ τὴν χεῖρῳ τρέπει
 Γνώμην , ἢ εἰδῆ μηδὲν ὦν ἀμαρτάνει ,
Divina quoties ira quemquam hominum premit ,
Primum bonam illi diripit de pectore
Mentem , inque pejus omne consilium trahit ,
Errationes ipse ne videat suas .

Facendo di questi versi uso l'Oratore *Licurgo* contro d'*Isocrate* confermò lo stesso dicendo , ὁ θεοὶ εἶδεν προτερον ποιούσῳ ἢ τῶν πονηρῶν τὴν διάνοιαν παράγῃσι , *Primum omnium mentem malorum pervertunt Diis* ; E a dire il vero , Coloro i quali peccano *per lasciviam* , ostentano una malizia la più esecranda , che mai , mentre peccano per lo solo genio di peccare , e seguentemente sono Bestie , come dice *Plutarco* (d) , assai peggiori delle medesime Bestie . Meritando adunque i loro delitti pena capitale, uniforme alla giustizia non è dovere, che si risparmi ad esso loro la morte . Fin'anche *Eusebio* Filosofo scrisse (ed il suo sentimento fù confer-

(a) Senofonte *de Paedia Cyri* libr. I. ivi. Ἐπισταὶ δὲ δοκεῖ μάλιστα τὰ ἢ ἀχαρίστια , καὶ γὰρ αὐτὴ δοκεῖ εἶναι μεγίστη ἐπὶ πάντα αἰχρα ἡγεμῶν , *Ingratitudini verò potissimum Impudentia* , *quæ ad omnem turpitudinem dux est* .

(b) *Esaiæ cap. 6. vers. 10.*

(c) Vedi San' *Cipriano Epist. 55.* e nel Sermone *de Lapsis* , e *Salviano libr. 6. de Gubernatione Dei* .

(d) *In Cicerone pag. 884. Editionis Wechel* , ivi Ὅδὲν ἀνθρώπῳ θηρίου ἐστὶν ἀγριώτερον , ἐξουσίαν πατεῖ προσλαβόντος , *Nullum Animal est Homine saevius* , *si libidini petulantiam conjunctam habeat* .

fermato da *Seneca* (a)) che sia espediente alle Città, ed al Genere Umanò no lo sbarbicarli , come piante infette , e velenose da questo Mondo: Chiara n'è la ragione , perche al dire di *Teodetto* , ἀπαντ' ἐνανθρωποισι, γηρασκεῖν ἔφο κ' πρὸς πλεωτων ἔρχεται τῆ , τῷ χρόνῳ πλήν (ὡς ἔοικε) τῆ ἀκαιδείας μόνου , *Omnes humanae res Natura consensescunt , Et ad finem temporis veniunt , praeter solam (ut videtur) impudentiam* .

Pare a mè , e pare ad Ogn'uno, il quale la discorre a dovere , che l'abbia il *Budèo* indovinata , sì perche Chi copia , può facilmente scrivere *ad* invece di *aut* , come perche meglio suona il senso del Testo *per vinum, aut lasciviam lapsis*, che se si legge *per vinum ad lasciviam lapsis*. Leggendosi *per vinum ad lasciviam lapsis* , in questo caso quella parola *lasciviam* importarebbe sfogo di sensualità , e di libidine , e per conseguente il Testo sarebbe inetto , mentre qual libidine era proibita a' Soldati con pena capitale ? Ne osta il dire , che l'incesto , e l'adulterio erano con questa pena castigati ; Imperciocche in qual *Calepino* , o in qual altro Testo si truova , che *lapsus ad lasciviam* voglia dire *reo di adulterio* , e d'*incesto* ? Il vero senso adunque di *Modestino* è questo , che debbasi risparmiare la pena capitale a quel Soldato, che , o per imbrocchezza volontaria , o per genio di peccare hà commesso qualche capitale delitto . *Volontaria* dissi , perche dall' autorità di *Seneca* , di *Plutarco* , e particolarmente di *Plinio* mentovata di sopra , chiaramente costa , che l'imbroccarsi non era delitto , e perciò praticato a segno , che le stesse leggi di allora sostenevano , e garantivano quelle convenzioni , che secondo il nostro nativo idioma diciamo *scommesse*, per le quali Uno si obbligava a bere un' numero di tazze di vino , e l'altro era obbligato a dargli qualche guiderdone , o qualche premio , *Praetium vinolentiae lege recipit* ; Onde non si avevano per delitti veramente volontarj quelli, che nell'estro di una volontaria ubbrocchezza si commettevano .

Per la stessa ragione , che avendo uno contratto della facilità , e della sfacciataggine nel peccare , non senta più ribrezzo di quel, che fa, senza considerate , che questa necessità morale , proveniente dal mal' abito fatto , non tolga la libertà dell'arbitrio , perche hà avuto il suo principio dalla libera Volontà del Reo , il quale poteva nel suo incominciamento resistere , se voleva, si fece il medesimo Giuriconsulto a riscrivere , ch'era degno di minorazione di pena , e per conseguente era quasi involontario quel delitto capitale , che il Soldato , avrebbe *per lasciviam*
est-

(a) *De Benefic. libr. 7. cap. 10. ivi, Ingeniis talibus vitae exitus remedium est , optimumque est abire ei , qui ad se nunquam rediturus est :*

efeguito, e commesso. Ne può dubitarsi, che tale si fù il di lui sentimento, mentre secondo l'Etica di que' tempi il peccare *per lasciviam* non era di quel peso, e gravezza, che hà il peccato volontario. In fatti *Ulpiano* decise, che, avendo uno *per lasciviam* somministrata la causa della morte altrui, aveva fatto affai bene *Adriano* Imperadore ad appruovare la sentenza del Proconsolo della *Betica*, il quale lo aveva condannato, non già alla pena ordinaria dell'Omicidio, ma alla straordinaria della Relegazione *ad tempus*, che vale a dire, alla Straordinaria della Straordinaria, la quale allora si pratica quando non è volontario l'Omicidio (a). Gl'Interpreti an' cercato di scusarne la scempiaggine, con mettere in campo, che intanto quel Proconsolo aveva punito colla relegazione *ad tempus* Colui, il quale *per lasciviam* aveva data causa all'Omicidio, in quanto aveva il medesimo trascurato d'impedirlo, potendolo impedire. Ma ancorche il fatto fosse passato così (Il che non costa dal Testo, e molto meno dalla Storia di quella età) pure la scusa sarebbe insulsa, e contraria alla buona Morale, mentre tanto è reo di omicidio Chi lo fà, quanto Chi potendo frastornarlo, non lo frastorna (b).

Il medesimo *Ulpiano* poi, essendo stato richiesto, se avendo *Mevio* adizzato una Belva contro di *Gajo*, il quale n'era restato offeso, fosse, o no tenuto alla emenda del danno, e potesse, o no esser' convenuto coll'azione *doli mali*, non ebbe ritegno di decidere, che allora sarebbe *Mevio* tenuto, quando il Padron' della Belva, non avesse maniera di soddisfare a *Gajo* il danno, e che offerendosi a Costui dal medesimo Padrone in soddisfazione la Belva sudetta, non abbia azione contro di *Mevio* istigatore, ancorche il danno patito sia maggiore del prezzo di essa (c) *Si Quadrupes tua dolo alterius damnum mihi dederit, quaeritur an de-*

A a a

dolo

(a) *Leg. 4. ff. ad Legem Corneliam de Sicariis, i vi, Cum quidam per lasciviam causam mortis prae buisset, comprobatum est factum Ignatii Taurini Proconsulis Beticae a Divo Hadriano, quod cum in quinquennium relegasset.*

(b) Sant'Ambrosio in libro de Officiis, i vi, *Qui non repellit a Socio, si potest injuriam, tam est in vitio, quam ille, qui infert.* Cicero rone libr. 3. de Officiis, i vi, *Qui non defendit, nec obsistit injuriae, tam est in vitio, quam si parentes, aut si amicos, aut patriam deseret.* Libanio Progymn. part. 12. D. Edition. Parisiensis *Δεί τὸ ἀδίκημα τα μίξεν ὁ τῶν τοῖς χερσὶν ἐργαζομένων μάλλον, ἢ τῶν τὸ δυνήθηναι δέδωκότων, Maleficiorum Auctores non tam putandi sunt illi, qui patrarunt illa manibus suis, quam qui, ut patrari possent, copiam dedere.*

(c) *Leg. 7. §. si Quadrupes ff. de dolo malo,*

dolo habeam adversus eum actionem? Et placuit mihi, quod Labeo scripsit, si Dominus Quadrupedis non sit solvendo, dari debere de dolo actionem, quamvis si noxa deditio sit sequuta, non putem dandam nec in id quod excedit. Oh l'ammirabile decisione! Oh la giustissima sentenza!

Secondo le regole della buona, e sana Morale l'azione sempre s'irriputa a Chi la fa, ed abbenche si ascriva anche spesso a Coloro, i quali an' contribuito al di lei riuscimento colle parole, o coll'opere, ovvero con non curarsi di frastornarla, potendola, e dovendola impedire, pur nondimeno questa cooperazione, o negligenza non opera, che non sia tenuto principalmente a rifare il danno Colui, ch'è stato la causa immediata di esso; Opera bensì, che il Cooperante, e'l Negligente sia anch'esso reo, e, come tale, obbligato ancora all'emenda del medesimo danno. Nel caso, da *Ulpiano* deciso, il Padrone dello Quadrupedo non permise, ne ordinò a *Mevio*, che istigato l'avesse, e molto meno si presuppose presente al fatto, sicche avesse potuto dirsi, che non impedì la istigazione, potendola impedire: Il solo *Mevio* adunque, *neque jubente, neque annuente Domino Quadrupedis* quegli fù, che l'avventò contro di *Gajo*, e per conseguente fù la vera cagion' del danno, che questi ne riportò. Come intanto, e con qual principio di Morale determinò *Ulpiano*, che non era *Mevio* tenuto al risarcimento del danno, ne poteva esser' convenuto coll'azione *doli mali*, se non se nel caso, che il Padrone della Bestia fosse stato impotente a soddisfarlo? Qual parte vi aveva avuta il Padrone, e per qual Legge di Natura poteva soggiacere alla pena di un delitto non suo?

Più ingiusta però è l'altra parte del Testo, che dice così, *quamvis si Noxae deditio sit sequuta, non putem dandam nec in id, quod excedit.* Come? Il valore intrinseco dello Quadrupedo, che hà inferito a *Gajo* il danno, non è bastevole a risarcirlo in tutto, e *Mevio* istigatore, che glielo recò, deve assolversi, ed essere esentato dal più, che quegli hà per la sua istigazione sofferto? A Chi, *Domine*, è venuta in testa Massima più stravolta, e più iniqua di questa?

Io non condanno tanto *Ulpiano*, il quale fù uno Stoico, un'Idolatra, ed un Nemico implacabile della nostra Santa Religione, ma hò giusto motivo di dolermi dell'Imperador *Giustiniano*, il quale, essendo stato allevato, e nutrito nel Cristianesimo, doveva abolire, e cancellare dalla memoria de' suoi Vassalli la Morale guasta, e corrotta degli antichi Giuriconsulti Romani, e sostituirvi l'Evangelica, e Naturale. Ohi che Riforma di costumi si sarebbe veduta, se avesse anche nel Foro abbarbicate le sue radici l'*Etica* insegnataci dal Redentore! Ma egli sedotto, o ingannato da quell'Ateo di *Triboniano* sparìe delle molte Massime eterogenee per
le

le Pandette , dando loro forza , e vigore di legge , e quel , ch'è peggior , camminando sull'orme della Morale guasta , e corrotta del medesimo *Ulpiano* , non ebbe ritegno di prescrivere, e diffinire, che reo di furto non sia Chi consiglia , o istiga un'altro a rubacchiare (a) *certe qui nullam opem ad furtum faciendum adhibuit , sed tantum consilium dedit , atque hortatus est ad furtum faciendum , non tenetur furti.*

Teona , Donna pagana, sentì del ribrezzo grandissimo , e non volle consigliare una scelleraggine al suo Fratello, disposto per altro a commetterla , anzi qual sforzo non fece per impedirlo, e per renderlo ravveduto del suo errore ? (b) *Sofocle* , anc'esso Idolatra , conobbe , e confessò , che non vi era cosa peggiore di un' consiglio malvagio (c) . *Teognide* , quantunque gentile , pure pregava *Castore* , e *Polluce* (due bugiarde Deità del Paganesimo) , affinché piombar' facessero sopra il suo capo quel male , che consigliarebbe ad altrui , tanto aveva in orrore i consigli, che ledono la fama , la roba , e la vita del Prossimo (d) ; Ed *Antroicide* finalmente non ommise di scrivere , che secondo le Leggi Attiche τὸν βουλευσάμενον ἐν τῷ αὐτῷ ἐπέχεται καὶ τὸν τῷ χειρὶ ἐργασάμενον , qui consilium dedit , eum non minus poena teneri , quam qui manu rem affecerit ; Or queste autorità , ed esempi fanno ad evidenza conoscere quanto a torto l'Imperador' *Giustiniano* esentò dal delitto di furto, Chi lo consiglia ; Errore , in cui cadde , perche volle seguire alla cieca l'*Etica* di *Ulpiano* , e degli altri Giuriconsulti Romani , i quali dovevano almeno sapere , che gli stessi Filosofi , e Poeti del Gentilesimo erano giunti a conoscere , che il dare un' consiglio cattivo era lo stesso , che violare , e pervertire il fine della Cosa più Sacrosanta , che fosse in questo Mondo (e) ; Motivo , per cui

A a a 2

cui

(a) §. *interdam Instit. de furtis*

(b) Euripide in *Helena* , ἢ δὲ μωρία ζῦμβελος ἔσομαι τῷ κασιγνήτῃ ποτὲ εὐεργετῷ γὰρ κείνον , ἢ δοκῶσ' ὁμως ἐξ εὐσεβείας ὅσιον εἴ τι θημεύω , Neque in stultitia consiliaria ero fratris unquam ; Imò ei benefacio , quamvis non videat , ex impietate si Sanctum fecero ipsum .

(c) In *Eleetra* , βουλῆς γὰρ ἔδεν ἑστῆν ἑχθρῶν κακῆς , Consilio enim nihil est pejus malo .

(d) In *Gnomis* εἴ ποτε βουλευσάμε φίλῳ κακόν , αὐτὸς ἔχοιμι , εἰ δὲ τι κενὸς ἔμοι , δις πόσου αὐτὸς ἔχοι , Si unquam consulam amico malum , ipse habeam , si verè aliquid ille mihi , bis tantum ipse habeat .

(e) Platone ad *Perseam* , ivi , Res est profectò Sacra Consultatio ; e nel *libr. 2. in Theage* , sive de *Sapientia* disse , Socratem dixisse consilium rem esse Sacram , neque divinitus aliquid esse , de quo quis consulere quaeat

cui *Periandro* insinuava sempre ad ogn'uno *συμβουλὴν ἀνομίαν τῆς Consulæ sine damno*.

Questo però non è tutta l'iniquità, che nell'accennato Testo si scorge: Evvi dell'Ecceffo, e della Gravezza maggiore in quelle parole *atque hortatus est*, per le quali viene scusato del furto, e Chi lo consiglia, e Chi al Consiglio la istigazione unisce. Difficilmente si può spiegare, e comprendere, quale, e quanta forza abbia la istigazione nell'animo altrui e quali, e quante tragedie abbia arrecate, ed arrechi. *Teseo* presso *Euripide* (a) non ebbe ritegno di affermare, che per causa di lei erano accaduti que' mali gravissimi, che aveva la Grecia in tempo del Rè *Adrasto* con suo gran' detrimento sofferti. Forse, e senza forse non sarebbe stato sì malvagio, come fù, l'Imperador' *Nerone*, se non avesse avuto Chi l'istigava al male, *Consiliarium suorum insuper instinctu*, così lo Storico *Sifilino* l'attesta, *multa contra dignitatem fecit, cum crebè ab illis audiret, tu haec pateris? Tu hoc times? Ignoras te Caesarem esse, teque illorum potestatem habere, non illos tui?* Ed il Rè *Preto*, secondo riferisce *Zenodoto* non avrebbe certamente imposto a *Giobata*, che uccidesse *Bellerofonte*, se *Autèa* sua moglie non lo avesse istigato con quel verso di *Omero*,

Τετραίης ὦ Προῖτ' ἢ κάκταυς Βελλεροφόντην
Aut morere, à Proete, aut interfice Bellerophontem.

Al-

queat, quam de institutione sui. aene suorum in arte gubernatoria. Menand. ἱερὸν ἀληθῶς ἔστιν ἡ συμβουλία, *Sacrum quod verè est Consilium*. Quindi *Calippo* presso *Omero Odyss.* e per dimostrare, ch'ella non aveva violata la Santità del consigliare, così parlò, ἀλλὰ πῆ μὲν νοεῶ κ' φρασσομαι ὅσ' ἂν ἔμοι πέρ' αὐτῆ μυδοὶ μὴν, ὅτε με χρινώ τὸσον ἤκει, *Sentio persuadebo tibi, quibus haud graver uti ipsa, mihi similis si quando occurret usus*.

(a) *In Supplicibus*, Εἰς δὲ στρατείαν πάντας ἀργεῖυς εἶγων, μάντιων λεγόντων θεοφατ' ατιμάσας, βία παρελτών θεὸς ἀπώλεσας πόλιν, νεοὶς παραχτεῖς οἱ τινος τιμῶμένοι χαιρῶσι πολέμῳ τ' αὐξάνουσ' ἀνευ δίκης φέροντες ἄσπετος ὁ μὲν, ὅπως, στρατηλατῆ ὁ δ' ὡς ὑβρίζη, δύναμιν εἰς χεῖρας λαβών, ἄλλος δὲ κέρδους ἕνεκ' οὐκ ἀπιστοκῶν τῆς πλῆθος εἰ τι βλάπτεται κάχον τὰδε, *In militiam omnes Argivos ducens, vatibus interdicens, divina tamen dicta negligens, vi negligens Deos, perdidisti Civitatem A JUVENIBUS INDUCTUS, qui in honore positi gaudent, & bella promovent absque justitia, perdentes Cives. Hic quidem, ut Imperator sit, alter ut prea libidine agat, imperio in manus suscepto. Alius propter lucrum non respiciens Populum*.

Alcuni Interpreti delle leggi Romane , conoscendo quanto il sentimento, e determinazione di *Giustiniano* fosse all'Etica Naturale , e Cristiana opposta, si avanzarono a dire , che intanto egli aveva esentato dal furto il Consultore, ed Istigatore di esso , in quanto il Ladro, che aveva ricevuto il Consiglio, e la Istigazione , era già disposto, e risoluto di farlo . Volle- ro adunque in buon' linguaggio dire , che allora si debba avere per delitto il consigliare , e l'istigare al male , quando senza dell'uno , e dell'al- tro non si commetterebbe il male medesimo , Massima , che si uniforma alla Morale di alcuni Filosofi Idolatri (a) ma non è niente uniforme al Diritto della Natura, ed al Vangelo, i quali la condannano , e la proscri- vono : Lo stesso *Ovidio* , quando le disgrazie sofferte l' indussero a far' miglior' uso del suo intelletto , ne conobbe la dissonanza , e la smentì (b). Ne perche *Ulpiano* aveva in simile occasione difinito, che, allora dovesse dirsi l'Inducitore, e l'Istigante reo del delitto dall'Istigato commesso, quan- do Costui l'avrebbe senza questo impulso eseguito (c), perciò la legge *Giustiniana* è ragionevole, e giusta . Dall' essere appunto andata dietro alla Morale di quello *Stoico* Idolatra , merita maggiormente riprensione , e biasimo , mentre il *Diritto della Natura* quello è , che la dichiara erro- nea, e falsa. Quindi il *Mattèi*, quantunque Calvinista, non istimò nel suo Trattato *de criminibus* di allegar' questa scusa a prò di quel Cesare , ma pensò a salvarne la stima con dire , che aveva egli parlato nel caso, che 'l furto non era seguito ; Onde il Consiglio, e la Istigazione non avevano alcuno effetto prodotto ; Ma la di lui interpretazione niente si affa col Testo , il quale presuppone già il furto seguito ; E per questo motivo il *Cujacio* non ebbe riparo di scrivere , che la particola *non* era stata ag- giun-

(a) Aristotele *libr. 1. Rhetor. cap. 7. & de Poetica capit. 17.*

(b) *Libr. 2. de Ponto eleg. 11. ivi,*

Ergo quid fuerat stimulis factura sine ullis

Plenius Auctorem te quoque nata facit.

Acer & ad palmae per se cursurus honorem

Si tamen hortaris , fortius ibit equus .

Et libr. 5. de Testibus eleg. 15. ivi,

Nec te credideris , quia non facis ista , moneri ;

Vela damus , quamvis Remige puppis eas.

Qui monet , ut facias , quod jam facis , illa monendo

Laudat , & hortata comprobata sua .

(c) *Leg. 11. §. Attilicinus ff. de injuriis , ivi, Attilicinus autem ait,*

& si persuaserim alicui alias nolenti , ut mihi ad injuriam faciendam obediret , posse injuriam mecum agi :

giunta al medesimo Testo dalla imperizia degli *Amanuensi* (a): Il che potrebbe esser' credibile, se di quest' aggiunzione ci accertassero i Codici manoscritti antichi, ovvero i Scrittori Sincroni, o quasi Sincroni, o pure avessimo pruove convincenti, e chiare della buona Morale di *Giustiniiano*, e molto più di *Triboniano*, ch'era il di lui Consigliero *a latere*. Ma niente di ciò concorrendo a sostenere l'Interpretazione *Cujaciana*, mi pare un vero capriccio il mutare il senso negativo in affermativo, per iscusare di quel Regnante, e di quel Ministro l'errore.

Punisce la legge *Cornelia de Sicariis* l'omicidio volontario colla pena capitale: Chi non direbbe, che questa legge sia uniforme in tutto alla legge Divina, e Naturale? Ma per poco, che si riflette sopra di essa, si accorgerà Ogn'uno, quanto sia all'una, ed all'altra contraria. Secondo il sentimento degli antichi Giuriconsulti Romani non era in essa compreso, e per conseguente non si aveva per vero omicidio volontario quello, che si farebbe con *colpa lata* commesso (b). Proposizione, che fa orrore alla medesima Stupidità; Imperciòche l'ignoranza, l'innavvertenza, e l'errore, quando cadono in Colui, ch'è tenuto a sapere, e riflettere a ciò, che fa, non sono degni di scusa, ne rendono involontaria, o quasi involontaria l'azione, come insegna l'*Angelico di Aquino*, e come non lasciò ancora di avvertirlo il Barone di *Pufendorff* (c).

Niente dissimile da questa è l'altra, che si legge nella *leg. 175. ff. de reg. Jur.* dove il Giuriconsulto *Gajo* per regola generale stabilì, che l'Inespertezza sia figlia della colpa, non già del dolo, e volle dire, che i delitti per causa di essa commessi, si debbano stimare quas' involontarij, e, come tali, si debbano straordinariamente punire, *Imperitia culpa adnumeratur*. Non niego già, che l'Inespertezza possa essere alle volte una semplice colpa senza dolo, ed alle volte ancora senza dolo, e senza colpa. Ma è certo ancora, che, se essa si truova in Coloro, i quali volontariamente si mettono a fare una Professione, senza esser' provveduti abbastanza de' lumi necessarj a poterla ben'esercitare, non sia allora una semplice colpa, ma un' vero dolo, perche hà la sua origine da un' principio libero, e volontario, qual è quello, per cui Taluni si pongono a fare un' Mestiero, che far' non fanno. Or' di questa inespertezza intesero parlare i Giuriconsulti Romani, come ne fa testimonianza *Ulpiano*, il quale approvò, e seguì il sentimento di *Proculo*, che ragionando del Medico, o del Cerusico, il quale per imperizia aveva reciso un' membro allo

Schia,

(a) In notis ad §. interdum verbo consilium dedit num. 28.

(b) Leg. 7. ad leg. Cornelianam de Sicariis

(c) De Jure Natur. Et Gent. libr. 1. cap. 5.

Schiavo altrui , che per questo taglio se n'era morto , non aveva lasciato di diffinire , che solamente al Padrone dello Schiavo competesse l' azione *ex locato* , o pure *legis Aquiliae*, l'una, e l'altra esclusiva della pena dell' omicidio , e del dolo , e costituenti un' azione poco men' che involontaria (a) *Proculus ait , si Medicus imperitè secuerit , vel ex locato , vel ex lege Aquiliae actionem competere .*

Peggio la pensò, e la decise il Giuriconsulto *Paolo* : Costui si fè lecito di sentenziare , che non solo la Sevizia del Maestro , ma ben' anche la soverchia Sevizia del medesimo , non debba ascriversi a dolo, ma bensì a semplice Colpa ; Onde quanto esso farà di male a i suoi Scolari per soverchia sevizia , non farà mai volontario , ma quasi involontario (b) *Praeceptoris nimia saevitia culpa assignatur*. Sentenza, che hà dello stravagante a segno , che distrugge le più salde Verità dell' *Etica Naturale*, e *Cristiana*, e sconvolge da capo a fondo il bell'Ordine della Società Civile, *Nichil est foedius Praeceptore furioso*, scrisse a proposito San' *Girolamo* (c) , *qui cum debeat esse mansuetus , & humilis ad omnes ex diverso torvo vultu , tremantibus labris , rugata fronte , effraenatis convitiis , faciem inter ruborem , & pallorem variata , clamore perstrepat , errantes non tam a bono retrahit , quam ad malum sua saevitia praecipitat .*

Ulpiano poi , figurando il caso , che *Mevio* ferisca mortalmente *Sejo* , e che *Tizio* finisca di ammazzarlo , si avanzò a dire , che questi sia il reo dell' omicidio , non già quegli (d) *Celsus scribit , si alius mortifero vulnere percusserit , alius postea exanimaverit , quia ex alio vulnere periit , posteriorem teneri , quia occidit , quod & Marcello videtur , & est probabilius* . Diffinì ancora, che trapassando all' altra vita una Donna per qualche medicamento mortifero datole dalla Madrina , non debba questa riputarsi rea di Omicidio , se non quando colle sue proprie mani l' hà fatto alla medesima tracandare (e) *Item si Obstetrix medicamentum dederit , & inde mulier perierit , Labeo distinguit , ut si quidem suis manibus supposuerit , videatur occidisse , si verò dedit , ut sibi mulier offeret , in factum actionem dandam , quae sententia vera est : Magis enim causam mortis praestitit , quam occidit* . Inoltre decise , che , morendo uno Schiavo nel Fiume sommerso , dove andò a cadere , perche

Tizio

- (a) *Leg.7.§. ultimo ff. ad legem Aquiliam*
- (b) *Lege 6. ff. ad Legem Aquiliam.*
- (c) *In Epistola ad Titum .*
- (d) *Leg.9. ff. ad leg. Aquiliam :*
- (e) *Leg.9. ff. eodem titulo .*

Tizio artatamente gli aveva adizzato il Cavallo, che l' conduceva, o venendo a dar' nelle mani de' Sicarij, posti in agguato per ammazzarlo, com' effettivamente seguì, perche lo stesso *Tizio* lo aveva menato in quel luogo, dove stava l' insidia apparecchiata, non sia ad altro tenuto che all' azione *in factum* (a) Azione, come scrive *Cujacio*, meramente civile (b), e per conseguente esclusiva del vero dolo, e della vera reità, *Si servum meum equitanti concitato equo effeceris in flumen praecipitari, atque ideo homo perierit, in factum esse dandam actionem Offilius scribit, quemadmodum si servus meus ab alio in insidias deductus, ab alio occisus esset.* Finalmente (per non farla più lunga) il medesimo *Ulpiano* determinò, che, se *Gajo* ammazzerà *Sempronio* colla fame (Specie di morte la più atroce, che mai) non avrà luogo contro di lui la pena dell' omicidio, ma la semplice azione *in factum*, la quale, come si è detto, esclude ogni criminalità, e in conseguenza dimostra, che codesto Omicidio non sia vero Omicidio, nè perfettamente volontario, mentre, se lo avesse tale il sudetto *Ulpiano* riputato, avrebbe in altra maniera parlato, e forse, e senza forse in luogo dell' azione *in factum* avrebbe accordata all' Accusatore l' azione della Legge *Cornelia de Sicariis* (c).

Se dunque i Giuriconsulti Romani Idolatri parlarono con vantaggio del peccato, e delle passioni, e le loro risposte, diffinizioni, e sentenze, le quali costituiscono il Corpo delle Leggi, nelle nostre Pandette racchiuse, sono piene di Massime eterogenee, e di Proposizioni non sane, forza è confessare, che lo Studio, e la Lettura di esse non giovi affatto al più facile acquisto della Scienza del *Diritto Pubblico* per quella parte (ed è la parte più sostanziale, e necessaria) che riguarda il vero *Diritto della Natura*, e delle *Genti*, e che a torto, e con somma empietà i due *Coccej*, Padre, e Figlio, abbiano affermato, essere le sudette leggi un' vero, e puro Distillato delle Massime più sode, ed incontrastabili dell' Onestà, e della Giustizia Naturale.

De

(a) *Leg. 9. §. si servum ff. ad leg. Aquil.*

(b) *Tom. 7. Comment. ad Titulum 5. de praescriptis verbis; & in factum actionibus pag. 824. Editionis Neapolis.*

(c) *Leg. 9. §. si quis ff. ad Legem Aquilianam;*

De i Giuriconsulti , che fiorirono da i tempi d' Irnerio fino all' età di Alciato , e di Cujacio .

S. XIII.

Molto in questo , e nel passato Secolo si è da i Critici legali disputato intorno all'osservanza delle Leggi Civili , che fece raccogliere *Giustiniano* , racchiuse , sì nelle Pandette , come nel Codice , e nelle Novelle , dappoich' egli chiuse gli occhi alla luce del Mondo . Alcuni hanno scritto , che nell' Imperio Orientale continuarono ad avere il loro vigore non meno nelle Accademie , che ne' Tribunali fino al Secolo IX. , quando gl' Imperadori di Costantinopoli incominciarono a fare , come fecero un' Compendio di esse . Per pruova di questa lor' opinione hanno addotto , che *Talelèo* , il quale fiorì sotto quel Cesare , tradusse nella lingua greca le Pandette , e che di questa Traduzione si fè menzione più , e più volte ne' libri de' *Basilici* ; Hanno considerato ancora , che *Matteo Blastare* presso *Alberto Fabrizio* nella *Biblioteca Greca* , e secondo il *Suarezio de Notit. Basilicorum* lodò molto le versioni del Gius Civile , cioè , di *Stefano eis plátos* , di *Cirillo κατ' ἐπιτομήν* , e di *Dorotheo κατὰ μίσην τᾶξιν* , e che il *Freher* abbia attestato di aver' veduto il Codice *Giustinianèo* trasportato dall' idioma latino nel greco , o dal *Talelèo* , o da Altri . Hanno parimente riflettuto , che *Giuliano Parizio* , il qual' era stato Consolo , e Cattedratico in Costantinopoli , aveva nell' anno cinquecentsettanta dell' *Era Cristiana* riportate nella favella latina le cento venti Novelle di *Giustiniano* , la maggior' parte delle quali era stata dettata in lingua greca , con averne tolte via le prefazioni , e con averne fatto uno *Epitome* , il quale per opera di *Francesco Pitèo* fù stampato nella Città di *Basilèa* nel 1567. Finalmente hanno allegato , che non ostante , che nel 1453. la Città di Costantinopoli fosse stata occupata da' Turchi , i quali invasero quasi tutto l' Imperio Orientale , pure ritennero essi il Codice *Giustinianèo* , trasportato nell' idioma loro , siccome attesta il *Leunclavio* nella Prefazione *ad libros tres Paratitl.* , e che il *Menagio* abbia riferito nelle sue *Amenità Juris Civilis* di avergli detto più volte *Ismaello Bulliald* Musulmano , *Turcos pleraque ex legibus Romanorum in suas transfudisse , & praecipue , quae ad materiam servitutum spectant* . Ma Altri , avendo tutte queste pruove per leggerissime conjetture , e riputando più tosto sfregio , che decoro delle Leggi Romane l' essere state approvate da' Turchi , Nazione , la quale riconosce per Principio dell' Onestà , e della Giustizia l' Arbitrio assoluto

B b b

de'

de' suoi Imperadori , e crede legitimo acquisto tutto ciò , che provviene dalla forza dell' Armi , non ostante , che la guerra sia stata ingiustamente intrapresa , ne si fa scrupolo di avere più Mogli nel medesimo tempo , e di esercitare impunemente l' orribile nefandezza , Cose tutte, le quali , siccome trovano il loro appoggio nelle leggi Civili di Roma Pagana , così sono contrarie al Vangelo , e al *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , hanno opinato il contrario , volendo , che , appena morto l' Imperador' Giustiniano , fossero andate appoco , appoco in disuso le leggi da lui compilate , e fatte .

Maggior' è stata la Controversia per l' Imperio Occidentale . Tutti convengono , ch' essendo stato esso invaso da' Barbari , Niuno pensò mai fino al XI. Secolo a leggere , e ad insegnare il Gius Civile *Romanorum* , e molto meno ad illustrarlo colle sue Interpretazioni , e Chiose; Motivo per cui fino ad *Irnerio*, che fiorì in questo Secolo XI. non si scrisse alcun' Comentario sopra di esso . Variano però nell' assegnarne la cagione , mentre Alcuni dicono , che questo fosse stato effetto della comune ignoranza , la quale ingombrò l' Italia , e le altre Parti Occidentali dell' Europa, ed Alcuni altri vogliono , che se ne fosse astenuto Ognuno , memore della proibizione fatta dallo stesso *Giustiniano* , il quale vietò , che in avvenire si scrivesse sopra il Codice, le Novelle, e le Pandette . Quindi si son' divisi in due Classi gli Eruditi *Filologi* legali . La prima sostiene , che prima del Sacco accaduto in Amalfi nel 1137. essendo Imperadore *Lotario Secondo*, si era perduta la notizia delle Pandette nell' Italia, e fuori , e che ricominciarono esse a leggerfi, e ad insegnarsi nell' Accademia di Bilogna , dappoiche i Pisani l' ebbero in dono da quel Cesare , a prò del quale combattuto avevano contro di *Ruggiero*, Rè di Sicilia, e Duca di Puglia. La seconda insegna, che il preteso ritrovamento delle Pandette in Amalfi sia una impostura di pianta , perche il primo ad attestarlo fù *Francesco Raniero de Grancis* Pisano nel suo Poema *de praeliis Tusciae* , il quale scrisse nel XIV. Secolo , cioè , ducento , e più anni dopo , che era il Sacco di quella Città accaduto , e molto più , perche prima d' *Irnerio* aveva insegnato il Gius Civile nella Città di Bologna *Pepone* , di cui parlano con poco vantaggio *il Breckmanno* nella *Storia Pandectarum*, ed Altri: Del mio Istituto non è l' andare simili questioni esaminando ; L' Assunto , che mi hò proposto , riguarda l' utile , che possono arrecare le Opere de i Giuriconsulti , i quali interpretarono le leggi delle Pandette , a Chi s'incammina per la Scienza del *Diritto Pubblico*. Di essi non hàssi alcun' libro prima , che *Irnerio* avesse scritto ; Onde niente importa per questa Ispezione , o che le Pandette si trovarono in Amalfi, o che no, o che erano note prima di *Lotario II* Imperadore, o che dopo

dopo : Solo è buono a saperfi , che nell'aver' *Triboniano* int' ato *Giustini- niano* a proibire , che Niuno de' suoi Vassalli avesse ardito di scrivere sopra le Leggi , da lui compilate , non fù per il motivo , ch'espresse , di renderfi difficile , ed intralciata la Scienza delle leggi civili per i tanti Comentarj , che sarebbero usciti alla luce , ma perche prevedeva, che si sarebbe scoperta la sua frode , avendo avuto in mente di far' trionfare la Morale del Gentilefimo sopra l'*Etica* Naturale , e Cristiana , e di rendere il suo Principe più , che Pontefice Massimo contro degli espressi insegnamenti di *Cristo* Signor Nostro . Fin' da che la Compilazione fù promuigata non mancarono de' Zelanti , i quali brontolarono contro di essa , siccome presso lo *Struvio* chiaramente si legge .

Contando adunque i Giuriconsulti da *Irnerio* in poi , perche da questo in avanti cominciarono ad uscire alla luce alcune Produzioni , at- tinenti alla Giurisprudenza Civile degli antichi Romani , non istimo le loro fatiche giovevoli per la Scienza del *Diritto Pubblico* , o si riguarda il Gius delle Genti improprio , o vero il Gius della Natura , e delle Gen- ti . La caligine , ch'esse sparsero sulle Leggi Romane , le quali tornarono a prevalere ne' Tribunali di Europa , fù incredibile ; e somma: In alcu- ni tempi prevalse tanto l'autorità delle Chiose di *Azone* , e di *Accursio*, che lo stesso *Fulgosio* ne parlò con disdegno , beffandosi della dabbenag- gine di Coloro, che ne idolatravano i sentimenti . In altri fù di tanto pe- so la opinione di *Bartolo* , che si riputava ingiusta , ed iniqua ogni deci- sione , che non aveva il suo piedestallo in essa . Fra il numero senza nu- mero di tanti Comentatori , ed Interpreti (bisogna pur confessarlo) non mancarono più d'uno , i quali ebbero dell'acume d'ingegno , e della sot- tigliezza di mente . Ma l'esser' privi del lume della Storia Romana , i digiuni affatto delle Antichità greche , e latine , li fece dar' nel Pecorec- cio , e travedere ad occhi aperti nella spiega delle medesime Leggi . Che vuole istruirsi appieno de' difetti gravissimi , ne' quali essi incorsero, leg- ga l'Erudito *Marc' Antonio Mureto* nell'*Orazione 17.* della *parte 1.*

Per opera loro s'introdusse la Disciplina forense, la quale buttò così profonde le radici ne' Tribunali di Europa , che ancor' oggi non poche Città ne soffrono i perniciosi effetti . Mi raccontò molti anni a dietro un' mio Amico , che coll'occasione de' suoi viaggi per l'Europa , aveva più d'una volta intesi gli Avvocati aringare avanti i Magistrati delle loro rispettive Città , e , siccome in alcune i Giudici erano forniti di quella Giurisprudenza , ch'esclude ogni Barbarie , così in certe altre erano tal- mente addetti allo Studio Forense , che si corrucciavano, se le Cause non si difendevano secondo i termini , insegnati da esso . Trattavasi una vol- ta fra l'altre , se doveva crederfi apocrifo , o nò un' Diploma antico.

L'Avvocato per le regole della Scienza Diplomatica , e col lume della Storia faceva conoscere , ch'era una impostura di pianta . Tutto l'Uditorio n'era persuaso , perche gli argomenti erano convincenti , e forti . Ma si avvedde l'Amico , che Chi presedeva nel Senato , e Buona parte de' Ministri lo sentivano di mala voglia : Indagatane la cagione , venne accertato , che l'uno , e l'altra non avevano altro pregio , che di essere versati nella Forense . Bella maniera di giudicare le cause ! La Giurisprudenza è una Scienza *Enciclopedia* , la quale abbraccia molte Scienze insieme ; Onde Chi non sa di *Storia* , di *Diplomatica* , di *Ermeneutica* , e di *Filosofia* , e molto più Chi non sa il vero *Diritto della Natura* , e *delle Genti* , non potrà mai colpire al segno , e la giustizia con pregiudizio de' litiganti farà sempre conculcata , ed oppressa . Maraviglia non è , se in qualche Città si truovi uno , o più Ministri , i quali non abbiano avuto buon' gusto di sapere , per adempiere bene al loro impiego , ma inarco con ragione le ciglia , qualora illuminati dagli Avvocati non curano di studiare , e d'istruirsi in quella Materia , che giugne nuova alle di lor'orecchie . L'obbligo , ch'essi hanno , e dal quale non si possono affatto dispensare , si è 'l ricercare la Verità , senza la quale ogni sentenza è ingiusta , ogni decisione vacilla . Or' questa Verità , che alle volte dipende da un' punto di *Storia* , di *Diplomatica* , o di altra *Scienza* , come può conseguirsi da loro , quando non fanno , ne vogliono sapere ciò , che la scuopre , e la rischiara ? Verrà tempo , che il Signore Iddio cercherà conto da essi di questa loro volontaria ignoranza , ed allora si accorgeranno , ma senza profitto della propria dabbenaggine . *Durum iudicium his , qui praesunt , fiet* , è Oracolo dello Spiritosanto : Non così la discorreva il Signore di *Lamoignon* , uno de' Ministri più dotti , e più accreditati della Francia , il quale , come si legge nella Orazione funebre , che in lode di lui compose l'Erudito *Flechier* „ avrebbe creduto manca-

„ re alla parte più essenziale del suo Stato , se come sentiva rette le sue
 „ intenzioni , non le rendeva illuminate: Diceva perciò di ordinario , che
 „ poca era la differenza fra un Giudice empio , e un Giudice ignorante.
 „ L'uno per lo meno hà dinanzi agli occhi le Regole del suo Dovere , e
 „ la Immagine della sua ingiustizia : L'altro non vede ne 'l Bene , ne 'l
 „ Male , che produce . L'uno pecca con cognizione , ed è più inescusabile ,
 „ ma l'altro pecca senza rimorso , ed è più incorrigitibile : Ma sono
 „ egualmente colpevoli verso Coloro , che condannano , o per errore ,
 „ o per malizia . Siasi ferito da un furioso , o da un cieco , non si sente meno la ferita , e per Coloro , che sono mandati in rovina , poco importa , che lo sieno , o da un Uomo , che gl' inganna , o da un' Uomo , che si è ingannato &c. **Piaceffe a**

Dio

Dio e questi sentimenti si nudriffero da quei, che in qualsivoglia Repubblica, e Monarchia si sono incamminati, e s'incamminano per il Ministero Togato, perche si vedrebbe in ogni parte andare a galla la Giustizia, ed avvilita, e depressa la Prepotenza!

Avendo poi per più Secoli le Opere de' sudetti Giurisperiti data legge al Foro, ed essendosi colle loro Massime decise anche le cause de' Regni, sebbene la loro lettura poco, o niente giovi a farci intendere il vero senso delle Leggi Romane, Parte principale del Gius delle Genti *improprio*, potranno però esser' giovevoli, e necessarie a farci conoscere quell'altra parte dello stesso Gius, che è durato sì gran tempo, per la gran' foga, che hanno avuta le loro interpretazioni nelle Cattedre, e nel Foro, e ch'ebbe la sua origine da uno errore, dapprincipio non conosciuto, e quasi universalmente approvato, ed ammesso. Allorchè si tratta del Gius delle Genti *improprio*, il quale riguarda il mero fatto, siccome non esclude la Scienza di quelle leggi, che non sono uniformi alla vera Onestà, ed alla vera Giustizia, semprecchè sono state promulgate, e fatte, così include ancora quella Disciplina Civile, la quale ave avuto della durevolezza, quantunque il suo Principio sia stato erroneo, e falso. Convien però avvertire, che intanto l'una, e l'altra parte del Gius delle Genti *improprio* è necessaria a saperfi, in quanto si deve avere la cognizione da Chi professa la Scienza del *Diritto Pubblico*, delle varie maniere, colle quali si è regolato il Governo politico delle Repubbliche, e de' Regni, ma non già perche si prenda motivo da esse per approvare le leggi contrarie all'*Etica Naturale*, e Cristiana, e per seguire, e sostenere l'errore. O le Massime inculcate dalle Leggi Civili, per lungo tempo osservate, vanno ad opporsi al Vangelo, e al Diritto della Natura, o le Interpretazioni di certe Leggi politiche, le quali non an' niente che fare cogli Precetti, e Divieti Evangelici, e Naturali, seguite, ed approvate per anni, ed anni, non sono uniformi alle medesime leggi, e per conseguente an' ricevuta forza, e vigore dall'altrui credulità, devonfi abolire, e cancellare, l'une, come perniciose alla Religione, e l'altre, come contrarie alla Verità. In ogni tempo, che si viene a scoprire l'errore, hassi a sbarbicare, ancorche venga autorizzato da qualche gran'Uomo. Ricrediamoci una volta per sempre: L'Uomo grande non lascia di esser' Uomo, e, come tale, può errare, e l'aver per certo, che i Saggi non errino, si oppone alla Storia, alla Sperienza, e alla Evidenza medesima. Il Signore Iddio ha data la Sapienza al Genere Umano, ma non glie l' ha data con legge espressa, che Alcuni l'abbiano oggi in perfettissimo grado, ed Altri a capo di cento anni dimezzata, e confusa. Può in qualunque età, e in ogni luogo esserci un'Talento tale,
che

che giunga a scoprire ciò, che un' Savio di primo rango non hà saputo conoscere, e per conseguente ave obbligo Ognuno negli affari Civili, e molto più Chi giudica, di non ostinarsi nelle sentenze altrui, quando vi è Chi con sode ragioni le dimostra erronee, e false.

Forse mi dirà Taluno, che l'regularsi nel decidere secondo quello, che si è altre volte praticato, sia la via più sicura, che possa batterli nel giudicare. Ma, quantunque io sappia, che in bocca di più d'uno si è trovato, e si trovi quel motto *ita fuit servatum, Et ita servatur*, pur nondimeno, se rifletteffero essi da qual Filosofia riconosca la sua Origine, non farebbono sì facili a pronunciarlo, e molto meno ad approvarlo. Essendo stato *Democrito*, il quale colla sua maniera di Filosofare pretese di togliere la Divinità dall'Universo, stretto, e convinto da' Filosofi del tempo suo, che, se non ammettevasi una Causa prima, Esistente da sè, che avesse dato il moto agli Atomi suoi, non poteva affatto reggere il di lui Sistema, per cui si sarebbe dato il *progressus in infinitum* contro di tutte le regole del giusto, e sano raziocinio, non potendo egli superare sì forte difficoltà, con una franchezza grande rispose, *ὄρεσθαι ἢ ἔστω ἕως, ἢ γίνεσθαι, semper ita, vel esse, vel fieri*, o, come rapporta *Aristotele* (a), *εἰς ὃ Δημόκριτος ἀνάγει τὰς περὶ φύσεως αἰτίας, ὡς ἔστι καὶ τὸ πρότερον ἐγίνετο Ad hoc autem (Principium) Democritus refert Naturae causas, SIC ET ANTEA FACTUM ESSE*. Risposta, che anche adottarono i Stoici, e l'adottarono appunto, perche, non avendo ammesso altro, che la Materia per Principio di tutte le cose, e non potendo spiegare col solo Meccanismo tutto ciò, che si osserva nell'Ordine della Natura, vennero allaperfine a negare, che si desse una prima Causa, Principio, ed Origine di tutti gli Enti Fisici, e Morali, *ὄντα ἐν δὲ κατ' αὐτὰς ἐν τοῖς αἰτίοις τὸ πρότερον Non autem est secundum eos inter causas prima*, come scrive, ed attesta l'*Afrdisèo* (b). Quindi il Giuriconsulto *Giuliano*, Allievo della Stoica Filosofia, si fè a dire, *non sunt mutanda quae semper interpretationem certam habuerunt*. Ma questa Risposta ebbe il suo essere dall'Ignoranza, e diede il suo vigore all'Empietà, siccome hà dimostrato il sottilissimo *Cudovort* (c).

La Pratica, la Osservanza, e lo Stile del giudicare sono di tutto il peso, quando hanno il loro piedestallo nella ragione; Ma quando an' ricevuto la lor'Origine dall'errore, allora si devono in ogni conto sbarbicare,

(a) *Libr. 8. Physicor. cap. 1. §. 27. pag. 579. Tom. 1. Operum suor.*

(b) *Libr. de Fato §. 25. pag. 118. editionis Londini.*

(c) *System. Intellect. cap. 5. sect. 1. §. 49.*

care ; Imperciocchè , siccome l'Uomo col solo Lume della ragione , e' Cristiano sì col Lume della ragione, come col Lume soprannaturale della Fede non può non ammettere una prima Causa , ch'è Dio , Principio, ed Origine di ogni cosa , e particolarmente di ogni Verità , così deve abborrire , e detestare , e molto più correggere , ed emendare tutt' ciò, ch'è stato , o dall'ignoranza , o dall'errore prodotto .

Per quel , che finalmente riguarda il *Diritto delle Genti* , che nel solo nome varia dal *Diritto della Natura* , sono inutili le Produzioni de' sudetti Giuriconsulti per la più facile cognizione di esso . Qualche volta , lo confesso anc'io , mercè de' lumi , che presero dalla Giurisprudenza Ecclesiastica , mutarono in meglio le determinazioni delle leggi delle Pandette , e del Codice ; Ma che prò ? I libri loro sono moltissimi , e voluminosi a segno , che riesce più facile il pescare nel pozzo di *Democrito* la Verità , che l'estrarre da essi le Massime della buona Morale. Avendole accattate dal *Diritto Canonico* , che necessità vi è logorare il tempo , e perdere il sonno in rivolgere istancabilmente le carte loro , che sono di un numero indefinito , quando in maggior' copia si possono le medesime ricavare da i libri della Giurisprudenza Ecclesiastica ? Forse non è sciocco Colui , il quale potendo giugnere alla meta del suo viaggio , camminando per un' Sentiero battuto , e breve , cerca di arrivarvi per una via intralciata , e lunga ?

*De i Giuriconsulti Eruditi , che incominciarono a fiorire del
xvi. Secolo in poi .*

§. XIV.

INcominciò *Andrea Alciato* Milanese a dare altro aspetto alla Giurisprudenza Romana . Colla scorta della Storia , e colla perizia delle Antichità Romane rischiare in parte quelle dense caligini , che vi avevamo sparse sopra gli *Accursiani* , e *Bartolini* . Seguillo *Jacopo Cujacio* , *Antonio Agostino* , *Pietro Fabbro* , *Francesco Otomano* , *Barnaba Brissonio* , *Francesco Balduino* , *Ugone Donello* , *Francesco Duareno* , ed Altri . Ma bisognò , che passasse qualche tempo , affine nelle Cattedre almeno si andasse la Barbarie a dileguare . In fatti per uggia de' Votanti fù anteposto nel Concorso alla lettura del *Gius Civile Forcatolo* a *Cujacio* , quel *Forcatolo* appunto , che in confronto del suo Competitore poteva dirsi una Simia a paragone di un'Uomo , come lo delinè il *Massonio* ne' suoi *Elogj* : Attesta di sè *Marco Antonio Mureto* nell' *Orazione* **xxi.** della *part* 1. , che avendo incominciato ad insegnare il *Gius Civile* secondo i
lumi

lumi della Storia , bisognò , che avesse ceduto il luogo a *Selvaggio* , Uomo senza erudizione, e tenace mantentore della *Bartoline* inezie . Nella Città di Lipsia , come riferisce *Melchiorre Von Ossa* (a) fù data la Cattedra della Giurisprudenza al Celebre *Lorioto* , il quale la dettava a i suoi Scolari , spogliata delle antiche scempiaggini , e vestita di quella Erudizione , che la rischiara , ma con disdegno , ed avversione degli altri Giuriconsulti , i quali *fruge reperta glandibus vesci malebant* . Finalmente l'*Einuccio* , Scrittore di questo Secolo accerta (b) , che ancor'oggi in alcune Accademie , ed in alcuni Tribunali trionfa l'antica Barbarie, la qual' è stata , e farà sempre la cagione, per cui gli Uomini di merito restano in dietro , o mal visti, o mal noti , o mal graditi , se pure non acquistano ancora la taccia di Strani , e di Travolti , perche non vogliono esser' barbari , ed incolti insieme cogli altri .

Or' questi Giuriconsulti eruditi , i quali fiorirono da i tempi di *Alciato* in poi , tennero due diversi Metodi nell'interpretare le Leggi Romane . Alcuni entrarono nell' esame di ciò , che avevano esse stabilito ; e prescritto , e truovato difforme dall' *Etica* Cristiana , e Naturale , candidamente ne confessarono l'ingiustizia , e l' iniquità . Altri all' incontro talmente ne ritennero i Dettami , che , per farli comparir' ragionevoli , ed equi , non ostante , che fossero contrarj al Vangelo , e al Diritto della Natura , impegnarono tutto l'acume del loro ingegno , affinche il Senso fosse tutt' altro da quel , ch' è . Se mi dimandate , che giovamento possano i primi , e i secondi arrecare a Chi s' incammina per la Scienza del *Diritto Pubblico* , francamente vi rispondo, che i primi moltissimo , niente i secondi .

Moltissimo i primi , perche , o si riguarda il Gius delle Genti *improprio* , il quale abbraccia le leggi di tutte le Antiche Nazioni , ed è fuor' di dubbio , ch' , essendo state le Leggi Romane le dominanti nelle Provincie , al Romano Imperio soggette , ed avendo patito dell'oscuramento per la Barbarie degli *Accursiani* , e *Bartolini* , vengono oggi ad esser' conosciute mercè della loro erudizione per tali quali furono un tempo osservate da i Popoli ligj , e vassalli . O si considera il vero Gius delle Genti , il quale varia nel solo nome dal *Diritto della Natura* , e Chi non vede , che ponendo essi a confronto le sudette leggi colle vere Massime dell' onesto , e del giusto , e confessandole ingiuste , ed oscene , additino , e la vera onestà , e la vera giustizia ?

Niente i secondi , perche obliquando colle loro interpretazioni il
senso

(a) *Testam. capit. 7. §. 2. pag. 385.*

(b) *Historia Juris Romani Germanici libr. I. §. 425. in fine.*

senso di que' Testi , che sono eterogenei , confondono il Gius delle Genti *improprio*, e malignano il *vero* , disguisandone le Massime . Giova , ed è anche necessaria la notizia delle leggi civili delle antiche Nazioni per la Scienza del *Diritto Pubblico* , ma non per altro , che perche questo deve istruirci della vera polizia interiore, ed esteriore di ogni Repubblica, e Monarchia . Or' come potremo noi saperla con Verità, quando si altera , e si muta il senso delle medesime leggi ? Più tosto sapremo una Favola , da formarne un Poema , o una Commedia, che una Verità istorica da farci discorrere a dovere . Peggio avviene per l'altra parte del *Diritto Pubblico* , e parte più sostanziale , che abbraccia il vero Gius delle Genti , variante nel nome , e non già nella sostanza dal Diritto della Natura , sì perche contravengono essi alle regole più certe dell' *Etica Naturale* , come perche la difesa di un'errore non si può fare ordinariamente senza lo sdrucchiolo in altri errori .

L'*Etica Naturale* , la quale costituisce il vero Diritto della Natura; e delle Genti , principalmente stà fondata sopra il piedestallo della Verità . Se questo le si toglie , eccola disguisata , e scolarata in maniera , che non sembra più dessa . Da ciò avviene , che non possa ella non abborrire all'ultimo segno tutto quello, che al Vero si oppone . Lo stesso è figurarsi il contrario , che accozzare insieme due Opposti , l'uno distruttivo dell'altro . Anzi si potrebbero più facilmente unire le Tenebre colla Luce , e l'Agnello col Lupo , che scompagnarli dalla Morale la Verità . Essendo dunque così, come non mancano alla buona Morale quegli'Interpetri , i quali prendono a scusare l'ingiustizia , e l'oscenità di certe Leggi Romane , le quali sono diametralmente contrarie al Vangelo , e al Diritto della Natura ? Dove si è inteso mai , che si possa palliare l'errore? In qualunque maniera si scusa questo , o con dirsi , che la Proposizione, la quale non può sostenersi , sia ragionevole , e giusta , o con affermarci, che l'Autore non l'abbia detta , quando veramente l'hà detta , o con asserirsi , che la Mente di Chi l'hà scritta , sia differente dalle parole , colle quali è stata scritta , non ostante , che la qualità dello Scrittore ogni benigna interpretazione escluda , egli è certo , che sempre si manca al proprio dovere , e si fa una mortal ferita alla Verità . Infallantemente que' Giovani, i quali apprendono la Giurisprudenza sotto la Condotta di somiglianti Maestri , non potranno a meno non contrarre insensibilmente un'abito vizioso di scusare l'inescusabile , e di sottilizzare , non già per iscoprire il vero , ma per oscurarlo colle gramaglie de i loro Sofismi . Forse, e senza forse quell'abuso enormissimo, che in alcuni Tribunali si scorge , di prendere a difendere certi Curiali qualunque causa , giusta , o ingiusta che sia , e di sforzarsi per via di argomenti sofisticati , e fallaci di

C c c

far'

far' comparire il bianco nero , e' il nero bianco con tanto pregiudizio dell' Onestà , della Giustizia, e della Tranquillità pubblica , e privata , non altronde ave avuta la sua origine , o il suo incremento , che dall'esserfi avvezziati dalla loro giovinezza ad obbliquare il senso delle Leggi , per far' comparire *Ulpiano* , e gli altri Giuriconsulti Romani irriprensibili nella Morale. Voglio credere , che in questa Città, cotanto divota, e pia, alcun' Maestro di Giurisprudenza non siavi, che faccia apprendere a' suoi Scolari per mezzo di sforzate interpretazioni essere, le Pandette un' gruzzo di Massime santissime , e giustissime ; Ma, se mai vi fosse, per quanto sò , e posso lo prego , e lo scongiuro a desistere da questo impegno, e a tener'altro Metodo nell'insegnarla , mentre la Gioventù senz'avvedersene si rende assai proclive a scusare gli errori , e a tradire la Verità; Difetti , che portati nel Foro mettono a saccomanno la giustizia, e l'onestà . Oltrecche non sò capire , come mai si possa senza scrupolo di Coscienza inorpellare la scempiaggine de' Giuriconsulti Idolatri, i quali furono nemici giurati della nostra Santa Fede . Si ammira (è vero), e si loda l'acume di quegl'Interpetri Sacri , i quali han' dileguate certe contraddizioni apparenti , che s'incontrano nelle Divine Scritture , perch', essendo esse parto legittimo dell'eterna , infallibile Verità , e non potendo , ne dovendo mai crederfi , che possa errare , o che si possa contraddire Iddio , perciò qualunque dubbio insorge in esse , non nascendo già dalla parte di Dio , ma dalla parte dell'Uomo , il quale col solo debole intendimento suo non è capace a capirne gli Oracoli, ragionevolmente si sforza Ognuno a conciliarne i sensi , affincbe il tutto comparisca agli occhi , e alla mente nostra , qual è in sè stesso , Illibato, e Santo . Appruovasi ancora dal Cattolicismo , che dagli Scrittori Ortodossi si procuri di ridurre a buon' sentimento alcuni Detti , ed alcune Sentenze oscure de' Santi Padri , acciòche non ne faccia scempio orribibile l'Eresia, perche non è verisimile , che la Chiesa Cattolica abbia fatto , e faccia adorare sugli Altari Chi hà nudrite Massime opposte a i Dogmi della buona Morale , e della Santa Fede . Ma è vero altresì , che niuno di questi motivi concorra a prò degli antichi Giuriconsulti Romani , Autori di quelle Leggi , che nelle Pandette si leggono : Anzi si sà comunemente, che furono essi nemici arrabbiati della Religion' Cristiana , e che furono Allievi di una Religione , e di una Filosofia , ch'escludevano i veri Principj dell'onesto , e del giusto , e che ammettevano una Divinità , capace più tosto a muovere le ghignate al Genere Umano , che la Venerazione , e l'Ossequio . Come dunque, salva la Coscienza, può un' Cristiano esaltarne tanto il merito , e decantarne l'onestà , e la giustizia , che sembrano

irriti

irriprensibili nelle loro Massime , e far' sì , che a forza di affettate interpretazioni compariscano giuste , e ragionevoli le loro Risposte ? Aggiungasi , che oggi gli *Eterodossi* ne an' fatto *Sistema* , che vale a dire, an' preteso , e pretendono , che veramente le Leggi delle Pandette (Il che reca orrore a sentirsi) sieno un' Distillato delle vere Massime del *Diritto della Natura* , e delle *Genti* , e per contrario la *Morale de' Concilj* , de' Santi Padri , e di tutti i Teologi Ortodossi sia corrotta , disguisata , e guasta . Che altro è il fottilizzare a favore de' Giuriconsulti sudetti , e il ridurre a buon' senso le loro sentenze eterogenee , e false, che accreditare , se non in tutto , almeno in parte l'intrapresa de' *Miscredenti* ? Sopra tutto però è degno di riflessione , che Coloro , i quali con isforzate interpretazioni an' procurato di dare altro aspetto alle Leggi delle Pandette , non solo non ne an' scusato gli Errori , ma sono essi ancora caduti in altri Errori più gravi. Hò dimostrata questa Verità con rispondere nella prima parte di questa *Dissertazione Apologetica* alle interpretazioni *Cujaciana* , *Uberiana* , e *Cocceiana* . Qualche cosa ancora ne hò detto nella Seconda parte sotto il *Paragrafo XII*. Potrei dirne molto più con richiamare a critico vaglio il libro , che *Giovanni Wibone* scrisse nel Secolo passato ad insinuazione di *Cornelio da Bynkersoeck*, Idolatra delle antiche Leggi Romane . Si sà che il Giovane *Jacopo Wessembachio* aveva compilato *Emblemata Triboniani* , facendo vedere , che niente meno, che seicento, e più leggi, racchiuse nel Corpo del *Gius Civile Romanorum* erano contrarie alla *Morale Evangelica* , e *Naturale* . Diede questo Prodotto agli occhi del *Bynkersoeck* , il quale non poteva tollerare , che si manifestassero le macchie degli antichi Giuriconsulti Romani onde persuase il *Wibone* a scrivergli contro . Scrisse in fatti Costui , ma scrisse in una maniera , che per difendere , e scusare i loro errori, ne aggiunse altri di nuovo, e più gravi di essi . Potrei parimente diffondermi con esaminare uno per uno gl'Interpetri della Giurisprudenza Romana, i quali non hanno avuto altro impegno da due Secoli a questa parte , che di adulare la falsa *Morale de' Giuriconsulti* sudetti . Ma perche il libro del *Wibone* non è alle mani di tutti , anzi molti pochi son' coloro, che ne hanno notizia , e perche ancora , se volessi impegnarmi all'esame di tutte le Interpretazioni , che quelli an' date alle leggi Romane , dovrei formare , non uno , ma più , e diversi Volumi da ristucare Chi legge , perciò metto fine a questo *paragrafo* con far' parola di due solamente , le Opere de' quali in ogni Biblioteca de' nostri Professori si trovano .

Il primo è *Antonio Fabro* , celebre per l'acume , e sottigliezza del suo ingegno . Costui essendosi imbattuto nel testo di *Ulpiano* nella *leg. I.*

§. haec actio ff. si mensor falsum modum dixerit, per cui l'Agriensore, il quale, o per imperizia, o per negligenza mi hà progiudicato nella confinazione del mio Territorio, non è tenuto affatto a rifarmi il danno, dovendosi intendere, e così essendo stato sempre l'Editto del Pretore interpretato per la ragione, che Colui, il quale non hà contratta alcuna obbligazione civile, non possa esser' convenuto alla emenda del danno, se non nel caso del vero dolo, *haec actio dolum malum dumtaxat exigit: Visum est enim, satis abundèque coerceri Mensorem, si dolus malus solus conveniatur ejus hominis, qui civiliter obligatus non est*, e molto più perchè la di lui imperizia, e negligenza deve imputarsi a mè, che mi son' servito della sua Opera, e della sua Industria, *proinde si imperitè versatus est, sibi imputare debet, qui adhibuit, sed & si negligentè, aequè Mensor securus erit*, essendosi, dissi, imbattuto in questo Testo, il quale ripugna alla buona Morale, come appresso dirò, non solo non ne dislodò lo Stabilimento, ma procurò di confermarlo ancora con un' nuovo errore, dicendo (a) *Visum est Praetori satis abundèque coerceri Mensorem, si dolus malus conveniatur ejus hominis, qui civiliter obligatus non est, sibi que debet imputare Dominus, qui talem Mensorem, aut imperitum, aut negligentem adhibuit, quomodo solemus dicere de illo, qui minus diligenti amico rem suam custodiendam tradidit; Nam nec depositarius nisi de dolo tenetur leg. 1. §. is quoque ff. de obligat. & action: Itaque cum prior sit in culpa Dominus, qui Mensorem talem elegit, nullum videtur ex Mensoris culpa damnum sentire.*

Per conoscere questa Verità, convien' premettere; che Chiunque intraprende qualche Mestiero senza esser' provveduto di quella perizia, ch'è necessaria a poterlo bene esercitare, non è scusato per la sua ignoranza, se manca, ma si hà, come se avesse volontariamente difettato; e la ragion'è chiara, perchè non deve mettersi a fare quello impiego, che non sà, e l'ignoranza, quando è vincibile, come vincibile è nel caso presente, non rende l'azione involontaria, e degna di scusa. Or' questa obbligazione, che nasce dalla Natura di ciascheduno ufizio, e perciò naturale si appella, non può togliersi dalla legge positiva civile, la quale non può mutare il Diritto immutabile delle Genti. Onde a torto *Ulpiano* diffinì in primo luogo, che il Misuratore de' Campi sia tenuto all' Emenda del danno nel solo caso, che maliziosamente, e con positivo inganno alteri, o diminuisca la quantità della misura, e con maggior torto *Antonio Fabro*, il quale, come Cattolico, sapeva ciò, che in questi casi la buona Morale insegna, ne approvò, e ne seguì la decisione.

Inol:

(a) *Rational. tom. 2. part. 2. lib. 11. tit. 6.*

Inoltre Chi esercita un'ufizio , è tenuto per la Natura del medesimo a non omettere tutto ciò, che riguarda la buona amministrazione di esso . Onde pecca contro della Legge naturale , se usa della dappocaggine , e della negligenza nell'esercitarlo , maggiormente nel caso, che per la di lui negligenza ne viene danno al Terzo. Malamente adunque *Ulpiano* decise , ch' , errando per negligenza il Misuratore nella misura , non debba il Giudice obbligarlo all'emenda del danno , e malamente ancora *Antonio Fabro* non si avanzò a dichiararne erronea la sentenza .

Aggiungasi , che l'Ufizio di Misuratore de' Campi , o sia di Agrimensore non si esercitava in Roma senza l'approvazione del Magistrato . Quindi alle volte i Misuratori erano cinque , e si chiamavano *Quinqueviri agrorum metiendorum* , ed altre volte quindici , e si dicevano *Quindecimviri agrorum metiendorum*, come scrive il *Rosino* (a). Da ciò ne viene, che l'imperizia del Misuratore non può pregiudicare a Chi di esso si serve, perche niuno deve credere imperito Chi esercita un' ufizio coll' approvazione del Magistrato. Sarebbe bella a sentirsi, che proferendo il Giudice una sentenza ingiusta, non sia tenuto all'emenda del danno, perche i litiganti sono ricorsi alla di lui autorità, affinché decidesse i loro pianti! Non solo in questo caso è tenuto esso alla rifazione del danno, se ave accettata la Carica, non sapendola esercitare, ma Ogn'altro ancota , che sapendone la insufficienza, hà cooperato a fargliela dare . La giusta decisione sarebbe stata secondo le vere Massime del Diritto della Natura , e delle Genti , che fosse l'Agrimensore tenuto , e non avendo, come pagare il danno , fosse il Padron' del Campo ricorso contro di Chi approvato l'aveva . Ma perche all'ora la Massima, che il Magistrato, abusando della sua autorità, non faceva ingiuria, e che le sentenze ingiuste si dovevano eseguire , come dirò a suo tempo , e luogo , perciò ridondando la condanna del Misuratore, il quale per imperizia aveva mancato, in discredito del Magistrato , che lo aveva approvato , fù assoluto dall'emenda del danno . Decisione , che niente si affa coll'*Etica* Naturale , e Cristiana .

Di più diverso è il caso dell'imperizia da quello della negligenza . L'imperito può ostentare qualche scusa per sè da destar' compassione nel Tribunale dell'Umana Giustizia . Può dire per esempio, ch'egli si è posto a fare la tale Professione , perche non aveva maniera , come procacciarsi il vitto ; Che non hà potuto ricusare la Carica, perche si chiamava addosso l' indignazione di qualche Personaggio di rango ; E che si è lusingato di poterla disimpegnare a dovere , con acquistar' di giorno in giorno .

(a) *Antiquit. Roman. Libr. 7. cap. 47.*

giorno i lumi necessarj . Ma il Negligente non può scusarsi affatto; mentre , se non è attento nella misura , se non osserva bene la situazione del luogo, e se trascura le regole dell'Arte , che molto ben' sà, tutta è sua la colpa , e per conseguente non può non soggiacere all' emenda del danno. Come dunque *Ulpiano* confuse l'uno caso coll'altro , ed agguagliò all'imperizia la Negligenza ? Conobbe forse meglio di mè *Antonio Fabro* la dissonanza di questo testo , ma perche non volle confessarne l'errore, credendo per avventura , che si venisse in questa maniera a vilipendere la Giurisprudenza Romana , perciò lo volle difendere in ogni sua parte , e per tal riflesso ci diede ad intendere in primo luogo , che *Ulpiano* aveva parlato nel caso , che l' Agrimensore imperito , o negligente era stato eletto dal Padrone del Fondo . Favola da provocare la nausea alla medesima Poesia . *Ulpiano* affatto non disse , ne si sognò di dire , che il Padrone del Fondo aveva eletto il Misuratore del campo , e molto meno, che ne aveva fatta l'elezione , sapendo di essere ignorante , o trascurato. Avvalsefi del termine *adhibuit* , il quale non importa elezione , siccome non può dirsi, ch'elegga per Giudice della sua causa Colui, che ricorre al Magistrato , prescelto da qualche Principe a rendere giustizia a i suoi Vassalli ; Se questo trascura , ovvero non sà conoscere i meriti della stessa causa , non s'imputa a colpa del Ricorrente , ma la colpa è del Magistrato , o di Chi l'ave destinato a giudicare . Con pubblica autorità erano eletti, ed approvati i Misuratori de' campi , ne era in balia delle Parti il servirsi di altra Persona , che non aveva giuridicamente un' tale impiego ; Onde non fù il Padrone del fondo , che l'elese , ma dovette, necessariamente adoperar' la di lui perizia , come Ufficiale addetto alla Confinazione de' campi . Vedeva molto bene *Ulpiano*, che , se lo condannava alla emenda del danno , o per l' imperizia , o per la negligenza usata , avrebbe maggiormente dovuto astringere alla stessa emenda quel Giudice , che per causa della sua ignoranza , o per propria passione pregiudicava alla giustizia de' litiganti , mentre l'imperizia , o la negligenza de' Giudici porta maggior' detrimento alla Società Civile . Ma perche allora correva la Massima , che le sentenze si dovessero eseguire , ancorche ingiuste , e che l'abuso dell'Autorità Ministeriale non fosse d'ingiuria alle parti , siccome appresso dirò , e che i Cesari davano le Toghe, senza bilanciare l'idoneità de' Suggesti, perciò egli non volle , che l'Agrimensore fosse a cosa alcuna tenuto, non ostante , che colla sua imperizia, e negligenza avesse non poco danneggiato il Padrone del campo . Quindi *Antonio Fabro* invece di spiegare il testo , lo alterò in maniera , che non sembra più desso , e, quel, ch'è peggio , ne sostenne la decisione con uno errore , che merita di essere condannato , e ripreso ; Imperciocchè per

rego-

regola generale stabili, che il Depositario non debba esser tenuto alla perdita della roba depositata, se non quando ella si è perduta per suo dolo, e malizia; Massima, che in buona Morale non regge, mentre, o il deposito riguarda il solo comodo del Depositante, ed allora il Depositario non solo è tenuto nel caso del dolo, ma ben' anche nel caso di colpa lata, o siegue per comodo dell'uno, e dell'altro, e deve in questo caso il Depositario essere anche mallevadore della colpa leggiera, o finalmente si fa in grazia, e per comodo del solo Depositario, ed in quest'altro caso è tenuto Costui alla perdita, ancorche siegua per sua leggierissima colpa.

Il secondo è *Antonio Mattei*, riputato il *Cujacio* della Giurisprudenza Criminale. Esaminando questi i delitti, che si commettono dagl'Imbriachi, durante il calore del vino, e facendosi carico del testo di *Marciano*, rapportato da mè nel §.XII., si fè a dire, che sotto di esso andavano compresi que' soli Cioncatori, i quali s'inebbriano, o perche non fanno la forza, e l'efficacia del vino, o perche non ancora hanno la esperienza di che quantità di vino sia il loro Stomaco capace, senza traboccare nella Ubbriachezza, o perche sono forzati da i Convitati a bere eccessivamente, com' essi fanno. Volle, che in questi casi i misfatti si avessero per impetuosi, e per quasi involontarij, e, come tali, degni di minorazione di pena. All'incontro, s'essi si commettono da Chi è solito a farsi predominare dal vino, non istimò, che si dovesse uscire dalla pena ordinaria del delitto, perche si devono riputare perfettamente volontarij; *Nunc verò, ut verbo absolvam*, sono le di lui parole (a), *quantum ad Ebrietatem attinet, non disollicit distinctio vulgata inter Ebrios, & Ebriosos: Ebrius aliquo mitius puniri potest, quia non proposito, sed impetu delinquit* leg. II. §. delinquitur ff. de poenis. leg. 6. §. per vinum ff. de re militari: *Ebriosus verò ordinaria poena afficiendus est: Intelligimus per Ebrios, qui non pro more poculis indulgent, sed fortè inebriantur, dum AUT SUAS, AUT VINI VIRES IGNORANT, AUT COGUNTUR a protervois, & intemperantibus Convivis paria cum eisdem facere.... Ebriosi sunt, qui prava potandi consuetudine delectantur, non solum si dies noctibus continuent, sed si vel saepius, licet non quotidie bibant: Quibus illum quoque connumerabimus, qui ceteroquin frugi eam ob ipsam ob causam largius bibit, ut Baccho confidentiam addente, audacior in scelus iret.*

Che strana maniera di pensare è questa? Quando fece la sua Diffinizione il Giuriconsulto *Marciano* non solo la Beveria non era vietata in Roma, ma si aveva ancora in conto di quelle cose, che, come indiffe-

ren-

(a) Prolegomen. de Criminibus cap. 2. n. 14. circa finem.

fenti, sono approvate, e permesse. Gli stessi Scrittori Romani, da mè citati nel §.XII., ci an' data una pruova incontrastabile di questa Verità, e *Plinio*, tra gli altri, arrivò a dire, che si facevano inebbriare anc' i Giumenti, e che le Leggi Civili sostenevano le convenzioni, che si facevano, per dar' maggior' pabolo colla promessa di qualche guiderdone alla volontaria Ubbriachezza. Onde da i Giuriconsulti Romani si ripudò quasi involontario ogni delitto, che si farebbe nel volontario imbrocamento commesso; Massima, che apre un' campo larghissimo ad ogni più detestabile enormità, e per conseguente riduce al verde l'*Etica Naturale*, e *Cristiana*. Ora per non confessar' questo errore, che dimostra ad evidenza, quanto la Morale de' sudetti Giuriconsulti fù abbominevole, ed empia, non solo il *Mattei* hà procurato di dar' altro senso al *testo*, non ostante, che la Verità istorica parli in contrario, ma si è avanzato ancora a colorirne l'ingiustizia con nuovi errori.

Primieramente è fuor' di dubbio, che l'Ebbrezza talmente offuschi il lume dell'Intelletto, che l'Imbriaco, durante il calore del vino, non conosce, se quel, che fa, sia buono, o malo. (a) Diventa reo di ciò, che opera nell'estro della Ubbriachezza, non già perche allora hà libera volontà di proferire una bestemmia, di commettere uno adulterio, o di vendicarsi del suo nemico, ma perche volontariamente si è inebbriato. Quindi se l'Ebbrietà non è stata volontaria, ma casuale, non può dirsi, che il delitto in essa commesso, sia degno di pena, quantunque straordinaria; e la ragion'è chiara, perche non hà luogo la pena, dove non vi è peccato, ne può darsi peccato senza il libero consenso della Volontà (b). Così certa, e indubitata è questa Massima, che, ragionando i Santi Padri della Ubbriachezza di *Noè*, e confessando, che non fù peccaminosa, non con altro n'escludono la reità, e la colpa, che con dire, che non ebbe egli con-

(a) Vedi *Seneca Epistol. 85.* *Macrobio libr. 1. de somnio Scipionis,* *Isocrate ad Domicum,* e *Severino Boezio libr. de Scholastica disciplina.*

(b) *Seneca Tragico Hyppol. vers. 735.,* ivi, *Mens impudicam facere, non casus solet:* Sant' *Agostino de Civitate Dei cap. 18. libr. 1.* ivi, *Non amicti Corporis Sanctitatem manente animi Sanctitate, etiam oppresso Corpore.* Rapporta *Eliano libr. 3. var. hist. capit. 44.* un' Oracolo antico, che conferma questa Massima,

Ἐτερας τὸν ἑταῖρον ἀμύνων, ἔσ' ἐμὶ αὐτῷ
 Αἷμα πλεῖς δὲ χερας καταρῶτερος, ἢ κείνος ἦσθα
 Charum occidisti, dum vis succurrere, nullum
 Crimen habes, manus est tibi purior, ut fuit ante

conterza della forza, e vigoria del vino (a). Sarebbe troppa inumanità il pretendere colpevole, e degno di pena ciò, ch'è accaduto per mera ignoranza, la quale ordinariamente rende involontaria l'azione, confessando uniformemente gli stessi Savj del Gentilesimo, che merita per giustizia il perdono quel fallo, ch'è stato involontariamente commesso (b). Or' se così è, come il *Mattei* hà scritto, che debba punirsi con pena straordinaria quell'Imbriaco, il quale hà commesso un' forsatto durante il calore del vino, quando egli si è imbrocato, non già volontariamente, ma involontariamente, perche non conosceva la possanza del vino, o perche credeva, che senza dare in frenesia ne potesse bere quattro, o trè Nappi? Una sol' volta accaduto non è, che avvezzo *Tizio* a tracandarsi giornalmente cinque, o sei bicchieri di vino in tempo della sua Mensa, senza alcuno offuscamento dell'Intelletto, e senza soffrire alcun'alterazione nella sua Persona, sia poi incorso nell'ebbrezza, bevendo la stessa quantità in casa altrui, o perche il vino non è stato schietto, o perche racchiudeva in sè forza maggiore, non conosciuta da lui. Or' questa ubbriachezza, siccome non può dirsi, che l'abbia esso voluta, così non rende colpevole, e criminosa quell'azione ingiusta, o oscena, che vada a commettere nel di lei bollire, e per conseguente a torto il *Mattei* l'ha dichiarata degna di pena straordinaria, quasi che sia proceduta da una volontà poco men, che libera, e costante.

Ma non è questo il solo errore, che ave aggiunto all'alterazione del Testo. Ve n'hà un'altro più grave, che si racchiude in quelle parole, *aut coguntur a protervis, & intemperantibus Convivis paria cum eisdem facere*: L'Ebbrietà non è di quelle cose, che si dicono male, perche sono state dalle leggi positive vietate, ma è mala in sè stessa, perche porta l'Uomo a delirare, e lo rende peggiore delle medesime Bestie. L'eccesso, che si fa nel bere, quello è, che la costituisce abominevole, e turpe (c),

D d d

e che

(a) San Giovan' Grisostomo *Homil. 29. in Genesim*, San Cirillo Alessandrino *libro 2. Glaphyrorum in Genesim*, Sant'Ambrosio *libr. de Noe, & Arca capit. 29.*, & *capit. 31.*

(b) Eleone presso Tucidide *libr. 3. histor. ivi*, Σύγγνωμον γὰρ ἐστὶ τὸ ἀκέραιον, *venia enim dignum est involuntarium*. Edipo presso Sofocle *Oedipo Colono, ivi*, Πῶς γ' ἂν τὸ γ' ἄκον πράγμα ἂν ἐκόλωσ φεγοῖς *Nec sponte factum cur mihi objectas probo?* Dionigi Alicarnasseo *libr. 1. Antiq. Roman. pag. 47. Edit. Sylburgii*, ivi Ἄπαν τυγγνώμης ἄξιον τὸ ἀκέραιον, *Omne involuntarium meretur veniam*.

(c) Platone *Convivio pag. 1179. della Edizione di Francoforte. πᾶσα πρᾶ-*

e che apre il varco ad ogni orribile scelleratezza (a) Motivo, per cui giustamente il Poeta *Alesside* cantò,

Εἷν ἐκ ἀπάντων ἴσπ τὸ μετέειν κακόν
Μέγιστον ἀνθρώποισι κ' βλαβερώτατον,
*An nonne pestis est Mortalibus pessima
Ebrietas, atque damnum damnosissimum?*

Dra essendo intrinsecamente mala, non lascia di esser' volontaria; ancora che si contragga per le importune persuasive de' Convitati; Imperciocchè deve Ogn'uno più tosto disgustarsi cogli Amici, che commettere un peccato, e la ragion'è chiara, perche l'Ubbidienza a i precetti del Creatore deve sempre preponderare al rispetto delle Creature (b); Onde se l'azione ingiusta, o turpe, commessa nella effervescenza della Ubbriachezza, si hà come volontaria, quando volontariamente si è traboccato nella Beveria, forza è confessare, che s'ingannò il *Mattei* nel dire, che si debba avere per impetuoso, e quãsi involontario quel delitto, ch'è accaduto

in

πράξις τῶδ' ἔχει αὐτὴ ἐφ' ἑαυτῆς πρακτομένη ἔτε καλή, ἔτε αἰσχρα. οἶον, ἢ
νῦν ἡμεῖς ποῖμεν, ἢ πίνειν, ἢ αδειν, ἢ διαλεγασθαι ἐκ ἴσπ τῶτων αὐτὸ κατ'
αὐτὸ καλόν ἔδειν ἔτε αἰσχρόν ἀλλ' ἐν τῇ πράξει ὡς ἂν πραχθῆ τοῖστων ἀπέβη
καὶ ὡς μὲν γὰρ πρακτόμενον, κ' ὀρθῶς καλόν γεγυεται μὴ ὀρθῶς δὲ αἰσχρόν
*Actiois cujuslibet (Phisicae) haec est conditio, ut suapte natura, neque
honestas sit, neque turpis, ut ea, quae nunc agimus, bibere, canere, disputa-
re: Nullum ex his se ipso turpe, vel honestum. Sed agendi modus actioni
certum tribuit cognomentum. Quod enim bene, rectèque agitur, honestum
quod non rectè, turpe existit.*

(a) Aristofane *Vespis*, κακόν τὸ πίνειν ἀπογὰρ οἶνος γίνεται κ' θυρο-
ποῖσαι, κ' κατὰξει, κ' βαλεῖν κάπειτ' ἀποτίπειν ἀργύριον ἐκ κραιπάλης,
*Potasse valdè noxium est. Vinum facit pulsare januam, & fores confrin-
gere, tum pendere aera post solutam crapulam. Manilio libr. 5. Astro-
nem: ivi,*

*Ardescit vitio vitium, viresque ministrat
Bacchus, & in flamma saevas excuscat iras,*

(b) Negli atti degli Apostoli *cap. 5. vers. 29.* s' insegna πεταρχεῖν δεῖ
Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις, *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus.* San
Policarpo, morendo disse, δεδιδάγμαντα γὰρ ἀρχαῖς κ' ἱεραῖς ἀπὸ Θεοῦ
τεταγραμέναις πῆν κατὰ τὸ προσῆκον τὴν μὴ βλαπτυσαν ἡμᾶς ἀπονεμεν,
*didicimus Imperiis, ac Potestatibus a Deo ordinatis exhibere honorem,
quem par est, quique salutem nostram non impediatur. Vedi Ugone Grozio
Adnotat. ad Acta Apostol. cap. 4. vers. 19. & de jure Belli & Pacis libr. 2.
cap. 26. §. 3.*

in seguela dell'Ebbrezza, che si è, per compiacere al genio de' Convitati, contratta .

Ne mi si opponga, che il Peccato, commesso nella Ubbriachezza allora costituisca un' peccato diverso dalla Ubbriachezza medesima, quando è stato esso dall'Imbriaco preveduto nell'atto, che si è posto a bere senza misura: Imperciòche, se questo motivo fosse sempre vero, ne seguirebbe, che ne pure l'Ebbrioso potrebbe colla pena ordinaria del delitto gastigarsi, e la ragion'è chiara, perche anche di Costui si verifica, spesso, che non l'abbia preveduto. Oltrecch', essendo questa previdenza un'azione per ordinario semplicemente mentale, che non comparisce al di fuori, o mai, o rade volte potrà chiarirsi dal Giudice, e per conseguente, o mai, o rade volte si potrà da lui praticare contro dell'Omicida Ebbrioso la Morte. Il che, siccom'è conseguenza necessaria della Opposizione sudetta, così è illazione non vera in sentimento dello stesso *Mattei*, il quale non si sognò affatto di richiedere questa Circo stanza per dare la pena Capitale all'*Ebbrioso*, che s'imbratta le mani del Sangue Umano. Se dunque il *Mattei* stimò, che la pena ordinaria del delitto abbia luogo contro del Reo ebbrioso, e non istimòlo per altro motivo, se non perche in esso l'Imbriachezza è volontaria, come potè poi scrivere diversamente nell'Omicidio di quel Cioncatore, che inebbrinato si è, per non resistere a i continui impulsi de' suoi Amici? Forse errore non è, ed errore gravissimo, l'asserire, che l'Ebbrezza non sia volontaria, quando si contrae, per non contraddire alle importune persuasive de' *Commensali*?

Sì (lo confessò anc'io) si può dare, e si dà spesso il caso, che Chi s'imbria, non prevegga con ispecialità nell'atto del bere questo, o quell' altro misfatto, ma è certo ancora, che sà (ed è moralmente impossibile, che nò 'l sappia), che la Beveria a delirare lo porti, e che capace di ogni enormità, e di ogni eccesso lo renda. Di continuo hanno inveito i Zelanti del Bene Pubblico contro della Ubbriachezza, e vi hanno inveito appunto, perch'essa è, che spoglia l'Uomo della Umanità, e lo fa divenire una sozzissima, ovvero una rabbiosissima Belva. Mancando pure la voce viva, non manca certamente la Sperienza a rendere avvertito Ogn'uno di questa Verità. In fatti Chi può dire, che non siasi imbattuto in qualche Ubbriaco, e che non abbia veduto, e detestato il di lui operare da Bruto? Amantissimo del vino fù il Poeta *Teognide*, e pure non potè a meno non confessare, che il bere smisuratamente lo avrebbe obbligato a commettere delle azioni ingiuste, ed oscene (a), *οἶνοβαρῶ κεφαλῆν Οὐε*

D d d 2

μακρῶ

(a) In *Gnomis* :

μαρπτε, κ' με βιαται οἶνος, ἀλλὰ γ' ἀναστὰς περήσω, μὴ πως κ' πόδας οἶνος ἔχη κ' νόον ἐν στήθεσι, δέδοικα δὲ, μὴ ἡ μάταιον ἐρῶ θωρηχθεῖς, κ' μὲν' οὐραϊδὸς ἔχω, *Vino gravor caput, Onomacrite, Et mihi vim infert vinum, Et mentis non amplius sum custos nostrae. At domus circumcurrit, sed sanè surgens tentabo, num fortè Et pedes vinum occupet, Et mentem in pectoribus. Timeo autem ne quid stultum faciam ebrius, Et magnum dedecus habeam.*

Ma se questa conoscenza si truova in qualunque Uomo del Mondo, molto più si rinviene ne' Seguaci della Cristiana Religione. Così nel Vecchio, come nel nuovo Testamento l' Oracolo della Verità infallibile ci esorta, e ci comanda a non far'uso soverchiamente del vino, perche l'ubbriachezza è l' bulicame di ogni più detestabile enormità. Per bocca dell' Apostolo delle Genti ci fa sapere, che l' Ebbrietà risveglia in noi i moti più impetuosi della libidine, (a) κ' μὴ μεθύσκεσθε οἴνω ἐν ᾧ ἔστιν αἰσωτία, *Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria.* Per mezzo dell' Ecclesiastico ci accerta, che l' Ebbrezza, e la Libidine ci menano dirittamente all' Apostasia (b) *Vinum, Et Mulieres apostatare faciunt Sapientes*, e che la Beveria è la cagione dell'izza, della discordia, e di molti danni, *Vinum multum notatum irritationem, Et iram, Et ruinas multas facit.* E per la via del Savio ne' Proverbj ci assicura, che dalla Ubbriachezza nascono i tumulti, e le sedizioni (c) *Tumultuosa Ebrietas*, e che per causa sua si accendono le risse, si perde il lume della ragione, e si commettono degli Omicidj, (d) *Cui vae, cuius patri vae, cui foveae, cui sine causa vulnera, cui suffisio oculorum? Nonne his, qui commorantur in vino, Et student calicibus cotandis?* Or' se Chi s' imbriaica volontariamente (e volontaria ancor'è l'imbriaichezza di Colui, che beve del vino senza misura, per contentare il genio de' Commensali) sà molto bene, che col calore del vino può commettere ogni eccesso, come si hà da credere involontario, o quasi quel peccato, che in essa commette? Assai meglio del *Mattei*, e de' Legislatori, e Giurisperiti Romani la pensò *Pittaco*, quantunque Idolatra, il quale ordinò, che gl'Imbriaichi si fossero con doppia pena puniti, l'una, perche si sono inebbriati, e l'altra, perche nell'estro del vino an' delinquito (e) Legge santissima, perche non è mai scusabile quella igno-

ranza,

(a) Epistola ad Ephesios capit. 5. vers. 18.

(b) Eccles. cap. 19. vers. 2.

(c) Proverb. cap. 10.

(d) Proverb. cap. 23. vers. 31.

(e) Vedi Plutarco in *Convivio Septem Sapientum pag. 155. i* e *Dia gene Laerzio l. 76.*

ranza , che volontariamente contraesi , siccome insegna il medesimo *Aristotele* , scrivendo (a) ἐπ' αὐτῷ τῷ ἀγνοεῖν κολάζουσι (οἱ νομοῦται) ἐάν τις εἶναι δοκῇ τῆς ἀγνοίας οἷον τοῖς μεθύουσιν διπλᾶ τὰ ἐπιτίμια ἢ γὰρ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ χύριος γὰρ τῷ μὴ μετυστῆναι τὸτο δ' αἴτιον τῆς ἀγνοίας , *Nam ob ignorantiam etiam puniunt Legislatores , si sibi ipse ignorationis causa quispiam fuisse videatur . Unde Ebris duplex poenae institutae sunt ; In ipso enim qui inebriatur , principium est , cum sui quisque in eo dominus sit , ut non inebrietur , id quod ignorationis est causa .*

Allorche si figura il caso , come lo figurò il *Mattei* , che chiamato a un' Convito *Tizio* abbia ribrezzo di bere smisuratamente il vino , e che vi s'induca per dar' gusto alla Brigata , si presuppone già , ch'egli conosca l'intrinseca malizia dell'Ebbrietà , e che per essa possa commettere delle stranezze grandissime in pregiudizio dell'Onestà , e della Giustizia ; Imperciocche se questa cognizione non avesse , ne poco , ne molto starebbe a prevenirne le brame . Se dunque s'imbriaca , non ostante , che sappia i perniciosi effetti , che ordinariamente la Beveria produce , perche poi scrive il *Mattei* , che sia quasi involontario il delitto , che da lui durante il corso della Ubbriachezza si fa ? Perche lo mette nella stessa scranna di quell'altro , il quale inciampa nell'Ebbrietà , non già perche vuole inebriarsi , ma perche ignora la possanza del vino , che beve , o perche crede , che il suo Stomaco sia capace a sostener' senza vacillamento quattro , o cinque nappi di vino ? In questi errori si cade , quando si entra nell' impegno di scusare , o di difendere tutte le antiche leggi Romane , e perciò quegli Interpreti , che hanno impiegata la loro erudizione , per mantenerne il credito , e la stima , non giovano affatto , anzi nuocono , alla Scienza del *Diritto Pubblico* , non solo perche hanno alterato il vero senso di esse , ma ben' anche perche an' riempito di Massime Eterogenee le opere loro .

DEL:

(a) *Libr. 3. Nichomaich. cap. 7.*

**DELLA OBBIEZIONE,
CHE
SI È FATTA, E SI FA DA I
GIURISCONSULTI
PROTESTANTI**

*Per mantenere in credito la Morale di Ulpiano,
e degli altri Giuriconsulti di Roma
antica Pagana :*

DISSERTAZIONE APOLOGETICA

P A R T E III.



Rrigo Cocceio, che più di ogn' altro si è impegnato a sostenere la Morale di *Ulpiano*, e degli altri Giuriconsulti Idolatri, che in tempo di Roma pagana fiorirono, e che hà fatto servir' le *Pandette*, come di unico Piedestallo al vero *Diritto della Natura, e delle Genti*, fino a dire, che le leggi, in quelle trascritte, sieno un' vero Distillato dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, per dar' qualche colore a questa sua dislodevolissima Intrapresa, non solo hà procurato con isforzata, e niente pia interpretazione di dare altro senso alla diffinizione del Diritto Naturale, e delle Genti, che nelle stesse *Pandette* si legge, ma si è avanzato ancora a lodar' tanto i medesimi Giuriconsulti per le vere Massime del giusto, e dell'onesto, che li hà rapportati nel suo nuovo Sistema del *Diritto Pubblico* per i Prototipi della Giustizia, e dell'Onestà, affacciando a loro favore, che *Ulpiano* stesso insegnato aveva, che gli Precetti del Diritto sieno, *Honestè vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, i quali, derivando dal vero Gius della Natura, e delle Genti, fanno chiaramente vedere, che tanto Ezzo, quanto i suoi Compagni ebbero una idèa chiara, e distinta di ciò, che intrinsecamente è buono, o intrinsecamente è malo; E quel, ch'è più, hà voluto ancora, che il *sum cuique tribuere*,
sia

fia quel primo Precetto Univerfale, da cui le Leggi tutte Naturali, come illazioni tirate legittimamente dalla fua Premeffa, incontraftabilmente derivano. Prima di lui gl'Interpetri del Gius Civile *Romanorum* avevano, anc'effi, fatto credere alla Gioventù inesperta, che nell'aver' diffinito *Ulpiano*, *praecepta juris sunt*, *Honestè vivere*, *Alterum non laedere*, *suum cuique tribuere*, aveva intefo parlare delle vere leggi principali del *Diritto della Natura*, e delle *Genti*, ma Niuno fi era azzardato a fmaltir' le *Pandette* per la fonte limpida, e pura, dove fi bevono le Maffime dell' incorrotta *Etica Naturale*; Motivo per il quale fi è tollerato, che una tale Interpretazione aveffe dello fpaccio, e fpaccio grandiffimo nelle Accademie d'Italia, e di Europa. Ma ora, che i Proteftanti fi vanno abusando di quefta tolleranza in maniera, che, dato l'ultimo scrollo alla Morale fantiffima de' Santi Padri, portano in trionfo l' *Etica* corrotta, e guafta de' Giurifconfulti Idolatri, e ne fanno un' Sistema, che accrediti i loro errori, è neceffario (e così detta della nofta Santa Religione lo Zelo), che fi tolga la Mafchera alla Mensogna, e fi faccia conofcere, che giammai *Ulpiano*, e gli altri Giurifconfulti Romani fi sognarono di riportare i fudetti Precetti al Diritto Santiffimo della Natura, e delle Genti, e di riconofcerli, come vere Maffime dell' *Etica Naturale*, affincbe la povera Gioventù, defiderofa di apprendere la Scienza del giufto, e dell' onefto, non refti fra le caligini di mille errori involta:

Primieramente è indubitato, e certo, che il primo tra i Precetti Naturali più evidenti, e chiari fia quello, per cui ogn' Uomo deve riconofcere Iddio per Creatore del Tutto, e adorarlo infieme. Lo fteffo *Buddeo*; Proteftante di Setta, hà pruovato nella fua *Teologia Morale* contro del *Loke* Inglefe, che il principio *Deum esse*, *Es esse colendum* abbia una certezza, ed evidenza tale, che supera di gran' lunga le propofizioni più incontraftabili, e chiare. Ora, fe mai fi voleftte concedere al *Cocceio* quel, che non è, fi voleftte, dico, concedere, che i Giurifconfulti Romani dinotarono coll' *honestè vivere*, *alterum non laedere*, *suum cuique tribuere* i principali Precetti del Diritto della Natura, e delle Genti, pure farebbono ftati ignorantiffimi della vera *Etica Naturale*, non avendo riconofciuto per il primo tra effi *Deum esse*, *Es esse colendum*; Imperciòche Chi non confeffa, che vi fia Iddio, Creatore del Cielo, e della Terra, e Rimuneratore del Bene, e del Male, efclude, e dev' efcludere ancora l' intrinfeca Moralità del Bene, e del Male, ch'è tutta l' Effenza del vero Diritto della Natura, e delle Genti, ficcome dimoftrai nella Confutazione della *Ipotefi Groziana*, che ftà nella mia *Differtazione Apologetica* dell' *Esistenza del fudetto Diritto*. Non contandofi tra i più noti Precetti dell' *Etica Naturale* *Deum esse*, *Es esse colendum*, viene la Divinità, vera, ed

unica

unica Legislatrice delle leggi santissime della Natura , a restar' esposta agl'insulti degli Empj, e alla derisione degli Atei , perche intanto gli uni, e gli altri non vogliono ammettere l'esistenza di un' Ente perfettissimo, ed Eterno, in quanto dicono, come attesta *Sesto Empirico* (a), che l'Anima ragionevole non ne abbia alcuna idèa, prima di acquistarla per la via de' Sensi , e che dovendola acquistare per la via de' Sensi , non possa giammai venirne a Capo , perche Dio è di tal Natura , che Ingegno Umano non può in conto alcuno comprenderlo , essendo impossibile , che la nostra Mente, la qual'è limitata, possa far' idèa dell'Infinito , sia tale per il tempo, o sia per la grandezza, siccome fra' Moderni Ateisti si è spiegato *Tommaso Obbes* non meno nella sua *Fisica* , che negli altri suoi Libri, egualmente tutti abominevoli, ed empj, confutati però a maraviglia dal suo medesimo Concittadino *Radulfo Cudworth* nel Secondo Tomo del *Sistema Intellettuale* , o sia della Confutazione *Philosophiae eorum , qui Deum esse negant* .

Un' Moderno, che vive ancora , essendo stato da mè ripigliato con questa risposta , non ebbe ritegno con quella franchezza , ch'è propria di Chi hà solamente impegno di non confessare la Verità, di replicarmi, che Chi vive onestamente, ne lede il Prossimo, e dà a Ciascheduno quel, che gli spetta, necessariamente hà d'aver' per vero, che Iddio vi sia, e per conseguente il natural Precetto *Deum esse , Et esse colendum* sia ne i sudetti tre

(a) *Libr. 8. contr. Mathematicos seu libr. advers. Physicos sect. 2. §. 46. pagin. 559., Et 560. ivi, τό αἰδίων εἶναι τὸν θεόν, ἢ ἀφθαρτόν, ἢ τέλειον ἐν εὐδαιμονία, παρήλτε κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων μετάβασιν ὡς γὰρ τὸν κοινὸν ἀνθρώπου ἀυξήσαντες τῆ φαντασίᾳ, νόησιν ἔχομεν Κύκλωπος ἕως ἀνθρώπων εὐδαίμονα νόησαντες, ἢ μακάριον, ἢ συμπληρωμένον πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, εἶτα ταῦτα ἐπιτείναντες, τὸν ἐν αὐτοῖς ἐκείνοις ἄκρον ἐνόησαμεν θεόν, ἢ πάλιν πολυχρόνιον πᾶ φαντασιωθέντες ἀνθρώπου οἱ παλαιοί, ἐπηύξησαν τὸν χρόνον εἰς ἄπειρον, εἶτα ἐτεῦθεν εἰς ἔννοιαν αἰδίων παραγενόμενοι, ἔφασαν, ἢ αἰδίων εἶναι τὸν θεόν, Notiones, quod Deus sit aeternus, Et interitui non obnoxius, Et perfectus in Beatitudine, aiunt accessisse transcendendo ab Hominibus. Quomodo enim cum communem Hominem phantasia auxerimus, habemus notionem Cyclopi, ita cum felicem, Et beatum Hominem intellexerimus, aut omnibus bonis repletum, deinde ea amplificaverimus, quod est in illis summum, Deus nobis venit in mentem Et rursus cum Veteres longaeuum quempiam visione apprehendissent Hominem, id auxerunt in tempus infinitum, Et cum tempori praesenti praeteritum, Et futurum conjuxissent, Et inde in sempiterni processissent notionem, dixerunt etiam Deum esse Sempiternum.*

trè Preceppi virtualmente compreso . Ma mi replicò a torto per più motivi : Il primo, perche s'inganna a partito Chiunque stima, che abbia negata, e neghi l'esistenza di Dio Colui solamente , ch'è dedito all'intemperanza, allo sfogo della libidine, ed all'oscenità, siccome avverte il sottilissimo *Cudworth* (a) . Gli Atei moderni , che sono risorti sotto il nome degli *Obbesiani* , e *Spinosisti* oh quanto decantano , ed approvano anc' essi l'onestà, e la giustizia ! Ma quale ? Quella, che *Civile* , o *Politica* si appella, Quella, che si adatta alle Circostanze del luogo , delle persone , e del tempo , Quella, che giova all'interesse dello Stato , Quella in somma, che alle volte è coerente colle Massime del Diritto della Natura , e il più delle volte si allontana da esse . Fin' da i tempi suoi *Platone* ci fè sapere, che alcuni Ateisti si astenevano dal far' onta , e dispetto al Prossimo, e di conversare cogli Uomini ribaldi , e scellerati (b), e lo stesso a rispetto degli Atei dell'età loro ci hanno attestato *Maturino Veissier* la *Croze* nella sua *Dissertazione sur divers sujets d'Histoire, de Literature, de Religion, & de Critique* , *Giovanni Mollero* di *Amburgo* ne' suoi *Prolegomeni de Atheismo devictò*, *Samuele Clarck* *Demonstracion de l'Existence de Dieu*, ed *Altri* . Onde non perche Taluno ammerte nella Vita Civile i precetti *Honestè vivere, Alterum non laedere, suum cuique tribuere*, perciò ne siegue, che abbia per vera l'Esistenza di Dio, e del vero *Diritto della Natura, e delle Genti* . Il secondo perche *Ulpiano* , e gli altri *Giuriconsulti Idolatri* furono della *Setta Stoica* , i Principj della quale menano dirittamente l'Uomo all' *Ateismo* , siccome hà dimostrato il *Buddeo* nelle sue *Tesi de Atheismo, & Superstitione* , ed il sottilissimo *Cudworth* nel primo Tomo della sua *Confutazione Philosophiae eorum, qui Deum esse negant* , o sia del suo *Sistema Intellettuale* . Il terzo , perche i medesimi fecero dipendere la Religione dal Gius delle Genti , *quod a naturali recedit* , e che impropriamente Diritto delle Genti si appella, perche nato dall'Industria, ed Invenzione Umana; Ne potevano altrimenti pensarla una volta, ch'ebbero tutto l'impegno di sostener' l' *Idolatria* , e di portare alla Divinità Uomini, e Donne , ch' erano stati lo scandalo del Genere Umano per le loro laidezze , e per la loro crudeltà . Il quarto finalmente , perche si è disputato , se per dirsi un' azione moralmente buona sia necessario , che Chi la fa, la faccia per il fine di ubbidire a Dio , o pure basti , che vir-

E e e

tual-

(a) *System. Intell.* in *Dissertatione Platonis causae Atheismi* §. 332
ivi, *Sed errabit tamen, qui propterea Neminem unquam Deum ratione oppugnasse crediderit, nisi quem intemperantia, libidines, & voluptatum amor praecipitem egerit.*

(b) *De Legibus libr. 10. pag. 908.*

tualmente essa azione si riferisca a Dio, perchè fatta per amor' della Virtù, la quale riconosce per suo Autore Iddio, ma non si è disputato ancora, che Chi stabilisce i Precetti da regolar' la Vita civile, e non annovera tra essi il culto verso la Divinità, l'abbia voluto ne' medesimi virtualmente comprendere. Altro è l'operare, ed altro l'insegnare i precetti di bene operare: Giammai Chi insegna, può, e deve tralasciare quelle cose, che sono necessarie a sapersi, e particolarmente quel Principio, onde tutte le leggi del bene operare derivano. Chi non sa, che *Ulpiano* raccolse, e commentò tutti gli Editti Imperiali contro de' Cristiani promulgati, e non per altro intraprese questo abbominevole impegno, che per abbattere la Religione del vero Dio? Come dunque si può supporre, che avesse voluto includere ne' sudetti precetti il culto, e l'esistenza del medesimo Dio?

Conobbe questa Verità lo stesso Olandese *Ulrico Ubero*, e perciò nella sua *Eunomia Romana* non ebbe lo Spirito di difendere *Ulpiano*, il quale non è in questo di alcuna Difesa capace, ma per non far' comparire un' Empio l'Imperator' *Giustiniano*, il quale aveva anc'esso nelle Istituta Civili detto, *Praecepta juris sunt, honestè vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, senz'aver' fatta menzione della Religione, e del culto verso Dio, ch'è 'l primo piedestallo di tutto il Diritto della Natura, e delle Genti, pensò di poterlo scagionare, dicendo, che, avendo egli professata la Religion' Cristiana, ed avendo creduto, che vi sia Dio, perchè aveva dato principio colla invocazione del di lui Nome Santissimo alla Compilazione del Codice, delle Istituta, e delle Pandette, non poteva perciò non esser' riputato rispettosissimo verso il medesimo Dio. Ma questa scusa, o difesa non giova a quegli'Interpetri, i quali fan' credere alla Gioventù inesperta, che *Ulpiano*, e Compagni ebbero innanzi agli occhi le vere regole dell'Onestà, e della Giustizia Naturale, e molto meno al *Cocceio*, il quale hà decantate le leggi delle Pandette per il vero Distillato del Diritto della Natura, e delle Genti; Imperciòcche non avendo essi riconosciuta per Precetto Naturale la Religione verso Dio, non poterono affatto avere idèa delle Leggi Santissime della Natura, le quali non altronde, che da lui unicamente derivano, *Si ergo Pietas est*, scrisse a proposito *Lattanzio Firmiano* (a), *cujus Cognitionis haec summa est, ut eum colas, ignorat utique Justitiam, qui Religionem Dei non tenet. Quomodo enim potest eam nosse, qui unde oriatur, ignorat?* Quindi chiaro ed evidente si è, che i sudetti trè Precetti, da *Ulpiano* espressi, non poterono mai aver' riguardo all'Onestà, ed alla Giustizia Naturale, ma solamente alla Civile, la quale

(a) *Libr. 5. Divinar. Instit.*

quale dipende dall'uso del Popolo, e dalla Volontà de' Regnanti . La vera giustizia, ed onestà, la quale trae la sua Origine da Dio , che la manifestò al Genere Umano per mezzo del lume della retta ragione , sfugge dagli occhi di coloro , i quali non conoscono , ne adorano il vero Dio , τῆς αὐτῆς φύσεως ἔστιν , scrisse Filone Ebreò nella vita di Abramo , εὐσεβῆ τε εἶναι , καὶ φιλόανθρωπον , καὶ περὶ τὸν αὐτὸν ἑκάτερον ὁσιότης μὲν πρὸς Θεὸν , δικαιοσύνη δὲ πρὸς ἄνθρωπον θεωρεῖται , *Ejusdem est Naturae Religiosum esse , Et Hominum amantein : Apud eundem spectantur in Deum Pietas , Et in Homines Justitia .*

Senzacche ne pure può la sudetta scusa , o difesa all'Imperador Giustiniano giovare , e la ragion'è chiara , perche la Controversia non è, se avesse , o nò Costui professata la Religione del vero Dio , nel qual caso farebbe di polso la Riflessione *Uberiana* , mentre Chi invoca il nome di Dio , e confessa , che Cristo è stato Uomo Dio, non può crederci , che abbia per sola la Divinità , ed il Culto di essa ; Se pure dal poco conto, che fece quel Cesare de' Dogmi della Santa Fede , e dall' aver' voluto farsi Arbitro della Podestà Spirituale , come si è detto , e dall'esserfi regolato con Massime , niente uniformi al Diritto della Natura , e alla Religione del vero Dio , non voglia dirsi , come per altro di *Epicuro* si scrive (a) , che la professò a fior' di labbra , e che intanto invocò il nome di Dio, inquanto volle in apparenza ostentare la sua Pietà, per non chiamarsi addosso l'odio de' suoi Vassalli, i quali di mala voglia soffrono quel Principe , che non fa conto della Divinità , ἤττων φοβούνται , è la ragione , che ne assegnò *Aristotele* , τό κατεν τι παράνομον ὑπὸ τῶν ποιούτων , εἰάν δέισδαιμονα νομιζῶσιν εἶναι τὸν ἀρχοντα , *Minus enim Populus timebit iniuste tractari a Principe , quem religiosum credat .*

E e e 2

Ma

(a) Diogene Laerzio *Libr. 10. §. 124. pag. 655.* rapporta , che spesso *Epicuro* , il quale tolse la Divina Provvidenza dal Mondo , soleva dire nelle occasioni , ἔπεν αἰ μέγιστα βλάβαι αἰτίαι τοῖς ἐκ Θεῶν ἐπάγονται , καὶ ὠφέλειαι τοῖς ἀγατοῖς , *hinc detrimenta maxima pessimis quibusque à Diis inferuntur , Et commoda item probis ;* per le quali parole il *Meibonio* , *Radolfo Cudworth* , *Pier' Ghassendi* , e *Giovachino Kuhnio* , si diedero a credere, che non avesse egli dubitato, che Iddio regolasse colla sua Provvidenza il Mondo , e fosse remuneratore del bene , e del male . Ma s'ingannarono a partito , mentre , come riflette a proposito il *Moshemio in notis ad System. Intell. Cudworth cap. 5. sect. 1. §. 41.* quando così spiegavasi, egli parlava col linguaggio del Volgo , persuaso di questa Verità , e si adattava al sentimento del Popolo , per non incontrarne l'avversione , e l'izza .

Ma torno a ripetere , la Controversia non è circa l'essere stato , e non *Giustiniano* adoratore del vero Dio . Unicamente questa si gira , e rigira intorno al punto , se , avendo Costui sconcia , ed erroneamente difinito nelle sue Istituta Civili il Diritto della Natura , avesse additati , come Leggi di esso , i mentovati trè Precetti , e se potendosi fingere , che li avesse creduti prescritti , e stabiliti dall'Onestà , e Giustizia naturale , avesse avuto per Precetto anche naturale il culto dell'Uomo verso Dio , una volta , che non ne fece motto , e parola . Niente hà che fare tutto ciò colla qualità della di lui Persona , e coll'aver il medesimo premesso ad ogni sua Compilazione il Divin' Nome . Benissimo può Taluno esser' Cristiano , ed errare circa i Principj , e Precetti del Diritto Naturale , e non credere , che sia insito dall'Uomo , e dettato dalla Legge della Natura l'Ossequio dovuto dalla Creatura ragionevole al Creatore . Quanti in fatti per il passato sono stati que' Cristiani i quali hanno insegnate Massime eterogenee , ed empie , destruttive non meno dell'*Etica* Naturale , che della *Morale* Cristiana ? L'*Ubero* adunque dimostrar' doveva , che il mentovato Imperadore aveva in altre sue Leggi spiegato con chiarezza l'animo suo , e che aveva avuto per certo , che lo Precetto *Deum esse* , & *esse colendum* fosse il primo nell' Ordine de' Precetti Naturali . Così avrebbe risposto categoricamente al celebre *Guglielmo Amefio* , il quale truovò questa gran' macchia nella Giurisprudenza Romana , anche dopo , che quel Cesare credè di averla purgata da ogni errore . Ma perche mai il sudetto Augusto si era sognato di annoverare tra i Precetti Naturali il Culto , e l'Adorazione di Dio , perciò saltando egli da palo in frasca , e fingendo di credere , che colla sudetta opposizione avesse voluto l'*Amefio* accagionarlo di *Ateismo* , si avanzò a dire , che aveva Colui dati segni chiarissimi della sua Religiosità , con aver' dato principio alle sue Compilazioni colla invocazione del Divin' Nome . Ognuno , che non hà perduto l'uso del raziocinio , si accorge subito , quanto una tal risposta sia insulsa , e vana ; Risposta , che , se mai reggesse , scrollerebbe dalle radici ogni Verità Evangelica , e Naturale , mentre Ogn'uno potrebbe spargere dottrine non sane , e spargerle impunemente , purchè permettesse alle Opere sue l'invocazione di Dio .

Ciò basterebbe a far' conoscere , non essersi *Ulpiano* sognato di riferire i sudetti trè Precetti al Diritto della Natura , e con soverchia temerità il *Cocceio* aver' decantate le Leggi delle Pandette esser' derivate dalle vere Massime dell'Onestà , e Giustizia Naturale , e sopra il terzo di essi Precetti aver' stabilito quel primo Principio , onde diramano le leggi tutte , che *Naturali* si appellano , senza riflettere , che il *suum cuique*,
tri-

tribuere non possa mai capirsi , che importi , e che prescriva ; se prima non si confessa , che il primo precetto naturale sia quello , che obbliga ogn'Uomo a riconoscere Iddio per un Ente perfettissimo , e adorarlo come Creatore del Tutto , e come Rimuneratore del Bene , e del Male , e che da lui abbia avuta , ed abbia la sua Origine il vero *Diritto della Natura , e delle Genti* . Cose tutte , che i Giuriconsulti Idolatri per le ragioni già divise non ammisero mai, ne confessarono. Ma perche nelle Pandette , dove il *Cocceio* ricorre , e molto più nella Storia Romana sono chiare , e manifeste le pruove , le quali dimostrano , che i sudetti tre Precetti in sentimento de' medesimi Giuriconsulti riguardarono la Giustizia , ed Onestà Civile , non già la Naturale , perciò stimo a proposito di addurne alcune , affincbe la Verità maggiormente trionfi , e da oggi avanti almeno si precluda a Coloro la strada , i quali tentano di oscurarla co' i loro sofismi , e molto più s'interrompa il corso al Sistema *Cocceiano* , il quale è fatto apposta , per distruggere l'*Etica Naturale , e Cristiana* . Dividerò , per meglio colpire al segno , in quattro *paragrafi* quest'ultima parte della mia *Dissertazione Apologetica* . Nel primo dimostrerò , che tutti , e tre i sudetti Precetti non poterono da i sudetti Giuriconsulti esser' considerati , come Leggi del vero *Diritto della Natura , e delle Genti* . Negli altri farò conoscerli uno per uno , che non ebbero essi rapporto , se non alla sola Onestà , e Giustizia Civile.

*Ulpiano , e gli altri Giuriconsulti Romani non considerarono
come Leggi del Vero Diritto della Natura , e delle
Genti i Precetti honestè vivere , alterum
non laedere , suum cuique
tribuere ,*

S. I.

Diffinì , come si è detto, *Ulpiano* il Diritto della Natura , *quod Natura omnia Animalia docuit* , e fù lo stesso , che dichiarar' Leggi Naturali gl'Istinti della Umana Natura corrotta, o sieno i moti insiti nella Materia , e provvegnenti dalla Concupiscenza , effetto tragico , e ferale della prevaricazione di *Adamo* . Chi la sente così , non può non ammettere , che la Giustizia , e l'Onestà riconoscano la lor' Origine dall'Autorità de' Principi , i quali colle loro Leggi Civili sono andati a reprimere , e a raffrenare in parte i medesimi moti . Seguendo l'Uomo gl'Istinti della sua Natura corrotta , i quali sono comuni colle Bestie , cerca solamente l'utile dilettevole , non già l'utile onesto , e per conseguente niente hà per

per intrinsecamente buono , niente per intrinsecamente malo (a) : Da quest'istinti è portato ancora ad ambir' tutto per sè , e di fare , quanto le proprie forze gli permettono , ond' , essendo essi una cosa medesima col Diritto della Natura , secondo il sentimento del medesimo *Ulpiano* , e degli altri Giurisconsulti Romani , non può egli non istimar' lecito naturalmente l'offendere il Prossimo , e l'usurpare l'altrui , qual'ora ciò riddonda in suo vantaggio . L'*Obbes* , lo *Spinoza* , il *Veltbussio* , e Tutti quegli altri , i quali al pari de' medesimi Giurisconsulti considerarono il Diritto della Natura , non già qual è in sè stesso , ma quale oggi si osserva nella Natura Umana corrotta per i moti provvegnenti dalla Concupiscenza , concordemente scrissero (e lo scrissero con somma empietà) , che Ognuno per Legge naturale *jus ad omnia habeat* , e possa fare , e disfare quel , che stima utile , e vantaggioso per sè . Quindi tale , e non altro è in sentimento loro lo Stato Naturale , quale appunto ne' Pesci si scorge (a) , cioè , il vero Stato di una continua Prepotenza , e di una continua Guerra .

Certissimo ancora egli è , che la Religion' verso Dio secondo gli stessi Giurisconsulti Romani non discende dal vero *Diritto della Natura* , che varia da quel delle Genti nel solo nome , e non già nella sostanza , ma dalla Invenzione Umana , cioè da quel Diritto , che piacque loro di chiamarlo *delle Genti* , perche crederono , che , siccome il Genere Umano , quando lasciò la vita selvaggia , e ferina introdusse il dominio privato , la confinazione de' Campi , la manomissione de' Schiavi , e cose simili , così ritruovò , e stabilì il Culto , e l'Adorazione di Dio ; Ne potevano diversamente pensarla una volta , che fecero essi servire la Religione all'Interesse dello Stato , e non solo vollero sostenere , e garantire l'Idolatria , come la Religione abbracciata da quasi tutte le Nazioni del Mondo

(a) Radulfo Cudvvort *System. Intellect. cap.3. sect.1. §.38. ivi* , *Bonum enim omne, ac malum in sensu voluptatis, & doloris collocant, quod Graeci πάθος ηδονης , κ' λύτης dicunt , aut saltem , quoniam Natura esse honestum aliquid negant , nihil esse bonum decernant praeter id, quod animali huic vitae conducit .*

(b) Oppiano *Halicut. libr.2. vers. 44. & seq. ivi* , Πάντες γάρ ανάρσιοι αλληλοισι δυσμενεις πλωσιω ο γάρ κρατερωτερος αιεί Δαινυτ' αφαιροτερες. αλλω δ' επινηχεται αλλος ποτμον αγων . ετερος δ' ετερω πορσυνεν εδωδην , *Unnes enim infesti invicem , & infensi natant . Validior quippe semper devorat imbecilliozem , alter alterum persequitur exitium intentans , & unus alteri in cibum cedit .*

Mondo , ma non ebbero ritegno ancora di portare alla Divinità , e di adorare per Dei , e Dee tutti quegli Uomini , e Donne , che volevano i loro Cesari , che si fossero tra' Numi annoverati , ed ascritte : Dall'Industria Umana , e dal Consenso de' Popoli nacque , e crebbe il Gentilesimo ; ne per altro si stese , e si dilatò tanto l'Idolatria , che giunse ad abbarbicarsi in tutto il Genere Umano , se n'ecceppò gl'Israeliti , e questi anche proclivi alla medesima , che per averla creduta affacevole gli empj e gli astuti Politici all'ingiusto Ingrandimento de' loro Regni , ed alla tirannica Oppressione del Vassallaggio . Onde come si può pretendere , che *Ulpiano* , e Compagni avessero riferiti i precetti sudetti al vero *Diritto della Natura* , che riconosce per suo Autore , e Legislatore Iddio , ed avessero altresì ammessa l'intrinseca Moralità del Bene , e del Male , quando non sapevano essi , che cosa fosse Religione , e con ostinazione grandissima sostenevano , che il Culto della Divinità , fonte , ed origine dell'onesto , e del giusto , era incominciato , allorché si ridussero a menar la Vita Umana , e Socievole le Genti?

Verissimo , che il Diritto Naturale anche comandi , che l'Uomo viva con onestà , che non leda il suo Prossimo , e che dia ad Ogn'uno ciò , che gli spetta . Ma è verissimo parimente , che questa giustizia , ed onestà non soggiacciono , ne dipendono , o dal Volere de' Principj , o dall'Arbitrio de' Magistrati ; Anzi gli uni , e gli altri sono obbligati ad osservarne esattamente le Leggi , perche non possono fare a meno di ubbidire a Dio , che le ha stabilite , e prescritte , e fin' dalla prima Creazione dell' Uomo le manifestò al Genere Umano per mezzo del lume della retta , e sana ragione . Chi confessa , che vi sia un' Diritto Naturale a tutte le Nazioni comune , ed avente per suo Legislatore Iddio , certamente , allorché dice , *Praecepta juris sunt Honestè vivere , Alterum non laedere , suum cuique tribuere* . vada a riportarsi al Diritto santissimo della Natura ; Ma non è così a rispetto di Colui , il quale prende per Diritto di Natura i moti della Concupiscenza , e non sa , ne vuol sapere , qual sia la Religione del vero Dio , come non la seppero , ne vollero saperla i Giurisconsulti sudetti . Predicandosi da esso l'Onestà , e la Giustizia , è troppo chiaro , che della Civile , introdotta da' Politici , e mantenuta da' Magistrati , ragioni . I più arrabbiati Nemici della Divinità non possono a meno non confessare , che per mantenere in freno il Vassallaggio debbano i Principi colle loro leggi impedire , che l'uno usi della prepotenza contro dell'altro , e che si denigri l'onor' delle Donzelle , o Vergini , o Maritate , perche in altro caso corrono rischio di perdere i Regni , o di vedere agonizzante fra i malori delle Sedizioni la propria Grandezza . Ma che giustizia , che onestà è mai codesta ? Quell'appunto , che riconosce il suo essere dalla Volontà de' Re-

gnanti

gnanti , e che può ricevere de' Cambiamenti secondo le varie Circostanze de' luoghi , de' tempi , e delle persone .

L' Honestè Vivere riguarda in sentimento de' Giuriconsulti Romani l' Onestà Civile , la quale spesso volte distrugge la Naturale .

S. II.

Vieta il vero *Diritto della Natura* , a tutto il Genere Umano comune (e lo vieta con ragione) tutto ciò , che corrompe il Costume , e mette a saccomanno la Pudicizia. Più nobile , e senza paragone più riguardevole è l'Anima del Corpo nostro , e perciò , se la Legge Naturale inculca , che abbia ogn'Uomo cura del suo Corpo , e lo preservi da qualunque malore volontario, molto più rigorosamente comanda , che non macchi l'Anima sua con pensieri, ed azioni oscene. Chi dunque vuol, che i suoi Sudditi osservino inviolabilmente le leggi dell'Onestà naturale, non può, ne deve permettere , che nel suo Stato si celebrino Feste , e Spettacoli, ne' quali si apre il varco alla lubricità , e si porta in trionfo la lascivia, mentre è troppo vero quel detto di *Orazio Flacco* .

Segnius irritant animos dimissa per aures

Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus . . .

Ma non fecero così i Giuriconsulti Romani: Avendo essi inculcato il vivere *onestamente* , non ebbero certamente riguardo a quella onestà di costumi , che prescrive il *Diritto della Natura* , ma bensì a quell' altra , che vien stabilita dalle Consuetudini del Paese , non ostante , che sia diametralmente alla Naturale opposta . Chiaramente lo diffinì *Ulpiano* , allorché disse (a) *Adversus bonos mores sic accipiendum non ejus , qui fecit , sed generaliter accipiendum adversus bonos mores Civitatis*. Ed appunto secondo le Costumanze di Roma, non già introdotte dall' insolenza del Popolo , ma stabilite , e prescritte dal Senato, come attesta *Ovidio* (b), si celebravano annualmente nel mese di Aprile, e poi

(a) *Leg. 15. §. sed quod ff. de injuriis , & famosis libellis.*

(b) *Libr. 5. Fastor: ivi .*

*Convenère Patres , & si benè floreat annus
Numinibus nostris annua Festa vocent :
Annuimus votis, Consul cum Consule ludos
Posthumio lenas persolvère mihi ;*

Mate

poi si fissarono nel mese di Maggio i *Giuochi Florali* in onore della Dea *Flora*, ne' quali non si faceva altro, che dar' pabolo alla libidine, e mettere in moto le brutali passioni del Senso (a); Ed acciocche non pareffe, che andavano essi a distruggere la Pudicizia, ne inorpellavano la Dissolutezza con dare ad intendere al sciocco Volgo, che la stessa Dea *Flora* era annuente alle di lui oscenità, siccome ne fa testimonianza il medesimo *Ovidio* (b). Allorché il mentovato *Ulpiano* scrisse, che *praecepta juris sunt honestè vivere &c.*, e che *adversus bonos mores* s'intende ciò, che non è secondo il Costume del Paese, certamente erano in foga grandissima i sudetti *Giuochi*, e celebravanfi coll' intervento degli *Edili*, uno de' Magistrati di Roma, mentre *Lattanzio Firmiano*, che fiorì dopo di lui, ne parla, come di cosa usuale a' tempi suoi (c). Se dunque non ripugnava

F f f

al-

Mater ades Florum ludis celebranda jocosis :

Distuleram partes mense priore tuas .

Incipis Aprilis , transis ni tempora Maii

Alter te fugiens , cum venit alter , habet :

(a) Giovanni Rosino *Antiquit. Roman. libr. 5. cap. 15. ivi*, *His ludis (Floralibus) foeminas, quae vulgato corpore quaestum faciebant, denudari, & pudendis, obscenisque invelatis per luxum, & lasciviam currere, & impudicos jocos agere, moris erat, quibus etiam Aediles cicer, fabas, & alia Missilia plebi spargere, Leporesque, & Capreas, aliaque mitia Animalia ludis admittere consueverunt. Hos in Vico Patricio, aut proximo celebrabant, noctuque accensis facibus cum multa obscenitate verborum per urbem currebant, & ad turbae sonitum conveniebant :*

(b) *Libr. 5. Fastor. vers. 331. ivi*

Quaerere conabar , quare lascivia major

His foret in ludis , liberiorque jocus .

Sed mihi succurrit , Numen non esse severum

Aptaque deliciis munera ferre Deam :

Tempora sutilibus cinguntur tota coronis

Et latet injecta splendida mensa rosa :

Ebrius incinctis philyra Conviva capillis

Saltat , & imprudens utitur arte meri :

(c) *Libr. 1. Divinar. Instit. ivi*, *Celebrantur illi ludi cum omni lascivia, convenientes memoriae Meretricis . Nam praeter verborum licentiam, quibus obscenitas omnis effunditur, exuuntur etiam vestibus Populo flagitante Meretrices, quae tunc Mimorum funguntur officio, & in conspectu Populi usque ad satietatem impudicorum luminum cum pudendis motibus detinentur .*

al buon costume di Roma la celebrazione de' *Giuochi Florali*, ne' quali l'Onestà Naturale restava vilipesa, e conculcata, come si può dire, che i Giuriconsulti Romani avessero riferito il precetto *honestè vivere* al Diritto fantissimo della Natura? Che altro è questo, che fare un' oltraggio manifesto alla Verità, e tessere inganni alla Semplicità altrui?

Peggiori de' *Florali* erano i *Megalensi*, soliti a celebrarsi nel mese di Aprile nel Tempio della *Dea Vittoria* coll' autorità, e intervento degli *Edili Curuli*, come rapportano lo *Scaligero*, *Pompeio Festo*, *Rosino*, ed altri. Continuarono essi anche dopo, che i Cesari abbracciarono la Religion Cristiana, ed attesta Sant' *Agostino*, che non vi era Sconcezza, che non si fosse durante il lor' corso praticata (a), ed il lodato *Rosino* aggiugne, che i Giuocatori si mascheravano in quella guisa, che volevano, senza ne pur' portar' riguardo alle Divise de' Magistrati (b). Chi poi non sà, che i Tiranni, per vincere la Costanza delle Donzelle Cristiane, e per obbligarle all' adorazione degl' Idoli, le confinavano ne' Lupanari, dove, denudate a viva forza, erano disonorate da' Manigoldi, o dalla brutale sensualità de' Giovenastri? Come potevano ciò prescrivere, ed ordinare, se l' *honestè vivere* fosse stato in sentimento loro un' Precetto del vero Diritto della Natura, e delle Genti? E pure questi Tiranni dal Senato Romano, e da i Magistrati della stessa Città, composti all' ora dà que' medesimi Giuriconsulti, le Sentenze, Risposte, e Diffinizioni de' quali formano il Corpo delle leggi delle Pandette, furono portati alla Divinità, e adorati per Numi, e fin' anche oggi nelle stesse Pandette si legge alcuno di essi distinto, e nominato col titolo di *Divus*, qualche avesse meritato con abbattere l' onestà naturale il vanto di Principe, il più onesto del Mondo:

Maggiormente questa Verità si rende incontrastabile, e certa, se si considera il testo nella *leg. 1.* sotto il titolo *de Concubinis*. Quivi il medesimo *Ulpiano* chiaramente decise, esser' più onesto, se un Padrone avrebbe per Concubina la sua Liberta, che una Donna ingenua, ne poterfi dalla Liberta lasciare il commercio carnale col suo Padrone, per celebrare con altri le legittime nozze. Dio immortale! Non è la Fornicazione all' Onestà Naturale contraria? Non è il Matrimonio all' Onestà naturale uniforme? Come adunque potè il mentovato Giuriconsulto dire, che
onesto

(a) *De Civitate Dei lib. 2. cap. 5. & lib. 6. cap. 26.*

(b) *Antiquitat. Romanar. lib. 5. cap. 13. ivi, Passimque omnibus ludendi licentia permessa, sic ut personas induant, quas cuiusque libitum, nullamque non Magistratum quoque imaginem, prout cujusque studium, repraesentant, sic ut non temerè a falsis vera dignoscens.*

Onesto sia il Concubinato, e che la Liberta non possa, ne debba lasciare il Concubinato del suo Padrone, e congiungersi con altri in Matrimonio? Sì lo potè dire, e lo disse, perche l'*honestè vivere* si riferì da lui all'Onestà Civile, e al costume di Roma, ed appunto secondo quella, e questo non era, se non onesto il Concubinato, e disonesto il Matrimonio, che cercava di contrarre la Liberta, per distaccarsi dagli atti libidinosi del suo Padrone.

Evvi anche di più: Evvi, che secondo le leggi dell'Onestà Naturale egualmente pecca di adulterio quella Moglie, la quale hà commercio carnale con altro Uomo, ancorche libero, che quel Marito, il quale hà nel medesimo tempo Concubina, e Moglie. Verità, che col solo lume della ragione arrivò a conoscere *Aristotele*, onde disputando contro di *Platone* disse, (a) *περί δὲ τῆς πρὸς ἄλλου ὁμιλίας ἴστω μὲν ἀπλῶς μὴ καλόν, ἀπνόμου φαίνεσθαι μηδαμῆ μηδαμῶς, ὅταν ἢ καὶ προσαγορευθῆ πόσις, Cum alio verò, vel alia consuetudinem habere, dum Conjuges erunt, Et vocabuntur, in rebus turpissimis habeantur*, e che il Signore Iddio, vero, e legittimo Interpretre del Diritto della Natura, la vendicò dalle false Massime del Gentilesimo, allorchè per bocca di *San' Paolo* ci fè sapere (b) *Ἡ γυνὴ τῆ ἰδίου σώματος ἐκ ἐξουσίας ἄλλ' ὁ ἀνὴρ ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τῆ ἰδίου σώματος ἐκ ἐξουσίας ἄλλ' ἢ γυνή, Mulier sui Corporis potestatem non habet, sed Vir; Similiter autem Et Vir sui Corporis potestatem non habet, sed Mulier*. Ma non era così secondo le Leggi Civili, e secondo i Costumi di Roma Pagana (c). Chiaramente il Giurisconsulto *Elio Marciano* nella *leg. 3. ff. de Concubinis* decise, che non commetteva adulterio il Marito con avere la Concubina a canto, *Nec adulterium per Concubinatum ab ipso committitur, nam Concubinatus per leges nomen assumpsit*; Decisione, che farebbe arrossire la stessa Temerità, qualora fosse impegnata a sostenere, come si è sostenuto dal *Cocceio*, che le leggi delle Pandette sieno un' Distillato del vero *Diritto della Natura*, e *delle Genti*, o ad imbeccarci, come ci hanno imbeccato certi Interpreti della Giurisprudenza Romana, o per malizia, o per ignoranza, che l'*honestè vivere* di *Ulpiano* ebbe

E f f 2

ri-

(a) *Polyticor. libr. 7. capit. 16.*(b) *Epistol. 1. ad Corinthios cap. 7. vers. 4.*(c) *San Girolamo Epistol. ad Oceanum, ivi, Aliae sunt leges Caesarum, Aliae Christi, Aliud Papinianus, Aliud Paulus noster praecipit. Apud illos Viris impudicitiae fraena laxantur, Et solo stupro, atque adulterio condemnato, passim per Lupanaria, Et Ancillulas libido permittitur, quasi culpam Dignitas faciat, non Voluntas. Juris publici ratio est, sola Mulier adultera est, quae habet alium: MARITUS autem, ETIAMSÌ PLURES HABEAT, a crimine adulterii solutus est;*

riguardo alla vera Onestà Naturale , esclusiva di ogni azione oscena ; e turpe . Potrei aggiungere altre pruove , ma me ne astengo volentieri , perche sono state da mè addotte nella terza parte della *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri* , alla quale mi rimetto .

L'alterum non laedere riguarda in sentimento de' Giuriconsulti Romani la offesa , e lesione Civile del Prossimo , non già la Naturale .

§. III.

PER lo Precetto naturale *alterum non laedere* nessun' Uomo , sia di qualunque grado , e condizione , può ledere il suo Prossimo nel Corpo , nella roba, nell'onore, nella libertà, e molto più nell'Anima , che paragonabile non è a qualsivoglia gran' Bene di questo Mondo. Ma quanto ciò è certo , altrettanto è indubitato , che i Romani Giuriconsulti ne l'intesero , ne la pensaron' così. Dunque l'*alterum non laedere* di *Ulpiano* non è Precetto del Diritto santissimo della Natura , ma solo , e semplice Precetto del Gius Civile di Roma .

Pruova di questa Verità in primo luogo è il testo nella *leg. injuriarum actio §. si quis in honoribus ff. de injuriis, & famosis libellis* . Quivi il sudetto *Ulpiano* , avendo appruovato il sentimento di *Labeone* , determinò , che , se il Magistrato imponesse qualche fatica, o lavoro a Chi non spetta , ovvero l'obbligasse a qualche Ufizio di spesa , che non gli tocca, sarebbe a Costui preclusa la strada di poterlo convenire, e querelare d'ingiuria ; Soggiunse ancora , non essere tenuto d'ingiuria quel Giudice , il quale per onta , e per dispetto proferirebbe contro di uno de' Litiganti la sua Sentenza, perche (ed è più empia la ragione , che la determinazione medesima) non deve soggiacere all' azione *injuriarum* Chi esercita l'Autorità Ministeriale . Finalmente chiamò *jus potestatis* anche lo stesso abuso, che fa un' Magistrato della sua giurisdizione (a) . Il che non solo è

con-

(a) Le parole del testo nella sudetta *Leg. injuriarum §. si quis in honoribus ff. de injur. & famos. libell.* son' le seguenti , *Idem Labeo scribit, si cum alium contingeret locatio, alii hoc onus Duumvir indixerit, non posse agi injuriarum ob laborem injunctum: Aliud enim est laborem injungere, aliud injuriam facere: Idem ergo erit probandum & in caeteris muneribus, atque honoribus, que per INJURIAM INIUGUNTUR. Ergo SI QVIS PER INJURIAM SENTENTIAM DIXERIT, idem erit probandam. Quae JURE POTESTATIS a Magistratu sunt, ad injuriarum actionem non pertinent.*

contrario al Precetto Naturale *alterum non laedere* , ma distrugge ancora il Fine Santissimo della Introduzione del Sommo Impero ; Imperciòcche non per altro i Capi delle Famiglie abbandonarono lo Stato Naturale , e si soggettarono all'autorità del Principe , e de' Magistrati , che per non essere aggravati , ed oppressi .

Pruova in secondo luogo è l'uso de' Giochi Circensi , praticato in tempo degli stessi Giuriconsulti , ed anche dopo . Per costume ebbero i Romani di solennizzare i Funerali de' loro Antenati, con fare azzuffare tra esso loro i Gladiatori fino allo spargimento del Sangue: Inevitabile in queste Miserie era lo scempio di uno , o di più , senzacchè questi Omicidj si fossero mai castigati , e puniti ; Anziche gli Uccisori erano per lo più acclamati , e premiati . *Giovanni Rosino* attesta , che molte volte si appaldavano a carissimo prezzo codesti vilissimi Barattieri della propria vita , che dovevano andare a combattere da petto a petto in certi luoghi destinati , per ammazzare , o essere ammazzati in onore di qualche Patrizio , già trapassato all'altra vita (a) . Ne dissimili erano le Tragedie , che accadevano ne' *Giocchi Circensi*, ma vedute sempre , ed osservate con animo indifferente dal Ministero , e dagli stessi Imperadori di Roma , alla presenza de' quali il più delle volte si celebravano ; E quantunque *Costantino il Grande* , il quale regnò assai dopo di *Ulpiano* avesse aboliti gli Spettacoli *Gladiatorj* (Abolizione , che niente giova al *Cocceio* il quale nelle Pandette fè consistere le vere Massime dell' *Etica* Naturale, e molto meno giova a quegli'Interpetri , i quali riportano l' *alterum non laedere* del sudetto *Ulpiano* al Diritto vero della Natura , e delle Genti) , pur nondimeno non tolse via i *Circensi* , i quali si mantennero fino a i tempi dell'Imperador' *Giustiniano* , siccome dalle di lui *Novelle* ricavasi: Ora è credibile, che avessero i Giuriconsulti Romani fatto dipendere dal Diritto Naturale , a tutte le Nazioni comune , il sudetto precetto *alterum non laedere* , quando non ebbero in conto di Omicidj le stragi , che ne' giuochi funebri de' Gladiatori si commettevano , ed ebbero per cosa lecita lo scempio di tanti , e tanti , che nel *Circo* ordinariamente seguiva ?

Pruova inoltre è il testo nella *leg. 15. §. abduxisse ff. de injuriis* , & *libellanos*. dove il medesimo *Ulpiano* decise , che la pudicizia altrui , Chi discorre oscenamente , non tenti , *Qui turpibus verbis utitur , non tentat pudicitiam* : Ogn'uno , che perduto non ha il lume della retta ragione, comprende appieno , quanto sia ciò al vero Diritto della Natura , e delle Genti contrario; Imperciòcche ha fatto , e fa tuttavia conoscere la Sperienza, quanto sia efficace il parlar' disonesto a corrompere il buon' costume, e quanto pregiudizio rechi all'onestà de' Giovani , e delle Pulzelle . Lo stesso

stesso Poeta *Eschilo*, quantunque Idolatra, e niente portato alla Continenza, ebbe a dire, γλώσση μὰτις ζημία προστρίβεται, *Afferre damna lubricum linguae solet*, e lo Spirito Santo per bocca dell'Ecclesiastico ci avvertì, esser' meglio cadere, urtando in qualche fasso, che far' sdrucchiolare la lingua in parole oscene, mentre da questo sdrucchiolo il bulicame di ogni Male immantinente ne siegue (a); Onde con somma ragione passò in Proverbio quella Sentenza del Comico Greco φτείσσιν ἤδη χρῆσται ὁμιλίαι κακαί, *Prava colloquia bonos mores corrumpunt*, di cui fè uso l'Apostolo San' Paolo, al Popolo di *Corinto* scrivendo (b).

Pruova ancora è quella mostruosa *Apoteosi*, còtanto celebre, e frequentata in tempo della Giurisprudenza del Gentilesimo. Che direste, se mai il Romano Pontefice (incapace di errore in queste materie) portasse, non già alla Divinità, come sognano i Luterani, e Calvinisti, e come costumava il Senato in tempo di Roma Pagana, ma al numero de' Santi, che godono della Visione beatifica di Dio Coloro, i quali son' morti immersi ne' vizzi? Qual stimolo non si darebbe a' Malvagi a poter' commettere delle più orribili oscenità? Come non si toglierebbe l'orrore all'Iniquità, e non anderebbe a galla l'Impudicizia? Quale in somma sarebbe il danno, che ne verrebbe a ritrarre il Cattolicismo? E pure ciò, ch'è di tanto pregiudizio al buon' costume de' Popoli, e reca un danno incredibile alle Anime Umane, si aveva da i Giuriconsulti Romani, che componevano i Magistrati di Roma, per un'atto legittimo, e pio, tanto più esecrabile oggi, e mostruoso, quanto che c'insegna il giusto, e sano raziocinio, e molto più il lume soprannaturale della Fede, che una Creatura non sia, ne possa essere della Divinità capace. Poteva di grazia la Gioventù allora concepire orrore verso de' Stupri, quando sapeva molto bene, che *Cesare Augusto*, in onore del quale fumavano gli Altari d'incensi, e di vittime, non si era dilettrato di altro, che di stuprare le Vergini immature? Poteva abbominare l'orribile nefandezza, quando gli era troppo manifesto, e conto, che l'Imperadore *Adriano*, spesso nominato col titolo di *Divus* nelle nostre Pandette, e che veniva adorato qual Nume tutelare del Romano Imperio, era andato perduto dietro a sì schifosa libidine? Poteva insomma detestare l'avarizia, l'oscenità, e la barbarie, quando non ignorava, che i

Ne-

(a) *Capit. 20. vers. 20. ivi, ὀλισθημα ἀπὸ ἰδαφῆς μάλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης ὅπως πτώσις κακῶν κατὰ στυδῆν ἤξει, Lapsus ex pavimentis potius (optandus), quam lapsus ex lingua: adeo subito ruina malorum advenit.*

(b) *Epist. 1. ad Corinth. cap. 15. n. 33:*

Neróni, i Tiberj, e gli altri Imperadori, e Imperadrici Romane, in onore de' quali, e delle quali stavano eretti Templi, e Statue, e venivano continuamente venerati col culto di Latria, avevano fatto un' scempio grandissimo della roba, della vita, e della pudicizia de' loro Vassalli? Dica ora se può il Cocceio, che l'alterum non laedere di Ulpiano sia in sentimento de' Giuriconsulti Romani un' Precetto del vero Diritto della Natura, e delle Genti, mentre io gli darò sempre una mentita sùl volto, e crederò di potergliela dare con ragione, perche parlano contro di lui, e la Storia Romana, e le Leggi medesime delle Pandette.

Pruova finalmente è il testo nella *leg. in causae cognitione ff. de minoribus*, dove il Giuriconsulto Pomponio non ebbe ritegno di diffinire, *licere in pretio venditionis, Et emptionis se mutuo circumvenire*: Diffinizione, che costituì uno degli Assiomi più certi della Giurisprudenza Romana fino a i tempi di *Diocleziano Imperadore*. Quindi il Giuriconsulto *Paolo* non solo insegnò, che possano i Contraenti ingannarsi a vicenda allorché comperano, e vendono, nel prezzo della roba, ma disse ancora, che sia loro questo inganno naturalmente permesso; E comeche uno errore chiama l'altro, perciò avanzòssi a far' valere la stessa Massima ne' contratti di affitto, *Quemadmodum*, sono le di lui parole (a) *in emendo, Et vendendo NATURALITER concessum est, quod plaris sit, minoris emere, Et ita invicem se circumscribere, ita Et in locationibus quoque, Et conductionibus idem juris est*. Or° non credo, che vi possa essere Uomo, così arrabbiato inimico della Verità, che non voglia conoscere, e confessare, non essere affatto uniforme al vero *Diritto della Natura, e delle Genti*, che sia maggior' lo prezzo, che la roba venduta non è, o maggior' la roba comperata, che non è lo prezzo, dal Compratore pagato. Abborrisce la Giustizia Naturale que' Contratti, dove l'Egualità non concorre; Motivo, per cui *Andronico da Rodi* avendo voluto dar' qualche colore a quel lucro, che ne' tempi suoi si ricavava da simili contratti ineguali, non si fidò in altra maniera di difenderlo, che con ricorrere alla Giustizia Civile, nascente dalle Leggi positive, e civili (b). Ma lo Scrittor' della Vita d'*Isidoro* presso *Fozio*, che separò la Giustizia Naturale dalla Civile, francamente diffinì il comperar' meno, e il vender' più del prezzo legittimo *ἀδικίαν ὑπὸ μὲν τοῦ νόμου ἀφαιμίνην, τὸ δὲ καίον*

(a) *Leg. item si pretio §. quemadmodum ff. locati.*

(b) *Ad libr. 5. Nichomach. cap. 5. ivi. τὸ γὰρ ἐν τοῖς ἐκαστοῖς συμβαλλόμενοι κέρδος ἔτε ἀδικίαν ἴστω ἢ ὑπερβαίνει. τούτων γὰρ ἀδικία ὁ νόμος, Lucrum, quod voluntate contrahentium percipitur, nec injustum est, nec corrigitur. Eius enim rei licentiam lex concessit.*

καιον ἀνατρέψασαν, *Injustitiam a lege quidem permissam, sed quae se ipsa justum pervertat.*

Verissimo, che l'Imperator' *Diocleziano* nella *leg. 2. C. de rescind. vendit.* andò a moderar' questo Abuso, perche ordinò, poterli rescindere, e annullare la vendita, qualora v'intervenisse una lesione eccedente la metà del giusto prezzo; Ma è verissimo ancora, che questa moderazione niente giovi al *Cocceio* per la difesa del suo Sistema del *Diritto Pubblico*, perch'egli asserì, e volle, che le Leggi delle *Pandette*, e non già quelle del Codice, fossero un' *Distillato* delle vere *Massime* dell'Onestà, e della *Giustizia naturale*, e molto meno sia profittevole agl'*Interpetri* della *Giurisprudenza Romana*, i quali smaltiscono, che *Ulpiano*, quando disse *alterum non laedere*, ebbe riguardo non già alla *Giustizia Civile*, ma al vero *Diritto della Natura*, e delle *Genti*. Oltrecche questa moderazione medesima, avendo canonizzata la frode in quella parte, che non eccede la metà del giusto prezzo nella vendita, non può non essere iniqua, ed empia. La ragion'è chiara, perche al dire di *San'Giovan' Grisostomo* (a) quel di più del giusto prezzo non è altro, che un' vero furto. In fatti il *Precetto Naturale non furabere*, espresso nel *Decalogo* abbraccia ogni acquisto, che si fa della roba altrui per mezzo di que' contratti, ne' quali non si osserva l'*Egualità* (b). *Massima* così certa per il vero *Diritto della Natura*, e delle *Genti*, che il *Signore Iddio*, qual fedele *Interprete* del medesimo, veggendola oscurata dall'*Etica* guasta, e corrotta del *Gentilesimo*, non lasciò di vendicarla per bocca dell'*Apostolo* delle *Genti* dalla falsa politica degl' *Idolatri* (c). Al che se avesse riflettuto *Giustiniano* Imperadore, non avrebbe fatto prevaler' nelle *Province* del suo *Imperio* leggi sì ingiuste, che distruggono la *Morale Evan-*
ge-

(a) Le parole del *Grisostomo* son' queste, ὅταν γὰρ ἐν τοῖς συμβολαίοις ἢ ἡνίκα δ' ἀν ἀγοράσαι δὲν τι ἢ ἢ ἀποδοῦσαι, φιλονεικῶμεν ἢ βιαζώμεθα ἔλαττον τῆς ἀξίας καταλαβεῖν ἢ πάντα ὑπὲρ τούτου ποιῶμεν, οὐ ληστεία τὸ πρᾶγμα ἐστίν, *Quoties enim in contractibus, Et quoties emendum quid, aut dependendum est, contendimus, omnique modo laboramus, ut minus aequo pretio demus, nonne huic facto quoddam inest furtum?*

(b) Vedi il *P. Natale* d'*Alessandro tom.3. Histor.Eccl.veter.Testam. Dissert.2. §.7.num.6.* della edizione di *Napoli*.

(c) *Epistol.1. ad Thessalonicenses cap.4.vers.6.* ivi, τὸ μὴ ὑπερβαῖν, ἢ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πρᾶγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, *Et ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum.*

gelica , e Naturale , ma le avrebbe in una profonda dimenticanza sepolte .

Alcuni Interpreti delle antiche Leggi Romane , per mantenere in credito l'*Etica* de' Giurisconsulti Idolatri , e per difendere *Triboniano*, che indusse *Giustiniano* a farla osservare da' suoi Vassalli , non hanno avuto riparo di scrivere, che, intanto l'Imperador' *Diocleziano* non diede la facoltà a i Contraenti di poter' rescindere i Contratti per ogni semplice lesione di prezzo , inquanto non volle ricolmare di maggiori piati , e controversie i Tribunali . Moltissime sarebbero le liti , le quali infesterebbono le Città , se per ogni alterazione , o diminuzione di prezzo si desse adito a' Contraenti di ricorrere al Giudice , e di fare annullare le vendite . Ma questa Riflessione hà del chimerico , e favoloso per più motivi . Il primo , perche si sà , che il mentovato Imperadore fù il più arrabbiato Persecutore della Religion' Cristiana , e la perseguitò appunto con tanta avversione , e crudeltà , perch'era un' continuo rimprovero della Superstizione del Paganesimo , e dell'*Etica* corrotta , e guasta degli Idolatri . Ben' vedeva da una parte , che le Massime del Gentilesimo non reggevano alla forza del giusto , e sano raziocinio ; Il che prima di lui fù anche conosciuto da *Plotino* , *Porfirio* , e da altri Filosofi Pagani; Ma per l'altra parte non era niente portato a ridurle in quel punto , in cui le aveva poste l'Uomo Dio , come Interpretre Fedele del Diritto Santissimo della Natura . Onde al pari degli stessi Filosofi credè di colpire al segno senza dipartirsi in tutto dalla Morale de' suoi Maggiori , e senza uniformarsi totalmente all'*Etica* del Vangelo, affinche la falsa Religione, che professava , non fosse apparita sì mostruosa nel regolamento delle Azioni Umane , che sembrasse nemica del giusto , e dell'onesto , come per altro da i Cristiani giustamente spacciavasi . Il secondo , perche la moderazione , ch'esso fece , riguardò solo il Venditore , e non già il Compratore , perch'ebbe per vero , come riflette a proposito *Antonio Fabro* , che per ordinario il Venditore abbia necessità di vendere , e per conseguente non può aspettare l'occasione di ritrarne il giusto prezzo. Gli Prammatici an' fatto bene a farla valere anche in beneficio del Compratore , e negli altri Contratti della Vita Civile , ma l'an' fatto , non già perche tale fù la mente di quel Cesare, ma perche conobbero, quanto sia aliena dalla Morale Evangelica , e Naturale l'ineguaglianza negli stessi contratti . Credè dunque *Diocleziano* , che fosse degno di maggior' favore Chi vende , che Chi compera , e perciò avendo riguardo a quella necessità, che quasi sempre obbliga il Venditore ad alienar' la sua roba, e non obbliga il Compratore a comperare l'altrui , gli accordò il beneficio della *rescissione* , essendo stato lesò oltre la metà del giusto prezzo . Il terzo;

G g g

per

perche nelle Pandette si legge un titolo intiero *de Lege Aquilia*, per cui ogni danno, che uno inferisce all'altro, o per mezzo de' suoi Animali, o per sè stesso, ovvero per opera de' suoi Schiavi, non può non essere condannato a risarcirlo. Stà dunque aperto il Tribunale per ogni piccolo danno, che alle volte non passa la quantità di pochi carlini, e dovrà star' chiuso per Chi è stato lesò nella compera, e vendita in più ducati del giusto prezzo? Forse non si vendevano allora Case, Massarie, e Ville, che arrivavano al valore di cento mila ducati? Forse era tenue la quantità di diece, o ventimila ducati, che infra la somma del giusto prezzo si celebrava la vendita, senzacche avesse speranza il Venditore di ricuperarli, perche non costituivano essi la lesione *ultra dimidium*? Il quarto finalmente, perche l'Imperador *Diocleziano* con aver' proibita la lesione oltre la metà del giusto prezzo, venne in primo luogo a confermare la Massima de' Giuriconsulti Romani in tutte le altre lesioni, che sono *infra dimidium*. Il che non si poteva fare da lui, mentre il Principe non può, ne deve approvare ciò, che distrugge il Diritto della Natura, e passò in secondo luogo a fare una legge, che anc'essa è contraria alle Massime dell'*Etica Naturale*. In fatti *Samuele* Barone di *Pufendorff* parlando appunto della sudetta *leg. 2. Cod. de rescindend. vendit.*, non hà potuto fare a meno d'inveire contro di essa, e di dichiararla alle regole della vera Giustizia opposta (a): Se dunque il ledere il Prossimo nel giusto prezzo, non solo non si ebbe per lesione da i Giuriconsulti Romani, ma si stimò ancora per cosa lecita, e per cosa naturalmente permessa, come mai si può credere, che *Pal'erum non laedere* si riputò da essi per uno de' Precetti del Diritto Santissimo della Natura?

Potrei aggiugnere dell'altre pruove, e particolarmente quelle, che nascono delle leggi delle Pandette, le quali canonizzarono le usure ne' Contratti di Mutuo, e fecero servir' le pene per solazzo, e divertimento de' Spettatori. Ma perche ne hò ragionato nella terza parte della *Difesa Apologetica della Morale de' Santi Padri*, perciò le passo in silenzio.

II

(a) *De Jure Naturae, & Gentium lib. 5. cap. 3. §. 9.*

*Il Suum cuique tribuere non è Precetto Naturale ; ma Civile
in sentimento de' Giuriconsulti Romani.*

§. IV.

CHi riguarda il *suum cuique tribuere* ; come Precetto del Diritto Santissimo della Natura , non può privare a torto il Prossimo suo di quel , che legittimamente gli spetta. O è il Principe , che comanda , o è il Magistrato , che decide , sempre è tenuto a regolar' la sua autorità secondo la norma di esso . Così l'uno , come l'altro sono Creature di quel Dio , che tanto prescrisse , e tanto volle ; Onde non possono non eseguirne i cenni. Ma secondo le Massime de' Giuriconsulti Idolatri diversamente passava la cosa . Dunque in sentimento loro il *suum cuique tribuere* non era Precetto naturale , ma civile .

Scrisse *Ulpiano*, che l'Imperadore era sciolto da ogni legame di legge, e per legge non intese solamente parlare della Civile, ma della Naturale ancora, come l'attesta l'Ollandese *Gherardo Nood* nel suo Trattato *de lege Regia*, e com'è chiaro per la Storia Romana, la quale ci fa sapere, che sovente essi donarono l'altrui, senza pagarne il prezzo , ed obbligavano i loro Vassalli ad adorarli per Numi . Il medesimo *Ulpiano* soggiunse, che *quod Principi placet vigorem legis obtinet* , ed il piacere del Principe non era ristretto fra i Cancelli del dovere , e del giusto , ma trapassava gli stessi limiti dello smodato capriccio, in virtù del quale si sa per relazione di *Tacito* , e per quel , che anc'oggi nelle Pandette si legge , che desiderando *Nerone* , che *Paride* , celebre Pantomimo , e molto favorito da lui, si fosse dichiarato Ingenuo , non ostante , che tutta Roma sapesse , essere stato di condizione servile , concorse subito il Magistrato a secondarne le voglie . Guardi il Cielo , che il Marito , o il Padre avessero perdonato l'adulterio , quegli alla Moglie , e questi alla Figlia , che tosto erano ricolmati d'infamia , ed erano costretti a pagare cinque libre di oro a beneficio del Regio Fisco ! L'Erede ancora , che non accusava l'Omicida del Testatore , perdeva tosto l'Eredità , la quale s'incorporava al Regio Erario , Stabilimenti tutti , che mutando in vizio la Virtù , perche abolivano il perdono dell'ingiurie , voluto dal Diritto della Natura , e dalla Legge Evangelica , fanno chiaramente vedere , che il *suum cuique tribuere* , riguardava tutto ciò , che a Taluno era per Diritto Civile , e non già per Diritto Naturale dovuto .

Questa Verità maggiormente chiara , e manifesta si rende , se si pon' mente al testo del Giuriconsulto *Giuliano* , il quale per fondamen-

to della Giurisprudenza Romana stabilì quella Massima , che dice cost
 (a) *Non omnium , quae a Majoribus Constituta sunt , ratio reddi potest*
 da cui ne dedusse (b) *Et ideo rationes eorum , quae constituuntur , in-*
quiri non oportet , alioquin multa ex his , quae certa sunt , subvertun-
tur . Illazione , che tutta riduce al verde l'intrinseca Moralità del bene,
 e del male , e per conseguente distrugge , e manomette tutto ciò , che
 la Giustizia naturale prescrive . A Chi non è noto , che quella legge , la
 quale non persuade colla ragione , sia più tosto violenza , che legge (c)?
 Quindi se mai i Legislatori, ed i Giuriconsulti Romani fossero stati Segua-
 ci della Religione del vero Dio , ed avessero abbracciata una Filosofia
 illibata , e sana , potrebbe crederfi , che le leggi Civili avessero cammi-
 nato sulla traccia del Diritto Santissimo della Natura , e che le Leggi fat-
 te in appresso portassero con sè la presunzione di essere ragionevoli , e
 Sante : Ma il punto stà che la Storia Sacra , e Profana , e quel ch'è più,
 le Pandette medesime ci additano il contrario , siccome hò dimostrato in
 questa , e nell'altre mie *Dissertazioni* , e più diffusamente nella prima
 delle mie *Lettere Apologetiche* , stampate in questa Città nel 1748. Onde
 il voler' pretendere , che il *suum cuique tribuere* fù da *Ulpiano* accattato
 dal Diritto Naturale , è lo stesso , che far' credere di vista lincea le me-
 desime *Talpe* .

Ancorche il mentovato *Giuliano* si fosse fermato nella sola Massima
Non omnium , quae a Majoribus constituta sunt , ratio reddi potest ,
 senza tirarne alcuna conseguenza , e senza farla valer' nelle leg-
 gi , che si farebbono fatte alla giornata , pure avrebbe rappresentata
 in compendio la boria , e la iniquità degli antichi Legislatori Roma-
 ni , mentre non è buon' Legislatore , Chi non bada all'utile pubblico,
 ne v'è in traccia della vera Onestà, e della vera Giustizia (d), e Colui , il
 quale

(a) *Leg. 20. ff. de legibus*

(b) *Leg. 21. ff. de legibus*

(c) Pericle presso Senofonte *Memorab. Socrat. libr. primo cap. 2. §. 45.*
 πάντα δοκίμοις τις μή πείσας ἀναγκάζει τινα ποιεῖν ἢτε γράφων ἢτι μή, βία
 μάλλον, ἢ νόμος, εἶναι, *videntur illa omnia, quaecumque non persuaden-*
do quis cogit aliquos facere, sive scripta ea, sive non, vis potius esse,
quam lex.

(d) Marco Aurelio Filosofo Imperadore *de se ipso ad se ipsum lib.*
 4. cap. 12. ivi, Δύο πάντα ἐπιμαίτητας ἔχει αἰεὶ δεῖ, τὴν μὲν, πρὸς τὸ πρᾶ-
 ξαι μόνον ὅπερ ἂν ὁ τῆς βασιλείης, ἢ νομοθετικῆς λόγος ὑποβάλλῃ, ἐπὶ
 ἀρετῆς ἀνθρώπων. τὴν δὲ πρὸς τὸ μεταδίστασθαι, ἵνα ἄρα τις παρῆ διορ-
 δῶν

quale su 'l piedestallo della vera Giustizia , e dell' Utile pubblico stabilisce le leggi, giammai dà motivo a' Posterj d'ignorarne la ragione, per cui le hà fatte . Riandandosi le Istituta dell' antica Romana Pagana più d'uno se ne truovano alla Giustizia Naturale contrarj , che gli stessi Saccentoni di quella Città non ne Sapevano assegnare il perchè; E fra codeste Istituta appunto eravi quello, per cui si sacrificava alle Deità Protettrici un' Uomo immerso ne' vizzi ovvero inutile (a) in tempo di peste, o di qualche altro malore , per placarne lo sdegno (b) . Del che a lungo , e con somma

ὄν κ' μεταίγων ἀπό τινος οἰήσεως τὴν μὲν τοι μεταγωγὴν αἰεὶ ἀπό τινος πιθανότητος ὡς δικαίου ἢ κοινωφελούς γίνισται κ' τί παρακλήσια τοιαῦτα μόνον εἶναι δεῖ ὅν ὅτι ἦδ' ἢ ἔνδοξον ἔφανη , *Duas te habet propensiones , habere semper oportet , alteram ut id unice mediteris , quod Munus Regium , & Legislatorium ad procurandam Civium salutem exigit ; Alteram verò , ut consilium mutes , quotiescumque aliquis adsit , qui te meliora edoceat . Mutationem verò hanc Consilii semper fieri oportet propter majorem speciem Justitiae , utilitatemque publicam , non voluptatis , utilitatis propriae & aut gloriae studio .*

(a) Tzetzes *Chil. 5. capit. 23.*, ivi;

Ὁ φάρμακος , τί κάθαρμα τοῦτον ἦν τὸ παλαι

Ἄν συμφορὰ κατέλαβε πόλιν θεομηνία

εἶν' ἔν λιμός εἶτε λοιμός εἶτε κ' βλάβος ἄλλα

τῶν πάντων ἀμορφότερον ἦγον , ὡς πρὸς θυσίαν ,

εἰς καταρμόν κ' φάρμακον πόλεις τῆς νοσήσης,

εἰς τόπον δέ τὴν πρόσφρον σπύσαντες τὴν θυσίαν :

τύρον τε δόντες τῇ χειρὶ , κ' μάζαν κ' ἰχάδος .

Ἐπίχαις , κ' ρανίσαντες , ἐκείνον εἰς τὸ τότε

σκίδαις , συκαῖς ἀγρίοις τε κ' ἄλλοις τῶν ἀγρίων .

τίλος πυρὶ κατέκαιον ἐν ξύλοις τοῖς ἀγρίοις

κ' τὴν στοδὴν εἰς θάλασσαν ἔρραινον εἰς ἀνέμους

Ἐς καταρμόν τῆς πόλεις , ὡς ἔφην τῆς νοσήσης ,

Moris fuit antiquissimi , Cum Civitas aliqua fame , aut pestilentia , aut aliqua enormi calamitate laboraret , disquirere hominem in ea turpissimum , quem Catharma , & Pharmacum appellabant , eumque ad locum Sacrificio destinatum deducebant , manu tenentem Caseum cum placenta , & ficam , quem postea septies Caprifico , & Scylla agresti , aliisque virgultis sylvestribus , partes verberatum , Scrobe eo loci facta , confectumque cinerem pro Urbis illius expurgatione , & piaculo in Mare proiciebant .

(b) Lo Scoliaſte comentando que' verſi di Ariſtoſane in *Plut.* pag. 48.

Γρὺ.

somma erudizione an' scritto *Marco Cristofaro Giorgio Mayer* nella Dissertazione *de Hominibus Piacularibus*, ed il celebre *Marco Giorgio David Ziegra* nella Dissertazione sopra quelle parole di San' Paolo (α) ὡς περικαθάρματα τὸ κόσμος ἐγενήθημεν, πάντων ἑπιψημα ἕως ἄρα, *Blasphemamur, Et obsecramus tanquam Purgamenta hujus Mundi facti sumus, Omnium Perispsema usque adhuc*. Ma avendone tirata la Conseguenza, in virtù della quale chiaramente decise, che non si doveva indagar' la ragione di quelle leggi, che si anderebbono dagl' Imperadori Romani promulgando, venne tutta a rovesciar' da capo a fondo la giustizia naturale, e a stabilir' quella giustizia solamente, che i medesimi avrebbono stimata profittevole per l'interesse dello Stato, che *Civile* si appella. Oltre quelle leggi, che sparse si leggono nella Storia Romana, e delle quali fanno menzione *Dione Cassio*, *Suetonio*, ed Altri, chiaramente questa Verità si ricava da quelle medesime, che nelle nostre Pandette registrate si trovano. Ne anderò io alcune poche divisando, lasciando al Leggitore il campo di poter' fare lo stesso dell'altre. Primieramente mi si para d'avanti quel *Senatusconsulto*, rapportato da *Ulpiano* nella *leg. 4. §. proficisci ff. de officio Proconsulis*, col quale fù stabilito, che potesse il Proconsole unitamente colla sua Moglie andare al suo Destino, ma, che sapesse, che avrebbe esso pagato il fio di tutto ciò che di male farebbe dalla stessa Moglie commesso, *Proficisci autem Proconsulem melius quidem est sine uxore; Sed Et cum uxore potest, dummodo sciat Senatuum Cotta, Et Massala Consulibus censuisse, futurum, ut si quid Uxores eorum, qui ad Officia proficiscerentur, deliquerint, ab eis ratio, Et vindicta exigatur*. Fino a tanto, che il Ministro acconsentisce, o dissimula i delitti della sua Consorte, egli è doveroso, e giusto, che soffra la pena di essi, mentre non deve dar' mano a i di lei capricci, ma che debba essere gastigato indistintamente, o sappia, o non sappia le furberie della medesima, siccome quel *Senatusconsulto* determinò, non è affatto uniforme al Diritto Santissimo della Natura.

Cuja-

Γρύζειν δὲ ἢ τολμᾶτον, ὧ κατάρματα
 Ἐπ' αὐτοφώρῳ δευά δρῶντ' εἰλημένῳ
Etiam ne audetis hiscere, vos piacula
In ipso deprehensi facinore pessimo?

scrisse, Κατάρματα ἐλέγοντο οἱ ἐπὶ καταρσει λοιμῷ ἴμος, ἢ τινος ἐτέρας νόσου, θυόμενοι τοῖς θεοῖς τὸ τι δὲ τὸ ἔθος, ἢ παρὰ Ῥωμαίοις ἐπεκράτησε, *Catharmata vocabantur, qui in expiatione pestis, aut alterius cujusdam morbi Diis mactabantur. Qui mos etiam apud Romanos obtinuit.*

(a) *Epistol. 1. ad Corynthios capit. 4. vers. 13.*

Cujacio coll'autorità di *Cornelio Tacito*, Istorico Sincrono (a) scrisse, che il suddetto *Senatusconsulto* si era fatto, essendo Consoli *Cerego*, e *Varone*, allorché regnava in Roma *Tiberio* Imperadore, ad inchiesta di *Cotta Messalina* (b), Uomo secondo l'avviso del medesimo *Tacito* (c) d'indole crudelissima. Il che diede motivo ad *Ulpiano* di crederlo promulgato *Cotta*, & *Messala Consulibus*. Conobbe adunque lo stesso *Cujacio*, che non era uniforme alla giustizia naturale, che si fosse ascritto al Marito il delitto della Moglie, quando questa lo avrebbe commesso senza la di lui saputa, e rovesciò l'odiosità tutta di esso *Senatusconsulto* sopra il genio inumano del *Messalina*. Ma se avesse riflettuto, che sotto *Tiberio* Cesare non vi fù Senatore in Roma, che aveva tanta autorità, che giugneste a far' piegare verso il suo sentimento i Voti degli altri, essendo certo per avviso del medesimo *Tacito*, che in tale suggezione stava il Senato Romano per il timore di non disgustare il suo Sovrano, che questi medesimo, veggendoli pedissequi d'ogni suo cenno, soleva dire in uscendo da esso, *O Homines ad Servitutem paratos*, avrebbe affermato, che i Senatori chinaron la testa alla proposta di *Cotta Messalina*, non già, perche aveva suggezione di lui, ma perche sapeva molto bene, che per bocca sua l'astuto Imperadore parlava. Fù *Tiberio* una Volpe scaltrissima, e colla gran' mente, che aveva, seppe in varie maniere abbattere, e sterminare tutti que' Ministri, e Personaggi autorevoli, che potevano esser' di ostacolo all'assoluto Dominio suo. In breve ridusse Roma, che non aveva Soggetti qualificati per il Governo delle Provincie: Alcuni ne aveva confinati esuli, e raminghi nelle parti più remote del Romano Imperio, e buona parte ne aveva fatta sgozzare col ferro, o levare dal Mondo col tocco sotto pretesto di delitti non veri, o di esagerati trascorsi. Col suddetto *Senatusconsulto*, ch'era molto affacente a i disegni suoi, e a quella giustizia, che riconosce per Madre la Vafrezza de' Politici, e non già il Diritto della Natura, si aprì il Varco a far' tremare i Maggiorenti di Roma, che dovevano andare in giro per le Provincie, e renderli, o Schiavi del suo Volere, o Vittime della sua Fierezza.

In secondo luogo mi si offre quel testo del Giuriconsulto *Paolo*, il quale dice così (d) *Si quis officium in aliqua Provincia administrat, inde Oriundam, vel ibi Domicilium habentem uxorem ducere non potest*, e che gl'Interpetri delle Leggi Romane an' decantato, per un' Stabilimento santissimo

(a) *Libro 4. Anna.*

(b) *Libr. 6. Observat. cap. 30.*

(c) *Libr. 5. Anna.*

(d) *Leg. 37. ff. de ritu Nuptiarum.*

tissimo da far' trionfare nelle Città , e nelle Provincie la Giustizia fino a fingere , che intanto era stato proibito agli Uffiziali , e Ministri l' impalmare le Donzelle , ch'erano originarie , ovvero abitavano in que' luoghi , dov' essi esercitavano le loro Cariche , in quanto avevano i Legislatori Romani considerato , che simili nozze li potevano far' tralignare dal loro dovere , sì per riflesso della Moglie , come per riguardo de' Parenti di essa . Ma questo testo appunto serve per disingannarli , e per renderli più cauti in avvenire , acciò conoscano il proprio errore , e non si abusino dell'altrui Semplicità; Imperciocche lo stesso Giuriconsulto non ebbe ritegno di dire (a) *Concubinam ex ea Provincia , in qua , quis aliquid administrat , habere potest* . Forse la Storia , e la Sperienza non ci ave accertato , e ci accerta , che maggior' sia lo predominio , che hanno sopra il volere del Drudo le Concubine , e l'Amasie , che sopra l' arbitrio de' Mariti le Mogli ? *Taide Ateniese* , che fù scelta per sua Concubina da *Alessandro Magno* , talmente lo rese schiavo de' suoi Capricci , che al riferir' di *Clitarco* , e di *Ateneo* l'obbligò a distruggere la Città di *Persepoli* . Considerandosi la risoluzione già presa , pareva , che fosse implacabile l'izza di *Tolomèo Fiscone* , impegnato a far' calpestare dagli Elefanti tutti quegli'Israeliti , che si truovavano dentro i Confini del suo Reame , e pure la sola Concubina *Irene* bastò a raffrenarla , siccome attesta *Giuseppe Ebreo* contro di *Apione* scrivendo ; Che non fè , che non disse *Aristotele* per la sua Concubina *Erpylle* ? Secondo la testimonianza di *Ateneo* , e di *Laerzio* , giunse fin' anc' ad offerirle Vittime , e Sacrifizj . Di ogni Femmina , e molto più delle Amasie può dirsi quel , che registrò *Euripide* nella Tragedia di *Danae* ,

Οὐν γὰρ πρὸς αἶνος, ὡς γυναῖξί μιν τέχνας

Μίλλυσι, λογχῆ δ' ἀνδρες ἰστοχώτεροι

Εἰ γὰρ δόλοισιν ἦν πητήριον

Ἡμεῖς αὖν ἀνδρῶν ἔχομεν τυραννίδας,

Sic tibi solet, mulieribus artes

Curae esse : Viros autem plus valere basta ;

Nam si dolis acquirere victoriam liceret .

Nos sanè viris imperaremus .

Non è adunque vero , che i Legislatori Romani per zelo della vera giustizia non vollero permettere , che Coloro , i quali uscivano con cariche , e con impieghi da Roma , si fossero congiunti in matrimonio con una Donna di quella Provincia , dove dovevano comandare , o regger' Tribunale , mentre se avessero questo Zelo avuto , maggiormente avrebbero ad essi

vietato

(a) *Leg. 5. ff. de Concubinis :*

vietato lo scegliersi una , o più Concubine della stessa Provincia . La Ragion' di Stato , che dava in que' tempi l'Essere, e lo Spirito alla Giustizia Civile , quella fù , che tolse a i Proconsoli , a i Prefidi , e agli altri Uffiziali del Romano Imperio la libertà di maritarsi colle Donne Provinciali , ed accordò a i medesimi la licenza di aver' le Concubine a fianco delle stesse Provincie . Comeche dipendeva allora la Elezione de' Cesari più dall'aderenza , e dalla forza , che dal merito , ed ogni Provincia era di tale , e tanta estensione , quanta oggi è bastevole a costituire una vastissima Monarchia , perciò dava agli occhi degl' Imperadori , se un' suo Uffiziale avesse contratto della parentela, dove andava a governare; Tanto più, che Regi , e Signori di rango si recavano a gloria l'innestare il loro sangue con i Patrìzj , e Senatori di Roma . Cessava all'incontro ogni sospetto , qualora si avesse scelta una , o più Concubine , mentre per ordinario le Concubine non erano Donne di gran' qualità , ne di gran' parentado , e molto più non dovettero esser' tali , dappoiche perdettero la speranza di mutare il Concubinato in Matrimonio per la proibizione, che le Donne Provinciali avevano di poter' cogli Uffiziali, e Ministri Romani celebrare le nozze . Sicch'è un' mero sogno il dire, che i Legislatori, e Giurisperiti Romani avessero riportato il precetto *suum cuique tribuere* alla vera giustizia, comandata, e voluta dal Diritto santissimo della Natura .

Maggiormente apparirà sogno, e delirio a Chi si mette a considerare il testo di Ulpiano nella *leg. 1. ff. de donat. inter virum , & uxor.* nel quale si legge , che il Marito non possa donare alla Moglie , e la Moglie al Marito *constante Matrimonio* per la ragione, *ne mutuo amore se invicem spoliarent , donationibus non temperantes , sed profusa erga se facilitate utentes* ; Ragione, che a prima vista fa credere , che avessero i Sacerdoti di Roma penetrato nel vero Diritto della Natura , il quale vuole l'osservanza inviolabile de' Patti , e de' Contratti, ma quando la Volontà de' Contraenti è libera da ogni Violenza interpretativa , o vera . Gl'Interpreti , che an' comentato , e chiosato il sudetto testo, non si son' saziati d' ingrandirne la giustizia , e di proporlo , come un' vivo testimonio della bontà , e santità delle Leggi Romane . Ma come v'è , che l'Imperadore *Alessandro Severo*, secondo attesta il medesimo *Ulpiano* (a) dichiarò valida , e legittima la donazione, che aveva fatta alla sua Concubina lo Drudo, *Divus tamen Severus in Liberta Pontii Paulini Senatoris contra statuit , quia non erat affectione Uxoris habita , sed magis Concubinae* ? Forse la Concubina non ammalia anc' essa colle sue lusinghe dell'

H h h

Ama-

(a) *Leg. 3. §. 1. ff. de donat. inter virum , et uxorem.*

Amasio il Cuore? Forse è meno interessata della propria Moglie? Forse più la Consorte, ch'essa, vada in traccia di vendere a caro prezzo le sue finanze? Sciocco Chi la pensa così. Troppo la Storia, e la Sperienza an'parlato, e parlano in contrario. Dimandato *Smicride*, perche *Archippe*, Concubina di *Sofocle*, Scrittore di Tragedie, faceva de' vezzi grandissimi a Costui, e mostravagli un'amore non ordinario, saggiamente rispose, *Archippe iustar Noctuae Sepulcro insidet*, (a), e colpì con questa risposta al segno, perche non voleva altro *Archippe* ricavarne, che l'Amasio le avesse la sua roba lasciata. Il Poeta *Catullo* non si vergognò esso medesimo di confessare, che il suo affetto verso la Concubina *Lesbia* era giunto a tal segno, che niuna Donna poteva vantarsi di essere tanto amata nel Mondo, quanto egli era innamorato di lei,

*Nulla potest mulier tantum se dicere amatam
Verè, quantum a me Lesbia amata mea est.*

E molto bene i Romani sapevano per pruova, quanto preponderasse all'amor de' Mariti verso le Mogli l'affetto degli Amasj verso le Concubine; Imperciocche uno de' motivi più forti, per i quali incontrò Cesare Augusto degli Ostacoli grandi nel rinnovare, o promulgare la legge *de moritandis Ordinibus*, appunto fù questo, che la Gioventù era troppo appassionata delle sue Concubine, ed Amasie; Del che oltre la testimonianza dello stesso Augusto presso *Dione Cassio* (b) ce ne accerta il Poeta *Properzio* in que' versi, ne quali parla del suo Concubinato con *Cintia*, e fatti apposta per esprimere il contento di lei, e suo, come avverte *Giusto Lipsio*, quando intese, che la sudetta legge era stata contraddetta, e rigettata (c),

*Gavisa est certè, sublatam Cynthia legem
Qua quondam edicta flemus uterque diu,
Ne nos divideret Es.*

.....
.....

Nam

(a) *Atenèo libr. 13. capit. 22.*

(b) *Libr. 56. Histor. pag. 576.*, ivi. οὐ γὰρ δὴ δῆτε μοναυλία χαίρετε, ἰν' ἀνέμ' γυναικῶν διάγῃτε. ἔτι ἔστιν ὅστις ἡμῶν ἢ σιτεῖται μόνος, ἢ καὶ τεύθει μόνος, ἀλλ' ἐσοῦσιαν καὶ ὑβρίζειν καὶ ἀσιδγαίνειν ἔχειν ἐδέλετε, *Neque enim adeo solitudo vos capit, ut absque mulieribus degnatis, ac non quilibet vestrum mensae, ac lecti sociam habeat, sed licentiam libidinis, ac lasciviae vestrae exercendae quaeritis.*

(c) *Libr. 2. Eleg. 7.*

*Nam citius paterer caput hoc discedere collo,
Quam possem nuptae perdere amore faces :*

.....

*Tu mihi sola places, placeam tibi Cynthia solus,
Hic erit , & patrio sanguine plaris amor .
Uxor me nunquam , nunquam me ducet amica ,
Semper amica mihi , semper & uxor eris .*

Giacche dunque non solo per lo stesso motivo , per cui non hà vigore la donazione fatta dal Marito alla Moglie , ma per maggioranza di ragione ancora non è da crederfi legittima la donazione fatta dallo Druò alla Concubina , perche l'Imperador' Severo volle , che si avesse per valida ? Perche privilegìo in questo più del matrimonio il Concubinato? Niente meno , che *Pinquiri non oportet rationes eorum , quae constituuntur* , vi voleva , per non fare accorgere a i Popoli , che i Legislatori Romani non ebbero innanzi agli occhi la giustizia naturale , intorno alla quale si gira, e rigira il Diritto della Natura ; Imperciòche se non avesse una tal Massima preoccupato l'animo altrui , difficilmente avrebbe avuto dello Spaccio in tempo della stessa Roma Pagana la Scienza delle Leggi Civili, odiando Ogn'uno quel potere , che non riconosce altra giustizia , che la volontà solamente di Chi comanda .

E qui giova anche riflettere , che *Ulpiano* , dichiarando nulla la donazione tra Marito , e Moglie *costante Matrimonio* diè per indubitato, che la Legge , la quale l'aveva vietata , non per altra ragione vietata l'avea , che per quella , ch'esso medesimo registrò , allorchè disse , *ne mutuo amore se invicem spoliarent* ; E pure *Plutarco* , il quale fiorì prima di lui , perche nacque nell'anno cinquantesimo dell'Era Cristiana , e non solo tenne Cattedra in Roma , e fù creato Procuratore della Grecia dall'Imperadore *Adriano* , dopo avere avute l'insigne Consolari da *Traiano* suo Discepolo (a) , che lo mandò a governare la Provincia dell'Ilirico (b) ma ben'anche l'avanzò di gran' lunga nel sapere , e nel costume,

H h h 2

onde

(a) Sincello *pagin.329.* riferisce , che *Adriano* Imperadore credè Procurator della Grecia *Plutarco* , mentr'era già vecchio . Πλάταρχος χαιρωνεύς φιλοσοφος επιτροπέειν Ελλάδος υπό του αυτοκράτορος καίσε τῆς η γηραιος .

(b) *Suida* rapporta , che *Traiano* , il quale era stato discepolo di *Plutarco* , gli diede gli Ornamenti Consolari , e lo fè Governatore di tutto l'Ilirico . μεταδὲς δὲ αὐτῷ Τραϊανὸς τῆς τῶν ὑπάτων ἀξίας , προσεταξέ μὴδὲνα τῶν ἐν Ἰλλυρίδα ἀρχόντων παρέξ ἄς αὐτῷ γνώμης ἢ διαπραγμάτισται .

(a), onde Giovanni, Metropolitano degli *Eucaitenfi*, in tempo dell'Imperador' *Costantino Monomaco* ebbe a dire, che, se mai si dovrebbe sperare, che Qualcheduno de' Filosofi Idolatri si potesse liberar' dall'Inferno, dovrebbero cercare da *Cristo* nostro Signore la salute eterna di *Platone*, e di *Plutarco* (b), non si fidò di assicurarci, che tale veramente era stato il motivo del Divieto, quale dopo più, e più anni dal sudetto *Ulpiano* si esposè. Tanto è difficile il poterfi oggi sapere il perchè delle antiche Leggi Romane, le quali per ordinario avevano per iscopo il solo Interesse dello Stato, e per conseguente comparivano al di fuori con ragioni, che, o non esprimevano con sincerità del Legislatore il fine, e la mente, o ne occultavano il disegno in tutto. Circoſtanza, che ci fa ad
evi-

(a) Giovanni Sarisberienſe v. 1. *Policratici*, scrisſe di Plutarco in queſta maniera, *Fidelis in ſententiis, in verbis luculentus, & in Sacrarario morum tantus Arbitrator, ut facile Trajani Praeceptorum poſſis agnoſcere*. Il P. Tillemont tom. 2. *Hiſtor. Imperat.* pag. 477. atteſta di Plutarco *Il ne parle jamais de la Religion Chreſtienne, n'oſant peut-eſtre en dire du bien, & ne voulant pas en dire male, comme S. Auguſtin le dit de Senecque*. Vedi Giovanni Rualdo nel libro erudito *de Plutarchi vita*, ſtampato in Parigi nel 1624. Martino Anckio *de Roman. rerum Scriptoris* cap. 12. Decio Celere *de vita Plutarchi*, ſtampata in Padova nel 1617. Giovanni Jonſio III. 6. *de Scriptotibus Hiſtor. Philoſophicae*, e' Voſſio *libr. 2. de Hiſtor. Graec. cap.*

(b) Preſſo il Fabrizio *Biblioth. Graec. libr. 4. cap. 11. ivi,*

Εἶπερ τινὰς βυλοιο τῶν ἀλλοτρίων
 Τῆς σῆς ἀπειλῆς ἐξελεύσται, χριστε μὲν
 Πλάτωνα, καὶ Πλῦταρχον ἐξελοῖό μοι.
 Ἄμφω γὰρ εἰσι καὶ τὸν λόγον καὶ τὸν τρόπον
 Τοῖς σοῖς νόμοις ἐγγιστα προσπεφυκόντες
 Ἐὶ δ' ἠγνόησαν ὡς Θεὸς σὺ τῶν ὅλων,
 Ἐνταῦτα τῆς σῆς χρηστότητος δεῖ μόνον
 Δι' ἧν ἅπαντας δωρεῶν σωζειν θεῖαις
Si quos Averni liberari nexibus
Tibi constitutum est, Christe, non credentium
Precibus Platonem redde, ac Plutarchum meis,
Uterque quorum moribus, sententia
Accessit ad leges tuas quam proximè.
Quod si Deum esse te Universi, pridem eos
Latuit, modo hos nunc experiri gratiam
Concede, qua gratis beare omnes cupis.

evidenza conoscere, quanto poco dobbiamo credere alle Interpretazioni degl'Interpetri di esse Leggi, gli quali non si sono affatto curati di penetrare nell'Interesse dello Stato, o dell'antica Romana Repubblica, o dell'antico Romano Imperio, e che difficilmente si può decidere intorno alla loro intrinseca onestà, e giustizia, essendo incerta, ed oscura la vera ragione, e 'l fine, per cui si mossero i Legislatori a promulgarle.

Plutarco adunque nel suo libro intitolato *Κεφαλαίων καταγραφῆ Ῥωμαϊκῶν*, *Capitulorum descriptio*, ovvero *Quaestionum solutio*, *Ἐ Quaestiones Romanae*, si fe ad esaminare, *Διά τι δὲ δῶρον λαβεῖν ἀνδρὶ παρά γυναϊκός, ἢ γυναϊκὶ παρά ἀνδρὸς ἀπειρήται? Cur donationes inter maritum, Ἐ uxorem prohibitae sunt?* E per risolverla a dovere, andò egli in primo luogo mentovando la Legge di *Solone*, il quale volle, che quelle Donazioni fossero valide, e ferme, le quali si farebbono *mortis causa*, eccettuate quell'altre, le quali avrebbono il loro principio, o dalla necessità, o dalle lusinghe della Moglie, perche la Necessità forza, e costringe l'animo del Donante, e' l gusto, che il Marito riceve dalla Moglie, onde si muove ad appagarla nella sua avidità, violenta, anc'esso, la di lui Volontà, ed avendola mentovata, passò subito a dimandare, se per lo stesso motivo, siccome asserivano Alcuni, le Leggi Romane avevano le sudette donazioni vietate, *πότερον, ὡς Σόλων, γραφῆς τῶν δόσεων κύριας εἶναι τῶν τελευτῶντων, πλὴν εἰ μὴ τίς ἀνάγκην συνεχόμενος, ἢ γυναϊκὶ πετόμενος, τὴν μὲν ἀνάγκην ὡς βιαζομένην ὑπεξείλετο, τὴν δὲ ἠδονὴν ὡς παραλογοζομένην ὑπὸς ὑπονοήτησαν αἱ γυναϊκῶν, ἢ ἀνδρῶν δόσεις, An quemadmodum Solon donationis mortis causa factas valere voluit, iis tantum rescissis, quae necessitate extortae, aut Muliere persuadente factae essent, nimirum, quod necessitas vim animo faceret, voluptas autem idem imponeret, an, inquam, eodem modo Romanis suspectae erant Conjugum Donationes?*

E perche non trovò della fermezza in questo motivo, perciò, passando più oltre, andò divisando, se i Romani antichi, come pretendevano Altri, si erano mossi a fare il sudetto Divieto, perche riputato avevano i Doni un Segno irritato, e vano della vera Benevolenza, e del vero Amore, potendo anche donare Coloro, che sono estranei, e non hanno dell'affezione sincera verso il Donatario, e molto più perche avevano stimato, che il Marito dovesse amare la Moglie, e la Moglie il Marito per il solo riguardo dell'amor Conjugale, e non già per il fine dell'interesse, *ἢ φαυλότατον ἡγοιμενοι σημεῖον εὐνοίας τὸ δίδοναι (δίδουσι γὰρ ἢ ἀλλοτριοι, ἢ μὴ φιλοῦντες) ἐκ τοῦ γάμου τὴν ποιούτην ἀρίσκειαν ἀνείλον, ὅπως ἀμιστον ἢ ἢ προῖκα ἢ δι' αὐτό, μὴ δι' ἄλλο, τὸ φιλεῖσθαι ἢ φιλεῖν, Aut potius, quod Signum Benevolentiae futilissimum putarent*

H h h 3

esse



esse donum (dant enim etiam alieni , & non amantes) ideo istud demerendi genus è Conjugio sustulerunt , ut absque mercede gratis , & propter se , non alias causa Conjuges invicem amarent ?

Quantunque questa ragione parebbe efficace , pur nondimeno non essendo stata dagli antichi Legislatori espressa , l'obbligò a mentovarne un'altra , che allora si allegava in sostegno del divisato Divieto , cioè , che le Donne sono facili a corrompersi per mezzo de' Donativi ; Onde non per altro furono proibite le donazioni *inter viram , & uxorem* , che per avvezzare la Moglie ad abborrire qualunque dono , che ad esse si farebbe dagli Estranei , ἢ ὅτι τῷ λαμβάνειν διαφτειρόμεναι . μάλιστα προοίενται τὰς ἀλλοτρίοις , σεμνὸν ἰφάνη τὸ μὴ δίδοντας ἀγαπᾶν τὰς ἰδίοις , *An quia muneribus capiendis maximè corrumpuntur Mulieres , ut alienos admittant viros , gravitatem iis conciliare censuerunt , quod suos nihil dantes diligerent ?*

Soggiunse finalmente (ma osservando sempre la stessa dubbiezza) che pareva la ragione più vera esser quella , che nasceva dalla perfetta comunione de' beni , che doveva passare tra Marito , e Moglie . Ricevendo questa da quello , e quegli da questa qualche porzione de' loro rispettivi beni in dono , tutto il di più , che rimanebbe in potere dell'uno , o dell'altra , non sarebbe più comune tra essi , ma , o proprio del Marito , o della Moglie donante , ἢ μάλλον ὅτι δεῖ κοινὰ κ' γυναιξίν εἶναι τὰ ἀνδρῶν , κ' ἀνδράσι τὰ γυναικῶν μαντῶνει γάρ ὁ λαβὼν τὸ δεῖν , ἀλλότριον ἠγέσται τὸ μὴ δοῦν , ὥστε ὀλίγον δίδοντας ἀλλήλοις , τὸ πᾶν ἀφαιροῦνται , *An haec est verior ratio , quia Mariti , & Uxoris omnia debent esse communia ? Qui enim accipit , quod datur , is discit pro alieno putare , quod datum non est : Itaque pauca invicem dantes , reliqua omnia adimunt .* Se dunque in tempo , che scriveva *Plutarco* , non si sapeva in Roma , per qual motivo veramente fossero state le donazioni tra Marito , e Moglie proibite , ed escluse , ed intorno a questo punto correvano niente meno , che quattro Opinioni , l'una diversa dall'altra , forza è confessare , che quando *Ulpiano* , il quale fiorì moltissimi anni dopo , si avanzò a dire , che la ragion' della proibizion'era stata , *ne mutuo amore se invicem spoliarent* , venne più tosto a dinotarla , qual'esso voleva , che fosse , e non già quale l'avevano gli antichi Romani Legislatori pensata . Il ch'è un'argomento chiarissimo , che i Giuriconsulti Romani si figuravano essi la ragion' della Legge , e la smaltivano in quella maniera , che meglio loro tornava in grado ; Da questa libertà , e varietà di pensare nacque quella sì tragica , e ferale Cagione di tante Contraddizioni , e Sentenze diverse nelle materie legali , che sconvolse l'Imperio Romano , che rese intricate , ed eterne ne' Tribunali le liti .

Ne

Ne stimo di passare in silenzio un'altro testo di *Ulpiano*, il quale sempre più conferma il mio Assunto, e mette in chiaro, che il *suum cuique tribuere* riguardò, e riguarda in sentimento de' Giurisconsulti Romani un' Precetto Civile, e non già Naturale. Stà registrato esso nelle Pandette sotto il titolo *de Aleatoribus*, e contiene uno Editto Pretorio, col quale si fè sapere a Coloro, che tenevano il giuoco delle Carte nelle proprie Case, che truovarebbono chiuse le porte de' Tribunali alle loro accuse, se mai venissero bastonati, danneggiati, e rubacchiati da' Giuocatori (a). Ben' sà Ogn'uno, che il Giuoco delle Carte non sia per sè stesso, ed intrinsecamente malo, ma, che spesso diventi tale per la maniera di giuocare, per la qualità de' Giuocatori, e per i pessimi effetti, che produce. Onde, siccome non è degno di biasimo Colui, che per mero divertimento l'esercita, così merita gastigo, e pena, Chi ne fa abuso in pregiudizio del suo Onore, della sua Coscienza, e della sua Famiglia. Conobbe questa Verità il Rè nostro Signore, e perciò negli anni addietro con una delle sue Prammatiche permise que' giuochi, che sono per sollievo dell'animo, e proibì quegli altri, ne' quali la Sperienza aveva dimostrato, che i Giuocatori l'esercitavano con pregiudizio evidente de l'Anima, e del Corpo. Divieto, tanto più degno di lode, quanto, che fù fatto da lui senza badare all'utile grandissimo, che per causa di codesti giuochi riceveva il suo Regio Erario. Ora in qualunque maniera si considera il Giuoco delle Carte, che si faceva in tempo di Roma Pagana, sempre l'Editto Pretorio comparirà alla giustizia naturale contrario; Imperciòche, se mai si esercitava per mero divertimento, qual Diritto avea lo Pretore di negare al Padrone, che lo teneva in sua Casa, la facoltà di ricorrere al Giudice in caso, che i Giuocatori lo avessero maltrattato, danneggiato, o rubato? Che altro è questo, se non permettere, e garantire le ingiurie, e i furti, che sono azioni intrinsecamente male, in pena di una cosa lecita, e naturalmente permessa? Se poi la maniera di giuocare, la qualità de' Giuocatori, e i pessimi effetti, che produceva il giuoco, lo rendevano intrinsecamente malo, come invece di proibirli dallo Pretore, che poteva, e doveva con rigorosissime pene vietarlo, e a Chi lo teneva in sua Casa, e a Chi l'esercitava, si lasciò il Divieto da parte, e si chiuse l'adito allo stesso Padrone di cercare innanzi al Giudice il risarcimento del danno sofferto, e la restituzione della roba rubata? Dove si è inteso, che un' delitto abbia a servir di pena ad un'altro delitto,

(a) *Leg. 1. ff. de Aleatoribus, ivi, Praetor ait, si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, verberaverit, damnumve ei dederit, sive quid eo tempore dolo ejus subtractum est, judicium non dabo.*

to , e che il Giuocatore punibile per il giuoco , che fa , riporti l'impunità per la violenza, e furti, che contro del Padron' della Casa commette?

Giova parimente aver' sotto gli occhi il testo del Giuriconsulto Pomponio nella *leg. 15. ff. de condit. caus. data non sec.* per sempre più ravvivare, che il *suum cuique tribuere* non si ebbe da i Giuriconsulti Romani, se non per un' semplice Precetto Civile. Secondo le regole della Giustizia Naturale deve ogni Legislatore , e molto più ogni Magistrato non eccedere nel rigore , quando prescrive , o determina contro de' Delinquenti le pene ; Imperciòche l'Escesso del rigore degenera in crudeltà, vizio abborrito, e detestato dal Diritto Santissimo della Natura; E quantunque siasi molto disputato , se nel prescrivere la pena a i delitti si debba più tosto seguire la proporzione *Aritmetica* , che *Geometrica* , non è però disputabile , che qualche ragionevole proporzione vi debba essere tra il gastigo , e la colpa , altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra il Giudice crudele , e il Giudice rigoroso , tra il Legislatore inumano , e il Legislatore severo . Riflette a proposito lo *Scoliaſte* di *Orazio Flacco* , che se mai i gastighi gravi si applicassero da' Magistrati alle colpe , ch'enormi non sono , si vedrebbe spesso il Giudice nella necessità precisa, o di lasciare impunte le scelleraggini atroci , o d'inventare nuove gastigatoje per esse (a) ; Motivo , per cui giustamente *Seneca* chiamò crudeli , ed inumani Coloro, i quali (b) *puniendi causam habent , modum non habent* , ed il dotto *Aristide* appellò autore d'ingiuria Chiunque puniva un' delitto con pena più grave di quella , che conveniva alla di lui reità (c) . E per questo riflesso avvertì il Magistrato , che nello Stabilimento delle pene non solo dovesse por' mente alle cagioni , per le quali riscuote da i rei il fio , ma ben'anche considerare , quali sieno i Delinquenti , qual'egli stesso , che li gastiga , e quale finalmente la giusta misura del gastigare (d) . Ora i Romani Idolatri , come dal sudetto testo

appa-

(a) *Ad Horatium libr. 1. Satyr. 5. i vi, Si in minimis peccatis etiam maximae poenae consumuntur , restat , ut maxima peccata , aut maneat impunita , aut nova supplicia inveniantur .*

(b) *Libr. 2. de Clementia capit. 4.*

(c) *Leucritica 1. i vi, ἔστι γὰρ ἔστι , καὶ ἀμυνομένων ἀμέτρος ἀδικεῖν καὶ τις οἷς τιμορίας ἀναπληροῖ πρὸς τ' ἀδικήματα πῦτος ὑπερβῆ δειότερος ἄρχει πάλιν , Possunt sane , possunt etiam , qui se vindicant , injusti esse , si modum excedunt ; Nam Ἔ qui in puniendo progreditur ad id , quod iniquum est , secundus est injuriae auctor .*

(d) *Leg. 15. ff. de condit. caus. data non secut. i vi, Cum Servus tuus in suspicionem furti Attio venisset, dedisti eum in quaestionem sub ea causa,*
ut,

appare (a), non osservarono alcuna proporzione nel punire i Schiavi, sospetti di ladroneccio. Qual'ora il furto si fosse da uno Ingenuo commesso, era punito, essendo manifesto colla pena del doppio, ed essendo occulto, colla pena del quadruplo; Pena però, che non si esigeva, se non era il furto legittimamente pruovato. Ma questa proporzione fù trascurata affatto dal Prefetto de' *Vigili*, il quale per un' furto, che *Attio* diceva essergli stato fatto dallo Schiavo di *Tizio*, e che col consenso del Padrone aveva suggerato alla tortura senza dargli le difese, avendo forse confessato ne' tormenti il ladroneccio (della qual confessione ne pur' fa menzione il Giuriconsulto *Pomponio*, Autore del medesimo Testo) passò a condannarlo a morte. Sentenza sommamente iniqua, sì perche difettosa nella pruova del delitto, come perche non vi è alcuna proporzione fra la pena del doppio, o del quadruplo, praticata in Roma per il furto manifesto, od occulto, e quella della morte, fulminata, ed eseguita, non già contro di un' Schiavo, che avea rubato nella Casa del suo Padrone (nel qual caso il furto avrebbe avuta la qualità di prodizione), ma nella Casa di un' Terzo. Si può dunque dubitare adesso, che i Legislatori, e Giuriconsulti Romani avessero riguardata la Giustizia Civile, e non già la Naturale, e che il Precetto *suum cuique tribuere* si debba a quella, e non già a questa riferire?

Finalmente, per non farla più lunga, siamo convinti di questa Verità per il testo del Giuriconsulto *Paolo*, altra volta da mè citato, che a chiare note diffinì (a) *Praetor quoque jus reddere dicitur, etiam cum iniquè decernit*, e volle in buon' linguaggio dire, che il decoro, e la stima del Ministero non comporta, che la Sentenza, da lui proferita, ancorche non uniforme alla giustizia naturale, non abbia la sua esecuzione, e'l suo effetto. Testo, che, quando anche (Il che non è) avessero pensato i Legislatori Romani a stabilire le loro leggi sopra le vere Massime dell'intrinseca Onestà, e Giustizia, pure basterebbe da sè solo a ridurle al verde, mentre che importa, che le Leggi sian' Sante, se il Magistrato può

ut, si id repertum in eò non esset, redderentur tibi. Is eum tradidit Praefecto vigilum, quasi in facinore deprehensum. Praefectus vigilum eum summo supplicio affecit.

(a) *Leuclrica 2. pro hare, i vi. μη τὸν ἀνδ' ἴπων αὐτοὺς τιμωρήσαστε, σκοπέτε, ἀλλ' οὐτινας ὄντας, καὶ τινες ὄντες αὐτοὶ, καὶ τὸ μέτρον τῆς τιμωρίας, Non hoc tantum respicite, quas ob causas poenas sitis exacturi, sed & qui sint, de quibus sumenda sit poena, & quis justus poenarum modus.*

può a suo bell'agio violarle, e, violandole, deve la sua decisione all'autorità delle medesime preponderare? *Ulrico Ubero*, quantunque ne avesse conosciuta la dissonanza, volle però, che ad onta della Verità si fosse creduto, che tutto altro era il senso dell'accennato Testo, che quello, veniva dalle di lui parole dinotato, ed espresso: Scrisse pertanto, che, avendo il mentovato Giuriconsulto detto, che il Pretore *reddat jus*, ancorche *iniquè decernat*, non ebbe per iniqua la sentenza, perche era stata promulgata *contra Justitiam*, ma perch'era stata proferita *contra Aequitatem*: Doveano i Giudici inferiori giudicare a tenor' delle leggi, ne potevano moderarne il rigore; Ma poteva benissimo lo Pretore temperarne la rigidità, ed appigliarsi all'Equità. E perche alle volte non si curava di seguir' l'Equità, e giudicava, anc'esso, secondo il rigor' delle Leggi, perciò queste Sentenze proferite *contra aequitatem* si dicevano abusivamente inique. Oh la bella maniera d'insegnare la Scienza dell'Onesto, e del Giusto! Si fa giuocar la Fantasia, come se la Giurisprudenza fosse un'Arte simile a quella de' Poeti, e fatta apposta per inzampognare l'altrui Semplicità. Donde di grazia ricavò l'interpretazione già detta? Non potè certamente ricavarla dalla proprietà dell' Avverbio *iniquè*, perche questo in sentimento de' migliori Autori della lingua latina non significa altro, quando al Magistrato si adatta, che una sentenza veramente ingiusta. Non potè ritrarla dagli Scrittori Romani, perche questi l'intesero, come dev'essere inteso per una cosa fatta con onta, e con dispetto, *Ita accidit Praetoris iniquitate, Et injuria*, scrisse tra gli altri Marco Tullio Cicerone nell'Orazione *pro Quintio*. Non potè inoltre desumerla dalla Storia Romana, perche appunto de' Pretori, e della loro ingiustizia parlando, ebbe a dire lo Storico *Dione Cassio* (a), ἔτι πάντα δικαιώματα, ἃ περὶ τὰ συμβόλαια διατεταγμένα, ἔτι τὰ γραφέντα τηρῶντες, ἀλλὰ πολλάκις αὐτὰ μεταγράφοντες, ἢ συχνὰ ἐν τῷ πρὸς χάριν ἢ κατ' ἐχθρῶν τιῶν, ὡσπερ εἰδικὸς ποιῶντες, *Neque quid-jus, quod ad Contractus dirigendos positum erat, observantes, Neque scripto juri stantes, sed saepe numero ea variantes, crebroque PER GRATIAM, vel ODIUM CERTORUM HOMINUM, ut fieri adsolet, MULTA STATUENTES*. Non potè finalmente accattarla dalle stesse Pandette, mentre è chiaro il resto di *Papiniano*, il quale prescrive, che si debba eseguir' la Sentenza dello Pretore, ancorche l'avesse per boria, o per errore promulgata (b) *Cum Praetor causa cognita per errorem, vel etiam per ambitionem juberet*

(a) *Hist. Roman. libr. 36. pag. 21.*

(b) *Leg. 25. ff. de Statu Hominum.*

res haereditatem , ut ex fideicommissis restitui, etiam publicè interest restitui propter rerum judicatarum auctoritatem ; Chiaro il testo di *Ulpiano* , il quale determina, che non possa accusarsi d'ingiuria quel Magistrato, che per *injuriam sententiam dicit* (a) , e che Ogn'uno, il qual'esercita giurisdizione, non debba essere convenuto in giudizio, per restituire l'altro (b) *In jus vocari non oportet , neque Consulem , neque Praefectum , neque Praetorem , neque Proconsulem , neque caeteros Magistratus , qui imperium habent , Et qui coercere aliquem possunt .* Chiaro finalmente il testo di *Modestino* , il quale decide, che la Sentenza debba prevalere alla Verità (c) , *Ingenuum accipere debemus etiam eum , de quo sententia lata est , QUAMVIS FUERIT LIBERTINUS , quia res iudicata pro libertate accipitur .* Sicche delirò da senno , quando scrissè così .

Posto ciò, con qual fronte il *Cocceio* nel suo Sistema del *Diritto Pubblico* hò potuto asseverare , che le Leggi delle Pandette sieno un' vero Distillato del Diritto Santissimo della Natura , e delle Genti ? Con qual Coscienza i Giuriconsulti Protestanti (e piacesse a Dio, e fossero solamente i Protestanti !) an scritto , e scrivono , che avendo detto *Ulpiano* , *praecepta juris sunt, honestè vivere , alterum non laedere , suum cuique tribuere* , intese codesto Stoico Idolatra , e nemico giurato della nostra Santa Fede, parlare de' Precetti Naturali, e di quella vera Onestà, e Giustizia , che riconosce per suo Autore, e Legislatore Iddio ? Ah minor' sia l'impegno (torno a ripeterlo, e lo ripeto col cuor' sùlle labbra) per la difesa de' Giuriconsulti Idolatri, e per mantenere in credito la stima di un' Cesare , qual fù *Giustiniano*, poco amante dell'*Etica* Naturale, e Cristiana , e maggior' lo Zelo , per sostenere le Massime del Vangelo , se veramente si desidera , che la Gioventù cresca ben' disciplinata , e dotta . La nostra Madre non è , ne dev'essere la Giurisprudenza Romana , come da Taluni si sparge, perche ci porge succhi velenosi, che ci portano a delirare in pregiudizio della nostra Santa Religione , ma è la Chiesa Cattolica Romana , la quale ci nutrice col latte purissimo dell' Evangeliche Verità , e ci guida col lume soprannaturale della Fede all' acquisto di quelle vere Virtù Morali , e Rivelate , che hanno per Principio , e per Fine la Santità infinita di Dio .

F I N E :

(a) *Leg. injuriarum actio §. si quis ff. de injuriis :*

(b) *Leg. 2. ff. de in jus vocando .*

(c) *Leg. 27. ff. de Statu Hominum .*

AVVERTIMENTO DELL'AUTORE:

FRa gli Scrittori , che an' sostenuto il Primato del Romano Pontefice, è stato da mè citato nella *pagina 48. della Parte I.* l' Arcivescovo di Parigi *Pier' di Marca* nel suo Prodotto *de Concordia Sacerdotii , & Imperii* . Abbenche molto evvi in esso , con cui si può sostenere la Primazia del Papa , purnondimeno non fù questa la di lui mira principale nell'accennato Prodotto . Egli la sostenne (ed egregiamente la sostenne) nella *Dissertazione de Singulari Primatu Petri*, che diede alle stampe nel 1647. Onde Chi vuol'essere informato appieno degli argomenti , e ragioni , che dimostrano il Primato del Vicario di Cristo, può ricorrere a questa senza curarsi di quello .

